

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 21

mercoledì, 25 maggio 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 17 maggio 2022, n. 23

Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Collegio sindacale. Designazione di un componente. pag. 9

DELIBERAZIONE 17 maggio 2022, n. 26

Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto. Consorzio LaMMA. Bilancio preventivo economico 2022 e pluriennale di previsione 2022-2024. " 10

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Decreti

DECRETO 12 maggio 2022, n. 79

Delega a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza previsto dall'Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Valdelsa e della Val di Nievole, stipulato in data 8 aprile 2013, convocata per il giorno 12 maggio 2022. " 11

DECRETO 13 maggio 2022, n. 80

Ente Parco regionale della Maremma. Nomina del Presidente. " 12

DECRETO 19 maggio 2022, n. 81

Designazione rappresentanti regionali nelle commissioni di concorsi banditi da Estar. " 13

DECRETO 19 maggio 2022, n. 83

Comitato tecnico scientifico per il rischio sismico. Costituzione. " 16

DECRETO 19 maggio 2022, n. 84

Approvazione Accordo di Programma tra Regione Toscana e Provincia di Livorno per "Lavori di ripristino della sede stradale S.P. 26 "Rio nell'Elba - Rio Marina", località il Piano nel tratto interessato da fenomeni di sprofondamento". " 17

DECRETO 19 maggio 2022, n. 85

Approvazione Accordo di Programma tra Regione Toscana e Provincia di Pisa per la "Progettazione esecutiva e realizzazione della viabilità Nord di Pisa tratta Madonna dell'Acqua - Cisanello - lotto stralcio Nodi 1-2". " 35

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 16 maggio 2022, n. 533

ART. 17 bis L.R. 3/94 - REVOCA DELLA ZONA DI RISPETTO VENATORIO DENOMINATA "COLLALTO" NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA. " 59

DELIBERAZIONE 16 maggio 2022, n. 540

Approvazione per l'anno 2022 dei requisiti, criteri e modalità per l'ottenimento del contributo previsto a favore delle farmacie disagiate ubicate nella Regione Toscana e destinazione risorse per l'anno 2022. " 60

DELIBERAZIONE 16 maggio 2022, n. 543

Approvazione elementi essenziali dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi agli enti locali, ai sensi della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 "Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015", per la realizzazione di progetti in materia di politiche locali per la sicurezza integrata. " 63

DELIBERAZIONE 16 maggio 2022, n. 545

Indirizzi per la semplificazione del processo di rilascio della banda 700 MHz (switch-off nuovo digitale terrestre). " 71

DELIBERAZIONE 16 maggio 2022, n. 548

Documento Operativo per la Prevenzione Sismica (DOPS) 2022 - I stralcio. " 72

DELIBERAZIONE 16 maggio 2022, n. 549

Classifica in 2^a categoria idraulica, ai sensi dell'art. 5 del R.D. 523/1904, dell'argine remoto del Fiume Albegna - Classifica in 3^a categoria idraulica del canale di gronda, ai sensi dell'art. 7 del R.D. 523/1904 - Modifica della classifica sponda e argine dello spaltone sinistro del-fiume Albegna dalla confluenza con il Patrignone fino alle alture della Marsiliana, dalla 2^a categoria idraulica alla 3^a categoria idraulica. " 95

DELIBERAZIONE 16 maggio 2022, n. 550

Parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 nell'ambito del procedimento di VIA statale, Progetto relativo alla "Rifacimento metanodotto Sansepolcro-Terranuova Bracciolini DN 750 (30") DP 75 bar ed opere connesse", proposto da Snam Rete Gas S.p.A. " 103

CONSIGLIO REGIONALE UFFICIO DI PRESIDENZA - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 31 marzo 2022, n. 39

Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) e legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale) - concessione servizi tipografici e marchio. " 139

DELIBERAZIONE 31 marzo 2022, n. 40

Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) - concessione contributi. " 140

GIUNTA REGIONALE - Dirigenza-Decreti

Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale
Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale

DECRETO 11 maggio 2022, n. 8778
certificato il 12-05-2022

Dismissione di relitto stradale ex-tratto della S.P. 21 "di Pescaiola" in loc. Poggiola nel comune di Arezzo. " 145

Direzione Ambiente ed Energia

DECRETO 12 maggio 2022, n. 8807
certificato il 12-05-2022

Modifica declaratoria Settore "Miniere e autorizzazioni in materia di geotermia e bonifiche" e Settore "Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche" - Direzione Ambiente ed Energia. " 147

Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale

Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale

DECRETO 13 maggio 2022, n. 8995
certificato il 16-05-2022

Dismissione di relitto stradale ex-tratto della S.P. 29 "Cassia" (ex-S.S. n.327 "di Foiano") posto in loc. "Selva Bassa" nel comune di Foiano della Chiana (AR). " 150

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 16 maggio 2022, n. 9139
certificato il 17-05-2022

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Progetto di un nuovo impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi e impianto betonaggio, posto in via Longobarda n. 1, Comune di Massa (MS). Proponente: Autotrasporti Due PI S.r.l. Provvedimento conclusivo. " 153

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 16 maggio 2022, n. 9165
certificato il 17-05-2022

R.D. nr. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e asincrona, relativa

all'aggiornamento del Progetto di Gestione dell'invaso di Giaredo, posto sul T. Gordana, nel Comune di Zeri (MS), annesso all'impianto idroelettrico di Teglia Rocchetta nei Comuni di Pontremoli (MS) e Mulazzo (MS); approvazione del documento Aggiornamento del Progetto di Gestione dell'invaso di "Giaredo". " 180

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 16 maggio 2022, n. 9167
certificato il 17-05-2022

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo agli "Interventi di ripristino della sezione idraulica e realizzazione di opere di protezione di sponda sul Torrente l'Oreno nei Comuni di Laterina Pergine V.no e Terranuova B.ni (AR)"- codice D2019ENOV0025; proponente: Consorzio 2 Alto Valdarno. Provvedimento Conclusivo. " 193

Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
Settore Attività Amministrative per la Mobilità', le
Infrastrutture e il Trasporto Pubblico Locale

DECRETO 17 maggio 2022, n. 9243
certificato il 17-05-2022

Lavori per la realizzazione della variante alla S.R.T. 71 in Comune di Cortona da sud dell'abitato di Camucia allo svincolo con la Perugia Bettolle (AR). CUP: D71B17002010001. Decreto di esproprio. " 206

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 17 maggio 2022, n. 9320
certificato il 18-05-2022

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo a progetto di sistemazione e adeguamento della cassa di espansione sul Fosso della Madonna in Comune di Bibbona (LI). Proponente: Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa. Provvedimento conclusivo. " 222

DECRETO 17 maggio 2022, n. 9337
certificato il 18-05-2022

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Progetto di realizzazione di una cassa di espansione e altre opere idrauliche in Loc. Ossaia, nel Comune di Montevarchi (AR). Proponente: ME Spa. - Provvedimento Conclusivo " 239

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

Domanda di autorizzazione esplorativa alla ricerca di acqua sotterranea in comune di Seravezza PRATICA Codice Sidit n. 1887/2022 Intestataria GAIA SpA. " 251

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica superficiale dal Fosso Verolla in loc. Pod. Caminino - Fraz. Roccatederighi nel comune di Roccastrada (GR), per uso agricolo - Ditta Individuale Locatelli Daniela. Pratica n. 1032/2022. " 251

Domanda di rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica superficiale dal corso d'acqua Fiume Ombrone in loc. Steccaia nel Comune di Grosseto per uso idroelettrico - Ditta Consorzio 6 Toscana Sud pratica n. 1517/2022. " 252

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di concessione per la derivazione di acque pubbliche nel territorio del Comune di PORTOFERRAIO (LI), Procedimento Sidit 2206/2022. - Richiedente: Elbaterme srl. " 252

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento Regionale D.P.G.R. 61/R/2016 E successive modifiche concessione di captazione di acque pubbliche EX R.D. 1775/1933. Richiedente: SOCIETÀ AGRICOLA ISOLE E OLENA S.R.L. Pratica: CONCESSIONE PREFERENZIALE - POZZO ESISTENTE SIDIT: 1156/2022_LOC. 2165. " 253

T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche. Domanda in data 30/03/2022 per rinnovo di concessione di derivazione di acque sotterranee (con contestuale domanda di variante sostanziale) da n. 1 pozzo ubicato nel territorio del Comune di Caprese Michelangelo (Ar), Loc. Zenzano, per uso Civile. Ditta: CENTRO SPORTIVO CAPRESE MICHELANGELO srl Pratica n. RIN001_ACS2007_00002. " 254

ALTRI ENTI

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO

DECRETO 11 aprile 2022, n. 42

Art. 1, comma 10 delle Norme di Attuazione (NA) del "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po" (PAI Po). Approvazione degli aggiornamenti delle cartografie dell'Elaborato n. 2 del PAI Po consistenti nel loro adeguamento alle verifiche di compatibilità di cui all'art. 18 comma 3 NA trasmesse dalle Regioni del bacino idrografico del Po ai sensi del comma 6 del medesimo articolo. " 254

AUTORITA' PORTUALE REGIONALE

ORDINANZA 13 maggio 2022, prot. n. 1853

D.P.M. Porto Santo Stefano - Via Barellai - società "FAN di Arianna Profili, Fabiano De Miccoli & C. S.a.s." - Richiesta rilascio concessione demaniale marittima quadriennale per posa tavoli, sedie, ombrelli per attività di somministrazione accessoria alla attività principale ricadente in ambito comunale. " 257

A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.

DISPOSIZIONE 12 aprile 2022, n. 42

Nuovo impianto di depurazione a servizio del Capoluogo di Montescudaio. Decreto motivato di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio e determinazione urgente della indennità provvisoria ex art. 22 bis del D.P.R. 327 dell'8 giugno 2001. " 257

DECRETO 18 maggio 2022, rep. n. 43

BY PASS CONDOTTA PRINCIPALE DELL'ACQUEDOTTO DN500 IN VIA GROTTA DELLE FATE A LIVORNO. Decreto di acquisizione

al patrimonio indisponibile di ASA S.p.A. e di asservimento coattivo di aree utilizzate per scopi di interesse pubblico ai sensi dell'art.42bis del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii. " 262

A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.

BY PASS CONDOTTA PRINCIPALE DELL'ACQUEDOTTO DN500 IN VIA GROTTA DELLE FATE A LIVORNO. Ordine di pagamento diretto e deposito indennizzo di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 42bis del D.P.R. 327/01 a seguito di emanazione Decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile di ASA S.p.A. e di asservimento coattivo di aree utilizzate per scopi di interesse pubblico ai sensi dell'art.42bis del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii. " 267

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO

DECRETO 10 maggio 2022, prot. n. 3805

Decreto definitivo di esproprio e di costituzione di servitù di transito con determinazione urgente delle indennità provvisorie. " 271

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI FIRENZE

DECRETO 6 maggio 2022, rep. n. 24

ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA'-D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327 come modificato da Dlgs 27 Dicembre 2002 n. 302 Art. 2 comma 89 della Legge n. 244 del 24.12.2007. " 277

SEZIONE II

- Determinazioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA

DETERMINAZIONE 3 maggio 2022, n. 537

Ordine di pagamento diretto saldo indennità di esproprio spettante a ditte diverse - S.P. n. 15 Calcinaia - Lavori di ripristino frana in località Luscignanao in Comune di Casola in Lunigiana (MS) CUP H96G18000180001. " 286

- Avvisi**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA**

Avviso di adeguamento al Piano di Indirizzo Territoriale - PPR della Regione Toscana e alla L.r. 65/2014 del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pisa - definitiva approvazione agli esiti della conferenza paesaggistica regionale (art. 19 e art. 31 L.r. 65/2014 e art. 21 della disciplina del Piano di PIT-PPR). " 289

COMUNE DI BIENTINA (Pisa)

Piano Operativo e contesuale variante al PS del comune di Bientina. Avviso di adozione ai sensi dell'art. 19 della L.r. 65/2014 e di avvio delle consultazioni ai sensi dell'art. 25 della L.r. 10/2010. " 294

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)

Avviso di adozione "Piano di Lottizzazione per la realizzazione di n. 4 unità immobiliari unifamiliari in via della Repubblica ad Orentano - Isolato 6B". " 294

Avviso di adozione "Piano di Recupero di fabbricato ex agricolo, con demolizione di volume pericolante e spostamento dello stesso in altro sito - Corte Bisti e Via Dori". " 295

Avviso di adozione "Piano di Recupero con spostamento di volumi per riqualificazione e ristrutturazione urbanistica - Via Morandi/Via Signorini". " 295

Avviso di adozione "Piano di Recupero di fabbricato ex agricolo, con demolizione e ricostruzione - Corte Dori". " 295

Avviso di adozione "Piano di Recupero di complesso edilizio in località Pelato, via Comunale di Ponticelli". " 295

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

Variante semplificata al piano operativo art. 30 L.r. n. 65/2014 edificio "Pensione Andrea" allegato II schede isolati urbani - Comparto 47M. " 296

COMUNE DI LUCCA

Variante al Regolamento Urbanistico denominata Revoca Delibera n. 110 del 16.11.2021 e contestuale approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica di opera pubblica inerente la "Realizzazione del nuovo asse suburbano tra la rotatoria di via dell'Acquacalda e la rotatoria di Viale Castracani e contestuale adozione di Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014", adottata con deliberazione del C.C. n. 19 del 15/03/2022. " 296

U.O. 5.1 P.T. 6/2022 "Restauro della Palestra Bacchettoni", approvazione del Progetto Definitivo e contestuale modifica ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 alle NTA del PO adottato. " 297

COMUNE DI MONTESPERTOLI (Firenze)

Adozione del P.A.P.M.A.A. CON VALORE DI PIANO ATTUATIVO AZIENDA AGRICOLA DIONISO DI FORCONI LORENZO. " 297

COMUNE DI PIANCASTAGNAIO (Siena)

Varianti mediante sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 35 della L.r.t. 65/2014 - proprietà Hotel Ragno d'Oro di Perini Gastone - approvazione definitiva mediante delibera di cc 72/2019. " 298

Varianti mediante sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 35 della L.r.t. 65/2014 - proprietà Pelletteria Garpe S.r.l. .approvazione definitiva mediante delibera di cc 53/2019. " 298

Varianti mediante sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 35 della L.r.t. 65/2014 - proprietà Pelletteria Cassaro di Cassaro Giovanni - approvazione definitiva mediante delibera di cc 55/2019. " 298

COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca)

Art. 19 del d.lgs. 152/2006, art. 48 della L.r. 10/2010: verifica di assoggettabilità di competenza comunale relativo al progetto: "Realizzazione di attrezzature di interesse pubblico e privato destinata a Circolo

Associativo da eseguire all'interno dell'area in loc. Pergolaia, via Unità d'Italia", nel comune di Pietrasanta (LU). Proponente: Società Mutley S.r.l. Provvedimento conclusivo di non assoggettabilità. " 298

COMUNE DI PISA

Progetto PINQUA progetto di riqualificazione edilizia ed urbana - PISA.THIS (tolerance, hospitality, inclusion e sustainability) - Parco Via Pungiluppo. Variante al Regolamento Urbanistico vigente ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 -adozione. " 299

COMUNE DI PISTOIA

Esproprio per pubblica utilità. BOTTEGONE: DALLA CITTA' LINEARE ALLA SMART SOCIAL CITY - INTERVENTO 3 "AREE A VERDE URBANO FUNZIONALI ALL'INCREMENTO DELLA RESILIENZA TERRITORIALE: PARCHI URBANI (SUDS) E PARCHEGGI DRENANTI (CUP C52I18000050001)". NULLA OSTA allo Svincolo di Indennità di Esproprio ai Sigg. Bellini Ledi e Razzoli Fabrizio. " 299

COMUNE DI PITIGLIANO (Grosseto)

Adozione, ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. 65/2014, della variante al Regolamento Urbanistico, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica nell'ambito del procedimento di V.A.S., ai sensi dell'art. 8 della L.R.T. 10/2010. " 300

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)

Piano di Recupero per la riqualificazione del complesso "Ex carcere ed ex convento di San Domenico" in San Gimignano. Avviso di adozione ai sensi dell'art. 111 della L.R. 65/2014. " 300

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

"Variante al Piano Operativo Comunale per modifica della disciplina della scheda norma del SUB Comparto 3 A - UTOE 29 Agnano - art. 32 legge regionale 65/2014 e s.m.i. adozione". " 301

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

VARIANTE n. 08.Septies (già nonies) al R.U.

PER modifiche alla DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA IN VIA GINNA MARCELLI - avviso di conclusione della procedura e di VAS e di approvazione ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5, della L.R. 65/2014. " 301

UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO (Arezzo)

Lavori di messa in sicurezza della strada Provinciale Setteponti all'interno del centro abitato del capoluogo. DECRETO DI ESPROPRIAZIONE. " 302

Lavori di messa in sicurezza della strada Provinciale Setteponti all'interno del centro abitato del capoluogo. DECRETO DI ESPROPRIAZIONE. (Rolf). " 306

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 82 al B.U. n. 21 del 25/05/2022

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 16 maggio 2022, n. 523

Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011.

DELIBERAZIONE 16 maggio 2022, n. 524

Variazione al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011.

DELIBERAZIONE 16 maggio 2022, n. 525

Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 ai sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo 118/2011.

Supplemento n. 83 al B.U. n. 21 del 25/05/2022

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 16 maggio 2022, n. 528

Approvazione del Piano triennale di prevenzione

**della corruzione e della trasparenza 2022-2024
(PTPCT) di ARTEA.**

DELIBERAZIONE 16 maggio 2022, n. 529

**Approvazione bilancio preventivo economico di
Artea per l'anno 2022.**

Supplemento n. 84 al B.U. n. 21 del 25/05/2022

- Dirigenza-Decreti

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile

**Decreti vari: 8206 - 8208 - 8209 - 8264 - 8303 - 8306
- 8316 - 8318 - 8320 - 8356 - 8370 - 8387 - 8380 - 8392
- 8393 - 8402 - 8404 - 8405 - 8416 - 8417 - 8423 - 8426
- 8430 - 8433 - 8436 - 8454 - 8487 - 8499 - 8527 - 8528**

**- 8529 - 8537 - 8575 - 8576 - 8595 - 8598 - 8527 - 8528
- 8529 - 8537 - 8575 - 8576 - 8595 - 8598 - 8635 - 8647
- 8699 - 8732 - 8733 - 8736 - 8751 - 8755 - 8756 - 8805
- 8857 - 8870 - 8878 - 8893 - 8895 - 8901 - 8905 - 8011
- 8966 - 8973 - 8998 - 9000 - 9002 - 9016 - 9023 - 9069
- 9071 - 9076 - 9107 - 9108 - 9109 - 9135 - 9136 - 9137
- 9143 - 9145 - 9152 - 9158 - 9159 - 9161 - 9182 - 9184
- 9226 - 9227 - 9228 - 9229 - 9230 - 9259.**

Supplemento n. 85 al B.U. n. 21 del 25/05/2022

- Statuti

UNIONE COMUNI GARFAGNANA (Lucca)

**Revisione dello Statuto dell'Unione Comuni
Garfagnana per l'esercizio di nuove funzioni per conto
dei Comuni componenti. (In vigore dal 27/02/2022).**

SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 17 maggio 2022, n. 23

Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Collegio sindacale. Designazione di un componente.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Visto, in particolare, l'articolo 33 della l.r. 40/2005, il quale prevede che le aziende ospedaliero-universitarie, di cui all'allegato A alla legge stessa, siano organizzate secondo la disciplina di cui all'articolo 2 del d.lgs. 517/1999;

Visto l'allegato A della l.r. 40/2005, il quale prevede l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese tra le aziende ospedaliero-universitarie;

Visto l'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 517/1999, il quale prevede che al Collegio sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie siano applicate le disposizioni dell'articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992 e sia composto da cinque membri, di cui uno designato dalla Regione, uno dal Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della Sanità, uno dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologia ed uno dall'università interessata;

Visto l'articolo 3 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992, il quale dispone che il Collegio sindacale duri in carica tre anni;

Visto l'articolo 41 della l.r. 40/2005, il quale disciplina la nomina ed il funzionamento del Collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliero-universitarie e, in particolare:

- il comma 1, il quale prevede che il Collegio sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie sia nominato dal Direttore generale sulla base delle designazioni formulate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 517/1999;

- il comma 1 bis, il quale stabilisce che il Presidente della Giunta regionale designi un membro del Collegio sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.lgs. 517/1999, previa deliberazione del Consiglio regionale;

- il comma 1 ter, il quale dispone che il Presidente della Giunta regionale provveda comunque alla designazione, qualora la deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1 bis non sia approvata entro i quindici giorni antecedenti il termine di scadenza dell'organo;

Preso atto che il mandato del Collegio sindacale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese scadrà il 3 giugno 2022;

Ritenuto, pertanto, di designare al Presidente della Giunta regionale, ai sensi l'articolo 41, comma 1 bis, della l.r.

40/2005, un componente del Collegio sindacale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

- l'articolo 5 bis, il quale istituisce, presso il Consiglio regionale, l'elenco regionale dei revisori legali, il quale ha validità per tutte le nomine e designazioni relative ad incarichi di Revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti;

- l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere, ovvero dalla Giunta regionale e che questi ultimi individuino i candidati in modo autonomo, ovvero nell'ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4 a seguito dell'avviso pubblico e, per quanto concerne i revisori unici ed i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti, nell'ambito degli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 bis della legge stessa;

- l'articolo 19 in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 ottobre 2021, n. 107 (Istituzione dell'elenco regionale dei revisori legali per le nomine e le designazioni disciplinate dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione"), con la quale sono state disciplinate le modalità di istituzione e gestione dell'elenco regionale dei revisori legali;

Visto l'elenco regionale dei revisori legali di cui all'articolo 5 bis della l.r. 5/2008;

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008:

- Ercoli Enrica;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Verificata l'iscrizione dei candidati nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 1 del d.m. economia 144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 11 maggio 2022 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Terza Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale di designare al Presidente della Giunta regionale, quale componente del Collegio sindacale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, la signora Ercoli Enrica;

Ritenuto, pertanto, di designare al Presidente della Giunta regionale, quale componente del Collegio sindacale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, la signora Ercoli Enrica, la quale, dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale, richiesti dalla natura dell'incarico;

Rilevata, dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla signora Ercoli Enrica sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'assenza delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato, dalla documentazione presentata, che la signora Ercoli Enrica è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

DELIBERA

1. di designare al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 bis, della l.r. 40/2005, quale componente del Collegio sindacale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese, la signora Ercoli Enrica;

2. di trasmettere il presente atto al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti successivi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

DELIBERAZIONE 17 maggio 2022, n. 26

Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto. Consorzio LaMMA. Bilancio preventivo economico 2022 e pluriennale di previsione 2022-2024.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 11, comma 5, dello Statuto che prevede l'espressione del parere del Consiglio alla Giunta regionale sui bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione;

Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LaMMA);

Vista la proposta di deliberazione al Consiglio regionale 19 aprile 2022, n. 34, con cui la Giunta regionale richiede il parere di cui all'articolo 37, comma 2, dello

Statuto, in merito al bilancio preventivo economico 2022 e bilancio pluriennale di previsione 2022-2024 del Consorzio LaMMA;

Visto il decreto 3 febbraio 2022, n.11 con il quale l'Amministratore unico del LaMMA, Dottor Bernardo Gozzini, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 febbraio 2021, n.42 ha presentato il bilancio preventivo economico del Consorzio relativo all'anno 2022 e pluriennale 2022-2024, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 39/2009;

Visto il parere espresso nella relazione del Collegio dei revisori del LaMMA del 17 febbraio 2022, di cui all'articolo 12, comma 8 bis, della l.r. 39/2009;

Preso atto che il bilancio preventivo 2022 e pluriennale 2022-2024 risulta coerente con la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2019, n. 496 (Direttive agli enti dipendenti in materia di documenti obbligatori che costituiscono l'informativa di bilancio, principi contabili, modalità di redazione e criteri di valutazione), con la quale si danno direttive agli enti dipendenti della Regione Toscana in materia di documenti obbligatori;

Vista la "Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEF) 2022" approvata con deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2021, n. 113;

Visti gli allegati parte integrante e sostanziale della proposta di del.g.r. 34/2022;

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole sul bilancio preventivo economico 2022 e sul bilancio pluriennale di previsione 2022-2024 del Consorzio LaMMA;

- di trasmettere il presente parere alla Giunta regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Decreti

DECRETO 12 maggio 2022, n. 79

Delega a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza previsto dall'Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Valdelsa e della Val di Nievole, stipulato in data 8 aprile 2013, convocata per il giorno 12 maggio 2022.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Valdelsa e della Val di Nievole, stipulato in data 8 aprile 2013;

Visto in particolare l'art. 16 di tale Accordo che istituisce un Comitato di Sorveglianza dell'Accordo stesso, composto da un rappresentante di ognuno dei soggetti firmatari dell'Accordo;

Preso atto che per il giorno 12 maggio 2022 è stata convocata una seduta del Comitato di Sorveglianza dell'Accordo integrativo sopraccitato;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), ed in particolare l'articolo 34- octies, commi 3- 4, in base al quale il Collegio di Vigilanza degli Accordi di programma è presieduto dal Presidente della Giunta regionale, il quale può delegare l'esercizio delle proprie funzioni a un assessore e, in caso di impedimento di quest'ultimo, al dirigente regionale competente per materia;

Considerato che il Comitato di Sorveglianza dell'Accordo suddetto, per le funzioni svolte, è assimilabile al Collegio di vigilanza, ai sensi dell'articolo 34 octies della l.r. 40/2009;

Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente e gli altri componenti della Giunta regionale, con l'assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;

Ritenuto opportuno conferire all'Assessore

all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo lavori pubblici e alla protezione civile, Monia Monni, delega a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza previsto dall'Accordo Integrativo suddetto convocata per il giorno 12 maggio 2022;

Ritenuto, altresì, opportuno delegare, in caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale Monia Monni, la Dott.ssa Renata Laura Caselli, dirigente competente per materia in quanto Responsabile del Settore "Servizi pubblici locali, energia, inquinamenti e bonifiche" della Direzione "Ambiente ed Energia", a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza suddetta;

DECRETA

- L'Assessore regionale all'ambiente, all'economia circolare, alla difesa del suolo lavori pubblici e alla protezione civile, Monia Monni, è delegata a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza previsto dall'Accordo Integrativo per la tutela delle risorse idriche del Basso Valdarno e del Padule di Fucecchio attraverso la riorganizzazione della depurazione del comprensorio del cuoio e del Circondario Empolese, della Valdera, della Valdelsa e della Val di Nievole, stipulato in data 8 aprile 2013, convocata per il giorno 12 maggio 2022.

- In caso di assenza o impedimento dell'Assessore regionale Monia Monni, la Dott.ssa Renata Laura Caselli, dirigente responsabile del Settore "Servizi pubblici locali, energia, inquinamenti e bonifiche" della Direzione "Ambiente ed Energia", è delegata a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza sopraccitato convocata per il giorno 12 maggio 2022.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 13 maggio 2022, n. 80

Ente Parco regionale della Maremma. Nomina del Presidente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.

10/2010", ed in particolare l'articolo 20, che dispone che il Presidente del parco sia nominato dal Presidente della Giunta regionale sulla base di un elenco di almeno quattro nominativi designati dalla Comunità del Parco, dotati di specifici requisiti previsti dalla norma, e l'articolo 19, secondo il quale gli organi dell'Ente Parco, tra i quali il Presidente, durano in carica cinque anni;

Visto lo Statuto dell'Ente Parco regionale della Maremma;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione";

Atteso che il mandato del Presidente dell'Ente Parco regionale della Maremma, nominato con DPGR n. 146 del 6 ottobre 2016, è giunto a termine il 5 ottobre 2021 e che il Presidente uscente ha operato in regime di prorogatio fino al 31 marzo 2022, termine dello stato di emergenza Covid, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.L. 23/2020;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 55 del 31 marzo 2022, in forza del quale la Dr.ssa Lucia Venturi è stata nominata commissario per l'espletamento delle funzioni di Presidente dell'Ente Parco fino alla nomina del nuovo Presidente, e comunque per un periodo non superiore a 45 giorni;

Ritenuto necessario provvedere quanto prima alla nomina del Presidente dell'Ente Parco regionale della Maremma, con le modalità previste dalle norme illustrate;

Viste le disposizioni della citata l.r. 5/2008, ed in particolare:

- l'articolo 4, commi 1 e 2, in base al quale la nomina del Presidente dell'Ente Parco regionale deve essere effettuata, ai sensi dello Statuto regionale, previo controllo da parte del Consiglio, precisando che a tal fine il Presidente della Giunta comunica al Consiglio le nomine che intende effettuare insieme al curriculum del candidato e ad una relazione illustrativa delle ragioni della proposta;

- l'articolo 7, comma 1, lettera a), in forza del quale la nomina del Presidente dell'Ente Parco regionale in interesse, in quanto relativa ad organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa regionale e conseguente a designazione vincolante espressa dai soggetti aventi titolo, non deve essere preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

Vista la deliberazione della Comunità del Parco n. 1 del 9 marzo 2022, trasmessa con nota del 16 marzo 2022, con cui vengono proposti i nominativi dei soggetti designati dalla Comunità del Parco;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 47 d.p.r. 445/2000, con le quali i soggetti designati, oltre ad accettare l'incarico attestano, in ottemperanza a quanto disposto dalla l.r. 5/2008, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

Ritenuto, dopo aver valutato il curriculum dei soggetti designati, di nominare l'Arch. Simone Rusci nel ruolo di Presidente dell'Ente in interesse, per le competenze professionali possedute e le esperienze acquisite;

Effettuata in data 9 maggio 2022 apposita comunicazione al Consiglio regionale in ordine alla nomina del Presidente dell'Ente Parco regionale in interesse, corredata del curriculum del candidato e di una relazione illustrativa delle ragioni della proposta;

Visto che il Presidente del Consiglio regionale ha assegnato, per gli aspetti di competenza, tale comunicazione all'esame della quarta Commissione consiliare;

Considerato che la suddetta Commissione, nella seduta del 11 maggio 2022, ha reso parere favorevole alla proposta di nomina sopra descritta;

Preso atto della dichiarazione resa dall'Arch. Simone Rusci ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.", con la quale il nominando ha dichiarato l'insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dalla medesima norma;

Preso atto, ai sensi dell'art. 24 della l.r. 30/2015, che al Presidente del parco spetta un'indennità annua nella misura massima del 15 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale ed è determinata con deliberazione della Giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 441 del 7 aprile 2015, che ha stabilito l'indennità spettante al Presidente dell'Ente Parco;

Considerato che l'Arch. Simone Rusci risulta essere dipendente dell'Università di Pisa;

Rilevato che sono stati assolti gli adempimenti previsti dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

L'Arch. Simone Rusci è nominato Presidente dell'Ente Parco regionale della Maremma. L'incarico avrà durata di cinque anni, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 30/2015.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della stessa legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 19 maggio 2022, n. 81

Designazione rappresentanti regionali nelle commissioni di concorsi banditi da Estar.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e sue successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 15, comma 7, secondo cui alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, le disposizioni del titolo III del medesimo che disciplinano la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi dei profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario;

Considerato che in base alle predette disposizioni un componente delle commissioni esaminatrici di cui trattasi è designato dalla Regione fra il personale del secondo livello dirigenziale (ora dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa) appartenente al profilo ed alla disciplina oggetto del concorso;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in

particolare l'articolo 35, comma 3, lett. e), secondo cui le commissioni esaminatrici sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie del concorso, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione e non ricoprano cariche politiche o sindacali;

Visto l'articolo 34 dello Statuto della Regione Toscana;

Viste le richieste di Estar del 12 aprile 2022 e del 13 aprile 2022 per la designazione di membri di spettanza della Regione in commissioni esaminatrici di concorsi pubblici;

Individuati, mediante sorteggio, fra gli iscritti nei profili professionali dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario regionale, i soggetti indicati nell'allegato n. 1 al presente decreto, in qualità di membri titolari e supplenti;

Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali i sorteggiati, oltre ad accettare l'incarico attestano, in

ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 165/2001, dal DPR n. 483/1997, dal D.Lgs. n. 235/2012, dalla legge regionale n. 40/2005 e dalla legge regionale n. 68/1983, il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa,

di designare come componenti effettivi e supplenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi banditi da Estar i nominativi indicati nell'allegato n. 1, citato in premessa.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente
Eugenio Giani

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO (1)**Designazione membri di competenza regionale nelle Commissioni esaminatrici di concorsi indetti da ESTAR**

- 1) Concorso pubblico per n. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO - Otorinolaringoiatria per Azienda USL Toscana Centro - provvedimento ente n. 600 del 30/11/2021 (191/2021/CON)

Membro effettivo: TRABALZINI FRANCO - Azienda Ospedaliera Meyer

Membro supplente: PIANE RICCARDO MARIO - Azienda USL Toscana Nordovest

- 2) Concorso pubblico per n. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO - Oncologia per Azienda Ospedaliera Senese - provvedimento ente n. 602 del 01/12/2022 (193/2021/CON)

Membro effettivo: BENGALA CARMELO - Azienda USL Toscana Sudest

Membro supplente: FIORETTO LUISA - Azienda USL Toscana Centro

DECRETO 19 maggio 2022, n. 83

**Comitato tecnico scientifico per il rischio sismico.
Costituzione.**

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico), e in particolare l'articolo 3 bis, che istituisce un apposito Comitato tecnico scientifico quale organismo tecnico consultivo della Giunta regionale e delle strutture regionali competenti in materia di rischio sismico;

Visto il comma 2 del sopra citato articolo 3 bis, in base al quale "Il CTS, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composto da:

a) il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sismica, in qualità di coordinatore, o suo delegato;

b) i funzionari titolari di posizione organizzativa della struttura regionale competente in materia di sismica;

c) un rappresentante del Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell'Università degli studi di Firenze, con specifiche competenze in ambito di prevenzione del rischio sismico, designato dal direttore del dipartimento;

d) un rappresentante del Dipartimento di architettura dell'Università degli studi di Firenze, con specifiche competenze in ambito di prevenzione del rischio sismico, designato dal direttore del dipartimento;

e) due rappresentanti del Dipartimento di ingegneria civile ed industriale dell'Università degli studi di Pisa, con specifiche competenze in ambito di prevenzione del rischio sismico, designati dal direttore del dipartimento;

f) due rappresentanti della Federazione regionale degli Ordini degli ingegneri della Toscana, di cui il Presidente e un membro designato dal Consiglio della Federazione stessa, o loro delegati;

g) il presidente della Federazione regionale degli Ordini degli architetti della Toscana, o suo delegato".

Considerato che, ai sensi dei successivi commi 3 e 4, "I direttori dei dipartimenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e), provvedono alla designazione di un membro supplente per ciascun rappresentante designato che partecipa alle riunioni del CTS in caso di impedimento di tale rappresentante" e "Quando sono poste all'ordine del giorno tematiche inerenti a questioni geologiche, il CTS è integrato da:

a) il presidente del centro di geotecnologie dell'Università degli studi di Siena, o suo delegato;

b) il presidente dell'Ordine dei geologi della Toscana o suo delegato";

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme

in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed in particolare:

- l'articolo 7, comma 1, lettera e), in base al quale le nomine nel Comitato di cui trattasi, in quanto relative ad organismo di natura tecnica, non devono essere precedute dalla presentazione di candidature a seguito di avviso pubblico;

- l'articolo 1, comma 1 bis, lettera c), in base al quale alle nomine dei membri di cui all'articolo 3 bis, comma 2, lettere a), b) e g), nonché alla nomina del Presidente della Federazione regionale degli Ordini degli ingegneri della Toscana, in quanto effettuate in ragione dell'ufficio ricoperto dai soggetti nominati, non si applicano le disposizioni della l.r. 5/2008;

- l'articolo 19, comma 2, in base al quale "Gli atti di nomina o designazione contestuale di due o più componenti, di competenza del Consiglio regionale o degli organi di governo, contengono un numero pari di nominativi di entrambi i generi. Nel caso di un numero dispari di soggetti da nominare, il genere meno rappresentato può essere, rispetto all'altro, inferiore di una sola unità";

- l'articolo 18, in base al quale gli incarichi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza, scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;

Vista la nota del 12/11/2021, integrata con successive note del 28/03/2022 e del 5/5/2022, con la quale il Direttore della Direzione "Ambiente ed energia" ha richiesto la nomina del Comitato tecnico scientifico per il rischio sismico, trasmettendo le designazioni pervenute dai soggetti aventi titolo e la relativa documentazione;

Preso atto che nella medesima nota il Direttore della Direzione "Ambiente ed energia" rileva l'impossibilità di rispettare puntualmente il principio della parità di genere poiché le designazioni vincolanti pervenute dai soggetti aventi titolo sono state effettuate, in taluni casi, senza tener conto di tale principio;

Vista la documentazione di cui all'articolo 8 della l.r. 5/2008, prodotta dai soggetti designati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale gli stessi attestano di essere in possesso dei requisiti richiesti e di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse previste dalla legge regionale;

Preso atto che per la carica di membro del Comitato di cui trattasi non è previsto alcun compenso; Visto l'art. 34 dello Statuto regionale;

DECRETA

1. di costituire il Comitato tecnico scientifico per il rischio sismico di cui all'articolo 3 bis della l.r. 58/2009, di cui fanno parte di diritto:

- il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di sismica, in qualità di coordinatore, o suo delegato;

- i funzionari titolari di posizione organizzativa della struttura regionale competente in materia di sismica;

- il Presidente della Federazione regionale degli Ordini degli ingegneri della Toscana, o suo delegato;

- il Presidente della Federazione regionale degli Ordini degli architetti della Toscana, o suo delegato;

2. di nominare quali membri del Comitato:

- in rappresentanza del Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell'Università degli studi di Firenze:

Ing. Gianni Bartoli (effettivo) Ing. Gloria Terenzi (supplente)

- in rappresentanza del Dipartimento di architettura dell'Università degli studi di Firenze: Ing. Mario De Stefano (effettivo)

Arch. Marco Tanganelli (supplente)

- in rappresentanza del Dipartimento di ingegneria civile ed industriale dell'Università degli studi di Pisa:

Ing. Pietro Croce (effettivo) Ing. Anna De Falco (supplente) Ing. Silvia Caprili (effettivo)

Ing. Walter Salvatore (supplente)

- in rappresentanza della Federazione regionale degli Ordini degli ingegneri della Toscana: Ing. Andrea Melani, o suo delegato;

3. di dare atto che quando sono poste all'ordine del giorno tematiche inerenti a questioni geologiche, il Comitato è integrato da:

- il presidente del centro di geotecnologie dell'Università degli studi di Siena, o suo delegato;

- il presidente dell'Ordine dei geologi della Toscana o suo delegato.

L'organismo così costituito scade il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l.r. 5/2008.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Gianì

DECRETO 19 maggio 2022, n. 84

Approvazione Accordo di Programma tra Regione Toscana e Provincia di Livorno per "Lavori di

ripristino della sede stradale S.P. 26 "Rio nell'Elba - Rio Marina", località il Piano nel tratto interessato da fenomeni di sprofondamento".

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 ("Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022") che stabilisce che per la realizzazione delle opere di ripristino di tratti della strada provinciale n. 26 in località Il Piano nel territorio del Comune di Rio – Isola d'Elba, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo con la Provincia di Livorno, è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 980.000,00;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'articolo 34 che disciplina gli Accordi di Programma;

Vista la Legge Regionale 23 luglio 2009, n. 40, "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa", che disciplina il procedimento degli Accordi di Programma promossi dalla Regione Toscana;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 397 del 11/04/2022 che approva lo schema di Accordo di Programma tra Regione Toscana e Provincia di Livorno per "Lavori di ripristino della sede stradale S.P. 26 "Rio nell'Elba – Rio Marina", località il Piano nel tratto interessato da fenomeni di sprofondamento";

Dato atto che la sottoscrizione dell'Accordo di Programma da parte degli enti è avvenuta mediante firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i;

DECRETA

- di approvare, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 34 sexies della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40, l'Accordo di Programma tra Regione Toscana e Provincia di Livorno per "Lavori di ripristino della sede stradale S.P. 26 "Rio nell'Elba – Rio Marina", località il Piano nel tratto interessato da fenomeni di sprofondamento";

- di fare pubblicare il presente provvedimento e l'Accordo di Programma allegato (Allegato A), parte integrante del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, come previsto dall'art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 34 sexies comma 3 e dell'articolo 34 septies della l.r. 40/2009;

- di rendere noto che l'originale dell'Accordo di Programma e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l'amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il presente provvedimento e l'Accordo di Programma allegato, parte integrante del medesimo atto (Allegato

A), sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera g), e dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

SEGUONO ALLEGATI

ACCORDO DI PROGRAMMA

(Ai sensi dell'art.34 della Legge 267/2000 e della L.R. 23 luglio 2009 n°40)

per lavori di ripristino della sede stradale della S.P. 26 “Rio nell’Elba – Rio Marina”, in località Il Piano, nel tratto interessato da fenomeni di sprofondamento, nel territorio del Comune di Rio - Isola d’Elba.

fra

Regione Toscana e Provincia di Livorno.

Conferenza dei servizi ai sensi dell’art.34 quater della LR n°40/2009.

Verbale ai sensi ex art.34 quater, comma 4, della LR n°40/2009,

seduta in data 11 marzo 2022.

La Conferenza dei servizi è stata convocata con nota del Presidente della Giunta Regionale protocollo n° AOOGR/AD prot n. 0085910 del 03 marzo 2022.

Sono presenti in rappresentanza degli Enti sottoscrittori:

- Stefano Baccelli, Assessore della Regione Toscana, Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio, delegato dal Presidente Eugenio Giani (DPGR n. 33 del 09/03/2022);
- Giovanni Biasci, Consigliere della Provincia di Livorno (delega del Presidente della Provincia di Livorno agli atti d’ufficio).

Assistono all’incontro anche:

- Ing. Marco Ierpi, Dirigente del Settore Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale della Regione Toscana;
- Ing. Simone Lubrano, responsabile P.O. del Settore Sviluppo Investimenti Edilizia e Viabilità della Provincia di Livorno.

La riunione inizia alle ore 16.15 circa.

La Conferenza odierna ha il fine di definire i contenuti dell’AdP ai sensi dell’art.34 quater della LR n°40/2009.

In particolare si dà atto che l’Accordo di Programma previsto all’art. 15 della LR 54/2021 è necessario per realizzare la seguente opera:

“lavori di ripristino della sede stradale della S.P. 26 “Rio nell’Elba – Rio Marina”, in località Il Piano, nel tratto interessato da fenomeni di sprofondamento, nel territorio del Comune di Rio - Isola d’Elba”

Il costo presunto delle opere è di euro 986.598,93 finanziati con risorse regionali per euro 980.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo 32211 del bilancio regionale 2022-2024, annualità 2022 per euro 700.000,00 e annualità 2023 per euro 280.000,00, e da risorse della Provincia di Livorno per euro 6.598,93.

La Provincia di Livorno ha approvato con Decreto del Presidente n. 24/2022 il progetto definitivo per lavori di ripristino della sede stradale S.P. 26 “Rio nell’Elba – Rio Marina”, località il Piano nel tratto interessato da fenomeni di sprofondamento, di cui ne garantisce la fattibilità.

La Provincia di Livorno dà atto che l’intervento risulta urbanisticamente conforme.

Viene altresì convenuto che l’AdP previsto all’art. 15 della LR 54/2021 darà atto:

- che la Provincia di Livorno assumerà la funzione di stazione appaltante;
- che il finanziamento straordinario regionale ammonta a euro 980.000,00 ad oggi stanziato sul capitolo 32211 del bilancio regionale 2022-2024, annualità 2022 per euro 700.000,00 e annualità 2023 per euro 280.000,00;
- che la Provincia di Livorno finanzia con proprie risorse per euro 6.598,93 e che ogni ulteriore costo, derivante dall’attuazione del progetto definitivo sopra richiamato e dai seguenti livelli di progettazione, sarà assunto dalla Provincia stessa;
- che la Provincia di Livorno si impegna in ogni caso a completare l’intervento di cui al presente atto;
- che l’impegno di spesa e il trasferimento delle risorse avverranno secondo le disposizioni della Decisione della Giunta Regionale n.16/2019;
- che verrà istituito un Collegio di Vigilanza ai sensi della normativa vigente, presieduto dalla Regione Toscana;
- che il funzionario responsabile dell’attuazione dell’AdP è individuato nel responsabile del Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale della Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale della Regione Toscana;

Il Provincia di Livorno dà atto che ai sensi dell’art.34 quater, comma 5, della LR n° 40/2009 non sussiste la necessità di acquisizione di nulla osta, autorizzazioni, intese o altri atti d’assenso prima della firma dell’Accordo di Programma.

Il prezzo di riferimento è quello regionale della Regione Toscana.

Il presente verbale sarà allegato all’AdP ai sensi dell’art.34 quater, comma 4, della l.r. n. 40/2009.

La seduta termina alle ore 16.40 circa.

Visto i presenti approvano,

Per la Regione Toscana,


BACCELLI
STEFANO
REGIONE
TOSCANA
18.03.2022
09:41:26
UTC

GIANI
EUGENIO
Regione
Toscana
10.05.2022
09:27:45
GMT+00:00

Per il Provincia di Livorno,

BIASCI
GIOVANNI
15.03.2022
14:01:41
GMT+00:00

Documento firmato da:
BESSI MARIA IDA
11.05.2022 09:35:24 UTC



ALLEGATO 3 – Accordo di Programma tra Regione Toscana e Provincia di Livorno per lavori di ripristino della sede stradale S.P. 26 "Rio nell'Elba – Rio Marina", località il Piano nel tratto interessato da fenomeni di sprofondamento

(Ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 267/2000 e della legge regionale 23 luglio 2009 n.40)

Procedure approvative

Fasi	Durata fase (gg) *
Approvazione progetto esecutivo	(+30) 30

Procedure di gara

Fasi	Durata fase (gg) *
Pubblicazione Bando	(+20) 50
Acquisizione Offerte	(+20) 70
Aggiudicazione Provvisoria	(+10) 80
Aggiudicazione Definitiva	(+10) 90
Stipula Contratto	(+10) 100

Esecuzione lavori

Fasi	Durata fase (gg) *
Consegna del cantiere, inizio lavori	(+50) 150
Fine lavori	(+180) 330
Funzionalità dell'opera e collaudi per l'agibilità	(+30) 360
Collaudo tecnico amministrativo dell'opera	(+30) 390
Rendicontazione economico finanziaria	(+90) 480

- Dalla vigenza dell'Accordo di Programma (data di pubblicazione sul BURT del DPGR)

Documento firmato da:
BESSI MARIA IDA
11.05.2022 09:38:56 UTC

GIANI EUGENIO
Regione Toscana
10.05.2022
09:03:20
GMT+00:00



ALLEGATO 4 – SCHEDA MONITORAGGIO - Accordo di Programma tra Regione Toscana e la Provincia di Livorno per lavori di ripristino della sede stradale S.P. 26 "Rio nell'Elba – Rio Marina", località il Piano nel tratto interessato da fenomeni di sprofondamento.

Monitoraggio al _____

Sezione Anagrafica

Codice identificativo del progetto	
Titolo del progetto	lavori di ripristino della sede stradale S.P. 26 "Rio nell'Elba – Rio Marina", località il Piano nel tratto interessato da fenomeni di sprofondamento.
Codice CUP (provvisorio/definitivo)	
Localizzazione	
Denominazione del soggetto attuatore	PROVINCIA DI LIVORNO
Codice fiscale / partita IVA	

Fonti di finanziamento

Codice fonte	Fonte	Importo
1	Unione Europea	
2	Stato FAS	
3	Regione Toscana	€ 980.000,00
4	Provincia di Livorno	€ 6.598,93
5	Comune	
6	Altro Pubblico	
7	Privato	
8	Stato Fondo di Rotazione	
9	Stato altri provvedimenti	
10	Da reperire	
Totale		€ 986.598,93

Sezione di monitoraggioProcedure approvative

Fasi	Data conclusione		Rispetto del cronoprogramma per le fasi da eseguire? (SI/NO)(*)	Nuova data conclusione prevista	Note
	Prevista dal Cronoprogramma AdP	Effettiva			
Approvazione progetto esecutivo					

(*) Se NO, indicare la nuova data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note".

Procedure di gara

Fasi	Data conclusione		Rispetto del cronoprogramma per le fasi da eseguire ? (SI/NO)(*)	Nuova data conclusione prevista	Note
	Prevista dal Cronoprogramma AdP	Effettiva			
Pubblicazione Bando					
Acquisizione Offerte					
Aggiudicazione Provvisoria					
Aggiudicazione Definitiva					
Stipula Contratto					

(*) Se NO, indicare la nuova data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note".

Esecuzione lavori

Fasi	Data conclusione		Rispetto del cronoprogramma per le fasi da eseguire? (SI/NO)(*)	Nuova data conclusione prevista	Note
	Prevista dal Cronoprogramma AdP	Effettiva			
Consegna del cantiere, inizio lavori					
Fine lavori					
Funzionalità dell'opera e collaudi per l'agibilità					
Collaudo tecnico amministrativo dell'opera					

(*) Se NO, indicare la data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note".

Dati finanziari

Economie di gara (importo)	Richiesta utilizzo economie di gara (importo)	Data di riferimento	Proposta destinazione economie

Impegni/pagamenti

Data impegno	Importo

Data pagamento	Importo

Monitoraggio di dettaglio dell'esecuzione lavori

Data conclusione prevista (Cronoprogramma AdP)	
---	--

Esecuzione lavori

Fasi	Data conclusione prevista	Data conclusione effettiva	Rispetto delle date previste per le fasi da eseguire? (SI/NO)(*)	Nuova data conclusione prevista	Note

(*) Se NO, indicare la nuova data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note".

Il RUP

Nome

Cognome

Il Dirigente Responsabile

Nome

Cognome



GIANI
EUGENIO
Regione
Toscana
10.05.2022
09:01:10
GMT+00:00

Allegato 5 - PROSPETTO RELATIVO AI PAGAMENTI - lavori di ripristino della sede stradale S.P. 26 "Rio nell'Elba – Rio Marina", località il Piano nel tratto interessato da fenomeni di sprofondamento

MANDATI INTERVENTI							
n.	cap.	n. imp.	anno imp.	Importo	n. Mandato	data mand.	Descrizione
Totale MANDATI							

SAL			
n.	data	Imp. LORDO	Imp. NETTO

CERTIFICATI DI PAGAMENTO							
n.	data	Fattura	data	Importo	Imp. NETTO	Oneri	Totale
Totale Pagamenti							

PAGAMENTI SOMME A DISPOSIZIONE							
n.	Fattura	data	Descrizione	Imp. NETTO	Oneri	Totale	
Totale Pagamenti							

Documento firmato
da:
BESSI MARIA IDA
11.05.2022 09:59:10
UTC



GIANI EUGENIO
Regione Toscana
10.05.2022
09:00:35
GMT+00:00

ACCORDO DI PROGRAMMA

per lavori di ripristino della sede stradale S.P. 26 “Rio nell’Elba – Rio Marina”,
località il Piano nel tratto interessato da fenomeni di sprofondamento.

(Ai sensi dell’articolo 34 del D.lgs. 267/2000, della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40)

Tra

REGIONE TOSCANA

e

PROVINCIA DI LIVORNO

I sottoscritti:

Eugenio Giani, in rappresentanza della Regione Toscana,

Maria Ida Bessi, in rappresentanza della Provincia di Livorno.

Visto il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ed in particolare l'articolo 34 che disciplina gli Accordi di Programma;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009 n. 40, recante "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa", che disciplina il procedimento degli Accordi di Programma promossi dalla Regione Toscana;

Visto l'articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 ("Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022" che stabilisce che per la realizzazione delle opere di ripristino di tratti della strada provinciale n. 26 in località Il Piano nel territorio del Comune di Rio – Isola d'Elba, la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo con la Provincia, è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 980.000,00;

Rilevato che l'intervento risulta di estrema importanza, considerati i fenomeni di sprofondamento che hanno interessato la strada provinciale n. 26 in località Il Piano del Comune di Rio, a partire dagli anni 2008, e considerato l'interesse che questa strada riveste, soprattutto per i collegamenti con il porto di Rio Marina;

Dato atto che la Provincia di Livorno ha approvato con Decreto della Presidente n. 24 del 17/02/2022 il Progetto Definitivo denominato "*per lavori di ripristino della sede stradale S.P. 26 "Rio nell'Elba – Rio Marina", località il Piano nel tratto interessato da fenomeni di sprofondamento*";

Dato atto che il progetto definitivo ha un costo complessivo di euro 986.598,93, come risultante dal quadro economico dell'intervento;

Dato atto che ogni ulteriore costo, derivante dall'attuazione del progetto sopra richiamato, sarà assunto dalla Provincia di Livorno;

Dato atto che con nota prot. n. AOO/GRT/AD 0085910 del 03/03/2022 è stata convocata per il giorno 11 marzo 2022 la conferenza dei servizi di cui all'articolo 34 quater della l.r.40/2009 per l'approvazione dei contenuti dell'Accordo di Programma. Il verbale della Conferenza costituisce Allegato 1 al presente Accordo di Programma;

Dato atto che lo schema dell'Accordo di Programma è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 397 del 11/04/2022;

Dato atto che lo schema dell'Accordo di Programma è stato approvato dalla Provincia di Livorno con Decreto della Presidente n. 81/2022 del 21/04/2022;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

Articolo 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo di Programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Articolo 2 Oggetto e finalità dell'Accordo

Il presente Accordo di Programma è stipulato per la realizzazione del Progetto denominato *“per lavori di ripristino della sede stradale S.P. 26 “Rio nell’Elba – Rio Marina”, località il Piano nel tratto interessato da fenomeni di sprofondamento”*.

In relazione al suddetto intervento, il presente Accordo disciplina, in particolare, le modalità di erogazione delle risorse regionali stanziare come contributo straordinario ai sensi dell'art. 15 della l.r. 54/2021, richiamata in premessa.

Articolo 3 Impegni dei soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza:

- a) a rispettare i termini concordati per la realizzazione del progetto, nel rispetto della normativa vigente, ai fini dell'attuazione del presente Accordo di Programma (Allegato 3 - Cronoprogramma);
- b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;
- c) a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo;
- d) a rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile, in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti.

La Provincia di Livorno si impegna a svolgere le funzioni di soggetto attuatore dell'intervento ed in particolare:

- a) a redigere, a partire dal progetto definitivo oggetto del presente Accordo di Programma, il successivo livello di progettazione, prendendo a riferimento il prezzario regionale;
- b) di attivare, entro i termini necessari per la redazione, verifica e validazione del progetto esecutivo, il procedimento di occupazione temporanea delle aree secondo le disposizioni del DPR 327/2001;
- c) ad assumere le funzioni di Stazioni Appaltante. In tal senso le risorse regionali verranno impegnate e liquidate alla Provincia di Livorno;
- d) a rispettare, nell'attuazione dell'intervento, il cronoprogramma che costituisce l'Allegato 3 al presente Accordo di Programma;
- e) ad inviare alla Regione Toscana, con cadenza semestrale, la scheda di monitoraggio tipo, che costituisce l'Allegato 4 al presente Accordo;

La Regione Toscana si impegna a trasferire le risorse alla stazione appaltante secondo quanto stabilito ai seguenti artt. 7 e 8.

Articolo 4

Quadro finanziario delle opere da realizzare ed impegni finanziari delle parti

Per la realizzazione del progetto definito nel presente Accordo di Programma, è assegnata la somma complessiva di euro 980.000,00, a valere sulle disponibilità del capitolo 32211 del bilancio regionale 2022-2024, annualità 2022 per euro 700.000,00 e annualità 2023 per euro 280.000,00, cifra congruente con il contributo straordinario regionale stanziato dall'art. 15 della l.r. 54/2021.

Il progetto definitivo ha un costo complessivo di euro 986.598,93, come risultante dal quadro economico dell'intervento.

La Provincia di Livorno provvederà con risorse proprie per euro 6.598,93 a valere sulle disponibilità del Capitolo di Spesa 2100585 del Bilancio Provinciale 2022-2024.

Ogni ulteriore costo, derivante dall'attuazione del progetto sopra richiamato, sarà assunto dalla Provincia stessa.

Articolo 5

Conformità urbanistica

Ai sensi dell'art 34 quater comma 3 della LR 40/2009 nella Conferenza dei Servizi la Provincia di Livorno ha dato atto che il progetto risulta conforme agli Strumenti Urbanistici Comunali.

Articolo 6

Stazione appaltante

Le funzioni di stazione appaltante sono assunte dalla Provincia di Livorno.

Articolo 7

Procedura per il trasferimento delle risorse alla stazione appaltante

Il trasferimento delle risorse regionali alla stazione appaltante è effettuato secondo le modalità di cui all'articolo 8.

Assunti gli impegni di spesa ed acclarata la copertura finanziaria la stazione appaltante darà avvio agli interventi.

Articolo 8

Modalità di erogazione e gestione dei finanziamenti

La stazione appaltante potrà procedere alla realizzazione dell'intervento sopra richiamato, a seguito dell'approvazione dei successivi livelli di progettazione e previa verifica della necessaria copertura finanziaria.

In coerenza alla Decisione della Giunta Regionale n.16/2019, l'impegno di spesa per il finanziamento dell'opera è assunto dalla Regione con il decreto di concessione del contributo al momento della comunicazione con cui il soggetto attuatore dichiara che nulla osta all'avvio della gara d'appalto. Il soggetto attuatore è tenuto a confermare entro i

successivi 30 giorni, dal decreto di impegno di spesa della Regione l'avvenuto avvio della procedura, pena la revoca del finanziamento.

A seguito dell'espletamento delle procedure di aggiudicazione dei lavori è possibile rimodulare il quadro economico dell'intervento adeguando, fino al massimo del 5% dell'importo contrattuale oltre IVA, la somma a disposizione per imprevisti, attingendo dal ribasso d'asta.

Per l'eventuale ulteriore somma, rispetto a quella rimodulata come sopra per gli imprevisti, si procede all'economia dell'impegno per almeno il 50%. A tal fine il soggetto attuatore dà tempestiva comunicazione alla Regione del quadro economico aggiornato.

A seguito della gara d'appalto, ridefinite le quote decurtate del ribasso d'asta, sono erogate dalla Regione Toscana, in coerenza alla decisione della Giunta regionale n. 16/2019, con la seguente modalità:

- annualità 2022

- 50% alla consegna dei lavori, previa comunicazione dell'aggiudicazione definitiva dei lavori e della entità del ribasso d'asta;
- 50% alla dichiarazione del RUP di aver realizzato il 25% dell'opera.

- annualità 2023

- 90% alla dichiarazione del RUP della fine lavori;
- 10% alla trasmissione della rendicontazione finale e del certificato di regolare esecuzione o collaudo dell'opera.

Le economie di gara derivanti dal ribasso d'asta, oltre che le economie conclusive a seguito dell'attuazione dell'intervento potranno essere utilizzate, nel rispetto della normativa vigente, secondo le determinazioni assunte dal Collegio di Vigilanza di cui all'articolo 10.

A conclusione dei lavori la stazione appaltante provvede alla restituzione alla Regione Toscana delle eventuali risorse già erogate e non utilizzate ed alla rendicontazione completa delle spese di intervento sostenute, qualora il Collegio di Vigilanza non disponga diversamente.

Articolo 9

Proprietà degli interventi realizzati

L'intervento oggetto del presente Accordo di programma riguarda viabilità provinciale, di proprietà della provincia di Livorno.

Articolo 10

Collegio di Vigilanza

È istituito il Collegio di Vigilanza ai sensi dell'articolo 34 quinquies della L.R. 40/2009, composto dal Presidente della Giunta Regionale che lo presiede, come stabilito dall'art. 34 octies della L.R. 40/2009 e dal Presidente della Provincia di Livorno.

Il Collegio di Vigilanza esercita le seguenti funzioni:

- a) vigila sul rispetto degli impegni assunti con l'Accordo di Programma e verifica le attività di esecuzione dell'Accordo, anche chiedendo informazioni e documenti ai firmatari e procedendo a ispezioni;
- b) verifica dando atto delle motivazioni ed approva gli eventuali aggiornamenti al cronoprogramma che dovessero essere necessari alla stazione appaltante per la realizzazione dell'opera, in coerenza al successivo art.12;
- c) in caso di inerzia o ritardo nell'adempimento degli impegni assunti, diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni;
- d) richiede al Presidente della Giunta regionale, in caso di inutile decorso del termine di cui alla lettera b), la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo; al commissario ad acta è applicata la normativa regionale in materia di commissari.

Articolo 11

Funzionario responsabile dell'attuazione dell'Accordo

I sottoscrittori individuano quale funzionario responsabile dell'attuazione dell'Accordo ai sensi dell'articolo 34 quinquies, comma 2, della L.R. 40/2009, il responsabile del Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale della Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale.

Il funzionario responsabile dell'attuazione dell'Accordo:

- a) svolge le funzioni di segretario del collegio di vigilanza;
- b) mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche dei soggetti pubblici partecipanti all'Accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni;
- c) segnala al collegio eventuali difficoltà o problemi inerenti all'attuazione dell'Accordo;
- d) riferisce periodicamente al collegio sullo stato di attuazione dell'Accordo.

Articolo 12

Validità dell'Accordo

Dopo la sua sottoscrizione il presente Accordo di Programma è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 34 sexies, comma 3, e dell'art. 34 septies della L.R. 40/2009 della L.R. 40/2009.

L'Accordo di Programma produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione e termina con la verifica da parte del collegio di vigilanza del raggiungimento delle finalità dell'Accordo e della rendicontazione economica trasmessa dal beneficiario del contributo regionale e comunque non oltre la data del 31/12/2030.

Articolo 13

Modifiche

Eventuali modifiche al presente Accordo potranno essere apportate con il consenso unanime delle Amministrazioni che lo hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di un atto integrativo.

Eventuali variazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in fase di realizzazione delle opere, relative ad ulteriori o diversi lavori, tali comunque da non comportare il superamento né una variata ripartizione tra gli Enti dell'importo complessivo del finanziamento previsto nel presente atto, saranno approvate ai sensi del D.Lgs 50/2016, senza che ciò determini variazione al presente Accordo di programma.

Articolo 14 Trattamento dei dati personali

Le Parti, qualora le attività di cui al presente Accordo comportino un trattamento di dati personali, tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo. Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti. I dati personali oggetto del trattamento potranno riguardare dati identificativi, di natura tecnica ed amministrativa, riguardanti soggetti privati e pubblici, persone fisiche e persone giuridiche, informato di testi, immagini, rappresentazioni grafiche, tavole di progetto. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati e sarà relativo ai dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti alle finalità dell'Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le Parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle due Parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente Accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Letto, confermato e sottoscritto.

REGIONE TOSCANA



GIANI EUGENIO
Regione Toscana
10.05.2022 09:04:43
GMT+00:00

PROVINCIA DI LIVORNO

Documento firmato da:
BESSI MARIA IDA
11.05.2022 09:34:20
UTC

ALLEGATI

- 1) Verbale della conferenza dei servizi del giorno 11 marzo 2022, ai sensi dell'articolo 34-quater della L.R. 40/2009;
- 2) Progetto definitivo - Planimetria generale dell'intervento;
- 3) Cronoprogramma di attuazione dell'intervento;
- 4) Schema di monitoraggio;
- 5) Schema di Rendicontazione Finanziaria.

DECRETO 19 maggio 2022, n. 85

Approvazione Accordo di Programma tra Regione Toscana e Provincia di Pisa per la “Progettazione esecutiva e realizzazione della viabilità Nord di Pisa tratta Madonna dell’Acqua - Cisanello - lotto stralcio Nodi 1-2”.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare l’articolo 34 che disciplina gli Accordi di Programma;

Vista la Legge Regionale 23 luglio 2009, n. 40, “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”, che disciplina il procedimento degli Accordi di Programma promossi dalla Regione Toscana;

Vista la delibera CIPE del 1 dicembre 2016 n. 54 con la quale è stato approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, adottato, ai sensi della L. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016;

Vista la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 che ha aggiornato le regole di funzionamento del fondo per lo sviluppo e la coesione;

Vista la delibera CIPESS n. 3 del 29 aprile 2021 di Approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Considerato che nell’Asse Tematico A - Interventi stradali – Linea d’azione “Interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale” è individuato, con soggetto attuatore la Provincia di Pisa, l’intervento “Viabilità a Nord di Pisa - primi lotti Funzionali della viabilità di raccordo nord tra il nuovo polo ospedaliero, la SS 12 del Brennero, la SS1 Aurelia e la SPn2 Vicarese, tratta Madonna dell’Acqua- Cisanello”;

Considerato che al fine di disciplinare tempi, modalità e obblighi relativi all’attuazione degli interventi previsti nell’Asse A, è stata sottoscritta una convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Toscana in data 11.6.2018, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 463 del 02/05/2018 e con decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 167 del 11/06/2018, quest’ultimo ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti il 12.07.2018 al n. 1- 2429 e registrato da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato UCB del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il numero 1428 del 13.06.2018;

Considerato che ai fini dell’applicazione della suddetta Convenzione, la Regione deve regolare i propri rapporti con i soggetti attuatori attraverso specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 349 del 28/03/2022 che approva lo schema di Accordo di Programma tra Regione Toscana e Provincia di Pisa per la “Progettazione esecutiva e realizzazione della viabilità Nord di Pisa tratta Madonna dell’Acqua – Cisanello – lotto stralcio Nodi 1-2”, ai sensi della convenzione tra Regione Toscana e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 463/2018;

Dato atto che la sottoscrizione dell’Accordo di Programma da parte degli enti è avvenuta in data 10 maggio 2022, mediante firma digitale, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.;

DECRETA

- di approvare, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 34 sexies della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40, l’Accordo di Programma tra Regione Toscana e Provincia di Pisa per la “Progettazione esecutiva e realizzazione della viabilità Nord di Pisa tratta Madonna dell’Acqua

– Cisanello – lotto stralcio Nodi 1-2”, ai sensi della convenzione tra Regione Toscana e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 463/2018;

- di fare pubblicare il presente provvedimento e l’Accordo di Programma allegato (Allegato A), parte integrante del presente atto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, come previsto dall’art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 34 sexies comma 3 e dell’articolo 34 septies della l.r. 40/2009;

- di rendere noto che l’originale dell’Accordo di Programma e le sottoscrizioni sono conservati in forma digitale presso l’amministrazione regionale in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il presente provvedimento e l’Accordo di Programma allegato, parte integrante del medesimo atto (Allegato A), sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera g), e dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

SEGUONO ALLEGATI

ACCORDO DI PROGRAMMA

(Ai sensi dell'art.34 della Legge 267/2000 e della L.R. 23 luglio 2009 n°40)
Progettazione esecutiva e realizzazione della viabilità Nord di Pisa tratta Madonna dell'Acqua – Cisanello – lotto stralcio Nodi 1-2.
fra **Regione Toscana e Provincia di Pisa**

Conferenza dei servizi ai sensi dell'art.34 quater della LR n°40/2009.

Verbale ai sensi ex art.34 quater, comma 4, della LR n°40/2009.

Seduta del 31 gennaio 2022.

La conferenza dei servizi è stata convocata con nota del Presidente della Giunta Regionale protocollo n° AOO/GRT/37050/O.050.040.010 del 31/01/2022.

Sono presenti:

- Eugenio Giani, Presidente della Giunta della Regione Toscana;
- Massimiliano Angori, Presidente della Provincia di Pisa.

Assistono all'incontro anche:

- Stefano Baccelli, Assessore della Giunta Regionale con delega alla Mobilità, Infrastrutture e Governo del Territorio;
- Ing. Marco Ierpi, dirigente della Regione Toscana;
- Ing. Cristiano Ristori, dirigente della Provincia di Pisa.

La riunione inizia alle ore 12,25 circa

La Conferenza odierna ha la finalità di definire i contenuti dell'AdP ai sensi dell'art.34 quater della LR n°40/2009.

In particolare si dà atto che l'AdP è necessario per l'intervento "Progettazione esecutiva e realizzazione della viabilità Nord di Pisa tratta Madonna dell'Acqua – Cisanello – lotto stralcio Nodi 1-2" che ha un costo complessivo di euro 21.032.104,35, e risultano stanziati come segue.

La Provincia di Pisa ha stanziato nel proprio bilancio, piano triennale delle opere pubbliche, un finanziamento di euro 1.200.000,00.

Per la progettazione esecutiva dell'intervento, con LR. 44/2021 art. 8, è assegnato il contributo regionale di euro 800.000,00, a valere sulle disponibilità del capitolo 31358 del bilancio regionale 2022-2024, annualità 2022, mentre per la realizzazione dell'intervento, con LR. 31/2021 art. 5, è assegnato il contributo regionale di euro 6.032.104,35, a valere sulle disponibilità del capitolo 31324 del bilancio regionale 2022-2024, annualità 2023.

Secondo quanto stabilito dalla convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Toscana, approvata dalla Giunta regionale con propria deliberazione n 463 del 02/05/2018, alla Provincia di Pisa è assegnata la somma complessiva di euro 13.000.000,00 di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, che, ai sensi dell'articolo 7, sarà trasferita direttamente al soggetto attuatore.

Tra Regione Toscana, Provincia di Pisa e comuni di Pisa e San Giuliano Terme in data 25 luglio 2016 è stato stipulato l'Accordo per la progettazione definitiva dei lotti prioritari della viabilità Nord di Pisa.

Per i lotti nodo 1-3 sono state esperite le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS della variante al Piano Operativo del Comune di San Giuliano Terme e le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, concluse con esclusione dalle verifiche. Per i lotti nodi 3-5 e 10-12 l'Autorità competente del Comune di San Giuliano Terme ha disposto con provvedimento n. 10 del 07.01.2021 l'assoggettabilità a VAS della variante al Piano operativo comunale.

Con provvedimento n. 1596 del 13.12.2021 è stata adottata la determinazione motivata di conclusione del procedimento della Conferenza dei servizi decisoria relativa al progetto definitivo denominato "Viabilità di raccordo nord tra il nuovo polo ospedaliero, la S.S. n.12 del Brennero, la S.S. n.1 Aurelia e la S.P. n.2 Vicaresse, Tratta Madonna Dell'Acqua Cisanello - lotto nodi 1-3 e del lotto stralcio nodi 1-2", con ESITO FAVOREVOLE e prescrizioni sul livello successivo della progettazione, corrispondente all'esecutivo e sulla fase esecutiva, dando atto che la medesima produce gli effetti di cui all'art. 14quater e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, a meno della conclusione del procedimento della Variante Urbanistica da parte del Comune di San Giuliano Terme ai sensi dell'art. 34 della L.R.65/2014.

Ai sensi dell'art 34 quater comma 3 della LR 40/2009 la Conferenza dei servizi ha dato atto che è stato avviato l'iter di variante semplificata ex art. 34 L.R. 65/2014 al P.O.C. da parte del Comune di San Giuliano Terme e che è stata avviata la verifica ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs 50/2016 del progetto definitivo. La validazione del progetto definitivo che sarà posto a base di gara darà atto della conclusione dell'iter di variante urbanistica e della validazione conseguente alla conclusione della verifica ex art. 26 del Codice dei Contratti.

La Provincia di Pisa si impegna a svolgere le funzioni di soggetto attuatore dell'intervento ed in particolare ad assolvere, come stabilito dalla convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Toscana per i soggetti esterni alla Regione Toscana e beneficiari dei fondi FSC 2014-2020, in particolare:

- ad assumere le funzioni di Stazioni Appaltante;
- ad assumere quale obbligazione giuridicamente vincolante prevista dal CIPE entro il 31 dicembre 2022, pena la revoca delle risorse assegnate, l'aggiudicazione dell'appalto integrato ai sensi dell'art. 59 del d.lgs 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 55 del 2019, dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, e dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021;
- a rispettare nell'attuazione dell'intervento il cronoprogramma che costituisce l'Allegato 2 al presente Accordo di Programma;
- a trasferire allo Stato sul conto di tesoreria indicato dal Ministero le risorse eventualmente erogate alla Provincia di Pisa da parte del MIMS per la cui esecuzione non è stata assunta, entro il termine del 31 dicembre 2022, l'obbligazione giuridicamente vincolante, fermo restando eventuali proroghe assentite dalla delibera CIPE;

- a trasmettere al Ministero tutta la documentazione comprovante l'ammissibilità delle spese, ai sensi di quanto previsto dal Sistema di Monitoraggio Unitario (SMU);
- garantire all'ufficio del MIMS competente per territorio ed a tutti gli organismi deputati alla verifica dell'utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione, l'accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile connessa all'intervento finanziato;
- a tenere un sistema di contabilità separata per gli interventi finanziati a valere sulle risorse del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020;
- ad inserire ed aggiornare i dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e 1 dicembre 2016, n. 54;
- a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte da tutti i soggetti incaricati dei controlli, ai vari livelli, sul Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020 fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili.

Verrà istituito un Collegio di Vigilanza ai sensi della normativa vigente, presieduto dalla Regione Toscana.

Il funzionario responsabile dell'attuazione dell'AdP è individuato nel responsabile del Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale della Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale della Regione Toscana.

Il presente verbale sarà allegato all'AdP ai sensi dell'art.34 quater, comma 4, della LR n°40/2009.

La seduta termina alle ore 13,00 circa.

Visto i presenti approvano,

Per la Regione Toscana,

 GIANI EUGENIO
Regione Toscana
16.02.2022 08:43:05
GMT+00:00

 GIANI EUGENIO
Regione Toscana
10.05.2022
09:20:35
GMT+00:00

Per la Provincia di Pisa,

Firmato digitalmente da: ANGORI MASSIMILIANO
Data: 14/02/2022 10:01:08

Firmato digitalmente da: ANGORI MASSIMILIANO
Data: 10/05/2022 13:51:10

PROGETTO		COMMITTENTE	
PROVINCIA DI PISA VIABILITÀ DI RACCORDO NORD TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO, LA S.S. n°12 DEL BRENNERO, S.S. n°1 AURELIA E LA S.P. n°2 VICARESE TRATTA MADONNA DELL'ACQUA - CISANELLO LOTTO 1-2 STRALCIO PROGETTO DEFINITIVO		PROVINCIA DI PISA Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile 	
TITOLO ELABORATO		ELABORATO N.	
AMBITO GENERALE		1.1	
Elenco Allegati		SCALA	
		-	
		DATA	
		30/09/2021	
		NOME FILE	
		558D12GEN001C	
ATI PROGETTISTI			
MANDATARIA:	MANDANTE:	MANDANTE:	MANDANTE:
 Ing. Riccardo Formichi O.I. Milano n° 18045 Via G.B. Sammartini n°5 20125 Milano Tel. 02 6787911 e-mail : mail@proiter.it	 Ing. Luana Bilia O.I. Lucca n° 1005 Via A. Rosmini n°9 56123 Pisa Tel. 050 554234 e-mail : info@smart-engineering.it	 Ing. Giovandomenico Caridi O.I. Pisa n° 1405 Via Antonio Meucci n°1/e 56121 Pisa Tel. 050 9914050 e-mail : info@crealink.it	 Dott.ssa Barbara Sassi Abilitazione VI Arch n° 698 Via Nove Martiri n°11/a 42124 R. Emilia Tel. 0522 532094 e-mail : progettazione@archeosistemi.it
RESPONSABILE PRESTAZIONI SPACIALISTICHE		CONSULENZA	
 Ing. Riccardo Formichi O.I. Milano n° 18045 Via G.B. Sammartini n°5 20125 Milano Tel. 02 6787911 e-mail : mail@proiter.it	Ing. Riccardo Formichi O.I. Milano n° 18045 Via G.B. Sammartini n°5 20125 Milano Tel. 02 6787911 e-mail : mail@proiter.it		
AGG.	DATA	DESCRIZIONE AGG.	AUTORE
A	18/04/2019	EMISSIONE	
B	22/03/2021	ANTICIPAZIONE RECEPIMENTO PRESCRIZIONI CDS IN CORSO	
C	30/09/2021	EMISSIONE FINALE PER RECEPIMENTO PRESCRIZIONI CDS E AGGIORNAMENTO NOMINATIVI RUP E DEC	
VISTI			
Il Responsabile Unico del Procedimento		Il Direttore dell'esecuzione	
Ing. Cristiano Ristori		Ing. Erika Banti	

1	AMBITO GENERALE			
1.1	Elenco allegati		-	558D12GEN001C
1.2	Relazione illustrativa		-	558D12GEN002C
1.3	Studio di traffico		-	558D12GEN003C
1.4	Corografia		1:10000	558D12GEN004C
1.5	Planimetria generale		1:5000	558D12GEN005C
1.6	Planimetria su fotomosaico		1:5000	558D12GEN006C
1.7	Estratti P.G.T. comunali		1:5000	558D12GEN007C
1.8	Fotodocumentazione		-	558D12GEN008B
1.9	Analisi economiche			
1.9.1	Computo metrico estimativo e quadro economico		-	558D12ATE001B
1.9.2	Allegati al computo	Movimenti materie	-	558D12ATE002B
1.9.3	Disciplinare descrittivo		-	558D12ATE003B
1.9.4	Cronoprogramma		-	558D12ATE004B
1.9.5	Elenco prezzi e analisi prezzi			558D12ATE005B
	Sicurezza			
1.10	Prime indicazioni		-	558D12SIC001B
1.11	Archeologia			
1.11.1	Relazione archeologica			558D12ARC001C
1.11.2	Carta archeologica e dell'impatto sull'archeologia			558D12ARC002B
2	AMBITO GEOLOGIA-GEOTECNICA			
2.1	Indagini geognostiche			
2.1.1	Rapporto delle indagini geognostiche e geofisiche			558D12GEO001B
2.1.2	Prove geotecniche di laboratorio - Certificati			558D12GEO002B
2.1.3	Analisi chimiche di laboratorio - Certificati			558D12GEO003B
2.1.4	Indagini geognostiche pregresse			558D12GEO004B
2.2	Geologia			
2.2.1	Relazione geologica		-	558D12GEO005B
2.2.2	Carta geologica e geomorfologica		1:10000	558D12GEO006B
2.2.3	Carta idrogeologica		1:10000	558D12GEO007B
2.2.4.1	Profilo geologico longitudinale e planimetria con ubicazione delle indagini	Tav. n° 1/3	1:1000/1:200	558D12GEO008B
2.2.4.2	Profilo geologico longitudinale e planimetria con ubicazione delle indagini	Tav. n° 2/3	1:1000/1:200	558D12GEO009B
2.2.4.3	Profilo geologico longitudinale e planimetria con ubicazione delle indagini	Tav. n° 3/3	1:1000/1:200	558D12GEO010B
2.3	Geotecnica			
2.3.1	Relazione geotecnica generale		-	558D12GEO100B
2.3.2.1	Profilo geotecnico longitudinale_Tratto N1-N2a	Tav. n°1	1:2000/200	558D12GEO101B
2.3.2.2	Profilo geotecnico longitudinale_Tratto N1-N2a	Tav. n°2	1:2000/200	558D12GEO102B
2.3.3.1	Planimetria interventi di consolidamento e bonifica	Tav. n°1	1:2000	558D12GEO103C
2.3.3.2	Planimetria interventi di consolidamento e bonifica	Tav. n°2	1:2000	558D12GEO104C
2.4	Gestione materie			
2.4.1	Relazione sulla gestione delle materie		-	558D12GEO110B
3	TOPOGRAFIA			
3.1	Relazione sui rilievi e monografia dei vertici e dei capisaldi		-	558D12STD001B
3.2	Planimetria stato di fatto	Tav. n°1	1:2000	558D12STD002B
4	AMBITO STRADALE			
4.1	PARTE GENERALE			
4.1.1	Relazione tecnica e di rispondenza alla normativa stradale		-	558D12STD003C
4.1.2	Relazione dimensionamento pavimentazione		-	558D12STD004B
4.1.3.1	Planimetria delle demolizioni	Tav. n°1	1:2000	558D12STD005C
4.1.3.2	Planimetria delle demolizioni	Tav. n°2	1:2000	558D12STD006C
4.1.4	Sezioni tipo Asta principale		1:50	558D12STD007C
4.1.5	Sezioni tipo rotonda e svincoli		1:50	558D12STD008B
4.1.6	Sezioni tipo opere d'arte		1:50	558D12STD009C
4.2	PROGETTO ASSE PRINCIPALE			
4.2.1.1	Planimetria di progetto	Tav. n°1	1:2000	558D12STD010C
4.2.1.2	Planimetria di progetto	Tav. n°2	1:2000	558D12STD011C
4.2.2.1	Profilo longitudinale_Tratto N1-N2a	Tav. n°1	1:2000/200	558D12STD012C
4.2.2.2	Profilo longitudinale_Tratto N1-N2a	Tav. n°2	1:2000/200	558D12STD013C
4.2.3	Sezioni trasversali_Tratto N1-N2a		1:200	558D12STD014C
4.3	SVINCOLI			
4.3.1	Nodo 1_Planimetria e profili longitudinali		1:1000-1:1000/100	558D12STD015C
4.3.2	Nodo 1_Sezioni trasversali		1:200	558D12STD016B
4.3.3	Nodo 2_Planimetria e profili longitudinali rotonde		1:1000-1:1000/100	558D12STD017C
4.3.4	Nodo 2_Profilo longitudinali rami e svincoli		1:1000/100	558D12STD018B

4.3.5	Nodo 2_Sezioni trasversali		1:200	558D12STD019B
4.3.6	Verifiche geometriche		1:500	558D12STD020C
4.4	Barriere di sicurezza e recinzioni			
4.4.1	Relazione di verifica delle barriere stradali di sicurezza		-	558D12STD021C
4.4.2.1	Planimetria di progetto	Tav. n°1	1:2000	558D12STD022C
4.4.2.2	Planimetria di progetto	Tav. n°2	1:2000	558D12STD023C
4.5	Segnaletica Orizzontale E Verticale			
4.5.1.1	Planimetria di progetto	Tav. n°1	1:2000	558D12STD024B
4.5.1.2	Planimetria di progetto	Tav. n°2	1:2000	558D12STD025B
4.6	Bonifica ordigni bellici			
4.6.1	Relazione	Relazione tecnico illustrativa		558D12STD030C
5	OPERE D'ARTE MAGGIORI			
5.1	OPERA M1 - PONTE SU SOTTOPASSO FS 25.00m x 11.00m			
5.1.1	Relazione di calcolo impalcato		-	558D12STR001B
5.1.2	Relazione di calcolo spalle		-	558D12STR002B
5.1.3	Viste di insieme		1:100	558D12STR003B
5.1.4.1	Carpenteria impalcato		varie	558D12STR004B
5.1.4.2	Carpenteria spalle		1:100	558D12STR005B
5.1.5	Particolari costruttivi ed appoggi		varie	558D12STR006B
5.1.6	Fasi esecutive		varie	558D12STR007B
5.2	OPERA M2 - PONTE SUL FOSSO FIUMICELLO - 14.00m x 11.00m			
5.2.1	Relazione di calcolo impalcato		-	558D12STR008B
5.2.2	Relazione di calcolo spalle		-	558D12STR009B
5.2.3	Viste di insieme		1:100	558D12STR010B
5.2.4.1	Carpenteria impalcato		varie	558D12STR011B
5.2.4.2	Carpenteria spalle		1:100	558D12STR012B
5.2.5	Particolari costruttivi ed appoggi		varie	558D12STR013B
5.2.6	Fasi esecutive		varie	558D12STR014B
5.3	OPERA X - CAVALCAVIA AURELIA			
5.3.1	Relazione di calcolo impalcato		-	558D12STR015B
5.3.2	Relazione di calcolo spalle		-	558D12STR016B
5.3.3	Viste di insieme		1:200	558D12STR017B
5.3.4.1	Carpenteria impalcato		1:100	558D12STR018B
5.3.4.2	Carpenteria spalle		1:100	558D12STR019B
5.3.5	Appoggi giunti e particolari costruttivi		varie	558D12STR020B
5.3.6.1	Fasi esecutive tav. n°1		varie	558D12STR021B
5.3.6.2	Fasi esecutive tav. n°2		varie	558D12STR022B
6	OPERE D'ARTE MINORI			
6.1	INQUADRAMENTO PLANIMETRICO			
6.1.1	PLANIMETRIA GENERALE OPERE D'ARTE MINORI	Tavola n°1/2	1:2000	558D12STR500B
6.1.2	PLANIMETRIA GENERALE OPERE D'ARTE MINORI	Tavola n°2/2	1:2000	558D12STR501B
6.2	OPERE DI SOSTEGNO			
6.2.1	Relazione di calcolo gabbionate		-	558D12STR502B
6.2.2	Tipologico gabbionate		varie	558D12STR503B
6.3	TOMBINI DI ATTRAVERSAMENTO			
6.3.1	Relazione calcolo tombini		-	558D12STR504B
6.3.2	Tombino scatolare P10		varie	558D12STR505B
6.3.3	Tombino scatolare P10b		varie	558D12STR506B
6.3.4	Tombino scatolare P10c		varie	558D12STR507B
6.3.5	Tombino scatolare P11		varie	558D12STR508B
6.3.6	Tombino scatolare P12		varie	558D12STR509B
6.3.7	Tombino circolare tipo		varie	558D12STR510B
6.4	TOMBINI DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO RFI			
6.4.1	Relazione tecnica e di calcolo tombini RFI		-	558D12STR511A
6.4.2	Tombini scatolari RFI		varie	558D12STR512A
6.4.3	Sezioni caratteristiche		varie	558D12STR513A
6.4.4	Fasi costruttive		varie	558D12STR514A
Documento di chiarimento al Parere RFI IV seduta di CdS del 27/10/2021,				
ALLEGATO 1 al documento di chiarimento al Parere RFI Integrazione alla relazione Idraulica				
ALLEGATO 2 al documento di chiarimento al Parere RFI Integrazione alla relazione Geotecnica				
7	AMBITO IDRAULICO			
7.1	Idraulica di piattaforma stradale			
7.1.1	Relazione idrologica e idraulica di piattaforma		-	558D12IDR001C
7.1.2.1	Planimetria smaltimento acque di piattaforma	Tavola n°1/2	varie	558D12IDR002C
7.1.2.2	Planimetria smaltimento acque di piattaforma	Tavola n°2/2	varie	558D12IDR003C
7.1.3	Sezioni tipologiche		varie	558D12IDR004B
7.1.4	Particolari costruttivi		varie	558D12IDR005B

7.2	Interferenze con il reticolo idrografico			
7.2.1	Relazione di compatibilità idraulica		-	558D12IDR006C
7.2.2.1	Planimetria risoluzione interferenze reticolo idrografico	Tavola n°1/2	varie	558D12IDR007C
7.2.2.2	Planimetria risoluzione interferenze reticolo idrografico	Tavola n°2/2	varie	558D12IDR008C
8	INTERFERENZE			
8.1.1	Planimetria censimento interferenze	Tavola n°1/2	1:2000	558D12STD300B
8.1.2	Planimetria censimento interferenze	Tavola n°2/2	1:2000	558D12STD301B
8.2	Schede monografiche di risoluzione interferenze		-	558D12STD302C
9	IMPIANTI			
9.1.1	Relazione tecnica specialistica		-	558D12IMP001B
9.1.2	Relazione illuminotecnica		-	558D12IMP002B
9.1.3	Relazione di calcolo e dimensionamento		-	558D12IMP003B
9.2.1	Planimetria impianto di illuminazione nodo 1		-	558D12IMP004B
9.2.2	Planimetria impianto di illuminazione nodi 2a e 2b		-	558D12IMP005B
9.3	Schemi elettrici unifilari		-	558D12IMP006B
9.4	Tabella cavi		-	558D12IMP007B
9.5	Particolari costruttivi e dettagli di montaggio		varie	558D12IMP008B
10	CANTIERIZZAZIONE E FASI ESECUTIVE			
10.1	Relazione descrittiva		-	558D12STD500B
10.2	Corografia cave e discariche		1:25000	558D12STD501B
10.3	Planimetria ubicazione cantieri		varie	558D12STD502B
10.4.1	Planimetria delle fasi di cantiere	Tav. n°1	1:2000	558D12STD503B
10.4.2	Planimetria delle fasi di cantiere	Tav. n°2	1:2000	558D12STD504B
10.4.3	Planimetria delle fasi di cantiere	Tav. n°3	1:2000	558D12STD505B
11	OPERE DI MITIGAZIONE			
11.1	Opere di mitigazione acustica			
11.1.1	Relazione acustica	Relazione Tecnico-illustrativa	-	558D12AMB001C
11.1.2	Barriere acustiche planimetria generale	Planimetria	varie	558D12AMB002C
11.1.3	Barriere acustiche particolari costruttivi	Piante, prospetti e particolari costruttivi	varie	558D12AMB003B
11.1.4	Barriere acustiche opere di fondazione		varie	558D12AMB009B
11.1.5	Relazione di calcolo opere di fondazione		varie	558D12AMB010B
11.2	Interventi di mitigazione a verde			
11.2.1.1	Planimetria interventi di mitigazione	Tavola n°1/2	1:2000	558D12AMB004C
11.2.1.2	Planimetria interventi di mitigazione	Tavola n°2/2	1:2000	558D12AMB005C
11.2.2	Sezioni ambientali e particolari interventi di mitigazione	Tav. particolari	varie	558D12AMB006C
11.2.3	Relazione illustrativa		-	558D12AMB007C
11.2.4.1	Inserimento ambientale-Planimetria interventi di mitigazione a verde	Tavola n°1/3	1:2000	558D12AMB011B
11.2.4.2	Inserimento ambientale-Planimetria interventi di mitigazione a verde	Tavola n°2/3	1:2000	558D12AMB012B
11.2.4.3	Inserimento ambientale-Planimetria interventi di mitigazione a verde	Tavola n°3/3	1:2000	558D12AMB013B
11.2.5.1	Inserimento ambientale-Sezioni ambientali	Tavola n°1/4	1:200	558D12AMB014B
11.2.5.2	Inserimento ambientale-Sezioni ambientali	Tavola n°2/4	1:200	558D12AMB015B
11.2.5.3	Inserimento ambientale-Sezioni ambientali	Tavola n°3/4	1:200	558D12AMB016B
11.2.5.4	Inserimento ambientale-Sezioni ambientali	Tavola n°4/4	1:200	558D12AMB017B
11.3	Piano di manutenzione degli interventi di mitigazione			
11.3.1	Piano di manutenzione degli interventi di mitigazione		-	558D12AMB018B
12	ESPROPRI			
12.1.1	Planimetria espropri tracciato	Tavola n°1/2	1:2000	558D12ESP001C
12.1.2	Planimetria espropri tracciato	Tavola n°2/2	1:2000	558D12ESP002C
12.2	Piano particolare d'esproprio	Relazione di calcolo		558D12ESP003B
12.3	Relazione illustrativa			558D12ESP004B
13	PIANO MONITORAGGIO AMBIENTALE			
13.1	Relazione tecnica illustrativa	Relazione	-	558D12AMB008C

Firmato digitalmente da: ANGORI MASSIMILIANO

Data: 10/05/2022 13:51:33



GIANI
EUGENIO
Regione
Toscana
10.05.2022
08:44:44
GMT+00:00

ALLEGATO 3A – Accordo di Programma tra Regione Toscana e Provincia di Pisa per LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' NORD DI PISA TRATTA MADONNA DELL'ACQUA – CISANELLO - LOTTO FUNZIONALE NODI 1-2

(Ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 267/2000 e della legge regionale 23 luglio 2009 n.40)

Procedure approvative: periodo comprendente anche la fase di espletamento della procedura di gara dell'appalto integrato

Fasi	Durata fase (gg) *
Approvazione progetto esecutivo	475 gg

Procedure di gara: prevedendo appalto integrato questa fase è preventiva all'approvazione progetto esecutivo, e quindi queste fasi sono ricomprese nella precedente

Fasi	Durata fase (gg) *
Pubblicazione Bando	120
Acquisizione Offerte	50
Proposta di Aggiudicazione	100
Aggiudicazione Definitiva	30
Stipula Contratto	45

Esecuzione lavori: mi decorrono dalla data dell'approvazione della progettazione esecutiva, in quanto l'operatore economico esecutore dei lavori è già stato individuato

Fasi	Durata fase (gg) **
Consegna del cantiere, inizio lavori	30
Fine lavori	425
Funzionalità dell'opera e collaudi per l'agibilità	100
Collaudo tecnico amministrativo dell'opera	80

*dalla vigenza dell'Accordo di Programma (data di pubblicazione sul BURT del DPGR)

**decorrono dall'approvazione del progetto esecutivo

Firmato digitalmente da: ANGORI MASSIMILIANO
Data: 10/05/2022 13:51:53



GIANI EUGENIO
Regione Toscana
10.05.2022
08:45:18
GMT+00:00

ALLEGATO 4 – SCHEDA MONITORAGGIO - Accordo di Programma tra Regione Toscana e Provincia di Pisa per LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' NORD DI PISA TRATTA MADONNA DELL'ACQUA – CISANELLO - LOTTO FUNZIONALE NODI 1-2

Monitoraggio al _____

Sezione Anagrafica

Codice identificativo del progetto	
Titolo del progetto	Progettazione esecutiva e realizzazione della viabilità nord di Pisa tratta Madonna dell'Acqua – Cisanello – lotto funzionale nodi 1-2
Codice CUP (provvisorio/definitivo)	
Localizzazione	
Denominazione del soggetto attuatore	Provincia di Pisa
Codice fiscale / partita IVA	

Fonti di finanziamento

Codice fonte	Fonte	Importo
1	Unione Europea	
2	Stato FAS	13.000.000,00
3	Regione Toscana	6.832.104,35
4	Provincia	
5	Provincia di Pisa	1.200.000,00
6	Altro Pubblico	
7	Privato	
8	Stato Fondo di Rotazione	
9	Stato altri provvedimenti	
10	Da reperire	
Totale		21.032.104,35

Sezione di monitoraggio**Procedure approvative**

Fasi	Data conclusione		Rispetto del cronoprogramma per le fasi da eseguire? (SI/NO)(*)	Nuova data conclusione prevista	Note
	Prevista dal Cronoprogramma AdP	Effettiva			
Approvazione progetto esecutivo					

(*) Se NO, indicare la nuova data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note".

Procedure di gara

Fasi	Data conclusione		Rispetto del cronoprogramma per le fasi da eseguire ? (SI/NO)(*)	Nuova data conclusione prevista	Note
	Prevista dal Cronoprogramma AdP	Effettiva			
Pubblicazione Bando					
Acquisizione Offerte					
Aggiudicazione Provvisoria					
Aggiudicazione Definitiva					
Stipula Contratto					

(*) Se NO, indicare la nuova data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note".

Esecuzione lavori

Fasi	Data conclusione		Rispetto del cronoprogramma per le fasi da eseguire? (SI/NO)(*)	Nuova data conclusione prevista	Note
	Prevista dal Cronoprogramma AdP	Effettiva			
Consegna del cantiere, inizio lavori					
Fine lavori					
Funzionalità dell'opera e collaudi per l'agibilità					
Collaudo tecnico amministrativo dell'opera					

(*) Se NO, indicare la data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note".

Dati finanziari

Economie di gara (importo)	Richiesta utilizzo economie di gara (importo)	Data di riferimento	Proposta destinazione economie

Impegni/pagamenti

Data impegno	Importo

Data pagamento	Importo

Monitoraggio di dettaglio dell'esecuzione lavori

Data conclusione prevista (Cronoprogramma AdP)	
---	--

Esecuzione lavori

Fasi	Data conclusione prevista	Data conclusione effettiva	Rispetto delle date previste per le fasi da eseguire? (SI/NO)(*)	Nuova data conclusione prevista	Note

(*) Se NO, indicare la nuova data di conclusione prevista e indicare i motivi dello scostamento nella colonna "Note".

Il RUP

Nome

Cognome

Dirigente responsabile

Nome

Cognome



Firmato digitalmente da: ANGORI MASSIMILIANO
Data: 10/05/2022 13:56:01

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA'
NORD DI PISA TRATTA MADONNA DELL'ACQUA – CISANELLO
LOTTO FUNZIONALE NODI 1-2

TRA

REGIONE TOSCANA

e

PROVINCIA DI PISA

(Ai sensi dell'articolo 34 del D.lgs. 267/2000, della legge regionale 23 luglio 2009 n.40, della delibera CIPE del 10 agosto 2016 n. 25, della delibera CIPE 1 dicembre 2016 n. 54, della delibera CIPE del 28 febbraio 2018, n. 26)

L'anno 2022, nel mese di maggio, i sottoscritti:

Eugenio Giani, in rappresentanza della Regione Toscana,

Massimiliano Angori, in rappresentanza della Provincia di Pisa.

- Visto il Decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), ed in particolare l'articolo 34 che disciplina gli Accordi di Programma;
- Vista la Legge Regionale 23 luglio 2009 n. 40, recante "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa", che disciplina il procedimento degli Accordi di Programma promossi dalla Regione Toscana;

PREMESSO CHE:

- il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2016, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 21/12/2015 n. 89, nel "Progetto regionale 16 – Grandi infrastrutture regionali e nazionali, accessibilità e mobilità integrata" ha previsto la redazione della progettazione definitiva della viabilità nord di Pisa, tratta Madonna dell'Acqua – Cisanello, in prossimità del Polo Ospedaliero;
- la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016" ha stabilito all'art.20, comma 1, che la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 1.600.000,00 per l'anno 2016 ed euro 2.200.000,00 per l'anno 2017, previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati, per la progettazione degli interventi definiti nel DEFR, tra cui la viabilità nord di Pisa di collegamento tra la statale Aurelia e la zona di Cisanello;
- la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 all'art. 20 comma 3, ha destinato alla progettazione della viabilità nord di Pisa complessivamente euro 1.000.000,00, di cui euro 300.000,00 sull'annualità 2016 ed euro 700.000,00 sull'annualità 2017;
- la Provincia di Pisa ha presentato alla Regione Toscana una suddivisione per lotti funzionali del tracciato della viabilità Nord di Pisa, con il costo della progettazione definitiva di ciascun lotto, comunicando di dare priorità alla progettazione del lotto funzionale compreso tra i nodi 1 e 3, del lotto funzionale compreso tra i nodi 3 e 5 e del lotto funzionale compreso tra i nodi 10 e 12;
- la Provincia di Pisa ha comunicato il costo complessivo della progettazione definitiva dei suddetti tre lotti prioritari, pari ad euro 1.030.000,00, prendendo atto della disponibilità alla compartecipazione per euro 30.000,00 da parte del Comune di Pisa;
- tra Regione Toscana, Provincia di Pisa e comuni di Pisa e San Giuliano Terme in data 25 luglio 2016 è stato stipulato l'Accordo per la progettazione definitiva dei lotti prioritari della viabilità Nord di Pisa, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 688 del 19/07/2016;

- per i lotti nodo 1-3 sono state esperite le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS della variante al Piano Operativo del Comune di San Giuliano Terme e le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, concluse con esclusione dalle verifiche. Per i lotti nodi 3-5 e 10-12 l'Autorità competente del Comune di San Giuliano Terme ha disposto con provvedimento n. 10 del 07.01.2021 l'assoggettabilità a VAS della variante al Piano operativo comunale;
- con provvedimento n. 1596 del 13/12/2021 è stata adottata la determinazione motivata di conclusione del procedimento della Conferenza dei servizi decisoria relativa al progetto definitivo denominato "Viabilità di raccordo nord tra il nuovo polo ospedaliero, la S.S. n.12 del Brennero, la S.S. n.1 Aurelia e la S.P. n.2 Vicarese, Tratta Madonna dell'Acqua Cisanello - lotto nodi 1-3 e del lotto stralcio nodi 1-2", con ESITO FAVOREVOLE e prescrizioni sul livello successivo della progettazione, corrispondente all'esecutivo e sulla fase esecutiva, dando atto che la medesima produce gli effetti di cui all'art. 14quater e sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, a meno della conclusione del procedimento della Variante Urbanistica da parte del Comune di San Giuliano Terme ai sensi dell'art. 34 della L.R.65/2014;

CONSIDERATO CHE:

- con l.r. 65/2019, articolo 29, così come modificata con l.r. 44/2021, articolo 8, è finanziata la progettazione esecutiva con contributo regionale straordinario di euro 800.000,00;

VISTI:

- l'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, che ha disposto che il Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS), di cui all'art. 61 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge di stabilità 2003), sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e sia finalizzato a finanziare gli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico sociale tra le diverse aree del paese;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che all'art. 1, comma 703, detta disposizioni per l'utilizzo delle risorse FSC assegnate per il periodo 2014-2020;
- la delibera del 10 agosto 2016, n. 25 con la quale il CIPE ha ripartito la dotazione del fondo;
- la delibera CIPE del 1 dicembre 2016 n. 54 con la quale è stato approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, adottato, ai sensi della L.190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio 2016;
- la delibera CIPE del 28 febbraio 2018, n. 26, che ha, tra l'altro, aggiornato le regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione;
- la delibera CIPESS n. 3 del 29 aprile 2021 di approvazione del piano sviluppo e coesione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- il decreto legge 30 aprile 2021 n. 56 che all'art. 8 prevede che la scadenza per l'assunzione dell'OGV, di cui all'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è spostata dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO CHE:

- il Piano Operativo è ripartito in sei Assi di Intervento, fra i quali l'Asse A – Interventi stradali, cui sono stati destinati 5.331,20 milioni di euro;
- il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota del 23 gennaio 2018 n. 214, ha approvato e comunicato la riprogrammazione dell'intervento per la realizzazione della tangenziale di Lucca – II Lotto, il solo intervento previsto nella delibera CIPE 54/2016 per un importo di 136,5 milioni di euro;
- nell'Asse Tematico A - Interventi stradali – Linea d'azione “Interventi di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale” è individuato, con soggetto attuatore la Provincia di Pisa, l'intervento “Viabilità a Nord di Pisa - primi lotti Funzionali della viabilità di raccordo nord tra il nuovo polo ospedaliero, la SS 12 del Brennero, la SS1 Aurelia e la SPn2 Vicarese, tratta Madonna dell'Acqua- Cisanello” per un importo di euro 13.000.000,00;
- al fine di disciplinare tempi, modalità e obblighi relativi all'attuazione degli interventi previsti nell'Asse A, è stata sottoscritta una convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Toscana in data 11.6.2018, approvata preventivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 463 del 02/05/2018 e successivamente con decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 167 del 11/06/2018, quest'ultimo ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti il 12.07.2018 al n. 1-2429 e registrato da parte del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato UCB del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il numero 1428 del 13.06.2018;
- ai fini dell'applicazione della suddetta Convenzione, la Regione deve regolare i propri rapporti con i soggetti attuatori attraverso specifici atti negoziali o provvedimenti amministrativi;
- l'intervento “Progettazione esecutiva e realizzazione della viabilità Nord di Pisa tratta Madonna dell'Acqua – Cisanello – lotto stralcio Nodi 1-2” ha un costo complessivo di euro 21.032.104,35;
- la Provincia di Pisa ha stanziato nel proprio bilancio, piano triennale delle opere pubbliche, un finanziamento di euro 1.200.000,00;
- con l.r. 73/2018, articolo 13, così come modificata con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, articolo 5, l'intervento è cofinanziato con un contributo regionale straordinario di euro 6.032.104,35, oltre al contributo per la progettazione esecutiva.

Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 di istituzione del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM);

Visto il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 12/02/2014 e prorogato ai sensi dell'articolo 94 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 15;

Vista la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022, approvata con deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2021, n. 113, e, in particolare, il Progetto Regionale 11 – Infrastruttura e Logistica - Obiettivo 1, “Realizzare grandi opere stradali, sviluppare e mettere in sicurezza la rete stradale del territorio regionale”;

Dato atto che con nota prot. n. AOOOGRT/AD N. 0037050 del 31 gennaio 2022 è stata convocata per il giorno 31 gennaio 2022 la conferenza dei servizi di cui all'articolo 34 quater della L.R. 40/2009 per l'approvazione dei contenuti dell'Accordo di Programma. Il verbale della Conferenza costituisce Allegato 1 al presente Accordo di Programma;

Dato atto che il testo dell'Accordo di Programma è stato approvato definitivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 349 del 28/03/2022 e con Decreto del Presidente della Provincia di Pisa n. 58 del 29/04/2022;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI

STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

Articolo 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo di Programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Articolo 2 Oggetto e finalità dell'Accordo

Il presente Accordo è stipulato per la progettazione esecutiva e la realizzazione della viabilità Nord di Pisa tratta Madonna dell'Acqua – Cisanello – lotto stralcio Nodi 1-2. In relazione al suddetto intervento, il presente Accordo disciplina, in particolare, le modalità di erogazione dei contributi regionali e delle risorse Fondi FSC 2014-2020, di cui al Piano Operativo Infrastrutture, approvato con delibera CIPE del 1 dicembre 2016 n. 54, come richiamato in premessa.

Articolo 3 Impegni dei soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza:

- a rispettare i termini concordati per la realizzazione del progetto, nel rispetto della normativa vigente, ai fini dell'attuazione del presente Accordo di Programma (Allegato 3 - Cronoprogramma);
- ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;
- a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo (Allegato 4 - schema di monitoraggio);
- a rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile, in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti.

La Provincia di Pisa si impegna a svolgere le funzioni di soggetto attuatore dell'intervento ed in particolare:

- ad assumere le funzioni di Stazioni Appaltante;
- ad assumere quale obbligazione giuridicamente vincolante prevista dal CIPE entro il 31 dicembre 2022, pena la revoca delle risorse assegnate, l'aggiudicazione dell'appalto integrato ai

sensi dell'art. 59 del d.lgs 50/2016, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 55 del 2019, dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, e dall'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021;

- a rispettare nell'attuazione dell'intervento il cronoprogramma che costituisce l'Allegato 3 al presente Accordo di Programma;
- a trasferire allo Stato sul conto di tesoreria indicato dal Ministero le risorse erogate per gli interventi per la cui esecuzione non è stata assunta, entro il termine del 31 dicembre 2022, l'obbligazione giuridicamente vincolante, fermo restando eventuali proroghe assentite dalla delibera CIPE;
- a trasmettere al Ministero tutta la documentazione comprovante l'ammissibilità delle spese, ai sensi di quanto previsto dal Sistema di Monitoraggio Unitario (SMU);
- garantire all'ufficio del MIMS competente per territorio ed a tutti gli organismi deputati alla verifica dell'utilizzo del Fondo Sviluppo e Coesione, l'accesso a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile connessa all'intervento finanziato;
- a tenere un sistema di contabilità separata per gli interventi finanziati a valere sulle risorse del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020;
- ad inserire ed aggiornare i dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi nel rispetto di quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020, dalla Circolare del Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 1 del 5 maggio 2017, punto A.3), dalle Delibere CIPE 10 agosto 2016, n. 25 e 1 dicembre 2016, n. 54;
- a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte da tutti i soggetti incaricati dei controlli, ai vari livelli, sul Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020 fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copie dei documenti o dei registri contabili;
- ad assolvere quanto stabilito nella convenzione tra MIT e Regione Toscana.

Articolo 4

Quadro finanziario delle opere da realizzare ed impegni finanziari delle parti

L'intervento "Progettazione esecutiva e realizzazione della viabilità Nord di Pisa tratta Madonna dell'Acqua – Cisanello – lotto stralcio Nodi 1-2" ha un costo complessivo di euro 21.032.104,35. La Provincia di Pisa ha stanziato nel proprio bilancio, piano triennale delle opere pubbliche, un finanziamento di euro 1.200.000,00.

Per la progettazione esecutiva dell'intervento è assegnato il contributo regionale di euro 800.000,00, a valere sulle disponibilità del capitolo 31358 del bilancio regionale 2022-2024, annualità 2022, mentre per la realizzazione dell'intervento è assegnato il contributo regionale di euro 6.032.104,35, a valere sulle disponibilità del capitolo 31324 del bilancio regionale 2022-2024, annualità 2023.

Secondo quanto stabilito dalla convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Toscana, approvata dalla Giunta regionale con propria deliberazione n 463 del 02/05/2018, alla Provincia di Pisa è assegnata la somma complessiva di euro 13.000.000,00 di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, che, ai sensi dell'articolo 7, sarà trasferita direttamente al soggetto attuatore.

Articolo 5

Conformità urbanistica

Ai sensi dell'art 34 quater comma 3 della LR 40/2009 la Conferenza dei servizi ha dato atto che è stato avviato l'iter di variante semplificata ex art. 34 L.R. 65/2014 al P.O.C. da parte del Comune di San Giuliano Terme e che è stata avviata la verifica ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs

50/2016 del progetto definitivo. La validazione del progetto definitivo che sarà posto a base di gara darà atto della conclusione dell'iter di variante urbanistica e della validazione conseguente alla conclusione della verifica ex art. 26 del Codice dei Contratti.

Articolo 6 Stazione appaltante

Le funzioni di stazione appaltante sono assunte dalla Provincia di Pisa. In tal senso le risorse regionali verranno impegnate e liquidate alla Provincia di Pisa.

Articolo 7 Procedura per il trasferimento delle risorse FSC 2014 – 2020 alla stazione appaltante

Le erogazioni finanziarie, saranno effettuate dal Ministero direttamente al soggetto attuatore, in relazione all'avanzamento dell'intervento, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, al netto degli eventuali ribassi di gara, con le seguenti modalità:

- anticipazione pari al 10% dell'importo assegnato, previa richiesta del Soggetto Attuatore, a seguito del caricamento degli interventi nella Banca Dati Unitaria gestita dal MEF – RGS - IGRUE nel rispetto delle procedure previste nella circolare del Ministero per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n.1/2017;
- pagamenti intermedi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute (commisurate in costo realizzato) dal Soggetto attuatore sulla base dell'avanzamento dei lavori, sino all'85% dell'importo assegnato, al netto del ribasso d'asta, come risultante dai dati inseriti e validati nel Sistema Unitario di Monitoraggio;
- saldo del 5% a seguito della domanda di pagamento finale corredata dall'attestazione di chiusura dell'intervento.

I pagamenti intermedi, sino alla concorrenza dell'85% dell'importo complessivamente assegnato per il piano operativo di investimento, al netto del ribasso d'asta, sono autorizzati per quote non inferiori al 5% dell'importo medesimo.

Articolo 8 Procedura per il trasferimento delle risorse regionali alla stazione appaltante

In coerenza alla Decisione della Giunta Regionale n.16/2019, l'impegno di spesa per il finanziamento dell'opera è assunto dalla Regione con il decreto di concessione del contributo al momento della comunicazione con cui il soggetto attuatore dichiara che nulla osta all'avvio della gara d'appalto. Il soggetto attuatore è tenuto a confermare entro i successivi 30 giorni, dal decreto di impegno di spesa della Regione l'avvenuto avvio della procedura, pena la revoca del finanziamento.

A seguito dell'espletamento delle procedure di aggiudicazione della progettazione e dei lavori è possibile rimodulare il quadro economico dell'intervento adeguando, fino al massimo del 5% dell'importo contrattuale oltre IVA, la somma a disposizione per imprevisti, attingendo dal ribasso d'asta.

Per l'eventuale ulteriore somma, rispetto a quella rimodulata come sopra per gli imprevisti, si procede all'economia dell'impegno per almeno il 50%. A tal fine il soggetto attuatore dà tempestiva comunicazione alla Regione del quadro economico aggiornato.

Le risorse regionali come sopra ricalcolate, decurtate del ribasso d'asta, sono erogate dalla Regione Toscana, in coerenza alla decisione della Giunta regionale n. 16/2019, con la seguente modalità:

annualità 2022

- *intera quota regionale pari a € 800.000,00 all'aggiudicazione dell'appalto integrato.*

annualità 2023:

- *50% quota regionale alla consegna dei lavori;*
- *50% alla realizzazione del 10% dell'opera al netto del ribasso d'asta.*

Le economie di gara derivanti dal ribasso d'asta, oltre che le economie conclusive a seguito dell'attuazione dell'intervento potranno essere utilizzate, nel rispetto della normativa vigente, secondo le determinazioni assunte dal Collegio di Vigilanza di cui all'articolo 9.

La Provincia di Pisa provvede alla restituzione alla Regione Toscana delle eventuali risorse già erogate e non utilizzate ed alla rendicontazione completa delle spese di intervento sostenute, qualora il Collegio di Vigilanza non disponga diversamente. La Provincia di Pisa si impegna ad inviare il CRE ed il suo atto approvativo.

Articolo 9
Collegio di Vigilanza

È istituito il Collegio di Vigilanza ai sensi dell'articolo 34 quinquies della L.R. 40/2009, composto dal Presidente della Giunta Regionale che lo presiede, come stabilito dall'art.34 octies della L.R. 40/2009 e dal Presidente della Provincia di Pisa.

Il Collegio di Vigilanza esercita le seguenti funzioni:

- vigila sul rispetto degli impegni assunti con l'Accordo di Programma e verifica le attività di esecuzione dell'Accordo, anche chiedendo informazioni e documenti ai firmatari e procedendo a ispezioni;
- verifica dando atto delle motivazioni ed approva gli eventuali aggiornamenti al cronoprogramma che dovessero essere necessari alla stazione appaltante per la realizzazione dell'opera, in coerenza al successivo art.11;
- in caso di inerzia o ritardo nell'adempimento degli impegni assunti, diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni;
- richiede al Presidente della Giunta regionale, in caso di inutile decorso del termine di cui alla lettera b), la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o il ritardo; al commissario ad acta è applicata la normativa regionale in materia di commissari.

Articolo 10
Funzionario responsabile dell'attuazione dell'Accordo

I sottoscrittori individuano quale funzionario responsabile dell'Accordo ai sensi dell'articolo 34 quinquies, comma 2, della L.R. 40/2009, il responsabile del Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto della Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale.

Il funzionario responsabile dell'attuazione dell'Accordo:

- svolge le funzioni di segretario del Collegio di Vigilanza;
- mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche dei soggetti pubblici

partecipanti all'Accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni;

- segnala al Collegio eventuali difficoltà o problemi inerenti l'attuazione dell'Accordo;
- riferisce periodicamente al collegio sullo stato di attuazione dell'Accordo.

Articolo 11 Validità dell'Accordo

Dopo la sua sottoscrizione il presente Accordo di Programma è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 34 sexies, comma 3, e dell'art. 34 septies della L.R. 40/2009.

L'Accordo di Programma produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.

Il termine finale di validità del presente Accordo di Programma è la data del 31.12.2027, in coerenza alla tempistica CIPE relativa al Programma FSC 2014-2020 ed ai successivi adempimenti tecnico-contabili.

Articolo 12 Modifiche

Eventuali modifiche al presente Accordo potranno essere apportate con il consenso unanime delle Amministrazioni che lo hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di un atto integrativo.

Eventuali variazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in fase di realizzazione delle opere, relative ad ulteriori o diversi lavori, tali comunque da non comportare il superamento né una variata ripartizione tra gli Enti dell'importo complessivo del finanziamento previsto nel presente atto, saranno approvate ai sensi del D.Lgs 50/2016, senza che ciò determini variazione al presente Accordo di programma.

Articolo 13 Trattamento dei dati personali

Le Parti, qualora le attività di cui al presente Accordo comportino un trattamento di dati personali, tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo. Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti. I dati personali oggetto del trattamento potranno riguardare dati identificativi, di natura tecnica ed amministrativa, riguardanti soggetti privati e pubblici, persone fisiche e persone giuridiche, informato di testi, immagini, rappresentazioni grafiche, tavole di progetto. Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e tutela dei diritti degli interessati e sarà relativo ai dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti alle finalità dell'Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati sono adeguate al contesto del trattamento. Al contempo, le Parti si impegnano a mettere in atto ulteriori misure qualora fossero da almeno una delle Parti ritenute insufficienti quelle in atto e ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali trattati in esecuzione del presente Accordo, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità ivi indicate.

Letto, confermato e sottoscritto

REGIONE TOSCANA



PROVINCIA DI PISA

Firmato digitalmente da: ANGORI MASSIMILIANO
Data: 10/05/2022 13:50:47

ALLEGATI

1. Verbale della Conferenza dei Servizi del giorno 31 gennaio 2022 - ex articolo 34 quater della L.R. 40/2009;
2. Elenco elaborati progetto definitivo Lotto stralcio 1-2;
3. Cronoprogramma;
4. Schema di Monitoraggio;
5. Schema di rendicontazione finanziaria risorse regionali.

GIUNTA REGIONALE**- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 16 maggio 2022, n. 533

ART. 17 bis L.R. 3/94 - REVOCA DELLA ZONA DI RISPETTO VENATORIO DENOMINATA "COLLALTO" NEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 17bis "Zone di rispetto venatorio" così come modificato dall'art. 19 della legge regionale 15 luglio 2020 n. 61;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 48/R del 05/09/2017 - concernente il "Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") ed in particolare l'art. 19 con il quale vengono disciplinate l'istituzione, la gestione e la revoca delle "Zone di Rispetto Venatorio";

Visto l'art. 7 bis comma 1 della L.R. 3/94, il quale stabilisce che i piani faunistici venatori provinciali restano validi fino all'approvazione del piano faunistico - venatorio regionale, per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;

Vista la Delibera di Consiglio Provinciale di Siena n° 68 del 29/7/2013 con quale fu approvato il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Siena, poi pubblicato sul BURT in data 9/10/2013;

Visto il D.D. della Regione Toscana, " L.R. 3/94 ART. 16 – istituzione di zone di rispetto venatorio nel comprensorio provinciale di Siena secondo le indicazioni del Piano Faunistico Venatorio vigente" adottato il 21/07/2016 con N. 6341;

Vista la nota prot 151658 del 11/04/2022 con cui il Comitato di Gestione dell' ATC 3 SIENA NORD, riporta la decisione di revocare la ZRV " COLLALTO" , nel comune di Colle di val d'Elsa, decisione presa durante la riunione del comitato di gestione del 14/12/2021;

Dato atto che nella suddetta nota si evidenzia come su questa proposta sia stata convocata in data 7 Aprile

2022 una riunione con le AAVV locali, alla quale hanno partecipato Arci Caccia, Federcaccia e ANLC, esprimendo un parere favorevole alla revoca della ZRV "COLLALTO";

Dato atto che la suddetta ZRV Collalto, di ha 355 ormai da diversi anni risulta carente sia dal punto di vista della gestione faunistica, in particolare degli ungulati, sia da quello della produttività della piccola selvaggina stanziale;

Cosiderato che con nota prot. 57246 del 11/02/2021 è stata comunicata a questa sede territoriale l'istituzione , sul confine della ZRV Collalto, di un fondo chiuso di 130 ha, che complica ulteriormente la gestione degli ungulati presenti nell'area, sia riguardo al Cinghiale che al Daino;

Dato atto pertanto che sussistono tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 17 bis, comma 6 bis della L.R. 3/1994 che dispone la revoca delle zrv quando nella gestione non sono rispettate le disposizioni di legge o le indicazioni contenute nel Piano Faunistico Venatorio;

Precisato infine che con il presente provvedimento risulta correttamente rispettata anche la norma di cui al comma 8 dell'art. 19 del DPGR 48R/2017 laddove, in ordine alla non ammissione di variazioni dei confini delle ZRV, viene fatto salvo il caso di "revoca";

A voti unanimi

DELIBERA

1. di revocare per le ragioni dettagliate in premessa ed in applicazione dell'art. 17bis, comma 6 bis della LR 3/1994, la Zona di Rispetto Venatorio denominata "Collalto" ricadente nel Comune di Colle di Val d'Elsa, avente una superficie pari a ettari 355, affidata alla gestione dell'ATC 3 Siena Nord, restituendo l'area al territorio a caccia programmata;

2. di dare mandato all'ATC 3 Siena NORD di rimuovere immediatamente la tabellazione della struttura.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente
Roberto Scalacci

Il Direttore
Roberto Scalacci

DELIBERAZIONE 16 maggio 2022, n. 540

Approvazione per l'anno 2022 dei requisiti, criteri e modalità per l'ottenimento del contributo previsto a favore delle farmacie disagiate ubicate nella Regione Toscana e destinazione risorse per l'anno 2022.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. del 12.07.2004 n. 37 che all'art. 6 prevede l'intervento finanziario della Regione a favore delle farmacie disagiate attraverso la concessione di un contributo annuale;

Vista l'articolo 7 della legge n. 362/91, modificato dalla legge n. 124/2017 che prevede che la titolarità di una farmacia privata è riservata alle persone fisiche, società di persone, società di capitali e società cooperative a responsabilità limitata;

Richiamato il comma 158 dell'art. 1 della legge n. 124/2017 che prevede che i soggetti di cui all'art. 7 della legge n. 362/91 possano controllare non più del 20% delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione;

Atteso che, il continuo spopolamento in alcune zone del territorio regionale può creare difficoltà di carattere economico alle farmacie che potrebbe determinare la carenza del servizio di assistenza farmaceutica;

Rilevata la necessità di garantire, attraverso la concessione di un contributo, la permanenza e la capillarità delle farmacie su tutto il territorio regionale;

Ritenuto necessario ridefinire e approvare per l'anno 2022 i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione del contributo contenuti nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti gli accordi in essere con le farmacie convenzionate pubbliche e private riguardanti la DPC farmaci e vaccini e la DPC assistenza integrativa;

Ritenuto necessario di prevedere che le farmacie beneficiarie del contributo di cui al presente atto aderiscano agli accordi in essere di cui al punto precedente;

Ritenuto di destinare per l'anno 2022 la somma di euro 650.000,00 quale importo massimo per la concessione del contributo da riconoscere alle farmacie private e alle farmacie pubbliche, queste ultime tramite le Amministrazioni Comunali;

Vista la L.R. n. 56 del 28/12/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 10/01/2022 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024" e del bilancio finanziario gestionale 2022-2024";

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A, come parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono definiti i requisiti, i criteri e le modalità previsti per l'anno 2022 per la concessione del contributo a favore delle farmacie disagiate della Regione Toscana;

2. di incaricare il Settore competente della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale alla predisposizione della modulistica per la presentazione delle domande;

3. di stabilire che le farmacie beneficiarie del contributo di cui al presente atto aderiscano agli accordi in essere riguardanti la DPC farmaci e vaccini e la DPC assistenza integrativa;

4. di destinare quale contributo per le farmacie pubbliche e private ubicate nella Regione Toscana e in possesso dei requisiti previsti nell'allegato A, la somma complessiva di euro 650.000,00 per l'anno 2022, di cui euro 500.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo n. 26046 (tipologia stanziamento puro) del bilancio 2022 ed euro 150.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo n. 24136 (tipologia stanziamento puro) del bilancio 2022;

5. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Claudio Marinai

Il Direttore
Federico Gelli

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

**CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DELLE FARMACIE DISAGIATE
DELLA REGIONE TOSCANA
(L.R. 37/2004 art. 6)**

L'art. 6 della L.R. del 12.07.2004 n. 37 prevede l'intervento finanziario della Regione a favore delle farmacie disagiate con un contributo annuale.

A – RISORSE DESTINATE AL CONTRIBUTO

1. La Regione Toscana mette a disposizione per ogni anno solare un contributo che per l'anno 2022 è pari Euro 650.000,00 a favore delle farmacie disagiate ubicate nella regione.

2. Tale contributo è concesso fino all'esaurimento della suddetta somma stanziata annualmente, nel rispetto del comma 6 dell'art. 6 della L.R. 37/04.

B - REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

1. Il contributo è concesso a favore della farmacia pubblica o privata che:

- nel corso dell'anno 2021 ha registrato un volume d'affari ai fini IVA non superiore ai 374.927,00 euro, desumibile dalla dichiarazione IVA presentata per lo stesso anno;

- ha aderito agli accordi riguardanti la DPC farmaci e vaccini, la DPC assistenza integrativa entro la scadenza di presentazione della domanda di cui al punto C).

2. Ai fini della determinazione del volume d'affari ai fini IVA si stabilisce che:

a) per la farmacia che ha iniziato l'attività nel corso dell'anno 2021, il volume d'affari complessivo registrato nel periodo di apertura effettiva, sarà calcolato come proiezione a 365 giorni;

b) per la farmacia che gestisce anche una farmacia succursale, dispensario farmaceutico e/o proiezione, i relativi volumi d'affari ai fini IVA concorrono alla formazione del volume d'affari complessivo per accedere al contributo;

3. Non possono accedere alla concessione del contributo per l'anno 2022, i soggetti che hanno acquisito la titolarità della farmacia per la quale si richiede il contributo, nell'anno 2022.

C - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda redatta su modulistica predisposta con apposito decreto dirigenziale dal Settore competente della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, deve essere inviata entro il **25 LUGLIO 2022**.

Sono considerate inammissibili le domande:

- presentate con modalità diverse da quelle indicate;
- presentate oltre il termine;
- prive della sottoscrizione;

- in cui il volume d'affari ai fini Iva superi l'importo di euro 374.927,00.

D - DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Settore competente della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale redige la graduatoria **entro il 31 dicembre 2022**.

Tale graduatoria viene redatta in ordine crescente sulla base del volume di affari complessivo ai fini IVA dichiarato nella domanda per la concessione del contributo.

E - IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Ai beneficiari del contributo risultanti dalla graduatoria, spetta un contributo massimo erogabile di 12.000,00 euro secondo la seguente tabella:

Farmacia che:	Contributo concesso
- non ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - non ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 12.000,00
- ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - non ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 9.000,00
- non ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 7.500,00
- ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 6.000,00

Per le farmacie pubbliche e private che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno 2021, l'importo del contributo concesso sarà determinato rapportandolo ai giorni di attività effettivamente svolta nell'anno di riferimento.

F - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà liquidato:

- previo accertamento della veridicità di quanto dichiarato nella domanda presentata, così come previsto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e dalla delibera Giunta Regionale n. 1058 del 01.10.2001;

DELIBERAZIONE 16 maggio 2022, n. 543

Approvazione elementi essenziali dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi agli enti locali, ai sensi della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 "Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015", per la realizzazione di progetti in materia di politiche locali per la sicurezza integrata.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

il Programma di Governo 2020 – 2025 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione 21 ottobre 2021, n. 1;

l'informativa preliminare al Programma regionale di sviluppo 2021-2025 adottata dalla Giunta regionale con Documento preliminare n. 1 del 26 aprile 2021, dove, nella parte dedicata alle "Linee di sviluppo regionali" e più precisamente nell' Area 7. "Relazioni interistituzionali e governance del sistema regionale", si citano le politiche regionali in materia di sicurezza urbana, che "si sviluppano da sempre dalla convinzione che le politiche di sicurezza debbano necessariamente caratterizzarsi come politiche integrate di sostegno ai progetti e alle attività degli enti locali e tener conto di più dimensioni";

il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 73 del 27 luglio 2021;

la Nota di aggiornamento al DEFR 2022, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 113 del 22 dicembre 2021 ed in particolare il Progetto Regionale 22 "Rigenerazione e Riqualficazione Urbana", Obiettivo 3 "Supportare le amministrazioni locali che intendano avviare processi di rigenerazione urbana e innovazione locale" che prevede, tra l'altro, interventi per la rigenerazione e la riqualficazione delle città, con particolare attenzione ai centri caratterizzati da alti indici di delittuosità, degrado ambientale e sociale, episodi di disordine urbano, rischio di esposizione ad attività criminose;

il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito con modificazioni in legge 18 aprile 2017, n. 48, ed in particolare l'art 3 di detto decreto legge, il quale stabilisce che le Regioni possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa;

la legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11, recante "Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015." e in particolare:

- l'articolo 3 secondo cui: "La Regione sostiene le iniziative di soggetti pubblici e privati di cui agli articoli 5 e 6, per l'implementazione della sicurezza urbana definita dall'articolo 4 del d.l. 14/2017, convertito dalla l. 48/2017, come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualficazione, anche urbanistica, sociale e culturale, recupero delle aree o siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.";

- l'articolo 5 comma 1 secondo cui: "La Regione sostiene gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali che riguardano in particolare il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose.";

- l'articolo 5 comma 2 secondo cui: "Gli interventi di prevenzione, di mediazione e di assistenza sono promossi, progettati e realizzati dagli enti locali anche in collaborazione con le aziende unità sanitarie locali, le società della salute, le organizzazioni del volontariato, le associazioni di promozione sociale e le associazioni di categoria. Gli interventi possono essere altresì realizzati in collaborazione con le cooperative di comunità di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 28 dicembre 2005 n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana).";

il "Libro Bianco sulle politiche regionali di sicurezza urbana", approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1.188 del 29.10.2018, contenente le linee guida regionali sulle politiche di cui trattasi, ed in particolare la terza sezione delle citate linee guida, intitolata "Azioni per il presidio sociale, culturale e commerciale";

la Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 7.4.2014, "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";

Dato atto che la Regione Toscana è impegnata, in attuazione della specifica normativa regionale, a perseguire l'obiettivo di una Regione più sicura, individuando e organizzando risposte attive e positive per affrontare i problemi di insicurezza - reale e percepita - dei suoi cittadini;

Considerato che alla base delle politiche di sicurezza regionali così come illustrate nel citato Libro Bianco si pone il tema della prevenzione, attraverso la promozione di interventi di sicurezza attinenti non tanto e non solo il presidio e il controllo del territorio, ma la rigenerazione e la riqualficazione dei quartieri, in particolar modo dei quartieri a rischio degrado e abbandono;

Evidenziato che questi interventi risultano particolarmente opportuni nelle aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità che incidono sulla percezione di sicurezza degli abitanti provocando un graduale abbandono delle stesse, esponendole al rischio di diffusione di microcriminalità e rendendo, tra l'altro, sempre più difficile il normale svolgimento delle attività del commercio di vicinato;

Evidenziato altresì che la convinzione da cui muovono le politiche regionali in questa materia è che migliori livelli di sicurezza si possono raggiungere attraverso la rigenerazione sociale e commerciale degli spazi pubblici, allo scopo di garantire loro un presidio naturale che li restituisca alla fruizione attiva da parte della cittadinanza, favorendo così una rinnovata stagione di pacifica convivenza all'interno delle nostre città e cercando di ridurre da un lato il rischio di esposizione di specifiche aree cittadine a fenomeni di degrado e criminalità, dall'altro il senso crescente di insicurezza percepito dai cittadini;

Considerato che la Regione Toscana ha emanato avvisi pubblici per la concessione di contributi agli enti locali per la realizzazione di progetti in materia di politiche locali per la sicurezza integrata, finanziando progetti in materia di sicurezza urbana riguardanti azioni di prevenzione sociale per affrontare in modo trasversale e integrato le problematiche di sicurezza, sperimentando varie tipologie innovative di intervento incentrate sul modello della sicurezza comunitaria e partecipata;

Ritenuto opportuno proseguire il lavoro svolto mediante i progetti sopra citati, mettendo a disposizione degli enti locali della Toscana risorse necessarie per attivare nuovi progetti di prevenzione sociale orientati a replicare le buone pratiche realizzate finora in varie aree della Toscana;

Dato atto che tale intervento regionale sarà realizzato mediante apposito avviso pubblico;

Ritenuto opportuno approvare l'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ove sono definiti, ai sensi della citata decisione della Giunta Regionale n. 4 del 7.4.2014, gli elementi essenziali all'adozione di uno specifico e successivo avviso pubblico per la concessione di contributi per i progetti degli enti locali in materia di politiche locali per la sicurezza integrata;

Ritenuto opportuno prenotare, per il finanziamento dei progetti che perverranno in ordine al citato avviso pubblico di cui all'allegato A, l'importo complessivo di euro 700.000,00 sul capitolo 11008 "Interventi e attività regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana" così stanziati:

- euro 300.000,00 sul capitolo 11.008 - PURO - del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022;
- euro 400.000,00 sul capitolo 11.008 - PURO - del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2023;

Vista la legge regionale n. 56 del 28 dicembre 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 10.01.2022 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 28/04/2022;

A voti unanimi

DELIBERA

1) ai sensi dell'art. 3 della l.r. 11/2020, di destinare euro 700.000,00 al sostegno delle politiche locali di sicurezza urbana per la concessione, tramite avviso pubblico, di contributi per i progetti degli enti locali in materia di sicurezza riguardanti azioni di prevenzione sociale che affrontino in modo trasversale, integrato e innovativo le problematiche di sicurezza;

2) di approvare, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 11/2020 e ai sensi della Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 7.4.2014, la "Scheda elementi essenziali dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi agli enti locali, ai sensi della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 "Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015", per la realizzazione di progetti in materia di politiche locali per la sicurezza integrata" di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di prenotare l'importo complessivo di euro 700.000,00 di cui al punto 1), destinato al finanziamento dei progetti che perverranno in ordine al citato avviso pubblico di cui all'allegato A, sul capitolo 11008 "Interventi e attività regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana" così stanziati:

- euro 300.000,00 sul capitolo 11.008 - PURO - del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022;
- euro 400.000,00 sul capitolo 11.008 - PURO - del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2023;

4) di dare mandato alla competente struttura a procedere con l'emissione dell'avviso pubblico di cui trattasi;

5) di dare mandato alla competente struttura di provvedere alla designazione dei componenti della commissione per la definizione della graduatoria dei progetti presentati dagli enti locali in ordine al citato avviso pubblico;

6) di dare atto che, qualora successivamente all'emanazione dell'avviso pubblico di cui alla presente Deliberazione si rendessero disponibili ulteriori risorse, queste saranno destinate al completamento del finanziamento dei progetti finanziati parzialmente e al finanziamento dei progetti utilmente inseriti nella graduatoria ma non finanziati per esaurimento delle risorse;

7) di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte di cui al punto 3) è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia

di equilibrio di bilancio delle regioni, nonché alle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta Regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'articolo 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R.23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
Paolo Pantuliano

Il Direttore
Paolo Pantuliano

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

Scheda elementi essenziali dell'Avviso pubblico per la concessione di contributi agli enti locali, ai sensi della legge regionale 19 febbraio 2020, n. 11 "Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015", per la realizzazione di progetti in materia di politiche locali per la sicurezza integrata

1.FINALITÀ DELL'INTERVENTO E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI

La Regione Toscana, proseguendo il suo impegno nell'ambito delle politiche di sicurezza in attuazione di quanto previsto dalla specifica normativa regionale (l.r. 19 febbraio 2020, n. 11 "Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 22/2015"), promuove e finanzia progetti degli enti locali in materia di sicurezza integrata attinenti la rigenerazione e la riqualificazione delle città, con l'intento di ridurre il rischio di esposizione di specifiche zone a fenomeni di degrado e abbandono, limitare il senso crescente di insicurezza percepito dai cittadini, promuovere la rivitalizzazione dei centri urbani nel segno di una rinnovata stagione di pacifica convivenza all'interno delle comunità della nostra regione.

Con la delibera della Giunta Regionale n. 1188 del 29/10/2018 la Regione Toscana ha approvato il Libro Bianco sulle Politiche di Sicurezza Urbana quale documento di policy, elaborato in collaborazione con Anci Toscana, finalizzato a sostenere lo sviluppo delle politiche di sicurezza urbana sul territorio regionale, coerentemente con il quadro normativo sopra richiamato, secondo i principi dell'integrazione tra politiche di prevenzione e politiche di vigilanza e controllo del territori, nel rispetto delle competenze dei vari soggetti istituzionali che concorrono agli interventi finalizzati alla sicurezza della comunità. Gli interventi della presente scheda e che saranno oggetto dell'Avviso Pubblico costituiscono attuazione delle linee guida e delle indicazioni contenute nel Libro Bianco.

La tipologia di intervento finanziabile attraverso l'Avviso pubblico a cui si riferisce la presente scheda è la seguente:

Interventi di rigenerazione e riqualificazione di spazi pubblici urbani che registrano fenomeni di conflitto sociale e/o progressivo depauperamento fisico, culturale e relazionale, e che risultano perciò esposti al rischio di abbandono e degrado. Tali interventi devono consistere in iniziative di rivitalizzazione, animazione e promozione della fruibilità degli spazi e coinvolgere attivamente la cittadinanza, in un'ottica di prevenzione e di sicurezza integrata.

2. PROGETTI

I progetti, da attivarsi nell'anno 2022 e concludersi entro il 30.06.2023, devono riferirsi ad interventi da promuovere in contesti che registrano fenomeni di conflitto sociale e/o progressivo depauperamento fisico, culturale e relazionale, che presentano criticità quanto al venir meno di attività e servizi e che risultano perciò esposti al rischio di abbandono e degrado.

Gli interventi devono valorizzare il ruolo naturalmente svolto ai fini della sicurezza dal presidio rappresentato da iniziative e attività sociali, culturali e commerciali, e il coinvolgimento dei vari soggetti che vivono ed operano nelle città, in un'ottica di prevenzione e di sicurezza integrata e partecipata.

Gli interventi dovranno essere realizzati mediante azioni integrate finalizzate a:

- promuovere una rinnovata socialità di quartiere attraverso reti di comunità ed iniziative di animazione, l'integrazione tra le diverse dimensioni (abitare, consumare, fruire), la sperimentazione di nuovi servizi comunitari ispirati al principio della prossimità.
- sostenere e promuovere nuove funzioni di spazi e immobili inutilizzati (es. fondi sfitti) e/o sottoutilizzati attraverso interventi anche temporanei di sperimentazione di nuovi usi e funzioni

- promuovere nuovi modelli di gestione degli spazi urbani ispirati ad approcci collaborativi che valorizzino il contributo dell'associazionismo e della cittadinanza attiva
- sostenere la cultura come componente essenziale della prevenzione del degrado urbano
- promuovere il diritto alla partecipazione e all'accesso allo spazio urbano
- realizzare azioni di contrasto ai comportamenti devianti notturni attraverso iniziative di animazione sociale.

A pena di ammissibilità, i progetti devono essere presentati in risposta a problematiche adeguatamente descritte, individuando le zone in cui si realizza il progetto e fornendo opportuna ed esaustiva documentazione relativa allo stato delle aree e alla loro esposizione al rischio di degrado e abbandono. Tale documentazione potrà essere costituita, a titolo esemplificativo, da relazioni a firma del Sindaco, del Prefetto, del Comandante della Polizia Municipale, di altri responsabili delle forze dell'ordine, cui potranno essere allegati report statistici, relazioni di ricerca, rassegne stampa ecc. Da tali documenti dovranno emergere le circostanze critiche in materia di sicurezza che rendono opportuna l'attivazione del progetto per il quale si chiede il finanziamento. Tra gli indicatori da considerare: numero esercizi commerciali chiusi negli ultimi 24 mesi, numero fondi sfitti presenti nell'area, zona servita/non servita da servizi pubblici, presenza/non presenza di sedi di associazioni, centri di aggregazione ecc.

Il Libro Bianco sulle Politiche Regionali di Sicurezza Urbana, realizzato da Regione Toscana e Anci Toscana (disponibile su <http://sicurezza-toscana.it>) contiene le Linee guida che i comuni possono prendere a riferimento per l'ideazione e la progettazione dell'intervento e la sua concreta attuazione.

3. BENEFICIARI

Possono presentare progetti come sopra specificati i seguenti soggetti:

a) Comuni

Nel caso di Comuni associati per l'esercizio delle funzioni di polizia municipale, il progetto potrà essere presentato:

a) dal singolo Comune

oppure

b) dal Comune individuato nella convenzione quale ente responsabile della gestione associata di polizia municipale

oppure

c) dall'Unione di Comuni che per previsione statutaria o mediante convenzione eserciti le funzioni di polizia municipale.

Nel caso b) può presentare il progetto il Comune individuato nella convenzione quale ente responsabile della gestione associata di polizia municipale, a condizione che:

- la convenzione di cui agli articoli 20, 21 e 22 della l.r. 68/2011, abbia una scadenza successiva alla data prevista per la conclusione del progetto proposto a finanziamento;
- siano rispettati gli ambiti di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011 per i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali.

Nel caso c) possono presentare il progetto le Unioni di Comuni che per previsione statutaria o mediante convenzione esercitino le funzioni di polizia municipale. In caso di esercizio mediante convenzione, devono sussistere le seguenti condizioni:

- la convenzione di cui agli articoli 20, 21 e 22 della l.r. 68/2011, deve avere una scadenza successiva alla data prevista per la conclusione del progetto proposto a finanziamento;
- siano rispettati gli ambiti di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011 per i comuni obbligati all'esercizio associato delle funzioni fondamentali non facenti parte dell'unione di comuni.

Non è considerato facente parte dell'Unione o aderente alla gestione associata il comune che ha avviato le procedure di recesso dalla funzione di polizia municipale.

Le disposizioni di cui ai precedenti capoversi non si applicano nel caso in cui la convenzione per la gestione associata abbia ad oggetto esclusivamente alcuni servizi di polizia municipale, e non l'intera attività.

Le convenzioni di cui ai punti b) e c) non devono essere trasmesse, se già trasmesse ai sensi dell'articolo 57, comma 2, della l.r. 68/2011.

Ogni ente, sia singolarmente che nell'ambito di una Unione o gestione associata, può presentare/essere destinatario di un solo progetto. In caso di più progetti presentati dallo stesso ente (o di cui lo stesso ente risulti destinatario), sarà considerato ammissibile solo il primo in ordine di presentazione, e saranno dichiarati non ammissibili i successivi.

I progetti presentati dalle Unioni di Comuni, o dal Comune responsabile della gestione associata di polizia municipale, e riguardanti più Comuni dovranno essere caratterizzati da un approccio condiviso a problematiche simili riscontrate nei diversi territori, prevedendo una gestione coordinata delle azioni progettuali.

Gli enti di cui sopra possono realizzare l'azione in collaborazione con i soggetti previsti dall'articolo 5 comma 2 della Lr 11/2020, ovvero aziende unità sanitarie locali, società della salute, organizzazioni del volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni di categoria, cooperative di comunità di cui all'art 11 bis della l. r. 28.12. 2005 n. 73, purché il capofila e responsabile del progetto rimanga in ogni caso l'ente locale.

4. VALORE MASSIMO DEL CONTRIBUTO

Ai sensi dell'art 13, c) 2 della l.r. 11/2020, il contributo regionale non può superare il 70 % della spesa prevista per la realizzazione di ciascun progetto. Il finanziamento ha carattere di spesa corrente. Si stabiliscono le seguenti classi di contributo massimo concedibile (al netto del cofinanziamento):

Soggetti presentatori	Comuni singoli , Unioni di Comuni o Comuni associati per la gestione della funzione della polizia municipale, per progetti che riguardano una popolazione complessiva superiore a 50.000 abitanti	Comuni singoli, Unioni di Comuni o Comuni associati per la gestione della funzione di polizia municipale, per progetti che riguardano una popolazione complessiva tra 20.001 e 50.000 abitanti	Comuni singoli, Unioni di Comuni o Comuni associati per la gestione della funzione di polizia municipale, per progetti che riguardano una popolazione complessiva tra 10.001 e 20.000 abitanti	Comuni singoli, Unioni di Comuni o Comuni associati per la gestione della funzione di polizia municipale, per progetti che riguardano una popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti
Classe di contributo (euro)	70.000,00	50.000,00	30.000,00	15.000,00

5. SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammesse a contributo sono solo le spese correnti, a titolo esemplificativo:

- spese per affidamento di incarichi a soggetti esterni, nel rispetto della normativa vigente, per la realizzazione, in tutto o in parte, delle azioni progettuali
- spese per l'acquisto di materiale necessario alla realizzazione del progetto (quali ad esempio cancelleria, materiale d'uso, cartellonistica ecc)

- spese per azioni di comunicazione e promozione
- spese per utenze e affitti, in misura strettamente necessaria alla realizzazione delle azioni progettuali
- spese per azioni di mappatura, accompagnamento, tutoraggio, coordinamento, formazione/educazione, monitoraggio, laboratori, animazione

Non sono ammissibili a contributo le spese per incarichi di ricerca, la valorizzazione delle spese del personale interno dell'Ente beneficiario, le spese relative ad impianti e sistemi di videosorveglianza ed in ogni caso spese non direttamente collegabili con le azioni e le finalità dell'Avviso.

Spese per piccoli elementi di arredo urbano (per esempio fioriere, panchine, elementi per l'illuminazione ecc) sono ammissibili entro il 20% del costo totale del progetto, e solo se complementari e funzionali all'intervento.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE

I progetti saranno esaminati da una Commissione appositamente costituita e valutati sotto i profili di seguito dettagliati, in base ai quali verrà loro attribuito uno specifico punteggio.

Criteria	Punteggio attribuito
<p>Rilevanza dei problemi presenti nella zona individuata</p> <p>Progetto che riguarda zone che registrano fenomeni di conflitto sociale e/o progressivo depauperamento fisico, culturale e relazionale, e che risultano perciò esposti al rischio di abbandono e degrado. Queste circostanze devono essere opportunamente e adeguatamente documentate, come specificato al punto 2 "Progetti". Tra gli indicatori da considerare: numero esercizi commerciali chiusi negli ultimi 24 mesi, numero fondi sfitti presenti nell'area, zona servita/non servita da servizi pubblici, presenza/non presenza di sedi di associazioni, centri di aggregazione ecc.</p>	<p>Rilevanza bassa da 1 a 7 punti</p> <p>Rilevanza media da 8 a 13 punti</p> <p>Rilevanza alta da 14 a 25 punti</p>
<p>Progetto che presenta la fascia di popolazione giovanile come target di riferimento per gli interventi da realizzare, in particolare mediante il coinvolgimento nella presa in carico, cura e rigenerazione di beni comuni urbani (punteggio assegnato secondo la seguente articolazione)</p>	
<p>Target giovanile stimato nella misura del 30%</p>	2
<p>Target giovanile stimato nella misura del 70%</p>	5
<p>Partenariato</p>	
<p>nessun soggetto in partenariato oltre all'ente che presenta il Progetto</p>	0
<p>fino a 1 soggetto coinvolto (oltre all'ente che presenta il Progetto) totale 2 soggetti</p>	2
<p>fino a 2 soggetti coinvolti (oltre all'ente che presenta il Progetto) totale 3 soggetti</p>	5
<p>fino a 3 soggetti coinvolti (oltre all'ente che presenta il Progetto) totale 4 soggetti</p>	10
<p>oltre 3 soggetti coinvolti (oltre all'ente che presenta il Progetto) totale 5</p>	

soggetti e oltre	15
Progetto presentato da Unione di Comuni per una pluralità di Enti/progetto presentato da Ente responsabile di una gestione associata delle funzioni di polizia municipale per una pluralità di enti	20
Qualità complessiva del Progetto - pertinenza delle azioni progettuali alle problematiche di sicurezza rilevate - chiarezza e completezza delle informazioni fornite	Qualità bassa da 1 a 13 punti Qualità media: da 14 a 24 punti Qualità elevata: da 25 a 40 punti
Cofinanziamento dell'ente locale - cofinanziamento $\geq 40\%$ e $\leq 50\%$ - cofinanziamento $> 50\%$	5 punti 10 punti

Saranno ammessi a contributo i Progetti che avranno ottenuto la valutazione minima di punti 30, di cui almeno 8 sul criterio "qualità complessiva del progetto".

In esito ai lavori svolti dalla Commissione giudicatrice sarà approvata la graduatoria dei progetti, ordinati secondo il punteggio ottenuto.

7. PROMOZIONE E COMUNICAZIONE ESTERNA DEI PROGETTI

Qualsiasi forma di promozione e comunicazione esterna delle attività realizzate nell' ambito dei progetti finanziati dovrà esplicitare il sostegno della Regione Toscana in forma testuale e, quando possibile, grafica attraverso l'uso del logo della Regione Toscana. Tale logo dovrà essere utilizzato nel rispetto delle modalità previste dalla normativa regionale.

8. QUADRO FINANZIARIO

All'attuazione degli interventi di cui trattasi viene destinato l'importo complessivo di euro 700.000,00 così stanziati:

per euro 300.000,00 sul capitolo 11.008 bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022.

per euro 400.000,00 sul capitolo 11.008 bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2023.

Tali risorse, destinate al finanziamento dei progetti utilmente inseriti nella graduatoria che sarà approvata in esito ai lavori svolti dalla Commissione giudicatrice, potranno eventualmente essere incrementate mediante ulteriori stanziamenti di bilancio.

DELIBERAZIONE 16 maggio 2022, n. 545

Indirizzi per la semplificazione del processo di rilascio della banda 700 MHz (switch-off nuovo digitale terrestre).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.lgs. n. 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche;

Vista legge regionale 49/2011 Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazioni;

Vista la l. 36/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

Visto il DPCM 08/07/2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;

Visto l'articolo 1 comma 1032 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, come modificato dalla Legge 31 dicembre 2018 n. 145;

Visto il D.M. 19 giugno 2019 “Calendario con aree geografiche per il rilascio della banda MHz” (DM Road Map);

Vista la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 39/19/CONS “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)”;

Considerato che l'articolo 1 comma 1032 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, come modificato dalla Legge 31 dicembre 2018 n. 145, e il Decreto Ministeriale del 19 giugno 2019 (DM Road Map) dispongono che gli operatori di rete televisivi locali e nazionali rilascino a partire dal 1° Settembre 2021 le frequenze attualmente in uso e attivino le frequenze pianificate dal Nuovo Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 39/19/CONS (PNAF 2019) e assegnate dal Ministero dello sviluppo economico agli operatori medesimi;

Considerato che tale transizione impone agli operatori di rete radiotelevisiva interventi sugli attuali apparati trasmettenti che per la maggior parte dei casi comportano una riduzione di potenza e/o il cambio della frequenza

di trasmissione, in quanto l'adeguamento al PNAF 2019 prevede la riduzione del numero delle reti di diffusione da 20 a 12 reti nazionali e da un massimo di 22 a un massimo di 4 reti locali con conseguente riallocazione delle frequenze e notevole riduzione del campo elettromagnetico complessivo per la radiodiffusione televisiva;

Visto lo schema di delibera di giunta regionale per la semplificazione degli adempimenti necessari alla transizione in oggetto inviato dal Ministero dello Sviluppo Economico a tutte le Regioni;

Valutato opportuno introdurre una procedura semplificata basata sul D.lgs 259/03 e s.m.i. “Codice delle Comunicazioni Elettroniche” e sulla normativa vigente a livello nazionale e regionale, al fine di garantire una realizzazione delle modifiche sugli impianti ordinata nei tempi richiesti dalla legge e la continuità del servizio televisivo all'utenza;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Nel caso di modifiche degli impianti di trasmissione televisiva consistenti in una riduzione di potenza e/o nel cambio di frequenza senza modifiche sul sistema radiante e senza modifiche del diagramma di irradiazione, gli operatori di rete di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre sono tenuti ad effettuare una comunicazione nella forma di autocertificazione redatta ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 all'Agenzia regionale per la protezione ambientale competente e ai Comuni interessati entro 30 giorni dalla data prevista per la conversione del segnale dell'avvenuta modifica, corredata dai dati radioelettrici aggiornati.

2. Nel caso di modifiche degli impianti di trasmissione televisiva consistenti in un cambio di frequenza su altra antenna già esistente e che non comportino incrementi del livello di campo elettrico generato, gli operatori di rete di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre sono tenuti ad effettuare una comunicazione nella forma di autocertificazione redatta ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 all'Agenzia regionale per la protezione ambientale competente e ai Comuni interessati entro 30 giorni dalla data prevista per la conversione del segnale dell'avvenuta modifica, corredata dalla procedura seguita per accertare il mancato incremento dei livelli di campo elettrico generato e dai dati di cui all'allegato 13 Modello B del D.lgs. 259/03 e s.m.i.

3. In tutte le altre ipotesi diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, gli operatori di rete di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre presentano istanza

di titolo abilitativo ai sensi degli artt. 44 e ss. del d.lgs. 259/2003 e dell'art. 10 della l.r. 49/2011 entro 30 giorni dalla data prevista per la conversione del segnale dell'avvenuta modifica.

4. In assenza di un provvedimento di motivato dissenso, resta attiva la trasmissione del segnale di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre del nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze PNAF 2019.

5. I soggetti autorizzati ex art. 30 comma 1 del d.Lgs 177/2005 coinvolti nel rilascio delle frequenze e interessati alla prosecuzione del servizio di ripetizione simultanea ed integrale dei programmi televisivi, fatte salve le procedure indicate dall'Ispettorato Territoriale Toscana del MISE per l'acquisizione delle relative autorizzazioni, entro 30 giorni dalla data prevista per la conversione del segnale sono tenuti ad effettuare una comunicazione dell'avvenuta modifica all'Agenzia regionale per la protezione ambientale, corredata dai dati radioelettrici aggiornati. Tale comunicazione costituisce il titolo abilitativo di cui all'art. 10 della l.r. 49/2011 e la dichiarazione di cui all'art. 5 della l.r. 49/2011.

6. Di dare atto che per quanto non espressamente richiamato in questo provvedimento restano confermate le previsioni normative vigenti ed in particolare le leggi sanzionatorie nazionali e regionali in caso di superamenti dei limiti normativi all'esposizione ai campi elettromagnetici ed in caso di difformità degli impianti rispetto a dati dichiarati.

7. Di precisare che questo specifico provvedimento è limitato al periodo temporale previsto dalla Road Map per il rilascio della banda a 700 MHz.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente
Renata Laura Caselli

Il Direttore
Edo Bernini

Il Dirigente
Sergio Papiani

Il Direttore
Gianluca Vannuccini

DELIBERAZIONE 16 maggio 2022, n. 548

Documento Operativo per la Prevenzione Sismica (DOPS) 2022 - I stralcio.

SEGUE ATTO E ALLEGATO

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”;

Vista la legge regionale 16 ottobre 2009 n. 58 “Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico”;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio regionale in data 15/03/2017 con Risoluzione n. 47;

Visto il “Documento di economia e finanza regionale 2022” (DEFR 2022) di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 73 del 27 luglio 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 113 del 22/12/2020 che approva la Nota di aggiornamento del DEFR 2022 ed in particolare il relativo allegati 1a “Progetti regionali” contenente il progetto regionale n. 7 “Neutralità carbonica e transizione ecologica” - Obiettivo 4 “Tutelare il territorio e la risorsa idrica”, al cui interno è prevista l’attuazione e l’aggiornamento del “Documento Operativo per la Prevenzione sismica (DOPS)”, contenente tutte le azioni e gli interventi di prevenzione sismica adottati dalla Regione Toscana;

Visto il Programma Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 febbraio 2015, n. 10, prorogato ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 15;

Considerato che uno degli Obiettivi di cui sopra - “B. Tutelare e Valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità” - individua la suo interno l’Obiettivo specifico B.4 “Prevenire il rischio sismico e ridurre i possibili effetti”;

Richiamata la Delibera di G.R.T. n. 1271 del 12/12/2016 con la quale è stato aggiornato il “Documento Conoscitivo del Rischio Sismico”;

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 15 del 15/01/2018 che ha approvato il “Documento di indirizzo 2018 per la Prevenzione Sismica (DIPS)” e la successiva Delibera di Giunta regionale n. 821 del 02/08/2021 con la quale e' stato aggiornato il “Documento di indirizzo 2021 per la Prevenzione Sismica (DIPS)”;

Vista l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 675 del 18 maggio 2020 “Disciplina delle risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 di attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, pubblicata in GU il 25/05/2020 che stabilisce all’art. 4 comma 1 che entro 24 mesi debbano essere “utilizzate” le risorse afferenti alle citate ordinanze e ancora in capo alle Regioni, pena la loro revoca, specificando altresì, all’art. 2 comma 3, che le risorse precedentemente destinate ad interventi di prevenzione sismica su edifici privati e non utilizzate, possano essere spostate a favore degli interventi strutturali sugli edifici pubblici strategici;

Richiamate le OPCM 3362/2004 e 3505/2006, che disciplinano l’utilizzo dei fondi ex art. 32bis D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito dalla L. 326/2003 per il finanziamento di interventi di prevenzione sismica su edifici pubblici strategici e rilevanti non scolastici;

Dato atto che con DD 17554 del 07/10/2021 si è provveduto all’aggiornamento della graduatoria residua degli edifici pubblici strategici precedentemente approvata con DD 5212/2017;

Dato atto che la suddetta graduatoria è stata recentemente utilizzata per l'assegnazione dei fondi L.145/2018, annualità 2022, a n. 6 edifici scolastici dell'Elenco 1 (di cui 2 con progetto) e a n. 2 edifici non scolastici dell'Elenco 2 (di cui 1 con progetto), dando la priorità agli interventi con progettazione definitiva approvata e agli interventi di enti non precedentemente finanziati sulla stessa graduatoria, come da DD19475/2021.

Ritenuto opportuno, di utilizzare gli elenchi della citata graduatoria opportunamente aggiornata e scorsa, per individuare gli interventi da finanziare con i fondi a disposizione, tenuto conto dell'ordine in graduatoria e dei seguenti criteri:

- per la quota relativa alle risorse nazionali di cui alla L.77/2009 – art.11: selezione degli edifici pubblici scolastici che nei piani di emergenza di protezione civile per il rischio sismico ospitano funzioni strategiche (dall'Elenco 1: EPS scolastici della graduatoria di cui al DD17554/2021);
- per la quota relativa ai fondi di cui alla L.326/2003 - OPCM 3362/2044 e 3505/2006: selezione degli edifici pubblici strategici non scolastici (dall'Elenco 2: EPS non scolastici della graduatoria di cui al DD17554/2021);
- ammissione a finanziamento solo per gli edifici per i quali le risorse attribuibili risultino non inferiori al 70% del contributo ammissibile.

Dato atto che la determinazione dei contributi è stata valutata, in relazione alla tipologia di intervento, come minimo fra costo convenzionale previsto dalle Ordinanze di riferimento - in percentuale sulla base degli esiti delle verifiche sismiche - e il limite parametrico al contributo pubblico fissato dalle direttive regionali D.1.9 (GRT236/2021);

Tenuto conto della nota PEC. 0448249 del 18/11/2021 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile per l'assegnazione delle somme residue di cui alla L.326/2003 (OPCM 3505/2006 e 3362/2004 - annualità 2004 e 2005) nella disponibilità della Regione, ha preventivamente autorizzato l'individuazione degli interventi di prevenzione sismica la cui necessità scaturisca dagli esiti delle verifiche sismiche, utilizzando l'Elenco 2 (EPS non scolastici) della graduatoria aggiornata con il suddetto decreto DD 17554/2021 e già scorsa con DD.19475/2021;

Dato atto che per l'attribuzione dei fondi L.326/2003, l'intervento di adeguamento sismico del Magazzino comunale (ex Scuola elementare e distretto Asl) del Comune di Vernio (PO) sarebbe stato il primo intervento finanziabile dell'Elenco 2 della graduatoria di cui al DD17554/2021, ma che a seguito di nota Pec prot RT n. 0147685 del 07/04/2022 del Settore Sismica, l'Ente ha comunicato la rinuncia al contributo con PEC prot. RT n. 0163249 del 20/04/2022;

Ritenuto di assegnare le risorse nazionali non utilizzate di cui alla L.326/2003, pari complessivamente a Euro 1.297.336,39, finalizzate alla riduzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e rilevanti non scolastici, agli edifici ammessi a finanziamento di cui all'Elenco riportato nell'Allegato 1 al presente atto, individuati come da indicazioni del DPC;

Specificato che con riferimento alle risorse L.326/2003, la tempistica per la realizzazione dell'intervento decorrerà dalla data di pubblicazione del DPCM di assegnazione delle risorse finanziarie, che seguirà alla trasmissione al Dipartimento della Protezione Civile del Piano regionale degli Interventi dalla struttura regionale competente;

Dato atto che per l'attribuzione dei fondi L.77/2009 - Art.11, l'intervento di adeguamento sismico della US5 della Scuola Centofiori del Comune di Sansepolcro (AR) sarebbe stato il primo intervento finanziabile dell'Elenco 1 della graduatoria di cui al DD17554/2021, ma che a seguito di nota Pec prot RT n. 0143985 del 05/04/2022 del Settore Sismica, l'Ente ha comunicato la rinuncia al contributo con PEC prot. RT n.0145452 del 06/04/2022;

Dato atto inoltre, che il Comune di Cortona (AR) avrebbe avuto l'intervento di adeguamento sismico di un'unità strutturale (US) della Scuola primaria "A. Capitini" e secondaria "Berrettini Pancrazi" in posizione utile per il finanziamento con fondi L.77/2009 - Art.11, ma che a seguito di nota Pec prot RT n. 0145979 del 06/04/2022 del Settore Sismica, l'Ente ha comunicato la rinuncia al contributo con PEC prot. RT n. 0163247 del 20/04/2022;

Ritenuto pertanto di destinare le risorse nazionali di cui alla L.77/2009 non utilizzate e disponibili in bilancio, compreso quelle precedentemente destinate ad interventi su edifici privati - pari complessivamente Euro 3.340.213,65 - ad interventi di prevenzione sismica su edifici pubblici strategici scolastici e non scolastici, come disciplinato dall'OcDPC 675/2020 - assegnandole agli edifici di cui all'Elenco riportato nell'Allegato 1 al presente atto, individuati scorrendo l'Elenco 1 della graduatoria aggiornata con il decreto dirigenziale n.17554/2021 e già scorsa con il decreto dirigenziale n.19475/2021;

Specificato che con riferimento alle risorse L.77/2009, come disciplinate dall'OCDPC 675/2020, la tempistica per la realizzazione dell'intervento decorrerà dall'impegno delle risorse finanziarie, da effettuare con successivi atti della struttura regionale competente;

Ritenuto altresì opportuno prevedere che l'erogazione dei contributi ai Comuni avvenga con successivi atti di liquidazione, ai sensi degli artt. 44 e 45 del Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii, e secondo le seguenti modalità:

- a) successivamente all'atto regionale di assegnazione del contributo, a seguito di richiesta del soggetto attuatore sarà erogato, un acconto pari al 5% del contributo assegnato;
- b) all'avvenuta aggiudicazione della gara di affidamento lavori, sarà erogato un ulteriore acconto pari al 45% del minore tra:
 - importo di aggiudicazione della gara di affidamento lavori al netto del ribasso d'asta (IVA compresa)
 - importo ammissibile da Quadro Economico (riportato nel parere tecnico-economico)
 - importo del contributo assegnato all'intervento
- c) a seguito della presentazione di S.A.L., corredato da idonea documentazione attestante la spesa sostenuta che dovrà essere pari almeno a quanto liquidato nella fase di cui al precedente punto b), sarà erogato un ulteriore 40% del minore fra i tre importi di cui al punto precedente, senza raggiungere il saldo;
- d) a seguito dell'avvenuta approvazione da parte del Soggetto attuatore degli atti di contabilità finale sarà erogato il saldo. Il contributo complessivamente erogato non potrà in nessun caso superare l'importo effettivo dell'intervento risultante dal rendiconto finale;

Richiamata la DGRT 977 del 27/09/2021 con la quale si approvava il DOPS 2021 – II stralcio e le Nuove specifiche tecniche regionali per la realizzazione di studi di Microzonazione sismica e analisi CLE;

Richiamato inoltre il DD 22090/2021 con cui si è approvata la graduatoria dei Enti ammissibili a finanziamento per la realizzazione di studi di Microzonazione sismica, successivamente corretta con DD 3401/2022;

Richiamato altresì il DD 7125/2020 con il quale si è aggiornata la graduatoria degli edifici ammissibili a contributo per la realizzazione di indagini e verifiche sismiche precedentemente approvata con DD 13981/2019;

Ritenuto opportuno approvare il "Documento Operativo per la Prevenzione Sismica (DOPS) 2022 – I stralcio", per disciplinare l'utilizzo delle risorse regionali e nazionali al momento a disposizione in bilancio ed afferenti ai seguenti canali di finanziamento:

- LR 58/2009, risorse libere da destinare a studi e ricerche e a verifiche sismiche;
- L.77/2009 – art.11 – risorse statali vincolate assegnate con precedenti Ordinanze di Protezione Civile (Ord.3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016, 532/2018) e non utilizzate, da destinare ad interventi di prevenzione sismica su edifici pubblici strategici, indagini e studi di microzonazione sismica e analisi CLE;
- OPCM 3362/2004 e 3505/2006, risorse statali vincolate non utilizzate finalizzate ad interventi per la riduzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici.

Ritenuto pertanto, in coerenza il PAER - Obiettivo B.4 "Prevenire il rischio sismico e ridurre i possibili effetti", con il DEFR e relativa nota di aggiornamento dello stesso e con gli indirizzi definiti nel DIPS 2018 (di cui alla Deliberazione di G.R.T. n. 15 del 15/01/2018) e aggiornati con il DIPS 2021 (di cui alla Deliberazione di G.R.T. n. 821 del 02/08/2021), realizzare le attività riportate nella tabella che segue e che sono meglio dettagliate nel documento allegato (Allegato 1), utilizzando le risorse regionali libere disponibili sul bilancio 2022-2023-2024 e le risorse statali vincolate assegnate in avanzo di bilancio con Deliberazione di Giunta n. 437 del 19/04/2022:

Cod. Azione PAER	Azione	Intervento	Norma di finanziamento	Cap.	risorse totali (per intervento)	Risorse destinate (€)			
						2022	2023	2024	2025
B.4.2	Monitoraggio del livello di sismicità del territorio, valutazione delle condizioni di pericolosità, vulnerabilità del patrimonio edilizio; indagini e studi di microzonazione sismica	Monitoraggio del livello di sismicità nelle aree a maggior rischio sismico	L.R. 58-2009	42353	€ 150.000,00	€ 38.000,00	€ 41.000,00	€ 71.000,00	
					€ 69.000,00	€ 5.200,00	€ 44.400,00	€ 19.400,00	
		Attività di studio e ricerca sul rischio sismico mediante valutazione delle condizioni pericolosità e/o degli effetti locali (VEL) e mediante valutazione della vulnerabilità sismica		42352	€ 120.000,00	€ 65.000,00	€ 35.000,00	€ 20.000,00	
				42353	€ 40.000,00		€ 10.000,00	€ 30.000,00	
		Attività di Studio e ricerca sul rischio sismico mediante valutazione delle condizioni di vulnerabilità sismica del patrimonio esistente		42353	€ 85.000,00	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	
		Indagini/Analisi per la valutazione delle condizioni di vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente		42353	€ 169.413,00	€ 67.765,20	€ 50.823,90	€ 50.823,90	
		L.77-2009 art.11 - Ord.PC n.4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016, 532/2018 - Indagini e studi di Microzonazione Sismica e analisi CLE	L.77-2009 art.11 - Ord.PC n.3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016, 532/2018	11294	€ 60.750,00		€ 42.525,00	€ 18.225,00	
B.4.3	Interventi sugli edifici pubblici strategici	Interventi di prevenzione sismica (adeguamento sismico e/o miglioramento sismico) sugli edifici pubblici strategici EPS non scolastici	Ord.3362/04 e 3505/06	11159	€ 1.297.336,39	€ 0,00	€ 648.668,20	€ 518.934,55	€ 129.733,64
				11267	€ 31.813,68	€ 0,00	€ 31.813,68		
		Interventi di prevenzione sismica (adeguamento sismico e/o miglioramento sismico) sugli edifici pubblici strategici EPS	L.77-2009 art.11 - Ord.PC n.3907/2010; 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016, 532/2018	11295	€ 3.308.399,97	€ 167.010,68	€ 669.400,46	€ 2.137.967,46	€ 334.021,37
		TOTALE		€ 5.331.713,04					

Dato atto che la copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione delle attività di cui alla tabella precedente, meglio specificate nell'Allegato 1, è assicurata da risorse afferenti alla L.R. 58/2009, alla L. 77/09 ed alle OPCM 3362/2004 e 3505/2006 (come riportato in tabella), che sono articolate sul BP 2022/2024 e successiva annualità 2025, secondo i cronoprogrammi, nel modo seguente:

- capitolo di bilancio 42352 (Puro): complessivi Euro 189.000,00, di cui Euro 70.200,00 sull'annualità 2022, Euro 79.400,00 sul 2023 ed Euro 39.400,00 sul 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
- capitolo di bilancio 42353 (Puro): complessivi Euro 444.413,00, di cui Euro 140.765,20 sull'annualità 2022, Euro 131.823,90 sul 2023 ed Euro 171.823,90 sul 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
- capitolo di bilancio 11294 (Cronoprogramma): complessivi Euro 60.750,00 di cui Euro 42.525,00 sull'annualità 2023 ed Euro 18.225,00 sul 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
- capitolo di bilancio 11159 (Cronoprogramma): complessivi euro 1.297.336,39 di cui euro 648.668,20 sull'annualità 2023, Euro 518.934,55 sul 2024 ed euro 129.733,64 sul 2025, dando atto che per tale ultimo importo il suo finanziamento risulterà garantito dal FPV di entrata (cap./E 32) nell'ambito del prossimo bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2025;
- capitolo di bilancio 11267 (Cronoprogramma): Euro 31.813,68 sull'annualità 2023 che presenta la necessaria disponibilità;
- capitolo di bilancio 11295, complessivi Euro 3.308.399,97 di cui: Euro 167.010,68 su annualità 2022 (Avanzo), Euro 669.400,46 su 2023 (Cronoprogramma), Euro 2.137.967,46 su 2024 (Cronoprogramma) ed Euro 334.021,37 su 2025 (Cronoprogramma), dando atto che per tale ultimo importo il suo finanziamento risulterà garantito dal FPV di entrata (cap./E 32) nell'ambito del prossimo bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2025;

Specificato che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte, da effettuare con successivi atti della struttura regionale competente, è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 ;

Ritenuto di demandare all'ufficio regionale competente per materia di comunicare al Dipartimento della Protezione Civile la decisione assunta con il presente atto;

Vista la L.R. 28 dicembre 2021, n. 56 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

Richiamata la Delibera della Giunta Regionale n. 1 del 10.01.2022 "Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

Visto il parere positivo espresso dal CD in data 05/05/2022;

A voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il "Documento Operativo per la Prevenzione Sismica (DOPS) 2022 – I stralcio" di cui all'Allegato 1 facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prenotare le seguenti risorse del bilancio 2022/2024 per la realizzazione delle attività previste dal documento in allegato 1:

- capitolo di bilancio 42352 (Puro): complessivi Euro 189.000,00, di cui Euro 70.200,00 sull'annualità 2022, Euro 79.400,00 sul 2023 ed Euro 39.400,00 sul 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
- capitolo di bilancio 42353 (Puro): complessivi Euro 444.413,00, di cui Euro 140.765,20 sull'annualità 2022, Euro 131.823,90 sul 2023 ed Euro 171.823,90 sul 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
- capitolo di bilancio 11294 (Cronoprogramma): complessivi Euro 60.750,00 di cui Euro 42.525,00 sull'annualità 2023 ed Euro 18.225,00 sul 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
- capitolo di bilancio 11159 (Cronoprogramma): complessivi euro 1.297.336,39 di cui euro 648.668,20 sull'annualità 2023, Euro 518.934,55 sul 2024 ed euro 129.733,64 sul 2025, dando atto che per tale ultimo importo il suo finanziamento risulterà garantito dal FPV di entrata (cap./E 32) nell'ambito del prossimo bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2025;
- capitolo di bilancio 11267 (Cronoprogramma): Euro 31.813,68 sull'annualità 2023 che presenta la necessaria disponibilità;
- capitolo di bilancio 11295, complessivi Euro 3.308.399,97 di cui: Euro 167.010,68 su annualità 2022 (Avanzo), Euro 669.400,46 su 2023 (Cronoprogramma), Euro 2.137.967,46 su 2024 (Cronoprogramma) ed Euro 334.021,37 su 2025 (Cronoprogramma), dando atto che per tale ultimo importo il suo finanziamento risulterà garantito dal FPV di entrata (cap./E 32) nell'ambito del prossimo bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2025;

3. di dare atto inoltre che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2;

4. di rimandare a successivi atti della struttura regionale competente l'impegno delle risorse per l'attuazione delle attività che avverrà nelle modalità indicate nel "DOPS 2022 - I stralcio" di cui all'Allegato 1;

5. di demandare all'ufficio regionale competente per materia di comunicare al Dipartimento della Protezione Civile la decisione assunta con il presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della LR 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA


Il Dirigente Responsabile
LUCA GORI

Il Direttore
EDO BERNINI




DOCUMENTO OPERATIVO PER LA PREVENZIONE SISMICA 2022 I° STRALCIO

**DIREZIONE AMBIENTE
ED ENERGIA
SETTORE SISMICA
Ufficio
Prevenzione sismica**



Maggio 2022

Indice



1.0 PREMESSA Pag.3

2.0 QUADRO CONOSCITIVO DI
RIFERIMENTO Pag.5

3.0 AZIONI ED INTERVENTI DA
ATTIVARE NEL 2022 Pag.6

3.1 Quadro riepilogativo delle
risorse disponibili nel 2022

Pag.6

3.2 Interventi finanziati nel 2022

Pag.8

1.0 PREMESSA

La Regione Toscana, nell'ambito delle attività di riduzione del rischio sismico avviate da oltre 30 anni, ha impostato una programmazione pluriennale di interventi finalizzati alla prevenzione del rischio sismico, modulati in relazione alle risorse di cui alla L.R. 58/2009 che annualmente si sono rese disponibili sul bilancio regionale. Tale politica di prevenzione sismica è stata fortemente accelerata grazie all'utilizzo di ulteriori fondi di provenienza statale di cui alla L.77/2009 e più recentemente ad altri canali di finanziamento statali finalizzati in particolare ad interventi strutturali, tra cui ad esempio quelli previsti dalla L.145/2018 art.1 c.134 e la Programmazione fondi POR-FESR 2021-2027.

Tale politica di progressiva riduzione del rischio è stata attuata gradualmente nel corso degli anni, grazie a finanziamenti europei, statali e regionali che hanno consentito la realizzazione di una serie di attività prioritarie di prevenzione sismica conseguendo:

- un netto miglioramento delle conoscenze del terreno e del sottosuolo in generale in chiave di pericolosità sismica;
- una maggiore conoscenza degli edifici mediante indagini e verifiche tecniche;
- un aumento del livello di sicurezza mediante la progettazione e realizzazione di interventi strutturali di prevenzione sismica del patrimonio edilizio con particolare riferimento agli edifici pubblici strategici e rilevanti (EPSR) ma anche agli edifici privati, con priorità alla zona sismica 2.

Tali iniziative sono state attuate **prioritariamente negli 89 Comuni classificati in zona sismica 2** (a elevata pericolosità) ubicati in corrispondenza della catena Appenninica (Garfagnana, Lunigiana, Appennino Pistoiese, Mugello, Valtiberina e Amiata) ed hanno avuto effetti positivi, come anche riscontrato in occasione del terremoto Lunigiana 2013 (con un danneggiamento sensibilmente inferiore a quanto che ci si poteva aspettare per un sisma di magnitudo 5.2) e del recente terremoto Mugello 2019 (per il quale il danneggiamento è stato limitato al solo centro storico di Barberino M.llo). Tali esempi confermano ancora una volta che la politica di prevenzione sismica regionale, se ben attuata, è di cruciale importanza al fine di contenere i danni (anche in termini di vite umane) e conseguentemente risparmiare risorse per la fase di ricostruzione.

Gli interventi fin qui realizzati sono stati attuati in coerenza con il **PAER¹** approvato con DCR n.10 del 11/02/2015, i relativi **Documenti di Attuazione Annuali** e sono stati puntualmente definiti sulla scorta di quanto emerso dal **Documento Conoscitivo del Rischio Sismico** aggiornato con Delibera di G.R.T. n.1271/2016, il quale riassume, evidenzia e sintetizza tutte le attività per la prevenzione sismica realizzate ed integrate all'interno del quadro delle conoscenze del rischio sismico in Toscana.

Con successiva Deliberazione di G.R.T. n.15 del 15/01/2018 è stato poi predisposto il **Documento di Indirizzo per la Prevenzione Sismica (DIPS 2018)** che è stato

¹ E' in corso di approvazione il Piano Regionale per la Transizione Ecologica (PRTE) che andrà a sostituire il PAER

successivamente aggiornato, limitatamente ai soli interventi strutturali di prevenzione sismica degli edifici pubblici strategici e rilevanti, con Deliberazione di G.R.T. n. 821 del 02/08/2021 con la quale e' stato approvato il Documento di Indirizzo per la Prevenzione Sismica (**DIPS 2021**).

Il DIPS, sulla base del quadro delle conoscenze acquisite e contenute nel suddetto Documento Conoscitivo, ha definito:

- 1) Un quadro ricognitivo del complesso di attività in essere in materia di prevenzione sismica;
- 2) i criteri attraverso cui individuare le attività prioritarie in relazione agli obiettivi e alle risorse economiche.

Tutti i contenuti e i criteri di priorità individuati all'interno del documento sono interamente confermati anche per l'annualità 2022, per la quale il DIPS costituisce documento di indirizzo.

Il presente documento, denominato **Documento Operativo per la Prevenzione sismica (DOPS 2022 - I stralcio)**, contiene, pertanto, sulla base degli indirizzi definiti nel DIPS e di ulteriori indicazioni aggiuntivi per la sola azione di prevenzione sismica su edifici pubblici riportati nel successivo par.3.0, le azioni e gli interventi di prevenzione sismica che verranno attivati in funzione:

- delle risorse regionali assegnate con LR 58/2009;
- risorse statali non utilizzate di cui alla L.77/2009 - art.11 - assegnate con precedenti Ordinanze di Protezione Civile (Ord.3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016, 532/2018) per interventi di prevenzione sismica su edifici pubblici, indagini e studi di microzonazione sismica e analisi CLE e interventi di prevenzione sismica su edifici privati²;
- risorse statali non utilizzate di cui all'OPCM 3505/2006 e 3362/2004 finalizzati alla riduzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e rilevanti non scolastici.

Tale documento è stato predisposto in coerenza con l'obiettivo B.4 ("*Prevenire il rischio sismico e ridurre i possibili effetti*") del PAER e con il DEFR e relativa nota di aggiornamento dello stesso (approvata con Deliberazione di C.R.T. n. 113 del 22/12/2021) in cui sono indicate le tipologie di interventi/azioni di prevenzione del rischio sismico con particolare riferimento agli interventi di messa in sicurezza degli edifici pubblici strategici e rilevanti, agli edifici privati, agli studi di microzonazione sismica, alle indagini e verifiche sismiche degli edifici pubblici strategici e rilevanti, agli studi sul rischio sismico, alle reti di monitoraggio sismico ed alle iniziative di informazione alla popolazione in tema di rischio sismico.

² Tali risorse per edifici privati, in avanzo vincolato, ai sensi di quanto previsto dall'art.2 c.3 dell'OcDPC 675-2020 sono state spostate a favore degli interventi strutturali sugli edifici pubblici strategici.

2.0 QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO

Nell'ultima legislatura è stato innanzitutto messo a punto ed aggiornato il **quadro conoscitivo del rischio sismico per la zona sismica 2** (mediante Del. G.R.T. n. 1271/2016) che riassume, evidenzia e sintetizza tutte le attività per la prevenzione sismica realizzate ed integrate all'interno del quadro delle conoscenze del rischio sismico in Toscana.

Sulla base del recente quadro delle conoscenze del rischio sismico, sono state attivate una serie di azioni:

- 1) strutturali (interventi di adeguamento e/o miglioramento sismico degli edifici pubblici scolastici e strategici e interventi di rafforzamento locale/miglioramento edifici privati);
- 2) non strutturali (indagini, verifiche sismiche, studi di microzonazione sismica, attività di ricerca, reti di monitoraggio sismico e campagne di informazione).

Questa operazione, ad esempio, ha reso possibile lo stanziamento di oltre **50 milioni di euro** negli ultimi 5 anni, mediante l'attivazione dei **Documenti Annuali per la Prevenzione Sismica (DOPS)**.

Per quanto concerne le azioni strutturali e non strutturali, si rimanda al par.2 del DIPS 2021 in cui sono riportate sinteticamente tutte le azioni realizzate e le conoscenze raggiunte.

Si sottolinea, tra queste, l'attività di informatizzazione di tutti i censimenti effettuati per la prevenzione sismica sul patrimonio edilizio pubblico esistente. Dal quadro di sintesi raccolto, per la zona sismica 2 (n.89 Comuni), risultano censiti **1859 edifici pubblici strategici e rilevanti (di seguito EPSR)** di cui n. 880 (pari al 47%) edifici scolastici (sigla S) mentre i restanti sono 675 edifici pubblici (sigla M), 216 edifici Ospedalieri (sigla O) e altre tipologie. Tutti gli edifici censiti nell'ambito del quadro conoscitivo del rischio sismico per la zona sismica 2 sono stati georeferenziati e implementati all'interno del **Sistema Informativo per la Sismica (SIS)** e consultabili mediante il **Portale regionale WEB-GIS BD-EPSR** in cui è possibile visualizzare, per ogni edificio, tutte le informazioni generali e tecniche e i finanziamenti per attività di prevenzione sismica collegati ai medesimi edifici.

Da questo quadro complesso quadro conoscitivo, completo per la zona sismica 2, è possibile quindi conoscere in dettaglio quali attività di prevenzione sismica sono state realizzate per ogni edificio (indagini, verifiche sismiche o interventi strutturali) e quali invece sarebbero necessarie per il completamento del livello di sicurezza sismico atteso.

Queste informazioni sono quindi di cruciale importanza sia per conoscere il livello di sicurezza del patrimonio edilizio pubblico, sia per **impostare una mirata ed adeguata politica di prevenzione sismica mediante una programmazione delle risorse economiche** in funzione delle criticità individuate, delle priorità e nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse.

3.0 AZIONI ED INTERVENTI DA ATTIVARE NEL 2022

3.1 Quadro riepilogativo delle risorse disponibili nel 2022

In coerenza il PAER - Obiettivo B.4 "Prevenire il rischio sismico e ridurre i possibili effetti" e con il DEFR e relativa nota di aggiornamento dello stesso (approvata con Deliberazione di C.R.T. n. 113 del 22/12/2021) e con gli indirizzi definiti nel DIPS 2018 (di cui alla Deliberazione di G.R.T. n. 15 del 15/01/2018) e aggiornati con il DIPS 2021 (di cui alla Deliberazione di G.R.T. n. 821 del 02/08/2021), con il presente atto si indicano per l'annualità 2022 le azioni e gli interventi di prevenzione sismica da attuare in relazione al quadro di risorse regionali disponibili sul bilancio 2022-2023-2024 e alle risorse statali assegnate in avanzo di bilancio con Deliberazione di Giunta n. 437/2022.

Nella Tab.1 sono riepilogate le risorse regionali e le risorse statali per le quali sono in corso alcune variazioni di bilancio di storno tra capitoli e per attivare i cronoprogrammi, che saranno impiegate per realizzare le seguenti attività:

- per il monitoraggio sismico e attività di studio e ricerca sul rischio sismico sui capitoli 42352 e 42353;
- per indagini e verifiche sismiche sul patrimonio edilizio pubblico strategico e rilevante sul capitolo 42353;
- per indagini e studi di microzonazione sismica sul capitolo 11294;
- per interventi strutturali di prevenzione sismica su edifici pubblici strategici sui capitoli 11159, 11267 e 11295 del bilancio regionale 2022/2024;

Tab.1 - Quadro riepilogativo delle risorse regionali assegnate 2022-2023-2024 e statali assegnate sul FPV 2022-2025 con indicazione delle azioni, degli interventi attivati, delle norme di finanziamento e delle relative risorse stanziare

Cod. Azione PAER	Azione	Intervento	Norma di finanziamento	Cap.	risorse totali (per intervento)	Risorse destinate (€)			
						2022	2023	2024	2025
B.4.2	Monitoraggio del livello di sismicità del territorio, valutazione delle condizioni di pericolosità, vulnerabilità del patrimonio edilizio: indagini e studi di microzonazione sismica	Monitoraggio del livello di sismicità nelle aree a maggior rischio sismico	L.R. 56-2009	42353	€ 150.000,00	€ 38.000,00	€ 41.000,00	€ 71.000,00	
				42352	€ 69.000,00	€ 5.200,00	€ 44.400,00	€ 19.400,00	
		Attività di studio e ricerca sul rischio sismico mediante valutazione delle condizioni pericolosità e/o degli effetti locali (VEL) e mediante valutazione della vulnerabilità sismica		42353	€ 120.000,00	€ 65.000,00	€ 35.000,00	€ 20.000,00	
		Attività di Studio e ricerca sul rischio sismico mediante valutazione delle condizioni di vulnerabilità sismica del patrimonio esistente		42353	€ 40.000,00		€ 10.000,00	€ 30.000,00	
		Indagini/Analisi per la valutazione delle condizioni di vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente		42353	€ 85.000,00	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	
		L.77-2009 art.11 - Ord.PC n.4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016, 532/2018 - Indagini e studi di Microzonazione Sismica e analisi CLE	L.77-2009 art.11 - Ord.PC n.3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016, 532/2018	11294	€ 60.750,00		€ 42.525,00	€ 18.225,00	
B.4.3	Interventi sugli edifici pubblici strategici	Interventi di prevenzione sismica (adeguamento sismico e/o miglioramento sismico) sugli edifici pubblici strategici EPS non scolastici	Ord.3362/04 e 3505/06	11159	€ 1.297.336,39	€ 0,00	€ 648.668,20	€ 518.934,55	€ 129.733,64
		Interventi di prevenzione sismica (adeguamento sismico e/o miglioramento sismico) sugli edifici pubblici strategici EPS	L.77-2009 art.11 - Ord.PC n.3907/2010; 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016, 532/2018	11267	€ 31.813,68	€ 0,00	€ 31.813,68		
			11295	€ 3.308.399,97	€ 167.010,68	€ 669.400,46	€ 2.137.967,46	€ 334.021,37	
			TOTALE		€ 5.331.713,04				

3.2 Interventi finanziati nel 2022

In riferimento al quadro delle risorse disponibili di cui alla precedente tab. 1 saranno attivati i seguenti interventi:

a) Monitoraggio del livello di sismicità nelle aree a maggior rischio sismico (Cod. Azione PAER B.4.2)

Per quanto concerne il monitoraggio del livello di sismicità, a partire dal 2022 saranno aggiornate le reti di monitoraggio sismometrico, geodetico e geochimico a partire dalle aree a maggior pericolosità della Toscana ed in particolare mediante:

- Aggiornamento delle rete geodetica esistente nel territorio regionale costituita da n. 8 stazioni;
- Aggiornamento della rete geochimica esistente in Garfagnana, Lunigiana, Mugello e nell'area Amiatina, costituita da n. 6 stazioni;
- Aggiornamento della rete sismometrica locale (RSLG) in Garfagnana e Lunigiana costituita da n. 11 stazioni sismometriche ed una stazione accelerometrica.

Nello specifico saranno previste attività di manutenzione ordinaria e periodica delle stazioni, propedeutica alla prosecuzione del monitoraggio mediante acquisizione in continuo dei parametri di scuotimento sismico e ad esso correlati e successiva interpretazione e validazione dei risultati prodotti. Ciò al fine di approfondire la conoscenza delle caratteristiche dell'assetto geodinamico e strutturale del territorio regionale e delle sue ripercussioni sul livello di sismicità della Toscana.

Per la realizzazione delle attività saranno realizzati accordi di collaborazione scientifica con le Università di Genova (DISTAV) e con il CNR di Pisa (IGG). Tali accordi avranno una durata pluriennale dal 2022 al 2024 e saranno stipulati secondo i criteri richiamati nella circolare della Direzione Generale della Presidenza del 29 maggio 2013 che detta le indicazioni in merito alla stipula di accordi di collaborazione scientifica ex art. 15 della L.241/1990.

Per la realizzazione delle attività relative alla rete geodetica invece si farà riferimento al Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e le Università di Firenze, Pisa e Siena in tema di Prevenzione sismica in Toscana, approvato con DGRT 343 del 22/03/2010 che sarà aggiornato con apposito decreto dirigenziale per la parte delle attività da realizzare a partire dal 2022 e anch'esso con durata pluriennale fino al 2024, nello specifico con il Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente (DSFTA) dell'Università di Siena.

b) Attività di studio e ricerca sul rischio sismico mediante valutazione delle condizioni pericolosità e/o degli effetti locali (VEL) - (Cod. Azione PAER B.4.2)

Nell'ambito delle attività di studio e ricerca finalizzate alla valutazione delle condizioni di pericolosità sismica del territorio, come previsto dalle metodologie di cui al Programma regionale VEL (Valutazione effetti Locali), sarà avviato nel corso del 2022 e con durata pluriennale fino al 2024 uno "Studio sulle caratteristiche sismo-tettoniche della Toscana" in collaborazione

con il CNR di Firenze (IGG). Tale accordo sarà stipulato secondo i criteri richiamati nella circolare della Direzione Generale della Presidenza del 29 maggio 2013 che detta le indicazioni in merito alla stipula di accordi di collaborazione scientifica ex art. 15 della L.241/1990.

Inoltre, sarà stipulato uno specifico accordo di collaborazione scientifica secondo i criteri richiamati nella circolare della Direzione Generale della Presidenza del 29 maggio 2013 che detta le indicazioni in merito alla stipula di accordi di collaborazione scientifica ex art. 15 della L.241/1990 con alcuni soggetti universitari individuati nell'ambito del Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e le Università di Firenze, Pisa e Siena in tema di Prevenzione sismica in Toscana, approvato con DGRT 343 del 22/03/2010 che sarà aggiornato con apposito decreto dirigenziale. In dettaglio l'accordo sarà il seguente:

- Progetto n.1 - "Sviluppo e Manutenzione del Portale WEB-GIS relativo alle banche dati relative alle indagini del Programma VEL", da stipulare con il Dip.to di Scienze della Terra (DST) dell'Università di Firenze, Durata: 2022-2023-2024

c) Attività di studio e ricerca sul rischio sismico mediante valutazione delle condizioni di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio esistente (Cod. Azione PAER B.4.2)

Nell'ambito delle attività di studio e ricerca finalizzate alla valutazione del rischio sismico mediante analisi delle condizioni di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio esistente, nel corso del 2022, saranno avviati due programmi di ricerca finalizzato alle seguenti attività:

- Progetto n.1 - "Aggiornamento ed implementazione dell'abaco delle murature approvato con Deliberazione di G.R.T. n. 1239 del 13/11/2017, implementazione del portale WEB-GIS di consultazione della Banca Dati relative alle prove sui materiali. Definizione di procedure operative e standard di riferimento per la stima del rischio sismico a scala areale mediante analisi di vulnerabilità sismica semplificata".
- Progetto n.2 - "Predisposizione dell'abaco del legno e implementazione del portale WEB-GIS di consultazione della Banca Dati"

Il soggetto coinvolto per la realizzazione delle attività su entrambi i progetti di ricerca è costituito dal Dip.to di Ingegneria Civile e Ambientale (DICEA) dell'Università di Firenze, individuato nell'ambito del Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e le Università di Firenze, Pisa e Siena in tema di Prevenzione sismica in Toscana, approvato con DGRT 343 del 22/03/2010 che sarà aggiornato con apposito decreto dirigenziale per la parte delle attività da realizzare nel 2022-2024. Limitatamente al Progetto di Ricerca n.2 sarà coinvolto anche il CNR-Firenze. Nello specifico, con il soggetto realizzatore saranno poi stipulati due differenti accordi di collaborazione scientifica, secondo i criteri richiamati nella circolare della Direzione Generale della Presidenza del 29 maggio 2013 che detta le indicazioni in merito alla stipula di accordi di collaborazione scientifica ex art. 15 della L.241/1990.

d) Indagini/Analisi per la valutazione delle condizioni di vulnerabilità del patrimonio edilizio esistente (Cod. Azione PAER B.4.2)

Saranno attivati anche contributi rivolti agli Enti Locali finalizzati alla realizzazione di indagini e verifiche tecniche sugli edifici pubblici strategici e/o rilevanti, ai sensi dell'OCPM 3274/2003.

A tal fine si procederà, con successivo atto dirigenziale, allo scorrimento della graduatoria esistente di edifici predisposta con DD 7125/2020 a seguito di specifico bando di finanziamento e sulla quale è stata effettuata una ricognizione preventiva tra gli Enti ammissibili a finanziamento, al fine di verificare l'interesse al finanziamento ed il permanere dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando approvato con DD 8484/2019.

Il finanziamento e' rivolto all'effettuazione di verifiche sismiche ed e' stato definito con un contributo pari a 3 €/mc sul volume edificato con un limite minimo di 4000 € ed un limite massimo di 16.000 € per aggregato strutturale. Tale contributo non sarà utilizzabile per il rimborso anche parziale di attività già realizzate precedentemente alla data di assegnazione del finanziamento.

Inoltre, nel rispetto dei criteri previsti dal precedente bando, non sono stati ammessi al finanziamento:

- edifici che non sono di proprietà interamente comunale;
- edifici che non ospitano funzioni strategiche e/o rilevanti;
- edifici progettati o adeguati secondo le norme sismiche vigenti successivamente al 1984 per i quali non è prescritta l'esecuzione della verifica di adeguatezza alla norma (art. 2, comma 5 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274/03) - salvo gli edifici situati in Comuni la cui classificazione sismica sia successivamente variata in senso sfavorevole (ad esempio da zona 3 a zona 2);
- edifici costruiti o adeguati o migliorati sismicamente secondo le NTC 2008/2018 a prescindere dalla classificazione sismica del Comune;
- edifici inseriti in Piani e Programmi di finanziamento pubblico per interventi di adeguamento o miglioramento sismico;
- edifici inseriti in Piani e Programmi di finanziamento pubblico per l'effettuazione di indagini e verifiche tecniche e/o attività di progettazione;
- edifici per i quali esista già una determina di incarico professionale per l'effettuazione delle verifiche tecniche alla data della ricognizione

Le verifiche che si intendono finanziare sono riportate nella seguente fig.1

N°	prov.	Comune	Edificio	RISORSE FINANZIATE	Impegno su 2022	Impegno su 2023	Impegno su 2024
1	LU	Viareggio	Scuola Primaria Marsili	€ 15.900,00	€ 6.360,00	€ 4.770,00	€ 4.770,00
2	LU	Viareggio	Scuola Primari e Infanzia La Tenuta	€ 13.614,00	€ 5.445,60	€ 4.084,20	€ 4.084,20
3	PI	Pisa	Scuola Primaria Newbery	€ 16.000,00	€ 6.400,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
4	LJ	Cecina	Asilo Nido Girotondo	€ 4.000,00	€ 1.600,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
5	PI	Capannoli	Palazzo Comunale - sede COC	€ 7.644,00	€ 3.057,60	€ 2.293,20	€ 2.293,20
6	SI	Montepulciano	Scuola Media Montepulciano	€ 16.000,00	€ 6.400,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
7	FI	Fucecchio	Scuola Media Montanelli Petrarca	€ 16.000,00	€ 6.400,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
8	AR	Capolona	Scuola Materna Cipi	€ 8.895,00	€ 3.558,00	€ 2.668,50	€ 2.668,50
9	AR	Capolona	Scuola Materna Don Milani	€ 4.000,00	€ 1.600,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
10	FI	Pontassieve	Scuola Infanzia Hack	€ 7.260,00	€ 2.904,00	€ 2.178,00	€ 2.178,00
11	PO	Carmignano	Scuola Primaria Sauro	€ 14.541,00	€ 5.816,40	€ 4.362,30	€ 4.362,30
12	GR	Gavorrano	Scuola Media Bandi	€ 16.000,00	€ 6.400,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
13	LJ	Capraia Isola	Edificio Scolastico Nolli	€ 5.550,00	€ 2.220,00	€ 1.665,00	€ 1.665,00
14	GR	Isola del Giglio	Scuola Media	€ 8.700,00	€ 3.480,00	€ 2.610,00	€ 2.610,00
15	LU	Altopascio	COC Palazzo Ex Dogana	€ 9.366,00	€ 3.746,40	€ 2.809,80	€ 2.809,80
16	PT	Serravalle Pistoiese	Palazzo Comunale	€ 5.943,00	€ 2.377,20	€ 1.782,90	€ 1.782,90
TOTALE				€ 169.413,00	€ 67.765,20	€ 50.823,90	€ 50.823,90

Fig.1 - Quadro riepilogativo delle verifiche tecniche finanziate nel 2022

I soggetti coinvolti per la realizzazione delle attività, costituiti dai comuni proprietari degli edifici finanziati, provvederanno alla realizzazione delle attività secondo la tempistica definita a partire dal decreto di aggiudicazione del finanziamento che sarà approvato successivamente.

e) Indagini e studi di microzonazione sismica (MS) e analisi delle condizioni limite per l'emergenza (CLE) - Cod. Azione PAER B.4.2 -

Nell'ambito di questa azione, nel 2022, si provvederà al finanziamento di n.3 studi di Microzonazione sismica di livello 2 e delle relative analisi CLE laddove non presenti, mediante lo scorrimento della graduatoria esistente di cui al DD 22090/2021., così come modificata dal DD 3401/2022.

I soggetti coinvolti per la realizzazione delle attività, sono gli enti locali che provvederanno alla realizzazione delle attività di studio di MS di livello 2 secondo la tempistica definita e le procedure riportate nel decreto di impegno del finanziamento che sarà approvato successivamente.

Gli studi di MS finanziati sono riportati nella figura seguente (Fig.2).

Prov.	Ente	ig	Popolazione residente	Contributo nazionale	Cofinanziamento Comunale	Impegno su 2023	Impegno su 2024
LU	Comune di Massarosa	0,133017	10.000 < ab < 25.000	20250	6750	14175	6075
AR	Comune di Monteverchi	0,129296	10.000 < ab < 25.000	20250	6750	14175	6075
PI	Comune di Calcinaia	0,126926	10.000 < ab < 25.000	20250	6750	14175	6075
TOTALE COMPLESSIVO				€ 60.750,00		€ 42.525,00	€ 18.225,00

Fig.2 - Elenco dei Comuni finanziati per studi di microzonazione sismica di livello 2 e analisi CLE

f) Interventi strutturali sugli edifici pubblici strategici (EPS) - Cod. Azione PAER B.4.3

1. Risorse finanziarie

Per questa azione sono disponibili le seguenti risorse afferenti ai seguenti canali di finanziamento:

- risorse statali non utilizzate di cui alla L.77/2009, art.11 - assegnate con precedenti Ordinanze di Protezione Civile (Ord.3907/2010, 4007/2012, 52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016, 532/2018) - pari complessivamente a euro **Euro 3.340.213,65** e destinate, secondo le procedure previste dall'art.2 dell'OCDPC 675/2020, a interventi di prevenzione sismica su edifici pubblici strategici scolastici e non scolastici. Tali procedure prevedono l'obbligo di utilizzare le risorse entro il 25 Maggio 2022 (cioè entro 24 mesi dalla data di pubblicazione in GU dell'OCDPC 675/2020) pena la revoca. Si specifica inoltre che una parte di tali risorse, pari a euro 1.643.138,45 provenienti dal canale di finanziamento relativo alla prevenzione sismica sugli edifici privati, sono state spostate a favore degli interventi sugli edifici pubblici secondo le procedure previste dall'art.2 c.3 di cui all'Ordinanza 675/2020;
- risorse statali non utilizzate di cui alla L.362/2003 - legge di conversione con modifiche del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 art.32bis (OPCM 3505/2006 e 3362/2004 - annualità 2004 e 2005) - pari complessivamente a **Euro 1.297.336,39** finalizzate alla riduzione del rischio sismico su edifici pubblici strategici e rilevanti non scolastici, per le quali è stata preliminarmente acquisita da parte del Dipartimento Protezione Civile (DPC), con nota PEC. 0448249 del 18/11/2021, l'autorizzazione all'utilizzo delle somme residue per il finanziamento di ulteriori interventi di prevenzione sismica la cui necessità sia scaturita dagli esiti delle verifiche sismiche.

2. Individuazione degli interventi

Nell'ambito di questa azione, sulla base delle suddette risorse economiche, a disposizione sul FPV 2022/2025 complessivamente pari ad **euro 4.637.550,04** si è proceduto alla individuazione degli interventi strutturali di prevenzione sismica da ammettere a finanziamento (vedi fig.3), attingendo dalla graduatoria degli edifici pubblici strategici, soggetti all'obbligo di cui all'art. 2 dell'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 (elenco 1: *EPS scolastici*; elenco 2: *EPS non scolastici*), aggiornata con DD 17554/2021.

La citata graduatoria è già stata recentemente utilizzata per l'assegnazione dei fondi L.145/2018 - annualità 2022, come da DD 19475/2021; dando la priorità agli interventi con progettazione definitiva approvata e agli interventi di enti non precedentemente finanziati sulla stessa graduatoria, sono stati finanziati n. 6 edifici scolastici dell'elenco 1 (di cui 2 con progetto) e n. 2 edifici non scolastici dell'elenco 2 (di cui 1 con progetto), come evidenziato nella figura seguente (Fig.3).

sui contributi assegnati potranno essere effettuati interventi di miglioramento o adeguamento sismico, escludendo in ogni caso interventi di rafforzamento locale e di demolizione e ricostruzione.

- **ammissione a finanziamento** solo per gli edifici per i quali le risorse attribuibili risultassero non inferiori al 70% del contributo ammissibile (calcolato come il minimo fra quanto indicato dalle Ordinanze e quanto prescritto dalle Direttive regionali D.1.9, come più avanti specificato);

Preso atto della rinuncia del Comune di Sansepolcro al finanziamento dell'intervento sulla US5 della Scuola Centofiori (PEC prot. RT n.0145452 del 06/04/2022) e della rinuncia del Comune di Cortona al finanziamento dell'intervento sulla US2 della Scuola primaria "A. Capitini" e secondaria "Berrettini Pancrazi" (PEC prot. RT n.0163247 del 20/04/2022), gli interventi complessivamente finanziati sono n. 6, di cui n. 4 edifici strategici scolastici e n.2 edifici strategici non scolastici, come da dettaglio riportato nella figura seguente (Fig.4).

Fondi residui L.77/2009 Annualità 2010-2016 - Assegnazione fondi per scorrimento della graduatoria aggiornata Art.11 EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI di cui al DD 17554 del 07/10/2021																			
AMMESSI A FINANZIAMENTO - OCDPC 675/2020																			
N. pos.	N. posiz. DD5212/2017	Ente richiedente	Prov.	Comune	Indirizzo	Denominazione	Zona sismica	Num. unità strutturali	US	Volume	Superficie	Indice di rischio valore minimo	Miglioramento / Adeguamento	Contributo totale finanziabile	Impegno su 2022	Impegno su 2023	Impegno su 2024	Impegno su 2025	
8	26	Comune di Civitella Paganico	GR	Civitella Paganico	Via Malavolti-Paganico	Scuola media	3	1	1	8083	1424	<0,2	M	€ 783.200,00	€ 59.160,00	€ -	€ 665.720,00	€ 78.520,00	
9	28	Comune di Massarosa	LU	Massarosa	piazza Vittorio Veneto - Bozzano	Scuola primaria "Don Aldo Mei"	3	1	1	3815	814	0,528	A	€ 321.986,00	€ 16.099,30	€ 144.893,70	€ 128.794,40	€ 32.198,60	
10	30	Comune di Pontassieve	FI	Pontassieve	Via Galilei - Sieci	Scuola primaria "Galileo Galilei"	3	2	1	5180	1374	0,24	M	€ 998.760,00	€ 49.538,00	€ -	€ 848.946,00	€ 99.876,00	
								2	2	2800	560	0,48	M						
11	27	Comune di Civitella val di Chiana	AR	Civitella val di Chiana	Via delle Signorie 60 - Tegoleto	Scuola Arcobaleno	3	1	1	11000	1619	0,243	A	€ 1.236.267,65	€ 81.813,38	€ 586.320,44	€ 494.507,06	€ 123.626,77	
														TOTALE	€ 3.340.213,65	€ 167.010,68	€ 701.214,14	€ 2.137.967,46	€ 334.021,37
Fondi residui L.326/2003 Annualità 2004-2005 - Assegnazione fondi per scorrimento della graduatoria aggiornata Art.11 EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI di cui al DD 17554 del 07/10/2021																			
AMMESSI A FINANZIAMENTO - Fondi residui OPCM 3362/2004 e OPCM 3535/2006																			
N. pos.	N. posiz. DD5212/2017	Ente richiedente	Prov.	Comune	Indirizzo	Denominazione	Zona sismica	Num. unità strutturali	US	Volume	Superficie	Indice di rischio valore	Miglioramento / Adeguamento	Contributo totale finanziabile	Impegno su 2022	Impegno su 2023	Impegno su 2024	Impegno su 2025	
4	22	Comune di Castellina in Chiana	SI	Castellina in Chiana	Viale Rimembranza 14	Municipio	3	1	1	4218,69	1070,73	0,322	A	€ 529.867,46	€ 0	€ 264.933,73	€ 211.946,98	€ 52.986,75	
5	24	Comune di Castellofrentino	FI	Castellofrentino	piazza del Popolo 1/3	Palazzo comunale	3	1	2	8031	2144	0,36	A	€ 767.468,93	€ 0	€ 383.734,47	€ 306.987,57	€ 76.746,89	
														TOTALE	€ 1.297.336,39	€ -	€ 648.668,20	€ 518.934,55	€ 129.733,64

Fig. 4 - Elenco interventi strutturali di prevenzione sismica finanziati

Gli Enti ammessi al contributo sottoscrivono un esplicito **impegno al cofinanziamento** degli interventi per l'eventuale quota eccedente il contributo e sono **vincolati al mantenimento della proprietà pubblica** dell'edificio finanziato per 10 anni a partire dalla data di completamento degli interventi.

3. Determinazione ed erogazione del contributo

Il contributo massimo attribuibile a ciascun edificio, inteso come unità strutturale, è valutato come minimo fra costo convenzionale previsto dalle Ordinanze di riferimento, valutato in percentuale sulla base degli esiti delle verifiche sismiche, e il limite parametrico al contributo

pubblico fissato dalle direttive regionali D.1.9 (GRT236/2021), in relazione alla tipologia di intervento.

Il contributo effettivamente erogabile sarà valutato sulla base del quadro economico ammissibile ai sensi delle Direttive regionali D.1.9, come riportato sul parere tecnico-economico.

L'erogazione dei contributi, comunque subordinata al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni, avverrà in quattro fasi e secondo le modalità di seguito illustrate:

- 1) a seguito della comunicazione dell'affidamento degli incarichi di progettazione sarà erogato un anticipo pari al 5% del contributo assegnato;
- 2) a seguito della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione della gara di affidamento lavori e del costo necessario per la relativa realizzazione sarà erogato il 45% del minore fra:
 - importo di aggiudicazione di affidamento lavori al netto del ribasso d'asta (IVA compresa)
 - importo ammissibile da Quadro Economico (riportato nel parere tecnico-economico)
 - importo del contributo assegnato all'intervento
- 3) a seguito della presentazione di S.A.L., corredato da idonea documentazione attestante la spesa sostenuta che dovrà essere pari ad almeno il totale di quanto già liquidato, sarà erogato un ulteriore 40% dell'importo di cui al punto 2), senza raggiungere il saldo;
- 4) a seguito dell'avvenuta approvazione da parte del Soggetto attuatore degli atti di contabilità finale sarà erogato il saldo.

Il contributo complessivamente erogato non potrà in nessun caso superare l'importo effettivo dell'intervento risultante dal rendiconto finale.

Si evidenzia inoltre che, seguendo le linee di indirizzo del Dipartimento della Protezione Civile, tra le opere ammissibili al contributo non potranno in ogni caso figurare spese (es. per la progettazione) già liquidate o impegnate prima dell'assegnazione delle risorse. Eventuali richieste di utilizzo del ribasso d'asta dovranno essere accompagnate da una specifica dichiarazione del RUP in merito alla legittimità della variazione contrattuale ai sensi delle normative sui LLPP e alla rispondenza delle nuove opere alle finalità del programma di prevenzione sismica.

Si evidenzia infine che sulla base della suddetta ripartizione delle risorse sono state acquisiti preventivamente i cronoprogrammi di tutti gli enti finanziati.

4. Tempistica per la realizzazione degli interventi

Fondi di cui alla L.77/2009 - art.11

Per gli interventi finanziati con risorse L.77/2009, la tempistica di intervento decorre dalla pubblicazione del Decreto dirigenziale di impegno delle risorse.

Pena la revoca del finanziamento, dovrà essere rispettata la seguente tempistica:

- Affidamento degli incarichi di progettazione entro 4 mesi;

- Aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori entro 18 mesi;
- Rendicontazione con trasmissione della documentazione tecnica e contabile dell'intero intervento entro 36 mesi.

Fondi di cui alla L.326/2003 - OPCM 3362/2004 e 3505/2006

Per gli interventi finanziati con risorse L.362/2003, la tempistica di intervento decorre dalla pubblicazione del Decreto della Presidenza Consiglio dei Ministri di assegnazione delle risorse, a seguito di Piano degli interventi trasmesso della Regione Toscana.

Pena la revoca del finanziamento dovrà essere rispettata la seguente tempistica:

- Affidamento degli incarichi di progettazione entro 4 mesi;
- Aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori entro 12 mesi;
- Rendicontazione con trasmissione della documentazione tecnica e contabile dell'intero intervento entro 36 mesi.

5. Prescrizioni per gli interventi

Il progetto di prevenzione sismica dovrà essere predisposto ai sensi della normativa tecnica e sismica vigente e in conformità alle Direttive regionali D.2.9 e si dovrà tenere conto dell'individuazione dell'edificio come strategico, quindi in Classe d'uso IV (anche qualora le verifiche sismiche fossero state condotte con riferimento alla Classe d'uso III).

Inoltre l'intervento di miglioramento dovrà raggiungere un valore minimo dell'indice post-operam pari a 0,60 (come definito al § 8.3 delle NTC 2018) e, come prescritto dalle Ordinanze di finanziamento, dovrà essere garantito un incremento non inferiore al 20% rispetto all'indice ante-operam accertato da verifica sismica.

Eventuali variazioni della tipologia e/o della volumetria dell'intervento dovranno tempestivamente essere comunicate dall'Ente proprietario all'ufficio regionale competente, in modo da valutare eventuali ricadute sulla determinazione del finanziamento assegnato.

Gli interventi finanziati saranno soggetti ad un monitoraggio semestrale, per l'aggiornamento dello stato degli interventi al Dipartimento della protezione Civile e in relazione agli adempimenti di cui alla Legge Regionale 1 agosto 2011 n.35.

DELIBERAZIONE 16 maggio 2022, n. 549

Classifica in 2^a categoria idraulica, ai sensi dell'art. 5 del R.D. 523/1904, dell'argine remoto del Fiume Albegna - Classifica in 3^a categoria idraulica del canale di gronda, ai sensi dell'art. 7 del R.D. 523/1904 - Modifica della classifica sponda e argine

dello spaltone sinistro del-fiume Albegna dalla confluenza con il Patrignone fino alle alture della Marsiliana, dalla 2^a categoria idraulica alla 3^a categoria idraulica.

SEGUE ATTO E ALLEGATO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” ed in particolare l’art. 5 riguardante la classifica delle opere di 2^a Categoria;

Vista la Legge regionale del 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” ed in particolare l’art. 2, comma 1, che tra le funzioni di competenza regionale individua:

- alla lett. b) “classificazione delle opere idrauliche con Deliberazione della Giunta Regionale”;
- alla lett. d) “omologazione, con atto del dirigente della struttura regionale territorialmente competente, dei progetti delle nuove opere idrauliche di qualunque categoria e di bonifica realizzate da enti diversi dalla Regione, nonché delle modifiche di quelle esistenti”;
- alla lett. f) “manutenzione e gestione delle opere idrauliche di seconda categoria nonché delle opere idrogeologiche, fatto salvo quanto previsto all’articolo 2, comma 1, della l.r. 79/2012 e ad eccezione delle opere di cui all’articolo 3, comma 3, lettere b) e c) e delle altre opere finalizzate alla sicurezza delle infrastrutture lineari non di competenza della Regione”;
- alla lettera g) “compiti di polizia idraulica di cui al R.D. 25 luglio 1904 n. 523 su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. e) della l.r. 79/2012, nonché compiti di pronto intervento idraulico sulle opere di seconda, terza quarta e quinta categoria e su tutto il reticolo idrografico e di gestione”;
- alla lett. h) “servizio di vigilanza e di piena di cui al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2660 (Regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1° e 2° Categoria e delle opere di bonifica), sulle opere idrauliche di seconda categoria, che insistono sul reticolo idrografico individuato ai sensi dell’art. 22, comma 2, lett. e) della L.r. 79/2012, da effettuare in coordinamento con le funzioni di presidio territoriale idraulico svolte ai sensi della normativa in materia di protezione civile”;

Visto inoltre che per le nuove opere idrauliche i cui progetti sono stati oggetto di omologazione ai sensi del sopra citato art. 2, comma 1, lett. d), a seguito della ricezione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, l’art. 8 della medesima Legge Regionale del 28 dicembre 2015 n. 80 prevede che la struttura regionale competente verifichi la completezza della documentazione ai fini della classificazione dell’opera e dell’acquisizione al demanio;

Vista la Legge regionale del 27 dicembre 2012, n. 79 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 42/R/2018 del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di Polizia Idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80” ed in particolare:

- l’art. 19, comma 1 e comma 6, i quali prevedono la trasmissione, da parte del soggetto attuatore dell’opera omologata, alla struttura regionale competente della seguente documentazione: certificato di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione, certificato di collaudo statico, elaborati grafici rappresentativi lo stato realizzato, relazione attestante lo stato realizzato, decreto di esproprio, asservimento o atti di cessione volontaria, documentazione catastale e ipotecaria comprovante l’avvenuto trasferimento o l’asservimento dei beni in favore della Regione;
- l’art. 25, il quale prevede che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 2, comma 1 lett. b) della l.r. 80/2015, individua la categoria delle opere idrauliche così come definite negli articoli 5, 7, 9 e 11 del R.D. 523/1904, tenuto conto della classificazione delle aree a rischio idraulico così come definite dagli atti di pianificazione di bacino;

- l'art. 26, nel quale viene disposto che entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 19, commi 1 e 6, la Giunta Regionale, con deliberazione, classifica le opere idrauliche individuando l'ente competente alla manutenzione delle stesse ai sensi della normativa vigente;

Richiamata la D.G.R. 425 del 19/04/1999 "*R.D. 523/1904. Classifica in terza categoria idraulica di alcuni tratti di corsi d'acqua in provincia di Grosseto e attribuzione della manutenzione agli enti di cui all'art. 59ter Legge Regionale 34/94*";

Visto che i lavori di realizzazione dell'Argine remoto del Fiume Albegna sono stati finanziati con le risorse DPCM 23/03/2013 ex art. 1 comma 548 L. 228/2012 nell'ambito del Piano del Commissario delegato di cui alle ordinanze n. 5 del 24/04/2013, n. 58 del 04/12/2014, n. 42 del 26/10/2015;

Richiamato l'atto di omologazione del progetto esecutivo delle opere in oggetto, rilasciato dal Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime con nota prot. 37512 del 16/02/2015, il quale prevede che le opere saranno successivamente così classificate:

- opere di nuova realizzazione da classificare in 2^a categoria idraulica, ex art. 5 del R.D. 523/1904: argine remoto, in sinistra idraulica, dalla confluenza del Torrente Patrignone fino al torrente Camerone, per circa 4.600 m e il suo proseguimento, come argine in sinistra, del torrente Camerone, per un tratto di circa 550 m; opere idrauliche accessorie di sottoattraversamento della struttura arginale, dotate di valvole antireflusso;

- opere di nuova realizzazione da classificare in 3^a categoria idraulica, ex art. 7 del R.D. 523/1904: canale di gronda dell'argine, per tutta la sua lunghezza;

Considerato che il sopra richiamato atto di omologazione, contestualmente alla suddetta classifica, proponeva anche di modificare la classifica delle opere attualmente in 2^a categoria di cui alla L. 887 del 27/06/1922 "sponda e argine (spaltone) sinistro dalla confluenza con il Patrignone fino alle alture della Marsiliana", in 3^a categoria idraulica;

Visto che il progetto esecutivo è stato approvato con Ordinanza del Commissario Delegato n. 11 del 23/03/2015 con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori;

Visto che con Ordinanza Comm. Del. n. 27 del 14/07/2016 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n. 1 al progetto esecutivo di "Realizzazione dell'argine remoto del Fiume Albegna";

Visto il certificato di collaudo statico delle opere del 23.01.207, depositato ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 380/2001 presso il Settore Sismica della Regione Toscana in modalità telematica mediante l'applicativo PORTOS in data 24/01/2017 al numero di deposito del progetto 6733;

Vista l'Ord. Comm. Del. n. 44 del 14/09/2017, con la quale:

- il certificato di collaudo dell'intervento di "Realizzazione dell'argine remoto del Fiume Albegna", emesso in data 04/07/2017, è stato ritenuto ammissibile ai sensi dell'art. 234 comma 2 del D.P.R. 207/201;

- viene dato atto che la Regione Toscana prende in carico l'opera realizzata e che verrà effettuata la necessaria manutenzione sulla stessa, secondo quanto previsto dal piano di manutenzione dell'opera redatto dal progettista;

- l'opera viene consegnata al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud per lo svolgimento delle attività manutentive, rimandando la definizione economica dopo la classificazione che ne determinerà la competenza e le risorse;

Considerato che, al fine di poter realizzare il corpo arginale e tutte le opere d'arte in progetto è stato necessario attivare una procedura espropriativa per acquisire le aree interessate dai lavori;

Visto che le funzioni di autorità espropriante ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. 30/2005, sono state svolte dalla Provincia di Grosseto, così come stabilito nell'Ord. Comm. Del. n. 11 del 23/03/2015 e richiamato nell'Ord. Comm. Del. n. 48 del 09/12/2015;

Visto che l'opera è stata inserita negli strumenti urbanistici comunali per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio:

- il Consiglio Comunale del Comune di Manciano ha approvato la variante urbanistica con deliberazione n. 5 del 17/02/2015, pubblicata sul BURT il 04/03/2015;
- il Consiglio Comunale del Comune di Orbetello ha approvato la variante urbanistica con deliberazione n. 55 del 27/10/2015, pubblicata sul BURT il 11/11/2015;

Considerato che il promotore dell'espropriazione è il Commissario Delegato in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, che ne ha chiesto l'espropriazione e ne ha assunto gli oneri economici;

Preso atto che il Commissario delegato ha liquidato tutte le indennità dovute agli aventi diritto e che successivamente la Provincia di Grosseto ha emesso il decreto di esproprio n. 929 del 29/08/2019 (pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, e trasmesso al Genio Civile Toscana sud in data 29 agosto 2019), successivamente registrato, trascritto e volturato in termini di legge, nonché notificato ai proprietari ai sensi dell'art. 23 lett. g) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. 30/2005;

Dato atto che il soggetto beneficiario dell'espropriazione è il Demanio Pubblico dello Stato Ramo Idrico (C.F. 97905270589), che è diventato proprietario dei beni espropriati in continuità ed analogia alla struttura arginale esistente;

Tenuto conto che si è ritenuto necessario prevedere l'esecuzione di lavori complementari sull'argine remoto del Fiume Albegna consistenti in opere volte a migliorare l'efficienza idraulica di alcuni tratti, garantire la sorveglianza idraulica mediante la realizzazione di una viabilità sulla sommità arginale, comprensiva di segnaletica e sbarre di accesso alle rampe arginali;

Visto che con Ordinanza Comm. Del. n. 35 del 18/04/2018 "Nona rimodulazione del Piano degli interventi" è stato inserito il nuovo intervento codice 2012EGR0118_bis "Interventi accessori e di completamento dell'argine remoto del Fiume Albegna finalizzati anche alla classifica idraulica dell'opera" per un importo di € 400.000,00, individuando il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud quale Soggetto attuatore;

Visto che i lavori sono stati ultimati in data 04/08/2020 come da certificato di regolare esecuzione del 13/10/2020, approvato con Decreto del Direttore Generale n. 125 del 22/10/2020;

Considerato che il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud e la Provincia di Grosseto hanno trasmesso la documentazione prevista dall'art. 19, comma 1 e 6 del D.P.G.R. n. 42/R/2018 del 25/07/2018 e che tale documentazione, comprensiva del Piano di manutenzione delle opere realizzate, ritenuta esaustiva anche ai fini delle verifiche di conformità e completezza previste dall'art. 8 della Legge regionale del 28 dicembre 2015 n. 80, è depositata agli atti dell'Ufficio del Genio Civile Toscana Sud;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f) della L.R. 80/2015 l'ente competente alla manutenzione e gestione delle opere idrauliche di 2^a Categoria è la Regione Toscana e che nella declaratoria dell'Ufficio del Genio Civile Toscana Sud, competente per territorio, sono ricomprese le funzioni di classificazione delle opere idrauliche, gestione del demanio idrico, presidio territoriale idraulico, servizio di vigilanza e di piena, pronto intervento, polizia idraulica, nonché di manutenzione delle oo.ii. di seconda categoria;

Considerato che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. c) della L.R. 79/2012 l'ente competente alla manutenzione ordinaria e gestione del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria è il Consorzio di Bonifica competente per territorio e, nello specifico, il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud;

Ritenuto pertanto di procedere alla classifica delle nuove opere idrauliche realizzate, oggetto dei sopra citati certificato di collaudo del 04/07/2017 e certificato di regolare esecuzione del 13.10.2020 e complessivamente denominate "argine remoto del Fiume Albegna":

- in 2^a categoria idraulica, ai sensi dell'art. 5 del R.D. 523/1904: "*argine remoto del Fiume Albegna in sinistra idraulica dalla confluenza del Patrignone fino al torrente Camerone per circa 4600 m e il suo proseguimento come argine in sinistra idraulica del torrente Camerone per una tratto di circa 400 m; opere idrauliche accessorie di sottoattraversamento della struttura arginale dotate di valvole antiriflusso*";

- in 3^a categoria idraulica, ai sensi dell'art. 7 del R.D. 523/1904: "*il canale di gronda a tergo dell'argine per tutta la sua lunghezza*";

Ritenuto inoltre necessario procedere contestualmente alla modifica della classifica delle opere, attualmente in 2^a categoria di cui alla L. 887 del 27/06/1922, "*sponda e argine (spaltone) sinistro del Fiume Albegna dalla confluenza con il Patrignone fino alle alture della Marsiliana*", in 3^a categoria idraulica;

Vista la planimetria, all'Allegato A al presente atto, riportante l'indicazione catastale delle aree su cui ricadono le opere oggetto di classifica;

Visto l'elenco delle particelle, Allegato B al presente atto, dove sono indicate le aree sulle quali ricadono le opere oggetto di classifica;

Ritenuto pertanto di approvare:

- la planimetria (Allegato A) di individuazione delle aree sulle quali insistono le nuove opere idrauliche di seconda categoria che verranno prese in gestione dalla Regione Toscana; le nuove opere idrauliche di terza categoria e le opere idrauliche già classificate in seconda categoria che vengono riclassificate in terza categoria idraulica, che verranno prese in gestione dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud;

- l'elenco (Allegato B) delle aree sulle quali insistono le nuove opere idrauliche di seconda categoria che verranno prese in gestione dalla Regione Toscana e le nuove opere idrauliche di terza categoria, che verranno prese in gestione dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 17/03/2022.

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di classificare:

- in 2^a categoria idraulica, ai sensi dell'art. 5 del R.D. 523/1904: "*argine remoto del Fiume Albegna in sinistra idraulica dalla confluenza del Patrignone fino al torrente Camerone per circa 4600 m e il suo proseguimento come argine in sinistra idraulica del torrente Camerone per una tratto di circa 400 m; opere idrauliche accessorie al disotto della struttura arginale dotate di valvole antiriflusso*";

- in 3^a categoria idraulica, ai sensi dell'art. 7 del R.D. 523/1904: "*il canale di gronda a tergo dell'argine per tutta la sua lunghezza*";

- di modificare la classifica delle opere attualmente in 2^a categoria di cui alla L. 887 del 27/06/1922 "*sponda e argine (spaltone) sinistro del Fiume Albegna dalla confluenza con il Patrignone fino alle alture della Marsiliana*", in 3^a categoria idraulica;

2. di approvare la planimetria (Allegato A) di individuazione delle aree sulle quali insistono le nuove opere idrauliche di seconda categoria che verranno prese in gestione dalla Regione Toscana; le nuove opere idrauliche di terza categoria e le opere idrauliche già classificate in seconda categoria che vengono riclassificate in terza categoria idraulica, che verranno prese in gestione dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud;
3. di approvare l'elenco (Allegato B) delle aree sulle quali insistono le nuove opere idrauliche di seconda categoria che verranno prese in gestione dalla Regione Toscana e le nuove opere idrauliche di terza categoria, che verranno prese in gestione dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud per le competenze in merito alla manutenzione ordinaria e gestione delle opere idrauliche di terza categoria, allegando il Piano di manutenzione complessivo delle nuove opere classificate;
5. di trasmettere inoltre la presente deliberazione al Settore Protezione Civile Regionale, al Settore Idrologico e Geologico Regionale, al Settore Manutenzione Idraulica e Opere Idrogeologiche, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai Comuni di Orbetello e Manciano, alla Provincia di Grosseto, ciascuno per le proprie competenze;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Il direttore
Giovanni Massini



**Elenco delle particelle catastali interessate anche solo parzialmente
dalle opere idrauliche classificate in 2^a e 3^a categoria.**

**Tutte le particelle che non hanno diversa indicazione sono intestate a Demanio dello Stato
Ramo Idrico. Le superfici indicate si riferiscono alle intere particelle.**

FOGLIO DI MAPPA 28 COMUNE DI ORBETELLO

Particella **367** sup. mq 2511, particella **370** sup. mq 400, particella **373** sup. mq 533.

FOGLIO DI MAPPA 205 COMUNE DI MANCIANO

Particella **185** (Regione Toscana) sup. mq 1180, particella **862** sup. mq 617, particella **810** sup. mq 205, particella **841** sup. mq 998, particella **847** sup. mq 18, particella **843** sup. mq 1300, particella **846** sup. mq 1316, particella **842** sup. mq 172, particella **858** sup. mq 6736, particella **800** sup. mq 1229, particella **813** sup. mq 326, particella **874** sup. mq 2388, particella **807** (Regione Toscana) sup. mq 1177, particella **804** (Regione Toscana) sup. mq 624, particella **836** sup. mq 83, particella **833** sup. mq 3124, particella **829** sup. mq 10, particella **818** sup. mq 121, particella **820** sup. mq 3434, particella **824** sup. mq 472, particella **827** sup. mq 629, particella **802** sup. mq 1209, particella **700** (Regione Toscana) sup. mq 1682, particella **714** sup. mq 1291, particella **705** (Regione Toscana) sup. mq 78, particella **753** sup. mq 5560, particella **709** (Regione Toscana) sup. mq 924, particella **699** sup. mq 54, particella **712** sup. mq 70, particella **707** sup. mq 1839, particella **722** sup. mq 2300, particella **720** sup. mq 862, particella **716** sup. mq 1860, particella **741** sup. mq 21, particella **748** sup. mq 578, particella **743** sup. mq 1541, particella **747** sup. mq 1332, particella **739** (Regione Toscana) sup. mq 239, particella **735** sup. mq 799, particella **724** sup. mq 1353, particella **731** sup. mq 2026, particella **866** sup. mq 4180, particella **868** sup. mq 6844, particella **865** (Regione Toscana) sup. mq 100, particella **872** sup. mq 2912, particella **797** sup. mq 3567, particella **789** sup. mq 26, particella **791** sup. mq 140, particella **794** sup. mq 67, particella **771** sup. mq 696, particella **778** sup. mq 2837, particella **774** (Regione Toscana) sup. mq 228, particella **781** sup. mq 622, particella **759** sup. mq 4716, particella **764** sup. mq 4220.

Particella **850** sup. mq 60, particella **853** sup. mq 1170, particella **856** sup. mq 952, particella **876** sup. mq 1347, particella **727** sup. mq 83.

FOGLIO DI MAPPA 206 COMUNE DI MANCIANO

Particella **1031** sup. mq 4184, particella **1026** sup. mq 3303, particella **1028** sup. mq 3289, particella **1024** (Regione Toscana) sup. mq 412, particella **1045** sup. mq 2880, particella **1042** sup. mq 2530, particella **1036** sup. mq 764, particella **1041** sup. mq 4433, particella **1035** sup. mq 1763, particella **73** sup. mq 1120.

ALTRE AREE

Demanio Acque.

DELIBERAZIONE 16 maggio 2022, n. 550

Parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 nell'ambito del procedimento di VIA statale, Progetto relativo alla "Rifacimento metanodotto Sansepolcro-

Terranuova Bracciolini DN 750 (30") DP 75 bar ed opere connesse", proposto da Snam Rete Gas S.p.A.

SEGUE ATTO E ALLEGATO

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

la Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

il D.Lgs. 152/2006 - *“Norme in materia ambientale”*;

il D.Lgs. 104/2017 - *“Attuazione della Direttiva 2014/52/UE”* in materia di VIA;

la L.R. 10/2010 - *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”* ed, in particolare, l'art. 63;

RICHIAMATA la propria delibera G.R. n. 1196 del 1 ottobre 2019 *“L.r. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”*;

DATO ATTO che

il proponente Snam Rete Gas S.p.A., con nota acquisita al protocollo ministeriale il 29/07/2020, ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM, oggi Ministero della Transizione Ecologica – MITE) l'avvio di un procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto di *“Rifacimento metanodotto Sansepolcro-Terranuova Bracciolini DN 750 (30”) DP 75 bar ed opere connesse”* ed ha depositato la documentazione prevista;

il progetto in oggetto ricade nella tipologia di cui all'Allegato II-bis, punto 1, lettera b) *“installazione di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km”*, e pertanto è soggetto a VIA di competenza statale.

con nota del 07/08/2020 il MATTM ha comunicato anche alla Regione Toscana, la procedibilità dell'istanza e la pubblicazione della documentazione relativa al procedimento in oggetto sul proprio sito web. Da tale termine decorrono i termini del procedimento;

il progetto, interessa la provincia di Arezzo, ed attraversa i territori dei Comuni di di Sansepolcro, Anghiari, Subbiano, Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna e Terranuova Bracciolini;

il Settore regionale VIA – VAS, al fine di consentire alla Giunta regionale di esprimere un parere al MITE, nell'ambito del procedimento in oggetto, ha compiuto un'istruttoria sul progetto in esame ed ha richiesto contributi tecnici alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati;

in esito all'istruttoria svolta, il Settore VIA -VAS della Regione Toscana, con nota del 11/11/2020, ha proposto al MATTM di richiedere al proponente alcune integrazioni e chiarimenti;

il MITE, con nota pervenuta al protocollo regionale il 24/5/2021, ha comunicato, tra l'altro, al Settore VIA regionale, ai Comuni toscani interessati, ed al MIC l'avvenuto deposito da parte del

proponente della documentazione integrativa di cui alla richiesta del MITE del 26/04/2021, acquisita con prot. 40496/MATTM del 19/04/2021 e pervenuta anche al protocollo regionale in data 21/04/2021;

sulla documentazione integrativa, il Settore regionale VIA – VAS con nota del 22/4/2021 ha chiesto i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati;

con nota del 03/05/2021 il Settore VIA, sulla base di una nota del 28/04/2021 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo, con la quale esprimeva la necessità di documentazione integrativa ai fini del procedimento in oggetto, ha richiesto a Snam di fornire chiarimenti in merito;

con nota del 06/05/2021 il MIC ha richiesto a Snam la disponibilità ad un incontro con gli uffici centrali e periferici del Ministero e la Regione Toscana finalizzato alla valutazione della vasta documentazione trasmessa; nella stessa nota ha comunicato la *sospensione* della precedente richiesta del 28/04/2021 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo;

con nota del 20/05/2021, protocollo regionale del 24/05/2021 il MITE ha comunicato che, in riferimento alla documentazione integrativa acquisita in data 19/04/2021, *ritenuto che in ragione della natura della documentazione trasmessa dal proponente, relativamente alla stessa, necessiti una nuova fase di consultazione del pubblico*, ha provveduto a nuova pubblicazione sul sito web e precisato che dalla data della stessa decorrevano i 30 giorni per le osservazioni;

con nota del 23/09/2021 il MITE ha trasmesso a SNAM Rete Gas la richiesta del MIC nella quale comunica di ritenere *necessaria l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25, c.1, del D.Lgs. 50/2016*;

con nota del 19/01/2022 Snam Rete Gas ha trasmesso al MITE ed al MIC il Piano dei Saggi archeologici preventivi ai fini dell'approvazione per l'avvio della verifica preventiva dell'interesse archeologico;

VISTO il Rapporto istruttorio redatto dal Settore VIA, contenente, a fronte dell'istruttoria svolta ed ivi documentata, la proposta di esprimere ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale del Ministero della Transizione Ecologica parere favorevole per le motivazioni e le considerazioni sviluppate nel suddetto documento, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni (condizioni ambientali) ivi indicate e con l'indicazione delle raccomandazioni ivi riportate;

RITENUTO di condividere i contenuti, le motivazioni, le considerazioni e le conclusioni espresse nel Rapporto Istruttorio, così come riportato in allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);

A VOTI UNANIMI,

DELIBERA

1) di esprimere, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs 152/2006 (nella versione vigente al momento dell'avvio del presente procedimento) e dell'art. 63 della LR 10/2010, ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale del Ministero della Transizione Ecologica relativa al progetto "*Rifacimento metanodotto Sansepolcro-Terranuova Bracciolini DN 750 (30") DP 75 bar ed*

opere connesse” proposto da SNAM Rete Italia Spa, **parere favorevole** per le motivazioni e le considerazioni sviluppate nel Rapporto Istruttorio (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni (condizioni ambientali) ivi indicate e con l’indicazione delle raccomandazioni ivi riportate;

2) di notificare, a cura del Settore VIA-VAS, il presente atto al Ministero della Transizione Ecologica ed a SNAM Rete Italia Spa e di comunicare, a cura del Settore VIA-VAS, il presente atto alle Amministrazioni interessate, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati.

3) di dare atto che presso la sede del Settore VIA-VAS, piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r.23/2007.

IL SEGRETERIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
CARLA CHIODINI

Il Direttore
EDO BERNINI



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS



Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale – Valutazione Ambientale Strategica

Oggetto: Parere regionale ex art. 63 L.R. 10/2010 nell'ambito del procedimento di VIA statale, Progetto relativo alla "*Rifacimento metanodotto Sansepolcro-Terranuova Bracciolini DN 750 (30") DP 75 bar ed opere connesse*", proposto da Snam Rete Gas S.p.A.

RAPPORTO ISTRUTTORIO

Maggio 2022

**Indice generale**

1. Premessa.....	
2. Articolazione dell'istruttoria svolta.....	
3. Analisi documentazione presentata dal Proponente.....	
4 Contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale.....	
4.1 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Siena Grosseto e Arezzo.....	
4.2 Autorità di Bacino Distrettuale Settentrionale.....	
4.3 Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana.....	
4.4 Consorzio 2 Alto Valdarno.....	
4.5 Ente Acque Umbre Toscane.....	
4.6 Publiacqua SpA.....	
4.7 Terna Rete Italia SpA.....	
4.8 Settore Regionale Tutela della Natura e del Mare.....	
4.9 Settore Genio Civile Valdarno Superiore.....	
4.10 Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente.....	
4.11 Settore regionale competente in materia di paesaggio.....	
4.13 Settore regionale competente in materia di agricoltura.....	
4.14 ARPAT - Direzione Tecnica – Settore VIA/VAS.....	
5. Valutazioni istruttorie.....	



1. Premessa

Il proponente Snam Rete Gas S.p.A., con nota acquisita al protocollo ministeriale il 29/07/2020, ha chiesto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM – oggi MiTE) l'avvio di un procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 relativo al progetto di “Rifacimento metanodotto Sansepolcro-Terranuova Bracciolini DN 750 (30”) DP 75 bar ed opere connesse” ed ha depositato la documentazione prevista.

Il progetto in oggetto ricade nella tipologia di cui all'Allegato II-bis, punto 1, lettera b) “*installazione di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km*”, e pertanto è soggetto a VIA di competenza statale.

L'area di progetto ricade integralmente nel territorio della Provincia di Arezzo ed attraversa i territori dei Comuni di Sansepolcro, Anghiari, Subbiano, Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna e Terranuova Bracciolini;

Il MATTM con nota pervenuta al protocollo regionale il 07/08/2020 (Prot. 0277598), ha comunicato alla Regione Toscana, la procedibilità dell'istanza in oggetto ed ha ricordato che, ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, entro 60 giorni dall'avvio del procedimento sarebbero stati acquisiti i pareri delle Amministrazioni interessate, oltre alle osservazioni da parte del pubblico.

Il procedimento è stato avviato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in data 08/09/2020 con la pubblicazione sul sito del MATTM della relativa documentazione e dell'Avviso Pubblico.

Nel procedimento di VIA statale, Regione Toscana esprime il proprio parere al MiTE (ex MATTM) ai sensi dell'art. 63 della L.R. 10/2010 e detto parere sarà tenuto in considerazione nell'ambito dell'istruttoria che sarà svolta a cura della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS.

L'opera nel suo complesso si articola in una serie di interventi che, oltre a riguardare la posa della nuova condotta DN 750 (30”) per una lunghezza pari a 45,621 km e la rimozione della tubazione esistente di diametro 24” per una lunghezza di 43,994 km, comportano il ricollegamento e l'adeguamento della rete di linee secondarie di vario diametro. Detto adeguamento si attua attraverso la messa in opera di 7 tratti di nuove condotte e la rimozione di 6 tratti di tubazioni esistenti.

I nuovi tracciati, prendendo origine dagli stessi segmenti di tubazione esistenti e servendo le medesime utenze, insisteranno sugli stessi corridoi territoriali individuati dai metanodotti attualmente in uso; pur essendo presenti alcune deviazioni dal tracciato originario, si esclude la possibilità che le nuove direttrici alternative di tracciato se ne discostino sensibilmente.

La scelta del nuovo tracciato, da parte dei progettisti, è stata fatta tenendo conto di diversi fattori (cartografici, fisici, vincolistici, strutturali, geologici, etc.) che hanno indirizzato la scelta della nuova linea di percorrenza del metanodotto in progetto.

Le nuove condotte si sviluppano in un ambito territoriale estremamente diversificato, che va dalla piana del Tevere e del Sovara in Valtiberina alla Dorsale Alpe Serra-Alpe di Poti caratterizzata da rilievi montuosi alti fino a 600-700 m, alla Piana di Arezzo al fondovalle dell'Arno fino al bacino sub pianeggiante del Valdarno Superiore.

Nelle aree morfologicamente pianeggianti e sub-pianeggianti, il mantenimento del parallelismo con le tubazioni esistenti è stato possibile ad eccezioni di casi sporadici, nei quali più limitate diversioni planometriche tra le tubazioni esistenti in dismissione e le nuove condotte, si registrano in corrispondenza principalmente di edifici sparsi e di altre criticità puntuali, dove quindi il tracciato delle nuove linee diverge leggermente da quello delle linee esistenti.

Per far fronte alle aree più antropizzate e ridurre al minimo l'impatto ambientale il progetto prevede l'utilizzo di tecniche realizzative più recenti incentrate nella realizzazione di tratti di percorrenza in sotterraneo (minitunnel e trivellazioni orizzontali controllate), non comuni all'epoca di realizzazione delle tubazioni esistenti.



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

Negli attraversamenti dei corsi d'acqua principali quali Fiume Arno e Fiume Tevere il progetto prevede l'utilizzo della tecnica trenchless, per la necessità di rimanere in profondità rispetto al fondo alveo, evitando scavi a cielo aperto che avrebbero interessato gli argini degli stessi corsi d'acqua.

Il progetto prevede tre successivi tratti, per complessivi 21 km, in cui il tracciato della nuova condotta viene a divergere dalla tubazione esistente; per questi tratti la soluzione di tracciato proposta viene considerata dal proponente *il miglior punto di incontro tra esigenze di natura tecnica e gli obiettivi di tutela delle componenti ambientali e sociali interessate dal progetto.*

In questi tratti, le attività rispettivamente dedicate alla messa in opera della nuova condotta ed alla rimozione delle tubazioni esistenti insisteranno su porzioni territoriali diverse.

Le fasi di realizzazione dell'opera sono le seguenti:

- Realizzazione di infrastrutture provvisorie (piazzole di stoccaggio per l'accatastamento delle tubazioni, della raccorderia, ecc). Ne sono state individuate n. 4 lungo i tracciati delle condotte principali;
 - Apertura dell'area di passaggio - è realizzata con mezzi cingolati, quali ruspe, escavatori e pale caricatrici, con larghezza variabile fra min 12 metri e max 24 metri. In prossimità di attraversamenti o particolari lavorazioni l'ampiezza sarà superiore.
 - Sfilamento delle tubazioni lungo la fascia di lavoro;
 - Saldatura di linea e controlli non distruttivi delle saldature;
 - Scavo della trincea con l'utilizzo di macchine escavatrici adatte alle caratteristiche morfologiche e litologiche del terreno attraversato;
 - Posa della condotta;
 - Rinterro della condotta e posa del cavo telecontrollo;
 - Realizzazione degli attraversamenti. Le metodologie realizzative previste per ciascun attraversamento cambiano in funzione di diversi fattori (profondità di posa, presenza di acqua o di roccia, intensità del traffico, eventuali prescrizioni dell'ente competente, ecc.) e si possono così raggruppare: attraversamenti privi di tubo di protezione e attraversamenti con messa in opera di tubo di protezione.
- La seconda tipologia di attraversamento può essere realizzata per mezzo di scavo a cielo aperto o con l'impiego di apposite attrezzature spingitubo (trivelle).
- La scelta del sistema dipende da diversi fattori, quali: profondità di posa, presenza di acqua o di roccia, intensità del traffico, eventuali prescrizioni dell'ente competente, ecc;
- Opere in sotterraneo. Per superare particolari elementi morfologici (piccole dorsali, contrafforti e speroni rocciosi, porzioni sommitali di rilievi isolati, ecc.) e/o in corrispondenza di particolari situazioni di origine antropica (ad es. infrastrutture viarie) o di corsi d'acqua arginati, è prevista l'adozione di soluzioni in sotterraneo, denominate trenchless, con l'utilizzo di metodologie di scavo diversificate (microtunnel o trivellazioni orizzontali controllate (TOC);
 - Realizzazione degli impianti e punti di linea;
 - Collaudo idraulico, collegamento e controllo della condotta.

Secondo il cronoprogramma, i lavori per la realizzazione delle nuove linee e impianti avranno una durata stimata in circa 24 mesi, a cui si aggiungono i tempi necessari per l'esecuzione dei ripristini ambientali per ulteriori 8 mesi circa. La dismissione dell'impianto esistente sarà avviata durante l'esecuzione dei ripristini delle aree interessate dalle opere del nuovo metanodotto, con una durata complessiva stimata in circa 9 mesi.

Il progetto prevede che il materiale di risulta derivante dallo scavo per la posa della condotta (circa 852.045 mc) sarà depositato lateralmente allo scavo stesso, lungo la fascia di lavoro, per essere riutilizzato in fase di rinterro della condotta ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017.

Per quanto riguarda le terre da scavo provenienti dagli scavi mediante tecnologia *trenchless*, microtunnel, TOC e spingitubo (circa 16.000 mc), dopo essere stati separati dai fanghi a base bentonitica, ne è previsto l'utilizzo fuori dal sito di produzione come sottoprodotti come indicato dall'art. 4 del D.P.R. 120/2017 per attività di ripristino in ambito ambientale. A seguito degli approfondimenti richiesti da Arpat in fase istruttoria, il proponente riferisce che la scelta del sito di destinazione finale è subordinata alle verifiche analitiche di laboratorio da eseguire in corso d'opera sul materiale scavato. Nella revisione del Piano di Utilizzo, prevista a valle della determinazione da parte di ARPAT dei valori di fondo naturale (VFN) ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 120/2017, saranno identificati il sito o i siti di destinazione del materiale quantificato dei sottoprodotti ed i relativi volumi da destinare a ciascun sito. Per la definizione dei valori di fondo il proponente ha concordato con Arpat un Piano d'indagine; Sulla base delle risultanze delle indagini integrative, Snam Rete Gas provvederà a revisionare il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo.



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

L'area di cantiere dell'opera in progetto corrisponde unicamente all'area di passaggio per la posa delle nuove condotte e la rimozione delle tubazioni in dismissione, agli allargamenti della stessa area di passaggio (funzionali alla realizzazione di attraversamenti, punti di intercettazione, trivellazioni, microtunnel e TOC) e alle infrastrutture provvisorie (piazzole). Lungo il tracciato delle condotte non è prevista l'installazione di alcun campo base.

È prevista una sede logistica dell'Appaltatore individuata in aree industriali/artigianali disponibili, generalmente impermeabilizzate, e già provviste delle relative opere di urbanizzazione primaria (reti idrica, fognaria, raccolta e scarico delle acque meteoriche). L'ubicazione della sede logistica è scelta dall'Appaltatore, in aree industriali/artigianali disponibili, generalmente impermeabilizzate, e già provviste delle relative opere di urbanizzazione primaria (reti idrica, fognaria, raccolta e scarico delle acque meteoriche).

2. Articolazione dell'istruttoria svolta

Come già sopra riportato, il MATTM ha avviato il procedimento in data 08/09/2020, dopo che con nota pervenuta al protocollo regionale il 07/08/2020 (Prot. 0277598), aveva comunicato la procedibilità dell'istanza e la pubblicazione della documentazione relativa al procedimento sul proprio sito web.

Per l'espressione del parere regionale nell'ambito delle procedure di VIA di competenza statale da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art.63 della L.R 10/2010, il Settore VIA-VAS con nota prot. 0282556 del 13/08/2020 ha chiesto i contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati, nonché, con nota del 28/08/2020, all'Ente Acque Umbro Toscane (EAUT), al fine di consentire l'espressione del parere regionale al MATTM.

A seguito della suddetta richiesta, sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori di:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (nota del 09/09/2020);
- ARPAT (nota del 25/09/2020);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo (nota del 14/08/2020);
- Consorzio 2 Alto Valdarno (nota del 10/09/2020);
- Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana (nota del 29/09/2020);
- EAUT (nota del 28/08/2020);
- Publiacqua (nota del 11/09/2020);
- Terna (nota del 28/08/2020);

e dei Settori regionali:

- Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente (nota del 14/09/2020);
- Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (nota del 14/09/2020);
- Settore Tutela della natura e del mare (nota del 14/10/2020);
- Settore Genio Civile Valdarno superiore (nota del 27/08/2020);
- Settore Programmazione Viabilità (nota del 26/08/2020);
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (nota del 06/11/2020).

Con nota del 11/11/2020 (prot. n. 0391775), sulla base degli esiti della propria istruttoria, il Settore VIA ha proposto al MATTM, in quanto autorità procedente, al fine di rendere possibile la complessiva valutazione del progetto, che gli elaborati fossero opportunamente completati ed integrati a cura del Proponente.

Con nota del 25/11/2020 inviata tra l'altro, per conoscenza al Settore VIA regionale e pervenuta al protocollo regionale il 26/11/2020, il MATTM ha trasmesso alla Commissione VIA-VAS ministeriale la suddetta proposta di richiesta di chiarimenti ed integrazioni alla documentazione presentata da SNAM Rete Gas Spa al fine di integrare quanto chiesto dalla Regione Toscana nell'eventuale richiesta di integrazioni della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS.

Il MiTE, con nota del 7/04/2021, in qualità di Autorità competente per il procedimento in oggetto, ha avanzato al proponente formale richiesta di integrazioni e chiarimenti, facendo propria la richiesta del Settore VIA-VAS sopra citata.



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

Il MITE, con nota pervenuta al protocollo regionale il 24/5/2021, ha comunicato, tra l'altro, al Settore VIA regionale, ai Comuni toscani interessati, ed al MIC l'avvenuto deposito da parte del proponente della documentazione integrativa di cui alla richiesta del MITE del 26/04/2021, acquisita con prot. 40496/MATTM del 19/04/2021 e pervenuta anche al protocollo regionale in data 21/04/2021 (Prot. 0176862).

Con successiva nota acquisita agli atti con prot. 45337/MATTM del 30/04/2021, la Società ha inoltre inviato, per le esigenze del caso, un modulo "avviso al pubblico" compilato in coerenza con la citata documentazione progettuale.

Con nota del 03/05/2021 il Settore VIA, sulla base di una nota del 28/04/2021 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo, con la quale esprimeva la necessità di documentazione integrativa ai fini del procedimento in oggetto, ha richiesto a Snam di fornire chiarimenti in merito.

Con nota del 06/05/2021 il MIC ha richiesto a Snam la disponibilità ad un incontro con gli uffici centrali e periferici del Ministero e la Regione Toscana finalizzato alla valutazione della vasta documentazione trasmessa; nella stessa nota ha comunicato la *sospensione* della precedente richiesta del 28/04/2021 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo.

Con nota del 20/05/2021, protocollo regionale del 24/05/2021 il MITE ha comunicato che, in riferimento alla documentazione integrativa acquisita in data 19/04/2021, *ritenuto che in ragione della natura della documentazione trasmessa dal proponente, relativamente alla stessa, necessiti una nuova fase di consultazione del pubblico*, ha provveduto a nuova pubblicazione sul sito web e precisato che dalla data della stessa decorrevano i 30 giorni per le osservazioni.

Con nota del 22/4/2021 (prot. n. 0178732), il Settore VIA ha richiesto ai Soggetti e alle Amministrazioni competenti in materia ambientale di voler formulare un contributo tecnico istruttorio sulle integrazioni e chiarimenti forniti del proponente, al fine di consentire l'espressione del parere regionale al MiTE ai sensi dell'art. 63 della L.R. 10/2010.

In esito alle consultazioni sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori di:

- ARPAT (nota del 21/5/2021);
 - Publiacqua (nota del 24/05/2021);
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo (nota del 28/04/2021);
- e dei Settori regionali:
- Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio (nota del 25/5/2021);
 - Forestazione. Usi civici. Agroambiente (nota del 19/5/2021).

Con mail del 09/09/2021 il CRESS ha comunicato al Settore VIA che il MIC con nota del 08/09/2021 ha richiesto documentazione integrativa.

Con nota del 23/09/2021 (comunicata via mail a Settore VIA) il MITE ha trasmesso a SNAM Rete Gas la richiesta del MIC nella quale comunica di ritenere *necessaria l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'art. 25, c.1, del D.Lgs. 50/2016*.

Con nota del 19/01/2022 Snam Rete Gas ha trasmesso al MITE ed al MIC (comunicata via mail a Settore VIA) il Piano dei Saggi archeologici preventivi ai fini dell'approvazione per l'avvio della verifica preventiva dell'interesse archeologico.

3. Analisi documentazione presentata dal Proponente

La documentazione presentata e consultabile sul sito web del MiTE all'interno del portale delle valutazioni ambientale consta di:

Documentazione iniziale depositata al Protocollo ministeriale il 29/07/2020:



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

- Studio di impatto ambientale comprensivo di Valutazione di Incidenza
- Sintesi non tecnica
- Elaborati di progetto
- Documentazione amministrativa

documentazione integrativa aprile 2021 depositata al protocollo ministeriale il 19/04/2021 e pubblicata sul sito web ministeriale

- Relazione introduttiva e ottimizzazioni progettuali;
- Approfondimenti tematici Note Regione Toscana, Amministrazioni Comunali;

Integrazioni per il MIC del 19/01/2022

- Piano Saggi Archeologici preventivi

Dall'esame della documentazione sopra richiamata emergono i seguenti aspetti:

aspetti programmatici

Il rifacimento del metanodotto *Sansepolcro – Terranova Bracciolini DN 750 (30")* rientra tra gli interventi volti ad ammodernare e ottimizzare l'assetto della rete esistente, al fine mantenere gli standard qualitativi propri di Snam Rete Gas e gli standard di sicurezza previsti dalle normative vigenti.

In particolare, l'intervento rientra nel quadro più ampio degli interventi di ammodernamento e rifacimento al fine di dare continuità di diametro al nuovo metanodotto *Rimini – Sansepolcro* per il quale è stato emesso Decreto di compatibilità ambientale da parte delle regioni Toscana ed Emilia Romagna.

Con riferimento alle zonizzazioni degli **strumenti urbanistici comunali** vigenti, l'Opera in esame attraversa generalmente aree agricole, ambiti boschivi o zone soggette a vincolo storico/archeologico.

La costruzione ed il mantenimento di un metanodotto sui fondi privati sono legittimati da una servitù il cui esercizio, lasciate inalterate le possibilità di sfruttamento agricolo di questi fondi, limita la fabbricazione nell'ambito di una fascia di asservimento a cavallo della condotta (servitù non aedificandi).

In riferimento al PIT, risultano interessate dal nuovo tracciato del metanodotto e tratti in dismissione le seguenti Schede d'ambito: *n.11-Valdarno superiore; n.12-Casentino e Val Tiberina; n. 15-Piana di Arezzo e Val di Chiana.*

In riferimento alla pericolosità idraulica il tracciato del metanodotto in progetto ricade in alcuni tratti nelle seguenti tipologie di pericolosità da alluvione previste dal Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) : aree a pericolosità da alluvione elevata "P3", aree a pericolosità da alluvione media "P2" e aree a pericolosità da alluvione bassa "P1", rispettivamente disciplinate dagli artt. 7, 9 e 11 delle norme del PGRA. La tipologia del progetto in esame non rientra in nessuno dei casi previsti per cui è richiesto il parere dell'Autorità di Bacino. Nelle suddette aree P1, P2, P3 la Regione disciplina le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi.

In riferimento al PAI, il tracciato del metanodotto in progetto ricade in alcuni tratti tra le aree a pericolosità da frana elevata "PF3", disciplinate dagli artt. 10 e 11 delle norme del PAI.

Il progetto interessa inoltre aree tutelate per legge (art. 142 D. Lgs 42/2004):

c) Fiumi torrenti e corsi d'acqua iscritti al TU 11.12.33 n. 1775

f) parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227

m) zone d'interesse archeologico.

Rispetto al Vincolo idrogeologico RD 3267/23 la linea principale in progetto interferisce con le aree tutelate ai sensi del RD 3267/23 in alcuni tratti di percorrenza per una lunghezza complessiva pari a 10,973 km; la percorrenza diminuisce a km 10,550 se non si considerano i tratti in cui sarà posta in opera utilizzando metodologie trenchless, evitando scavi a cielo aperto.

La condotta esistente (in dismissione) interessa le aree vincolate in diversi tratti, per una percorrenza totale pari a 10,573 km. Non risultano *interferenze con le linee secondarie in dismissione.*



I tracciati dei metanodotti si sviluppano per alcuni tratti di percorrenza a distanze inferiori ai 10 Km da alcuni Siti della rete Natura 2000, individuati ai sensi del D.P.R. n. 357/97.

Aspetti progettuali

I tracciati di progetto sono stati definiti nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 17 aprile 2008 “Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8”, della legislazione vigente (norme di attuazione dei PRG/PSC/PUC e vincoli paesaggistici, ambientali, archeologici b, ecc.) e della normativa tecnica relativa alla progettazione di queste opere.

La definizione del tracciato della nuova condotta è stata effettuata dopo aver eseguito le seguenti operazioni:

- *analisi del corridoio esistente, definizione dei tratti non più percorribili con la nuova condotta ed individuazione delle relative soluzioni di massima;*
- *acquisizione delle carte geologiche per classificare, lungo il tracciato prescelto, i litotipi presenti e individuare le eventuali zone sensibili;*
- *acquisizione della cartografia tematica e dei dati sulle caratteristiche ambientali (es. vegetazione, uso del suolo, ecc.);*
- *reperimento della documentazione inerente ai vincoli (ambientali, archeologici, ecc.) per individuare le zone tutelate;*
- *acquisizione degli strumenti di pianificazione urbanistica dei comuni attraversati per individuare eventuali vincoli alla realizzazione dell’opera;*
- *reperimento di informazioni concernenti eventuali opere pubbliche future (strade, ferrovie, bacini idrici, ecc.);*
- *informazioni e verifiche preliminari presso Enti Locali (Comuni, Consorzi);*
- *individuazione, alla luce delle informazioni e delle documentazioni raccolte, del tracciato di dettaglio su una planimetria 1: 10.000 (CTR) che tiene conto dei vincoli presenti nel territorio;*
- *effettuazione di sopralluoghi lungo la linea e verifica del tracciato anche dal punto di vista dell’uso del suolo e delle problematiche locali (attraversamenti particolari, tratti difficoltosi, ecc.).*

Aspetti ambientali

Componente Vegetazione flora fauna e biodiversità

Il metanodotto principale in progetto attraversa circa 12,27 km di superfici boscate, anche se i tratti di attraversamento risultano, in generale, brevi o marginali. Le formazioni vegetazionali più intensamente interferite dai lavori sono costituite dai querceti, specialmente cerrete e boschi con roverella, che sono la tipologia più diffusa, specialmente nel settore orientale di intervento; si mette in evidenza anche la significatività di talune cenosi di ambiente ripariale (con salici, ontani e pioppi), nonché di una formazione a *Laurus nobilis* in corrispondenza del Torrente Agna. Saranno interessate anche aree aperte di prateria ed arbusteti.

Nel complesso, è stato stimato che gli interventi previsti dall’intero progetto comporteranno l’abbattimento di circa 5.379 individui arborei d’alto fusto, distribuiti entro le aree di occupazione temporanea dei cantieri. E’ stato presentato un elaborato denominato *Schede preliminari dei ripristini vegetazionali*, in cui per i diversi tratti interferiti, sono riportate informazioni sul tipo di specie che si intende utilizzare per i ripristini; sarà inoltre predisposto un apposito Progetto di Ripristino Vegetazionale esecutivo che conterrà anche informazioni di maggior dettaglio sulle aree a vegetazione spontanea, su scala catastale, oltre a tenere conto di eventuali modifiche e/o prescrizioni intercorse tra le due fasi progettuali.

Gli interventi in progetto sono riferibili almeno in parte a interventi di trasformazione del bosco ai sensi dell’art 41 della l.r. 39/00 ‘legge forestale della Toscana’. Infatti, come ha evidenziato il settore regionale in materia di forestazione, *costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione forestale al fine di utilizzare il terreno su cui la stessa è insediata per destinazioni diverse da quella forestale.*

Il proponente ha evidenziato negli approfondimenti richiesti che *La realizzazione dell’opera non comporta la trasformazione permanente della superficie boscata, ma solo una riduzione temporanea della stessa superficie, funzionale alla messa in opera delle nuove condotte ed alla rimozione delle tubazioni esistenti in dismissione. E che Al termine dei lavori, il progetto, in accordo alle best practices adottate da Snam, prevede*



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

il ripristino vegetazionale di tutte le superfici boscate interessate per mezzo di inerbimenti e piantumazioni di individui arbustivi e arborei autoctoni, attuando specifici progetti di ripristino vegetazionale.

Specifica, inoltre, che solo in corrispondenza delle superfici destinate all'installazione dei punti di intercettazione, che costituiscono gli unici apparati non interrati dell'intero progetto, si registra una variazione della destinazione di uso del suolo, anch'essa non permanente ma di durata pari al mantenimento in esercizio dell'infrastruttura e che la loro superficie complessiva, pari a 802 mq, risulta inferiore al limite di 2000 mq fissato dalla normativa regionale.

Per quanto sopra non si ritiene che la realizzazione del progetto ricada nell'obbligo del rimboschimento compensativo, previsto all'art 44 della L.R. 39/2000 e all'art 81 del regolamento forestale (dprg 48R/2003).

A tali considerazioni il settore regionale competente ha ribadito che la trasformazione del bosco (cioè la sua eliminazione) ancorché rivestire il carattere di eccezionalità, non prende in alcun modo in considerazione la differenza fra "permanente" e "temporaneo", invitando pertanto il proponente a rivalutare il progetto in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa regionale vigente relativamente all'obbligo del rimboschimento compensativo.

Per quanto riguarda la *fauna*, nello Studio di impatto ambientale si ritiene che in generale gli impatti sulla fauna in fase di cantiere sia bassa o trascurabile, sia in relazione all'attraversamento di aree agricole o seminaturali, sia in generale, negli ambienti con maggior valore ecosistemico, dato che le specie sono distribuite su ampie superfici, mentre le aree di cantiere sono concentrate, lineari ed i tempi di lavoro in generale contenuti. Più problematiche risultano le interferenze con l'attraversamento di aree umide (laghetti, corsi d'acqua principali), dove si è previsto di utilizzare le metodologie *trenchless*, che mitigano l'alterazione degli habitat. Le aree dove gli impatti faunistici risultano più significativi sono legati all'attraversamento con scavi a cielo aperto del torrente Chiassaccia (al km 15,600), e del Fosso dell'Antecchia (al km 18,300 circa), corsi ad elevata naturalità:

Infine, un livello di impatto alto in fase di cantiere si riscontra in corrispondenza dell'attraversamento a cielo aperto del Torrente Agna al km 39,700 circa, in un'area caratterizzata da buone condizioni ecologiche, con vegetazione naturale e area boscata e con presenza di corridoio ecologico ripariale. In tale ambito si stima sarà necessario un periodo medio/lungo perché possano essere ripristinati i normali processi naturali degli habitat interferiti.

Fra la documentazione presentata dal proponente è stato predisposto anche uno Studio di Incidenza Ambientale, dal quale si evince che i Siti Natura 2000 prossimi al tracciato e quindi potenzialmente interferiti dalle opere sono i seguenti: ZPS/ZSC – IT5180012 Valle dell'Inferno e Bandella, ZSC – IT5180013 Ponte a Buriano e Penna, ZPS/ZSC – IT5180011 Pascoli montani e cespuglieti del Pratomagno (dotata di Piano di gestione), ZSC – IT5180009 Monti Rognosi, ZPS/ZSC – IT5180014 Brughiere dell'Alpe di Poti; invece i Siti ZSC - IT5180015 Bosco di Sargiano e ZSC - IT5180010 Alpe della Luna, collocati tra 5 e 10 km dal tracciato, in considerazione della distanza molto elevata, non si ritengono suscettibili di interferenze da parte del progetto.

➤ Un tratto del metanodotto interessa l'Area Contigua della Riserva Naturale Valle dell'Inferno e Bandella; dalla cartografia prodotta, a scala grande, si desume che tali attraversamenti interessano comunque zone poste al margine del confine settentrionale dell'Area Contigua; non risulta una cartografia di dettaglio di tali aree di sovrapposizione fra il progetto e l'Area Contigua della Riserva Naturale.

➤ Lo Studio evidenzia l'assenza di Siti direttamente interessati dal progetto, condizione che consente di escludere incidenze di tipo diretto. Inoltre si afferma che la distanza minima misurata tra il tracciato di progetto (sia considerando i tratti in dismissione che quelli di nuova realizzazione) ed i confini dei Siti, mai inferiore ai 900 metri, sia sufficientemente elevata da escludere interferenze generabili su habitat interni ai Siti, per sottrazione o frammentazione e sulla fauna, causate dal rumore, da polveri e dalla movimentazione di mezzi meccanici, ad eccezione di possibili uccisioni accidentali di specie di interesse conservazionistico che possono divagare anche al di fuori dei Siti stessi o essere presenti anche in altri ambiti. Ma tali effetti si considerano poco probabili o trascurabili anche grazie ad alcune mitigazioni in fase di cantiere (es. realizzazione dei lavori, ove possibile, al di fuori del periodo di nidificazione che nel SIA è indicato fra l'inizio di marzo e la fine luglio; limitazione della velocità dei mezzi di cantiere; rimozione di fauna eventualmente intrappolata nelle aree di scavo, etc.).

Sono considerate possibili criticità indirette quelle legate all'intorbidimento delle acque in fase di cantiere, in particolare sugli habitat igrofilici delle ZSC, per quanto concerne i punti di attraversamento di corsi d'acqua e canali *a monte* delle aree protette e l'eventuale diffusione di specie esotiche, anche in questo caso in fase di cantiere, dal punto in cui il tracciato attraversa il corpo idrico fino all'interno dei Siti della Rete Natura 2000.

componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

L'area interessata dal tracciato dei metanodotti in progetto e dalle linee in dismissione è quella dell'appennino centro/settentrionale, ed in particolare, i contesti attraversati vanno dalla piana del Fiume Tevere, costituita dai depositi fluvio-lacustri della Valtiberina, alla dorsale posta tra i rilievi dell'Alpe di Serra e l'Alpe di Poti, costituita da rilievi montuosi alti fino a 600-700 m prevalentemente di natura arenacea, con forme anche acclivi ma non aspre, fino alla piana del Fiume Arno, per poi finire nella zona collinare del Valdarno superiore caratterizzata dalle forme erosive dei torrenti provenienti dai rilievi del Pratomagno.

Gli impatti in fase di esecuzione dei lavori sul suolo e sottosuolo sono stati stimati:

- *trascurabili*, in corrispondenza di tratti realizzati in trenchless e prevalentemente nelle aree caratterizzate da una morfologia pianeggiante e da depositi granulari di tipo alluvionale e con assenza di processi morfodinamici in atto
- *bassi*, lungo gran parte del tracciato e riguarda: tutti i tratti di percorrenza di creste, anche se costituite da litotipi loitoidi, lungo le percorrenze di tracciato in aree caratterizzate da pendenze inferiori e forme più dolci, ma costituite da litologie sciolte o argillose
- *medi* quelli delle ingenti lavorazioni e scavi per la realizzazione dei pozzi di spinta dei microtunnel e quelli in corrispondenza di aree perimetrate dai Piani di Assetto idrogeologico come "Aree suscettibili di frana" qualunque sia l'indice di pericolosità.

Gli interventi in progetto inoltre interferiscono con la fascia di rispetto di cui all'Art. 94 del Dlgs. 152/2006 di alcuni pozzi ad uso acquedottistico facenti parte del Servizio Idrico Integrato.

Il proponente nell'ambito delle integrazioni, in riferimento alla tutela della falda ed in particolare dei pozzi ad uso acquedottistico dichiara che prima dell'inizio delle attività provvederà alla revisione Piano di Monitoraggio Ambientale incrementando i punti di monitoraggio delle acque sotterranee. Detta revisione sarà opportunamente predisposta in tempo utile a consentire lo svolgimento della campagna di monitoraggio *ante operam*.

In merito agli aspetti agricoli, Il tracciato della linea principale in progetto si sviluppa per buona parte lungo aree a seminativo (quasi il 50% dell'intera percorrenza) che si concentrano nella Valtiberina e nella Valdarno, e costituiscono la matrice territoriale prevalente su cui si snoda il tracciato, mentre le colture specializzate come oliveti e vigneti (15% circa in totale) si concentrano prevalentemente nella seconda parte di tracciato. Gli impatti sono valutati medi, per i tratti interessati da boschi cedui e vigneti (DOCG) da pista regolare o allargata; oliveti e vigneti (DOC), zone agricole eterogenee, impianti arborei di latifoglie e rimboschimenti di conifere, interessati da pista allargata. Per i seminativi (indifferentemente dall'ampiezza della pista lavori); i vigneti (zone DOC) e gli oliveti attraversati da pista regolare o ridotta; i vigneti (DOCG) attraversati da pista ridotta così come i boschi cedui, i prati e gli arbusteti; i boschi avviati all'alto fusto con pista speciale ulteriormente ridotta rispetto alla pista ristretta, gli impatti sono stati valutati di livello *basso*.

componente terre e rocce da scavo

In merito alla gestione delle terre il progetto in esame prevede che il materiale di risulta derivante principalmente dallo scavo per la posa della condotta (circa 852.045 mc) sarà depositato lateralmente allo scavo stesso, lungo la fascia di lavoro, per essere riutilizzato in fase di rinterro della condotta ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017. Tale operazione sarà eseguita in modo da evitare la miscelazione del materiale di risulta con lo strato humico accantonato, nella fase di apertura dell'area di passaggio e che sarà ridistribuito sulla superficie al termine dei lavori.

Per quanto riguarda le terre da scavo proveniente dagli scavi mediante tecnologia *trenchless*, microtunnel, TOC e spingitubo (circa 16.000 mc), è stato previsto che dopo essere state separati dai fanghi a base bentonitica, *queste verranno utilizzate fuori dal sito di produzione come sottoprodotti come indicato dall'art. 4 del D.P.R. 120/2017 per attività di ripristino in ambito ambientale (ad esempio: riempimento di cave dismesse o altre applicazioni in ingegneria naturalistica) se idonei ai requisiti ambientali previsti dalla normativa vigente*.

Nell'ambito delle integrazioni e dei chiarimenti, in merito alla richiesta di Arpat di *definire nel Piano di Utilizzo univocamente il sito di destinazione finale di conferimento delle terre e rocce da scavo prodotte dalle trenchless (microtunnel, TOC e spingitubo)*, il proponente ha dichiarato che *ciò è subordinato alle verifiche analitiche di laboratorio da eseguire in corso d'opera sul materiale scavato. Tali verifiche analitiche saranno finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti ambientali, previsti dalla normativa vigente, da parte del materiale scavato per poter essere qualificato sottoprodotto*.

Nella revisione del Piano di Utilizzo, prevista a valle della determinazione da parte di ARPAT dei valori di fondo naturale (VFN) ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 120/2017, saranno identificati il sito o i siti di destinazione del materiale sottoprodotti ed i relativi volumi da destinare a ciascun sito.

In contraddittorio con Arpat è stato poi stato effettuato un piano d'indagine per definire i valori di fondo



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

naturale ai sensi dell'Art. 11 del D.P.R. 120/2017

Nel piano di indagine integrativo presentato, da eseguire in contraddittorio con il Dipartimento ARPAT di Arezzo ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 120/2017, sono indicati i punti di indagine e prelievo dei campioni di terreno che saranno realizzati mediante sondaggi a carotaggio continuo senza ausilio di fluidi di perforazione e, per le aree difficilmente accessibili e con profondità di indagine ridotte, mediante carotatrice motorizzata ad elica o a percussione.

Sulla base delle risultanze delle indagini integrative, Snam Rete Gas provvederà a revisionare il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Il Dipartimento ARPAT di Arezzo ha valutato favorevolmente la proposta di indagine integrativa presentata, comunicandola a Snam Rete Gas con nota prot. n. 38965 del 20/5/2021 (allegata al presente contributo) alla quale si rimanda per il dettaglio di tale valutazione. E' stato tuttavia richiesto al proponente l'adeguamento delle metodiche analitiche a quelle previste per i parametri e le matrici d'interesse nel Catalogo delle prestazioni di laboratorio di ARPAT, anche per quanto attiene alle modalità di prelievo, conservazione e trasporto.

ARPAT si riserva di valutare la conformità dei trattamenti previsti dal Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo in base ai risultati delle suddette indagini.

componente atmosfera.

Nello Studio della qualità dell'aria è stata effettuata la valutazione della dispersione delle polveri in atmosfera e del relativo impatto del progetto in esame sui recettori individuati. In fase di cantiere l'atmosfera viene interessata dai gas di scarico emessi dai mezzi di lavoro e dal sollevamento di polvere, in caso di lavori effettuati in periodo siccitoso; tale disturbo è limitato alla fase di costruzione e pertanto ad opera ultimata il progetto non determinerà alcun tipo di modificazione su tale componente.

Pertanto, data la limitata permanenza dei cantieri nello stesso sito, non emerge una rilevanza significativa degli impatti attesi in fase di cantiere che peraltro data la natura dell'opera risultano transitori e reversibili con la corretta adozione delle mitigazioni previste dal proponente stesso, ovvero:

- tenere i mezzi in buone condizioni di manutenzione ed evitare di tenerli inutilmente accesi;
- bagnatura delle gomme degli automezzi;
- presentazione ed attuazione di un opportuno piano di umidificazione delle piste nelle aree di cantiere e dei cumuli di inerti;
- utilizzo di scivoli per lo scarico dei materiali;
- controllo e limitazione della velocità di transito dei mezzi.

Componente rumore e vibrazioni.

Il clima acustico dell'area è stato caratterizzato attraverso dei rilievi fonometrici presso recettori rappresentativi, individuati secondo i criteri elencati in ordine di rilevanza: presenza di abitazioni residenziali, ricettori sensibili (scuole, ospedali e simili) e fabbricati destinati ad attività antropica di vario tipo (allevamenti, attività produttive, ecc). Considerata la presenza di recettori residenziali sparsi lungo i tracciati, è stato condotto uno studio previsionale di impatto acustico su tali recettori.

I dati hanno rilevato come l'impatto acustico generato dall'attività di cantiere, simulato in condizioni cautelative considerando attive tutte le sorgenti contemporaneamente (condizione poco probabile) provochi un disturbo temporaneo e completamente reversibile su alcuni recettori posti a minore distanza dai tracciati in progetto e dismissione.

L'impatto vibrazionale, essendo dovuto alle sole attività di cantiere, oltreché limitato in intensità, presenti un carattere di intermittenza, risultando circoscritto, sia nello spazio, che nel tempo.

salute pubblica

L'impatto potenziale sulla componente, limitato alla sola fase di cantiere, risulta correlato alle modifiche della qualità dell'aria e al disturbo provocato da alterazioni dell'attuale clima acustico, dovuti alle lavorazioni per la realizzazione delle nuove opere in progetto.

Tali impatti saranno determinati dalle varie lavorazioni per la realizzazione dell'opera manifestandosi in particolar modo nell'area di passaggio e nei settori immediatamente limitrofi, per un tempo limitato alla presenza del cantiere mobile, che procede per tratti successivi.

La realizzazione del Progetto determinerà dei disturbi minimi del tutto trascurabili sulla popolazione e nessun impatto sulla salute umana.

Componente paesaggio



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

Il paesaggio su cui insiste l'opera interessa territori la cui morfologia è prevalentemente collinare per il 90% circa, il restante 10% è costituita da montagne fittamente boscate.

Per quanto riguarda la fase di realizzazione l'impatto paesaggistico in tutti i tratti realizzati con opere a metodologia trenchless è stato valutato nullo. Nelle aree sub-pianeggianti, mediamente antropizzate, caratterizzate da colture erbacee gli impatti sono considerati di minima entità e quindi trascurabili in quanto presentano scarso grado di visibilità da punti di vista panoramici o da strade ad elevata percorrenza. Impatto basso viene rilevato nella maggior parte del tracciato, in ambiti caratterizzati da piccoli frammenti di vegetazione naturale o aree con presenza di colture arbustive in adiacenza a strade di valore paesistico e caratterizzate da un discreto grado di visibilità. Il livello di impatto medio viene in diversi tratti lungo il tracciato, in particolar modo nelle aree di versante o di cresta fittamente boscate con vegetazione naturale o semi naturale arborea ed arbustiva avviate ad alto fusto o in aree boscate ad alta visibilità ubicate in prossimità di strade di eccezionale valore paesistico. Un livello di impatto alto viene riscontrato in un unico breve tratto, in corrispondenza dell'attraversamento del Torrente Agna al km 39,700 circa, in un'area caratterizzata da sensibilità molto alta dovuta a vegetazione naturale e area boscata con presenza di corridoio ecologico ripariale, alta visibilità e l'attraversamento del torrente a cielo aperto.

In fase di esercizio la maggior parte dei tracciati, ad opera ultimata presentano un livello di impatto trascurabile. Impatto basso è stato rilevato in alcuni tratti con presenza di aree boscate con alta visibilità e nelle vicinanze di strade di eccezionale valore paesistico come la S.P. n. 43 della Libbia, nelle aree di versante o di cresta fittamente boscate, e in tutte quelle porzioni di territorio in cui il ritorno allo stato ante-operam avviene nel medio/lungo periodo.

L'unico breve tratto per il quale viene stimato che ad opera ultimata avrà un impatto medio è quello in corrispondenza dell'attraversamento del Torrente Agna, caratterizzato da vegetazione naturale e aree boscate con presenza di un corridoio ecologico ripariale che necessiterà di un periodo medio/lungo di recupero per poter tornare alla situazione preesistente l'opera, ripristinando i normali processi naturali degli habitat interferenti con il corridoio ecologico ripariale.

In relazione all'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del Dlgs. 42/2004, *Immobili ed aree di notevole interesse pubblico* (DM 160/1975, *Località montane di Montauto, La Scheggia e Gello, site nel territorio del Comune di Anghiari*), viene localizzata un'opera interferente eseguita in trenchless in località Gello (microtunnel La Ginepraia), la quale se è vero che riduce il consumo di suolo e l'alterazione di funzionalità ecosistemiche utilizzando una tecnica meno invasiva, è altresì noto che le tecniche trenchless prevedono interventi di supporto e preventivi all'installazione dei macchinari con scavi per la formazione di aree tecniche operative in entrata e in uscita dell'intervento.

Nei territori comunali interessati dal tracciato in progetto sono presenti n. 8 beni di interesse archeologico sottoposti a tutela ai sensi degli artt. 10, c. 3, lett. A) e 152 del Codice. Di questi, un solo bene archeologico risulta prossimo al tracciato principale e al Rif. All. Comune di Anghiari, ovvero il complesso edilizio di età romana nella loc. Sterpeto in Comune di Anghiari.

Monitoraggio ambientale.

Nel SIA e negli studi specialistici elaborati dal proponente sono state individuate le aree e i fattori di attenzione da considerare nel monitoraggio ambientale: in particolare sono state individuate le seguenti:

Componente	Aree di attenzione
Acque superficiali	Sezioni di attraversamento dei corsi d'acqua naturali o paraturali o soggetti a tutela interessati da scavo a cielo aperto
Acque sotterranee	Tratti in cui sono previste opere trenchless in corrispondenza dei corsi d'acqua attraversati
Suolo e sottosuolo	Punti di monitoraggio della vegetazione in aggiunta ad eventuali punti in aree con produzioni agricole di qualità
Vegetazione e flora	Aree sensibili, costituite da boschi ripariali dei maggiori corsi d'acqua, formazioni forestali di diversa natura, di pregio o di interesse naturalistico. Zone prato-pascolive
Fauna ed ecosistemi	Punti di monitoraggio della vegetazione, corrispondenti ad habitat di specie. Aree in cui è stata segnalata la presenza da bibliografia. Fauna degli agro-ecosistemi.
Cima acustico - Rumore	Recettori caratterizzati da presenza antropica in prossimità delle aree di



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

Atmosfera	lavoro, in cui si sono evidenziati possibili superamenti a seguito dell'analisi modellistica Recettori caratterizzati da presenza antropica in prossimità delle aree di lavoro, in cui si sono evidenziati possibili superamenti a seguito dell'analisi
-----------	--

Per ognuna delle componenti ambientali sono stati individuati gli indici e gli indicatori ambientali oggetto del monitoraggio in funzione delle Linee Guida ISPRA e dello specifico obiettivo di ognuna di esse:

Componente ambientale	Obiettivo del monitoraggio
Ambiente idrico superficiale	Conservazione della qualità dell'acqua e delle biocenosi acquatiche
Ambiente idrico sotterraneo	Conservazione delle falde idriche sotterranee
Suolo e sottosuolo	Conservazione della capacità d'uso del suolo
Vegetazione, flora	Conservazione degli ecosistemi naturali
Fauna ed ecosistemi	Conservazione degli ecosistemi naturali
Rumore	Verifica dell'efficacia dei provvedimenti di mitigazione posti in essere
Atmosfera	Caratterizzazione delle fasi di lavoro più critiche

Per ciascuna componente ambientale oggetto di monitoraggio, nel PMA sono stati definiti:

- i punti di monitoraggio (stazioni) in corrispondenza dei quali effettuare i campionamenti;
- i parametri analitici descrittivi dello stato quali-quantitativo della componente ambientale attraverso cui controllarne l'evoluzione spaziale e temporale, la coerenza con le previsioni effettuate nello SIA (stima degli impatti ambientali), l'efficacia delle misure di ottimizzazione o mitigazione adottate;
- le tecniche di campionamento, misura ed analisi;
- la frequenza dei campionamenti e la durata complessiva dei monitoraggi, per ogni fase (ante operam, corso d'opera e post operam);
- le eventuali azioni da intraprendere in relazione al verificarsi di condizioni anomale.

Analisi delle alternative: Opzione zero (mancata realizzazione del progetto). Il Proponente ha sottolineato che la non realizzazione del progetto potrebbe comportare:

- a) con l'indisponibilità del metanodotto Sansepolcro - Terranuova Bracciolini non sarebbe possibile alimentare 12 punti di riconsegna (di cui 7 interconnessi a reti cittadine di distribuzione del gas naturale, 2 a utenze industriali dirette e 3 ad impianti di distribuzione del gas naturale per uso autotrazione);
- b) un forte condizionamento per lo sviluppo delle reti locali, con un potenziale danno rilevante per i consumatori finali e le attività produttive correlate all'industria della distribuzione del gas;
- c) minore flessibilità di trasporto di gas nell'area centro-settentrionale italiana con possibili ripercussioni sugli sviluppi degli utilizzatori del sistema;
- d) maggiori inefficienze manutentive necessarie al fine di garantire il medesimo livello di sicurezza del sistema di trasporto che si avrebbe a fronte dell'impiego delle moderne tecniche realizzative.

La particolare natura dell'intervento in oggetto, di sostituzione della linea principale e della rete di linee secondarie esistenti nel tratto tra Sansepolcro e Terranuova Bracciolini, esclude di fatto la possibilità che le nuove condotte possano percorrere direttrici alternative di tracciato che si discostino sensibilmente dalle tubazioni esistenti.

Oltre ai vincoli territoriali costituiti dalla ubicazione dei punti di consegna connessi all'esigenza di garantire l'approvvigionamento alle utenze civili e industriali in essere, è stato scelto di mantenere in esercizio, in corrispondenza di un'area morfologicamente critica a monte e valle dell'attraversamento del Fiume Arno, un più recente tratto di condotta, collegando le nuove condotte a questi segmenti.



In questo contesto la definizione dei tracciati è risultata, in relazione alla uniformità geomorfologica delle diverse aree territoriali interessate, condizionata dallo sviluppo urbanistico in alcune aree pianeggianti e dalla particolare morfologia del territorio in altre zone.

4 Contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale

4.1 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Siena Grosseto e Arezzo

Nel proprio contributo istruttorio del 4/08/2020 ha espresso la necessità di documentazione integrativa ed il 28/04/2021, con la seguente comunicazione:

questa Soprintendenza richiede la seguente documentazione integrativa:

- verifica puntuale più approfondita nei confronti degli articoli di cui allegato 8B del PIT PPT, in quanto quelli prodotti non affrontano in modo esaustivo le direttive, obiettivi e prescrizioni contenuti all'interno delle sopradette norme, con particolare riferimento anche alle verifiche di competenza esclusiva da parte di dottore agronomo o forestale di cui all'art 12 di detto allegato 8B.

Fino a quando la richiesta in oggetto non sarà integrata, i termini del procedimento si intendono sospesi e riprenderanno al momento della presentazione della suddetta documentazione.

Successivamente una nota del **Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio Servizio V**, pervenuta al protocollo regionale il 06/05/2021 ha comunicato, tra le altre cose, che la [...] *richiesta di documentazione integrativa formulata dalla medesima Soprintendenza con nota del 28/04/2021 prot. n. 0186796, trasmessa a codesta società dalla regione Toscana (nota del 03/05/2021), deve intendersi al momento sospesa, nella more dell'acquisizione delle valutazioni in merito agli aspetti sul patrimonio archeologico e dello svolgimento dell'incontro suddetto.*

Sarà cura dello scrivente Servizio, competente nell'ambito del procedimento di VIA Statale, formale successivamente un'unica esaustiva richiesta.

4.2 Autorità di Bacino Distrettuale Settentrionale

nel contributo istruttorio pervenuto al protocollo regionale il 09/09/2020 sulla documentazione iniziale, l'Autorità fa presente quanto segue.

- In riferimento al PGRA il tracciato del metanodotto in progetto ricade in alcuni tratti (vedi elaborato "5_PG-PAI-101_r0_Piano_stralcio_per_l_assetto_idrogeologico_PAI_") nelle seguenti tipologie di pericolosità da alluvione previste dal piano: aree a pericolosità da alluvione elevata "P3", aree a pericolosità da alluvione media "P2" e aree a pericolosità da alluvione bassa "P1", rispettivamente disciplinate dagli artt. 7, 9 e 11 delle norme del PGRA. La tipologia del progetto in esame non rientra in nessuno dei casi previsti per cui è richiesto il parere dell'Autorità di Bacino. Nelle suddette aree P1, P2, P3 la Regione disciplina le condizioni di gestione del rischio idraulico per la realizzazione degli interventi.

- in riferimento al PAI, il tracciato del metanodotto in progetto ricade in alcuni tratti (vedi elaborato suindicato) tra le aree a pericolosità da frana elevata "PF3", disciplinate dagli artt. 10 e 11 delle norme del PAI. Pertanto, nelle successive fasi autorizzative dell'intervento le opere interferenti con le suddette aree PF3 dovranno risultare coerenti con quanto indicato agli articoli 10 e 11 della normativa di PAI vigente e per esse dovrà essere acquisito il parere di questa Autorità di Bacino ai sensi dei suddetti articoli.

- in riferimento al PGA, la normativa di piano non prevede l'espressione di parere da parte di questa Autorità di Bacino ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dall'intervento, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

4.3 Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana

Nel contributo istruttorio dell'**Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana** pervenuto al protocollo regionale il 29/09/2020 la stessa mette in evidenza che:

[...] per quanto riguarda le proprie competenze in materia di vincolo idrogeologico e tutela forestale, sulla base di quanto previsto dalla Legge Forestale della Toscana e dal relativo Regolamento Forestale:

Dovranno essere osservate le norme regionali in materia di rimboschimento compensativo come previsto dall'Art. 44 della L.R. della Toscana 39/2000 e dell'Art. 81 del relativo Regolamento di attuazione 48/R del 08.08.2003.

Considerato che nell'elaborato MI-VEG-IOI, presentato dal proponente alla Pag. 3, si prevede



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

l'elaborazione di un apposito Progetto di Ripristino Vegetazionale esecutivo, si evidenzia l'opportunità che il suddetto progetto venga elaborato secondo quanto previsto dalla succitata normativa regionale.

Pertanto, la trasformazione di bosco relativa alla realizzazione dell'area di passaggio per la posa in opera della tubazione del metanodotto e qualsiasi opera connessa, che determini l'eliminazione della vegetazione forestale, dovrà essere compensata da rimboschimento degli stessi terreni per una superficie pari a quella trasformata, da eseguirsi a cura e spese della SNAM Rete Gas spa.

La SNAM Rete Gas spa dovrà presentare un progetto che indichi:

- a) La superficie e la localizzazione topografica e catastale dell'area boscata da trasformare;*
- b) La localizzazione topografica e catastale dell'area da sottoporre a rimboschimento compensativo, nonché il titolo di possesso della stessa;*
- c) La superficie, la destinazione attuale dei suddetti terreni, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente inseriti nell'area;*
- d) Le modalità e i tempi di realizzazione del rimboschimento, nonché il programma degli interventi colturali da eseguire almeno nei tre anni successivi all'impianto.*

INTEGRAZIONI di SNAM: alla presente relazione sono allegati i due progetti di ripristino vegetazionale esecutivi, redatti in accordo a quanto previsto dalla citata normativa regionale, rispettivamente dedicati alla posa delle nuove condotte ed alla rimozione delle tubazioni esistenti redatti in accordo (vedi Annesso A RE-VEG-010 - Appendici A e B).

Non pervenuto nuovo parere sulle integrazioni

4.4 Consorzio 2 Alto Valdarno

Nel contributo istruttorio pervenuto al protocollo regionale il 10/09/2020, il Consorzio 2 Alto Valdarno segnala che:

il tracciato proposto per il nuovo gasdotto e relative diramazioni va ad interessare l'area posta nella zona nord del Comune di Arezzo dove sono presenti le infrastrutture irrigue del Distretto n.1 appartenente al Sistema occidentale di Montedoglio e costituite prevalentemente da condotte interrato in pressione e pozzetti semi interrati. Tali infrastrutture irrigue, realizzate dalla Provincia di Arezzo, sono a oggi censite come opere di bonifica ai sensi della L.R. 79/2012 tramite la DGR n. 506 del 16/04/2019 e per tanto in gestione allo scrivente Consorzio 2 Alto Valdarno. Si fa inoltre presente che il primo tratto della condotta principale da loc. Antecchia a loc. Sitorni alimenta anche l'impianto di potabilizzazione della città di Arezzo presso loc. Poggio Cuculo (gestore Nuove Acque SpA).

Da un'analisi del progetto proposto e tramite sovrapposizione delle planimetrie (tav. 6 e 7) con la rete del Distretto irriguo sono riscontrabili numerose interferenze e due sovrapposizioni/parallelismi, presso loc. Antecchia (tav. 6) e presso loc. Petrognano (tav. 7). A titolo indicativo si allegano le due elaborazioni cartografiche.

Si invita il proponente a valutare il tracciato presentato in relazione alla rete del distretto irriguo scaricabile in formato shape dal sito della Regione Toscana al link:

<https://www.regione.toscana.it/-/censimento-delle-opere-di-bonifica-destinate-all-irrigazione>

In particolare, dovranno essere valutate le sovrapposizioni e i parallelismi per non creare potenziali interferenze durante lo scavo nei futuri interventi di manutenzione delle reti irrigue.

4.5 Ente Acque Umbre Toscane

Nel contributo istruttorio pervenuto al protocollo regionale il 28/08/2020, segnala che:

che dalla documentazione depositata dal proponente - pubblicata sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - risultano delle interferenze con le opere di adduzione dalla diga di Montedoglio, e pertanto ci riserviamo di dettagliare meglio, in sede di conferenza dei servizi (una volta nota la profondità di posa ed i dettagli tecnici di realizzazione del metanodotto), eventuali prescrizioni circa gli accorgimenti da tenere per la realizzazione delle opere di cui al procedimento succitato;

4.6 Publiacqua SpA

Nel contributo istruttorio pervenuto al protocollo regionale il 11/09/2020, **Publiacqua SpA** riferisce:

Segnaliamo la presenza di condotte idriche e/o fognarie sulle viabilità che incrociano il tracciato del nuovo metanodotto. A tal proposito si allegano alla presente le planimetrie della rete idrica e fognaria (in



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

formato.pdf) riferite a tutto il tragitto del metanodotto nel comune di T. Bracciolini. Si rende noto che le quote di scorrimento della rete fognaria si attestano mediamente tra 150 cm. e 200 cm. dal piano stradale mentre quelle della rete dell'acquedotto si attestano mediamente tra 80 cm. e 120 cm.

La segnalazione dell'effettiva posizione delle reti di acquedotto e fognatura (qualora necessaria) potrà essere richiesta a Publiacqua S.p.A. che si attiverà per la rilevazione strumentale delle stesse. Tuttavia, anche a seguito di Ns. rilievo della posizione delle reti, la strumentazione utilizzata non garantisce perfettamente l'effettiva posizione delle condotte (errore intrinseco dello strumento) e non esonera il soggetto richiedente o soggetti terzi incaricati dallo stesso (in caso di lavorazioni e scavi), da responsabilità su eventuali danni arrecati alle condotte e/o agli impianti.

Qualora nella fase esecutiva delle opere (realizzazione di nuovi pozzetti e posa di cavi, ecc.) si concretizzassero interferenze con le infrastrutture del S.I.I. o danneggiamenti, con onere carico del soggetto proponente dovranno essere valutate le opportune soluzioni progettuali per il loro ripristino mantenendo la continuità e la funzionalità del servizio.

Premesso quanto sopra, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, al procedimento in oggetto

4.7 Terna Rete Italia SpA

Nel contributo istruttorio pervenuto al protocollo regionale il 28/08/2020, **Terna Rete Italia SpA** comunica che: nella zona oggetto degli interventi, sono presenti le linee aeree a 132 kV di proprietà TERNA S.p.A.: La Penna-Bibbiena n° 421 e Pieve S. Stefano-Ponticino cd. La Penna cd. Subbiano cd. Sansepolcro n° 023.

Per quanto sopra, Vi informiamo di aver già inviato alla Società incaricata dal Proponente, i dati tecnici in applicazione delle norme CEI EN 50443/CEI 99-3, riservandoci il parere in fase di progetto definitivo.

I fondi attraversati dagli elettrodotti sono gravati da servitù, e in particolare non potranno essere realizzate opere che ostacolino le attività di manutenzione dell'elettrodotto; l'eventuale modifica dei livelli del terreno non dovranno interessare in alcun modo le aree sottostanti i conduttori e le aree attorno ai sostegni.

4.8 Settore Regionale Tutela della Natura e del Mare

nel contributo tecnico del 14/10/2020, relativo alla documentazione iniziale, a conclusione della propria istruttoria ritiene che

➤[...] gli aspetti più critici, per quanto di competenza dello scrivente Settore, sono relativi alla fase di cantiere, a causa

- della possibile contaminazione delle acque superficiali e profonde e del suolo a causa delle macchine operatrici e dei movimenti terra per la posa delle condotte,
- della possibile alterazione dei corsi d'acqua, anche minori, a causa degli attraversamenti del reticolo superficiale,
- dell'asportazione della vegetazione naturale autoctona, sia nelle aree aperte di cespuglieto o praterie seminaturali, sia nelle aree boscate che lungo i torrenti ed i fossi, in ambiti in cui il PIT evidenzia il ruolo ecologico di rilievo generato dalla vegetazione ripariale;
- della diffusione di specie vegetali alloctone invasive
- delle interferenze sulla fauna, legata in particolare agli ambienti umidi, perché concentrata su territori relativamente limitati e spesso con minore vagilità.

➤ Fra i corsi d'acqua a monte del Sito Natura 2000 "Valle dell'Inferno e Bandella" che presentano maggiori criticità, si segnala il Torrente Agna, che, nel Regolamento dell'omonima Riserva Naturale regionale è ricompreso fra i corsi d'acqua strategici ai fini dell'ecosistema della Riserva Naturale (Art. 46): per il Torrente Agna è previsto l'attraversamento del metanodotto con scavo a cielo aperto, con impatti definiti nel SIA di rilievo elevato, pertanto si ritiene necessario adottare idonee misure finalizzate a contenere e mitigare quanto più possibile tali effetti ambientali negativi; le medesime precauzioni si ritiene debbano essere adottate anche negli altri attraversamenti di corsi d'acqua in contesti di elevata naturalità (Torrente Chiassaccia e Torrente Fosso dell'Antecchia);

➤ Seppure si ritengano accoglibili le conclusioni dello screening nello Studio di Incidenza, per le quali non sono state evidenziate incidenze significative dirette sui Siti Natura 2000, si ritiene che debbano comunque essere adottate tutte le misure necessarie al contenimento delle interferenze ambientali in fase di cantiere e, nella fase di ripristino, alla ricostituzione degli ambienti naturali, in modo che avvenga nei tempi più rapidi possibili e che sia evitato l'insorgere di fenomeni di ulteriore degrado sia ecologico che ambientale in senso



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

lato. In tal modo potrà essere assicurato il mantenimento della rete ecologica sia a livello locale che regionale, e la connettività e la permeabilità del territorio e con i Siti Natura 2000 stessi.

Si propongono alcune mitigazioni e “buone pratiche” che possono contribuire alla mitigazione degli effetti in particolare sugli ecosistemi di area umida e sui morfotipi ecologici degli agroecosistemi di pianura e di collina, spesso indicati nel PIT come carenti di infrastrutture ecologiche:

a) eseguire il taglio della vegetazione prossima ai corsi d'acqua al di fuori del periodo marzo- luglio, in modo da evitare di interferire direttamente con i cicli riproduttivi degli animali, specialmente lungo torrenti ad elevata naturalità (Torrente Agna, Torrente Chiassaccia, Fosso dell'Antecchia); qualora tali lavori fossero stati avviati prima del mese di marzo, potranno proseguire nella stagione primaverile se condotti con continuità, in modo da dissuadere l'insediamento di coppie nidificanti;

b) nelle operazioni di scavo procedere all'accantonamento della parte fertile del terreno da destinare a i ripristini, avendo cura di verificare, per quanto possibile visivamente, che il terreno vegetale non contenga propaguli di specie alloctone invasive (quali Robinia, Ailanto e altre specie), creando così le condizioni ottimali per la propagazione di tali specie, quasi sempre eliofile pioniere;

c) nei lavori in alveo adottare pratiche che consentano di ridurre al massimo le interferenze con la fauna ittica ed anfibia e provvedere, in fase di ripristino, alla ricostituzione del fondo del corso d'acqua con analoghe caratteristiche anche strutturali presenti nei tratti più prossimi a quelli di cantiere non alterati dai lavori (ad es. presenza di ciottolame grossolano e minuto alternati ad aree più sabbiose, etc.); risulta particolarmente importante una rapida ricostituzione della vegetazione ripariale, sia come corridoio di spostamento e rifugio della fauna, sia per gli effetti anche di ombreggiamento del corso d'acqua stesso;

d) riguardo l'utilizzazione di specie vegetali per rinverdimenti e/o per la sistemazione delle aree di intervento, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 80 della L.R. 30/2015:

- “c. 7. Ai fini della realizzazione di opere di riforestazione, rinverdimento e consolidamento, è vietata l'utilizzazione di specie vegetali non autoctone o autoctone ma particolarmente invasive, ed in particolare delle seguenti specie: Ailanto (*Ailanthus altissima*), Fico degli Ottentotti (*Carpobrotussp.pl.*), Fico d'india (*Opuntia ficus-indica*), Amorfa (*Amorpha fruticosa*), Robinia (*Robinia pseudoacacia*) ed Eucalipto (*Eucalyptus*). (...); in ogni caso, andranno utilizzati ecotipi locali scegliendo le specie in relazione agli specifici contesti di intervento;

- c. 9. Negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, nonché, in generale, negli interventi di recupero ambientale di siti degradati, sono utilizzati prioritariamente ecotipi locali.”

e) negli interventi di taglio della vegetazione, i lavori di contenimento/eradicazione di specie alloctone eventualmente presenti dovranno precedere il decespugliamento; dovrà essere evitata la trinciatura sul posto delle piante alloctone invasive che possono propagarsi anche con rizomi e talee, oltre che per disseminazione, quindi il materiale vegetale tagliato va opportunamente asportato;

f) sia evitato il ricorso ad erbicidi chimici, specialmente in prossimità dei corsi d'acqua, dando la preferenza ad interventi di tipo meccanico;

g) ove possibile, oltre ai ripristini di progetto della vegetazione rimossa, prevedere anche opere di miglioramento della infrastruttura ecologica, mediante la creazione di fasce di vegetazione ripariale ove non presente, ovvero di siepi e filari lungo i campi, utilizzando esclusivamente specie vegetali autoctone tipiche del contesto locale: tale misura concorrerebbe a migliorare le dotazioni ecologiche del territorio, capaci di generare diversi servizi ecosistemici (regimazione delle acque, fitodepurazione, fasce frangivento, habitat per insetti impollinatori, corridoi ecologici, incremento della biodiversità, etc.) e risponderebbe agli obiettivi di qualità del PIT/PPR;

h) si raccomanda di eseguire gli interventi di contenimento delle specie alloctone, quelli di ripristino ambientale, compresi i rinverdimenti e la sistemazione delle aree di intervento, e in generale gli interventi che implicano semine o la messa a dimora di piante sotto la direzione o con l'assistenza di tecnici esperti in materie botaniche, agronomi o forestali, per affiancare la direzione lavori;

i) evitare che liquidi e altre sostanze inquinanti siano disperse nel terreno e nei corsi d'acqua, regimando opportunamente le acque piovane all'interno del cantiere, in modo che non disperdano sostanze inquinanti nell'ambiente e individuando apposite aree dedicate nei cantieri e messe in sicurezza per la movimentazione e l'utilizzo di sostanze pericolose; in caso di contaminazione accidentale il terreno va rimosso e smaltito in discarica.



4.9 Settore Genio Civile Valdarno Superiore

nel proprio contributo tecnico del 27/08/2020, esprime parere favorevole al progetto con le seguenti considerazioni:

-in merito alle interferenze col reticolo idraulico, rilevando *che gli elaborati relativi alle interferenze con il reticolo idrografico danno luogo ad alcune riserve in quanto non affrontano in modo esaustivo e completo le singole interferenze;*

[...] suggerisce preliminarmente al Proponente di avvalersi del file vettoriale liberamente scaricabile dal sito <http://www.regione.toscana.it/-/reticolo-idrografico-e-di-gestione>, al fine di individuare compiutamente tutte le interferenze con il reticolo idrografico sia con il nuovo metanodotto che con le opere di ripristino di alvei per la dismissione della tubazione esistente e per il ricollegamento e l'adeguamento della rete di linee secondarie.

Inoltre per la risoluzione delle interferenze della condotta con i corsi d'acqua non riportati nelle schede dovranno essere utilizzate le stesse metodologie di intervento ipotizzate nel file RE-AMB-002_All_2_ST-200_r0_TIPOLOGICI con l'integrale ricostituzione dell'originaria configurazione morfologica dell'alveo e includendo opere di presidio idraulico laddove necessarie con la precisazione che le paline di segnalazione da installarsi su entrambi i lati del corso d'acqua, dovranno essere posizionate ad almeno 4 m dal ciglio di sponda o "piede" dell'argine ove presente

in merito all'approvvigionamento idrico evidenzia *sin da ora che la derivazione di acque pubbliche - superficiali è normata dal sopra citato Regio Decreto e dal Regolamento regionale 61R/2016 pertanto, per il prelievo dei volumi idrici da utilizzarsi per le attività in progetto è necessario preventivamente ottenere una o più Concessioni per la derivazione di acque superficiali oppure, qualora il prelievo assuma un carattere temporaneo, con durata pari o inferiore all'anno, una o più Licenze di attingimento, a condizione che (D.P.G.R. 61R/2016, art. 79):*

a) la portata dell'acqua attinta non superi i 100 l/s;

b) non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;

c) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il deflusso minimo vitale del corso d'acqua.

- relativamente alle acque sotterranee, tenuto conto che gli interventi in progetto interferiscono con la fascia di rispetto di cui all'Art. 94 del Dlgs. 152/2006 di alcuni pozzi ad uso acquedottistico facenti parte del Servizio Idrico Integrato, peraltro riportati negli elaborati di progetto, come di seguito riassunto:

- in località Gragnano (Comune di Sansepolcro): pozzo 28AC4001PO;

- in località Tavernelle (Comune di Anghiari): pozzo 01AC4003PO;

- in località Castelluccio (Comune di Capolona): pozzi 06AC4009PO e 06AC4010PO;

- in corrispondenza dell'abitato di Castiglion Fibocchi: pozzi 10AC4001PO, 10AC4002PO e 10AC4003PO (quest'ultimo non riportato nelle planimetrie di progetto);

considerato che il citato Art. 94 del Dlgs. 152/2006 vieta l'insediamento di centri di pericolo e lo svolgimento di attività potenzialmente rischiose per la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea, tra cui:

d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;

h) gestione di rifiuti;

i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

si prescrive che, relativamente ai suddetti aspetti, si dovrà avere massima cura nella gestione delle acque meteoriche interessanti le escavazioni previste dal progetto, specie nelle fasi di cantiere, dotando le opere di raccolta e convogliamento delle acque dilavanti verso il reticolo superficiale di opportuni pozzetti disoleatori e per l'abbattimento della torbidità. L'accumulo temporaneo di terre e rocce da scavo deve essere, allo stesso modo, previsto secondo modalità che ne impediscano il dilavamento ed il recapito dei relativi materiali nel reticolo drenante (con effetti negativi, tra gli altri, in termini di torbidità delle acque).

- è opportuno che lo stoccaggio di oli, idrocarburi e quanto altro necessario in fase di cantiere sia ubicato al di fuori delle suddette aree di salvaguardia dei pozzi sopra riportati

- rileva che, relativamente alle acque sotterranee, sono stati individuati dei punti di monitoraggio in prossimità degli attraversamenti dei corsi d'acqua, ma non è stato previsto uno specifico piano di monitoraggio riferito alle aree di salvaguardia dei pozzi acquedottistici. Si ritiene che il programma di monitoraggio descritto nel Piano di Monitoraggio Ambientale, debba essere esteso, per tutte le fasi di esecuzione del progetto (compresa la fase di monitoraggio post-operam), individuando almeno un punto di monitoraggio in ciascuna delle aree di salvaguardia dei pozzi sopra indicati.

Infine, comunica che



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

Alla domanda di autorizzazione/concessione da inoltrare utilizzando la modulistica scaricabile all'indirizzo web <http://www.regione.toscana.it/modulistica-difesa-suolo> (Allegato B - Modulo 2 domanda autorizzazione idraulica e concessioni suoli), dovranno essere allegati:

- una planimetria di dettaglio in scala adeguata recante esclusivamente le interferenze della condotta di nuova realizzazione con i corsi d'acqua afferenti al reticolo idrografico e relativo file vettoriale in formato shape;
- una planimetria di dettaglio in scala adeguata riportante esclusivamente le interferenze della condotta da dismettere con i corsi d'acqua afferenti al reticolo idrografico e relativo file vettoriale in formato shape;
- per gli attraversamenti in subalveo con scavo a cielo aperto, sezioni stato attuale e di progetto garantendo l'invarianza idraulica e valutando caso per caso l'idonea profondità della condotta in ragione dei processi di incisione in atto, comunque, non inferiore a m 1,50 dal fondo alveo e le eventuali protezioni in alveo;
- per le dismissioni con scavo a cielo aperto, sezioni stato attuale e di progetto debitamente quotate, valutando caso per caso i ripristini dell'alveo garantendo comunque l'invarianza idraulica;
- pianta e sezioni di eventuali scarichi nel reticolo idrografico;
- elaborati progettuali di dettaglio degli apprestamenti di cantiere in ambito fluviale e della risistemazione delle aree demaniali e relative pertinenze idrauliche interessate dal passaggio del cantiere itinerante con l'avvertenza che le aree di stoccaggio del materiale non dovranno interessare la fascia di 10 m dal ciglio di sponda o piede dell'argine del reticolo idrografico;
- cronoprogramma di dettaglio dei lavori in ambito fluviale avendo cura, compatibilmente con le esigenze complessive di programmazione e sequenzialità delle attività, di far coincidere preferibilmente la realizzazione degli interventi di scavo a cielo aperto per la posa della nuova tubazione e la dismissione di quella esistente, con i periodi di magra dei corsi d'acqua;

Le necessarie concessioni demaniali per le occupazioni temporanee nelle pertinenze idrauliche o in aree appartenenti al demanio idrico durante la fase di cantiere potranno essere acquisite dal proponente o dall'esecutore dell'opera prima dell'installazione dei cantieri. In tali atti saranno fra l'altro disciplinate le modalità di gestione del rischio idraulico durante il cantiere, prevedendo comunque l'obbligo per i soggetti sopra indicati della reperibilità e dell'esecuzione di interventi urgenti in caso di eventi di piena.

Per la derivazione di acque pubbliche, il Proponente (o, come indicato nel progetto, l'appaltatore) dovrà ottenere la Concessione o la Licenza d'uso descritte in precedenza, previa acquisizione dei pareri, contributi, nulla osta da parte dei competenti Enti, previsti dal D.P.G.R. 61R/2016. Inoltre, per quanto riguarda la Concessione, dovrà sottoscrivere il relativo Disciplinare.

4.10 Settore Forestazione. Usi civici. Agroambiente

nei contributi del 14/09/2020 e del 19/05/2021 relativamente agli approfondimenti richiesti in merito alla l.r. 39/00 'legge forestale della Toscana', ed in particolare in merito alla trasformazione del bosco (art. 41) al rimboschimento compensativo (art. 44), alla interferenza con aree che presentano rimboschimenti di conifere ed eventuali divieti di trasformazione (art. 43) ed alla compatibilità con quanto disposto al comma 5 dell'art. 76 della LR 39/2000 in merito alle aree percorse da incendi, riferisce che:

- in riferimento ai punti 1) e 2)

L' Art. 41 – "Trasformazione del bosco" della L.R. 39/2000 cita testualmente:

1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione forestale, al fine di utilizzare il terreno su cui la stessa è insediata per destinazioni diverse da quella forestale.

2. La trasformazione del bosco riveste carattere di eccezionalità ed è consentita esclusivamente nei casi e secondo la disciplina previsti dalla presente legge.

Quindi la trasformazione del bosco (cioè la sua eliminazione) ancorché rivestire il carattere di eccezionalità, non prende in alcun modo in considerazione la differenza fra "permanente" e "temporaneo".

Per cui si invita lo stesso a rivalutare il progetto in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa regionale vigente relativamente all'obbligo del rimboschimento compensativo, previsto all'art 44 della L.R. 39/2000 e all'art 81 del regolamento forestale (dpgr 48R/2003) nonché, eventualmente, quanto previsto al Capo III Materiale forestale di propagazione sempre della L.R. 39/2000.

- in riferimento al Punto 3):

Si prende atto della dichiarazione di opera di pubblico interesse espressa dal proponente riguardo il presente progetto.

- in riferimento al Punto 4):

Si prende atto della dichiarazione del proponente che nel tratto boscato interessato da incendio in comune di Castiglion Fibocchi è già presente un metanodotto e quindi il progetto è da considerarsi compatibile con



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

quanto disposto al comma 5 dell'art. 76 della LR 39/2000, come anche confermato dal preventivo contatto avuto in sede di definizione del tracciato, con i competenti uffici del Comune di Castiglion Fibocchi e dell'Unione dei Comuni del Pratomagno.

4.11 Settore regionale competente in materia di paesaggio,

con i propri contributi del 06/11/2020 e del 25/05/2021, rappresenta che, preso atto che le varianti e ottimizzazioni apportate al progetto non costituiscono modifiche sostanziali rispetto a quanto già valutato, esaminata la documentazione depositata ad integrazione e chiarimento:

- Rispetto alla prima richiesta di chiarimento, non risulta depositato alcun file in formato vettoriale del progetto, come dichiarato nell'elaborato RE_SIA_009_r0 a pag. 15, che avrebbe consentito una migliore valutazione degli interventi rispetto alla cartografia del PIT e contenuti delle Schede d'ambito coinvolte.

- Rispetto alla richiesta di verifica puntuale dell'opera in relazione all'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del DLgs 42/2004, Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (DM 160/1975, Località montane di Montauto, La Scheggia e Gello, site nel territorio del Comune di Anghiari) si rileva che è stata ottemperata, rispondendo alle prescrizioni specifiche. Rispetto all'areale del DM160-1975 viene localizzata un'opera interferente eseguita in trenchless in località Gello (microtunnel La Ginepraia), richiamato anche nella verifica delle prescrizioni. Per quello che riguarda l'utilizzo della tecnica trenchless o spingitubo, se è vero che riduce il consumo di suolo e l'alterazione di funzionalità ecosistemiche utilizzando una tecnica meno invasiva, è altresì noto che le tecniche trenchless prevedono interventi di supporto e preventivi all'installazione dei macchinari con scavi per la formazione di aree tecniche operative in entrata e in uscita dell'intervento e per tale motivo era stata formulata la richiesta di approfondimento e verifica.

- Rispetto alla terza richiesta relativa alla verifica di consistenza delle aree boscate, effettuata secondo i criteri dell'allegato 7B, si ritiene ottemperata.

Le misure di mitigazione e ripristino si ritengono in generale sufficienti a garantire l'inserimento delle opere in contesti di elevate caratteristiche naturali, ad eccezione dell'utilizzo di gabbionate interrato (tipologia ST-123), indicata in corrispondenza del Torrente Chiassaccia (Anghiari/Arezzo). Vista la presenza con Beni paesaggistici tutelati ex art.142, c.1, lettere c) fiumi e g) aree boscate, si richiamano le prescrizioni di cui all'Elaborato 8B del PIT-PPR:

art. 8.3

a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che:

1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;

art. 12.3

3 - evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storico-culturali ed estetico percettivi.

Si chiede pertanto la sostituzione di tale tipologia di intervento con gabbionate con tasche inverdite o talee (ad es. tipologia ST-096), maggiormente rispondente alle prescrizioni.

Visto inoltre il carattere naturale delle aree interessate dagli interventi, come risulta dall'analisi della struttura del paesaggio declinata attraverso i contenuti delle Invarianti strutturali, al fine di mantenere la permeabilità dei suoli, all'interno delle piazzole dei punti di intercettazione, si prescrive di adottare un tipo di pavimentazione drenante

4.12 Settore regionale competente in materia di viabilità

nelcontributo tecnico del 26/08/2020, comunica che non rileva elementi di particolare rilevanza per quanto di competenza in merito alle strade regionali alle infrastrutture di trasporto stradali di interesse nazionale esistenti o previste nel PRIIM.

ricorda altresì che le strade regionali sono gestite dalle Province toscane e dalla Città Metropolitana di Firenze ex art. 23 della LR n°88/98 e che ai medesimi Enti sono delegate le competenze che la legislazione vigente attribuisce all'Ente proprietario; pertanto, si rinvia anche al parere della Provincia competente per contributi operativi su ulteriori aspetti di competenza.



4.13 Settore regionale competente in materia di agricoltura

Nel proprio contributo del 14/09/2020 esprime parere favorevole al progetto con le seguenti raccomandazioni:

Considerata la finalità del progetto, rivolto a garantire flessibilità al servizio di trasporto del metano nell'area centrale del Paese, oltre a contribuire con maggiore efficienza alla sicurezza del trasporto grazie all'impiego delle moderne tecniche, non si rilevano particolari problemi per le materie agricole di competenza del Settore, fatta eccezione per le interferenze con la rete pubblica di acquedotto per la distribuzione irrigua, da risolversi in sede di conferenza dei servizi con gli opportuni accorgimenti tecnici.

I Si evidenzia l'opportunità di programmare anticipatamente gli interventi e di avvisare tempestivamente le aziende agricole dell'inizio dei lavori, al fine di dare l'opportunità ai titolari dei terreni di operare le scelte colturali e le azioni di adattamento più appropriate per limitare l'impatto degli interventi connessi alla realizzazione delle opere previste.

Per le attività interessate dalle opere da realizzare sono da prevedere adeguati indennizzi agli agricoltori/proprietari in conseguenza della eventuale perdita dei terreni e per i mancati redditi derivanti dall'occupazione temporanea delle superfici durante le fasi di cantiere.

Si raccomanda che al termine dei lavori i cantieri siano tempestivamente smantellati, le aree di cantiere e quelle eventualmente destinate allo stoccaggio dei materiali ripristinate, al fine di ricreare le condizioni di originaria fertilità dei suoli ed idoneità alla coltivazione.

Le opere di miglioramento fondiario provvisoriamente danneggiate dovranno essere completamente ripristinate al termine della posa delle nuove condotte e di rimozione delle tubazioni esistenti.

II - Si invita il Proponente progettista della rete gas a prendere visione dell'ubicazione delle reti irrigue sopraddette all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/censimento-delle-opere-di-bonifica-destinate-all-irrigazione>, verificandone la posizione e la profondità di posa e prediligendo la soluzione di attraversamento che prevede la posa di un tubo camicia di protezione.

III - Si raccomanda inoltre, nelle fasi progettuali successive al presente procedimento, di concordare gli aspetti tecnici di dettaglio (distanze minime e similari) con il gestore della rete irrigua Consorzio di bonifica n.2 Alto Valdarno e di coordinare con il medesimo ente il cronoprogramma dei lavori in modo da minimizzarne l'impatto e prevenire interruzioni di servizio

4.14 ARPAT - Direzione Tecnica – Settore VIA/VAS

ARPAT nel proprio contributo tecnico del 25/09/2020 relativo alla documentazione iniziale, svolge specifiche e puntuali considerazioni in merito a gestione del materiale da scavo, alle componenti ambientali ambiente idrico, atmosfera impatto acustico oltre agli aspetti relativi alla cantierizzazione ed al piano di monitoraggio ambientale, dando alcune prescrizioni e raccomandazioni relativamente a tutela della falda acquifera ed al piano di monitoraggio e segnalando la necessità di approfondimenti in merito alla gestione del materiale di scavo, alle volumetrie d'acqua da utilizzare per la fase di collaudo, ad alcuni aspetti relativi alla cantierizzazione. Nel proprio contributo finale del 21/5/2021 ARPAT, vista la documentazione integrativa presentata riferisce che:

Gestione del materiale da scavo

In merito alla richiesta di definire nel Piano di Utilizzo univocamente il sito di destinazione finale di conferimento delle terre e rocce da scavo prodotte dalle trenchless (microtunnel, TOC e spingitubo) corrispondente a circa 16.000 m3, il proponente dichiara che ciò è subordinato alle verifiche analitiche di laboratorio da eseguire in corso d'opera sul materiale scavato. Tali verifiche analitiche saranno finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti ambientali, previsti dalla normativa vigente, da parte del materiale scavato per poter essere qualificato sottoprodotto.

Nella revisione del Piano di Utilizzo, prevista a valle della determinazione da parte di ARPAT dei valori di fondo naturale (VFN) ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 120/2017, saranno identificati il sito o i siti di destinazione del materiale quantificato dei sottoprodotti ed i relativi volumi da destinare a ciascun sito.

In merito alla definizione dei valori di fondo dei parametri Cobalto, Nichel, Cromo totale e Cromo esavalente il proponente ha trasmesso a questa Agenzia, con nota prot. INGCOS/CENOR/989/ MUS del 4/12/2020 (prot. ARPAT n. 84470 del 4/12/2020), il documento n. RE-PDU-002 "Piano di indagine per definire i valori di fondo naturale ai sensi dell'Art. 11 del D.P.R. 120/2017".

La proposta di piano di indagine tiene conto di quanto emerso in sede di Tavolo tecnico in modalità di teleconferenza tenutosi il giorno 18/5/2020, al quale hanno partecipato Dipartimento ARPAT di Arezzo, Snam Rete Gas e Technip Italy Direzione Lavori, ed al Tavolo tecnico in modalità di teleconferenza tenutosi il giorno 24/09/2020 al quale hanno partecipato gli stessi partecipanti ed avente come oggetto la disamina dei risultati delle analisi mineralogiche svolte.



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

Nel piano di indagine integrativo presentato, da eseguire in contraddittorio con il Dipartimento ARPAT di Arezzo ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 120/2017, sono indicati i punti di indagine e prelievo dei campioni di terreno che saranno realizzati mediante sondaggi a carotaggio continuo senza ausilio di fluidi di perforazione e, per le aree difficilmente accessibili e con profondità di indagine ridotte, mediante carotatrice motorizzata ad elica o a percussione.

Sulla base delle risultanze delle indagini integrative, Snam Rete Gas provvederà a revisionare il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Il Dipartimento ARPAT di Arezzo ha valutato favorevolmente la proposta di indagine integrativa presentata, comunicandola a Snam Rete Gas con nota prot. n. 38965 del 20/5/2021 (allegata al presente contributo) alla quale si rimanda per il dettaglio di tale valutazione. È stato tuttavia richiesto al proponente l'adeguamento delle metodiche analitiche a quelle previste per i parametri e le matrici d'interesse nel Catalogo delle prestazioni di laboratorio di ARPAT, anche per quanto attiene alle modalità di prelievo, conservazione e trasporto.

ARPAT si riserva di valutare la conformità dei trattamenti previsti dal Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo in base ai risultati delle suddette indagini.

Ambiente idrico

Per la tutela della falda ed in particolare dei pozzi ad uso acquedottistico, il proponente dichiara che prima dell'inizio delle attività provvederà alla revisione Piano di Monitoraggio Ambientale incrementando i punti di monitoraggio delle acque sotterranee. Detta revisione sarà opportunamente predisposta in tempo utile a consentire lo svolgimento della campagna di monitoraggio ante operam.

Si prende atto e si ribadisce quanto già espresso nel precedente contributo ARPAT del 24/9/2020, ovvero considerata la possibilità che alcune delle lavorazioni possano interessare la falda, al fine di tutelarne la qualità si raccomanda di non utilizzare additivi durante gli scavi in aggiunta o sostituzione della prevista bentonite.

Risorsa idrica

Relativamente alla precedente richiesta di approfondimenti rispetto all'approvvigionamento idrico necessario per il collaudo idraulico della condotta [...] Il proponente dichiara che, al fine di limitare al minimo i prelievi idrici per l'esecuzione delle attività di collaudo, l'Appaltatore presenterà un piano di collaudo che, sulla base del profilo altimetrico della condotta e dell'ubicazione dei possibili punti di prelievo e rilascio dell'acqua da utilizzare per lo stesso collaudo, prevede una suddivisione della condotta in tronchi di collaudo e il trasferimento dei volumi di acqua prelevati tra gli stessi tronchi.

Nel complesso, sulla base delle caratteristiche orografiche del territorio attraversato dalla condotta, si prevede che la lunghezza dei vari tronchi di collaudo sia compresa tra 1 km e 5 km e conseguentemente i volumi di acqua di prelievo e scarico, considerando per la condotta DN 750 (30") un diametro interno effettivo pari a 733,4 mm, siano compresi tra un valore minimo di 422 m³ e un valore massimo di 2.111 m³.

E' previsto un prelievo nel Fiume Arno (nel settore iniziale) ed uno nel Fiume Tevere (tratto terminale).

Tuttavia, l'esatta determinazione dei quantitativi e dell'ubicazione dei prelievi e rilasci è demandata alla presentazione del piano di dettaglio predisposto dall'Appaltatore, che si occuperà delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa in merito.

Si prende atto di quanto dichiarato.

Impatto acustico

Relativamente alla matrice rumore, sono fornite le risposte ai chiarimenti richiesti nel contributo ARPAT del 24/9/2020, [...]

Si prende atto dei chiarimenti; tuttavia dai dati presentati si riscontra che per alcune lavorazioni non vi sono differenze nei valori di potenza sonora stimati (da dati del costruttore dei singoli macchinari o da riferimenti bibliografici) tali da poterne ritenere trascurabile l'impatto acustico; ne consegue che potrebbero verificarsi eventuali criticità per il rispetto dei limiti, in particolare di quello differenziale, per ulteriori fasi rispetto a quella presa in considerazione (fase di posa/rimozione delle condotte), soprattutto nel caso in cui le lavorazioni si svolgano vicino ai recettori.

Inoltre, per quanto riguarda il valore di potenza sonora in opera per la fase di posa delle tubazioni, pari a 116 dBA, determinato con misure fonometriche al fine di prendere in considerazione la disposizione effettiva dei mezzi di cantiere con la relativa distanza tra questi, non viene chiarito il metodo utilizzato per determinare il livello di potenza sonora dell'attività (propagazione sferica o metodi tecnici normati come la ISO 3744 o la ISO 3746).

Non è stato chiarito se le stime di impatto acustico siano state corrette in relazione al periodo di funzionamento delle sorgenti di cantiere, ovvero se queste siano state considerate attive per tutto il tempo di riferimento.



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

Le impostazioni del modello risultano poco cautelative, in quanto il terreno viene considerato totalmente assorbente, mentre le pareti degli edifici non vengono considerati riflettenti (in quanto si tratta di edifici isolati); non viene pertanto considerato che la riflessione dalle pareti dei recettori contribuisce anche al livello stimato in facciata che è confrontato con il limite di immissione, il quale quindi risulta sottostimato.

*La documentazione integrativa, per quanto riguarda la parte relativa alla matrice rumore, non risulta sottoscritta da tecnico competente di cui all'art. 2, comma 6 della Legge 447/1995. Tale figura risulta necessaria per la redazione della documentazione di impatto acustico, secondo quanto precisato anche dall'art. 16 della L.R. 89/1998 e dall'Allegato A alla D.G.R. n. 857/2013. **Pertanto, le conclusioni tratte nella documentazione esaminata dovranno essere confermate dall'invio di una relazione firmata da tecnico competente, peraltro necessaria per la richiesta di deroga.***

Vista comunque la necessità di ricorrere alla deroga per il rumore, si rimanda in tale procedimento di richiesta di autorizzazione in deroga ai Comuni interessati al cantiere secondo le procedure di cui al D.P.G.R. n. 2/R/20141, la predisposizione per ciascun lotto, in cui presumibilmente verrà suddiviso il cantiere, della documentazione di impatto acustico di dettaglio, a firma di un tecnico competente in acustica, che tenga conto di quanto indicato sopra e che precisi espressamente, per ciascun recettore interessato dallo specifico lotto: i livelli sonori attesi per ciascuna fase di lavoro, i livelli richiesti in deroga e relativo numero di giornate, gli accorgimenti per ridurre i superamenti in relazione ai superamenti e loro durata.

Cantierizzazione

In riferimento alla iniziale richiesta di presentare informazioni in merito alla collocazione dei campi base, riportando il layout con indicazione delle attività effettivamente svolte e verificando la presenza di eventuali recettori che possono essere impattati dalle attività di cantiere. Il proponente evidenzia che il cantiere dell'opera in oggetto corrisponde unicamente alle superfici di occupazione provvisoria indicate nello Studio di Impatto Ambientale (si veda RE-SIA-001 rev. 0 del 27/7/2020) corrispondenti: all'area di passaggio per la posa delle nuove condotte e la rimozione delle tubazioni in dismissione, agli allargamenti della stessa area di passaggio (funzionali alla realizzazione di attraversamenti, punti di intercettazione, trivellazioni, microtunnel e TOC) e alle infrastrutture provvisorie (piazzole). Dichiaro inoltre che lungo il tracciato delle condotte non è prevista l'installazione di alcun campo base. È prevista una sede logistica dell'Appaltatore individuata in aree industriali/artigianali disponibili, generalmente impermeabilizzate, e già provviste delle relative opere di urbanizzazione primaria (reti idrica, fognaria, raccolta e scarico delle acque meteoriche). L'ubicazione della sede logistica è scelta dall'Appaltatore in base alle esigenze e potrà essere comunicata solo al termine della procedura per l'assegnazione dei lavori, anteriormente all'inizio delle attività.

*Dalla documentazione esaminata, seppur non espressamente dichiarato si intuisce che presso la sede logistica non saranno svolte lavorazioni; **in caso contrario, una volta definita tale area dovrà essere aggiornato il Piano Ambientale della Cantierizzazione (PAC) e dovranno essere adottate tutte le necessarie mitigazioni nei confronti dei recettori interessati.***

Per quanto attiene la gestione delle acque meteoriche il proponente evidenzia che la realizzazione del progetto non comporta alcuna impermeabilizzazione dei terreni interessati, né la dispersione di oli e idrocarburi; conseguentemente, non ritiene necessaria l'adozione di alcuna particolare misura di gestione delle acque dilavanti.

Si ritiene opportuno in merito alla tutela del suolo e delle acque che in cantiere sia disponibile il kit da adottare in caso sversamenti accidentali di oli ed idrocarburi.

Piano di Monitoraggio Ambientale

*In merito al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) il proponente prende atto di quanto richiesto in merito alla comunicazione degli esiti dei monitoraggi in corso d'opera, dichiarando che provvederà ad adeguare il PMA (si veda RE-PMA-001 rev. 0), prevedendo una tempestiva comunicazione degli stessi esiti in corso d'opera. Si rammenta in merito quanto già evidenziato nel precedente contributo ARPAT del 24/9/2020, ovvero in merito alla **necessità che, in occasione degli eventuali superamenti delle soglie, siano segnalate contestualmente anche le azioni messe in atto per gestire le eventuali anomalie riscontrate.***

Si rammenta in merito alle acque sotterranee il proponente dichiara che prima dell'inizio delle attività si provvederà alla revisione del PMA inserendo i punti di monitoraggio richiesti per la tutela dei pozzi ad uso acquedottistico richiesta del Settore Genio Civile Valdarno Superiore. Detta revisione sarà opportunamente predisposta in tempo utile a consentire lo svolgimento della campagna di monitoraggio ante operam.

Il proponente in riferimento a quanto dichiarato in merito alla aree di cantiere, non ritiene appropriato l'inserimento del monitoraggio delle emissioni acustiche della sede logistica dell'Appaltatore nel Piano di Monitoraggio relativo alla realizzazione dell'opera.

Si prende atto con riserva di quanto già espresso nel precedente capitolo sulla cantierizzazione in merito alle effettive attività svolte presso tali aree logistiche



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

Per le matrici atmosfera e clima acustico si ribadiscono le osservazioni già formulate nel precedente contributo ARPAT del 24/9/2020.

Qui di seguito si riportano:

Atmosfera [...] Considerato quanto sopra non si ritiene allo stato attuale di avere elementi sufficienti per confermare del tutto la validità dei dati di NO₂ prodotti dal proponente; si ritiene tuttavia di condividere le conclusioni riportate nel capitolo 8 dell'elaborato RE-AMB-005 in cui si afferma che, data la limitata permanenza dei cantieri nello stesso sito, non emerge una rilevanza significativa degli impatti attesi, che peraltro data la natura dell'opera risultano transitori e reversibili con la corretta adozione delle mitigazioni previste dal proponente stesso, ovvero:

- tenere i mezzi in buone condizioni di manutenzione ed evitare di tenerli inutilmente accesi;
- bagnatura delle gomme degli automezzi;
- presentazione ed attuazione di un opportuno piano di umidificazione delle piste nelle aree di cantiere e dei cumuli di inerti;
- utilizzo di scivoli per lo scarico dei materiali;
- controllo e limitazione della velocità di transito dei mezzi.

Si raccomanda in merito che venga tenuta in cantiere opportuna traccia delle quantità di acqua o altra sostanza utilizzata per le citate bagnature.

Impatto acustico [...] Poiché inoltre l'autorizzazione in deroga sarà di tipo non semplificato, secondo quanto stabilito dal D.P.G.R. n. 2/R/20144, essa dovrà essere rilasciata previa acquisizione del parere delle ASL territorialmente competente; si rimanda per la stesura della documentazione di cui sopra al D.P.R.G. n. 2/R/2014 nonché alle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" curate da ARPAT (rev. Gennaio 2018).

5. Valutazioni istruttorie

Aspetti ambientali

Componente Vegetazione flora fauna e biodiversità

Gli aspetti più critici sono relativi alla trasformazione del bosco. Nel complesso, è stato stimato che gli interventi previsti dall'intero progetto comporteranno l'abbattimento di circa 5.379 individui arborei d'alto fusto, distribuiti entro le aree di occupazione temporanea dei cantieri.

Il proponente, in riferimento alla trasformazione della superficie boscata, precisa che si tratta solo di una riduzione temporanea della superficie funzionale alle lavorazioni di posa in opera e rimozione delle tubature, e non di una trasformazione permanente e che al termine dei lavori, il progetto prevede il ripristino vegetazionale di tutte le superfici boscate interessate per mezzo di inerbimenti e piantumazioni di individui arbustivi e arborei autoctoni.

Solo in corrispondenza delle superfici destinate all'installazione dei punti di intercettazione, registra una variazione della destinazione di uso del suolo, anch'essa non permanente ma di durata pari al mantenimento in esercizio dell'infrastruttura. Tuttavia, nel caso in oggetto, si tratta di una superficie complessiva, pari a 802 mq, inferiore al limite di 2000 mq fissato dalla normativa regionale per procedere al rimboschimento compensativo.

Tuttavia, come evidenziato nel contributo del Settore regionale competente in materia di forestazione, richiamando quanto definito nell'art. 41 della l.r. 39/2000, la trasformazione del bosco (cioè la sua eliminazione) ancorché rivestire il carattere di eccezionalità, non prende in alcun modo in considerazione la differenza fra "permanente" e "temporaneo".

Pertanto, si ritiene necessario ricordare al proponente di rivalutare il progetto in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa regionale vigente relativamente all'obbligo del rimboschimento compensativo, previsto all'art 44 della L.R. 39/2000 e all'art 81 del regolamento forestale (dpg 48R/2003) nonché, eventualmente, quanto previsto al Capo III Materiale forestale di propagazione sempre della L.R. 39/2000.

componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo

Gli impatti sulla componente idrica sono direttamente connessi alla necessità di realizzare scavi in cui alloggiare la condotta, che siano eseguiti a cielo aperto o realizzati mediante tecniche trenchless. Nel corso dell'esecuzione delle indagini è stata riscontrata la presenza di falda acquifera a profondità potenzialmente interferente con le future operazioni di scavo per la posa delle condotte.

Considerata la possibilità che alcune delle lavorazioni possano interessare la falda, al fine di tutelarne la qualità, ARPAT raccomanda di non utilizzare additivi durante gli scavi in aggiunta o sostituzione della prevista bentonite.



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

Tra le criticità emerse risulta inoltre l'interferenza di parte del tracciato con la fascia di rispetto di cui all'Art.94 del Dlgs. 152/2006 di alcuni pozzi ad uso acquedottistico facenti parte del Servizio Idrico Integrato. Si prende atto che in relazione a questo aspetto, il Proponente ha espresso l'intenzione di attuare una revisione Piano di Monitoraggio Ambientale incrementando i punti di monitoraggio richiesti per la tutela dei pozzi ad uso acquedottistico richiesta del Settore Genio Civile Valdarno Superiore; detta revisione sarà attuata prima dell'inizio dei lavori e in tempo utile a consentire lo svolgimento della campagna di monitoraggio ante operam.

In merito agli aspetti agricoli, il tracciato della linea principale in progetto si sviluppa per buona parte lungo aree a seminativo (quasi il 50% dell'intera percorrenza) che si concentrano nella Valtiberina e nella Valdarno.

L'istruttoria regionale non ha evidenziato particolari problematiche per quanto riguarda le materie agricole, fatta eccezione per le interferenze con la rete pubblica di acquedotto per la distribuzione irrigua, da risolversi in sede di Conferenza dei servizi per l'autorizzazione all'esecuzione e all'esercizio, con gli opportuni accorgimenti tecnici; in particolare viene evidenziata l'opportunità di programmare anticipatamente gli interventi e di avvisare tempestivamente le aziende agricole dell'inizio dei lavori, al fine di dare l'opportunità ai titolari dei terreni di operare le scelte colturali e le azioni di adattamento più appropriate per limitare l'impatto degli interventi connessi alla realizzazione delle opere previste. Per le attività interessate dalle opere da realizzare dovranno essere previsti adeguati indennizzi agli agricoltori/proprietari in conseguenza della eventuale perdita dei terreni e per i mancati redditi derivanti dall'occupazione temporanea delle superfici durante le fasi di cantiere.

Si ritiene utile raccomandare che, al termine dei lavori, i cantieri siano tempestivamente smantellati, le aree di cantiere e quelle eventualmente destinate allo stoccaggio dei materiali ripristinate, al fine di ricreare le condizioni di originaria fertilità dei suoli ed idoneità alla coltivazione; le opere di miglioramento fondiario eventualmente danneggiate dovranno essere completamente ripristinate al termine della posa delle nuove condotte e di rimozione delle tubazioni esistenti.

Il Proponente progettista della rete gas dovrà prendere visione dell'ubicazione delle reti irrigue, verificandone la posizione e la profondità di posa e prediligendo la soluzione di attraversamento che preveda la posa di un tubo camicia a protezione delle condotte eventualmente intercettate; nelle fasi progettuali successive al presente procedimento, il medesimo proponente dovrà concordare gli aspetti tecnici di dettaglio (distanze minime e similari) con il gestore della rete irrigua Consorzio di bonifica n.2 Alto Valdarno e coordinare con il medesimo ente il cronoprogramma dei lavori in modo da minimizzarne l'impatto e prevenire interruzioni di servizio.

componente terre e rocce da scavo

Il progetto in esame prevede che il riutilizzo in fase di rinterro della condotta del materiale di risulta derivante dallo scavo per la posa della condotta (circa 852.045 mc), ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017. Per quanto riguarda le terre da scavo proveniente dagli scavi mediante tecnologia *trenchless*, microtunnel, TOC e spingitubo (circa 16.000 m3), il progetto prevede l'utilizzo *fuori dal sito di produzione come sottoprodotti come indicato dall'art. 4 del D.P.R. 120/2017 per attività di ripristino in ambito ambientale (ad esempio: riempimento di cave dismesse o altre applicazioni in ingegneria naturalistica) se idonei ai requisiti ambientali previsti dalla normativa vigente.*

In riferimento al Piano di Utilizzo ed alla definizione del sito di destinazione finale di conferimento delle terre e rocce da scavo prodotte dalle *trenchless*, il proponente ha evidenziato in corso dell'istruttoria che ciò è subordinato alle verifiche analitiche di laboratorio da eseguire in corso d'opera sul materiale scavato e, pertanto, il proponente ha concordato con Arpat un piano d'indagine, da eseguire in contraddittorio con la stessa Arpat, per definire i valori di fondo naturale ai sensi dell'Art. 11 del D.P.R. 120/2017 ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 120/2017. Sulla base delle risultanze delle indagini integrative, Snam Rete Gas provvederà a revisionare il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Si segnala che il Dipartimento ARPAT di Arezzo ha valutato favorevolmente la proposta di indagine presentata dal proponente chiedendo tuttavia *l'adeguamento delle metodiche analitiche a quelle previste per i parametri e le matrici d'interesse nel Catalogo delle prestazioni di laboratorio di ARPAT, anche per quanto attiene alle modalità di prelievo, conservazione e trasporto.*

Per questo motivo la valutazione della conformità dei trattamenti previsti dal Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo svierà effettuata da ARPAT in fase successiva e sulla base dei risultati delle suddette indagini.

componente atmosfera

Le potenziali criticità prese in esame nello studio sono riferibili sostanzialmente alla sola fase di cantierizzazione.



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

Nello studio di dispersione non sono state ravvisate imprecisioni o elementi dubbi relativamente al calcolo dei ratei emissivi e appaiono condivisibili gli assunti adottati dal proponente riguardo le grandezze utilizzate per il calcolo dei ratei medesimi (quali ad esempio il contenuto in silt delle piste non pavimentate). L'ordine di grandezza dei risultati ottenuti appare, in prima istanza, verosimile e si condivide la valutazione del proponente secondo cui gli indicatori di lungo periodo per gli inquinanti hanno in questo caso scarso interesse a causa del fatto che i cantieri insistono per una durata pari a un solo giorno sui singoli tratti di metanodotto di lunghezza pari a 300 m.

Data la limitata permanenza dei cantieri nello stesso sito, non emerge una rilevanza significativa degli impatti attesi, che peraltro data la natura dell'opera risultano transitori e reversibili con la corretta adozione delle mitigazioni previste dal proponente stesso, ovvero:

- tenere i mezzi in buone condizioni di manutenzione ed evitare di tenerli inutilmente accesi;
- bagnatura delle gomme degli automezzi;
- presentazione ed attuazione di un opportuno piano di umidificazione delle piste nelle aree di cantiere e dei cumuli di inerti;
- utilizzo di scivoli per lo scarico dei materiali;
- controllo e limitazione della velocità di transito dei mezzi.

Si raccomanda in merito che venga tenuta in cantiere opportuna traccia delle quantità di acqua o altra sostanza utilizzata per le citate bagnature.

Componente rumore e vibrazioni.

Alla luce della documentazione iniziale e integrativa prodotta, visto il contributo istruttorio di Arpat sopra riportato, risultando ancora alcune carenze documentali, si ritiene di dover prescrivere che le conclusioni tratte nella documentazione esaminata vengano confermate dall'invio di una relazione firmata da tecnico competente, nell'ambito del procedimento di richiesta di autorizzazione in deroga ai Comuni interessati al cantiere secondo le procedure di cui al D.P.G.R. n. 2/R/2014: dovrà essere predisposta per ciascun lotto, in cui presumibilmente verrà suddiviso il cantiere, la documentazione di impatto acustico di dettaglio, a firma di un tecnico competente in acustica, che tenga conto di quanto indicato nel parere di Arpat sopra riportato e che precisi espressamente, per ciascun recettore interessato dallo specifico lotto: i livelli sonori attesi per ciascuna fase di lavoro, i livelli richiesti in deroga e relativo numero di giornate, gli accorgimenti per ridurre i superamenti in relazione ai superamenti e loro durata.

Componente Paesaggio

La realizzazione del progetto del metanodotto non comporterà alterazioni significative dell'assetto paesaggistico nelle sedi previste. L'opera seguirà un percorso sotterraneo visibile in superficie solo per la segnaletica, per gli sfiati dei tubi di protezione in corrispondenza degli attraversamenti di infrastrutture viarie, per i punti di linea distribuiti lungo le linee dei tracciati.

Gli impatti paesaggistici più significativi sono attesi per la fase di realizzazione dell'opera, quando l'asportazione della vegetazione, gli scavi e la posa dei tubi altererà momentaneamente il contesto; si tratta, tuttavia in prevalenza di impatti di carattere temporaneo.

Anche per quanto riguarda l'utilizzo della tecnica trenchless o spingitubo, se è vero che riduce il consumo di suolo e l'alterazione di funzionalità ecosistemiche utilizzando una tecnica meno invasiva, è altresì noto che le tecniche trenchless prevedono interventi di supporto e preventivi all'installazione dei macchinari con scavi per la formazione di aree tecniche operative in entrata e in uscita. Sarà pertanto necessario ripristinare gli imbocchi e le aree di lavoro nelle condizioni esistenti prima dei lavori.

Cantierizzazione

Il cantiere dell'opera in oggetto corrisponde unicamente alle superfici di occupazione provvisoria indicate nello Studio di Impatto Ambientale corrispondenti: all'area di passaggio per la posa delle nuove condotte e la rimozione delle tubazioni in dismissione, agli allargamenti delle aree di passaggio funzionali alla realizzazione di attraversamenti in trenchless e alle infrastrutture provvisorie (piazzole).

Lungo il tracciato delle condotte il progetto non prevede l'installazione di alcun campo base.

In riferimento alla sede logistica, che verrà stabilita in fase successiva dall'appaltatore, dalla documentazione attuale risulta che presso la sede logistica non saranno svolte lavorazioni; **in caso contrario, una volta definita tale area dovrà essere aggiornato il Piano Ambientale della Cantierizzazione (PAC) e dovranno essere adottate tutte le necessarie mitigazioni nei confronti dei recettori interessati.**

Per quanto attiene la gestione delle acque meteoriche il proponente evidenzia che la realizzazione del progetto non comporta alcuna impermeabilizzazione dei terreni interessati, né la dispersione di oli e idrocarburi; conseguentemente, non si ritiene necessaria l'adozione di alcuna particolare misura di gestione delle acque dilavanti.



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

Si ritiene opportuno in merito alla tutela del suolo e delle acque che in cantiere sia disponibile il kit da adottare in caso sversamenti accidentali di oli ed idrocarburi.

Piano di Monitoraggio Ambientale

Il proponente ha presentato un Piano di Monitoraggio Ambientale redatto in accordo con quanto indicato dalle “Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) - Rev.1 del 16/06/2014” approvate dal MATTM.

Il piano prevede misure in *ante operam* e *corso d’opera* presso alcuni recettori per la componente atmosfera e clima acustico e misure *ante, corso e post operam* per le componenti acque superficiali e sotterranee, suolo, vegetazione, fauna ed ecosistemi.

I risultati dei monitoraggi saranno presentati all’Autorità competente ed ARPAT al termine delle campagne *ante, corso e post operam*.

Per la componente acustica si evidenzia che il piano presentato dovrà essere aggiornato con i risultati delle valutazioni acustiche richieste; particolare attenzione dovrà essere posta agli eventuali recettori in prossimità dei campi base, in funzione delle attività che vi saranno svolte.

In merito al PMA proposto per la componente atmosfera (NO2 e PM10) si prende atto della necessità di un successivo confronto con ARPAT per la definizione delle modalità dei rilievi. Per la definizione della situazione *ante operam* Arpat ha suggerito perciò di effettuare alcune misure *di ante operam sito specifiche, più rappresentative dell’area interessata*.

Dovrà essere valutata la necessità di tutelare gli eventuali recettori posti in prossimità dei campi base in funzione delle attività che vi saranno svolte.

In occasione degli eventuali superamenti delle soglie, dovranno essere segnalate contestualmente anche le azioni messe in atto per gestire le eventuali anomalie riscontrate.

In merito alle acque sotterranee il proponente dichiara che prima dell’inizio delle attività provvederà alla revisione del PMA inserendo i punti di monitoraggio richiesti per la tutela dei pozzi ad uso acquedottistico richiesta del Settore Genio Civile Valdarno Superiore. Detta revisione sarà opportunamente predisposta in tempo utile a consentire lo svolgimento della campagna di monitoraggio *ante operam*.

A conclusione del procedimento istruttorio attivato dal Settore VIA con la consultazione dei soggetti sopra elencati, esaminata la documentazione progettuale e gli elaborati valutativi prodotti dal Proponente ed i pareri pervenuti, si ritiene che siano stati affrontati, con riferimento al territorio regionale di competenza, gli specifici aspetti relativi agli impatti previsti per l’opera ed alle relative misure di mitigazione e monitoraggio, secondo la proposta di quadro prescrittivo di seguito formulata.

Per tutto quanto sopra, si esprime in linea tecnica il parere favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto di “*Rifacimento del metanodotto Sansepolcro - Terranuova Bracciolini DN 750 (30”) DP 75 bar ed opere connesse*”, proposto da SNAM Rete Gas SpA, subordinatamente al rispetto di prescrizioni e con la formulazione di raccomandazioni di seguito riportate.

Prescrizioni

Al termine di ogni prescrizione sono indicati i Soggetti proposti al Ministero della Transizione Ecologica come competenti al controllo dell’adempimento delle prescrizioni. Occorrerà ricordare ai suddetti Soggetti di comunicare l’esito delle verifiche di ottemperanza anche al Settore VIA regionale. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente.

1) In riferimento alla componente risorse idriche e acque sotterranee

1.1) Relativamente all’interferenza con la fascia di rispetto di cui all’Art. 94 del Dlgs. 152/2006 dei pozzi ad uso acquedottistico facenti parte del Servizio Idrico Integrato, come riportati negli elaborati di progetto:

- dovrà essere posta la massima cura nella gestione delle acque meteoriche interessanti le escavazioni previste dal progetto, specie nelle fasi di cantiere, dotando le opere di raccolta e convogliamento delle acque dilavanti verso il reticolo superficiale di opportuni pozzetti disoleatori e per l’abbattimento della torbidità;
- l’accumulo temporaneo di terre e rocce da scavo deve essere, allo stesso modo, previsto secondo modalità che ne impediscano il dilavamento ed il recapito dei relativi materiali nel reticolo drenante (con effetti negativi, tra gli altri, in termini di torbidità delle acque);



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

- è opportuno che lo stoccaggio di oli, idrocarburi e quanto altro necessario in fase di cantiere sia ubicato al di fuori delle suddette aree di salvaguardia dei pozzi suddetti;

- il Piano di Monitoraggio Ambientale, dovrà essere esteso alle aree di salvaguardia dei pozzi acquedottistici per tutte le fasi di esecuzione del progetto (compresa la fase di monitoraggio post-operam), individuando almeno un punto di monitoraggio in ciascuna delle aree di salvaguardia dei pozzi sopra indicati.

1.2) Per la risoluzione delle interferenze della condotta con i corsi d'acqua non riportati nelle schede dovranno essere utilizzate le stesse metodologie di intervento ipotizzate nel file RE-AMB-002 All 2 ST-200 r0 TIPOLOGICI con l'integrale ricostituzione dell'originaria configurazione morfologica dell'alveo e includendo opere di presidio idraulico laddove necessarie con la precisazione che le paline di segnalazione da installarsi su entrambi i lati del corso d'acqua, dovranno essere posizionate ad almeno 4 m dal ciglio di sponda o "piede" dell'argine ove presente

1.3) in riferimento al Piano Gestione Acque PGA, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici interessati dall'intervento, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;

(si propone di attribuire la verifica di ottemperanza della presente prescrizione a Regione Toscana - Settore Regionale Genio Civile Valdarno Superiore, per i punti 1.1 e 1.2 e all'Autorità di Bacino Distrettuale per il punto 1.3))

2) In riferimento alla componente paesaggio

2.1) in corrispondenza del Torrente Chiassaccia (Anghiari/Arezzo), vista la presenza con Beni paesaggistici tutelati ex art.142, c.1, lettere c) fiumi e g) aree boscate, l'utilizzo di gabbionate interrato (tipologia ST- 123) dovrà essere sostituito con la tipologia di intervento con gabbionate con tasche inverdite o talee (ad es. tipologia ST-096), maggiormente rispondente alle prescrizioni i cui all'Elaborato 8B del PIT-PPR;

2.2) al fine di mantenere la permeabilità dei suoli, all'interno delle piazzole dei punti di intercettazione, si prescrive di adottare un tipo di pavimentazione drenante.

Anche per quanto riguarda l'utilizzo della tecnica trenchless o spingitubo, se è vero che riduce il consumo di suolo e l'alterazione di funzionalità ecosistemiche utilizzando una tecnica meno invasiva, è altresì noto che le tecniche trenchless prevedono interventi di supporto e preventivi all'installazione dei macchinari

2.3) gli imbocchi e le aree tecniche operative in entrata e in uscita per l'esecuzione dei lavori in trenchless o spingitubo dovranno essere ripristinate nelle condizioni esistenti prima dei lavori.

(si propone di attribuire la verifica di ottemperanza della presente prescrizione a Regione Toscana - Settore Regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio)

3) In riferimento Gestione del materiale da scavo

dovrà essere verificata la conformità dei trattamenti previsti dal Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo, coerentemente a quanto indicato e concordato con ARPAT come riportato nel contributo del 21/05/2021.

(si propone di attribuire la verifica di ottemperanza della presente prescrizione ad ARPAT)

4) In riferimento alla componente Rumore

- nell'ambito del procedimento di richiesta di autorizzazione in deroga ai Comuni interessati al cantiere secondo le procedure di cui al D.P.G.R. n. 2/R/20141 dovrà essere presentata, per ciascun lotto, la documentazione di impatto acustico di dettaglio, a firma di un tecnico competente in acustica, secondo quanto indicato da Arpat nel contributo del 21/05/2021 e che precisi espressamente, per ciascun recettore interessato dallo specifico lotto: i livelli sonori attesi per ciascuna fase di lavoro, i livelli richiesti in deroga e relativo numero di giornate, gli accorgimenti per ridurre i superamenti in relazione ai superamenti e loro durata;

- poiché l'autorizzazione in deroga sarà di tipo non semplificato, secondo quanto stabilito dal D.P.G.R. n. 2/R/2014, essa dovrà essere rilasciata previa acquisizione del parere delle ASL territorialmente competente; La documentazione di cui sopra dovrà essere predisposta secondo quanto previsto dal D.P.R.G. n. 2/R/2014 nonché prendendo a riferimento le "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" curate da ARPAT (rev. gennaio 2018);

- in base ai risultati che emergeranno dovrà essere eventualmente aggiornato il Piano di Monitoraggio Ambientale proposto, considerando eventuali ulteriori criticità emerse dalle valutazioni e, in particolare, la presenza di recettori in prossimità delle aree di cantiere.

(si propone di attribuire la verifica di ottemperanza della presente prescrizione ad ARPAT)

5) In riferimento alla Cantierizzazione



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

5.1) una volta definita l'area logistica della impresa appaltatrice, qualora nella stessa sia previsto lo svolgimento di lavorazioni dovrà essere aggiornato il Piano Ambientale della Cantierizzazione (PAC) e dovranno essere adottate tutte le necessarie mitigazioni nei confronti dei recettori interessati.

5.2) in corso di esecuzione delle opere dovranno essere usate le opportune precauzioni per evitare la contaminazione del sottosuolo; si raccomanda di non utilizzare additivi durante gli scavi in aggiunta o sostituzione della prevista bentonite.

Si ritiene opportuno che in cantiere sia disponibile il kit da adottare in caso sversamenti accidentali di oli ed idrocarburi.

In riferimento alla componente atmosfera dovranno essere correttamente adottate le mitigazioni previste dal proponente stesso, ovvero:

- tenere i mezzi in buone condizioni di manutenzione ed evitare di tenerli inutilmente accesi;
- bagnatura delle gomme degli automezzi;
- presentazione ed attuazione di un opportuno piano di umidificazione delle piste nelle aree di cantiere e dei cumuli di inerti;
- utilizzo di scivoli per lo scarico dei materiali;
- controllo e limitazione della velocità di transito dei mezzi.

Si raccomanda in merito che venga tenuta in cantiere opportuna traccia delle quantità di acqua o altra sostanza utilizzata per le citate bagnature.

5.3) Per le interferenze dei lavori con le aree agricole il proponente dovrà programmare anticipatamente gli interventi ed avvisare tempestivamente le aziende agricole dell'inizio dei lavori, al fine di dare l'opportunità ai titolari dei terreni di operare le scelte colturali e le azioni di adattamento più appropriate per limitare l'impatto degli interventi connessi alla realizzazione delle opere previste.

Per le attività interessate dalle opere da realizzare sono da prevedere adeguati indennizzi agli agricoltori/proprietari in conseguenza della eventuale perdita dei terreni e per i mancati redditi derivanti dall'occupazione temporanea delle superfici durante le fasi di cantiere.

Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati, le aree di cantiere e quelle eventualmente destinate allo stoccaggio dei materiali ripristinate, al fine di ricreare le condizioni di originaria fertilità dei suoli ed idoneità alla coltivazione.

Le opere di miglioramento fondiario provvisoriamente danneggiate dovranno essere completamente ripristinate al termine della posa delle nuove condotte e di rimozione delle tubazioni esistenti.

(si propone di attribuire la verifica di ottemperanza della presente prescrizione ad ARPAT per i punti 5.1 e 5.2, a Regione Toscana - Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole, per la 5.3)

6) in riferimento alle interferenze con le reti il Proponente dovrà tener conto, nella fase successiva della progettazione, di quanto segnalato nei contributi di Publiacqua, Terna Rete Italia SpA del Consorzio 2 Alto Valdarno, EAUT, come sopra riportati;

Con particolare riferimento alla rete del distretto irriguo, come indicato dal Consorzio 2 Alto Valdarno nel proprio contributo, il proponente nelle fasi successive della progettazione dovrà valutare il tracciato in relazione alla rete suddetta scaricabile in formato shape dal sito della Regione Toscana al link:

<https://www.regione.toscana.it/-/censimento-delle-opere-di-bonifica-destinate-all-irrigazione>

In particolare, dovranno essere valutate le sovrapposizioni e i parallelismi per non creare potenziali interferenze durante lo scavo nei futuri interventi di manutenzione delle reti irrigue. Dovrà essere verificata in ogni caso la posizione e la profondità di posa e prediligendo la soluzione di attraversamento che prevede la posa di un tubo con camicia di protezione.

(si propone di attribuire la verifica di ottemperanza della presente prescrizione rispettivamente al Consorzio 2 Alto Valdarno)

Raccomandazioni

Si raccomanda di adottare tutte le misure necessarie al contenimento delle interferenze ambientali in fase di cantiere e, nella fase di ripristino, alla ricostituzione degli ambienti naturali.

Il Settore Regionale Tutela della Natura della Regione Toscana, propone alcune mitigazioni e “*buone pratiche*” che possono contribuire alla mitigazione degli effetti in particolare sugli ecosistemi di area umida e



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

sui morfotipi ecologici degli agroecosistemi di pianura e di collina, spesso indicati nel PIT come carenti di infrastrutture ecologiche:

- a) *eseguire il taglio della vegetazione prossima ai corsi d'acqua al di fuori del periodo marzo- luglio, in modo da evitare di interferire direttamente con i cicli riproduttivi degli animali, specialmente lungo torrenti ad elevata naturalità (Torrente Agna, Torrente Chiassaccia, Fosso dell'Antecchia); qualora tali lavori fossero stati avviati prima del mese di marzo, potranno proseguire nella stagione primaverile se condotti con continuità, in modo da dissuadere l'insediamento di coppie nidificanti;*
- b) *nelle operazioni di scavo procedere all'accantonamento della parte fertile del terreno da destinare a i ripristini, avendo cura di verificare, per quanto possibile visivamente, che il terreno vegetale non contenga propaguli di specie alloctone invasive (quali Robinia, Ailanto e altre specie), creando così le condizioni ottimali per la propagazione di tali specie, quasi sempre eliofile pioniere;*
- c) *nei lavori in alveo adottare pratiche che consentano di ridurre al massimo le interferenze con la fauna ittica ed anfibia e provvedere, in fase di ripristino, alla ricostituzione del fondo del corso d'acqua con analoghe caratteristiche anche strutturali presenti nei tratti più prossimi a quelli di cantiere non alterati dai lavori (ad es. presenza di ciottolame grossolano e minuto alternati ad aree più sabbiose, etc.); risulta particolarmente importante una rapida ricostituzione della vegetazione ripariale, sia come corridoio di spostamento e rifugio della fauna, sia per gli effetti anche di ombreggiamento del corso d'acqua stesso;*
- d) *riguardo l'utilizzazione di specie vegetali per rinverdimenti e/o per la sistemazione delle aree di intervento, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 80 della L.R. 30/2015:*
 - *“c. 7. Ai fini della realizzazione di opere di riforestazione, rinverdimento e consolidamento, è vietata l'utilizzazione di specie vegetali non autoctone o autoctone ma particolarmente invasive, ed in particolare delle seguenti specie: Ailanto (Ailanthus altissima), Fico degli Ottentotti (Carpobrotussp.pl.), Fico d'india (Opuntia ficus-indica), Amorfa (Amorpha fruticosa), Robinia (Robinia pseudoacacia) ed Eucalipto (Eucalyptus). (...); in ogni caso, andranno utilizzati ecotipi locali scegliendo le specie in relazione agli specifici contesti di intervento;*
 - *c. 9. Negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, nonché, in generale, negli interventi di recupero ambientale di siti degradati, sono utilizzati prioritariamente ecotipi locali.”*
- e) *negli interventi di taglio della vegetazione, i lavori di contenimento/eradicazione di specie alloctone eventualmente presenti dovranno precedere il decespugliamento; dovrà essere evitata la trinciatura sul posto delle piante alloctone invasive che possono propagarsi anche con rizomi e talee, oltre che per disseminazione, quindi il materiale vegetale tagliato va opportunamente asportato;*
- f) *sia evitato il ricorso ad erbicidi chimici, specialmente in prossimità dei corsi d'acqua, dando la preferenza ad interventi di tipo meccanico;*
- g) *ove possibile, oltre ai ripristini di progetto della vegetazione rimossa, prevedere anche opere di miglioramento della infrastruttura ecologica, mediante la creazione di fasce di vegetazione ripariale ove non presente, ovvero di siepi e filari lungo i campi, utilizzando esclusivamente specie vegetali autoctone tipiche del contesto locale: tale misura concorrerebbe a migliorare le dotazioni ecologiche del territorio, capaci di generare diversi servizi ecosistemici (regimazione delle acque, fitodepurazione, fasce frangivento, habitat per insetti impollinatori, corridoi ecologici, incremento della biodiversità, etc.) e risponderebbe agli obiettivi di qualità del PIT/PPR;*
- h) *si raccomanda di eseguire gli interventi di contenimento delle specie alloctone, quelli di ripristino ambientale, compresi i rinverdimenti e la sistemazione delle aree di intervento, e in generale gli interventi che implicano semine o la messa a dimora di piante sotto la direzione o con l'assistenza di tecnici esperti in materie botaniche, agronomi o forestali, per affiancare la direzione lavori;*
- i) *evitare che liquidi e altre sostanze inquinanti siano disperse nel terreno e nei corsi d'acqua, regimando opportunamente le acque piovane all'interno del cantiere, in modo che non disperdano sostanze inquinanti nell'ambiente e individuando apposite aree dedicate nei cantieri e messe in sicurezza per la movimentazione e l'utilizzo di sostanze pericolose; in caso di contaminazione accidentale il terreno va rimosso e smaltito in discarica.*

Si ricorda

- che prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentata domanda di autorizzazione/concessione idraulica, da inoltrare utilizzando la modulistica scaricabile all'indirizzo web <http://www.regione.toscana.it/modulistica-difesa-suolo> (Allegato B - Modulo 2 domanda autorizzazione idraulica e concessioni suoli), dovranno essere allegati:



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

- una planimetria di dettaglio in scala adeguata recante esclusivamente le interferenze della condotta di nuova realizzazione con i corsi d'acqua afferenti al reticolo idrografico e relativo file vettoriale in formato shape;
- una planimetria di dettaglio in scala adeguata riportante esclusivamente le interferenze della condotta da dismettere con i corsi d'acqua afferenti al reticolo idrografico e relativo file vettoriale in formato shape;
- per gli attraversamenti in subalveo con scavo a cielo aperto, sezioni stato attuale e di progetto garantendo l'invarianza idraulica e valutando caso per caso l'idonea profondità della condotta in ragione dei processi di incisione in atto, comunque, non inferiore a m 1,50 dal fondo alveo e le eventuali protezioni in alveo;
- per le dismissioni con scavo a cielo aperto, sezioni stato attuale e di progetto debitamente quotate, valutando caso per caso i ripristini dell'alveo garantendo comunque l'invarianza idraulica;
- pianta e sezioni di eventuali scarichi nel reticolo idrografico;
- elaborati progettuali di dettaglio degli apprestamenti di cantiere in ambito fluviale e della risistemazione delle aree demaniali e relative pertinenze idrauliche interessate dal passaggio del cantiere itinerante con l'avvertenza che le aree di stoccaggio del materiale non dovranno interessare la fascia di 10 m dal ciglio di sponda o piede dell'argine del reticolo idrografico;
- cronoprogramma di dettaglio dei lavori in ambito fluviale avendo cura, compatibilmente con le esigenze complessive di programmazione e sequenzialità delle attività, di far coincidere preferibilmente la realizzazione degli interventi di scavo a cielo aperto per la posa della nuova tubazione e la dismissione di quella esistente, con i periodi di magra dei corsi d'acqua;

Le necessarie concessioni demaniali per le occupazioni temporanee nelle pertinenze idrauliche o in aree appartenenti al demanio idrico durante la fase di cantiere potranno essere acquisite dal proponente o dall'esecutore dell'opera prima dell'installazione dei cantieri. In tali atti saranno fra l'altro disciplinate le modalità di gestione del rischio idraulico durante il cantiere, prevedendo comunque l'obbligo per i soggetti sopra indicati della reperibilità e dell'esecuzione di interventi urgenti in caso di eventi di piena.

- che nelle successive fasi autorizzative dell'intervento le opere interferenti con le aree PF3 del PAI dovranno risultare coerenti con quanto indicato agli articoli 10 e 11 della normativa di Piano vigente e per esse dovrà essere acquisito il parere dell'Autorità di Bacino ai sensi dei suddetti articoli.

- in merito alle interferenze col reticolo idraulico, quanto suggerito dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore al fine di individuare compiutamente tutte le interferenze con il reticolo idrografico sia con il nuovo metanodotto che con le opere di ripristino di alvei per la dismissione della tubazione esistente e per il ricollegamento e l'adeguamento della rete di linee secondarie, ovvero "*[...] di avvalersi del file vettoriale liberamente scaricabile dal sito <http://www.regione.toscana.it/-/reticolo-idrografico-e-di-gestione>, al fine di individuare compiutamente tutte le interferenze con il reticolo idrografico sia con il nuovo metanodotto che con le opere di ripristino di alvei per la dismissione della tubazione esistente e per il ricollegamento e l'adeguamento della rete di linee secondarie*".

- che per il prelievo dei volumi idrici da utilizzarsi per le attività in progetto dovrà essere richiesta Concessione per la derivazione di acque superficiali oppure, qualora il prelievo assuma un carattere temporaneo, con durata pari o inferiore all'anno, una o più Licenze di attingimento, a condizione che (D.P.G.R. 61R/2016, art. 79):

- a) la portata dell'acqua atinta non superi i 100 l/s;
- b) non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del corso d'acqua;
- c) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il deflusso minimo vitale del corso d'acqua.

La Concessione o la Licenza d'uso suddetta dovrà essere acquisita previa acquisizione dei pareri, contributi, nulla osta da parte dei competenti Enti, previsti dal D.P.G.R. 61R/2016. Inoltre, per quanto riguarda la Concessione, dovrà sottoscrivere il relativo Disciplinare;

- in riferimento alla trasformazione del bosco il progetto dovrà rispettare a quanto previsto dalla normativa regionale vigente relativamente all'obbligo del rimboschimento compensativo previsto all'art 44 della L.R. 39/2000 e all'art 81 del regolamento forestale (dpgr 48R/2003) nonché, eventualmente, quanto previsto al Capo III Materiale forestale di propagazione della medesima L.R. 39/2000.

Per tutto quanto sopra premesso si ritiene quindi di **proporre alla Giunta Regionale:**



REGIONE TOSCANA

Settore VIA – VAS

A) di esprimere un parere favorevole ai sensi dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 63 della L.R. 10/2010 sulla compatibilità ambientale del progetto in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e delle raccomandazioni sopra indicate.

La Responsabile
del Settore VIA/VAS
Arch. Carla Chiodini
(firmato digitalmente)

CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 31 marzo 2022, n. 39

Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) e legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale) - concessione servizi tipografici e marchio.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c) "spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari";

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità di enti morali o associazioni culturali o di volontariato riconosciute dall'Ufficio di presidenza particolarmente meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio del Consiglio regionale;

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Ufficio di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n. 68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n.7, 11 maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n.

88, 3 agosto 2016, n. 91, 2 novembre 2016, n. 126 e 21 dicembre 2016, n. 147, 16 maggio 2018, n. 57 e 22 aprile 2020, n.32;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015), d'ora in avanti chiamato disciplinare;

Dato atto che è pervenuta la richiesta di utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 15/2010 da parte di Associazione Premio Internazionale Semplicemente donna, per il 10° Premio Internazionale Semplicemente Donna;

Viste le richieste di servizi tipografici e utilizzo gratuito sala istituzionale del Consiglio regionale sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 pervenute da parte di:

- Comune di Montecatini Val di Cecina per la stampa e l'inserimento nella Collana editoriale Edizioni dell'Assemblea della pubblicazione "Montecatini Val di Cecina. Piccole cose di casa nostra", secondo volume
- Comune di Impruneta per la stampa del cofanetto Costituzione e dello Statuto, da consegnare ai neo-diciottenni occasione della festa della Repubblica.
- Comune di Vinci, per la stampa della pubblicazione "Luigi Pasqualetti martire antifascista -
- Toscana promuove, per la stampa e l'inserimento nella Collana editoriale Edizioni dell'Assemblea "Lelio Lagorio un socialista tricolore"
- Comune di Signa per la stampa di "Lecore e dintorni", piccola raccolta di documenti e ricordi delle famiglie di Signa"
- Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, per la richiesta di utilizzo gratuito di una sala istituzionale relativamente all'iniziativa "Merito e Mobilità Sociale";

Preso atto dell'istruttoria predisposta dal Settore "Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia", in cui è evidenziato che le richieste sono ammissibili ai sensi degli articoli 2 "Soggetti beneficiari" e 3 "Tipologia delle iniziative" del disciplinare, in quanto:

- i soggetti proponenti sono in possesso dei requisiti richiesti: enti/associazioni senza fini di lucro aventi sede legale in Toscana, le iniziative si svolgono nel territorio regionale e l'accesso alle stesse è gratuito;
- i temi delle pubblicazioni proposte sono corrispondenti alle finalità istituzionali di cui agli articoli 3 e 4, dello Statuto;

Ritenuto di concedere ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 15/2010, l'utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario all'Associazione Premio Internazionale Semplicemente donna, per il 10° Premio Internazionale Semplicemente Donna;

Ritenuto di concedere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 ai soggetti sottoelencati:

- Comune di Montecatini Val di Cecina la stampa n. 100 copie e l'inserimento nella Collana editoriale Edizioni dell'Assemblea della pubblicazione "Montecatini Val di Cecina. Piccole cose di casa nostra", secondo volume;
- Comune di Impruneta la stampa di n. 150 copie del cofanetto Costituzione / Statuto, da consegnare ai neo-diciottenni in occasione della festa della Repubblica;
- Comune di Vinci, la stampa di n. 500 copie della pubblicazione "Luigi Pasqualetti martire antifascista";
- Toscana promuove, la stampa di n. 300 copie e l'inserimento nella Collana editoriale Edizioni dell'Assemblea "Lelio Lagorio un socialista tricolore";
- Comune di Signa la stampa di n. 200 copie di "Lecore e dintorni", piccola raccolta di documenti e ricordi delle famiglie di Signa";
- Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, la richiesta di utilizzo gratuito di una sala istituzionale relativamente all'iniziativa "Merito e Mobilità Sociale";

Preso atto del parere di ammissibilità favorevole espresso dal dirigente del Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi. Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare il dirigente del competente settore di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), l'utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario all'Associazione Premio Internazionale Semplicemente donna, per il 10° Premio Internazionale Semplicemente Donna;

2. di concedere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ai soggetti sottoelencati:

- Comune di Montecatini Val di Cecina la stampa n. 100 copie e l'inserimento nella Collana editoriale Edizioni

dell'Assemblea della pubblicazione "Montecatini Val di Cecina. Piccole cose di casa nostra", secondo volume;

- Comune di Impruneta la stampa di n. 150 copie del cofanetto Costituzione / Statuto, da consegnare ai neo-diciottenni in occasione della festa della Repubblica;
- Comune di Vinci, la stampa di n. 500 copie della pubblicazione "Luigi Pasqualetti martire antifascista";
- Toscana promuove, la stampa di n. 300 copie e l'inserimento nella Collana editoriale Edizioni dell'Assemblea "Lelio Lagorio un socialista tricolore";
- Comune di Signa la stampa di n. 200 copie di "Lecore e dintorni", piccola raccolta di documenti e ricordi delle famiglie di Signa";
- Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, la richiesta di utilizzo gratuito di una sala istituzionale relativamente all'iniziativa "Merito e Mobilità Sociale";

3. di rinviare ad una successiva seduta le richieste di servizi tipografici non valutate e inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;

4. di incaricare con il presente atto il dirigente del competente settore di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

Presidente
Stefano Scaramelli

Il Segretario
Savio Picone

DELIBERAZIONE 31 marzo 2022, n. 40

Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) - concessione contributi.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);

- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera c) "spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva, attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari";

Visto l'articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità di enti morali o associazioni culturali o di volontariato riconosciute dall'Ufficio di presidenza particolarmente meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio del Consiglio regionale;

Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative e procedurali del Consiglio regionale di competenza dell'Ufficio di presidenza approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato con le modifiche apportate con deliberazione Ufficio di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n. 68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n.7, 11 maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016, n. 91, 2 novembre 2016, n. 126 e 21 dicembre 2016, n. 147, 16 maggio 2018, n. 57 e 22 aprile 2020, n. 32;

Viste le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza:

- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio);

- 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015), d'ora in avanti chiamato disciplinare;

Viste le richieste di contributo economico pervenute al settore "Cerimoniale, eventi, contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al Corecom. Tipografia" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 e depositate agli atti dell'ufficio;

Richiamato l'articolo 5 del disciplinare "Istruttoria delle domande e impegno di spesa" e preso atto delle istruttorie predisposte dal Settore "Cerimoniale, eventi,

contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al Corecom. Tipografia", relative a tutte le domande di contributo pervenute in tempo utile, in cui è evidenziato che le stesse sono ammissibili ai sensi degli articoli 2 "Soggetti beneficiari" e 3 "Tipologia delle iniziative";

Ritenuto di prendere in esame le richieste di contributo pervenute da parte delle Associazioni di seguito indicate, sulla base sia dell'ordine cronologico di trasmissione della domanda che della data di scadenza delle iniziative proposte:

- Associazione Culturale Polartis per la realizzazione del terzo Cristo Porta Croce, in collaborazione con lo scultore Pablo Damian Cristi, un percorso lungo due anni articolato tra convegni, presentazione di libri, mostre;

- Iniziativa Turistica APS per Oltre le Barriere Progetto di accessibilità integrale per le diverse disabilità motorie e sensoriali in Ostello;

- GRVItalia Aps - Gioco di Ruolo dal Vivo per "Le fantastiche creature delle valli ancestrali di Dharna", realizzazione di un evento - giuoco di ruolo dove i partecipanti si immergeranno in un'atmosfera medievale confrontandosi su temi di accoglienza, tolleranza e integrazione;

- Taegukgi-Toscana Korea Association, per l'organizzazione della serata inaugurale della rassegna cinematografica fiorentina 20th Florence Korea Film Fest 2022;

- Festival di Pasqua di Montepulciano per Festival di Pasqua ed. 2022, manifestazione artistico/culturale che prevede concerti di musica classica e conferenze con diffusione dei concerti e degli eventi in streaming;

- San Miniato Comitato Manifestazioni Popolari per Festa degli aquiloni. Il programma prevede il lancio degli aquiloni, la sfilata del Corteo Storico per le strade cittadine, la mostra dei fiori, il lancio di tre mongolfiere con messaggi di pace e la mostra di pittura degli aquiloni dipinti con il coinvolgimento delle scuole;

- Eccellenti Maestrie per Fashion in Flair. mostra mercato avente come obiettivo quello di valorizzare l'artigianato del settore "moda" nelle sue molteplici espressioni artistiche;

Ritenuto di stabilire per la seduta odierna un budget di spesa per i contributi economici di euro 7.000,00;

Preso atto delle istruttorie predisposte dal Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al Corecom. Tipografia, in cui è evidenziato che le richieste sono ammissibili ai sensi degli articoli 2 "Soggetti beneficiari" e 3 "Tipologia delle iniziative" del Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio, approvato con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 39/2015 e n. 59/2017;

Preso atto del parere di ammissibilità favorevole espresso dal dirigente del Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia;

Richiamato l'articolo 6 "Concessione e criteri per la valutazione dell'iniziativa" del citato disciplinare nel quale si prevede che la concessione dei contributi finanziari è deliberata sulla base dei seguenti criteri di valutazione delle iniziative:

a) corrispondenza alle principali finalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all'articolo 4 dello Statuto regionale;

b) rilevanza dal punto di vista della valorizzazione dell'identità toscana;

c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, economica, turistica o sportiva;

d) rilevanza dal punto di vista dell'immagine e del ruolo del Consiglio regionale;

e) rilevanza mediatica comprovata sulla base di elementi quali: conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa e/o dell'inaugurazione ufficiale, coinvolgimento dei mass media, presenza di materiale promozionale e ampiezza del relativo bacino di divulgazione;

Valutate le sopraccitate richieste, verificata la loro rilevanza ai sensi dell'articolo 6 del disciplinare come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, e preso atto del piano previsionale di spesa per la realizzazione delle iniziative;

Richiamato, inoltre, l'articolo 7 del disciplinare "Limite del contributo" nel quale è previsto che per le iniziative ammesse a contributo finanziario la somma erogabile non può superare euro 2.000,00 e comunque non può essere superiore al 50 per cento del costo dell'iniziativa risultante dal piano finanziario previsionale di spesa;

Ritenuto, pertanto, di concedere ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009, contributi economici per un importo totale di euro 7.000,00 sulla base dell'istruttoria del competente ufficio e dei criteri del "Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio" approvato con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 39/2015 e n. 59/2017, ai soggetti indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale è indicata per ciascun soggetto la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 del Disciplinare;

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova adeguata e pertinente copertura finanziaria nei capitoli assegnati al Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al Corecom. Tipografia;

Ritenuto inoltre di rinviare ad una successiva seduta, per approfondimenti istruttori, le richieste di contributo

non valutate ed inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare il dirigente competente di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi;

Per le motivazioni espresse in premessa,

A voti unanimi

DELIBERA

1. di stabilire per la seduta odierna un budget di spesa per i contributi economici di euro 7.000,00;

2. di concedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) contributi economici per un importo totale di euro 7.000,00, ai soggetti indicati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto sulla base dell'istruttoria del competente ufficio e dei criteri del "Disciplinare dei criteri e della modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio" approvato con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio) e 21 giugno 2017, n. 59 (Modifica disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell'allegato A della deliberazione Ufficio di presidenza n. 39/2015);

3. di rinviare ad una successiva seduta le richieste di contributo non valutate ed inserite nell'elenco depositato agli atti dell'ufficio;

4. di incaricare con il presente atto il dirigente del Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e Documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all'assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

Presidente
Stefano Scaramelli

Il Segretario
Savio Picone

SEGUE ALLEGATO

Allegato A - deliberazione Ufficio di presidenza n. 40 del 31 marzo 2022 - Elenco iniziative ammesse a contributo economico					
n. protocollo	data	oggetto/codice fiscale	titolo iniziativa e descrizione	RISPOSTENZA AI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'INIZIATIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2 DEL DISCIPLINARE:	Entità del contributo economico concesso in euro
17747	26/11/2021	Associazione Culturale Polartis 01409280458	Cristis Crisio Realizzazione del terzo Cristo Porta Croce terzo Cristo Porta Croce, in collaborazione con lo scultore Pablo Damian Crisio, un percorso lungo due anni articolato tra convegni, presentazione di libri, mostre	a) la promozione dei diritti al pluralismo dell'informazione e della comunicazione, dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo d) rilevanza dal punto di vista dell'immagine e del ruolo del Consiglio regionale e) rilevanza mediatica	1.000,00
251	12/01/2022	Iniziativa Turistica APS 92063910464	OLTRE LE BARRIERE Progetto di accessibilità integrale in Ostello Corrispondendo alle finalità statutarie di promuovere il turismo sostenibile e quindi accessibile, sociale e solidale, l'Associazione intende farne un unico esempio di ostello ad accessibilità integrale per le varie disabilità motorie e sensoriali	a) il diritto delle persone con disabilità e delle persone anziane ad interventi intesi a garantirne la vita indipendente e la cittadinanza attiva; b) valorizzazione identità toscana c) rilevanza sotto il profilo della promozione turistica	1.000,00
3334	18/03/2022	GRV/Italia Aps - Gioco di Ruolo dal Vivo 06062371007	Le fantastiche creature delle valli ancestrali di Dharna Realizzazione di un evento giuoco di ruolo dove i partecipanti si immergono in un'atmosfera medievale rivivendo una situazione storica ma anche fantastica e potranno confrontarsi su temi di accoglienza, tolleranza e integrazione	c) rilevanza sociale e culturale b) valorizzazione identità toscana e) rilevanza mediatica	1.000,00
3163 3450	15/03/2022 22/03/2022	Taegukgi-Toscana Korea Association 05534980486	20th Florence Korea Film Fest_2022 Organizzazione della serata inaugurale della rassegna cinematografica con sezioni in concorso e fuori concorso	a) la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, artistica e) rilevanza mediatica	1.000,00
2021 2683	21/02/2022 07/03/2022	Festival di Pasqua di Montepulciano 90027370528	Festival di Pasqua ed. 2022 Manifestazione artistico/culturale che prevede concerti di musica classica e conferenze. Diffusione dei concerti degli eventi in streaming	a) la promozione dell'accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, artistica e) rilevanza mediatica	1.000,00
3331	18/03/2022	San Mimato Comitato Manifestazioni Popolari 91000900505	Festa degli aquiloni - Il programma prevede il lancio degli aquiloni fin dal mattino, la sfilata del Corteo Storico per le strade cittadine, la mostra dei fiori, il lancio di tre mongolfiere con messaggi di pace e mostra di pittura degli aquiloni dipinti con il coinvolgimento delle scuole	a) la valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali del territorio regionale b) valorizzazione identità toscana c) rilevanza sociale e culturale	1.000,00

1043	27/01/2022	Eccellenti Maestrie	Fashion in Flair. Mostra mercato avente come obiettivo quello di valorizzare l'artigianato del settore "moda" nelle sue molteplici espressioni artistiche	a) la promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull'innovazione, la ricerca e la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell'ambiente; c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, economica, turistica o sportiva; e) rilevanza mediatica	1.000,00
------	------------	---------------------	---	--	----------

GIUNTA REGIONALE**- Dirigenza-Decreti****Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto****Pubblico Locale****Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di
Trasporto e Viabilità Regionale**

DECRETO 11 maggio 2022, n. 8778
certificato il 12-05-2022

**Dismissione di relitto stradale ex-tratto della
S.P. 21 “di Pesciola” in loc. Poggiola nel comune di
Arezzo.**

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285
“Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni
ed integrazioni;

Visto il DPR 16.12.1992 n.495 “Regolamento di
esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della strada” e
successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 22, 23 e 24 della L.R. n.88/98 ed il
regolamento attuativo ai sensi dell’art.22 della Legge
Regionale stessa, approvato con DPGR n.41/R del
2/8/2004;

Vista la nota della Provincia di Arezzo assunta al
protocollo Regionale in data 07/03/2022 al num. 91115
con la quale si chiede l’emissione del Decreto Regionale
di Dismissione di una porzione di relitto stradale ex-
tratto della S.P.n.21”di Pesciola”, nel Comune di Arezzo
(AR), ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 88/98;

Visti i documenti tecnici inviati dalla Provincia di
Arezzo in allegato alla nota di cui sopra, costituiti da :

-Relazione informativa dell’Ufficio Patrimonio della
Provincia di Arezzo, in cui si afferma che:

- la porzione in oggetto è da considerarsi “residuo”
a seguito della realizzazione di una variante al tracciato
originario eseguita fra il 1983 e il 1986 e la conseguente
deviazione della strada;

- che tale porzione non è più utile, né utilizzabile ai
fini stradali, ha perso le caratteristiche di utilità pubblica
stradale e si trova in stato di abbandono;

- che tale porzione ha una lunghezza complessiva di
circa ml. 260 e una superficie di mq. 1900, ed è posta in
loc. “Poggiola” del Comune di Arezzo;

- che tale porzione è situata fra le progressive km.
4+065 e 4+325 della attuale S.P. 21 citata ed al Catasto
Terreni risulta non ancora autonomamente identificata in
quanto da frazionare;

- che tale porzione è identificata in tratteggio rosso
nella planimetria allegata alla nota in oggetto;

- Decreto del Presidente della Provincia di Arezzo n.9
del 31/01/2022, in cui:

- si prende atto della relazione dell’Ufficio Patrimonio
di cui sopra;

- si approva l’avvio del procedimento di dismissione
per il residuo stradale citato in premessa;

- si specifica che a seguito della definizione del
procedimento regionale di dismissione si procederà alla
adozione degli ulteriori atti amministrativi inerenti la
destinazione finale delle aree in oggetto;

Visti gli art. 18 e 19 del Regolamento 41/R sopracitato,
e considerato pertanto di dover accogliere l’istanza
suddetta, avanzata dall’Amministrazione Provinciale
di Arezzo, precisando che resta impregiudicato e di
competenza esclusiva dell’Amministrazione richiedente
la decisione e gli ulteriori atti amministrativi inerenti la
destinazione finale dei tratti dismessi in questione;

Visti gli atti d’Ufficio;

DECRETA

1. di dismettere, ai sensi dell’ art. 18 c.1 del
Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n.
41/R del 2.08.2004, il relitto stradale ex-tratto della S.P.
n.21”di Pesciola”, posto in loc. “Poggiola” nel Comune
di Arezzo (AR), fra le progressive km. 4+065 e 4+325
della attuale S.P. 21 citata, non ancora identificato al
Catasto Terreni e meglio rappresentato con tratteggio
rosso nello stralcio di aerofotografia allegato al presente
decreto sotto il numero 1, derivante dalla documentazione
ricevuta dalla Provincia di Arezzo e conservato agli atti
d’ufficio;

2. di dare atto che la istanza di dismissione di
cui al precedente capoverso è stata richiesta dalla
Amministrazione Provinciale di Arezzo ai sensi dell’art
18 del Regolamento Regionale sopra citato;


3. di trasmettere il presente atto alla Provincia di
Arezzo, che provvederà con i successivi atti di esclusiva
propria competenza a stabilire la destinazione finale del
tratto in oggetto e agli eventuali aggiornamenti catastali,
ove dovuti;

Avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente
nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Marco Ierpi

SEGUE ALLEGATO



Direzione Ambiente ed Energia

DECRETO 12 maggio 2022, n. 8807
certificato il 12-05-2022

Modifica declaratoria Settore “Miniere e autorizzazioni in materia di geotermia e bonifiche” e Settore “Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche” - Direzione Ambiente ed Energia.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” e richiamato in particolare l’articolo 7 concernente le funzioni del “Direttore”;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 25 gennaio 2021, come integrata e modificata con la successiva deliberazione di Giunta regionale n. 99 del 15 febbraio 2021, con la quale, con riferimento all’attuale XI legislatura 2020-2025, vengono individuate le Direzioni di cui all’articolo 4 ter della sopra richiamata L.R. n. 1/2009 e ne vengono definite le relative competenze, con decorrenza dal 1° marzo 2021;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 6896 del 28 aprile 2021 con il quale si ridefinisce, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2009, l’assetto organizzativo della Direzione Ambiente ed Energia con decorrenza dal 24 maggio 2021, rinviando a successivo atto il conferimento degli incarichi di responsabile di settore secondo quanto disposto all’articolo 17, commi 1 e 1 bis, della medesima legge regionale;

Visto e richiamato il proprio decreto n. 8674 del 21 maggio 2021 “Attribuzione incarichi responsabile di settore ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1”;

Visto il proprio decreto n. 12838 del 23/07/2021 “Modifiche assetto organizzativo Direzione Ambiente e energia” con i quale è stata ridefinita la declaratoria del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e bonifiche con particolare riferimento agli accordi in materia di bonifiche;

Preso atto che la redistribuzione delle competenze produce la necessità anche di meglio chiarire e definire le declaratorie del Settore Servizi Pubblici Locali,

Energia, Inquinamenti e bonifiche e del Settore Miniere e autorizzazioni in materia di geotermia e bonifiche con particolare riferimento alle attività riferite alla materia bonifiche;

Stabilito che le operazioni sopra descritte non producono rimodulazioni del livello di differenziazione delle strutture dirigenziali;

Sentiti i dirigenti interessati in merito alla modifica dei rispettivi incarichi in ragione delle revisioni alle strutture di responsabilità disposte con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera a) della L.R. n. 1/2009;

Dato atto del parere favorevole del Direttore della Direzione Generale della Giunta, espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 1, lettera f) della Legge Regionale n. 1/2009;

Dato atto della partecipazione a fini conoscitivi alle rappresentanze sindacali dei lavoratori;

DECRETA

- di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, le declaratorie di competenze dei Settori “Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche” e “Miniere e autorizzazioni in materia di geotermia e bonifiche” come riportato nell’allegato A) del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che le modifiche di cui al punto 1 non producono rimodulazioni del livello di differenziazione delle strutture dirigenziali interessate;

- di dare atto altresì della modifica degli incarichi dei dirigenti responsabili delle strutture oggetto delle revisioni di cui al punto 1 ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera a) della L.R. n. 1/2009.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.

Il Direttore
Edo Bernini

SEGUE ALLEGATO

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA
12-05-2022

STRUTTURE MODIFICATE

Denominazione: (05866) SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENERGIA, INQUINAMENTI E BONIFICHE

Tipologia: SETTORE COMPLESSO

Padre: (50118) AMBIENTE ED ENERGIA

Attuale declaratoria: Rifiuti. Servizio idrico integrato. Supporto alla pianificazione in materia di energia. Autorizzazioni energetiche. Tutela dall' inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e radioattività ambientale. Normazione, programmazione, indirizzo e attuazione accordi di programma in materia di servizio idrico integrato. Raccordo con gli enti locali e con le autorità di gestione, con gli ATO rifiuti e con l'Autorità Idrica Toscana. Fondi comunitari per le materie di competenza. Acque minerali e termali incluso il monitoraggio dei giacimenti. Programmazione in materia di bonifiche, attuazione e monitoraggio degli interventi di bonifica. Accordi di programma in materia di bonifiche anche attraverso fondi FSC. Bonifiche di competenza regionale, SIN e SIR.

Nuova declaratoria: **Rifiuti. Servizio idrico integrato. Normazione, programmazione, indirizzo e attuazione accordi di programma in materia di servizio idrico integrato. Raccordo con gli enti locali e con le autorità di gestione, con gli ATO rifiuti e con l'Autorità Idrica Toscana. Programmazione in materia di energia. Autorizzazioni energetiche. Tutela dall' inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e radioattività ambientale. Fondi comunitari per le materie di competenza. Acque minerali e termali incluso il monitoraggio dei giacimenti. Bonifiche: pianificazione e programmazione compreso i Piani di risanamento inquinamento diffuso; attuazione e monitoraggio degli interventi di bonifica compresi in accordi di programma anche attraverso l'impiego di fondi FSC, del Piano Nazionale siti Orfani e del PNRR; procedimenti amministrativi, certificazioni di avvenuta bonifica e individuazione dei soggetti responsabili della contaminazione in aree SIN-SIR.**

Missione: (09) SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: (03) RIFIUTI

Responsabile: (0018285) CASELLI RENATA LAURA

Data fine incarico: 23-05-2024

Incarico: RESPONSABILE DI SETTORE

Denominazione: (05955) MINIERE E AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI GEOTERMIA E BONIFICHE

Tipologia: SETTORE ORGANICO

Padre: (50118) AMBIENTE ED ENERGIA

Attuale declaratoria: Autorità di vigilanza sulle attività minerarie e geotermiche. Sicurezza in ambito minerario, geotermico e verifiche ispettive. Impatti sulle risorse naturali delle attività estrattive e minerarie. Responsabile Unico procedimento autorizzazioni attività estrattive. Pareri e certificazioni di avvenuta bonifica. Autorizzazioni in materia di geotermia.

Allegato al Decreto

***Nuova declaratoria:* Autorità di vigilanza sulle attività minerarie e geotermiche. Sicurezza in ambito minerario, geotermico e verifiche ispettive. Impatti sulle risorse naturali delle attività estrattive e minerarie. Rappresentante Unico Regionale procedimento autorizzazioni attività estrattive. Bonifiche di competenza regionale, compresi pareri, nulla osta, certificazioni di avvenuta bonifica e individuazione dei soggetti responsabili della contaminazione in aree diverse dalle aree SIN- SIR. Autorizzazioni in materia di geotermia.**

Missione: (09) SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: (02) TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Responsabile: (0013239) FIGNANI ALESSANDRO

Data fine incarico: 23-05-2024

Incarico: RESPONSABILE DI SETTORE

**Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di
Trasporto e Viabilità Regionale**

DECRETO 13 maggio 2022, n. 8995
certificato il 16-05-2022

Dismissione di relitto stradale ex-tratto della S.P. 29 “Cassia” (ex-S.S. n.327 “di Foiano”) posto in loc. “Selva Bassa” nel comune di Foiano della Chiana (AR).

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il DPR 16.12.1992 n.495 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della strada” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli artt. 22, 23 e 24 della L.R. n.88/98 ed il regolamento attuativo ai sensi dell’art.22 della Legge Regionale stessa, approvato con DPGR n.41/R del 2/8/2004;

Vista la nota della Provincia di Arezzo assunta al protocollo Regionale in data 07/03/2022 al num. 91115 con la quale si chiede l’emissione del Decreto Regionale di Dismissione di una porzione di relitto stradale ex-tratto della S.P. n.29 “Cassia” (ex-tratto della S.S. n.327 “di Foiano”) posto in loc. “Selva Bassa” nel Comune di Foiano della Chiana (AR), in destra dell’attuale sede stradale all’altezza delle progressive km. 3+680 e km. 4+257, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 88/98;

Visti i documenti tecnici inviati dalla Provincia di Arezzo in allegato alla nota di cui sopra, costituiti da :

- Relazione informativa dell’Ufficio Patrimonio della Provincia di Arezzo, in cui si afferma che:

- la porzione in oggetto è da considerarsi “residuo” a seguito della realizzazione di una variante al tracciato originario della allora S.S. 327 “di Foiano” (ad oggi S.P. 29 “Cassia”) eseguita a seguito della realizzazione della Autostrada A1, conclusa in tale tratto all’incirca nell’anno 1964;

- che tale porzione non è più utile, né utilizzabile ai fini stradali, ha perso le caratteristiche di utilità pubblica stradale, non ha altra funzione pubblica e si trova in uno stato di parziale abbandono;

- che tale porzione ha una lunghezza complessiva di circa ml. 180 e una superficie di mq. 1700, ed è posta in loc. “Selva Bassa” del Comune di Foiano della Chiana (AR);

- che tale porzione è situata fra le progressive km. 3+680 e 4+257 della attuale S.P. 29 citata ed al Catasto

Terreni risulta non ancora autonomamente identificata in quanto da frazionare;

- che tale porzione è identificata in tratteggio rosso nella planimetria allegata alla nota in oggetto, che viene riportata per estratto nell’allegato 1 al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;

- Decreto del Presidente della Provincia di Arezzo n.9 del 31/01/2022, in cui :

- si prende atto della relazione dell’Ufficio Patrimonio di cui sopra;

- si approva l’avvio del procedimento di dismissione per il residuo stradale citato in premessa;

- si specifica che a seguito della definizione del procedimento regionale di dismissione si procederà alla adozione degli ulteriori atti amministrativi inerenti la destinazione finale delle aree in oggetto;

Vista la nota integrativa prot. 181969 del 04/05/2022 inviata il 12/04/2022 dalla Provincia di Arezzo a questo Settore Regionale, e richiesta in data 15/03/2022 con la quale si precisa che la amministrazione provinciale di Arezzo provvederà alla alienazione del tratto in oggetto verso i confinanti forntisti che hanno fatto richiesta di acquisizione, affermando che sarà fatto salvo il diritto di passo verso gli altri proprietari frontisti che utilizzano tale reliquato per l’accesso ai fondi limitrofi;

Visti gli art. 18 e 19 del Regolamento 41/R sopracitato, e considerato pertanto di dover accogliere l’istanza suddetta, avanzata dall’Amministrazione Provinciale di Arezzo, precisando che resta impregiudicato e di competenza esclusiva dell’Amministrazione richiedente la decisione e gli ulteriori atti amministrativi inerenti la destinazione finale dei tratti dismessi in questione, ed in particolare il mantenimento dei requisiti di accesso di sui al capovero precedente;

Visti gli atti d’Ufficio;

DECRETA

1. di dismettere, ai sensi dell’ art. 18 c.1 del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 41/R del 2.08.2004, il relitto stradale ex-tratto della S.P. n.29 “Cassia” (ex-tratto della S.S. n.327 “di Foiano”) posto in loc. “Selva Bassa” nel Comune di Foiano della Chiana (AR), in destra dell’attuale sede stradale fra le progressive km. 3+680 e km. 4+257, non ancora identificato al Catasto Terreni, e meglio rappresentato con tratteggio rosso nello stralcio di aerofotografia allegato al presente decreto sotto il numero 1, derivante dalla documentazione ricevuta dalla Provincia di Arezzo e conservato agli atti d’ufficio, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto stesso;

2. di dare atto che la istanza di dismissione di

cui al precedente capoverso è stata richiesta dalla Amministrazione Provinciale di Arezzo ai sensi dell'art 18 del Regolamento Regionale sopra citato;

3. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Arezzo, che provvederà con i successivi atti di esclusiva propria competenza a stabilire la destinazione finale del tratto in oggetto e agli eventuali aggiornamenti catastali, ove dovuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso

ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Marco Ierpi

SEGUE ALLEGATO



Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 16 maggio 2022, n. 9139
certificato il 17-05-2022

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R.

10/2010. Progetto di un nuovo impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi e impianto betonaggio, posto in via Longobarda n. 1, Comune di Massa (MS). Proponente: Autotrasporti Due PI S.r.l. Provvedimento conclusivo.

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9139 - Data adozione: 16/05/2022

Oggetto: Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Progetto di un nuovo impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi e impianto betonaggio, posto in via Longobarda n. 1, Comune di Massa (MS). Proponente: Autotrasporti Due PI S.r.l. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/05/2022

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto l'art.208 del d.lgs.152/2006, in materia di autorizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti in procedura ordinaria;

Visto il D.P.R. 59/2013, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);

Visto il vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche, approvato con d.c.r. 18.11.2014, n.94, ed in particolare l'allegato 4 afferente ai criteri localizzativi per i nuovi impianti di gestione dei rifiuti;

Premesso che:

il proponente Autotrasporti Due Pi S.r.l. (con sede legale: in via Roma n.17 a Carrara - MS; P. IVA: 013146000451), con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 10/12/2021, ha presentato alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA-VAS) istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di un nuovo impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, posto in via Longobarda n.1, Comune di Massa (MS);

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da nota di accertamento n. 23527 del 13/12/2021;

il progetto afferisce alla realizzazione di un nuovo impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, nell'ambito di un sito produttivo esistente, a destinazione industriale, nel passato dedito alla lavorazione della pietra. Attualmente è in esercizio un impianto di betonaggio, in possesso di autorizzazione unica ambientale (AUA);

il proponente prevede di svolgere le operazioni R13, R5, R10 ed R12, su rifiuti non pericolosi di natura speciale, nonché di natura urbana per quanto attiene al rifiuto proveniente dalla pulizia degli arenili (cod. CER 200301); a tal fine chiederà l'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del d.lgs.152/2006;

ai fini VIA, il progetto in esame, rientra tra quelli di cui all'allegato IV, punto 7.zb) della parte seconda del d.lgs. 152/2006 e come tale è da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, ai sensi dell'art.45 della l.r. 10/2010;

sul sito web della Regione Toscana sono stati pubblicati il previsto avviso al pubblico e la documentazione presentata dal proponente, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 14/12/2021;

il Settore VIA, con nota del 14/12/2021 (prot. 0483290 del) ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- Settore Genio Civile Toscana Nord (prot. 0009543 del 12/01/2022);
- Settore Autorizzazioni rifiuti (prot. 0005844 del 10/01/2022);
- Settore Autorizzazioni ambientali (prot. 0063084 del 16/02/2022);
- Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. 0011426 del 13/01/2022);
- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 0499118 del 24/12/2021);
- Settore Tutela Riquilificazione Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0501082 del 27/12/2021);
- ARPAT (prot. 0015896 del 17/01/2022);
- Comune di Massa (Prot. 0032658 del 27/01/2022);
- SALT Sp - concessionaria autostrada A12 (prot. 0504518 del 30/12/2021);

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota del 25/01/2022 (prot. 28873) ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il proponente, in data 17/02/2022 (prot. 0087077 del 03/03/2022), ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti; detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata, il Settore VIA ha chiesto, con nota del 04/03/2022 (prot. 0089584), un contributo tecnico istruttorio dei Soggetti interessati;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- Settore Tutela Riquilificazione Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 0113812 del 18/03/2022);
- Settore Genio Civile Toscana Nord (prot. 0119595 del 22/03/2022);
- ARPAT (prot. 0126293 del 25/03/2022);
- Comune di Massa (Prot. 0130270 del 28/03/2022);
- Settore Servizi Pubblici Locali Energia, Inquinamenti e Bonifiche (Prot. 0124968 del 25/03/2022);

il proponente, in data 11/04/2022 (prot. reg. n. 0151921), presa visione dei contributi di cui al capoverso precedente, ha provveduto a depositare alcune considerazioni; detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il Settore VIA ha chiesto, con nota del 12/04/2022 (prot. 0153542), i contributi tecnici istruttori con riferimento alle considerazioni presentate dal proponente;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- ARPAT (prot. 0167380 del 22/04/2022);
- Genio Civile Toscana Nord (prot. 0173453 del 28/04/2022);
- RFI (prot. 0168555 del 26/04/2022);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente, con l'istanza presentata, ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario, ai sensi dell'art.19 del d.lgs.152/2006;

Dato atto che la documentazione complessivamente presentata dal proponente è costituita dagli elaborati allegati alla istanza di avvio del procedimento del 10/12/2021, dalla documentazione integrativa e di chiarimento del 03/03/2022 e dalle considerazioni sui contributi pervenuti del 11/04/2022;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il sito è posto all'interno della zona industriale di via Longobarda nel Comune di Massa (MS) e consiste in un vasto piazzale scoperto, con alcune fabbricati di tipo industriale entro i quali saranno svolte le operazioni

di recupero dei rifiuti. Nelle aree esterne di competenza, verranno portate a termine le operazioni di movimentazione dei materiali mediante l'utilizzo di pale caricatori ed automezzi.

L'area interessata dalle lavorazioni è posta all'interno della Zona Industriale Apuana a cavallo tra i Comuni di Carrara e Massa.

Nell'intorno sono presenti le seguenti aree:

- a Nord: area industriale CERMEC (impianto trattamento RSU Comuni di Massa e Carrara);
- a Sud: Via Dorsale (Comune di Massa) ed insediamento produttivo settore lapideo;
- ad Ovest: area industriale CERMEC (impianto trattamento RSU Comuni di Massa e Carrara);
- ad Est: via Longobarda ed impianto di granulazione e lavorazione sottoprodotti derivanti dall'estrazione del marmo (Comune di Massa).

Il Proponente segnala che non vi sono insediamenti sensibili (scuole, ospedali, luoghi di culto) a distanza inferiore a metri 1000 dal sito;

l'impianto sarà realizzato su un sito produttivo esistente (impianto di betonaggio dalla EdilTecnica Srl, già autorizzato con AUA - D.D. 13835/2016) e di proprietà del Proponente; nel regolamento urbanistico (R.U.) del Comune di Massa, è censito come area a destinazione industriale/artigianale.

Il sito è adiacente al binario ferroviario "Dorsale Massa Z.I.-Porto di Carrara" in uso all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale come "Raccordo Base" in forza della stipula di specifico contratto di raccordo.

L'area risulta pianeggiante, ha una estensione di circa 13.500 m², i piazzali presentano porzioni di superficie impermeabilizzata ed altre in stabilizzato e l'area è interamente recintata con setti a muri di calcestruzzo;

Esistono due ingressi, entrambi siti in via Longobarda, uno di servizio per l'accesso all'area di deposito e lavorazione, l'altro di accesso al parcheggio prospiciente il fabbricato principale;

il Proponente, in esito al presente procedimento, richiederà l'autorizzazione a:

- messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi costituiti da rifiuti urbani (provenienti dalla pulizia degli arenili) e da inerti non pericolosi;
- trattamento R10 di alcuni rifiuti non pericolosi;
- trattamento R12 di alcuni rifiuti non pericolosi;
- trattamento R5 di rifiuti non pericolosi;
- miscelazione di rifiuti non pericolosi costituiti dai CER 17.01.01 - 17.01.02 - 17.09.04 - 19.12.12 (sopravvaglio da operazione R12 su 17.05.04) - 19.12.12 (sopravvaglio da operazione R12 su 17.05.04) - 17.08.02 - 17.01.07, prima di sottoporli ad operazione R5.

Inoltre il proponente chiederà la voltura da EdilTecnica Srl dell'impianto di betonaggio già autorizzato, ai fini della produzione di calcestruzzo, utilizzando le materie end of waste (EoW) prodotte nell'impianto medesimo a seguito delle operazioni di recupero R5;

il proponente precisa che:

- la capacità massima istantanea di messa in riserva R13: t 1714 di rifiuti non pericolosi;
- il quantitativo massimo annuo di messa in riserva R13: t/anno 235.000 di rifiuti non pericolosi;
- la potenzialità annua di trattamento R5: t/anno 230.500 di rifiuti non pericolosi.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva con le tipologie di rifiuti, le quantità e le operazioni di progetto.

CER	Descrizione	operazione	Messa in riserva (R13)			Recupero (R5 o R12)
			m ³	t	t/anno	
01.04.13	rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01.04.07*	R13 - R5 - R10	357	606	90000	85500
17.01.01	rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati. cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche. cemento	R13 - R5	71	120	10000	10000
17.01.02	rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati mattoni	R13 - R5	71	120	10000	10000
17.09.04	rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati. altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03	R13 - R5	60	100	20000	20000
17.05.04	rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati. terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio. terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (colonna a)	R13 - R12	71	120	20000	
19.12.12	rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale. rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti. minerali (ad esempio sabbia, rocce) - rifiuto costituito dalla frazione grossolana (sopravaglio) originata dalla vagliatura (r12) del cer 170504 (colonna b) per t/anno 12.000	R5				12.000
17.05.04	rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati. terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio. residuo costituito dalla frazione fine (sottovaglio) originata dalla vagliatura r12 del cer 17.05.04 (colonna a) per t/a 4	R12				8.000
17.05.04	rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati. terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio. terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (colonna b)	R13 - R12	71	120	10.000	
19.12.12	rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale. rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti. minerali (ad esempio sabbia, rocce) - rifiuto costituito dalla frazione grossolana (sopravaglio) originata dalla vagliatura (r12) del cer 170504 (colonna b) per t/a 12.000	R5				6.000
17.05.04	rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati. terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio. residuo costituito dalla frazione fine (sottovaglio) originata dalla vagliatura r12 del cer 17.05.04 (colonna b) per t/a 4.000	R12				4.000
17.08.02	rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati. materiali da costruzione a base di gesso. materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01	R13 - R5	32	48	5.000	5.000
17.01.07	rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17.01.06	R13 - R5	71	120	10.000	10.000
20.03.01	rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata rifiuti urbani non differenziati (rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili)	R13 - R10 - R5	238	360	60.000	60.000
TOTALE			1.042	1.714	235.000	230.500

i rifiuti arriveranno all'impianto con i mezzi di conferimento esterni o in dotazione al Proponente;

le varie fasi di lavorazione si possono riassumere come segue:

- ingresso automezzo e fermata su dispositivo di pesatura;
- controllo documentazione cartacea, pesatura mezzi su apposito impianto;
- transito sino alla piazzola riservata, scarico autocarro all'interno dell'area adibita al ricevimento dei rifiuti;
- scarico automezzo mediante ribaltamento cassone;
- controllo visivo del materiale, asportazione manuale di eventuali corpi estranei (Rottami ferrosi, scarti di imballaggio e/o legname);
- messa in riserva in cumuli all'aperto su piattaforme impermeabilizzate (in stabilizzato pressato e rullato o cemento armato in funzione della tipologia del rifiuto);
- copertura del cumulo mediante telone in PVC in attesa di inviare il rifiuto alle operazioni di recupero;

dopo l'accettazione e la pesatura del rifiuto il mezzo trasporta il rifiuto nell'apposita area di messa in riserva R13. I rifiuti vengono verificati e spostati con pala meccanica ai piedi della tramoggia del trituratore. Il materiale viene poi trasportato nel cumulo del "materiale in attesa di verifica analitica" dalla pala meccanica; dopo le opportune analisi e verifiche analitiche il materiale viene trasportato dalla pala meccanica al relativo cassone di EoW (materiale commerciabile posto in vendita);

per la conduzione dell'attività nell'area dell'impianto sono previsti i seguenti impianti e macchinari:

- impianto di Pesa per mezzi in ingresso e uscita;
- impianto lavaggio ruote;
- impianto per acque meteoriche (AMD) con disoleatore;
- serbatoio di gasolio per autotrazione per mezzi aziendali interni (realizzato secondo quanto previsto dalle normative antincendio in quanto attività soggetta a controllo dei VV.F);
- impianto fisso di macinazione/vibro vagliatura BAIONI; impianto di frantumazione costituito da una tramoggia, un alimentatore a carrello, un frantoio primario a mascelle, un vaglio vibrante per le selezioni, una macchina di frantumazione secondaria;
- impianto mobile di macinazione/vibro vagliatura DAMI; impianto di frantumazione semovente su cingoli (detto impianto di frantumazione sarà comunque tenuto in una postazione fissa);
- impianto fisso di macinazione/vibro vagliatura DAMI IVM; impianto di frantumazione mobile, sarà comunque tenuto in una postazione pressochè fissa;
- impianto fisso di vibro vagliatura ALLGAYER; impianto di separazione e classificazione specifico per materiali sfusi, con schermatura di sicurezza e depolverazione, particolarmente adatto alla separazione fine ed estremamente fine di materiali sfusi asciutti e alla classificazione precisa fino a 7 granulometrie;
- impianto di betonaggio costruito per la produzione di calcestruzzo; la miscelazione avviene in botti chiuse; è costituito da due silos e da un nastro per il trasporto degli inerti;
- pala gommata e escavatore;

l'impianto Allgayer si trova all'interno di un capannone. Gli altri impianti sono dotati di protezioni che limitano le emissioni di polveri e rumore, ma sono posizionati all'aperto;

le lavorazioni si alternano dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 17:00, il sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00. La domenica ed i festivi gli impianti sono fermi e l'area è chiusa. Le lavorazioni si svolgono pertanto nel solo periodo di riferimento diurno;

sono previsti degli interventi per realizzazione di opere edilizie interne all'edificio in cui hanno sede gli uffici e di opere edilizie a carico dei piazzali per le quali (visto che l'area in esame ricade nel Sito di bonifica di interesse regionale – SIR "Massa-Carrara") il competente Settore regionale con Decreto n.19669 del 10/11/2021 ha autorizzato il Comune di Massa al rilascio dei necessari titoli edilizi; ha autorizzato inoltre ad eseguire un generale rimodellamento dell'intera area, con modifica delle attuali quote, per la realizzazione di una più efficiente rete di raccolta delle acque meteoriche, in virtù del nuovo lay out di progetto (posizione macchinari, cumuli rifiuti e/o cassoni materiali e EoW);

è stata rilasciata una autorizzazione AUA, con Decreto regionale n. 13835 del 20/12/2016, alla Società Ediltecnica Srl, per attività di deposito di inerti lapidei e produzione di misto cementato. La ditta ha una concessione di derivazione per un pozzo, ha presentato un Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche dilavanti ed è autorizzata all'emissione E1 dallo sfiato dosatore dell'impianto di produzione misto cementato; nell'AUA sono previste delle prescrizioni per il contenimento delle emissioni pulverulente diffuse;

il progetto prevede che le acque dilavanti appartenenti al volume di prima pioggia saranno intercettate e filtrate da impianti per il trattamento AMPP dotato da sistema di sedimentazione e disoleazione. I volumi di AMSP, eccedenti le AMPP, saranno anch'esse convogliati e rilasciati al corpo ricettore, previo ulteriore trattamento in successive vasche di sedimentazione. Il corpo ricettore è stato individuato nell'ex canale irriguo passante all'interno dell'area di impianto che si immette nel Fosso Lavello, posto nelle immediate vicinanze dell'impianto (circa 35 m);

sono presenti due vasche esistenti, una in vicinanza della pesa (vasca 1) ed una in vicinanza della recinzione lungo Via Dorsale (vasca 2) che consentono la divisione dell'area in due porzioni; queste sono servite, in virtù delle pendenze esistenti, da un sistema di canaline e griglie per la raccolta delle acque meteoriche, ed avviate agli appositi pozzetti scolmatori.

Alle due aree suddette si aggiunge una terza area che ospita il capannone ad uso officina e deposito attrezzature e l'antistante piazzale ad uso parcheggio.

- AREA A: comprendente l'ingresso mezzi di trasporto, l'area lavaggio ruote, alcune aree di deposito e lavorazione inerti, l'impianto di betonaggio e viabilità interna. Le acque derivanti da tali superfici si classificano come AMDC, da convogliare al sistema di trattamento Vasca 1 e successivo scarico nel canale ex irriguo che attraversa la proprietà con recapito nel Torrente Lavello;
- AREA B: comprendente, alcune aree di deposito e lavorazione inerti e viabilità interna. Le acque derivanti da tali superfici si classificano come AMDC, da convogliare al sistema di trattamento Vasca 2 e successivo scarico nel canale ex irriguo che attraversa la proprietà con recapito nel Torrente Lavello.
- AREA C: capannone e parcheggio veicoli, aree di deposito in cassoni, da cui si originano AMDNC;

il Proponente evidenzia che volumi occupati dall'impianto di progetto, rispetto a quanto autorizzato con l'AUA, sono inferiori (2.885 m³ di progetto contro i 8.800 m³ dell'AUA); le aree scoperte impegnate in progetto sono superiori a quanto in essere attualmente (3.391 m² contro 2.130 m² dell'AUA);

per le potenziali emissioni diffuse saranno controllate adottando le seguenti misure:

- i cumuli di materiali più fini, quelli cioè in grado, eventualmente, di produrre emissioni di PM_{2,5} (che sono identificabili con il rifiuto 01.04.13 ("sabbia") e relativi materiali in attesa di verifiche analitiche e EOW) sono collocati all'interno di un capannone chiuso, così come l'impianto 4 (Allgayer) con il quale si effettua il trattamento R5 del rifiuto suddetto; l'impianto Allgayer ha i nastri dell'impianto inscatolati e l'impianto è collocato all'interno di un capannone chiuso;
- la componente delle emissioni diffuse e convogliate per l'impianto di betonaggio, già valutata in sede di AUA, è stata valutata insieme a tutte le altre emissioni di progetto nello specifico elaborato di valutazione delle emissioni delle polveri diffuse dove il proponente conclude che non occorre nessuna azione rispetto le misure di mitigazione adottate;
- tramoggia di carico materia prima: mediante una pala meccanica, un addetto provvede all'alimentazione dell'impianto, svuotando il cucchiaio all'interno della tramoggia di alimentazione. In questo caso sono stati inseriti degli ugelli nebulizzatori sui bordi della tramoggia al fine di creare una barriera d'acqua che impedisca alle polveri di diffondersi in atmosfera;
- uscite frantoi: il materiale macinato e destinato alla vagliatura, fuoriesce dal frantoio e si immette, per gravità, al di sopra di un nastro trasportatore che provvede al trasferimento ai sistemi di selezione meccanica. In questo caso sono stati degli ugelli nebulizzatori sui bordi della tramoggia al fine di creare una barriera d'acqua che impedisca alle polveri di diffondersi in atmosfera;
- per limitare la formazione di emissioni diffuse derivanti dalla circolazione dei mezzi sulla viabilità esterna, una moto spazzatrice effettuerà almeno tre cicli di pulizia nell'arco della giornata lavorativa, in questo modo il materiale a bassa granulometria viene limitato all'origine;

- lungo i percorsi di transito degli automezzi adibiti al trasporto dei vari materiali, saranno installati nebulizzatori che consentono di mantenere un buon grado di umidità sulla superficie stradale;
- è in esercizio presso l'impianto un sistema di lavaggio ruote che limita il trasporto nell'ambiente esterno di materiali che potenzialmente potrebbero originare emissioni diffuse di polveri;
- per limitare la formazione di emissioni diffuse nella fase di movimentazione dei rifiuti o delle MPS stoccate in cumuli, vengono utilizzati irrigatori mobili che vengono spostati di volta in volta e provvedono al mantenimento di un certo grado di umidità sulla superficie del cumulo;
- per limitare la formazione di emissioni diffuse dovute all'azione del vento sul materiale stoccato in cumuli, sono adottate, per i rifiuti in ingresso e per quelli prodotti dalle operazioni di recupero, la copertura con tettoie o con teli;

in merito alla gestione del rischio idraulico, il proponente evidenzia che i materiali da stoccare sono costituiti da rifiuti inerti non pericolosi e materie prime e seconde.

L'attività non è ricompresa tra gli impianti di cui all'allegato VIII, parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e il Proponente segnala che non sono previste nuovi volumi edilizi.

L'area è stata sede della Granital che produceva granulati e polvere di marmo, con un impianto del tutto analogo a quello in oggetto, con medesimi depositi di materiale; l'attività in progetto non andrà ad aumentare il rischio idraulico dell'area e di quelle di altre aree.

I depositi dei materiali in cumuli (e principalmente quelli dei rifiuti) sono collocati solo ed esclusivamente nelle zone a pericolosità idraulica minore (P1 del PGRA) o in aree alle quali non sono state attribuite classi di pericolosità dal Piano Strutturale;

gli unici depositi di materiali previsti in area PI3 del PS e P2 del PGRA sono relativi a depositi in capannone chiuso con porte a tenuta ed in cassoni (principalmente destinati al materiali in attesa di verifiche analitiche e EoW per il commercio e vendita) dunque facilmente e velocemente mobili e trasportabili in caso di eventuali emergenze e/o allerte;

tutta l'area è recintata con una struttura realizzata in pilastri di calcestruzzo armati poggiante su un cordolo in cls esistente e con un cordolo di sommità in calcestruzzo vibrato prefabbricato; le tamponature di detta recinzione sono realizzate in cemento vibrocompresso con un'altezza di m 2,50 (come risulta dalla Denuncia di Inizio Attività del 20/02/2004).

Il Proponente ha allegato alla documentazione anche il Piano di Emergenza Interno dove un paragrafo è dedicato al rischio da alluvione;

il proponente ha preso in esame le norme, i piani e i programmi pertinenti con l'intervento in esame, nonché il regime vincolistico;

con riferimento al PIT-PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), il progetto interessa la Scheda d'ambito di paesaggio n. 2 "Versilia e costa apuana" i cui contenuti sono di seguito riassunti.

Per la Prima Invariante strutturale, I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici, l'area è individuata dal morfotipo delle Costa a dune cordoni (CDC) quasi completamente coperta dall'antropizzazione. (...) "La pressione antropica sulla costa a dune e cordoni è molto pesante, e si combina con l'erosione costiera."

Valori: la Costa a Dune e Cordoni è un componente di base della struttura del paesaggio costiero, dal fondamentale ruolo paesaggistico. In termini idrogeologici, questo sistema contribuisce a proteggere le falde acquifere delle aree di entroterra dall'ingressione salina.

indicazioni per le azioni:

- salvaguardare la trasmissione di acque di pioggia alle falde superficiali, tipica di questo sistema, come contributo alla prevenzione delle intrusioni saline prevenendo l'impermeabilizzazione delle superfici;

(...)

Per la Seconda Invariante strutturale, I caratteri ecosistemici del paesaggio, l'area dell'impianto è individuata all'interno di un'area urbanizzata e con richiamo alla Terza Invariante strutturale, Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali, individua per l'area produttiva il morfotipo urbano T.P.S.2 – Tessuto a piattaforme-produttive-commerciali-direzionali. Si richiamano alcuni obiettivi specifici legati alle piattaforme produttive (Abaco):

- Riquilibrare le piattaforme produttive ricostruendo le relazioni urbanistiche, ambientali e paesaggistiche tra il tessuto produttivo, il territorio aperto e la città.

- Prevedere piani e interventi di inserimento paesaggistico (ridisegno dei margini, schermature, barriere antirumore, ecc) e progettare il margine con il territorio aperto prevedendo interventi di mitigazione paesistica.

- Attrezzare ecologicamente le aree produttivo-commerciali-direzionali (APEA) e riqualificare lo spazio aperto interno al tessuto produttivo.

- Trasformare le aree produttive in occasioni per sperimentare strategie di ecosostenibilità e produzione di energie rinnovabili (fotovoltaico, minieolico, biomasse, minidraulico, rifiuti di lavorazioni, ecc).

Dall'analisi del contesto di paesaggio descritto nei suoi elementi valoriali e criticità, si richiama dalla Disciplina d'uso il seguente Obiettivo di qualità e direttive correlate pertinenti dell'Ambito:

Obiettivo 4 - Riqualificare il sistema insediativo e infrastrutturale diffuso nella pianura e lungo la fascia costiera e tutelare le aree libere residuali;

Direttive correlate

4.6 - riqualificare da un punto di vista ambientale e urbanistico le aree produttive e gli impianti di lavorazione del marmo come "aree produttive ecologicamente attrezzate";

4.11 - assicurare che i nuovi interventi siano coerenti con il paesaggio di riferimento per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne l'integrità morfologica e percettiva.

l'area dove è ubicato l'impianto previsto non ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004;

il progetto non interessa Siti della rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale (sir);

in riferimento al PGRA l'impianto ricade in aree a pericolosità da alluvione elevata (P3), media (P2) e bassa (P1), pertanto ai sensi degli articoli 7, 9 e 11 della disciplina di PGRA, la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua);

- in riferimento al PAI l'area di intervento è esterna a aree a pericolosità da frana elevata (PFE) o molto elevata (PFME), dove il PAI non prevede condizionamenti specifici per gli interventi.

Inoltre, in riferimento al PGA si segnala che i corpi idrici che potrebbero essere interessati dall'intervento sono i seguenti:

- C.I. superficiale denominato "Fiume Frigido – Canale Secco – Canale degli Alberghi" con stato ecologico "sufficiente" e stato chimico "non buono" con l'obiettivo, per entrambi gli stati di qualità, del raggiungimento del "buono" stato al 2021;

- C.I. sotterraneo "Corpo idrico della Versilia e della Riviera Apuana" con stato quantitativo e chimico "non buono", con l'obiettivo del raggiungimento dello stato "buono" al 2027;

negli strumenti urbanistici comunali, il sito di progetto ricade in area a destinazione produttiva. L'area in oggetto fa parte del Sistema Territoriale di Collina, Sistema funzionale Produttivo (Art. 35: Sistema funzionale produttivo: Il Sistema funzionale produttivo comprende gli insediamenti di carattere industriale o artigianale, gli spazi riservati alle attività commerciali, direzionali e dei servizi e le aree in cui si esercitano le attività agricole), UTOE 2 Zona industriale Apuana di cui all'art 123 delle Norme;

dal punto di vista del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA), l'impianto ricade in aree di classe VI Aree esclusivamente industriali;

l'area è ubicata entro il perimetro dell'ex Sito di Bonifica di interesse nazionale (Sin) di Massa Carrara perimetrato con decreto ministeriale del 21/12/1999; attualmente l'area è classificata Sito di interesse regionale (Sir). In considerazione dell'articolo 1 del decreto Ministero dell'Ambiente del 21/12/1999 le aree rientranti nel Sin di Massa Carrara, ora Sir, considerate potenzialmente inquinate, dovranno essere sottoposte ad interventi di caratterizzazione e /o ad attività di messa in sicurezza o bonifica ambientale.

Ai sensi dell'articolo 36 bis, comma 3 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 ottobre 2013, è stato ridefinito il perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Massa e Carrara. Per l'effetto di tale

decreto, relativamente alle aree escluse dalla nuova ripermetroazione, la Regione Toscana è subentrata al Ministero (MATTM) nella titolarità dei procedimenti di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 152/2006;

l'attuale assetto dell'area è legittimato dai seguenti atti, oltre che dall'AUA del 2016:

- Licenza Edilizia n. 22/94 rilasciata dal Comune di Massa. il 20/02/1971 per la costruzione del complesso industriale;
- Concessione n. 1128 del 21/06/1977 rilasciata dall'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara per la realizzazione di recinzione in elementi prefabbricati in cemento, pilastri e lastre;
- Autorizzazione 11/104 del 16/06/1972 rilasciata dal Comune di Massa per variante alla L.E. 22/94;
- Autorizzazione 42/106 del 28/10/1972 rilasciata dal Comune di Massa per variante alla L.E. 22/94;
- DIA del 20/10/2004 per demolizione e nuova costruzione della recinzione sulla via Dorsale;
- Decreto della Regione Toscana n. 19669 del 10/11/2021, in materia di bonifiche area SIR;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

il Comune di Massa, nel contributo del 27/01/2022, confermato successivamente nel contributo del 28/03/2022, fa presente che:

"[...] si ritiene che progetto in esame possa essere escluso dalla VIA sulla base della documentazione depositata dal proponente [...]";

la SALT Spa, nel contributo del 30/12/2021, fa presente che essendo i lavori ubicati esternamente alla fascia di rispetto, non ritiene necessario esprimere un contributo;

il Settore Genio Civile Toscana Nord, nel contributo del 12/01/2022 fa presente che:

"[...]"

4a - L. 37/95; L.R. 41/2018; L.R. 80/2015; DPGR n°60/R/2016

Questo settore è competente al rilascio delle autorizzazioni e concessioni per la realizzazione di opere previste dagli art. 97 e 98 del R.D. 523/1904, come stabilito dalla L.R.80/2015, nelle adiacenze di tali corsi d'acqua e al rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle acque pubbliche.

Poichè, dalle tavole di progetto, sembra che l'area in cui viene svolta l'attività del nuovo impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi e impianto betonaggio non interferisce con il reticolo idraulico di cui alla L.R.79/2012, non si rilevano competenze da parte di questo settore.

4b - RD 1775/1933 s.m.i., 152/2006 s.m.i., L.R. 80/2015, D.P.G.R.T. 61/R/2016, D.P.G.R.T. 46/R/2016

1. Favorevole, con le seguenti prescrizioni:

aspetti ambientali:

componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo;

La ditta, prima di iniziare il prelievo di acqua pubblica, dovrà presentare:

1. istanza per ottenere la voltura della concessione per la derivazione ai sensi del R.D. 1775/1933 s. m. i e della D.G.R.T. 61/R/2016;

2. istanza di variante sostanziale alla concessione, allegando la documentazione prevista dall'allegato D al regolamento regionale n° 61/R/2016, con particolare riferimento all'indicazione degli usi specifici che si intenderà fare dell'acqua, secondo quanto previsto dall'allegato A al regolamento sopra richiamato, e alla stima del fabbisogno idrico relativo ad ogni utilizzo, espresso ;

3. in metri cubi annui.

Nel successivo contributo del 22/03/2022

"A completamento di quanto già indicato nel contributo inviato con prot. n. 9543 del 12/01/2022 si precisa quanto segue:

1. dall'esame della relazione di Presentazione Integrazione e Chiarimenti al punto 3 relativo alla componente acque sotterranee e superficiali, risulta che la ditta proponente nel descrivere la proposta di utilizzo dell'acqua di falda, fa riferimento a una autorizzazione contenuta nell'AUA circa un eventuale utilizzo della stessa ad uso industriale per: produzione di misto cemento, lavaggio ruote e nebulizzazione cumuli e piste, per un fabbisogno annuo stimato in 12.748 mc.

A tal proposito si ribadisce che l'unico atto che consenta il prelievo e l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, è la concessione rilasciata ai sensi del R.D. 1775/1993 e s.m.i., dalla Provincia di Massa Carrara nell'anno 2015 (concessione n. PC 654/84-8), alle condizioni di seguito indicate:

- volume annuo prelevabile: 1.000 mc pari a 0,032 l/s,

- uso: antincendio,
- scadenza: 15/07/2023.

Quindi allo stato attuale, l'emungimento di acqua pubblica dal pozzo in questione non è autorizzato né per il prelievo di quantitativi superiori a 1000 mc annui, né per l'impiego dell'acqua per un uso diverso dall'antincendio.

Eventuali previsioni di prelievi eccedenti tale volume ed usi diversi dall'antincendio, dovranno essere soggetti ad un nuovo procedimento di variante sostanziale della concessione in essere, ai sensi del suddetto R.D. e del Regolamento Regionale 61/R/2016 s.m.i., dal settore scrivente. Si precisa che eventuali prelievi esercitati in difformità al disciplinare di concessione sopra citato saranno soggetti a sanzioni così come stabilito dall'art. 17 del R.D. 1775/1933 e dell'art. 54 del DGPR 61/R/2016.

2 la Autotrasporti Due Pi s.r.l ha inviato l'istanza relativamente al solo cambio di titolarità della concessione per la derivazione di acqua sotterranea (PC 654/84-8);

3 in relazione all'uso dell'acqua prelevata con il pozzo, si precisa che lo stesso è ubicato all'interno dell'area individuata con Ordinanza del 28 maggio 2019, con la quale il Sindaco di Massa ha ordinato "il divieto di utilizzo delle acque a scopo alimentare, irriguo, e igienico sanitario, ..., per i pozzi compresi nel perimetro indicato nella cartografia allegata"

Di conseguenza il rilascio della concessione per il prelievo di acqua sotterranea, sarà sottoposto ai pareri di ARPAT, USL e Comune di Massa in relazioni a eventuali idonei trattamenti ai quali dovrà essere sottoposta l'acqua emunta che la ditta proponente dovrà mettere in atto, prima dell'utilizzo, per la tutela della salute dei lavoratori e dei fruitori dell'area";

a seguito delle controdeduzioni del Proponente del 11/04/2022, il Competente Genio Civile nell'ultimo contributo del 28/04/2022 ha valutato che "[...] dalla lettura delle "Considerazioni del proponente sui contributi tecnici istruttori acquisiti", risulta che la ditta ha preso atto di quanto indicato nel contributo istruttorio inviato dall'ufficio scrivente con prot. n. 119595 del 22/03/2022, circa le condizioni attuali della concessione per la derivazione di acque sotterranee e delle eventuali varianti che eventualmente dovranno essere autorizzate, e i pareri da richiedere per eventuali idonei trattamenti ai quali dovrà essere sottoposta l'acqua emunta per la tutela della salute dei lavoratori e dei fruitori dell'area, si esprime il seguente parere" "4a - L.37/95; L.R. 41/2018; L.R. 80/2015; DPGR n°60/R/2016

Questo settore, come stabilito dalla L.R.80/2015, è competente al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di opere previste dagli art. 97 e 98 del R.D. 523/1904 nelle adiacenze dei corsi d'acqua e al rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle acque pubbliche.

Poichè, dalle tavole di progetto, sembra che l'area in cui viene svolta l'attività del nuovo impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi e impianto betonaggio interferisca con il demanio idrico, costituito da un canale quasi interamente tombato, passante all'interno del piazzale dell'impianto, in cui vengono convogliati due scarichi delle AMPP e delle AMSP, ai sensi della L.R. 80/2015 sarà necessario verificare la compatibilità idraulica e regolarizzare le occupazioni mediante apposita istanza da presentare presso l'ufficio scrivente secondo le modalità previste dal DPGR 60/R/2016.

4b - RD 1775/1933 s.m.i., 152/2006 s.m.i., L.R. 80/2015, D.P.G.R.T. 61/R/2016, D.P.G.R.T. 46/R/2016 Parere favorevole";

il Settore Autorizzazioni Ambientali, nel contributo finale del 16/02/2022 fa presente che:

"[...] Considerato che l'attività dell'impianto rientra nel campo di applicazione dell'art. 208 e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non sussistono competenze dello scrivente Settore di natura autorizzativa e pertanto non si hanno osservazioni da formulare";

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo del 24/12/2021, fa presente che:

"[...]"

Ciò premesso questa Autorità come contributo al procedimento in oggetto, accertato che l'intervento in esame non è soggetto al parere di questa Autorità di bacino ai sensi della disciplina dei suddetti Piani di bacino, per l'area in esame rileva quanto segue:

- in riferimento al PGRA l'impianto ricade in aree a pericolosità da alluvione elevata (P3), media (P2) e bassa (P1), pertanto ai sensi degli articoli 7, 9 e 11 della disciplina di PGRA, la realizzazione degli

interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua);

- in riferimento al PAI l'area di intervento è esterna a aree a pericolosità da frana elevata (PFE) o molto elevata (PFME), dove il PAI non prevede condizionamenti specifici per gli interventi.

Inoltre, in riferimento al PGA si segnala che i corpi idrici che potrebbero essere interessati dall'intervento sono i seguenti:

- C.I. superficiale denominato "Fiume Frigido – Canale Secco – Canale degli Alberghi" con stato ecologico "sufficiente" e stato chimico "non buono" con l'obiettivo, per entrambi gli stati di qualità, del raggiungimento del "buono" stato al 2021;

- C.I. sotterraneo "Corpo idrico della Versilia e della Riviera Apuana" con stato quantitativo e chimico "non buono", con l'obiettivo del raggiungimento dello stato "buono" al 2027.

Si precisa che il PGA non prevede l'espressione del parere sugli interventi da parte di questo Ente, ma, considerati gli obiettivi del PGA e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Si ricorda che, in caso di domanda di nuove concessioni idriche o loro rinnovi, l'art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006, prevede l'acquisizione del parere dell'Autorità di bacino ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico; pertanto, tale parere verrà rilasciato da questo ente (settore competente: "Pianificazione, Tutela e Governo della Risorsa Idrica") nell'ambito dell'eventuale procedimento di rilascio o rinnovo della concessione idrica.

Infine, si rende noto quanto segue:

- con deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 è stato adottato il "Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica" (Progetto PAI Dissesti, consultabile al link http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5734). Tale piano, una volta completato il procedimento di formazione e approvazione definitiva, costituirà l'unico elemento di riferimento per la pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui tenere conto, in sostituzione del vigente PAI;

- questa Autorità di Bacino Distrettuale sta procedendo agli aggiornamenti dei citati PGRA e PGA in ottemperanza alle scadenze comunitarie individuate dalle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE, e sono pertanto in corso le attività che porteranno entro questo mese (dicembre 2021), all'adozione dei Piani aggiornati.”;

il Settore Tutela della Natura e del Mare, nel contributo finale del 13/01/2022, fa presente che:

“[...] In base alle caratteristiche del progetto ed alle basi conoscitive ad oggi disponibili, si ritiene che:

- la distanza dai siti Natura 2000 porta ragionevolmente ad escludere interferenze con i siti stessi e quindi a reputare non necessaria la presentazione di uno specifico studio di incidenza ambientale.

- rispetto alla verifica di eventuali effetti determinati dal progetto sulla coerenza della rete ecologica regionale individuata dal PIT con valenza di Piano Paesaggistico, dall'esame della documentazione prodotta, dal momento che l'area di intervento ricade in area urbanizzata, si ritiene che il progetto non produca effetti significativi in relazione alla fauna, flora ed ecosistemi, a condizione che siano rispettate le misure di mitigazione previste e indicate nella documentazione di progetto”;

il Settore Autorizzazioni Rifiuti, nel contributo del 10/01/2022, fa presente che dovranno presentare le seguenti integrazioni:

“[...] 1. Dovranno essere forniti maggiori dettagli circa l'attuale assetto dell'impianto per quanto riguarda l'effettiva proprietà della società Autotrasporti Due PI e la parte acquisita o da acquisire; dovrà essere chiarito, anche graficamente, l'attuale assetto proprietario rispetto alle autorizzazioni rilasciate (ad esempio l'AUA rilasciata alla società Ediltecnica con Decreto regionale 138535 del 20.12.2016).

2. In relazione alla proprietà si rileva un'incongruenza tra quanto riportato a pagina 7 della relazione tecnica - allegato A (in cui è indicato che "l'area è di proprietà della stessa Autotrasporti Due.PI srl") e quanto riportato a pagina 8 (in cui è indicato che "l'area è stata rilevata dalla Ediltecnica").

Si rileva inoltre che a pagina 14 della medesima relazione è citata quale società a cui sono conferiti i rifiuti la ditta Co.Sma srl.

3. Si chiedono chiarimenti anche in merito al fatto che nella relazione tecnica sulle acque reflue – allegato C è riportato che “la Ediltecnica srl ha venduto alla Autotrasporti Due.Pi srl l’impianto di betonaggio” mentre a pagina 10 della relazione tecnica- allegato A è riportato che con la richiesta 208 la ditta intende tra l’altro, “acquisire e volturare dalla Ediltecnica l’impianto di betonaggio...”
4. Dalla documentazione presentata non si evince se la ditta intende trattare anche i cosiddetti piccoli conferimenti. In caso affermativo si fa presente che l’impianto dovrà essere organizzato in tal senso e dovrà essere dotato di un area di quarantena.
5. Quanto riportato al precedente punto si rende necessario anche al fine della valutazione del traffico indotto da e per l’impianto.
6. In relazione al CER 20.03.01 (rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili per il quale la società richiede le operazioni di recupero R13, R5, R10):
 - a. dovrà essere maggiormente definita la classificazione del materiale in ingresso, la sua provenienza e trattandosi di codice 20, l’ambito giuridico amministrativo di provenienza. Inoltre dovranno essere delineate con maggiore precisione le effettive modalità di trattamento del lavarone ritenendo al momento non accettabile la non meglio definita operazione di selezione manuale di alcuni componenti del lavarone stesso ed in ogni caso l’effettiva operazione di vagliatura a cui sembra dover essere sottoposto il lavarone;
 - b. dovrà essere indicata la destinazione delle frazioni recuperate precisando che l’operazione R10 “trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia” non è un’operazione direttamente autorizzabile presso un impianto di produzione bensì un’operazione che viene svolta fuori sito, in ambiente autorizzato mediante operazione R10.
7. In merito alla frazione palabile del CER 01.04.13 dovrà essere descritto il sistema di raccolta dei reflui che si producono dall’attività di stoccaggio.
8. Si rileva inoltre che il CER 19.12.12 derivante dalla parte di sopra vaglio del trattamento meccanico dell’operazione di recupero delle terre, non sarà tra i CER oggetto di autorizzazione in quanto rifiuto prodotto dalla propria attività di trattamento, da gestire ai sensi dell’art. 185 bis del DLGS n. 152/06”;

il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel contributo finale del 18/03/2022 fa presente che:

“[...] “Si richiamano di seguito le conclusioni del contributo istruttorio del Settore scrivente (prot. 0501082 del 27/12/2021), seguita dalle controdeduzioni specifiche per ciascun punto indicato:

Un intervento di recupero dei rifiuti non pericolosi, nel quadro di una politica di economia circolare, non risulta di per sé in contrasto con i contenuti del PIT-PPR (Disciplina di Piano, art. 28).

Tuttavia anche se ubicato in un’area industriale, si ritiene che debba essere correttamente inserito nel paesaggio d’ambito e debba essere orientato verso il superamento delle criticità evidenziate, anche perché un intervento non può essere mirato a mantenere lo status quo o semplicemente a non peggiorarlo.

Fermo restando che si rimanda alle valutazioni dei Settori ed Enti competenti e preposti per ciò che attiene la salvaguardia delle risorse ambientali primarie, per ciò che attiene le specifiche competenze del Settore scrivente, si ritiene che siano necessarie delle integrazioni progettuali di seguito richiamate:

- con riferimento allo stato attuale deve essere prodotto uno stato sovrapposto che evidenzi la modifica dei luoghi connessa con la realizzazione dell’impianto, in quanto dalla documentazione presentata non è chiaro;

OTTEMPERATA. Si ritiene chiarito questo aspetto descrittivo dagli elaborati integrativi delle tavv. 10 e 11.

- deve essere approfondito il problema inerente la salvaguardia del morfotipo della costa dunale con riferimento alle indicazioni per le azioni richiamate in istruttoria;

OTTEMPERATA. Si prende atto dell’impossibilità di rendere permeabile la superficie calpestabile e delle misure intraprese per la raccolta delle AMPP.

- con riferimento alla terza invariante ed agli obiettivi specifici sopra richiamati deve essere verificata la possibilità di realizzare delle opere di mitigazione paesaggistica quali fasce verdi realizzate con specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone, al fine di mitigare gli impatti e migliorare la funzionalità ecologica dell’area.

OTTEMPERATA. Si tiene a precisare che l’inserimento di specie vegetali all’interno di aree industriali, non costituiscono solo una riduzione dell’impatto visivo, ma rappresentano un efficace mezzo per catturare CO2 e ridurre emissioni pulverulente ed inquinanti.

CONCLUSIONI

In relazione ai contenuti del PIT-PPR indicati nel contributo istruttorio, si considerano le misure di mitigazione e progettuali specificate nella documentazione integrativa, in grado di attenuare gli effetti negativi sulla componente paesaggio e pertanto si valuta in modo favorevole l'intervento, in considerazione anche della tipologia dell'impianto di recupero di rifiuti”;

il Settore Servizi Pubblici Locali Energia, Inquinamenti e Bonifiche, nel contributo del 25/03/2022, fa presente che:

“[...] COMPONENTE BONIFICHE

L'area è ubicata entro il perimetro dell'ex Sito di Bonifica di interesse nazionale (Sin) di Massa Carrara perimetrato con decreto ministeriale del 21/12/1999, oggi, come sotto specificato, Sito di interesse regionale (Sir). In considerazione dell'articolo 1 del decreto Ministero dell'Ambiente del 21/12/1999 le aree rientranti nel Sin di Massa Carrara ora Sir, considerate potenzialmente inquinate dovranno essere sottoposte ad interventi di caratterizzazione e /o ad attività di messa in sicurezza o bonifica ambientale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 36 bis, comma 3 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 ottobre 2013, è stato ridefinito il perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Massa e Carrara. Per l'effetto di tale decreto, relativamente alle aree escluse dalla nuova ripermimetrazione, la Regione Toscana è subentrata al Ministero (Mattm) nella titolarità dei procedimenti di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 152/2006.

La Giunta Regionale Toscana al fine di determinare le procedure amministrative di bonifica delle aree escluse dai siti di bonifica di interesse nazionale (Sin) il 23/12/2013 ha approvato le delibere la n. 1151 “Linee guida ed indirizzi operativi in materia di bonifiche dei siti inquinati per le aree di cui all'art. 36 bis commi 2 e 3 del decreto legge 83/2012”, la n. 1152 “Indirizzi e criteri per la semplificazione delle procedure di bonifica delle aree escluse dai perimetri dei Siti di interesse nazionale di Massa e Carrara, Livorno e Piombino” e la n. 1193 “Indirizzi per l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 13, comma 5, lettera A), della legge regionale 25/1998”, quest'ultima abrogata i cui contenuti sono ripresi all'articolo 13 bis della legge regionale 25/1998.

Considerato quanto sopra si fa presente che il sito in oggetto è stato oggetto di un procedimento di accertamento, ai fini di una eventuale bonifica, della qualità dei suoli e delle acque sotterranee i cui esiti sono riportati nel decreto n. 19669 del 10/11/2021 “legge regionale 25/1998 articolo 13 bis - autorizzazione al Comune di Massa al rilascio del titolo abilitativo edilizio relativamente alla richiesta di realizzazione di opere edilizie Ditta Autotrasporti Due Pi srl di Massa Carrara nel sito catastalmente distinto al foglio di mappa 104 particella 362 subalterno 4 e particella 363, subalterno 4”, che ha autorizzato, il Comune di Massa al rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell'articolo 13 bis comma 3 e successivi della legge regionale 25/1998, relativamente alla richiesta di realizzazione di opere edilizie interne all'edificio in cui hanno sede gli uffici e di opere edilizie a carico dei piazzali per il sito Autotrasporti Due Pi srl.

COMPONENTE RIFIUTI

Il procedimento di verifica di assoggettabilità a Via riguarda il progetto presentato dalla società Autotrasporti Due PI srl, che intende svolgere l'attività di messa in riserva R13 e recupero R5/R10/R12 sia su rifiuti provenienti da demolizioni e costruzioni che dal taglio e segazione della pietra. L'impianto verrà realizzato in un sito produttivo esistente, a destinazione industriale, nel passato già dedito alla lavorazione della pietra. Si prevede inoltre anche l'utilizzo di un impianto di betonaggio esistente, già autorizzato in Aua, per la realizzazione di calcestruzzo, utilizzando gli end of waste prodotti nell'impianto medesimo a seguito delle operazioni di recupero R5.

La verifica di Via è propedeutica alla successiva fase autorizzativa.

Il presente contributo riguarda gli aspetti di coerenza della proposta progettuale in rapporto alla pianificazione regionale in materia di rifiuti. Si fanno salve le valutazioni tecniche del progetto e quanto altro attiene al successivo rilascio dell'autorizzazione, per le quali si rimanda ai settori regionali competenti.

pianificazione

Dalla documentazione di progetto emerge che, sulla base di quanto descritto dalla ditta, l'attività che si andrà a svolgere nel nuovo impianto sarà improntata alla gestione di rifiuti speciali di tipo non pericoloso. Nello specifico l'attività si svolgerà sulle seguenti tipologie di rifiuti: 01.04.13 - 17.01.01 - 17.01.02 - 17.01.07 - 17.09.04 - 17.08.02 - 17.05.04 - 20.03.01.

La gestione dei rifiuti speciali è regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono tali tipologie di rifiuti non necessitano di una pianificazione di dettaglio come invece prevista per i rifiuti urbani.

Pertanto le operazioni di gestione dei rifiuti speciali, effettuate nell'impianto, si collocano nel libero mercato e non presentano elementi di contrasto con i principi generali espressi nel Prb.

Tuttavia si segnala la presenza nell'elenco del codice Eer 200301 "rifiuti urbani non differenziati", destinato a operazioni di recupero. Tale codice non è correlabile a rifiuti speciali.

Si fa comunque presente che non è preclusa la possibilità di trattare rifiuti urbani a recupero al di fuori degli impianti indicati dalla pianificazione, ma tale attività deve essere inquadrata esclusivamente in una logica di mercato, senza obbligo da parte della pubblica amministrazione di garantire i flussi costanti in ingresso.

Si ricorda che per i rifiuti urbani a recupero di provenienza domestica e rifiuti "simili" che l'utenza non domestica decide di conferire al servizio pubblico, occorre garantirne la tracciabilità attraverso specifiche convenzioni con il gestore affidatario del servizio.

La convenzione con il gestore del servizio pubblico non è invece necessaria per quei rifiuti conferiti da utenze non domestiche al di fuori del servizio pubblico (ai sensi dell'articolo 198, comma 2 bis, del decreto legislativo 152/2006).

Delle considerazioni relative alla possibilità di gestione dei rifiuti urbani a recupero riportate nei paragrafi precedenti dovrà essere tenuto conto da parte del Settore regionale competente in occasione del rilascio dell'autorizzazione, qualora in tale sede la società proponente confermi tale volontà.

criteri di localizzazione

Le attività di gestione rifiuti svolte per la prima volta in stabilimenti esistenti, come nel caso in specie, rientrano a tutti gli effetti nella definizione di "nuovo impianto" e in quanto tali sono tenuti al rispetto dei criteri di localizzazione escludenti, penalizzanti e preferenziali, contenuti nell'allegato 4 del piano regionale. Il proponente ha prodotto una verifica dell'area prescelta in rapporto ai criteri di localizzazione contenuti al paragrafo 3.5 dell'allegato n.4 dal Prb, applicabile all'attività in esame. All'interno dell'elaborato "allegato A", opera un'analisi del sito in rapporto agli strumenti di programmazione e ai vincoli vigenti, e attraverso una valutazione sintetica (elencando i criteri localizzativi) riporta le seguenti conclusioni:

- che non vi sono condizioni per l'applicazione dei criteri escludenti. Viene tuttavia evidenziata la presenza di tre vincoli (siti sottoposti a bonifica, idraulico, fascia di rispetto ferroviaria) e indicate alcune condizioni in virtù delle quali gli stessi non vengono segnalati come criteri escludenti;*
- che non vi sono condizioni per l'applicazione dei criteri penalizzanti;*
- che sono presenti tutti i criteri preferenziali;*

Il proponente nello screening non riconduce la presenza dei predetti tre vincoli tra i criteri escludenti, precisando che:

- nonostante l'area sia ubicata in un Sir, con gli esiti del decreto n. 19669 del 10/11/2021, relativo al procedimento di accertamento della qualità del suolo e delle acque ai fini di bonifica, sono autorizzate dal comune di Massa le opere edilizie interne all'edificio e a carico dei piazzali;*
- sulla porzione di lotto a pericolosità idraulica elevata P3 non verrà effettuato nessun deposito;*
- riguardo alla porzione di sito ricadente entro la fascia di rispetto ferroviaria, delimitata rispetto all'impianto nell'elaborato "tavola 1 planimetria lay out dell'impianto" allegato, non saranno previste nuove edificazioni al suo interno;*

Nello specifico, dal contenuto della disamina e dalle cartografie prodotte, emerge che il lotto ricade:

- per una porzione marginale a sud/ovest, in area a pericolosità idraulica molto elevata P3, e per la restante quasi totale superficie in area a pericolosità elevata e media; tale ultima condizione fa ricadere l'impianto, anche all'interno del relativo criterio penalizzante presente al paragrafo 3.5;*
- per una porzione di lotto a sud/ovest, entro la fascia di rispetto della linea ferroviaria limitrofa.*

Ciò premesso si fa presente che:

- si prende atto che il sito in esame è ubicato entro il perimetro dell'ex Sito di bonifica di interesse nazionale (Sin) di Massa Carrara, e relativamente all'applicazione del criterio escludente sull'area si rimanda alle considerazioni precedentemente espresse per la componente bonifiche;*
- la presenza di una porzione di area che va ad interessare la fascia di rispetto ferroviaria, rende il criterio escludente "Aree entro la fascia di rispetto stradale, autostradale o di gasdotti, oleodotti, elettrodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, se interferenti" operativo, anche in presenza delle condizioni progettuali indicate dalla ditta, in quanto i criteri di localizzazione contenuti nel Prb operano sull'impianto nel suo complesso e non sulle specifiche aree; si rimanda pertanto all'ente gestore della ferrovia un'analisi del suddetto aspetto, finalizzata a stabilire se l'attività proposta produca o meno interferenze con nella fascia di rispetto della linea ferroviaria;*

• in maniera analoga anche la presenza di una zona, seppur minima, classificata a pericolosità molto elevata, rende il criterio escludente “Aree classificate dai piani strutturali, dai piani regolatori generali o dai piani di assetto idrogeologico a pericolosità idraulica molto elevata (aree in cui è prevista una piena con tempo di ritorno inferiore a 30 anni) ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 21/2012” operativo. La restante area risulta interessata da una classificazione a pericolosità idraulica, precisamente elevata e media; opera pertanto anche il relativo criterio penalizzante. Su tale aspetto l’autorità di bacino non ha messo in evidenza aspetti particolari. Si ricorda che la realizzazione degli interventi nell’area a pericolosità elevata deve sottostare alla disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico della legge regionale n.41/2018, ai fini del superamento del suddetto criterio escludente.

La ditta ha presentato, all’interno del documento “integrazioni e chiarimenti” datato febbraio 2022, una valutazione che accerta, dal punto di vista idraulico, la compatibilità generale di tutto l’impianto con le disposizioni della legge regionale n.41/2018. In tale analisi si attesta anche la presenza e l’idoneità di opere di mitigazione sufficienti alla messa in sicurezza del sito.

Visto quanto sopra detto si rimanda alle determinazioni del comune sulla valutazione della documentazione degli interventi descritti.

Si ricorda inoltre che per il Prb un criterio escludente ha valenza di vincolo assoluto, ossia stabilisce “..la completa “non idoneità” di determinate aree alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni oggettive locali e di destinazioni d’uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi”.

COMPONENTE QUALITA' DELL'ARIA

Il presente contributo, relativo agli aspetti di competenza in materia di pianificazione della qualità dell’aria, viene espresso ai fini del procedimento in esame. Si fanno salve le valutazioni tecniche del progetto, per le quali si rimanda agli uffici regionali competenti.

La gestione della qualità dell’aria di competenza delle regioni, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.155/2010, si attua in base alla suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati, a partire dai livelli di qualità dell’aria rilevati dalla rete di monitoraggio.

Questa competenza, si attua in accordo con quanto previsto dalla legge regionale n.9/2010 “Norme per la tutela della qualità dell’aria” e s.m.i. che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le amministrazioni locali.

Con la dgr n.964/2015 è stata effettuata la zonizzazione del territorio e con la successiva dgr n. 1182/2015 e n.814/2016 sono state identificate le “Aree di superamento” che ricomprendono i comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell’aria misurati e che, per tale motivo tenuti all’elaborazione dei Piani di azione comunale (pac).

Con deliberazione 18 luglio 2018 n.72, pubblicata sul Burt del 01.08.2018, il Consiglio regionale ha approvato il Piano regionale della qualità dell’aria (Prqa) previsto dalla legge regionale n.9/2010.

Il piano si configura quale atto di governo del territorio attraverso cui la Regione Toscana intende perseguire, in accordo con il Piano ambientale ed energetico regionale (Paer) e secondo gli indirizzi e le linee strategiche del Programma regionale di sviluppo 2016-2020 (Prs), il miglioramento della qualità dell’aria ambiente, allo scopo di preservare la risorsa aria anche per le generazioni future.

Dal quadro conoscitivo del Prqa emerge che in Toscana, i superamenti del valore limite sono riferiti alle zone identificate quali “aree di superamento” (ex dgr n.1182/2015) e riguardano il materiale particolato fine PM10, per la sola media giornaliera e al biossido di azoto NO2, relativamente alla sola media annuale. Pertanto sono stati previsti specifici interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni di materiale particolato fine PM10 (componente primaria e precursori) e di ossidi di azoto dell’aria previsti dalla Direttiva 2008/50/CE e dal decreto legislativo n.155/2010.

In merito al PM10 è stato riscontrato che le attività produttive sono responsabili principalmente dell’emissione dei precursori del PM10 di origine secondaria. Per questo settore il Prqa ha:

- individuato, in un’ottica di sviluppo sostenibile, valori limite alle emissioni più stringenti rispetto a quelli previsti dalla norma statale, compatibili con le migliori tecnologie oggi disponibili;
- approvato uno specifico Allegato tecnico al quale fare riferimento nel rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e al quale si rimanda.

All’obbiettivo del risanamento, si affianca quello del mantenimento di una buona qualità dell’aria nelle zone dove i livelli di inquinanti sono stabilmente sotto la soglia dei valori limite. Per quanto riguarda questo obbiettivo, oltre alle politiche di riduzione dei precursori del PM10 che hanno, per loro natura, una valenza generale a livello di intero territorio regionale, la principale azione consiste nella prescrizione a tutte le amministrazioni interessate che gli atti di governo del territorio e di piani settoriali devono tener conto della

risorsa aria. In particolare, dove venga valutato che vi sia un incremento di pressione (emissioni di inquinanti) tale da aumentare il bilancio emissivo del territorio, si dovranno ricercare adeguate misure di mitigazione e di compensazione.

CONCLUSIONI:

componente rifiuti:

pianificazione

- le operazioni che verranno effettuate nell'impianto si collocano nel libero mercato e non presentano elementi di contrasto con i principi generali espressi nel vigente Piano regionale di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 94/2014. Tuttavia dovrà essere appurata l'intenzione di conferire rifiuti della famiglia 20 che dovranno essere gestiti con le modalità meglio descritte nella parte istruttoria.

localizzazione

- in relazione alla presenza del Sito di bonifica di interesse nazionale (Sin) di Massa Carrara, e relativamente all'applicazione del criterio escludente sull'area si rimanda alle considerazioni precedentemente esposte per la componente bonifiche;
- in relazione alla presenza dell'area dell'impianto all'interno della fascia di rispetto ferroviaria è necessario determinare, attraverso un confronto con il gestore dell'attività ferroviaria, se l'attività produca o meno interferenze con essa;
- si rimanda al comune in merito alla valutazione della coerenza di tutta l'area dal punto di vista del rischio idraulico e delle opere di mitigazione presenti e proposte, in riferimento alla legge regionale n.41/2018.

componente qualità dell'aria:

Favorevole con le seguenti prescrizioni/raccomandazioni:

Per quanto in premessa, si rende necessario che nelle attività ricadenti nei comuni appartenenti alle aree di superamento di cui alla dgr n.1182/2015 e comprese nella tabella soprastante, siano attuate necessarie misure di mitigazione e/o contenimento relativamente all'inquinante oggetto della criticità e dei suoi precursori.

Nel corso della procedura autorizzatoria, si raccomanda pertanto l'applicazione delle MTD, ovvero fissati limiti emissivi coerenti con le stesse MTD e più restrittivi di quelli comunemente applicati, con particolare riferimento inquinanti emessi (NOx, CO, COT e polveri).

Nell'ottica del principio generale secondo il quale la qualità dell'aria nelle zone dove questa è buona dovrà essere mantenuta tale (lettera d art. 1 del decreto legislativo n.155/2010), si raccomanda altresì che anche nei comuni non inclusi nelle aree di superamento nell'ambito della procedura autorizzatoria sia prevista l'applicazione delle MTD per l'abbattimento alle emissioni che emettono PM10 o suoi precursori ovvero la fissazione di valori limite coerenti con esse previsti dalle BAT di settore, nonché l'impiego di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico”;

Rete Ferroviaria Italiana – RFI Spa, nel contributo del 26/04/2022, fa presente che:

“[...] Lo stabilimento oggetto di valutazione si trova in adiacenza al binario "Dorsale Massa Z.I.-Porto di Carrara" in uso all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale come "Raccordo Base" in forza della stipula di specifico contratto di raccordo. Non si rilevano nuovi edifici ma bensì la riorganizzazione degli spazi alle nuove esigenze con demolizione dei manufatti addossati sul confine.

Per quanto detto, si esprime sostanzialmente parere favorevole con le prescrizioni di seguito riportate:

- Dovrà essere impedito il dilavamento delle acque di piazzale verso il binario;
- Qualora per lo smaltimento delle acque di piazzale fossero interessati canali o condotte attraversanti il binario dovrà essere verificata l'idoneità degli stessi alle nuove portate”;

ARPAT, nel contributo del 25/03/2022, dopo avere analizzato la documentazione relativa le integrazioni inviate, fatte le opportune osservazioni, rileva:

“[...] In relazioni alla richieste di integrazioni/chiarimenti formulate nel nostro precedente parere (prot. n. 97742/2021) si ritiene che il proponente abbia fornito alcune delle informazioni richieste, ma che non abbia chiarito del tutto gli aspetti legati alle emissioni in atmosfera ed alla acustica, rispondendo in modo da alimentare alcuni dei dubbi già segnalati in precedenza.

Si ritiene che la parte relativa alla produzione di EoW possa essere trattata in autorizzazione e non in questo procedimento.

Si segnala la necessità di accordare la varie parti della documentazione in relazione alla collocazione degli impianti e degli spazi.

Nel caso che il numero/la tipologia degli impianti operanti al chiuso sia diversa da quella della configurazione autorizzata alla precedente ditta, anche la parte delle emissioni dell'AUA volturata andrà modificata. Non è che deve essere presentato ora il progetto di modifica, ma va almeno capito a questo livello se ci si attende un incremento e di quale portata delle emissioni anche convogliate, oltre che di quelle diffuse”.

ARPAT ha inviato il contributo tecnico sulle considerazioni del Proponente del 11/04/2022, dove nelle conclusioni esprime: “*Si esprime parere positivo relativamente alla non necessità di VIA del progetto.*

Si ribadisce la necessità che il progetto acquisisca tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di una attività diversa da quella precedentemente installata sull'area (da impianto di gestione inerti ad impianto di trattamento rifiuti con produzione di EoW), compreso l'aggiornamento delle autorizzazioni allo scarico ed alle emissioni in atmosfera volturate dalla precedente ditta.”;

Dato atto che i contributi istruttori acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria sono recepite nella parte conclusiva del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente depositata dal proponente, nonché in merito ai contributi pervenuti:

le attività da svolgere sono compatibili con le NTA del R.U. del Comune di Massa, nel quale l'area è censita come Edifici ed aree a destinazione industriale/artigianale (art. 42 delle NTA) e con la Disciplina di Piano del PS in cui l'area in oggetto fa parte del Sistema Territoriale di Collina, Sistema funzionale Produttivo (Art. 35).

Sistema funzionale produttivo: il Sistema funzionale produttivo comprende gli insediamenti di carattere industriale o artigianale, gli spazi riservati alle attività commerciali, direzionali e dei servizi e le aree in cui si esercitano le attività agricole; UTOE 2 Zona industriale Apuana di cui all'art 123 delle Norme;

per quanto riguarda la componente atmosfera

Sono presenti operazioni che originano emissioni diffuse di polveri, quali il trasporto, il deposito e/o messa in riserva, la lavorazione dei materiali e/o rifiuti;

Queste emissioni sono state valutate, insieme agli elementi di mitigazione, già in essere e/o da attuare, per il loro contenimento come la bagnatura con acqua, copertura o inscatolamento nastro, delimitati da pareti, spazzolatura delle strade bisettimanale ed una loro bagnatura durante i periodi siccitosi.

Le valutazioni sono state condotte facendo riferimento Tabella 16 di cui all'allegato 2 alla Delibera Consiliare 72/2018, di approvazione del Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) “Valutazione delle emissioni al variare della distanza tra ricettore e sorgente per un numero di giorni di attività compreso tra 250 e 200 giorni/anno” dove sono state valutate la sommatoria delle singole emissioni, così come suggerito dalle Linee Guide in caso di più sorgenti emissive contemporanee.

I ricettori più vicini sono posti ad una distanza fino a 50 m dall'impianto i risultati sono al di sotto della soglia più bassa (<79 g/h) prevista per la distanza (0÷50) dal ricettore più vicino alla fonte; quindi, oltre alle mitigazioni previste, non è necessaria alcuna azione;

per quanto riguarda la componente ambiente idrico suolo e sottosuolo

in riferimento alle aree a pericolosità da alluvione, il progetto ricade in area a pericolosità da alluvione elevata (P3), media (P2) e bassa (P1), pertanto ai sensi degli articoli 7, 9 e 11 della disciplina di PGRA, la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua). L'intervento dovrà quindi essere realizzato in condizioni di gestione del rischio idraulico, secondo quanto indicato dalla normativa regionale vigente (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua);

in riferimento al PAI, l'area di intervento è esterna a aree a pericolosità da frana elevata (PFE) o molto elevata (PFME), dove il PAI non prevede condizionamenti specifici per gli interventi;

in riferimento al PGA si segnala che i corpi idrici che potrebbero essere interessati dall'intervento sono i seguenti:

- corpo idrico superficiale denominato "Fiume Frigido – Canale Secco – Canale degli Alberghi" con stato ecologico "sufficiente" e stato chimico "non buono" con l'obiettivo, per entrambi gli stati di qualità, del raggiungimento del "buono" stato al 2021;
- corpo idrico sotterraneo "Corpo idrico della Versilia e della Riviera Apuana" con stato quantitativo e chimico "non buono", con l'obiettivo del raggiungimento dello stato "buono" al 2027;

il proponente evidenzia ai fini idraulici, che i materiali da stoccare sono costituiti da rifiuti inerti non pericolosi e materie prime e seconde. L'attività non è ricompresa tra gli impianti di cui all'allegato VIII, parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e il Proponente segnala che non sono previste nuove opere di rilievo edilizio.

L'area è stata sede della Granital che produceva granulati e polvere di marmo, con un impianto del tutto analogo a quello in oggetto, con medesimi depositi di materiale; l'attività in progetto non andrà ad aumentare il rischio idraulico dell'area e di quelle di altre aree.

I depositi dei materiali in cumuli (e principalmente quelli dei rifiuti) sono collocati solo ed esclusivamente nelle zone a pericolosità idraulica minore (P1 del PGRA) o addirittura in aree alle quali non sono state attribuite classi di pericolosità dal Piano Strutturale.

Gli unici depositi di materiali previsti in area PI3 del PS e P2 del PGRA sono relativi a depositi in capannone chiuso con porte a tenuta ed in cassoni (principalmente destinati ai materiali in attesa di verifiche analitiche e EoW per il commercio e vendita) dunque facilmente e velocemente movibili e trasportabili in caso di eventuali emergenze e/o allerte.

Tutta l'area è recintata con una struttura realizzata in pilastri di calcestruzzo armati poggiante su un cordolo in cls esistente e con un cordolo di sommità in calcestruzzo vibrato prefabbricato; le tamponature di detta recinzione sono realizzate in cemento vibrocompresso con un'altezza di m 2,50 (come risulta dalla Denuncia di Inizio Attività del 20/02/2004).

Il Proponente ha allegato alla documentazione anche il Piano di Emergenza Interno dove un paragrafo è dedicato al rischio da alluvione.

Inoltre riporta che i battenti idrici previsti sul lato est dell'area sono:

- un battente $h < 0,1$ m interessa il capannone e parte dei cassoni per materiale in attesa di verifiche analitiche e/o EoW;
- un battente di 0,1 - 0,2 m interessa parte dei cassoni per materiale in attesa di verifiche analitiche e/o EoW;
- un battente di 0,2 - 0,3 m interessa due cassoni di rifiuti da processo e alcune porzioni di cassoni di materiale in attesa di verifiche analitiche;
- un battente di 0,3 - 0,6 m interessa un solo cassone di materiale EoW.

Il capannone, pur in presenza di un piccolo battente, è dotato di porte a tenuta. I cassoni scarrabili entro i quali sono contenuti sia i rifiuti da processo che i materiali in attesa di verifiche analitiche e/o EoW hanno un'altezza di m 1,70 ed un piano di posa dei rifiuti e/o materiali a 0,55 m di altezza da terra. Ciò rende impossibile il contatto delle acque di esondazione con i materiali contenuti e il galleggiamento del cassone.

Sul lato sud dell'area un battente $< 0,1$ m interessa parte del cumulo 3 posto sotto l'impianto 1 "Dami"; si può ragionevolmente supporre, visto l'andamento della fascia interessata dalla pericolosità P2 e l'andamento delle altezze di battente, che interessi anche i cassoni posti all'estremità Ovest;

- un battente di 0,2 - 0,3 m interessa in parte l'impianto 1 "Dami" che è semovente, dotato di ruote con altezza dal piano di campagna superiore ai 30 cm. I cassoni hanno le stesse caratteristiche dei precedenti per le quali valgono le considerazioni già fatte. In sostanza l'unica criticità potrebbe essere rappresentata dalla porzione del cumulo 3 interessata da un battente di m 0,1.

Sul lato ovest dell'area

- un battente $< 0,1$ m interessa una porzione l'impianto 2 "Baioni", una porzione del cumulo 1 posto sotto il l'impianto 2 "Baioni", parte dei cassoni di EoW;
- un battente di 0,3 - 0,6 m interessa l'impianto 2 "Baioni" ed una porzione del cumulo 2 posto sotto l'impianto 2 "Baioni".

Per l'impianto Baioni valgono le stesse considerazioni fatte per quello denominato Dami. Le uniche criticità potrebbero essere rappresentate dalle porzioni del cumulo 1 e del cumulo 2.

Il Proponente esclude di realizzare piattaforme sopraelevate per il basamento di detti cumuli in quanto questo creerebbe reali pericoli per i lavoratori e la circolazione, oltre a trasferire le condizioni di rischio idraulico senza la possibilità di recupero all'interno dell'area.

Tali criticità, ove mai effettivamente fossero presenti, pur nella considerazione che la forma dei cumuli è puramente schematica ed indicativa, è superabile con un tempestivo allarme meteo emanato nella zona nella quale sono state installate numerose telecamere di sorveglianza sui corsi d'acqua a maggiore rischio: lungo l'asta del Fiume Frigido, ed altre due telecamere dello stesso tipo lungo il Torrente Ricortola, che sono i fiumi a più alto rischio esondazione nel Comune di Massa. Questi dati, permettono di monitorare tutti gli aspetti collegati al rischio idraulico e di eventualmente attivare le procedure di emergenza del Piano di Protezione Civile con il tempismo necessario.

Quindi sulla base di un battente previsto dell'ordine dei 10 – 20 cm, la presenza della recinzione e che, rispetto alla precedente AUA Decreto 13835/2016, i cumuli sono ridotti in volume massimo istantaneo da 8800m³ a 2885m³, il Proponente ritiene che l'impianto sarà esercito in condizioni di gestione del rischio idraulico;

rispetto alle distanze di legge di cui al comma 1, dell'art. 3, della L.R. n. 41/2018, dei manufatti e dei previsti depositi di materiale dal piede esterno dell'argine il proponente ha segnalato il rispetto della fascia dei 10m;

in merito alla concessione all'emungimento dal pozzo esistente, il Proponente nella documentazione del 11/04/2022 prende atto delle considerazioni in merito all'uso del pozzo, svolte dal Genio Civile nel contributo agli atti, e della necessità - per emungimento superiore ai m³ 1000 e per usi diversi da quello relativo all'antincendio - di attivare un procedimento specifico di modifica della vigente concessione di derivazione.

All'interno del sito produttivo è presente un corso d'acqua, in parte tombato, per il quale il proponente dovrà procedere a richiedere la regolarizzazione delle occupazioni demaniali;

nella comunicazione del 11/04/2022 fa presente che la società GAIA con Protocollo n. 22744 del 29/03/2022 ha comunicato alla ditta la: "*Variazione impegno contrattuale, codice utenza n. 1158384 -01-001, intestata a AUTOTRASPORTI DUE PI SRL, afferente alla fornitura idrica ubicata in Via Longobarda 1 (MS). - Riferimento pratica protocollo n. 21956 /22 - per la variazione di utilizzo da Usi Industriali - Piccoli quantitativi a Usi Industriali - Grandi quantitativi (attiva dal 16/02/202) – prot 0011049*"; pertanto, la ditta potrà adempiere alle mitigazioni previste mediante fornitura idrica di GAIA";

il proponente ha preso in esame le modalità di gestione della acque meteoriche dilavanti contaminate che intende adottare;

per quanto riguarda la componente acustica

visti i contenuti riportati nella documentazione presentata dal proponente, sostanzialmente conformi a quanto previsto dalla normativa, considerata la distanza del recettore posto più in prossimità dell'attività e i livelli sonori previsti dalle modifiche di progetto, non si evidenziano particolari criticità in merito alla matrice ambientale acustica;

Alla luce anche del livello residuo misurato, si evince che i limiti amministrativi, per il periodo di riferimento diurno, di Classe V (immissione), sono rispettati, così come il criterio differenziale di immissione presso i recettori R1 ed R2.

E' prevista una barriera acustica al fine di rispettare i valori limite di immissione nei confronti del recettore R3 collocato in area VI.

La documentazione presentata è adeguata, per quanto dichiarato dal gestore circa la destinazione finale dell'attività e la natura delle apparecchiature indicate. Eventuali modifiche o installazione di nuove apparecchiature che possano procurare emissioni di rumore nell'ambiente circostante, dovranno essere valutate in via preventiva, ad aggiornamento della relazione tecnica agli atti.

Il tecnico acustico incaricato dal proponente segnala che il traffico indotto non incide significativamente sul clima acustico dell'area. Come accennato in precedenza, indica la necessità, a protezione degli uffici della Ditta confinante (CERMEC), di un intervento di mitigazione consistente nell'innalzamento del muro di confine mediante posa in opera di una barriera acustica avente altezza di metri 5 e lunghezza di metri 25, costituita da un pannello di spessore di 10 cm;

per quanto attiene la gestione dei rifiuti

non sono stati rilevati aspetti problematici per quanto attiene la gestione dei rifiuti, fatta salva le precisazione richieste dal Settore regionale autorizzante, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006;

per quanto riguarda la presenza di amianto, il Proponente nella documentazione integrativa ha comunicato che *“per la rimozione dell’amianto presente sulle coperture degli edifici, in data 07/09/2021 e in data 12/02/2022 sono state presentate le relative pratiche al SISPC con presentazione del piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs 81/08 (come da allegato in 019_Eintegrativo); i lavori relativi alla rimozione sono attualmente in corso di ultimazione; della fine lavori saranno date le relative comunicazioni agli Enti competenti.”*;

per quanto riguarda la componente paesaggio

L'intervento non ricade all'interno di un'area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 del Codice d.lgs.42/2004. Il Proponente ha inserito delle misure di mitigazione e progettuali nella documentazione integrativa, in grado di attenuare gli effetti negativi sulla componente paesaggio;

per quanto riguarda la componente viabilità

il traffico indotto dovuto ai mezzi in entrata ed in uscita dall'impianto è stimato dal proponente in automezzi pesanti adibiti al trasporto dei rifiuti in entrata e delle materia end of waste in uscita. Il traffico indotto non è significativo per l'area in quanto è servita da molte arterie; la via Dorsale e la provinciale Massa Avenza sono delle arterie con buon livello di servizio (anche in periodi di congestione turistica, vista la natura della zona da esse servita); l'area industriale in questione presenta una bassissima densità di insediamenti. Il traffico presente nell'area di studio allo stato attuale è molto scarso, e quindi la capacità di deflusso dell'area è ben lontana dal poter essere considerata satura. Nella documentazione del 11/04/2022 viene stimato un ingresso di 14 mezzi ora;

Dato atto che:

ai fini VIA, il progetto in esame si configura come nuovo impianto di gestione dei rifiuti, da realizzarsi all'interno di un sito produttivo esistente ed in esercizio;

ai fini autorizzativi sarà necessario, da parte del proponente, l'ottenimento della autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006;

Esaminato il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB) ed in particolare l'Allegato di Piano 4 - Criteri localizzativi di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti in procedura ordinaria, paragrafo 3.5.; per l'impianto in esame si verifica quanto segue:

- per una porzione marginale a sud-ovest, la presenza di area a pericolosità idraulica elevata P3 del PGRA (alluvionabile con tempo di ritorno di 30 anni) – criterio escludente. Per la porzione prevalente dell'impianto la presenza di area a pericolosità media P2 di PGRA: tale condizione determina la sussistenza di un criterio penalizzante;
- con riferimento al corso d'acqua del reticolo idrografico regionale indicato nel contributo del Genio Civile, parzialmente tombato, che scorre nel sito produttivo in esame, si verifica il criterio escludente n.5, afferente alle fasce di rispetto dei corsi d'acqua di tale reticolo;
- una porzione di lotto a sud-ovest è posto entro la fascia di rispetto della linea ferroviaria (criterio escludente);
- l'intero impianto è posto all'interno del Sito di bonifica di interesse regionale (SIR) “Massa Carrara” (criterio escludente);
- si verificano alcuni criteri preferenziali (dotazione di infrastrutture lineari di trasporto; viabilità di accesso esistente; baricentricità del sito; localizzazione in area industriale ed a destinazione industriale);

Considerato inoltre quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione;

lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

gli impianti di recupero dei rifiuti sono lo strumento cardine per garantire l'effettività del principio della economia circolare, previsto anche dallo Statuto della Regione Toscana (art. 4 comma 1 lettera n-bis);

in ottemperanza alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006: deve essere data priorità – nella gestione dei rifiuti - alle attività di recupero rispetto allo smaltimento; il recupero di rifiuti con la produzione di materie prime seconde andrà a sostituire l'impiego di materie prime; la collocazione impiantistica in aree già utilizzate ai fini produttivi ed a destinazione produttiva;

la gestione dei rifiuti speciali è regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono unicamente tali tipologie di rifiuti, come nel caso in specie, non necessitano di una pianificazione di dettaglio. In tale ottica le operazioni di recupero di rifiuti speciali che verranno svolte presso l'impianto in esame si collocano nel libero mercato; la gestione dei rifiuti urbani a recupero non è soggetta a pianificazione, ma soltanto a tracciabilità dei flussi nei casi indicati dal Settore regionale competente in materia di pianificazione dei rifiuti, nel contributo in premessa;

tra gli obiettivi del Piano regionali rifiuti vi è quello di favorire il recupero dei rifiuti anche speciali ed inerti;

la prevista gestione dei rifiuti verrebbe avviata in un sito produttivo esistente nel quale opera un impianto di betonaggio autorizzato, allo stato attuale alimentato da materie prime e che, allo stato futuro, sarebbe alimentato da materie prime seconde derivanti da parte dei rifiuti trattati nell'impianto in progetto;

non sono previsti nuovi volumi edilizi, ma alcune nuove opere minori a carattere edilizio, già assentite, per quanto riguarda il sito di bonifica SIR "Massa Carrara" dal competente Settore regionale. Infatti l'area dell'impianto è stata oggetto di un procedimento di accertamento, ai fini di una eventuale bonifica, della qualità dei suoli e delle acque sotterranee, i cui esiti sono riportati nel decreto regionale n. 19669 del 10/11/2021 "*legge regionale 25/1998 articolo 13 bis - autorizzazione al Comune di Massa al rilascio del titolo abilitativo edilizio relativamente alla richiesta di realizzazione di opere edilizie Ditta Autotrasporti Due Pi srl di Massa Carrara nel sito catastalmente distinto al foglio di mappa 104 particella 362 subalterno 4 e particella 363, subalterno 4*", che ha autorizzato, il Comune di Massa al rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell'articolo 13 bis comma 3 e successivi della legge regionale 25/1998, relativamente alla richiesta di realizzazione di opere edilizie interne all'edificio in cui hanno sede gli uffici e di opere edilizie a carico dei piazzali;

Considerato in particolare quanto segue:

l'esercizio del nuovo impianto determinerà alcuni impatti negativi, per i quali sono previste misure di mitigazione; l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostano alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto dell'impianto di gestione di rifiuti in esame. Tuttavia, come evidenziato in premessa al presente atto, risulterebbero 4 criteri escludenti di cui al paragrafo 3.5, dell'allegato 4 al vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche. In merito a tali criteri, visto il contributo istruttorio del Settore regionale Servizi pubblici locali, competente sia in materia del SIR "Massa Carrara" che della pianificazione dei rifiuti; visti il contributo istruttorio favorevole del Comune di Massa, competente sia in materia edilizia che in relazione alla l.r. 41/2018, in materia idraulica; visto il contributo istruttorio favorevole di Rete Ferroviaria Italiana – RFI Spa, con riferimento alla ferrovia "Dorsale Z.I. Massa-porto di Carrara";

- criterio escludente n.4 (pericolosità idraulica e da alluvione); la perimetrazione dell'impianto in progetto che sarà presentata ai fini autorizzativi, deve escludere la porzione classificata dal PGRA come P3, ovvero prevedere opere di messa in sicurezza con contestuale richiesta di deperimetrazione da presentare all'Autorità di bacino ed al Genio Civile, tramite il Comune di Massa, secondo la procedura di cui alla Disciplina di piano del PGRA ed alla l.r. 41/2018;

- criterio escludente n.5 (fasce della larghezza di 10 m, relative a corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale); la gestione impiantistica, come sarà evidenziata ai fini della richiesta di autorizzazione, dovrà essere esterna alle suddette fasce di rispetto relative al corso d'acqua, attraversante il sito produttivo in esame, segnalato nel contributo istruttorio conclusivo del Genio Civile, riportato in premessa;

- criterio escludente n.15 (fascia di rispetto ferroviaria); la realizzazione delle opere previste e la gestione dell'impianto in esame deve avvenire del rispetto delle indicazioni fornite da RFI Spa, nel contributo riportato in premessa;

- criterio escludente n. 16 (aree soggette a bonifica o messa in sicurezza); la realizzazione delle opere previste e la gestione dell'impianto in esame devono avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dal Settore Servizi pubblici locali, nel contributo riportato in premessa;

Rilevato che:

le tematiche ad oggetto dei criteri escludenti n.15 e n.16 sono state affrontate durante l'istruttoria e che – nel merito – sono state gestite, rispettivamente, consultando RFI Spa (che ha suggerito specifiche indicazioni per la corretta gestione della interferenza) ed il Settore regionale Servizi pubblici locali (che ha autorizzato la realizzazione, all'interno del SIR Massa Carrara, delle nuove opere previste dal progetto in esame); tuttavia, a livello formale, il nuovo impianto previsto interferirebbe comunque con la fascia di rispetto ferroviaria e sarebbe comunque posto all'interno di un sito di bonifica; anche a valle dell'autorizzazione e della adozione delle misure di gestione dell'interferenza riportate ai capoversi precedenti permarrebbero quindi due criteri escludenti, per i quali il Settore regionale competente in materia di pianificazione rifiuti non ha chiarito il superamento o meno, anche alla luce delle misure di gestione della interferenza previste da RFI Spa e della autorizzazione alla realizzazione delle opere nel sito di bonifica, rilasciata dal medesimo Settore regionale;

Visto che:

in merito al criterio penalizzante afferente alla pericolosità idraulica e da alluvione, tempo di ritorno tra 30 e 500 anni (aree P2 e P1 del PGRA) nel proseguo del presente atto sono fornite alcune indicazioni in merito, nei confronti del proponente, con riferimento alle nuove opere previste ed alla corretta gestione dell'impianto nel suo complesso;

per l'impianto previsto si verificano alcuni criteri preferenziali;

Dato atto che, per espressa previsione del Piano regionale rifiuti e bonifiche:

un criterio escludente ha valenza di vincolo assoluto, ossia stabilisce “[...] la completa “non idoneità” di determinate aree alla realizzazione di nuovi impianti di recupero o di smaltimento rifiuti a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni oggettive locali e di destinazioni d'uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi”;

un criterio penalizzante comporta la necessità di approfondimenti volti a motivare la fattibilità degli interventi e ad individuare prescrizioni di mitigazione:

Dato altresì atto che sono fatte salve eventuali future modifiche apportate al Piano regionale rifiuti e bonifiche;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. ai fini della richiesta di autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006, sulla base del livello definitivo della progettazione, il proponente deve presentare gli approfondimenti di dettaglio, indicati dal Settore regionale autorizzante, nel contributo in premessa al presente atto;
[la prescrizione n.1 è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore regionale autorizzazioni rifiuti, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore scrivente]

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

l'adozione delle buone pratiche di cui alle linee guida del SNPA doc. n.89/16-CF "Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti";

l'adozione delle buone pratiche per il controllo delle emissioni odorigene, di cui al documento SNPA 38/2018 del 3.10.2018;

per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalla gestione dell'impianto in progetto, privilegiare la destinazione a recupero rispetto allo smaltimento;

programmare il traffico in ingresso ed in uscita dall'impianto al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata; adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dall'impianto;

il riutilizzo in impianto, ai fini delle bagnature antipolvere, antincendio ed altri utilizzi produttivi, delle AMDNC e delle AMDC trattate, fatti salvi i necessari requisiti qualitativi, al fine di diminuire i prelievi idrici da pozzo;

Ritenuto necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

al fine di contenere le emissioni diffuse da polvere, la messa in atto delle misure di mitigazione così come proposte nella documentazione (umidificazione e bagnatura con acqua, riduzione della velocità dei mezzi in ingresso ed uscita dall'impianto);

l'aggiornamento delle autorizzazioni allo scarico ed alle emissioni in atmosfera volturate dalla precedente ditta, esercente l'impianto di betonaggio esistente;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti;

le immissioni della viabilità d'impianto sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

in applicazione della normativa in materia di tutela delle linee ferroviarie, la realizzazione delle opere previste e la gestione dell'impianto si devono uniformare alle indicazioni di RFI Spa, come riportate nel contributo in premessa al presente atto;

le indicazioni fornite dal Genio Civile Toscana Nord, nei contributi istruttori riportati in premessa al presente atto, con riferimento alla tutela dei corsi d'acqua del reticolo idrografico regionale, alla concessione ed autorizzazione idraulica per lo scarico delle AMD, ai prelievi idrici da pozzo.

Per quanto riguarda i prelievi da pozzo, sono fatte salve le prescrizioni impartite dall'Ordinanza del Sindaco di Massa del 28.5.2019 e da eventuali future Ordinanze, con riferimento alla contaminazione della falda della pianura massese;

quanto previsto dal vigente PGA e dal vigente PGRA, nonché in merito ai prelievi da pozzo, come indicato dalla Autorità di Bacino, nel contributo istruttoria riportato in premessa al presente atto;

le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonché nel d.p.c.m. 27.8.2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti;

quanto indicato nel contributo, in premessa al presente atto, del Settore regionale Servizi pubblici locali, circa la necessità o meno di convenzione con il gestore del servizio pubblico, nonché con riferimento al vigente Piano regionale della qualità dell'aria;

nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza, di cui al d.lgs.81/2008, prendere in esame i rischi e le misure di prevenzione e precauzione per addetti ed utenti, relative alle attività previste nell'impianto in esame, ivi incluso il rischio derivante dall'utilizzo delle acque da pozzo, ai fini produttivi ed antincendio, che attinge alla falda contaminata della pianura massese;

le misure di mitigazione paesaggistica e naturalistica, previste dal proponente nella documentazione agli atti;

Ritenuto necessario ricordare quanto segue, con riferimento agli aspetti afferenti alla pericolosità idraulica e da alluvione:

- per quanto riguarda le nuove opere, le medesime devono essere realizzate in condizioni di gestione del rischio idraulico, senza incrementare il rischio al contorno, in modo da conseguire un livello di rischio almeno pari a R2, in applicazione della l.r.41/2018;

- per quanto riguarda la gestione dell'impianto nel suo complesso, nel rispetto delle previsioni della Disciplina del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) del distretto Appennino settentrionale e delle Norme tecniche in materia degli strumenti urbanistici comunali, visti i battenti duecentennali stimati dal proponente per l'area in esame, dato delle misure di mitigazione del rischio previste dal proponente nella documentazione agli atti, si ricorda la necessità che:

a) siano adottate specifiche misure di precauzione e protezione nei confronti degli addetti e degli utenti, in relazione al rischio da alluvione e che dette misure siano incluse nella documentazione di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 e che siano portate a conoscenza degli addetti e degli utenti nonché della Azienda sanitaria, soggetto competente ai controlli di cui al medesimo decreto;

b) siano adottate misure per evitare che, in caso di alluvione, sostanze inquinanti presenti nell'impianto possano riversarsi nelle acque, nonché per prevenire danni alle cose presenti all'interno dell'impianto.

Le misure di cui alle precedenti lettere a) e b), devono essere portate a conoscenza del Comune di Massa e della Provincia di Massa-Carrara, ai fini del loro inserimento e coordinamento all'interno dei rispettivi Piani di protezione civile;

Ritenuto infine necessario:

ricordare al proponente gli accorgimenti indicati in premessa al presente atto, emersi come necessari al fine di assicurare – nel merito – la corretta gestione delle interferenze del progetto in esame con le problematiche trattate dai criteri escludenti nn.4, 5, 15 e 16, di cui all'allegato 4 al vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche;

raccomandare che, ai fini del rilascio della autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006, sia acquisita dal Settore regionale competente in materia di Piano rifiuti e bonifiche formale espressione in merito al superamento o meno dei suddetti quattro criteri escludenti del paragrafo 3.5 dell'allegato 4 al Piano;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione delle nuove opere previste e la gestione dell'impianto in esame si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto del nuovo impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, sito in via Longobarda n.1, Comune di Massa, gestito dalla Autotrasporti Due Pi S.r.l. (sede legale: via Roma n.17, Carrara - MS; Partita IVA: 013146000451), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le nuove opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento;

4) di ricordare al proponente gli accorgimenti indicati in premessa al presente atto, emersi come necessari al fine di assicurare – nel merito – la corretta gestione delle interferenze del progetto in esame con le problematiche trattate dai criteri escludenti nn.4, 5, 15 e 16, di cui all'allegato 4 al vigente Piano regionale rifiuti e bonifiche;

5) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

6) di notificare il presente decreto al proponente;

7) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 16 maggio 2022, n. 9165
certificato il 17-05-2022

**R.D. nr. 1775/33 - conclusione positiva della
Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.**

241/1990, in forma semplificata e asincrona, relativa all'aggiornamento del Progetto di Gestione dell'invaso di Giaredo, posto sul T. Gordana, nel Comune di Zeri (MS), annesso all'impianto idroelettrico di Teglia Rocchetta nei Comuni di Pontremoli (MS) e Mulazzo (MS); approvazione del documento Aggiornamento del Progetto di Gestione-dell'invaso di "Giaredo".

SEGUE ATTO E ALLEGATO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8656 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9165 - Data adozione: 16/05/2022

Oggetto: R.D. nr. 1775/33 - conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e asincrona, relativa all'aggiornamento del Progetto di Gestione dell'invaso di Giaredo, posto sul T. Gordana, nel Comune di Zeri (MS), annesso all'impianto idroelettrico di Teglia Rocchetta nei Comuni di Pontremoli (MS) e Mulazzo (MS); approvazione del documento "Aggiornamento del Progetto di Gestione dell'invaso di "Giaredo".

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/05/2022

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959 n. 1363 “Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta”;

Visto l’articolo 89, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e l’articolo 61 del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” che attribuiscono alle regioni le competenze amministrative, la progettazione, la realizzazione ed esercizio degli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un volume d’invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi;

Visto l’articolo 114, del D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” il quale prevede che le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento delle dighe siano effettuate sulla base di un progetto di gestione predisposto dal gestore nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il R.D. n. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

Visto la L. n. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

Visto il D.M. del 26/06/2014 “Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)”;

Vista la L.R. n. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

Considerato che ai sensi del comma 5 dell’articolo 114, del D. Lgs. 152/2006, il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell’amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell’invaso e dello sbarramento;

Considerato che continua ad applicarsi il Decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio “Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo”, di seguito indicato DM 30 giugno 2004;

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998 n. 88 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112”;

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” ed in particolare l’articolo 2, comma 1 lettera m);

Vista la DGRT n. 14 del 07/01/2019 “Approvazione del disciplinare tecnico amministrativo per la predisposizione, approvazione ed attuazione del progetto di gestione degli invasi”;

Vista la Legge n. 241/1990, in particolare l’art. 14, c.2;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 16758 del 29/09/2021 del Settore Genio Civile Toscana Nord con cui è approvato l’aggiornamento del Progetto di Gestione dell’invaso di Giaredo di cui all’art. 114 del D. Lgs 152 del 03/04/2006 e art. 1 comma 2 del DM 30/06/04, posto sul T. Gordana nel Comune di Zeri (MS), annesso all’impianto idroelettrico di Teglia Rocchetta nei Comuni di Pontremoli (MS) e Mulazzo (MS), contenente le prescrizioni per garantire la compatibilità idraulica delle opere ai sensi del R.D. n. 523/1904 e quelle impartite dall’Ufficio Tecnico per le Dighe di Firenze (nota prot. n. 332830 del 20/08/2021), dalla Direzione Ambiente ed Energia - Settore “Tutela della natura e del mare” (nota prot. n. 362626 del 17/09/2021), dall’ARPAT - Area Vasta Costa (nota prot. n. 364144 del 20/09/2021);

Dato atto che l’efficacia del Decreto Dirigenziale n. 16758 del 29/09/2021 è stata sospesa in pendenza dell’approvazione degli adeguamenti richiesti dall’Ufficio Dighe di Firenze, che Edison SpA doveva presentare entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso;

Viste le note prot. n. 73732 del 24/02/2022 e prot. n. 85352 del 03/03/2022 con cui Edison SpA ha trasmesso il documento “Aggiornamento del progetto di gestione Diga di Giaredo” costituita dai seguenti elaborati:

- PdG Giaredo_Rev.2 gennaio 2022_Prot.73732 del 24.02.2022;
- Relazione rilievo morfobatimetrico-Giaredo 2019_rev01_Prot.73732 del 24.02.2022;
- Tav.1 - Mappa batimetrica_rev02_Prot.85352 del 03.03.2022;
- Tav.2 - Sezioni_rev01_Prot.73732 del 24.02.2022;
- Tav.3 - Tabella aree e volumi invaso_Prot.85352 del 03.03.2022

Preso atto che l’approvazione del Progetto di Gestione risulta strumento necessario volto a definire le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo;

Rilevato che:

- con nota prot. n. 86775 del 03/03/2022 il Settore Genio Civile Toscana Nord ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo per l’Approvazione dell’aggiornamento del Progetto di Gestione dell’invaso di Giaredo e ha indetto la Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., al fine dell’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni, trasmettendo tutta la documentazione tecnica allegata al Progetto di Gestione da approvare;
- con nota prot. n. 111310 del 17/03/2022 il Settore Agricoltura e Sviluppo Rurale - Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare e rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS), ha chiesto integrazioni;
- con nota prot. n. 118467 22/03/22 il GCTN ha pertanto sospeso i termini del procedimento, invitando Edison SpA ad ottemperare a quanto chiesto da Settore Agricoltura e Sviluppo Rurale;
- con nota prot. n. 131184 del 29/03/2022 Edison SpA ha trasmesso una relazione in cui risponde alle richieste di chiarimenti formulate;

- con nota prot. n. 134963 del 31/03/2022, le integrazioni trasmesse, sono state inviate a tutti gli Enti interessati e sono stati comunicati i nuovi termini perentori, per l'invio da parte delle Amministrazioni coinvolte, delle proprie determinazioni conclusive;

Dato atto che sono stati acquisiti atti di assenso non condizionato con prescrizioni ed i contributi istruttori dei seguenti Enti (allegati al presente decreto in un unico documento denominato Allegato 1, parte integrante e sostanziale):

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (nota prot.n.124660 del 25/03/2022);
- Regione Toscana - Direzione Settore Agricoltura e Sviluppo Rurale "Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare e rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS)" (nota prot.n. 143625 del 05/04/2022);
- ARPAT - Area Vasta Costa (nota prot.n.167106 del 22/04/2022);

Dato atto che i sopracitati atti di assenso prevedono prescrizioni che possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali all'impostazione progettuale oggetto della conferenza, che sono di seguito elencate uniformandole a quelle del piano di gestione approvato con DD n° 16758 del 29/09/2021:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del Torrente Gordana dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli. E' fatto divieto accedere in alveo ed eseguire lavorazioni in occasione delle piene del torrente ed in occasione di allerta meteo per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali con codice giallo/arancione/rosso diramato dalla Protezione Civile Regionale per l'area L Lunigiana;
- per lo svolgimento delle operazioni periodiche di "Svuotamento del bacino per ispezione e manutenzione", dovrà essere inoltrata all'Ufficio Tecnico per le Dighe di Firenze, istanza per ottenere il nulla osta preventivo;
- con riferimento alle modalità di comunicazione, oltre a quanto previsto dal DM MATT 30/06/2004 per le operazioni programmate, Edison SpA, dovrà comunicare, agli Enti interessati, l'esecuzione delle manovre di funzionalità degli scarichi profondi, delle manovre di apertura degli scarichi per le operazioni di fluitazione e di spurgo non programmate, prima dell'inizio delle manovre stesse

Il piano operativo dovrà tener conto delle seguenti indicazioni, già previste nel decreto di approvazione del Piano di Gestione del 29/09/2021, sopra detto:

- successivamente alle operazioni di "Svuotamento del bacino per ispezione e manutenzione", "Svaso totale del bacino per riduzione dei sedimenti" e "Asportazione meccanica dei sedimenti ad invaso vuoto", dovrà essere inviata una relazione tecnica a operazioni ultimate all'Ufficio Tecnico per le Dighe di Firenze;

- in caso di interventi sistematici che prevedono in particolare lo svaso totale del bacino, ai fini della tutela della flora e della fauna ricadenti nel sito ZSC IT5110001 “Valle del Torrente Gordana”, il Gestore dovrà:
 - (a) programmare le attività al di fuori del periodo marzo – agosto, a tutela della stagione riproduttiva della fauna ittica presente nel torrente Gordana (in particolare pesci ed anfibi);
 - (b) provvedere al recupero delle specie ittiche autoctone presenti all’interno dell’invaso e al successivo rilascio in aree non interessate dall’intervento, mentre le specie alloctone invasive e pericolose per la fauna autoctona, eventualmente presenti, non dovranno essere reimmesse in ambiente naturale;
 - (c) nel caso in cui durante le operazioni fosse rinvenuta fauna in difficoltà (pesci, anfibi ecc.) dovrà essere immediatamente avvertito questo Settore e, nel caso di morie di pesci, anche il soggetto competente ai sensi del D.D. 6481 del 15/12/2009, avente ad oggetto “Linee guida per la gestione di morie di ittiofauna nelle acque libere”;
 - (d) effettuare i seguenti monitoraggi, prevedendo almeno due stazioni a valle della diga (una a distanza inferiore a 250 metri dalla diga e una in località Cavezzana Gordana, come indicato nello studio di incidenza), al fine di poter intervenire tempestivamente con le necessarie misure di mitigazione, a salvaguardia dell’habitat fluviale nel suo complesso:
 - monitoraggio degli effetti ecologici dello svaso, attraverso valutazioni dell’habitat fluviale e delle principali biocenosi mediante campionamenti ripetuti prima e dopo lo svaso, in tempi diversi. Le indagini da effettuare nel periodo immediatamente precedente all’avvio del rilascio sono finalizzate a definire la situazione iniziale, in condizioni di normale esercizio del bacino. I controlli previsti successivamente alla fase di rilascio sono finalizzati a verificare gli effetti delle operazioni idrauliche nel breve e medio termine e tempi di recupero delle condizioni ante operam in caso di scostamento. Nel piano di monitoraggio ecologico, da eseguirsi prima e dopo lo svaso, dovranno essere presi in esame oltre alla qualità delle acque (LIMEco), macroinvertebrati, diatomee, macrofite, pesci, anche gli anfibi e gli habitat di interesse comunitario 3240 e 3270;
 - (e) le attività di svuotamento dovranno essere eseguite con la maggiore gradualità possibile e, ogni qualvolta in fase di svuotamento saranno raggiunti i limiti di concentrazione per solidi sospesi, rimodulare le operazioni con riduzione delle portate scaricate. La stazione di monitoraggio dei solidi sospesi totali e dell’ossigeno disciolto posta a valle della diga avrà la funzione di verificare in tempo reale l’andamento di tali parametri;
 - (f) una volta terminate le operazioni e avviato il reinvaso del bacino con la chiusura dello scarico di fondo effettuare dei rilasci dalla diga al fine di consentire la pronta rimozione del materiale solido eventualmente sedimentato a valle della diga; ciò consentirà una più rapida ricolonizzazione degli organismi bentonici del corso d’acqua;
 - (g) sia assolutamente evitato qualsiasi ripopolamento ittico al termine dei lavori;
 - (h) il piano operativo dovrà essere corredato da specifico Studio di incidenza che dovrà tener conto del rispetto dei valori di concentrazioni di ossigeno disciolto che dovranno essere sempre superiori a 7 mg/l come media giornaliera, nella stazione n° 2 a Cavezzana Gordana, così come stabilito nella valutazione di incidenza allegata al decreto del Settore Genio Civile Toscana Nord del 16758 del 29/09/2021;
 - (i) dovrà essere previsto un sistema di monitoraggio in corrispondenza della stazione n° 1, posta a circa 250 m a valle della diga, con campionamento con frequenza non superiore a 15 minuti e trasmissione dei dati almeno una volta al giorno, sia dei solidi sospesi che dell’ossigeno disciolto nelle acque lungo Torrente Gordana. Dovranno essere rispettati i seguenti valori:
 - solidi sospesi:
 - limite massimo consentito della singola misura (ogni 15 minuti) 50 g/litro;

- il valore medio giornaliero per tutto il periodo non dovrà superare i 7,5 g/litro;
- ossigeno disciolto:
 - per l'intera durata dell'operazione > 40% della saturazione (circa 4 mg/l);
 - sono ammissibili, solo per periodi inferiori all'ora, 20% saturazione (circa 2 mg/l);
- qualora durante le operazioni di svuotamento saranno raggiunti i citati limiti, dovranno essere immediatamente rimodulate le operazioni in modo da rispettare tali limiti;
- il monitoraggio dovrà perdurare per tutta la durata delle attività fino alla chiusura delle paratoie per le operazioni di inizio del rinvaso;

Dato atto che i sopracitati atti di assenso prevedono prescrizioni che possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali all'impostazione progettuale oggetto della conferenza;

Dato atto che, le altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nel termine perentorio stabilito nella lettera di indizione della conferenza di servizi, come sopra indicata, non hanno inviato alcuna comunicazione al riguardo, pertanto trova applicazione il disposto di cui all'art. 14/bis, comma 4 della L. 241/1990 secondo il quale: "... la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c) [termine perentorio indicato], ..., equivalgono ad assenso senza condizioni";

Ritenuto di concludere positivamente la Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e asincrona e conseguentemente approvare l'aggiornamento del Progetto di Gestione del bacino di "Giaredo", posto sul T. Gordana, nel Comune di Zeri (MS), annesso all'impianto idroelettrico di Teglia Rocchetta nei Comuni di Pontremoli (MS) e Mulazzo (MS), presentato da Edison SpA con note prot.n. 73732 del 24/02/2022, prot.n. 85352 del 03/03/2022, e prot.n. 118467 del 22/03/22, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e nei pareri di cui all'Allegato 1;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e asincrona relativa all'aggiornamento del Progetto di Gestione dell'invaso di Giaredo, posto sul T. Gordana, nel Comune di Zeri (MS), annesso all'impianto idroelettrico di Teglia Rocchetta nei Comuni di Pontremoli (MS) e Mulazzo (MS), presentato da Edison SpA - CF: 06722600019, con nota prot. n. 256387 del 16/06/2021, subordinatamente all'osservanza delle indicazioni e prescrizioni elencate in narrativa;
2. di dare atto che gli atti di assenso non condizionato con prescrizioni ed i contributi istruttori dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (nota prot.n.124660 del 25/03/2022), della Regione Toscana - Direzione Settore Agricoltura e Sviluppo Rurale "Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare e rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS)" (nota prot.n. 143625 del 05/04/2022), dell'ARPAT

- Area Vasta Costa (nota prot.n.167106 del 22/04/2022), sono allegati al presente decreto (unico documento denominato Allegato 1, parte integrante e sostanziale);

3. di approvare il documento “Aggiornamento del Progetto di Gestione dell’invaso di “Giaredo” presentato da Edison SpA, CF: 06722600019, con con note prot. n. 73732 del 24/02/2022, prot. n. 85352 del 03/03/2022, e integrato con nota prot. n. 131184 del 29/03/22, costituito dai seguenti allegati:
 - PdG Giaredo_Rev.2 gennaio 2022_Prot.73732 del 24.02.2022;
 - Relazione rilievo morfobatimetrico-Giaredo 2019_rev01_Prot.73732 del 24.02.2022;
 - Tav.1 - Mappa batimetrica_rev02_Prot.85352 del 03.03.2022;
 - Tav.2 - Sezioni_rev01_Prot.73732 del 24.02.2022;
 - Tav.3 - Tabella aree e volumi invaso_Prot.85352 del 03.03.2022;
 - Integrazioni relative alle attività di indagine/recupero dell’ittiofauna, prot. n. 131184 del 29/03/2022;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Società richiedente ed agli Enti interessati dai lavori della Conferenza di Servizi;
5. di trasmettere il presente provvedimento all’Amministrazione Statale competente per la vigilanza per l’inserimento anche in forma sintetica, nel foglio di condizioni per l’esercizio e la manutenzione, di cui all’art. 6 del DPR 1363/1959 e relative disposizioni di attuazione;
6. di dare atto che l’Amministrazione competente potrà richiedere l’aggiornamento del Progetto di Gestione, sentiti gli enti partecipanti alla conferenza di servizi, qualora si rendano necessarie ulteriori prescrizioni volte a tutelare la qualità dell’acqua invasata nel bacino, del corpo idrico recettore, dell’ecosistema acquatico e in ogni altro caso in cui disposizioni di legge o di regolamento ne impongano la revisione;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

- 1 *pareri invaso Giaredo*
7808d8ffa0896d6419f60825221214828aab29d5c01726037f24c767f0c690dc



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Regione Toscana
Settore Genio Civile Toscana Nord
Alla c. a. Ing. Di Carlo
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Diga di Giaredo, Comuni di Zeri e Pontremoli. Indizione della CdS per l'approvazione dell'aggiornamento del "Progetto di gestione dell'invaso" di cui all'art. 114 del D.Lgs. 152/2006. Pratica n. GD2, Richiedente EDISON S.p.A.

Con riferimento alla Vostra nota prot 86775 del 03.03.2022, (Ns prot. 1621 del 03.03.2022), con la quale è stata indetta la Conferenza dei Servizi di cui all'oggetto ed è stata trasmessa la documentazione prodotta dal Richiedente, si comunica quanto segue.

Nel documento *'Progetto di gestione invaso di Giaredo'* – Rev. 2 – gennaio 2022 è configurato un quadro previsionale per la gestione del volume utile dell'invaso e dei sedimenti, connesso con una serie di attività suddivise in *"interventi sistematici"* (interventi non programmabili e ripetitivi, che non richiedono specifici progetti attuativi e possono essere messi in atto ogni qualvolta si verificano circostanze favorevoli) ed *"interventi specifici"* (interventi da porsi in atto saltuariamente e sulla base di uno specifico progetto o Piano Operativo).

Rientrano negli interventi sistematici le manovre periodiche di esercizio degli scarichi finalizzate al mantenimento della loro officiosità idraulica, le manovre di apertura degli scarichi effettuate ai fini della gestione degli eventi di piena, lo svuotamento parziale del bacino; rientrano tra gli interventi specifici lo svuotamento totale del bacino e l'asportazione meccanica dei sedimenti.

Per entrambe le tipologie, gli interventi sono descritti in termini generali, indicando le operazioni di monitoraggio ambientale e di mitigazione previste, nonché i provvedimenti da attuare durante tali operazioni per la prevenzione e la tutela delle risorse idriche. Non è riportato alcun cronoprogramma delle attività.

Riguardo agli interventi specifici è prevista, ai sensi del D.M. 30 giugno 2004, la redazione di successivi *'Piani Operativi'* o *'Programmi di sintesi'* con la descrizione dettagliata delle modalità esecutive e temporali delle operazioni.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si ritiene il piano condivisibile nelle sue linee generali, con le seguenti osservazioni:

- Ai sensi del D.M. 30 giugno 2004, almeno quattro mesi prima dell'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo, il gestore dovrà redigere un *"Piano Operativo"* o *'Programma di sintesi'* delle attività previste, che ne dettagli tempi e modalità esecutive. Tale Piano Operativo dovrà essere fornito agli Enti specificati all'art. 5 c. 1 di detto D.M. tra cui sono ricomprese, tra le altre, le Autorità di Bacino.

-

Quest'Autorità di bacino, per quanto di competenza, si riserva di valutare gli interventi previsti in tale sede.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Si evidenzia sin d'ora come detti piani operativi dovranno contenere la valutazione delle operazioni riguardo ai possibili effetti sullo stato di qualità e sugli obiettivi ambientali dei corpi idrici coinvolti, così come individuati dal vigente *Piano di Gestione delle Acque*, nonché la coerenza con la gestione di cui all' *Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici dell'Appennino Settentrionale*.

Si coglie altresì l'occasione per comunicare che, con Delibera n. 25 del 20 dicembre 2021, la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale ha adottato il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque, terzo ciclo, 2021-2027, consultabile all'indirizzo

https://www.appenninoseptentrionale.it/itc/?page_id=2904

Il Piano costituisce il nuovo quadro di riferimento di questa Autorità di bacino circa gli stati di qualità e gli obiettivi dei corpi idrici. Esso è corredato da "*Indirizzi di Piano*" posti in salvaguardia (G.U. n. 2 del 04/01/2022). La movimentazione di materiali all'interno dell'alveo attivo dovrà essere attuata secondo l'art. 23 degli "*Indirizzi di Piano*" del PGA, al quale rinviano anche le disposizioni in materia di movimentazione di materiale in alveo, di cui all'art. 20 del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni – secondo ciclo di gestione (Delibera C.I.P. n. 26 del 20.12.2021).

Il Dirigente
Ing. Isabella Bonamini

AM

A00GRT / AD Prot. 0124660 Data 25/03/2022 ore 08:41 Classifica P.080.150.



ARPAT - AREA VASTA COSTA - Dipartimento di Massa Carrara - Settore Supporto tecnico

Via del Patriota, 2 - 54100 - Massa

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: MS.01.27.01/4.3 del 14/04/22 a mezzo: PEC

A Regione Toscana
 Direzione Difesa Suolo e Protezione Civile
 Settore Genio Civile Toscana Nord – Sede di Massa
 pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Contributo istruttorio per Avviso di indizione della prima riunione della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14bis legge n.241/1990, in modalità asincrona. Impianto idroelettrico di Teglia Rocchetta, nei Comuni di Zeri e Pontremoli- Istanza prot. 73732 del 24.02.2022 per l'approvazione dell'aggiornamento del Progetto di Gestione dell'invaso di Giaredo di cui all'art. 114 del D.Lgs 152 del 03/04/2006 e art. 1 comma 2 del DM 30/06/04. Richiedente EDISON SpA. Pratica: GD2

In merito alle comunicazioni della Regione pervenute (ultima con Protocollo Arpat n° 0024338 del 31/03/2022) relative all'aggiornamento del Piano Gestione dell'invaso di Giaredo, questo Ente si è già espresso in merito con diversi contributi (protocollo ARPAT 2021/0006303, 2021/0026198, 2021/0071408).

Si conferma pertanto quanto già scritto e riportato nella DD 16758 del 29/08/2021 nelle prescrizioni, in particolare, si confermano le indicazioni contenute alla lettera d) relative ai monitoraggi.

Cordiali saluti

La Responsabile del Dipartimento
 (Dr.ssa Licia Lotti)¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale

**Attività Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare e rapporti con i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGs)*.*

Sede Territoriale di Lucca

Via della Quarquonia, 2 - 55100 Lucca

Pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Indirizzo Ap@ci: <http://www.regione.toscana.it/apaci>

Allegati n°

Oggetto: Aggiornamento Progetto di Gestione dell'invaso di Giaredo. Esame delle integrazioni pervenute.

Spett. Regione Toscana
Settore Genio Civile
Toscana nord

In riscontro alla nota acquisita al prot. 0131184 del 29/03/2022 da parte di Edison Group e relativa a quanto in oggetto, dopo aver esaminato le integrazioni trasmesse, si ritengono le stesse congruenti e positive ai fini della gestione della ittiofauna eventualmente presente nelle fasi di svaso nel corpo idrico di riferimento.

Cordiali saluti.

*Il Responsabile P.O.
Presidio territoriale del Settore faunistico venatorio ed ittico
Ambito territoriale di Lucca e Massa
(Antonio Bertolucci)*

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 16 maggio 2022, n. 9167
certificato il 17-05-2022

**Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R.
10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità**

relativo agli “Interventi di ripristino della sezione idraulica e realizzazione di opere di protezione di sponda sul Torrente l’Oreno nei Comuni di Laterina Pergine V.no e Terranuova B.ni (AR)”- codice D2019ENOV0025; proponente: Consorzio 2 Alto Valdarno. Provvedimento Conclusivo.

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9167 - Data adozione: 16/05/2022

Oggetto: Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R. 10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo agli "Interventi di ripristino della sezione idraulica e realizzazione di opere di protezione di sponda sul Torrente l'Oreno nei Comuni di Laterina Pergine V.no e Terranuova B.ni (AR) " - codice D2019ENOV0025; proponente: Consorzio 2 Alto Valdarno. Provvedimento Conclusivo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/05/2022

LA DIRIGENTE

Visti:

la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

il D.Lgs. 152/2006, parte seconda, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);

la L.R. 10/2010, in materia di VIA;

il D.M. 30.3.2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

il regolamento adottato con d.p.g.r. 19R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

la D.G.R. n. 1196 del 01.10.2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

la L.R. 80/2015 in materia di difesa del suolo;

la D.G.R. n.224 del 25/02/2019 recante il Documento Operativo per la Difesa del Suolo per l'anno 2019;

il D.Lgs. 1/2018 in materia di Protezione Civile;

l'Ordinanza del commissario delegato n.79/2021 – O.C.D.P.C. n. 622 del 17/12/2019 – O.C.D.P.C. n. 674 del 15/05/2020 – Approvazione del II Stralcio del Piano degli interventi e delle relative disposizioni – Interventi lettera d) ex art. 25, c.2 d.lgs. 1/2018;

l'Ordinanza Capo del Dipartimento della Protezione Civile 860 del 03/02/2022 con la quale sono state derogate, di ulteriori 6 mesi dalla sua emanazione, le tempistiche imposte dall'Ordinanza OCDPC 622/2019 sopra richiamata;

Premesso che:

il proponente Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno (sede legale: Via E Rossi n.2/L, Arezzo – AR; codice fiscale: 02177170517), in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, con istanza pervenuta in data 28/03/2022 prot. n. 0129075 e perfezionata in data 04/04/2022 prot. n. 0139933, ha richiesto alla Regione Toscana - Settore VIA – VAS, l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art.19 del D.lgs.152/2006 ed all'art.48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto degli interventi di ripristino della sezione idraulica e realizzazione di opere di protezione di sponda sul Torrente l'Oreno nel Comune di Laterina Pergine Valdarno (AR); in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

l'intervento rientra, ai fini della normativa VIA, tra quelli previsti al punto 7 lettera o) dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs 152/2006: "opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua";

l'intervento, è stato finanziato nell'ambito degli interventi di tipo d) dell'art. 25 comma 2 del D.Lgs. 1/2018, per la riduzione del rischio idraulico nella città di Arezzo, come da Ordinanza del Commissario Delegato n.79/2021 – O.C.D.P.C. n. 622 del 17/12/2019 – O.C.D.P.C. n. 674 del 15/05/2020; l'intervento risulta individuato con il codice d'intervento D2019ENOV0025;

l'ordinanza n. 622/2019 suddetta dispone inoltre, per gli interventi in essa riportati, deroghe alla normativa vigente in ordine, in particolare, ai tempi di attuazione dei procedimenti in materia di VIA. All'art. 6 comma 4 viene infatti disposto che: *Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Omissis...*”;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (d.p.r. n.642/1972), come documentato dalla nota prot. n. 0129075 del 28/03/2022;

il proponente, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni);

ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, in data 04/04/2022, la documentazione afferente al procedimento, insieme ad un avviso al pubblico, è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza. Il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 04/04/2022;

il Settore VIA ha richiesto, con nota prot. 0142098 del 04/04/2022, i contributi tecnici istruttori degli Uffici Regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL e degli altri Soggetti interessati;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0180516 del 04/05/2022), ARPAT (prot. n. 0186897 del 06/05/2022), Centria Srl (prot. n. 0171458 del 27/04/2022), Publiacque SpA (prot. n. 0150675 del 11/04/2022), Nuove Acque SpA (prot. n. 0182769 del 05/05/2022) e dei seguenti settori regionali Genio Civile Valdarno Superiore (prot. n.0173719 del 28/04/2022), Tutela della Natura e del Mare (prot. 0171915 del 27/04/2022);

ai sensi dell'art. 19, comma 13, del D.Lgs. 152/2006, la documentazione afferente al procedimento è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 28/03/2022 e 04/04/2022;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

il progetto è finalizzato al ripristino della sezione idraulica e alla realizzazione di opere di protezione di sponda del Torrente L'Oreno, in località Fornacina, nel Comune di Laterina e Pergine Valdarno (AR), interessando un tratto di circa 100 metri in cui sono presenti due anse.

Nel tratto in oggetto negli anni si sono verificate forti erosioni delle sponde causando un cambio di morfologia dell'asta fluviale e conseguenti significative frane che, oltre a costituire una minaccia alle strade limitrofe, hanno indotto la modifica del tracciato della S.C. del Borro e costituiscono una minaccia alla stabilità della S.P. n.4 via Vecchia Aretina/Via Val d'Ascione;

il proponente prende in esame le norme, i piani ed i programmi pertinenti con il progetto in esame ed evidenzia – tra l'altro - quanto segue:

in riferimento agli strumenti urbanistici, l'area, nel Piano Operativo 2017, ricade nella zona denominata *verde di rispetto*. Non vengono rilevati contrasti con lo strumento urbanistico;

in riferimento al PAI (Piano per l'assetto idrogeologico) del bacino del Fiume Arno, la zona in cui sarà eseguito l'intervento in esame è compresa in una zona a pericolosità per frana P.F4, sia dovuta all'erosione lineare che avviene nel Torrente L'Oreno che per una frana attiva cartografata anche nella carta geomorfologica del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale del Comune di Laterina Pergine Valdarno (G4);

nel PGRA l'area in cui saranno eseguiti gli interventi in progetto, è classificata, dal punto di vista della pericolosità idraulica, in classe P2;

nella Carta delle aree a pericolosità per alluvioni del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale del Comune di Laterina Pergine Valdarno (2017) l'area d'intervento, in cui saranno eseguite le opere in progetto, è compresa nelle aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti;

in riferimento al PIT/PPR (Piano di indirizzo territoriale regionale con valenza di piano paesistico) l'area oggetto d'intervento rientra nell'ambito n. l'Ambito 11. Val d'Arno Superiore;

nell'area risulta la presenza del vincolo paesaggistico relativo al punto g) *I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come*

definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, con riferimento ad una formazione ripariale; il proponente evidenzia che nel tratto interessato dai lavori in esame non sono presenti alberi;

l'area interessata dalle opere non ricade all'interno né di Aree naturali protette, né di Siti della Rete Natura 2000, siti proposti - pSIC o siti di interesse regionale;

la zona in esame si colloca tra la Riserva Naturale di Valle dell'Inferno e Bandella e la Riserva Naturale di Ponte Buriano Penna, ma l'area interessata dei lavori è esterna alle zone di protezione e alle relative aree contigue di entrambe;

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate dalle attività in progetto, i fattori di impatto e le conseguenti opere di mitigazione; ha preso in esame i benefici del progetto in termini di riduzione del rischio idraulico;

gli impatti previsti sulle componenti ambientali sono concentrati essenzialmente nelle fasi di cantiere, e consistono nelle emissioni diffuse di polveri sottili e rumore dei mezzi d'opera, nell'interferenza delle lavorazioni con le acque del corso d'acqua. Vengono indicati gli accorgimenti volti a mitigare i possibili impatti sulle componenti ambientali interessate;

Dato atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dai Soggetti interessati ed in particolare:

l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 04/05/2022, prende in esame gli strumenti di pianificazione di competenza:

In particolare, rileva che:

- Con riferimento al PGRA, l'area interessata dagli interventi è classificata a pericolosità da alluvione media P2, nella quale ai sensi dell'articolo 9 della disciplina di Piano, la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018, che detta indicazioni anche per la tutela dei corsi d'acqua). Si fa presente, in riferimento al progetto in questione, che gli interventi previsti si configurano come ripristini e opere di manutenzione, pertanto, ai sensi dell'art. 5 della Disciplina di Piano, non è prevista l'espressione di parere da parte di questa Autorità di bacino.

- Con riferimento al PAI, gli interventi in oggetto ricadono in area classificata come a pericolosità geomorfologica e/o da frana molto elevata PF4, disciplinata dall'art. 10 delle Norme di PAI. Si fa presente che, ai sensi del suddetto articolo delle Norme di PAI, per le opere in progetto è prevista l'espressione del parere da parte di questa Autorità di bacino, che sarà rilasciato nelle successive fasi progettuali.

- Con riferimento al PGA, gli interventi in oggetto interessano il corpo idrico superficiale Torrente Oreno, classificato in stato ecologico scarso (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027) e in stato chimico buono (con obiettivo del non deterioramento dello stato di qualità) e il corpo idrico sotterraneo Corpo idrico del Valdarno Superiore, Arezzo e Casentino – zona Valdarno Superiore, classificato in stato chimico buono (con obiettivo del non deterioramento dello stato di qualità) e quantitativo non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027);

pertanto, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Si segnala che gli "Indirizzi di PGA" contengono indirizzi per la progettazione e realizzazione degli interventi nelle aree di contesto fluviale, nelle zone di alveo attivo e nelle zone ripariali dei corpi idrici fluviali, che potrebbero essere interessate dall'intervento in oggetto (artt. 24 e 25). Per l'opera in progetto, si evidenzia in particolare che l'art.25 "Indirizzi per la gestione dell'alveo attivo" prevedono che gli interventi realizzati in queste aree siano progettati senza determinare incremento alle barriere esistenti in alveo (comma a) e migliorando, nei casi in cui l'obiettivo di stato ecologico non sia raggiunto, la naturalità del corso d'acqua (comma d). Si richiede pertanto di valutare la possibilità di prevedere interventi di miglioramento della fascia di vegetazione riparia e di introdurre elementi di diversificazione all'interno del canale di magra, quali creazione di irregolarità pseudo naturali alla base di sponde/argini, inserimento di elementi di diversificazione alla base di sponde regolarizzate/argini, interventi finalizzati a diversificare la scabrezza del fondo, migliorare la capacità di ritenzione delle acque ed incrementare la presenza di habitat, nella direzione indicata nei citati indirizzi di PGA.

Si rende noto che, per rendere gli interventi di PGA più efficaci ai fini del mantenimento degli equilibri ambientali e dell'inserimento paesaggistico, in fase di Verifica di assoggettabilità a VAS del PGA sono state

introdotte indicazioni per la progettazione di tali interventi di Piano; in particolare tali indicazioni sono finalizzate a concorrere ad una migliore integrazione delle opere sotto il profilo paesaggistico (cfr. Coerenza_PGA_PIT-PPR_RT – “Criteri per l’attuazione degli interventi di Piano al fine della tutela dei beni culturali e paesaggistici” disponibili al link https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=476). In particolare, si fa presente che tra le cui tipologie di interventi di PGA analizzate nel suddetto documento rientrano anche le manutenzioni dei corsi d’acqua come quelle in oggetto;

Publiacqua Spa, con del 07/04/2022, comunica che il territorio oggetto del procedimento non è gestito dalla medesima società;

Nuove acque Spa, con nota del 05/05/2022, comunica che nell’area interessata dai lavori non sono presenti sottoservizi in gestione alla medesima società;

Centria Srl, nella nota del 27/04/2022, comunica nella zona d’intervento non è presente la rete gas metano in gestione;

ARPAT, nel proprio contributo del 06/05/2022, analizza alcuni aspetti di dettaglio relativamente alle componenti ambientali di propria competenza, come di seguito riportati:

In riferimento alla componente Atmosfera prende atto delle misure di mitigazione per la componente atmosfera riportate nello studio preliminare ambientale e si rimanda altresì a quanto riportato nelle Linee Guida ARPAT “Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale” (ARPAT, 2018)¹, in particolare per le raccomandazioni, come richiamate nel successivo paragrafo.

[...] Per gli aspetti emissioni si può concludere che il progetto possa essere escluso dalla procedura di VIA con le seguenti raccomandazioni:

- (1.2-1) costante e periodica bagnatura o pulizia delle strade utilizzate;
- (1.2-2) pulizia ruote dei veicoli in uscita dal cantiere
- (1.2-3) bagnare periodicamente o coprire con teli i cumuli di materiale polverulento stoccato;
- (1.2-4) rinverdimento delle aree immediato al termine delle operazioni in loco;
- (1.2-5) innalzare barriere protettive intorno ai cumuli e/o alle aree di cantiere;
- (1.2-6) evitare movimentazione di materiali polverulenti durante le giornate ventose.

In riferimento alla componente Ambiente idrico e gestione AMD prende atto che non è prevista la messa in opera di un’area di rifornimento mezzi e stoccaggio carburante.

In riferimento alla gestione delle acque di lavorazione all’interno del campo base, si rimanda alle successive fasi progettuali la definizione del relativo schema, tramite descrizione e planimetria di dettaglio, comprensiva delle eventuali aree di lavaggio. Nel caso in cui per le acque provenienti dall’impianto lavaruote venga previsto lo scarico in corpo idrico superficiale, dovrà essere prevista una gestione equiparata alle acque reflue industriali, dovrà essere ottenuta l’autorizzazione da parte dell’ente competente e dovrà essere previsto un collegamento continuo tra i sistemi di raccolta delle acque reflue, i sistemi di trattamento e il recapito finale; quest’ultimo dovrà essere preceduto da pozzetto di ispezione. Si ricorda che dovranno essere definite le modalità di gestione di possibili sversamenti accidentali di sostanze inquinanti, secondo quanto indicato nelle LG ARPAT “Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale”.

Si ricorda in ogni caso che le lavorazioni dovranno preferibilmente avvenire in periodo di magra, che l’alveo non dovrà essere occupato da materiali di cantiere e che prima dell’inizio dei lavori in alveo dovrà essere effettuata comunicazione preventiva ad ARPAT.

[...] Per gli aspetti relativi alla matrice acque superficiali si può concludere che il progetto possa essere escluso dalla procedura di VIA rimandando la definizione degli elementi sopra indicati alla predisposizione degli elaborati in fase di progettazione definitiva/esecutiva.

In riferimento alla componente suolo e sottosuolo, prende atto che non è prevista la produzione di terre in esubero e materiale di risulta nel corso delle lavorazioni.

Si ricorda che i materiali di riempimento utilizzati di provenienza esterna al sito dovranno rispettare i requisiti di qualità ambientale previsti dalla vigente normativa (D.lgs. 152/2006, DPR 120/2017).

Si ricorda inoltre che:

- a fine lavori ogni zona del cantiere, comprese le aree di lavorazione lungo l’alveo, dovrà essere restituita alla destinazione prevista, allontanando tutti i materiali/le attrezzature d’opera e smaltendo tutti i rifiuti presenti secondo la normativa vigente;
- nel caso in cui nel corso dei lavori si abbia evidenza della presenza di terreni inquinati, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAT e dovranno essere ottemperate le disposizioni in materia di rifiuti di cui alla Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e smi;

- nel caso in cui dovessero verificarsi casi di sversamento accidentale al suolo/sottosuolo di oli, additivi o componenti chimici in forma liquida o altro materiale inquinante dovranno essere attivate tutte le procedure previste dal Titolo V, Parte Quarta del D.lgs. 152/2006 e smi

Per quanto non esplicitamente espresso si rimanda a quanto riportato nelle Linee Guida ARPAT "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, 2018)

[...] Per gli aspetti relativi a suolo/sottosuolo si può concludere che il progetto possa essere escluso dalla procedura di VIA.

Per la componente materiali di scavo, rifiuti e bonifiche si prende atto del riferimento all'art.185 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 che definisce le condizioni di esclusione dall'applicazione della parte quarta del suddetto decreto per i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli.

In merito alle procedure di campionamento, al fine della dimostrazione di non pericolosità (ai sensi della decisione 2000/532/CE della commissione del 3 maggio 2000 e successive modificazioni) prendendo a riferimento il DPR 120/2017 e le Linee Guida SNPA sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo (Delibera del Consiglio SNPA, Seduta del 09/05/2019, doc. n.54/19), si ritiene che debbano essere applicate le medesime procedure indicate dagli Allegati 2 e 4 al DPR 120/2017 per i grandi cantieri in VIA/AIA. In particolare, sia per ampliare il quadro conoscitivo dello stato ambientale dei sedimenti fluviali e relative pertinenze idrauliche, sia nel rispetto di quanto previsto dalle LG dovranno essere realizzati campionamenti in modo da eseguire una caratterizzazione dei sedimenti ogni 200 m di corso d'acqua. Nel caso specifico è ritenuto sufficiente n.1 transetto costituito da n.3 punti di prelievo (sulle metodologie di formazione dei campioni si rimanda a quanto previsto nelle citate LG).

[...]

Per gli aspetti materiali scavo/rifiuti/bonifiche si può concludere che il progetto possa essere escluso dalla procedura di VIA, rimandando alle successive fasi progettuali la realizzazione dei campionamenti e ai relativi esiti analitici la dimostrazione che i sedimenti non rientrano nelle classi di pericolosità di cui alla decisione 2000/532/CE, in modo da confermare l'assenza di vincoli al riutilizzo in sito o nell'ambito delle pertinenze idrauliche del torrente L'Oreno.

In riferimento alla componente rumore. In merito alla documentazione presentata si osserva quanto segue:

- non è stata redatta alcuna valutazione previsionale di impatto acustico delle opere relativa alla fase di cantiere delle opere;
- da cartografia sono presenti recettori nei pressi dell'intervento; in particolare il più vicino sarà a circa 48 m dal cantiere;
- non è stata considerata l'adozione di barriere acustiche mobili (e/o con i terreni dell'alveo se fattibile) per ridurre l'eventuale impatto acustico delle lavorazioni sui recettori, non essendo presente come detto una specifica valutazione di livelli sonori prodotti dal cantiere;
- stante la durata del cantiere e la vicinanza dei recettori, pur prendendo atto di lavorazioni solo diurne si possono stimare superamenti del criterio differenziale nell'utilizzo delle macchine di movimentazione terra e pertanto dovrà essere predisposta documentazione di impatto acustico dettagliando i livelli sonori per ciascuna fase del cantiere e la loro durata.

[...] si può concludere che il progetto possa essere escluso dalla procedura di VIA con la seguente condizione: nelle successive fasi progettuali e prima dell'avvio del cantiere, venga effettuata una valutazione previsionale dell'impatto acustico relativa alla cantierizzazione delle opere redatta e firmata da un TCAA secondo le indicazioni del D.G.R. Toscana n. 857/2013.

Conformemente al DPGRT n. 2/R del 08/01/2014 e s.m.i., che fornisce indicazioni per le attività temporanee di cantiere, laddove previsti superamenti dei limiti dovrà valutarsi la possibilità di introdurre interventi di mitigazione acustica, verificandone l'efficacia ed indicandone le caratteristiche tecniche e, qualora a valle di tale analisi fossero stimati dei superamenti dei limiti normativi, dovrà essere richiesta al Comune di Laterina Pergine Valdarno l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici, con necessità di acquisizione del parere ASL trattandosi di deroga non semplificata.

Se richiesta l'autorizzazione in deroga, dovranno essere espressamente indicati i livelli sonori ai recettori per le varie fasi di lavorazione e la durata dei superamenti a ciascun recettore all'interno del periodo di operatività del cantiere indicato in circa 12 mesi.

Si rimanda altresì a quanto riportato nelle Linee Guida ARPAT "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, 2018);

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

il Settore Genio Civile Valdarno Superiore, nel contributo del 28/04/2022, alla luce dell'istruttoria effettuata esprime posizione favorevole di massima sul progetto, ed indica *le condizioni e prescrizioni che dovranno essere recepite nelle successive fasi progettuali al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione/omologazione/concessione idraulica:*

- dovranno essere esplicitate le modalità di intercettazione e di riconvogliamento delle acque degli affluenti del Torrente Oreno nel tratto di interesse (AV 16590) e censiti con la sigla AV16564 e AV16646 i cui contributi hanno favorito l'attuale assetto dell'asta dell'Oreno e che non sono stati presi in considerazione nel modello idraulico condotto;

- la relazione idrologica idraulica dovrà essere integrata tenendo conto dei contributi degli affluenti, e dovranno essere allegati le sezioni di output di HEC – RAS;

- dovranno essere esplicitate le modalità di rientro delle acque dall'area "golenale" di progetto al Torrente Oreno.

- dovranno essere prodotte sezioni raffittite nello stato di progetto e stato modificato che dovranno essere:

a) complete (con indicazione delle viabilità presenti, compresa la provinciale);

b) orientate secondo il nord e riportanti l'indicazione del livello di piena duecentennale;

c) dovranno essere riportati e debitamente quotati i volumi di scavo e di riporto e le opere da realizzare.

Si evidenzia altresì che, ancorchè le aree oggetto di sistemazione hanno assunto ai sensi dell'art. 822 del c.c. eo ipso natura demaniale, è necessaria comunque l'attivazione della procedura espropriativa ai fini della regolarizzazione dell'instatazione catastale delle aree;

il Settore Tutela della natura e del mare nel proprio contributo del 27/04/2022, riferisce che *gli aspetti che si ritengono potenzialmente più impattanti per l'ecosistema fluviale, sono riconducibili alle attività di realizzazione delle opere che determineranno modifiche morfologiche sostanziali nell'area in esame ed impatti generati dai lavori sulle aree circostanti. In particolare sono da rilevare effetti non considerati nello SPA, quali: possibile propagazione di specie vegetali invasive; eventuale eliminazione di individui arborei non compatibili con le opere previste; disturbo per la fauna dovuto al rumore ed al movimento dei macchinari; eventuale sottrazione di habitat per le specie animali dovuta all'occupazione delle aree di cantiere.*

Oltre all'adozione di idonee modalità per contenere possibili effetti di inquinamento sulle componenti suolo, acque, falde, atmosfera, previsti nel progetto, per quanto di competenza dello scrivente Settore, al fine di contenere gli effetti sulle componenti flora, fauna ed ecosistemi si propongono le seguenti misure di mitigazione, come previsto dall'art. 75 c. 2 della l.r. 30/2015, che possono concorrere a mitigare, per quanto possibile, gli effetti degli interventi sulla vegetazione e sugli aspetti naturalistici dell'area in esame:

a) al fine di contenere la propagazione di specie alloctone invasive, come *Robinia pseudoacacia* e *Ailanthus altissima*, adottare tecniche che ne indeboliscano la vitalità (es. capitozzatura, rilascio del pollone più debole e sottomesso, etc.) e asportare e smaltire in discarica prima dei movimenti terra il terreno vegetale che possa contenere propaguli (es. semi, talee, rizomi);

b) riguardo la piantumazione di specie vegetali si richiamano le disposizioni di cui all'Art. 80 della L.R. 30/2015:

"c. 7. Ai fini della realizzazione di opere di riforestazione, rinverdimento e consolidamento, è vietata l'utilizzazione di specie vegetali non autoctone o autoctone ma particolarmente invasive, ed in particolare delle seguenti specie: *Ailanto (Ailanthus altissima)*, *Fico degli Ottentotti (Carpobrotus pl.)*, *Fico d'india (Opuntia ficus-indica)*, *Amorfa (Amorpha fruticosa)*, *Robinia (Robinia pseudoacacia)* ed *Eucalipto (Eucalyptus)*. (...); in ogni caso, andranno utilizzati ecotipi locali scegliendo le specie in relazione agli specifici contesti di intervento;

c. 9. Negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, nonché, in generale, negli interventi di recupero ambientale di siti degradati, sono utilizzati prioritariamente ecotipi locali.";

c) per il ripristino del corridoio ecologico fluviale prevedere ove possibile la piantumazione di specie arboree autoctone di ambiente ripariale quali salici e pioppi, provvedendo alla ricostituzione anche della fascia erbacea al piede di sponda con specie tipiche, come ad esempio il farfaraccio maggiore, che possono offrire riparo per la fauna e ombreggiamento del corso d'acqua;

d) durante i lavori in alveo adottare idonee misure per la tutela delle specie ittiche, ad esempio isolando il tratto con acqua corrente dall'area di movimento terra, in modo da evitare torbidità e rilascio di sostanze inquinanti e provvedendo al recupero ed al trasferimento in altri tratti del torrente di eventuali pesci in difficoltà o rimasti in pozze isolate;

e) l'assetto del nuovo alveo dovrà possedere caratteristiche idonee per ospitare le specie ittiche attualmente presenti, di cui alcune di interesse conservazionistico, prevedendo un fondo ciottoloso e acque ossigenate;

- f) far precedere i movimenti terra che dovessero interessare aree umide idonee come habitat per gli anfibi, da una verifica per recuperare e trasferire eventuali animali che si trovassero nell'area dei lavori;
- g) rimuovere rifiuti e materiali incongrui presenti lungo gli argini o nelle strette pertinenze del corso d'acqua, oltre a quelli generati dal cantiere;
- h) dare attuazione alle misure di mitigazione previste nello Studio Preliminare Ambientale e garantire il rispetto del periodo riproduttivo degli animali, sia nella fase di cantiere che per le manutenzioni successive che riguardino la vegetazione ripariale;
- i) si auspica che i lavori di rivegetazione e di intervento per la salvaguardia delle specie animali siano attuati con il contributo di un esperto naturalista che affianchi la direzione dei lavori;
- j) dotare eventuali tombini o caditoie di griglie e/o rampe di risalita per evitare che si trasformino in trappole ecologiche per animali di piccola taglia;

il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, nel contributo del 28/04/2022, analizza l'intervento con richiamo alla Disciplina dei Beni Paesaggistici, Elaborato 8B del PIT-PPR, ed alla cartografia del PIT-PPR.

L'area e gli elementi che sono oggetto dei previsti interventi, risultano interessati dal vincolo ai sensi della lettera g) dell'art. 142, comma 1 del Dlgs 42/2004 (Aree tutelate per legge), I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

Premesso che la non sussistenza di beni allo stato attuale non costituisce l'esclusione della validità del vincolo, si ricorda che la verifica di conformità paesaggistica spetta alla competente Soprintendenza, attraverso parere vincolante reso nell'ambito dell'Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.146 del Codice.

Per il carattere ricognitivo del bene paesaggistico di cui alla lettera g) (art. 5 Disciplina dei Beni paesaggistici – Elaborato 8B del PIT/PPR), da una lettura della cronologia di foto aeree, risulterebbe peraltro che la fascia boscata fosse presente nel 2013 ma non più esistente nel 2016, oblitterazione associata probabilmente ai fenomeni erosivi e franosi descritti nella documentazione depositata. Si richiamano pertanto le seguenti prescrizioni, circa i criteri di ammissibilità degli interventi (art. 12.3- Elaborato 8B):

a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:(...)

3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.

Per ciò che attiene l'interessamento del vincolo di cui alla lettera c) dell'art. 142, comma 1 del Codice, I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, il Torrente l'Oreno, per il tratto interessato dall'intervento, risulta escluso dal DCR 95/1986.

Si richiama inoltre l'art. 16 della Disciplina di piano (disciplina del sistema idrografico):

1. Il Piano Paesaggistico riconosce il sistema idrografico composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua, nei suoi elementibiotici, abiotici e paesaggistici, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile.

2. Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi, fatte salve le disposizioni di cui alla pianificazione di bacino, alle norme in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua, oltre a quanto disciplinato al Capo VII, perseguono i seguenti obiettivi:

a) conservare e migliorare i caratteri di naturalità degli alvei, delle sponde, del contesto fluviale, come definito al comma 3, lettera a) e delle aree di pertinenza fluviale come riconosciute dai Piani di assetto idrogeologico;

b) salvaguardare i livelli di qualità e il buon regime delle acque, con particolare riferimento al mantenimento del Deflusso Minimo Vitale (DMV), al trasporto solido, alle aree di divagazione dell'alveo e quelle necessarie alla sua manutenzione e accessibilità;

c) tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei contesti fluviali;

d) conservare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua (mantenimento del continuum fluviale).

[...] nella Scheda d'ambito n. 11 - Valdarno superiore, Secondo la Seconda Invariante strutturale, I caratteri ecosistemici del paesaggio, la scheda d'ambito individua il Torrente l'Oreno, affluente del Fiume

Arno, come corridoio ripariale, per il valore naturalistico e funzionale al mantenimento di ecosistemi, circondato da un'area agricola caratterizzata come matrice agroecosistemica collinare.

Per i corridoi ripariali si richiamano le seguenti indicazioni (abaco delle invarianti):

- *Miglioramento della qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali, degli ecosistemi ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e continuità longitudinale e trasversale ai corsi d'acqua.*
- *Riduzione dei processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale.*
- *Miglioramento della compatibilità ambientale della gestione idraulica, delle opere per lo sfruttamento idroelettrico e delle attività di pulizia delle sponde.*
- *Miglioramento della qualità delle acque.*

Per la matrice agroecosistemica collinare, tra le criticità individuate per il morfotipo, c'è quella legata alla riduzione o eliminazione di elementi vegetali lineari o puntuali (siepi, filari alberati, alberi camporili), fenomeno verificato, nell'area in esame, dalla comparazione dell'evoluzione cronologica delle foto aeree.

Si richiamano le indicazioni per le azioni per il morfotipo individuato (abaco delle invarianti):

- *Riduzione dei processi di consumo di suolo agricolo a opera dell'urbanizzato diffuso e delle infrastrutture*
- *Miglioramento della permeabilità ecologica delle aree agricole anche attraverso la ricostituzione degli elementi vegetali lineari e puntuali e la creazione di fasce tampone lungo gli impluvi(...);*
- *Aumento dei livelli di sostenibilità ambientale delle attività agricole intensive anche mediante la ricostituzione/riqualificazione delle dotazioni ecologiche (siepi, filari alberati, alberi camporili). (...)*

Si richiama inoltre l' Obiettivo 2, della Scheda d'ambito n.11: "Salvaguardare e riqualificare i valori ecosistemici, idrogeomorfologici e paesaggistici della pianura alluvionale e dei terrazzi fluvioacustri del bacino dell'Arno" con la seguente direttiva correlata:

- *migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di continuità ecologica trasversale e longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale, con priorità per l'area classificata come "corridoio ecologico fluviale da riqualificare.*

Dall'esame della documentazione depositata ed in relazione alla tipologia delle opere, volte alla messa in sicurezza idraulica e riduzione del rischio erosione e frana con coinvolgimento di strade limitrofe, il progetto non risulta in contrasto con i contenuti del PIT-PPR.

Tuttavia, sulla base dell'analisi della struttura di paesaggio, delle indicazioni per gli elementi della Seconda Invariante strutturale (corridoio ripariale e matrice agroecosistemica di collina), oltre alle prescrizioni ex art. 142, c.1 lettera g) del DLgs 42/2004, si rende necessario un ripristino della vegetazione ripariale, come in parte ipotizzato negli elaborati progettuali (sez.B-B' e Relazione tecnica pagg.7-8), sia per migliorare la funzionalità ecosistemica dell'ambito fluviale che per ricostituire la sussistenza dell'area vincolata, fermo restando l'approfondimento in fase di rilascio di Autorizzazione paesaggistica;

Dato atto che le prescrizioni emerse in sede istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente, alla osservazione ed ai contributi tecnici istruttori dei Soggetti competenti in materia ambientale:

il progetto in esame è relativo ad un intervento che verrà realizzato in attuazione di Ordinanze di protezione civile;

allo stato attuale il corso d'acqua presenta due divagazioni successive, in sinistra e in destra idraulica che hanno determinato rispettivamente l'erosione del versante sinistro, con conseguenti crolli ed accumulo del materiale in alveo, e l'erosione della sponda destra.

La proposta progettuale prevede un riassetto complessivo dell'asta del Torrente l'Oreno lungo il tratto di interesse (di lunghezza pari a circa 100 metri) con una ridefinizione dell'alveo in modo da riconvogliare in alveo le attuali divagazioni; prevede inoltre la stabilizzazione e protezione delle sue sponde e nonché il riempimento delle due voragini da esso prodotte in anni di avanzamento del fenomeno erosivo.

Gli interventi previsti consistono nella ridefinizione dell'alveo attivo di un tratto del torrente e nella stabilizzazione, mediante il riempimento, delle aree attualmente soggette ad erosione, al fine di arrestare il fenomeno e di regimare i deflussi e si possono riassumere come segue:

- *realizzazione, nel nuovo alveo della sezione a monte del torrente (di lunghezza pari a circa 100 mt.) di una protezione delle sponde con rivestimento in scogliera naturale in massi ciclopici aventi dimensioni e forme sufficientemente squadrate; per garantire un ulteriore rinforzo e maggiore stabilità alla nuova sezione d'alveo. Il rivestimento in scogliera non verrà intasato con calcestruzzo, ma saranno impiantate talee di salice comune (*Salix spp*) nelle sue intercalazioni e fughe;*

- riempimento delle voragini che si sono venute a formare a causa dei fenomeni erosivi attraverso la creazione di due diversi terrapieni, adeguatamente costipati, che dalle nuove sponde del corso d'acqua arrivano fino ad attestarsi con le due sponde in frana;

gli aspetti significativi, dal punto di vista degli impatti del progetto in esame, sono determinati principalmente dalla fase di cantiere;

Considerato infine che:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione; lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto, ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il progetto in esame si configura come intervento di protezione civile, per il ripristino della sezione idraulica e realizzazione di opere di protezione di sponda sul Torrente l'Oreno nei Comuni di Laterina Pergine V.no come da Ordinanza di protezione civile;

l'intervento è finalizzato alla tutela idraulica del territorio e quindi alla salvaguardia della pubblica incolumità, delle infrastrutture e dei beni;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che, dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, dell'osservazione pervenuta, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, e che è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti condizioni ambientali (prescrizioni):

1. ai fini della richiesta dell'autorizzazione/omologazione/concessione idraulica ex r.d. 523/1904, il proponente deve presentare gli approfondimenti indicati dal Genio Civile nel contributo riportato in premessa al presente atto;

[la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

2. in fase di realizzazione del progetto, il proponente si deve uniformare alle indicazioni di ARPAT, di cui al contributo in premessa, con riferimento alla mitigazione della propagazione di polveri, all'ambiente idrico ed alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti. A tal fine il proponente comunicherà ad ARPAT ed al Settore scrivente la data di avvio dei lavori;

[la presente prescrizione 2. è soggetta a controllo a cura di Arpat, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

3. almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, il proponente – sentita l'impresa appaltatrice - deve fornire ad ARPAT gli elementi indicati nel contributo in premessa, con riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo e dei sedimenti ed al rumore;

[la presente prescrizione 3. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

4. ai fini della richiesta al Comune di autorizzazione paesaggistica, il proponente deve tenere conto degli elementi di cui al contributo del Settore regionale paesaggio, in premessa al presente atto. A tal fine, deve prevedere il ripristino della vegetazione ripariale, come in parte ipotizzato negli elaborati progettuali (sez.B-

B' e Relazione tecnica pagg.7-8), al fine di migliorare la funzionalità ecosistemica dell'ambito fluviale. Sono fatte salve le vigenti norme in materia di tutela idraulica delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua.

Per i fini di cui alla presente prescrizione, la documentazione paesaggistica deve essere presentata anche al Settore scrivente;

[la presente prescrizione 4. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore VIA regionale che consulterà il Settore regionale paesaggio]

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

adottare le misure di mitigazione indicate nel contributo istruttorio del Settore Tutela della natura e del mare, riportato in premessa al presente atto, al fine della tutela delle componenti ambientali flora, fauna ed ecosistemi;

adottare le buone pratiche di cui alle "Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, gennaio 2018);

organizzare il cantiere al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati;

adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;

fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 120/2017, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle specifiche linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA 22/2019);

Ritenuto inoltre necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle vigenti norme e disposizioni di piano come emerse in sede istruttoria:

le indicazioni fornite da ARPAT nel contributo in premessa, con riferimento alla componente ambientale suolo e sottosuolo. I materiali di riempimento utilizzati di provenienza esterna al sito dovranno rispettare i requisiti di qualità ambientale previsti dalla vigente normativa (D.lgs. 152/2006, DPR 120/2017);

le misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio nell'esecuzione di opere idrauliche e di lavori in alveo, come previste dal PGRA e dal PGA del Distretto Appennino Settentrionale ed indicate nel contributo istruttorio acquisito dalla Autorità di bacino e riportato in premessa;

le buone pratiche per la esecuzione dei lavori in alveo e per la realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1315 del 28.10.2019;

nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas nonché in aree a pericolosità idraulica e geomorfologica. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

qualora, durante la gestione del cantiere, dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del d.lgs.152/2006;

le misure di mitigazione e controllo della produzione e propagazione di polveri in fase di cantiere, di cui alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 ed al Piano regionale della qualità dell'aria, allegato 2, paragrafo 6;

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di cantiere e la rimozione di rifiuti, di macchinari, attrezzature o installazioni utilizzate;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione delle opere previste si devono conformare alle norme tecniche di settore ed alle vigenti disposizioni di piano;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto degli interventi di ripristino della sezione idraulica e realizzazione di opere di protezione di sponda sul Torrente l'Oreno nel Comune di Laterina Pergine Valdarno, proposto dal Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno (sede legale: Via E. Rossi n.2/L, Comune di Arezzo; codice fiscale: 02177170517), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1 del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che le opere previste dal progetto in esame devono essere realizzate entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006, il Proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto al proponente Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno;

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

**Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale**
**Settore Attività Amministrative per la Mobilità, le
Infrastrutture e il Trasporto Pubblico Locale**

DECRETO 17 maggio 2022, n. **9243**
certificato il 17-05-2022

**Lavori per la realizzazione della variante alla
S.R.T. 71 in Comune di Cortona da sud dell'abitato
di Camucia allo svincolo con la Perugia Bettolle (AR).
CUP: D71B17002010001. Decreto di esproprio.**

SEGUE ATTO

**REGIONE TOSCANA**DIREZIONE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO
LOCALESETTORE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER LA MOBILITA', LE
INFRASTRUTTURE E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**Responsabile di settore Francesca BARUCCI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8673 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9243 - Data adozione: 17/05/2022

Oggetto: Lavori per la realizzazione della variante alla S.R.T. 71 in Comune di Cortona da sud dell'abitato di Camucia allo svincolo con la Perugia Bettolle (AR). CUP: D71B17002010001. Decreto di esproprio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/05/2022

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 (*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di espropriazione per pubblica utilità*);

Vista la L.R. 18 febbraio 2005 n. 30 (*Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità*);

Vista la Legge Regionale n. 88/1998 e s.m.i. e in particolare l'art. 24 comma 1-ter modificato dall'art. 1 comma 1 della L.R.T. n. 33 del 03/07/2018, il quale prevede che, qualora per la costruzione di nuove strade regionali o di interventi sulla viabilità di competenza della Regione, previsti negli atti di programmazione, siano necessarie variazioni o integrazioni agli atti di governo del territorio, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi, indetta dalla Regione ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

Vista la Legge 8 agosto 1990, n. 241 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 10468 del 18 ottobre 2016, *Modalità operative dell'ufficio regionale espropriazioni* – già integrato con Decreti del Direttore Generale n. 7280 del 14 maggio 2019 e n. 9700 del 2 luglio 2020 - come modificato con Decreto del Direttore Generale n. 7514 del 28 aprile 2021;

Vista la D.G.R. 9 marzo 2015, n. 225 *Attuazione del Piano Regionale Integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM), Azione 1.1.3 - Interventi sulle strade regionali*;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 9 del 16/09/2019 *Documento di monitoraggio del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) 2019*, nel quale l'intervento in oggetto è previsto tra gli interventi progettati e realizzati dalla Regione Toscana;

Visti:

- il Decreto Dirigenziale n. 10079 del 21/06/2018 con il quale l'intervento della Variante alla S.R.T. 71 in Comune di Cortona da sud dell'abitato di Camucia allo svincolo con la Perugia Bettolle (AR) è stato escluso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.lgs 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;

- il Decreto Dirigenziale n. 4509 del 27/03/2019 *Lavori di realizzazione della variante alla SRT n. 71 in Comune di Cortona da sud dell'abitato di Camucia allo svincolo con la Perugia Bettolle. Presa d'atto dei pareri Conferenza Servizi Decisoria e approvazione del progetto definitivo in linea tecnica*; con il quale si dà atto che:

- è stato disposto l'avvio del procedimento per l'approvazione della variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e che sono state inviate, ai proprietari catastali delle aree da espropriare, le comunicazioni ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001;
- si è proceduto a rispondere alle osservazioni a seguito delle comunicazione di cui al punto precedente;
- sarebbero stati assunti, con successivo atto, i conseguenti atti gestionali, ai fini dell'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere in oggetto ai sensi della normativa prevista dal D.P.R. 327/2001;

- la Deliberazione del Consiglio del Comune di Cortona n. 35 del 09/04/2019 con la quale è stata approvata la "Variante al Regolamento Urbanistico n.12 (con contestuale variante semplificata al

Piano Strutturale) per l'inserimento del nuovo tracciato della variante alla SR 71 (Lotto 5) da Sud dell'abitato di Camucia in Loc. Vallone allo svincolo con la Perugia- Bettolle in Loc. Pietraia.” e con la quale è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;

- il Decreto Dirigenziale n. 21207 del 23/12/2019 con il quale è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della variante in oggetto;

- il Decreto Dirigenziale n. 4645 del 28/02/2020 *Lavori per la realizzazione della Variante alla S.R.T. 71 in Comune di Cortona da sud dell'abitato di Camucia allo svincolo con la Perugia – Bettolle (AR) – Approvazione in linea economica del progetto definitivo. Dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n.327/2001. Approvazione in linea economica del progetto esecutivo e indizione della gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (CUP: D71B17002010001 - CIG: 822462359B)*, con il quale con l'approvazione del progetto definitivo in linea economica è stata dichiarata la pubblica utilità;

Vista la D.G.R. n.157 del 17/02/2020 di *Adozione degli schemi del Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 ed Elenco annuale 2020 della Giunta regionale*, nel quale è ricompreso, con codice CUI L01386030488201900026, l'intervento per la realizzazione della variante alla SRT n. 71 in Comune di Cortona da sud dell'abitato di Camucia allo svincolo con la Perugia Bettolle CUP – D71B17002010001;

Richiamato il Decreto n. 16427 del 16/10/2020 di determinazione provvisoria dell'indennità d'esproprio dei beni immobili ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, relativa alle aree necessarie alla realizzazione dell'opera indicata in oggetto, di proprietà delle Ditte indicate nel piano particellare di esproprio;

Dato atto che il decreto di esproprio può essere emanato, ai sensi dell'art. 8 del DPR 327/2001, qualora sia stata determinata l'indennità di esproprio, anche in via provvisoria;

Dato atto che le indennità d'esproprio non accettate sono state depositate presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Provinciale dello Stato di Firenze con atto di impegno e liquidazione Decreto Dirigenziale n. 19268 del 21/10/2021 come sotto riportato:

- Terranostra Società Agricola a Responsabilità Limitata, C.F./P.Iva 01167810512, sede in Via della Cornia, 59 – Civitella in Val di Chiana, indennità corrisposta euro 714,40;

- Turini Antonella, nata a Cortona il 04/01/1958, C.F. TRNNNL58A44D077C, residente in Case Sparse Pietraia n. 146 – Cortona, indennità corrisposta euro 74.318,03;

- Turini Giuliana, nata ad Arezzo il 05/09/1960, C.F. TRNGLN60P45A390W, residente in Case Sparse Cortona – Pergo n. 727 – Cortona, indennità corrisposta euro 74.318,02;

- Giannoni Fabbri Marco, nato ad Arezzo il 28/10/1965, C.F. GNNMRC65R28A390G, residente in Nucleo Abitato San Marco in Villa n. 2 – Cortona, indennità corrisposta euro 938,00;

- Di Nardo Sergio, nato a Terravecchia il 02/02/1914, C.F. DNRSRG14B02L134O, indennità corrisposta euro 10,35;

- Morettini Iolanda, nata a Napoli il 20/06/1913, C.F. MRTLND13H60F839C, indennità corrisposta euro 10,35;

- Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, C.F./P.Iva 92004700511, sede in Via Vecchia n. 1 – Arezzo, indennità corrisposta euro 11.044,05;

- Ceroni Pietro, nato a Cervarese Santa Croce il 08/05/1934, C.F. CRNPTR34E08C544Z, residente

in Case Sparse Pietraia n. 26 – Cortona, indennità corrisposta euro 3,45;

- Ceroni Giovanni, nato a Bressanvido il 26/04/1927, C.F. CRNGNN27D26B161U, indennità corrisposta euro 1,73;

- Ceroni Luigi, nato a Bressanvido il 29/12/1922, C.F. CRNLGU22T29B161J, indennità corrisposta euro 3,45;

- Romizi Margherita, nata a Castiglione del Lago il 29/12/1929, C.F. RMZMGH29T69C309G, indennità corrisposta euro 1,72;

Dato atto che le indennità d'esproprio accettate sono state pagate con pagamento diretto disposto dal Decreto Dirigenziale n. 2602 del 10/02/2021 come sotto riportato:

- a favore di Baldelli Massimo, nato a Cortona il 06/11/1950, C.F. BLDMSM50S06D077S, residente in Viale Luca Signorelli n. 32 - Arezzo, indennità corrisposta euro 53.332,00;

- a favore di Sciarri Marcella, nata a Cortona il 06/09/1953, C.F. SCRMCL53P46D077M, residente in Case Sparse Pietraia n. 78 - Cortona, indennità corrisposta euro 66.505,30;

- a favore di Topini Armando, nato a Cortona il 13/01/1942, C.F. TPNRND42A13D077H, residente in Case Sparse Pietraia n. 78 - Cortona, indennità corrisposta euro 66.505,30;

- a favore di Topini Federico, nato ad Arezzo il 28/05/1985, C.F. TPNFRC85E28A390F, residente in Case Sparse Pietraia n. 78 - Cortona, indennità corrisposta euro 97.296,00;

- a favore di Parri Mirco, nato a Castiglione del Lago il 16/04/1973, C.F. PRRMRC73D16C309T, residente in Centro Abitato Pietraia n. 32 E - Cortona, indennità corrisposta euro 2.845,53;

- a favore di Parri Gaspare, nato a Castiglione del Lago il 09/12/1945, C.F. PRRGPR45T09C309D, residente in Case Sparse Pietraia n. 54 - Cortona, indennità corrisposta euro 677,75;

- a favore di Parri Mirco, nato a Castiglione del Lago il 16/04/1973, C.F. PRRMRC73D16C309T, residente in Centro Abitato Pietraia n. 32 E - Cortona, indennità corrisposta euro 603,75;

- a favore di C.R.M. Srl, C.F./P.Iva 01836250512, sede in Via IV Novembre n. 22 Fraz. Camucia - Cortona, indennità corrisposta euro 2.640,17;

- a favore di Società Agricola Caselle di Tiezzi Benedetta & C Snc, C.F./P.Iva 01564610515, sede in N.A. Le Caselle n.10 - Cortona, indennità corrisposta euro 865,50;

- a favore di Brocchi Andrea, nato ad Arezzo il 02/05/1983, C.F. BRCNDR83E02A390I, residente in Case Sparse Ossaia – Riccio n. 103 - Cortona, indennità corrisposta euro 10.045,54;

- a favore di Brocchi Enrico, nato ad Arezzo il 16/02/1978, C.F. BRCNRC78B16A390Z, residente in Case Sparse Ossaia - Riccio n. 103 - Cortona, indennità corrisposta euro 10.045,54;

- a favore di Brocchi Giovanni, nato a Cortona il 05/05/1956, C.F. BRGNN56E05D077A, residente in Case Sparse Ossaia - Riccio n. 103 - Cortona, indennità corrisposta euro 4.208,40;

- a favore di Polezzi Orsola, nata a Cortona il 03/09/1946, C.F. PLZRSL46P43D077E, residente in Case Sparse Cortona - Salcotto n. 775 - Cortona, indennità corrisposta euro 18.117,15;

- a favore di Polezzi Pier Luigi, nato a Cortona il 25/01/1951, C.F. PLZPLG51A25D077Q, residente in Case Sparse Cortona - Sant'Eusebio n. 1172 - Cortona, indennità corrisposta euro 44.567,15;
- a favore di Ferretti Patrizia, nata a Cortona il 06/01/1948, C.F. FRRPRZ48A46D077V, residente in Viale Giacomo Matteotti n. 123 Camucia - Cortona, indennità corrisposta euro 424,00;
- a favore di Ferretti Alessandra, nata a Cortona il 01/01/1947, C.F. FRRLSN47A41D077T, residente in Via Andrea Cesalpino n. 35 - Arezzo, indennità corrisposta euro 7.364,00;
- a favore di Ferretti Patrizia, nata a Cortona il 06/01/1948, C.F. FRRPRZ48A46D077V, residente in Viale Giacomo Matteotti n. 123 Camucia - Cortona, indennità corrisposta euro 6.575,00;
- a favore di Contini Massimo, nato a Cortona il 07/09/1969, C.F. CNTMSM69P07D077K, residente in Nucleo Abitato La Mucchia, 10 - Cortona, indennità corrisposta euro 262,50;
- a favore di Paggetti Letizia, nata a Cortona il 24/04/1969, C.F. PGGLTZ69D64C587E, residente in Nucleo Abitato La Mucchia, 10 - Cortona, indennità corrisposta euro 157,50;
- a favore di Magini Marco, nato a Cortona il 15/10/1962, C.F. MGNMRC62R15D077D, residente in Case Sparse Ossaia n. 11 D - Cortona, indennità corrisposta euro 112.359,43;
- a favore di Tavernelli Giovanni, nato a Grosseto il 03/04/1961, C.F. TVRGNN61D03E202W, residente in Case Sparse Ossaia - Mucchia n. 25 - Cortona, indennità corrisposta euro 9.464,00;
- a favore di Limoni Fulvio, nato a Castiglion Fiorentino il 18/05/1952, C.F. LMNFLV52E18C319L, residente in Case Sparse Cortona - San Pietro Cegliolo n. 475 - Cortona, indennità corrisposta euro 1.563,50;
- a favore di Caponi Marcella, nata a Cortona il 02/04/1951, C.F. CPNMCL51D42D077W, residente in Nucleo Abitato La Mucchia, 5 - Cortona, indennità corrisposta euro 14.693,06;
- a favore di Tronchi Giuseppe, nato a Cortona il 23/03/1949, C.F. TRNGPP49C23D077F, residente in Nucleo Abitato La Mucchia, 5 - Cortona, indennità corrisposta euro 23.107,11;
- a favore di Tronchi Pamela, nata a Cortona il 05/11/1983, C.F. TRNPML83S45D077S, residente in Nucleo Abitato La Mucchia, 5 - Cortona, indennità corrisposta euro 28.462,50;
- a favore di Vezzosi Ennio, nato a Sabbioneta il 18/06/1958, C.F. VZZNNE58H18H652D, residente in Case Sparse Ossaia – PIP n. 21 - Cortona, indennità corrisposta euro 1.868,48;
- a favore di Vezzosi Gianni, nato a Sabbioneta il 27/04/1956, C.F. VZZGNN56D27H652S, residente in Case Sparse Ossaia – PIP n. 21 - Cortona, indennità corrisposta euro 1.868,47;
- a favore di Taschini Lina, nata a Città di Castello il 31/01/1931, C.F. TSCLNI31A71C745Y, residente in Case Sparse Ossaia - Mucchia n. 25 A - Cortona, indennità corrisposta euro 10.691,80;
- a favore di Tavernelli Sandra, nata a Grosseto il 16/12/1957, C.F. TVRSDR57T56E202X, residente in Centro Abitato Fratta n. 38 - Cortona, indennità corrisposta euro 10.691,80;
- a favore di Corsi Concetta, nata a Monterchi il 05/06/1947, C.F. CRSCCT47H45F594Q, residente in Nucleo Abitato Casorbica n. 15 - Cortona, indennità corrisposta euro 3.744,30;

- a favore di Basanieri Giuseppe, nato a Cortona il 20/04/1941, C.F. BSNLPP41D20D077G, residente in Nucleo Abitato Le Caselle n. 13 - Cortona, indennità corrisposta euro 28.109,67;
 - a favore di Stanganini Carlo, nato a Cortona il 18/02/1947, C.F. STNCRL47B18D077G, residente in Via Zefferini n. 8 - Cortona, indennità corrisposta euro 10.838,50;
 - a favore di Banelli Cristina nata a Cortona il 26/03/1972, C.F. BNLCST72C66D077T, residente in Via Lauretana n. 106 Camucia - Cortona, indennità corrisposta euro 6.362,99;
 - a favore di Banelli Gustavo, nato a Cortona il 16/03/1969, C.F. BNLGTV69C16D077B, residente in Via Lauretana n. 106 Camucia - Cortona, indennità corrisposta euro 6.362,98;
 - a favore di Petti Mirella nata a Cortona il 19/09/1940, C.F. PTTMLL40P59D077Z, residente in Via Lauretana n. 106 Camucia - Cortona, indennità corrisposta euro 6.362,98;
 - a favore di Torresi Ilario, nato a Cortona il 10/12/1965, C.F. TRRLRI65T10D077A, residente in Via Lauretana n. 106 Camucia - Cortona, indennità corrisposta euro 14.737,00;
 - a favore di De Nisco Maria nata a Pietradefusi il 16/11/1946, C.F. DNSMRA46S56G611R, residente in Case Sparse Pietraia n. 11 D - Cortona, indennità corrisposta euro 126,00;
 - a favore di Luconi Luca, nato a Castiglion Fiorentino il 28/10/1974, C.F. LCNLCU74R28C319N, residente in Case Sparse Pietraia n. 11 E - Cortona, indennità corrisposta euro 126,00;
 - a favore di Luconi Marco, nato a Cortona il 08/11/1969, C.F. LCNMRC69S08D077B, residente in Case Sparse Pietraia n. 11 F - Cortona, indennità corrisposta euro 126,00;
 - a favore di De Nisco Maria nata a Pietradefusi il 16/11/1946, C.F. DNSMRA46S56G611R, residente in Case Sparse Pietraia n. 11 D - Cortona, indennità corrisposta euro 182,00;
 - a favore di Corsi Concetta, nata a Monterchi il 05/06/1947, C.F. CRSCCT47H45F594Q, residente in Nucleo Abitato Casorbica n. 15 - Cortona, indennità corrisposta euro 10.395,46;
 - a favore di Società Agricola Caselle di Tiezzi Benedetta & C Snc, C.F./P.Iva 01564610515, sede in N.A. Le Caselle n.10 - Cortona, indennità corrisposta euro 3.068,69;
 - a favore di Tiezzi Benedetta, nata ad Arezzo il 06/07/1977, C.F. TZZBDT77L46A390X, residente in Case Sparse Cortona - Santa Maria Nuova 122 - Cortona, indennità corrisposta euro 3.068,69;
 - a favore di Tiezzi Marco, nato ad Arezzo il 05/03/1975, C.F. TZZMRC75C05A390L, residente in Case Sparse Ossaia n. 85 I - Cortona, indennità corrisposta euro 1.732,58;
- Dato atto che con il Decreto Dirigenziale n. 3800 del 25/02/2021 sono state pagate con pagamento diretto le indennità d'esproprio accettate come sotto riportato:
- a favore di Ciampi Franco, nato a Cortona il 25/05/1934, C.F. CMPFNC34E25D077G, residente in Case Sparse Ossaia - Riccio n. 106 - Cortona, indennità corrisposta euro 98,00;
 - a favore di Ciampi Mauro, nato a Cortona il 30/01/1960, C.F. CMPMRA60A30D077K, residente in Via Francesco Petrarca n. 13 B - Terontola - Cortona, indennità corrisposta euro 98,00;
 - a favore di Azienda Agricola Ciampi Franco e Mauro S.S., C.F./P.Iva 00350100517, sede in Case Sparse Ossaia, 106 - Cortona, indennità corrisposta euro 175,00;

- a favore di Tiezzi Cesare, nato a Cortona il 07/05/1920, C.F. TZZCSR20E07D077W, residente in Nucleo Abitato Cà di Masino, 4 - Cortona, indennità corrisposta euro 3.592,99;

- a favore di Tiezzi Paolo, nato a Cortona il 08/04/1947, C.F. TZZPLA47D08D077V, residente in Case Sparse Cortona - Essolina n. 876/A - Cortona, indennità corrisposta euro 3.592,98;

- a favore di Tiezzi Rino, nato a Cortona il 16/05/1952, C.F. TZZRNI52E16D077T, residente in Case Sparse Cortona - Essolina n. 876/B - Cortona, indennità corrisposta euro 3.592,98;

- a favore di Basanieri Maria, nata a Cortona il 19/04/1950, C.F. BSNMRA50D59D077C, residente in Case Sparse Pietraia n. 14 - Cortona, indennità corrisposta euro 16.183,03;

- a favore di Giommi Emilio, nato a Cortona il 05/12/1946, C.F. GMMMLE46T05D077F, residente in Case Sparse Pietraia n. 14 - Cortona, indennità corrisposta euro 16.183,02;

- a favore di Perugini Rosella, nata a Cortona il 02/01/1962, C.F. PRGRLL62A42D077S, residente in Via Francesco Petrarca n. 1 A – Terontola - Cortona, indennità corrisposta euro 1.148,00;

- a favore di Aceto Rosetta, nata a Cosenza il 08/10/1967, C.F. CTARTT67R48D086Z, residente in Case Sparse Pietraia n. 12 - Cortona, indennità corrisposta euro 31.018,05;

Dato atto che con il Decreto Dirigenziale n. 6246 del 12/04/2021 sono state pagate con pagamento diretto le indennità d'esproprio accettate come sotto riportato:

- a favore di Sveti Andrea, nato a Cortona il 13/07/1978, C.F. SVTNDR78L13D077T, residente in Via XXV Aprile n. 2 C - Camucia - Cortona, indennità corrisposta euro 13.071,38;

Dato atto che con il Decreto Dirigenziale n. 9664 del 05/05/2021 sono state pagate con pagamento diretto le indennità d'esproprio accettate come sotto riportato:

- a favore di Sbrilli Franco, nato a Cortona il 17/09/1950, C.F. SBRFNC50P17D077G, residente in Nucleo Abitato Le Piagge n. 12 – Camucia - Cortona, indennità corrisposta euro 658,00;

Dato atto che con il Decreto Dirigenziale n. 19268 del 21/10/2021 sono state pagate con pagamento diretto le indennità d'esproprio accettate come sotto riportato:

- a favore di Giannini Luca, nato a Cortona il 03/06/1973, C.F. GNNLCU73H03D077A, residente in Via Austria, 16 – Torrita di Siena, indennità corrisposta euro 28,00;

Visto che, per i beni sopra individuati, il frazionamento e i relativi elaborati planimetrici di cui ai prott. n. 2021/21621, n. 2021/21622, n. 2021/21623, n. 2021/21624, n. 2021/21627, n. 2021/21628, n. 2021/21629, n. 2021/21631, n. 2021/21633, n. 2021/21634, n. 2021/21635, n. 2021/21636, n. 2021/21637 e n. 2021/21638 del 20/04/2021, n. 2021/22560 del 26/04/2021, e al n. 2022/9352 del 22/02/2022, sono stati presentati al competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Arezzo;

Dato atto che il decreto di espropriazione deve essere emanato nel termine legale di cinque anni di cui all'art. 13, comma 4, del DPR 327/2001, decorrente dalla data in cui è divenuto efficace l'atto che ha dichiarato la pubblica utilità;

Accertato che, ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 327/01, i beni ove sarà realizzata l'opera pubblica, per le superfici interessate, non ricadono nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D, come definite dagli strumenti urbanistici;

Dato atto che, in relazione alla ditta catastale Ceroni Pietro, Ceroni Giovanni, Ceroni Luigi e Romizi Margherita – per la quale, come sopra detto, con Decreto Dirigenziale n. 19268 del 21/10/2021 è stato disposto il deposito dell'indennità provvisoria d'esproprio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - dalle verifiche svolte d'ufficio con ispezioni ipotecarie e visure catastali aggiornate, in atti, è emerso che la titolarità della proprietà dei beni interessati dal presente atto è ad oggi così ripartita: Ceroni Claudia proprietà 1/18, Ceroni Ida proprietà 1/18, Ceroni Pietro proprietà 12/18 e Romizi Margherita proprietà 4/18;

Dato atto altresì che, a seguito delle verifiche di ispezione catastale e ipotecaria sulle particelle di cui al presente atto:

- per i beni relativi alla ditta Aceto Rosetta, all'atto della liquidazione dell'indennità riconosciuta, è stata raccolta l'autorizzazione alla riscossione della stessa indennità da parte del beneficiario dell'ipoteca, in atti;
- per i beni relativi alla ditta Turini Antonella e Turini Giuliana, risultano in essere ipoteche a garanzia di mutuo fondiario e l'indennità dovuta è stata depositata presso il MEF come sopra indicato;

Dato atto altresì che le verifiche di ispezione catastale e ipotecaria sulle altre particelle di cui al presente atto e le documentazioni prodotte dalle altre ditte espropriande, conservate agli atti del Settore Viabilità Regionale ambiti Arezzo, Siena e Grosseto. Programmazione Risanamento Acustico, hanno confermato la piena e libera proprietà dei beni;

Vista la propria competenza - ai sensi del decreto del Direttore Generale della Regione Toscana n. 10468/2016 come modificato con Decreto del Direttore Generale n. 7514 del 28 aprile 2021 - a emanare il presente decreto di esproprio;

Ritenuto pertanto di provvedere:

- al trasferimento dei beni sopra descritti alla Regione Toscana C.F. 01386030488 tramite il presente decreto di esproprio;
- alla registrazione del presente atto ai sensi dell'art. 23 del DPR 327/2001, senza indugio, presso l'Agenzia delle Entrate di Firenze e alla successiva trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Arezzo;

Richiamati il Decreto Dirigenziale n. 22345 del 03/12/2021 e il Decreto Dirigenziale n. 8619 del 04/05/2022 con i quali è stata impegnata - per imposta di registro, imposta catastale e tassa ipotecaria – la somma complessiva di Euro 146.998,00, come segue:

- Imposta Registro Euro 143.098,00
- Imposta Ipotecaria Euro 1.950,00
- Imposta Catastale Euro 1.950,00;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 16103 del 20/09/2021 *Variante alla S.R.T. in Comune di Cortona da sud dell'abitato di Camucia allo svincolo con la Perugia Bettolle. Elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione. ai sensi dell'art. 21, comma 1, del DPR 327/2001;*

Dato atto che il presente decreto è esente da bollo ai sensi dell'art. 22 della Tab. b) del DPR 642 del 26.10.1972;

DECRETA

1. di disporre a favore della Regione Toscana, con sede in Piazza del Duomo n. 10 – 50122 Firenze, C.F. 01386030488, l'espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori di cui all'oggetto ed identificati come di seguito:

- Terranostra Società Agricola a Responsabilità Limitata, sede in Via della Cornia, 59 – Civitella in Val di Chiana, C.F./P.Iva 01167810512, quota proprietà 1/1
N.C.T. Comune di Cortona, foglio 330, mappale 369 mq 130 e mappale 371 mq 1.750;
Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 714,40;
- Baldelli Massimo, nato a Cortona il 06/11/1950, residente in Viale Luca Signorelli n. 32 – Arezzo, C.F. BLDMSM50S06D077S, quota proprietà 1/1
N.C.T. Comune di Cortona, foglio 311, mappale 135 mq 150, mappale 131 mq 650, mappale 129 mq 4.935, mappale 127 mq 3.450 e mappale 99 mq 343;
Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 53.332,00;
- Sciarri Marcella, nata a Cortona il 06/09/1953, residente in Case Sparse Pietraia n. 78 - Cortona, C.F. SCRMCL53P46D077M, quota proprietà 1/2 e Topini Armando, nato a Cortona il 13/01/1942, residente in Case Sparse Pietraia n. 78 - Cortona, C.F. TPNRND42A13D077H, quota proprietà 1/2
N.C.T. Comune di Cortona, foglio 311, mappale 137 mq 11.130, foglio 293, mappale 148 mq 12.100, foglio 310, mappale 137 mq 2.400, mappale 135 mq 2.950, foglio 266, mappale 129 mq 1.670, mappale 146 mq 2.240 e mappale 121 mq 4.570;
Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 oltre ad indennità aggiuntive ex art. 42 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 230.306,60;
- Parri Mirco, nato a Castiglione del Lago il 16/04/1973, residente in Centro Abitato Pietraia n. 32 E – Cortona, C.F. PRRMRC73D16C309T, quota proprietà 1/1
N.C.T. Comune di Cortona, foglio 293, mappale 136 mq 445;
Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 2.845,53;
- Parri Gaspare, nato a Castiglione del Lago il 09/12/1945, residente in Case Sparse Pietraia n. 54 – Cortona, C.F. PRRGPR45T09C309D, quota proprietà 1/1
N.C.T. Comune di Cortona, foglio 293, mappale 156 mq 25, mappale 152 mq 70 e mappale 134 mq 170;
Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 oltre ad indennità aggiuntive ex art. 42 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 1.281,50;
- C.R.M. Srl, sede in Via IV Novembre n. 22 Fraz. Camucia – Cortona, C.F./P.Iva 01836250512, quota proprietà 1/1
N.C.T. Comune di Cortona, foglio 293, mappale 57 mq 131, mappale 58 mq 42, mappale 59 mq 117, mappale 78 mq 936, mappale 80 mq 3.939, mappale 87 mq 53, mappale 91 mq 231, mappale 107 mq 201, mappale 109 mq 235, mappale 113 mq 1.795, mappale 165 mq 3.050, mappale 118 mq 489 e mappale 131 mq 260;
Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 oltre ad indennità aggiuntive ex art. 42 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 3.505,67;
- Ciampi Franco, nato a Cortona il 25/05/1934, residente in Case Sparse Ossaia - Riccio n. 106 – Cortona, C.F. CMPFNC34E25D077G, quota proprietà 1/2 e Ciampi Mauro, nato a Cortona il 30/01/1960, residente in Via Francesco Petrarca n. 13 B - Terontola – Cortona, C.F. CMPMRA60A30D077K, quota proprietà 1/2
N.C.T. Comune di Cortona, foglio 293, mappale 172 mq 70;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 oltre ad indennità aggiuntive ex art. 42 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 371,00;

- Turini Antonella, nata a Cortona il 04/01/1958, residente in Case Sparse Pietraia n. 146 – Cortona, C.F. TRNNNL58A44D077C, quota proprietà 1/2 e Turini Giuliana, nata ad Arezzo il 05/09/1960, residente in Case Sparse Cortona – Pergo n. 727 – Cortona, C.F. TRNGLN60P45A390W, quota proprietà 1/2

N.C.T. Comune di Cortona, foglio 266, mappale 144 mq 2.185, mappale 141 mq 8.460, mappale 140 mq 2.075, mappale 136 mq 5.400, mappale 137 mq 825, mappale 134 mq 11.135, mappale 117 mq 285, mappale 52 mq 3.950, mappale 115 mq 3.140, mappale 113 mq 3.895, mappale 109 mq 10, mappale 107 mq 1.980, mappale 111 mq 605, e foglio 260, mappale 178 mq 100;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 148.636,05;

- Brocchi Andrea, nato ad Arezzo il 02/05/1983, residente in Case Sparse Ossaia – Riccio n. 103 – Cortona, C.F. BRCNDR83E02A390I, quota proprietà 1/2 e Brocchi Enrico, nato ad Arezzo il 16/02/1978, residente in Case Sparse Ossaia – Riccio n. 103 – Cortona, C.F. BRCNRC78B16A390Z, quota proprietà 1/2

N.C.T. Comune di Cortona, foglio 266, mappale 104 mq 5.335;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 20.091,08;

- Brocchi Giovanni, nato a Cortona il 05/05/1956, residente in Case Sparse Ossaia – Riccio n. 103 – Cortona, C.F. BRCGNN56E05D077A, quota proprietà 1/1

N.C.T. Comune di Cortona, foglio 266, mappale 132 mq 300 e mappale 119 mq 950;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 4.208,40;

- Polezzi Orsola, nata a Cortona il 03/09/1946, residente in Case Sparse Cortona - Salcotto n. 775 – Cortona, C.F. PLZRSL46P43D077E, quota proprietà 1/2 e Polezzi Pier Luigi, nato a Cortona il 25/01/1951, residente in Case Sparse Cortona - Sant'Eusebio n. 1172 – Cortona, C.F. PLZPLG51A25D077Q, quota proprietà 1/2

N.C.T. Comune di Cortona, foglio 261, mappale 328 mq 385, mappale 325 mq 1.490, mappale 297 mq 4.950, mappale 293 mq 2.830, foglio 258, mappale 290 mq 900 e mappale 291 mq 25;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 oltre ad indennità aggiuntive ex art. 42 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 62.684,30;

- Sbrilli Franco, nato a Cortona il 17/09/1950, residente in Nucleo Abitato Le Piagge n. 12 – Camucia - Cortona, C.F. SBRFNC50P17D077G, quota proprietà 1/1

N.C.T. Comune di Cortona, foglio 261, mappale 324 mq 5 e mappale 322 mq 230;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 658,00;

- Sveti Andrea, nato a Cortona il 13/07/1978, residente in Via XXV Aprile n. 2 C - Camucia – Cortona, C.F. SVTNDR78L13D077T, quota proprietà 1/1

N.C.T. Comune di Cortona, foglio 261, mappale 330 mq 3.305 e mappale 331 mq 415;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 13.071,38;

- Ferretti Patrizia, nata a Cortona il 06/01/1948, residente in Viale Giacomo Matteotti n. 123 - Camucia – Cortona, C.F. FRRPRZ48A46D077V, quota proprietà 1/1

N.C.T. Comune di Cortona, foglio 261, mappale 302 mq 50 e foglio 233 mappale 334 mq 30;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 424,00;

- Ferretti Alessandra, nata a Cortona il 01/01/1947, residente in Via Andrea Cesalpino n. 35 – Arezzo, C.F. FRRLSN47A41D077T, quota proprietà 1/1
N.C.T. Comune di Cortona, foglio 233, mappale 330 mq 2.630;
Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 oltre ad indennità aggiuntive ex art. 42 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 13.939,00;
- Contini Massimo, nato a Cortona il 07/09/1969, residente in Nucleo Abitato La Mucchia, 10 – Cortona, C.F. CNTMSM69P07D077K, quota proprietà 5/8 e Paggetti Letizia, nata a Cetona il 24/04/1969, residente in Nucleo Abitato La Mucchia, 10 – Cortona, C.F. PGGLTZ69D64C587E, quota proprietà 3/8
N.C.T. Comune di Cortona, foglio 258, mappale 283 mq 150;
Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 420,00;
- Magini Marco, nato a Cortona il 15/10/1962, residente in Case Sparse Ossaia n. 11 D – Cortona, C.F. MGNMRC62R15D077D, quota proprietà 1/1
N.C.T. Comune di Cortona, foglio 261, mappale 320 mq 100, mappale 316 mq 2.500, mappale 315 mq 60, mappale 312 mq 4.400, mappale 310 mq 1.330, mappale 306 mq 6.195, mappale 304 mq 475 e mappale 300 mq 1.790;
Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 112.359,43;
- Tavernelli Giovanni, nato a Grosseto il 03/04/1961, residente in Case Sparse Ossaia - Mucchia n. 25 – Cortona, C.F. TVRGNN61D03E202W, quota proprietà 1/1
N.C.T. Comune di Cortona, foglio 258, mappale 301 mq 790, mappale 295 mq 1.730, mappale 305 mq 670 e mappale 306 mq 190;
Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 9.464,00;
- Limoni Fulvio, nato a Castiglion Fiorentino il 18/05/1952, residente in Case Sparse Cortona - San Pietro Cegliolo n. 475 – Cortona, C.F. LMNFLV52E18C319L, quota proprietà 1/1
N.C.T. Comune di Cortona, foglio 258, mappale 273 mq 295;
Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 1.563,50;
- Giannoni Fabbri Marco, nato ad Arezzo il 28/10/1965, residente in Nucleo Abitato San Marco in Villa n. 2 – Cortona, C.F. GNNMRC65R28A390G, quota proprietà 1/1
N.C.T. Comune di Cortona, foglio 258, mappale 277 mq 335;
Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 938,00;
- Caponi Marcella, nata a Cortona il 02/04/1951, residente in Nucleo Abitato La Mucchia, 5 – Cortona, C.F. CPNMCL51D42D077W, quota proprietà 1/6 e Tronchi Giuseppe, nato a Cortona il 23/03/1949, residente in Nucleo Abitato La Mucchia, 5 – Cortona, C.F. TRNGPP49C23D077F, quota proprietà 5/6
N.C.T. Comune di Cortona, foglio 258, mappale 267 mq 3.450;
Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 oltre ad indennità aggiuntive ex art. 42 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 39.581,69;
- Caponi Marcella, nata a Cortona il 02/04/1951, residente in Nucleo Abitato La Mucchia, 5 – Cortona, C.F. CPNMCL51D42D077W, quota proprietà 1/2 e Tronchi Giuseppe, nato a Cortona il 23/03/1949, residente in Nucleo Abitato La Mucchia, 5 – Cortona, C.F. TRNGPP49C23D077F, quota proprietà 1/2
N.C.T. Comune di Cortona, foglio 258, mappale 297 mq 4.440 e mappale 293 mq 45;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 oltre ad indennità aggiuntive ex art. 42 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 26.680,98;

- Vezzosi Ennio, nato a Sabbioneta il 18/06/1958, residente in Case Sparse Ossaia – PIP n. 21 – Cortona, C.F. VZZNNE58H18H652D, quota proprietà ½ e Vezzosi Gianni, nato a Sabbioneta il 27/04/1956, residente in Case Sparse Ossaia – PIP n. 21 – Cortona, C.F. VZZGNN56D27H652S, quota proprietà 1/2

N.C.T. Comune di Cortona, foglio 258, mappale 288 mq 1.050;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 3.736,95;

- Tiezzi Cesare, nato a Cortona il 07/05/1920, residenza sconosciuta, C.F. TZZCSR20E07D077W, quota proprietà 1/3, Tiezzi Paolo, nato a Cortona il 08/04/1947, residente in Case Sparse Cortona - Essolina n. 876/A - Cortona, C.F. TZZPLA47D08D077V, quota proprietà 1/3 e Tiezzi Rino, nato a Cortona il 16/05/1952, residente in Case Sparse Cortona - Essolina n. 876/B – Cortona, C.F. TZZRNI52E16D077T, quota proprietà 1/3

N.C.T. Comune di Cortona, foglio 258, mappale 285 mq 2.095, mappale 286 mq 240, mappale 303 mq 265 e mappale 302 mq 935;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 10.778,95;

- Taschini Lina, nata a Città di Castello il 31/01/1931, residenza sconosciuta, C.F. TSCJNI31A71C745Y, quota proprietà 1/2 e Tavernelli Sandra, nata a Grosseto il 16/12/1957, residente in Centro Abitato Fratta n. 38 – Cortona, C.F. TVRSDR57T56E202X, quota proprietà 1/2

N.C.T. Comune di Cortona, foglio 258, mappale 269 mq 4.675 e mappale 271 mq 1.950;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 21.383,60;

- Corsi Concetta, nata a Monterchi il 05/06/1947, residente in Nucleo Abitato Casorbica n. 15 – Cortona, C.F. CRSCCT47H45F594Q, quota proprietà 1/1

N.C.T. Comune di Cortona, foglio 293, mappale 110 mq 40, mappale 108 mq 1, mappale 168 mq 170, mappale 164 mq 65, mappale 162 mq 700 e mappale 170 mq 45;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 3.744,30;

- Basanieri Giuseppe, nato a Cortona il 20/04/1941, residente in Nucleo Abitato Le Caselle n. 13 – Cortona, C.F. BSNP41D20D077G, quota proprietà 1/1

N.C.T. Comune di Cortona, foglio 310, mappale 113 mq 4.530 e mappale 115 mq 90;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 28.109,67;

- Basanieri Maria, nata a Cortona il 19/04/1950, residente in Case Sparse Pietraia n. 14 – Cortona, C.F. BSNMRA50D59D077C, quota proprietà 1/2 e Giommi Emilio, nato a Cortona il 05/12/1946, residente in Case Sparse Pietraia n. 14 - Cortona, C.F. GMMMLE46T05D077F, quota proprietà 1/2

N.C.T. Comune di Cortona, foglio 310, mappale 110 mq 3.250 e mappale 111 mq 1.140;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 32.366,05;

- Di Nardo Sergio, nato a Terravecchia il 02/02/1914, residenza sconosciuta, C.F. DNRSRG14B02L1340, quota proprietà 1/2 e Morettini Iolanda, nata a Napoli il 20/06/1913, residenza sconosciuta, C.F. MRTLND13H60F839C, quota proprietà 1/2

N.C.T. Comune di Cortona, foglio 330, mappale 373 mq 90;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 20,70;

- Stanganini Carlo, nato a Cortona il 18/02/1947, residente in Via Zefferini n. 8 – Cortona, C.F. STNCRL47B18D077G, quota proprietà 1/1

N.C.T. Comune di Cortona, foglio 260, mappale 176 mq 865 e mappale 174 mq 1.180;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 10.838,50;

- Banelli Cristina nata a Cortona il 26/03/1972, residente in Via Lauretana n. 106 Camucia – Cortona, C.F. BNLCST72C66D077T, quota proprietà 1/3, Banelli Gustavo, nato a Cortona il 16/03/1969, residente in Via Lauretana n. 106 Camucia – Cortona, C.F. BNLGTV69C16D077B, quota proprietà 1/3 e Petti Mirella nata a Cortona il 19/09/1940, residente in Via Lauretana n. 106 Camucia – Cortona, C.F. PTTMLL40P59D077Z, quota proprietà 1/3

N.C.T. Comune di Cortona, foglio 310, mappale 131 mq 730, mappale 139 mq 4.075 e mappale 140 mq 1.275;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 oltre ad indennità aggiuntive ex art. 42 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 33.825,95;

- Giannini Luca, nato a Cortona il 03/06/1973, residente in Via Austria, 16 – Torrita di Siena, C.F. GNNLCU73H03D077A, quota proprietà 1/1

N.C.T. Comune di Cortona, foglio 310, mappale 126 mq 10;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 28,00;

- De Nisco Maria nata a Pietradefusi il 16/11/1946, residente in Case Sparse Pietraia n. 11 D – Cortona, C.F. DNSMRA46S56G611R, quota proprietà 1/3, Luconi Luca, nato a Castiglion Fiorentino il 28/10/1974, residente in Case Sparse Pietraia n. 11 E – Cortona, C.F. LCNLCU74R28C319N, quota proprietà 1/3 e Luconi Marco, nato a Cortona il 08/11/1969, residente in Case Sparse Pietraia n. 11 F – Cortona, C.F. LCNMRC69S08D077B, quota proprietà 1/3

N.C.T. Comune di Cortona, foglio 310, mappale 119 mq 135;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 378,00;

- De Nisco Maria nata a Pietradefusi il 16/11/1946, residente in Case Sparse Pietraia n. 11 D – Cortona, C.F. DNSMRA46S56G611R, quota proprietà 1/1

N.C.T. Comune di Cortona, foglio 310, mappale 117 mq 65;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 182,00;

- Aceto Rosetta, nata a Cosenza il 08/10/1967, residente in Case Sparse Pietraia n. 12 – Cortona, C.F. CTARTT67R48D086Z, quota proprietà 1/1

N.C.T. Comune di Cortona, foglio 310, mappale 120 mq 6.460, mappale 124 mq 355, mappale 123 mq 1.550 e mappale 122 mq 2.365;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 31.018,05;

- Corsi Concetta, nata a Monterchi il 05/06/1947, residente in Nucleo Abitato Casorbica n. 15 – Cortona, C.F. CRSCCT47H45F594Q, quota proprietà 12/18, Società Agricola Caselle di Tiezzi Benedetta & C Snc, sede in N.A. Le Caselle n. 10 – Cortona, C.F./P.Iva 01564610515, quota proprietà 2/18, Tiezzi Benedetta, nata ad Arezzo il 06/07/1977, residente in Case Sparse Cortona - Santa Maria Nuova 122 - Cortona, C.F. TZZBDT77L46A390X, quota proprietà 2/18 e Tiezzi Marco, nato ad Arezzo il 05/03/1975, residente in Case Sparse Ossaia n. 85 I – Cortona, C.F.

TZZMRC75C05A390L, quota proprietà 2/18

N.C.T. Comune di Cortona, foglio 310, mappale 128 mq 4.810;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 18.265,42;

- Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, sede in Via Vecchia n. 1 – Arezzo, C.F./P.Iva 92004700511, quota proprietà 1/1

N.C.T. Comune di Cortona, foglio 293, mappale 138 mq 330 e foglio 266, mappale 124 mq 1.570;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 oltre ad indennità aggiuntive ex art. 42 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 11.044,05;

- Ceroni Claudia, nata a Castiglione del Lago il 03/11/1963, residente in Località Bologni n. 37 – Castiglione del Lago, C.F. CRNCLD63S43C309S, quota proprietà 1/18, Ceroni Ida, nata a Castiglione del Lago il 14/03/1962, residente in Via Evangelista Torricelli n. 15 int. 5 - Bologna, C.F. CRNDIA62C54C309A, quota proprietà 1/18, Ceroni Pietro, nato a Cervarese Santa Croce il 08/05/1934, residente in Case Sparse Pietraia n. 26 - Cortona, C.F. CRNPTR34E08C544Z, quota proprietà 12/18 e Romizi Margherita, nata a Castiglione del Lago il 29/12/1929, residenza sconosciuta, C.F. RMZMGH29T69C309G, quota proprietà 4/18

N.C.T. Comune di Cortona, foglio 293, mappale 158 mq 45;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 10,35;

- Perugini Rosella, nata a Cortona il 02/01/1962, residente in Via Francesco Petrarca n. 1 A – Terontola - Cortona, C.F. PRGRLL62A42D077S, quota proprietà 1/1

N.C.T. Comune di Cortona, foglio 293, mappale 143 mq 300, mappale 144 mq 100, mappale 140 mq 9 e mappale 141 mq 1;

Indennità d'espropriazione (terreni agricoli non edificabili) ex art. 40 D.P.R. 327/2001 pari ad euro 1.148,00;

2. di dare atto che tale trasferimento comporta l'automatica estinzione di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sui beni oggetto di esproprio, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata;

3. di dare atto altresì che il presente decreto, che dispone il passaggio di proprietà a favore della Regione Toscana, è sottoposto alla condizione sospensiva che lo stesso sia successivamente eseguito;

4. di notificare il presente decreto con le forme previste per legge a coloro che risultino proprietari contestualmente all'avviso recante l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la sua esecuzione;

5. di registrare il presente decreto, in termini d'urgenza, presso l'Agenzia delle Entrate sede di Firenze;

6. di dare atto che la notifica e la trascrizione, con voltura dei beni, del presente atto - presso la competente Agenzia delle Entrate-Territorio, Servizi di Pubblicità Immobiliare, con indicazione della data di esecuzione stessa, da annotarsi nei registri immobiliari - saranno eseguite a cura del Settore Viabilità Regionale ambiti Arezzo, Siena e Grosseto. Programmazione Risanamento Acustico;

7. di dare atto che dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità;

8. di dare atto inoltre che, per effetto del Decreto del Direttore Generale della Regione Toscana n. 10468/2016 come modificato con Decreto del Direttore Generale n. 7514 del 28 aprile 2021, il Responsabile del procedimento di espropriazione per i lavori in oggetto è la Dirigente del Settore

Viabilità regionale ambiti Arezzo, Siena e Grosseto. Programmazione risanamento acustico della Regione Toscana Ing. Sandra Grani e che il Dirigente dell'Ufficio Espropri è il sottoscritto Dirigente del Settore Attività amministrative per la Mobilità, le Infrastrutture e il Trasporto Pubblico Locale, D.ssa Francesca Barucci;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 17 maggio 2022, n. 9320
certificato il 18-05-2022

Art. 19 del D.lgs 152/2006 e art. 48 della L.R. 10/2010.

Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo a progetto di sistemazione e adeguamento della cassa di espansione sul Fosso della Madonna in Comune di Bibbona (LI). Proponente: Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa. Provvedimento conclusivo.

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9320 - Data adozione: 17/05/2022

Oggetto: Art. 19 del D.lgs 152/2006 e art. 48 della L.R.10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità relativo a progetto di sistemazione e adeguamento della cassa di espansione sul Fosso della Madonna in Comune di Bibbona (LI). Proponente: Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/05/2022

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Visto il D.M. 30.3.2015, in materia di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visti il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 19R del 11/04/2017, in materia di procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

Vista la L.R. 80/2015 in materia di difesa del suolo;

Ricordato che:

- nell'area oggetto di intervento sono state realizzate dalla Provincia di Livorno delle casse di laminazione con progetto esecutivo approvato dalla Giunta Provinciale con atto n. 1137 del 29/12/1997; sui terreni interessati dai lavori sono state apposte delle servitù di allagamento tramite atto di cessione volontaria del 9 aprile 2002 e le opere sono state ultimate nell'ottobre del 2003;
- le opere esistenti sono state successivamente oggetto di progettazione da parte del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa al fine di modificarle e adeguarle con l'obiettivo della messa in sicurezza delle aree site in località La California e aree limitrofe in Comune di Bibbona, con riferimento alle portate con tempo di ritorno duecentennale;
- lo sviluppo della progettazione definitiva, suddivisa in due lotti funzionali, approvata nel luglio del 2019, è stata oggetto di alcune revisioni richieste dal Genio Civile all'attivazione della procedura di omologazione, a causa delle nuove portate individuate dal Regolamento Urbanistico comunale;
- il Settore scrivente, con nota prot. 0428107 del 04/12/2020, in merito alle modifiche sopra riportate ha ritenuto che il progetto di modifica rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e che quindi debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica sostanziale di opere esistenti;

Premesso che:

il proponente Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa (sede legale: in via degli Speciali n. 17 - Loc. Venturina nel comune di Campiglia Marittima (LI); C.F./P. IVA 01779220498), con istanza pervenuta in data 29/11/2021 (prot. 0461540), ha chiesto al Settore VIA-VAS l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art.19 del D.lgs.152/2006 ed all'art.48 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di "Fosso della Madonna: Sistemazione e adeguamento cassa di espansione sul Fosso della Madonna. Interventi strutturali atti alla messa in sicurezza previa progettazione a scala di bacino. Completamento L.265/95 Sistemazione idraulica del Fosso della Madonna e del Fosso degli Alberelli" in comune di Bibbona (LI); in allegato alla istanza, il proponente ha presentato la prevista documentazione;

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, per la quota parte non a carico del bilancio regionale (punto 12 dell'allegato A della dgr 1196/2019), come da nota di accertamento n. 23452 del 30/11/2021;

ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data 01/12/2021 è stato pubblicato un avviso sul sito *web* della Regione Toscana;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 01/12/2021;

la documentazione depositata dal proponente è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il proponente ha assolto agli obblighi in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il proponente ha chiesto con l'istanza che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;

l'intervento rientra, ai fini della normativa VIA, tra quelli previsti al punto 8 lettera t) "*modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzato in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III)*" in quanto modifica di opera di cui al punto 7 lettera o) "*opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua*" dell'Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs 152/2006: ;

l'intervento è stato in parte finanziato su fondi regionali di cui all'art.9 sexies della L.R. n. 69/2008 e di cui alla d.g.r. 666/2018 "*Documento operativo Difesa del suolo 2018- 2° stralcio. Sostituzione Allegato A, Allegati A Parte I, II, III, IV, V e VI della DGRT 1396/2017 e Allegato D della DGRT 1265/2017*";

il Settore VIA, con nota del 01/12/2021 (prot. 0466540) ha comunicato l'avvio del procedimento ed ha richiesto il contributo tecnico istruttorio dei Soggetti competenti in materia ambientale;

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:

- 2i Rete Gas spa (prot. 0474253 del 07/12/2021);
- TIM spa (prot. 0474369 del 07/12/2021);
- Terna Rete Italia spa (prot. 0478037 del 09/12/2021);
- Settore Autorizzazioni ambientali (prot. 0488200 del 16/12/2021);
- Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole (prot. 0491217 del 20/12/2021);
- Settore Tutela della natura e del mare (prot. 0496386 del 22/12/2021);
- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 0495109 del 22/12/2021);
- Azienda ULS Toscana nord ovest (prot. 0500200 del 27/12/2021);
- RFI spa (prot. 0500417 del 27/12/2021);
- Settore Tutela, Riquadificazione e Valorizzazione del paesaggio (prot. 0501084 del 27/12/2021);
- Settore Forestazione. Agroambiente (prot. 0501609 del 28/12/2021);
- Settore Genio civile Valdarno inferiore (prot. 0001840 del 04/01/2022);
- ARPAT (prot. 0023248 del 21/01/2022);

il Settore VIA, sulla base degli esiti istruttori, con nota del 24/01/2022 (prot. 0025498) ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata all'avvio del procedimento;

il Settore VIA con nota del 24/01/2022 (prot. 0027081) ha inviato al Proponente la planimetria allegata al contributo (prot. 0474253 del 07/12/2021) della Società 2i Rete Gas Spa, non pubblicata sul sito web regionale per ragioni di riservatezza;

il proponente, con nota del 14/02/2022 (ns prot. 0073762 del 24/02/2022), ha chiesto ai sensi del comma 6 dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 la sospensione di 45 giorni dei termini della presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti;

il Settore VIA con nota prot. 0076348 del 25/02/2022 ha accolto la richiesta di sospensione di 45 giorni dei termini della presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti;

il proponente, in data 07/04/2022 (prot. 0159393 del 15/04/2022), ha provveduto a depositare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti; detta documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento depositata, il Settore VIA ha chiesto, con nota del 20/04/2022 (prot. 0163514), un contributo tecnico istruttorio dei Soggetti interessati;

sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:

- Settore Forestazione. Agroambiente (prot. 0187694 del 09/05/2022);

- ARPAT (prot. 0190613 del 10/05/2022);
- Settore Genio civile Valdarno inferiore (prot. 0191055 del 10/05/2022);
- Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale (prot. 0191604 del 11/05/2022);
- 2i Rete Gas Spa (prot. 0192225 del 11/05/2022);
- RFI Spa (prot. 0196654 del 13/05/2022);

ai sensi dell'art. 19, comma 13, del D.Lgs. 152/2006, la documentazione afferente al procedimento è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, depositata in data 29/11/2021 e dalla documentazione integrativa e di chiarimento del 07/04/2022;

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal proponente, risulta, tra l'altro, quanto segue:

il progetto riguarda l'adeguamento funzionale dell'opera di regolazione realizzata e approvata dalla Giunta Provinciale di Livorno di cui atto n. 1137 del 29/12/1997. Il progetto, finalizzato alla riduzione del rischio idraulico per l'abitato della California e per la viabilità primaria e la linea ferroviaria esistente, consisteva nella realizzazione di un'area ad esondazione controllata e più precisamente da due casse d'espansione in serie, separate da un rilevato arginale dotato di manufatto sfioratore e scarico di fondo in località Calcinaiola;

l'area d'interesse riguarda il tratto di Fosso della Madonna che va dal manufatto di attraversamento che conduce al Podere Fonte Nuova (poco a valle dell'abitato di Bibbona, con accesso dalla S.P. 15 della Camminata) fino alla Nuova Aurelia S.S.1 e del tronco di Fosso Alberelli dalla S.P.14 alla confluenza con il Fosso della Madonna; l'intervento nel suo complesso può essere suddiviso in tre lotti funzionali;

il lotto 1 riguarda il Fosso della Madonna (dalla sezione 141 fino alla 128 posta in corrispondenza del ponticello a valle della cassa via Vicinale dei Poggiali) e prevede attività di approfondimento del sedime della cassa esistente, al fine di aumentarne la capacità di invaso, congiuntamente ad operazioni di rialzo e ringrosso arginale e adeguamenti dello sfioratore di ingresso, del manufatto di regolazione intermedio e con la restituzione adeguata alle dimensioni derivanti dalla modellazione idraulica, così come le sezioni del Fosso della Madonna fronte cassa d'espansione saranno riprofilate e risagomate per consentire il transito della portata. Tutto il lotto 1 è stato progettato e dimensionato in modo tale da avere un bilancio di materia nullo; pertanto tutto il volume di terra scavato viene reimpiegato in sito per la formazione di ringrossi e rialzi arginali, nonché nuove arginature perimetrali della cassa d'espansione;

il lotto 2, sempre afferente al Fosso della Madonna (dalla sezione 128 fino alla sezione 111 in corrispondenza del ponte sulla s.p. Vecchia Aurelia) riguarda la riprofilatura delle sezioni e piccole opere di rialzo arginale, al fine di adeguare le quote per il contenimento in alveo delle portate duecentennali. Il materiale per il rialzo arginale sarà approvvigionato da cava, vista l'insufficienza del materiale proveniente dalle riprofilature di sponda e per l'impossibilità di utilizzare il materiale di scavo del fondo, che sarà conferito a impianto;

il lotto 3 riguarda invece il Fosso degli Alberelli, nel tratto da circa 100 m a monte della S.P. 14 fino alla confluenza con il Fosso della Madonna, con interventi di riprofilatura delle sezioni ed adeguamento di alcuni attraversamenti;

i tempi previsti per la realizzazione degli interventi sono: lotto 1 di circa 12 mesi; lotto 2 di circa 6 mesi; lotto 3 di circa 6 mesi;

il proponente, con la documentazione integrativa e di chiarimento in relazione alla necessità di effettuare approfondimenti di maggior dettaglio rispetto alla modellistica idraulica dei lotti 2 e 3, ha chiesto di stralciare dal presente procedimento di verifica di assoggettabilità la valutazione dei lotti 2 e 3. Questo anche al fine di attuare rapidamente gli interventi di adeguamento della cassa d'espansione lotto 1 mentre gli altri due lotti 2 e 3 saranno oggetto di riprogettazione complessiva e pertanto saranno successivamente sottoposti a una nuova procedura di verifica di assoggettabilità;

Dato atto che il lotto 1 costituisce lotto funzionale;

Preso atto che il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con l'impianto in esame:

l'intervento interessa la scheda d'ambito n.13 denominata Val di Cecina Piana del PIT-PPR (piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico) della Regione Toscana;

l'area dove è ubicato l'intervento previsto non ricade in zona soggetta soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004;

l'area di intervento, secondo i vigenti strumenti urbanisti comunali, ricade in zona "D ex m", aree produttive ex militari, ai sensi dell'Art. 53 del regolamento urbanistico, approvato in data 26/02/1999. La destinazione ammessa è per funzioni industriali, artigianali, laboratori, mostre ed uffici;

l'area dove è ubicato l'intervento non ricade in zona soggetta soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923;

il progetto non interessa aree naturali protette, Siti della rete Natura 2000, pSIC e siti di interesse regionale (sir);

dal punto di vista del Piano comunale di classificazione acustica (PCCA), l'intervento attraversa zone in classe III (aree di tipo misto) e IV (area di intensa attività umana) lambendo aree in classe V (area prevalentemente industriale) e II (aree prevalentemente industriali);

il proponente descrive le caratteristiche delle componenti ambientali relative all'area vasta, individua gli impatti dovuti alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto;

Dato atto che, in relazione ai contributi acquisiti dai Soggetti interessati, emerge quanto segue:

2i Rete Gas spa, nel proprio contributo del 07/12/2021, confermato con nota del 11/05/2022, trasmette copia della cartografia delle reti gas con evidenziato in rosso la rete di bassa pressione ed in giallo quella di media le cui informazioni contenute e/o ricavabili dalle suddette cartografie devono essere considerate riservate aziendali e protette; chiede in fase di scavo, di adottare tutte le precauzioni necessarie a preservare l'integrità delle tubazioni gas di propria competenza;

TIM spa, nel proprio contributo del 07/12/2021, comunica che nella zona interessata ai lavori esistono interferenze geometriche con linee telefoniche come da planimetria allegata. Per quanto riguarda la profondità di posa dei cavi tlc sotterranei in linea generale quelli direttamente in trincea, o in tubi predisposti, sono posati a 0.8 mt nelle carreggiate stradali e a 1 mt negli attraversamenti. In ogni caso gli impianti di tlc sotterranei dovranno essere opportunamente segnalati sul posto preliminarmente all'esecuzione dei lavori di scavo e di posa (per evitare danni agli impianti esistenti), richiedendo l'attività all'Ufficio Focal Point mediante l'apposito portale web. Nulla osta ai lavori in oggetto purché siano rispettate le norme in vigore negli incroci, nei parallelismi e negli avvicinamenti con i ns. impianti, in particolare per quelli comunque rilevabili a vista (cavi e cavetti d'abbonato aerei);

Terna Rete Italia spa, nel proprio contributo del 09/12/2021 esprime posizione favorevole, con le seguenti indicazioni "*Aspetti progettuali: eventuali variazioni dei piani di campagna dovranno essere compatibili con il nostro elettrodotto nel rispetto del D.M.21.03.1988 n°449. Segnaliamo che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente alimentati ad alta tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del D.lgs. n°81 del 09.04.2008) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11-27 sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru e escavatori), costituisce pericolo mortale.*";

il Settore Autorizzazioni ambientali, nel proprio contributo del 16/12/2021 richiama le norme riguardanti i cantieri (art. 39 comma 2 lettera b, del Regolamento Regionale 46/R) e in particolare quelli sopra i 5.000 mq (punto 1 della Tab. 6 allegato 5 del Reg. Reg. 46/r) e le aree invece escluse dall'attività di cantiere ai sensi del comma 5 dell'art. 40 ter del Reg. Reg. 46/r (allegato 5 tabella 6 punto 1). Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, rimanda ad ARPAT per le specifiche indicazioni in merito, ricordando che nella

gestione del cantiere si dovranno adottare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la diffusione delle polveri;

il Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole, nel proprio contributo del 20/12/2021 non evidenzia problematiche ostative in relazione alle materie agricole di competenza, richiama l'opportunità di programmare anticipatamente gli interventi e di avvisare tempestivamente le aziende agricole dell'inizio dei lavori, al fine di dare l'opportunità ai titolari dei terreni di operare le scelte colturali e le azioni di adattamento più appropriate per limitare l'impatto dei lavori connessi alla costruzione delle opere previste. Raccomanda infine che al termine dei lavori i cantieri siano tempestivamente smantellati, le aree di cantiere e quelle eventualmente destinate allo stoccaggio dei materiali ripristinate, al fine di ricreare le condizioni di originaria fertilità dei suoli ed idoneità alla coltivazione;

il Settore Tutela della natura e del mare, nel proprio contributo del 22/12/2021 considerato che l'intervento si colloca al di fuori dei siti natura 2000 e delle aree protette e precisamente, a distanza di circa 4.000 metri dalla porzione di valle del Lotto 1 e di circa 1.600 m dalla porzione terminale del Lotto 2 e Lotto 3 dalla ZPS IT5160003 Tombolo di Cecina, vista la distanza e la tipologia dell'opera proposta è possibile prevedere che l'intervento non abbia effetti significativi sui siti e quindi non si ritiene necessaria la presentazione dello studio di incidenza;

l'Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale, nel proprio contributo del 22/12/2021 prende in esame gli strumenti di pianificazione di competenza.

"In riferimento al PGRA, le opere in progetto interessano aree classificate a pericolosità da alluvione media P2 ed elevata P3. In tali aree, ai sensi degli articoli 9 e 7 della Disciplina di Piano attualmente vigente, la realizzazione degli interventi deve rispettare la disciplina della Regione Toscana per la gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018); inoltre si segnala che per le tipologie di opere di sistemazione idraulica quali quella in oggetto è prevista l'espressione del parere di questa Autorità di bacino, che può esser rilasciato nelle successive fasi autorizzative. Tuttavia, si rende noto che per effetto del progetto di aggiornamento del PGRA (ciclo 2021-2027), di prossima adozione definitiva, le fattispecie di interventi assoggettati a parere di questa Autorità di Bacino nella disciplina normativa sono in corso di revisione;

- in riferimento al PAI, le opere in progetto non interessano aree classificate a pericolosità da frana e/o da processi geomorfologici;

Inoltre, in riferimento al PGA si segnala che i corpi idrici che potrebbero essere interessati dagli interventi sono i seguenti:

- Corpo idrico superficiale Fosso della Madonna (stato ecologico buono, stato chimico buono, obiettivi: non deterioramento degli stati di qualità);

- CI sotterraneo Corpo idrico costiero tra fiume Cecina e S. Vincenzo (stato quantitativo non buono, stato chimico non buono, obiettivi: stati di qualità buono al 2027).

Si precisa che il PGA non prevede l'espressione del parere sugli interventi da parte di questo Ente, ma, considerati gli obiettivi del PGA e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità."

Nel successivo contributo del 11/05/2022, preso atto della richiesta da parte del proponente di stralcio dei lotti 2 e 3 e richiamato il precedente contributo rileva che: *"successivamente all'invio del contributo suddetto sono state apportate modifiche ai Piani di bacino vigenti per l'area in esame, e in particolare sono stati adottati i seguenti strumenti di pianificazione a scala di distretto:*

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito PGRA, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 20/12/2021 con deliberazione n. 26 e con notizia di adozione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022. Da tale data decorre l'applicazione delle misure di salvaguardia del piano (Mappe e Disciplina di piano), alle quali gli interventi devono risultare conformi.

Il PGRA adottato è disponibile sul sito web della Autorità;

- Piano di Gestione delle Acque 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, di seguito PGA, adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 20/12/2021 con deliberazione n. 25 e con notizia di adozione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del 04/01/2022. Da tale data decorre l'applicazione delle misure di salvaguardia del piano (Indirizzi di piano, Direttiva derivazioni e Direttiva Deflusso Ecologico), alle quali gli interventi devono risultare conformi.

Il PGA adottato è disponibile sul sito web della Autorità;

La citata “Direttiva Derivazioni” è disponibile sul sito web della Autorità; A tale pagina è visualizzabile anche la documentazione relativa alla determinazione delle zone di intrusione salina (IS) e delle aree di interazione acque superficiali – acque sotterranee.

La citata “Direttiva Deflusso Ecologico” è disponibile sul sito web della Autorità.

Questa Autorità, quale ente competente in materia ambientale e come contributo al procedimento in corso, ricorda che gli interventi devono essere coerenti con i quadri conoscitivi, le limitazioni e i condizionamenti contenuti nei Piani di bacino vigenti per il territorio interessato (compreso nel bacino del Toscana Costa), consultabili sul sito ufficiale www.appenninosettentrionale.it.

In particolare, in riferimento al PGRA si conferma quanto espresso nel contributo istruttorio richiamato in premessa, prot. n. 9952 del 20/12/2021, e si segnala che ai sensi degli artt. 7 e 9 della Disciplina di PGRA 2021-2027 nelle successive fasi progettuali, questa Autorità di bacino esprimerà il parere di competenza in merito all'aggiornamento del quadro conoscitivo e al conseguente riesame delle mappe di pericolosità derivante dalla realizzazione degli interventi previsti dal progetto. A tal riguardo si richiamano i contenuti dell'Allegato 3, nonché le procedure previste dall'art. 14 della disciplina di Piano.”;

l'Azienda USL Toscana nord ovest, nel proprio contributo del 27/12/2021 esprime posizione favorevole rilevando che l'intervento non presenta significative criticità per quanto concerne l'aspetto di tutela sanitaria della popolazione, soprattutto in considerazione della bassissima densità abitativa delle aree interessate; l'intervento per la sua tipologia non presenta infatti caratteristiche tali da suscitare osservazioni da parte della USL;

RFI spa, nel proprio contributo del 27/12/2021 ha chiesto chiarimenti in riferimento ad un aggravio al ponte ferroviario che, al completamento del Lotto 2, risulta in pressione per eventi con un $Tr=200$ anni e agli effetti degli interventi del Lotto 3 sulla sezione di attraversamento ferroviario rivedendo la modellazione per garantire il transito della portata $Tr=200$ anni almeno a pelo libero al ponte ferroviario. Nel successivo contributo conclusivo del 13/05/2022 ha fatto presente quanto segue:

“[...]

si rileva che il procedimento si riconduce alla valutazione del solo Lotto n.1 rinviando ad una successiva valutazione i Lotti n. 2 e n. 3 che nel suo complesso concorrevano alla messa in sicurezza a scala di bacino del Fosso della Madonna, ivi compreso il suo affluente di destra Fosso degli Alberelli.

La realizzazione del solo Lotto n.1 comporta la riduzione di buona parte degli allagamenti in destra idraulica e dalla documentazione integrativa si deduce anche una riduzione del tirante idrico con un $Tr=200$ anni al ponte ferroviario sul Fosso della Madonna.

Pertanto considerato che il completamento del Lotto n.1 costituisce una fase transitoria del più ampio intervento di messa in sicurezza a scala di bacino del Fosso della Madonna e visti i benefici comunque apportati all'infrastruttura ferroviaria si esprime parere favorevole con l'auspicio che i progetti dei Lotti successivi proseguano senza soluzione di continuità.”;

il Settore Tutela, Riquilificazione e Valorizzazione del paesaggio, nel proprio contributo del 27/12/2021 ha evidenziato che la tipologia delle opere non è in contrasto con i contenuti del PIT-PPR, migliorando la sicurezza idraulica e mantenendo la rete idraulica esistente, tuttavia, al fine di migliorare la funzionalità ecosistemica e valorizzare il paesaggio di pianura della bonifica, come indicato dalla Seconda Invariante strutturale e dagli obiettivi della Scheda d'ambito n. 13, fornisce le seguenti indicazioni:

- “- di evitare dove possibile l'abbattimento delle specie arboree di maggiore maturità;
- di provvedere all'inerbimento delle sponde delle nuove arginature ed al completo ripristino delle aree di cantiere oggetto di occupazione temporanea;
- di rafforzare la dotazione vegetale attraverso la piantumazione di nuove specie arbustive, localizzate dove non interferiscano con la funzionalità idraulica delle opere in oggetto;
- per le opere di tenuta idraulica previste per attraversamento del Fosso della Madonna in corrispondenza con la SP15 della Camminata (percorso fondativo e direttrice secondaria storica e paesaggistica), ma non approfondite in questa fase del progetto, prevedere strutture rivestite con paramento in laterizio, recuperando lo stilema dagli attraversamenti attualmente presenti e sostituiti da scatolari in c.a., come segno identitario della pianura della Bonifica.”;

il Settore Forestazione. Agroambiente, nel proprio contributo del 28/12/2021, confermato con nota del 09/05/2022, rileva che l'area oggetto di intervento non è caratterizzata da vincolo idrogeologico di cui al R.D: 3267/1923; alcuni tratti delle sponde del Fosso della Madonna e degli Alberelli sono mappati come caratterizzati da area boscata (perimetrazione meramente ricognitiva delle aree boscate – fonte uso suolo regione Toscana 2016. Tuttavia, gli interventi previsti non sono soggetti a autorizzazione poiché eseguiti in

alveo in area demaniale idrica. Il progetto così come presentato non attiene materie di competenza del Settore;

il Settore Genio civile Valdarno inferiore, nel proprio contributo conclusivo del 10/05/2022, fa presente quanto segue:

“[...]”

Innanzitutto si prende atto che il proponente ha chiesto di stralciare in questa fase la progettazione e la valutazione dei lotti 2 e 3 e quindi di esprimersi esclusivamente sul lotto 1 che riguarda gli interventi di adeguamento della cassa di espansione sul Fosso della Madonna, nonché la risagomatura di un tratto del medesimo corso d'acqua a monte della cassa.

Aspetti progettuali

In relazione agli aspetti idraulici si segnala quanto segue.

Sono stati trasmessi i file del modello idraulico che simula gli scenari allo stato attuale ed allo stato di progetto relativo all'attuazione del lotto 1.

Si precisa che, vista la volontà manifestata dal proponente di stralciare i lotti 2 e 3, l'istruttoria effettuata da questo Settore, in relazione alle proprie competenze di cui al R.D. 523/1904 e alla L.R. 80/2015 comma 1 lett d) e i) (omologazione/autorizzazione idraulica), si è limitata ad esaminare la modellazione idraulica nel tratto interessato dagli interventi del lotto 1, al fine di valutare, mediante il confronto tra stato attuale e stato di progetto, il miglioramento dell'efficacia della cassa in termini di riduzione della portata che transita a valle dell'opera.

Per quanto sopra, alcune indicazioni in merito al modello idraulico fornite da questo Settore nel precedente contributo istruttorio di fatto risultano superate.

Parallelamente si rileva che altre indicazioni invece non sono state del tutto recepite, pertanto si invita il proponente a tenere conto nelle successive fasi progettuali di quanto indicato nella ns. mail del 14/10/2021 già richiamata in precedenza ed in particolare verificare:

- l'inserimento di sezioni interpolate nel tratto a monte della cassa;
- i parametri assunti nella modellazione dei ponti;
- la rispondenza della geometria implementata nella simulazione con quanto rappresentato nelle tavole progettuali, per quanto riguarda i manufatti di regolazione della cassa (sfioratori di superficie e condotte di scarico). Si prende atto che è stato esplicitato il valore del franco di sicurezza assunto per gli argini fluviali nel tratto di intervento e per gli argini perimetrali della cassa. A tal proposito, per quest'ultimi, si osserva che, rispetto alla documentazione allegata all'originaria istanza, i franchi sono stati ridotti da 0,89 m a 0,77 m e da 0,73 m a 0,57 m, rispettivamente nello scenario con tempo di ritorno 200 anni che massimizza la portata di picco e quello che massimizza i volumi di piena. Tali valori, seppure non particolarmente elevati, possono essere ritenuti accettabili nel caso specifico, in quanto trattasi di modifica di un'opera idraulica già esistente, che peraltro verrà adeguata con la realizzazione di uno sfioratore superficiale di sicurezza. Tuttavia si fa presente che essi rappresentano valori limite che non dovranno in alcun modo essere ridotti ulteriormente nei successivi approfondimenti modellistici e progettuali.

Si riscontra altresì che nell'aggiornamento del modello idraulico è stato considerato per il coefficiente di scabrezza un valore di 0,035 in tutte le sezioni del canale principale.

In relazione agli aspetti geotecnici, si ritiene che le risposte alle richieste di chiarimento avanzate risultino esaurienti per il livello di approfondimento raggiunto in questa specifica fase concernente il procedimento di verifica di assoggettabilità.

Appare comunque opportuno già in questa sede precisare quanto segue.

1. Specificatamente per il tema riguardante il trattamento a calce delle terre, che andranno a costituire parte del materiale da costruzione delle nuove opere in progetto, nelle integrazioni si parla di un miglioramento dal punto di vista geotecnico che garantirà il raggiungimento dei valori di coesione efficace prestabiliti nella progettazione. Considerando tuttavia le caratteristiche di una terra affinché la stessa risulti adatta alla stabilizzazione a calce, così come riportato dalla specifica normativa esistente a riguardo (classificazione A6 ed A7 (o A2-6, A2-7) secondo CNR-UNI 10006 con $PI > 10\%$, si veda il CNR BU n.36), si coglie una sostanziale discrepanza rispetto al fuso granulometrico delle terre a disposizione da sottoporre a trattamento (A4 con $PI = 9\%$, vedasi relazione di approfondimento del Geol. Fusari). Ad ogni modo indicazioni di più recente emanazione in materia (si veda ad esempio Capitolato RFI-ITALFERR, 2009) suggeriscono generalmente un ampliamento di tali criteri di accettabilità estendendo la possibilità d'impiego anche ai terreni classificabili in A4 e A5 con $PI > 5\%$ a condizione che si dimostri l'idoneità della terra ad essere trattata attraverso lo studio delle miscele (almeno 3) di laboratorio (studio di mix-design). Inoltre, al criterio granulometrico si accompagnano specifici limiti riguardanti sia il contenuto di sostanze organiche ($< 2\%$) che di contenuto in solfati ($< 0.25\%$).

2. In relazione alle verifiche di filtrazione delle arginature, sono state effettuate, tra le altre, le verifiche di stabilità in condizioni statiche associate alle condizioni di massimo invaso e di svasso totale della cassa. Anche considerando la specifica curva di riempimento/svuotamento della stessa, non appare del tutto chiaro se il massimo impegno, in termini di saturazione delle stesse arginature, sia riscontrabile nella condizione di massimo invaso, in quanto manca una scansione temporale (ad esempio ogni 3 ore nel tratto più significativo delle prime 30 ore della curva) del potenziale idraulico (o della curva di saturazione) che possa chiaramente dimostrare ciò. Tale aspetto potrebbe influire sulla scelta della condizione temporale più sfavorevole su cui condurre la conseguente analisi di stabilità.

Conclusioni

Premesso quanto sopra, in relazione alle competenze di questo Settore, afferenti ai successivi procedimenti di omologazione/autorizzazione dell'opera idraulica in progetto, si esprime un contributo tecnico istruttorio conclusivo favorevole nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti progettuali

Nei successivi sviluppi progettuali, si dovrà:

- tener conto di quanto indicato nella ns. mail del 14/10/2021 ed in particolare verificare:
 - a) l'inserimento di sezioni interpolate nel tratto a monte della cassa;
 - b) i parametri assunti nella modellazione dei ponti;
 - c) la rispondenza della geometria implementata nella simulazione con quanto rappresentato nelle tavole progettuali, per quanto riguarda i manufatti di regolazione della cassa (sfioratori di superficie e condotte di scarico);
- chiarire in primis che si procederà ad un trattamento di "stabilizzazione" a calce e non di semplice "miglioramento", in considerazione della natura di opera idraulica. In secondo luogo, sempre alla luce di quanto emerso rispetto ai criteri di accettabilità delle terre, si ritiene necessario che sia dimostrata, attraverso specifico studio di laboratorio, l'effettiva compatibilità della terra disponibile al suddetto processo di stabilizzazione a calce. Tale studio dovrà inoltre completarsi con le usuali prove di compattazione per la determinazione della densità secca e del contenuto d'acqua necessarie per la scelta della miscela terra-calce da adottare al fine di poter soddisfare i requisiti prestazionali definiti nel capitolato. Infine, sulla miscela adottata e compattata alla densità prefissata, sarà necessario condurre su almeno 3 campioni, dopo 28 giorni di maturazione, specifiche prove di taglio in cella triassiale (CID). Le prove dovranno essere eseguite sia su provini tal quali che su provini sottoposti a 5 cicli di imbibizione (4 giorni), essiccamento (24 ore) e completa saturazione per almeno 7 giorni (vedasi ad esempio Capitolato RFI-ITALFERR, 2009 o UNI EN 16907-4 Annex J.4, 2019). Ciò al fine della verifica diretta dei parametri di resistenza al taglio drenati adottati nella fase progettuale;
- implementare l'analisi di filtrazione con la verifica della condizione di impegno delle arginature in termini di saturazione attraverso un raffittimento degli step di output per il tratto temporale compreso tra il massimo invaso e le prime 30 ore della curva di riempimento/svuotamento al fine di dimostrare univocamente che la condizione di massimo invaso sia effettivamente quella più sfavorevole su cui condurre l'analisi di stabilità.”;

ARPAT, nel proprio contributo conclusivo del 10/05/2022 esaminata la documentazione integrativa e di chiarimento presentata in risposta alle richieste fatte dalla stessa ARPAT e in particolare la "Relazione caratterizzazione terreni" (Allegato 4) dove sono descritte le indagini effettuate nel 2016 e le indagini integrative effettuate nel marzo 2022 nell'ambito della normativa inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, fa presente quanto segue:

“[...]

Osservazioni

Suolo e sottosuolo

Il proponente nell'ambito della caratterizzazione dei materiali di scavo della cassa di espansione, ai sensi del DPR 120/2017, ha rilevato il superamento della CSC di cui alla Tabella 1, All. 5, Parte IV, D.Lgs. 152/06 per alcuni metalli (nichel, cobalto, cromo totale) che ritiene sia dovuto a fenomeni di origine naturale. ARPAT evidenzia come superamenti delle CSC per i suddetti metalli siano noti in vari ambiti della pianura costiera e siano da associare alla presenza, a monte, di affioramenti di ofioliti, associazioni di rocce basiche e ultrabasiche in cui sono presenti naturalmente elementi come cromo, nichel e cobalto, contenuti in minerali mafici quali cromiti, pirosseni, olivine. Tali metalli (Cr, Ni, Co) si trovano geochimicamente associati a Fe e Mg nei suoli ofiolitici toscani.

Fermo restando quanto sopra, il proponente, come previsto dall'art. 11 del DPR 120/2017 dovrà procedere alla segnalazione dei superamenti riscontrati ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/06 e condividere un percorso di indagine con ARPAT per la definizione dei valori di fondo/verifica della compatibilità dei superamenti rilevati con le condizioni geologiche, idrogeologiche del contesto territoriale.

Per quanto riguarda l'unico e anomalo superamento delle CSC per il mercurio il proponente dovrà prevedere approfondimenti di indagine finalizzati a chiarire l'effettiva presenza o meno delle elevate concentrazioni riscontrate.

Una volta effettuate le indagini di cui sopra potranno essere definite nel dettaglio le modalità di gestione dei materiali di scavo della cassa di espansione e la possibilità del loro riutilizzo in situ.

Ai fini della verifica dell'applicabilità dell'art. 185, comma 3 D.Lgs. 152/06 per i sedimenti del Fosso della Madonna e del Fosso degli Alberelli, ricordando che il suddetto articolo riporta: "3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni" il proponente ha effettuato un test di cessione ai sensi del DM 05/02/1998 su due campioni di sedimenti indicati come terreno 1 (rappresentativo per i lotti 1 e 2 del Fosso della Madonna) e terreno 2 (rappresentativo per il lotto 3 del Fosso degli Alberelli).

Si evidenzia che la normativa prevede che la verifica della non pericolosità sia effettuata ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. Non può ritenersi esaustivo un test di cessione ai sensi del DM 05/02/98 relativo ai metalli. Si ritiene pertanto che debbano essere eseguiti approfondimenti eseguendo almeno tre campioni sul Fosso della Madonna e uno/due campioni (da valutare in relazione alla lunghezza del tratto da scavare) sul Fosso degli Alberelli e conducendo le analisi come previsto dalla normativa.

Una volta effettuate le indagini di cui sopra potranno essere definite nel dettaglio le modalità di gestione dei sedimenti oggetto di scavo nel Fosso della Madonna e nel Fosso degli Alberelli.

Il proponente in relazione alle pertinenze idrauliche cita un documento regionale che ha chiarito che "l'individuazione della fascia di pertinenza idraulica spetta all'autorità idraulica competente e, ai fini dell'applicazione dell'art. 185 c. 3 del D.Lgs. 152/2006, per fascia di pertinenza idraulica si intende l'area che ricomprende le due fasce di larghezza entro dieci metri dai cigli di sponda, le aree golenali compreso l'intero sviluppo dell'argine e le due fasce di dieci metri dal piede esterno dell'argine, ove esistente, dei corsi d'acqua di cui al reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e) della LR 79/2012".

Il documento a cui fa riferimento il proponente dovrebbe essere quello definito dalla Regione Toscana in relazione alla problematica dei fanghi di ricavatura dei corsi d'acqua, nel corso della Conferenza Permanente per la Difesa del Suolo, istituita dall'art. 12 sexies della L.R. 91/1998, che si è tenuta in data 31 marzo 2015.

Si evidenzia che, oltre al periodo indicato dal proponente ed a seguito di esso, la Conferenza Permanente stabilisce che:

"Ciò detto i consorzi, nell'esecuzione dei lavori di ricavatura dei corsi d'acqua devono agire nel pieno rispetto della tutela dell'ambiente, del quadro normativo comunitario e statale con particolare riferimento al principio del "chi inquina paga" e tenendo conto della destinazione delle aree in cui vengono disposti i materiali originati da tali attività al fine di non provocare contaminazioni delle matrici nell'area di disposizione dei sedimenti ricavati".

Questo ultimo periodo prevede la verifica del rispetto delle CSC per la destinazione delle aree in cui vengono disposti i materiali originati dalla attività di scavo, nell'ambito delle fasce di 10 m dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine. Nel progetto in esame la problematica non si pone in quanto il proponente per il materiale derivante dagli scavi di riprofilatura del Fosso della Madonna (2.600 mc) prevede il riutilizzo come rinterri arginali o per modesti rialzi degli stessi.

Ecosistemi

Osservazioni

Il proponente accoglie i suggerimenti di ARPAT informando che al fine di tutelare gli ecosistemi presenti, verranno impartite stringenti misure prescrittive all'appaltatore in sede di capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo. L'ufficio Direzione Lavori effettuerà la verifica del rispetto delle prescrizioni, inoltre il cronoprogramma dei lavori sarà predisposto in modo da rispettare la stagionalità e contrastare la diffusione di specie aliene.

Non saranno previste particolari opere di artificializzazione dell'alveo ed il cantiere sarà ubicato ad una distanza di 4.0 km dalla ZPS Tombolo di Cecina, e pertanto tale da poter escludere impatti su habitat o per la fauna nidificante. Non si prevede alcuna compromissione della produttività agricola degli stessi, e nemmeno la sostituzione di suolo agricolo nelle aree non interessate dalla cassa di espansione, andando ad agire esclusivamente sulle pertinenze fluviali.

Si ritiene utile richiamare quanto già espresso riguardo la necessità di prevedere indicatori per i monitoraggi ambientali, quali la misurazione di parametri per la qualità chimico-fisica ed anche l'uso di

indicatori biologici attraverso i quali valutare lo stato ecologico del corso d'acqua a seguito degli interventi.

Si ritiene che debbano essere eseguiti rilievi a salvaguardia di un adeguato ricaccio della vegetazione autoctona.

Conformemente con quanto di competenza del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, l'attività di monitoraggio floristico dovrà proseguire post operam per il controllo della vegetazione aliena invasiva, per cui si suggerisce di prevedere indicatori in grado di monitorare la diffusione e colonizzazione di specie esotiche alloctone sulle aree di intervento

Rumore

Prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere predisposta una documentazione con specifica valutazione di impatto acustico per quanto riguarda la fase di cantiere, che dettagli i transiti veicolari previsti, gli orari, le fasi operative, i relativi tempi, durate e macchinari utilizzati e verifichi il rispetto dei limiti di acustica ambientale presso i recettori più vicini e più impattati, indicando i possibili interventi o azioni di mitigazione acustica che saranno posti in atto per la riduzione delle emissioni sonore. Sulla base dei livelli ipotizzati dovrà essere valutata la necessità di predisporre una richiesta di autorizzazione in deroga presso il Comune di Bibbona di cui all'art. 2, comma 3 della l. 447/95, secondo quanto definito dall'art. 16 del D.P.G.R. n. 2/R/14 e secondo gli indirizzi riportati nell'allegato 4 dello stesso decreto.

Atmosfera

Per la fase di cantiere si richiama l'applicazione delle Linee dell'allegato 2 del PRQA che contiene una versione aggiornata delle "Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" predisposte da ARPAT e adottate dalla Provincia di Firenze nel 2009, ormai impostesi nella prassi. Con l'introduzione formale nel PRQA le linee guida, pensate per individuare e quantificare le misure più idonee per mitigare le emissioni di polveri diffuse (in attuazione della Parte I dell'Allegato V, Parte V del Testo unico), diventano dunque cogenti e riferimento per tutto il territorio regionale.

Conclusioni

Dall'esame delle documentazione fornita dal proponente e sulla base di quanto di competenza di ARPAT, si ritiene che il "Progetto di sistemazione e adeguamento della cassa di espansione sul Fosso della Madonna in Comune di Bibbona (LI) – Lotto 1", possa essere escluso dalla Procedura di VIA con le prescrizioni riportate, per ogni matrice ambientale, nel paragrafo Osservazioni.”;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente nonché in merito ai contributi istruttori acquisiti:

per quanto riguarda la componente atmosfera

in considerazione della tipologia del progetto i possibili impatti sono dovuti alle emissioni in atmosfera di polveri derivanti dalle attività di produzione, manipolazione, trasporto carico e scarico di materiali derivanti dalla fase di adeguamento della cassa d'espansione. A tale proposito il proponente ha effettuato una valutazione delle emissioni diffuse in accordo a quanto previsto dalle "Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti" Linee dell'allegato 2 del PRQA dalla quale è emersa la necessità di provvedere alla bagnatura delle piste di cantiere, ai cumuli stoccati ed alle aree di carico/scarico del materiale, soprattutto nei periodi di maggior siccità e ventosità; questa misura di mitigazione sarà integrata nei confronti dei ricettori sensibili individuati, con la posa di una rete di cantiere integrata con telo antipolvere, per minimizzare il disagio della popolazione residente nelle vicinanze;

per quanto riguarda la componente ambiente idrico suolo e sottosuolo

in riferimento al PGRA, le opere in progetto interessano aree classificate a pericolosità da alluvione media P2 ed elevata P3;

in riferimento al PGA i corpi idrici che potrebbero essere interessati dagli interventi sono i seguenti:

- Corpo idrico superficiale Fosso della Madonna (stato ecologico buono, stato chimico buono, obiettivi: non deterioramento degli stati di qualità);*
- CI sotterraneo Corpo idrico costiero tra fiume Cecina e S. Vincenzo (stato quantitativo non buono, stato chimico non buono, obiettivi: stati di qualità buono al 2027);*

il proponente con la documentazione integrativa e di chiarimento ha presentato un nuovo modello idraulico relativo allo stato attuale ed al Lotto 1; tale modello è stato valutato dal Settore Genio civile Valdarno inferiore che nel proprio contributo del 10/05/2022, sopra riportato, ha espresso osservazioni e prescrizioni, così come sugli aspetti geotecnici dell'intervento, riportate nel successivo quadro prescrittivo;

per quanto riguarda la componente gestione rifiuti e terre e rocce da scavo

per quanto riguarda il calcolo e la gestione del materiale scavato il proponente afferma che è previsto il completo riutilizzo del materiale scavato in sito secondo il seguente schema relativo al Lotto 1.

- Materiale scavato nelle pertinenze della cassa d'espansione:
 - Scotico: 47.900 mc;
 - Scavo a larga sezione per formazione cassonetto nuovi rilevati: 8.400 mc;
 - Scavo sbancamento per approfondimento fondo cassa: 59.200 mc.

A fronte degli scavi effettuati nell'area di cassa d'espansione si prevede il seguente riutilizzo del materiale:

- Rinterro dello scotico sui paramenti arginali a sagoma finita: 47.900 mc;
- Formazione dei ringrossi arginali cassa esistente: 33.000 mc;
- Formazione dei nuovi rilevati arginali: 30.200 mc;
- Rinterro per ricolmatura ansa abbandonata: 1.600 mc;
- Formazione ringrossi arginali e rialzi sezioni Fosso Madonna: 2.800 mc.

Bilancio complessivo nullo, ovvero tutto il materiale scavato nell'area della cassa d'espansione viene riutilizzato in cantiere.

- Materiale derivante da scavi di riprofilatura Fosso Madonna: 2.600 mc.

A fronte della non pericolosità dei sedimenti del Fosso della Madonna ai sensi dell'articolo 185 comma 3 del D.Lgs. gli stessi saranno reimpiegati nelle pertinenze idrauliche del Fosso della Madonna (10 m dal ciglio di sponda) come rinterri arginali o per modesti rialzi degli stessi.

Il bilancio di materia complessivo del lotto 1 risulta pertanto nullo;

i materiali provenienti da demolizione dei gabbioni e dei manufatti esistenti in conglomerato cementizio, saranno destinati a impianti di recupero;

per quanto riguarda la componente rumore

nella documentazione trasmessa dal Proponente sono indicati i ricettori più disturbati (nelle zone urbane de La California e nella zona scarsamente urbanizzata in loc. Calcinaiola, inserite entrambe in classe III) presso i quali erano state svolte alcune misure ante operam riportate in una VIAC del 2016. In tale studio, durante il quale si ipotizzava una prima progettualità di intervento, veniva evidenziato che "laddove i mezzi si trovano ad operare a distanze superiori ai 150 m dai ricettori, i limiti sono rispettati mentre il livello differenziale diurno potrà essere rispettato solamente quando i mezzi si troveranno a distanze superiori a 500 m dai ricettori". Le sorgenti presenti nella zona sono limitate e costituite esclusivamente da arterie stradali locali. Pertanto nella stessa documentazione si rimanda alla necessità in base al cronoprogramma dei lavori previsti di richiedere al Comune opportuna deroga per le lavorazioni da svolgersi vicino ai ricettori;

considerato il tipo di intervento, non si evidenziano particolari criticità se non limitatamente alla fase di cantiere per la ARPAT nel proprio contributo del 10/05/2022 ha individuato specifica prescrizione come riportata nel successivo quadro prescrittivo;

per quanto riguarda la componente la fauna, flora ed ecosistemi

in merito alla richiesta di un approfondimento circa la realizzazione di scale di risalita/rampe al fine di poter garantire la continuità fluviale del corso d'acqua per la fauna ittica presente, il proponente nella documentazione integrativa e di chiarimento ha fatto presente quanto segue:

- il progetto prevede la rimozione delle briglie in c.a. esistenti, aventi altezza variabile da 1.0 a 1.5 m, con 3 soglie in gabbioni, con altezza fuori terra 1 m, poste subito a valle dello sfioratore di testa della cassa d'espansione. Le 3 soglie saranno inserite in un tratto risagomato del Fosso della Madonna che presenta una larghezza al fondo pari a 1.5 m. Questa conformazione geometrica della sezione e la presenza delle soglie rivestono un ruolo fondamentale nella regolazione dell'opera idraulica, visto che la loro presenza induce un profilo di rigurgito della corrente verso monte tale da ottimizzare il funzionamento dello sfioratore di carico della cassa d'espansione;
- le 3 soglie hanno pertanto una funzione idraulica fondamentale di regolazione della cassa d'espansione e non è ipotizzabile alterarne la geometria mediante l'inserimento di una scala di risalita; difatti da un punto di vista idrodinamico l'inserimento della rampa comporterebbe un abbassamento locale del tirante, venendo meno i presupposti per cui sono state inserite le soglie. Allo stesso modo, la dimensione irrisoria della

sezione al fondo, pari a 1.5 m, rende di fatto non possibile l'inserimento di rampe di risalita. Ad ogni modo, vista l'esiguità dell'altezza delle opere, pari a 1.0 m fuori terra, e considerando che le attuali briglie da dismettere sono ben più alte, si ritiene il progetto migliorativo rispetto allo stato di fatto, anche in assenza di realizzazione delle opere suggerite;

per quanto riguarda la componente il paesaggio

la tipologia delle opere non è in contrasto con i contenuti del PIT-PPR, migliorando la sicurezza idraulica e mantenendo la rete idraulica esistente, tuttavia, al fine di migliorare la funzionalità ecosistemica e valorizzare il paesaggio di pianura della bonifica, come indicato dalla Seconda Invariante strutturale e dagli obiettivi della Scheda d'ambito n. 13, il Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del paesaggio, nel proprio contributo del 27/12/2021 ha indicato alcuni interventi da effettuare nelle successive fasi progettuali;

per quanto attiene la componente Beni materiali

con riferimento alle interferenze sulle infrastrutture viarie e ai sottoservizi sono stati acquisiti i contributi favorevoli di RFI spa, 2i Rete Gas spa, TIM spa e Terna Rete Italia spa come riportati in premessa al presente atto;

Preso atto che il proponente con la documentazione integrativa e di chiarimento in relazione alla necessità di effettuare approfondimenti di maggior dettaglio rispetto alla modellistica idraulica dei lotti 2 e 3 ha chiesto di stralciare dal presente procedimento di verifica di assoggettabilità la valutazione dei lotti 2 e 3 e di procedere con la valutazione del solo lotto 1, il quale ha natura di lotto funzionale;

Considerato inoltre quanto segue:

la procedura di verifica di assoggettabilità si svolge con riferimento al livello preliminare della progettazione e che lo scopo della procedura non è il rigetto o meno di un progetto ma la sua eventuale sottoposizione alla procedura di VIA;

il progetto in esame, a fronte di alcuni impatti mitigabili afferenti alla fase di costruzione, determinerà in fase di esercizio benefici in termini di sicurezza idraulica del territorio, con riferimento alla tutela della pubblica incolumità, delle infrastrutture e dei beni;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente, ed è emersa l'indicazione di misure finalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la sostenibilità dell'intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell'intervento, formulare le seguenti prescrizioni:

1. il proponente, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, sentita l'impresa appaltatrice, deve presentare ad ARPAT e per conoscenza al Settore regionale VIA-VAS:

a) un documento di approfondimento acustico della fase di cantiere, redatto da un Tecnico competente in acustica secondo le indicazioni del D.G.R. n. 857/2013, che dettagli i transiti veicolari previsti, gli orari, le fasi operative, i relativi tempi, durate e macchinari utilizzati e verifichi il rispetto dei limiti di acustica ambientale presso i recettori più vicini e più impattati, indicando i possibili interventi o azioni di mitigazione acustica che saranno posti in atto per la riduzione delle emissioni sonore. Sulla base dei livelli acustici ipotizzati potrà rendersi necessaria la richiesta di autorizzazione in deroga presso il Comune di Bibbona di cui all'art. 2, comma 3 della l. 447/1995, secondo quanto definito dall'art. 16 del D.P.G.R. n. 2/R/2014 e secondo gli indirizzi riportati nell'allegato 4 dello stesso decreto;

b) gli approfondimenti e le elaborazioni afferenti alla corretta gestione delle terre e rocce da scavo e dei sedimenti fluviali, come individuati nel contributo istruttorio di ARPAT, riportato in premessa;
(la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale)

2. ai fini della richiesta di autorizzazione e di omologazione delle opere idrauliche in progetto, il proponente deve, sulla base del livello almeno definitivo della progettazione, fornire al Genio Civile gli approfondimenti idraulici e geotecnici indicati nei contributi del genio civile agli atti del procedimento e riportati in premessa al presente provvedimento;
(la presente prescrizione 2. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di Settore Genio civile Valdarno inferiore, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale)

Ritenuto inoltre opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

adottare, nel capitolato di appalto, le buone pratiche di cui alle “Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale (ARPAT, gennaio 2018);

con riferimento alle terre e rocce da scavo, fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 120/2017, l'adozione delle buone pratiche di cui alle linee guida del SNPA 22/2019. A proposito della stabilizzazione a calce delle terre e rocce da scavo gestite nel regime dei sottoprodotti, si raccomanda di tenere presente le conclusioni della Sentenza del Consiglio di Stato n.48 del 7.1.2022;

organizzare i cantieri al fine di evitare punte di traffico indotto sulla viabilità interessata, con particolare riferimento ai centri abitati;

uniformarsi alle indicazioni finalizzate a migliorare la funzionalità ecosistemica e a valorizzare il paesaggio di pianura della bonifica riportate nel contributo del 27/12/2021 del Settore Tutela, Riqualficazione e Valorizzazione del paesaggio, in premessa al presente atto;

uniformarsi alle indicazioni di ARPAT ai fini della tutela degli ecosistemi, riportate nel contributo in premessa al presente atto;

divulgare, in collaborazione con il Comune di Bibbona, presso la popolazione interessata le modalità di funzionamento delle opere idrauliche previste, ai fini della tutela della sicurezza degli utenti del territorio;

le indicazioni in merito alla tutela delle attività agricole, come evidenziate nel contributo in premessa del competente Settore regionale;

Ritenuto infine necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle norme ed alle disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:

le indicazioni fornite dalla competente Autorità di bacino, con riferimento al PGA ed al PGRA, come riportate in premessa al presente atto;

le buone pratiche per la esecuzione dei lavori in alveo e per la realizzazione delle opere idrauliche, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1315 del 28.10.2019;

la risoluzione delle interferenze con le infrastrutture ed i sottoservizi, ivi inclusi quelli evidenziati nei contributi di 2i Rete Gas Spa, TIM Spa, Terna Rete Italia Spa e RFI Spa riportati in premessa;

nell'ambito dei piani di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas nonché in aree a pericolosità idraulica. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

qualora, durante la gestione del cantiere, dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. La necessità di comunicazione ai Soggetti competenti della contaminazione dei terreni, ai sensi della parte quarta del d.lgs. 152/2006, come evidenziato da ARPAT nel contributo istruttorio agli atti;

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;

le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6.

le corrette modalità di gestione dei cantieri, come richiamate nel contributo in premessa del Settore Autorizzazioni ambientali;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di cantiere e la rimozione di rifiuti, di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione; adottare accorgimenti per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica, ad opera dei mezzi in uscita dai cantieri;

privilegiare le operazioni di recupero rispetto allo smaltimento per i rifiuti prodotti in fase di cantiere;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e la gestione delle opere previste si devono conformare alle norme tecniche di settore ed alle vigenti disposizioni di piano;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto "Fosso della Madonna: Sistemazione e adeguamento cassa di espansione sul Fosso della Madonna. Interventi strutturali atti alla messa in sicurezza previa progettazione a scala di bacino. Completamento L.265/95 Sistemazione idraulica del Fosso della Madonna e del Fosso degli Alberelli" in comune di Bibbona (LI), limitatamente al solo lotto funzionale 1, proponente: Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa (sede legale: in via degli Speciali n. 17 - Loc. Venturina nel Comune di Campiglia Marittima (LI); C.F./P. IVA 01779220498), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di ricordare al proponente che i lotti 2 e 3 del medesimo progetto dovranno essere oggetto di specifico procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA;

3) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1 del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

4) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento;

5) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

6) di notificare il presente decreto al proponente Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa;

7) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS

DECRETO 17 maggio 2022, n. 9337
certificato il 18-05-2022

Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R.

10/2010. Progetto di realizzazione di una cassa di espansione e altre opere idrauliche in Loc. Ossaia, nel Comune di Montevarchi (AR). Proponente: ME Spa. - Provvedimento Conclusivo

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA - VAS

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 9337 - Data adozione: 17/05/2022

Oggetto: Art. 19 del D.Lgs. 152/2006, art. 48 della L.R. 10/2010. Progetto di realizzazione di una cassa di espansione e altre opere idrauliche in Loc. Ossaia, nel Comune di Montevarchi (AR). Proponente: ME Spa. - Provvedimento Conclusivo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 18/05/2022

LA DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.M. 30/03/2015, in materia di verifica di assoggettabilità a VIA;

Visto il regolamento di cui al D.P.G.R. 19/R/2017, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 1196 del del 01/10/2019, in materia di disposizioni attuative delle procedure di VIA;

Premesso che:

il proponente ME Spa (sede legale: Via Volturmo n. 61, San Giuliano Milanese (MI); P.iva 02854230964) con istanza inviata il 25/01/2022 (prot. n. 0027604) ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica (Settore VIA-VAS) l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 10/2010 e dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto di realizzazione di una cassa di espansione e altre opere idrauliche in Loc. Ossaia, nel Comune di Montevarchi (AR), depositando la prevista documentazione;

in data 03/02/2022, sul sito *web* della Regione Toscana è stato pubblicato il previsto avviso al pubblico e contestualmente è stata effettuata la comunicazione (prot. n. 00445367) ai Soggetti competenti in materia ambientale, di cui all'art. 19 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, chiedendo ai medesimi il proprio contributo istruttorio;

il procedimento di verifica di assoggettabilità è stato avviato in data 03/02/2022;

la documentazione depositata dal Proponente è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il proponente, in data 14/01/2020, ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, di cui all'art. 47 ter della L.R. 10/2010, con importo minimo di € 500, come da nota di accertamento n. n. 23870 del 25.01.2022;

il proponente ha ottemperato all'assolvimento dell'obbligo in materia di imposta di bollo (D.P.R. 642/1972);

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 7, lettera o) "*opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque...*" dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2010;

in esito alla suddetta richiesta del 03/02/2022, sono pervenuti i contributi istruttori di:

- Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole del 01/03/2022 (prot. n. 0082969);
- Settore Genio Civile Valdarno Superiore del 01/03/2022 (prot. n. 0082929);
- Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale del 03/03/2022 (prot. n. 0086961);
- Settore regionale Tutela della natura e del mare del 07/03/2022 (prot. n. 0093055);
- ARPAT del 09/03/2022 (prot. n. 0097012);
- Publiacqua SpA del 10/03/2022 (prot. n. 0099581 del 10/03/2022);

in data 16/03/2022 (prot. n. 0110369), sulla base degli esiti istruttori, il Settore VIA ha avanzato al proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata;

la documentazione di cui al capoverso precedente è pervenuta il 06/04/2022 (prot. n. 0145626); la documentazione è stata pubblicata sul sito *web* della Regione Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza;

il Settore VIA ha richiesto il 12/04/2022 (prot. n. 0153528) il contributo tecnico istruttorio ai Soggetti interessati in merito alla documentazione integrativa e di chiarimento;

in esito alla suddetta richiesta del 02/02/2022, sono pervenuti i contributi di:
-Arpat del 06/05/2022 (prot. n. 0027604);

durante il procedimento non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

il proponente ha richiesto che, nell'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Settore VIA indichi, se necessario, le eventuali condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento pervenuta al protocollo regionale in data 25/01/2025 (prot. n. 0027604) e dalla documentazione integrativa e di chiarimento depositata il 06/04/2022 (prot. n. 0145626);

Preso atto che, in base alla documentazione presentata dal Proponente, emerge, tra l'altro, quanto segue:

l'obiettivo del progetto in esame è la riduzione del rischio idraulico e la messa in sicurezza del borro dello Spedaluzzo dalla via Chiantigiana fino a valle; consiste nella realizzazione di un argine in terra armata lungo via dell'Ossaia e di uno scavo dell'area destinata alla cassa d'espansione per abbassare la quota del terreno esistente. Inoltre, è prevista la demolizione dell'attuale argine per consentire l'allargamento della attuale area di invaso;

l'area di intervento si colloca in prossimità della zona urbanizzata ai margini di Montevarchi, la cassa in oggetto si sviluppa lungo Via dell'Ossaia per circa 75m con una larghezza di circa 70m; il fondo della stessa è impostato con una quota minima pari a 144,50m s.l.m., in corrispondenza nell'angolo nord in prossimità del ponte di Via dell'Ossaia, mentre la quota di coronamento della cassa è impostata a 147,40m s.l.m. in modo tale da avere un franco netto di 1.00m rispetto alla massima quota invasata per un tempo di ritorno - Tr di 200 anni;

gli interventi previsti per la realizzazione della cassa di espansione consistono in movimenti terra, effettuati con mezzi di scavo per la costruzione della base della cassa e degli argini dell'opera idraulica;

lungo via dell'Ossaia, la scarpata è prevista con la sommità arginale di larghezza pari a circa 2 metri per permettere il transito dei mezzi di manutenzione dell'area; essa sarà ottenuta in terra rinforzata sul lato strada e in terra naturale con pendenza 2:3 sul lato interno della cassa;

sul fronte sud-est è previsto un rilevato arginale con larghezza in testa pari a 2.50m, scarpata in terra armata lato strada ed in terra naturale con pendenza 2:3 lato cassa; tale struttura costituisce anche il rilevato della nuova strada di accesso al fondo intercluso di monte;

sul lato di monte sud-ovest le quote naturali del terreno si alzano e saranno riconformate le scarpate con pendenza 1:1 fino al nuovo fondo della cassa;

sono inoltre previste opere aggiuntive di adeguamento della viabilità (Via di Spedaluzzo) e dello scatolare esistente a margine della strada, oltre alla realizzazione di nuovo scatolare tra via di Spedaluzzo, via dell'Ossaia e la cassa di espansione;

gli interventi previsti sono dislocati all'interno del reticolo idrografico definito ai sensi della L.R. 79/2012. I corsi d'acqua interessati sono il Borro di Spedaluzzo (AV16102) ed il Canale Battagli Berignolo (AV15190);

il Borro di Spedaluzzo in questo tratto, compreso tra SR69 e la confluenza con il fiume Arno, è caratterizzato da arginature pensili; il Canale Battagli invece è un canale artificiale a portata controllata;

l'area di realizzazione della nuova cassa di espansione si trova in dx idrografica del Borro di Spedaluzzo, lungo un tratto del medesimo, confinante con il sedimentatore esistente di Via dell'Ossaia.

l'importo stimato per la realizzazione delle opere in progetto ammonta a circa 400.000 euro;

il cronoprogramma delle opere prevede tempi di realizzazione pari a circa 3 mesi;

il proponente ha preso in esame il quadro vincolistico e sono stati considerati gli strumenti di piano pertinenti con l'iniziativa in esame;

nel Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR), l'area di interesse risulta all'interno dell'Ambito di Paesaggio 11 denominato "*Valdarno superiore*";

nel Piano di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Montevarchi, l'area in oggetto ricade quasi completamente in Classe III - Aree di tipo misto;

in riferimento al Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, gli interventi in progetto ricadono in aree classificate a pericolosità da alluvione elevata P3, (disciplinate dall'art. 7 della Disciplina di Piano) e a pericolosità da alluvione media P2 (disciplinate dall'art. 9 della Disciplina di Piano) e in parte in aree a pericolosità da alluvione bassa P1, disciplinata dall'art. 11; gli interventi devono rispettare le condizioni di gestione del rischio da alluvione individuate dalla disciplina regionale L.R. 41/2018;

in riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Arno, gli interventi in progetto interessano aree classificate dal PAI a pericolosità da frana moderata PF1;

in riferimento al Piano di Gestione delle Acque (PGA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, nonché il Piano di Bilancio Idrico del fiume Arno (PBI) i corpi idrici potenzialmente interessati dall'intervento sono:

- C.i. superficiale Fiume Arno Valdarno Superiore (corpo idrico fortemente modificato, stato ecologico scarso, stato chimico buono, obiettivi: stato ecologico sufficiente al 2027, non deterioramento dello stato chimico).

- C.i. sotterraneo Corpo idrico del Valdarno Superiore, Arezzo e Casentino – zona Valdarno Superiore (acquifero in mezzo poroso, stato chimico buono, stato quantitativo scadente, obiettivi: stato quantitativo buono al 2027, non deterioramento dello stato chimico);

con riferimento alle carte del Piano Strutturale (PS) del Comune di Montevarchi, il sito in oggetto è classificato, dal punto di vista idraulico, in area a pericolosità idraulica media I2 "pericolosità idraulica media", che rappresenta aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra $200 < Tr \leq 500$ anni;

le aree di intervento non ricadono all'interno di Aree naturali protette, Siti della Rete Natura 2000, Siti proposti (pSIC) o Siti di Interesse Regionale (SIR);

in merito alla tutela paesaggistica, le aree di intervento non sono interessate dal vincolo paesaggistico;

il progetto ricade in aree tutelate dal vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto 3267 del 30 dicembre 1923;

il proponente ha preso in esame le componenti ambientali interessate e gli impatti determinati dalle attività previste dal progetto in esame;

l'area in oggetto è disciplinata dalla Convenzione del piano attuativo "ATR2-Podere Fossato subcomparto A" sottoscritta tra il Comune di Montevarchi e la società Metodo Immobiliare il 5 novembre 2015 che disciplina la realizzazione delle opere di urbanizzazione da realizzare a carico del lottizzante per l'esecuzione delle

previsioni urbanistiche della convenzione. Nella fattispecie le opere di urbanizzazione da realizzare a carico del lottizzante per l'esecuzione delle previsioni urbanistiche consistono:

- nella realizzazione del sistema viario e dei parcheggi interni al sub-comparto "A" ubicato in zona Ipercoop/Multisala (Podere Fossato);
- nella realizzazione di aree per parcheggi e verde pubblico in loc. Il Colombo;
- nella realizzazione di una cassa di espansione sul Borro di Spedaluzzo in Loc. Ossaia.

In forza della Convenzione urbanistica del 5 novembre 2015 e della variante del 28 settembre 2021 il terreno interessato alle opere, è stato ceduto in proprietà al Comune di Montevarchi;

L'area interessata dall'intervento, nella Carta della Rete Ecologica del PIT/PPR, ricade nel morfotipo *Matrice agroecosistemica collinare* che il piano definisce come caratterizzato da attività agricole intensive ma comunque in grado di svolgere funzione di matrice di connessione tra i nodi. Le matrici agroecosistemiche collinari rivestono, inoltre, un ruolo strategico per il miglioramento della connessione ecologica tra i nodi/matrici forestali.

Nella scheda d'ambito di Paesaggio n.11 - "Val d'Arno superiore" del PIT/PPR, la rete idrica superficiale è considerata uno degli aspetti ecologici qualificanti del territorio; tra gli Indirizzi per le Politiche si indica quello di "*adottare una gestione delle fasce ripariali finalizzata al miglioramento del continuum ecologico dei corsi d'acqua, anche perseguendo interventi di riqualificazione e di ricostituzione delle vegetazione ripariale (con priorità per le aree classificate come "corridoio ecologico fluviale da riqualificare")*;

componente atmosfera - il proponente evidenzia che i potenziali effetti negativi sull'aria consistono nell'emissione di gas di scarico e innalzamento di polveri, durante la fase di cantiere. Gli stoccaggi di materiale ed i movimenti terra avverranno esclusivamente all'interno del perimetro delle aree di cantiere limitando il flusso di mezzi di trasporto esterno a detta area a quelli necessari al trasporto dei materiali per la realizzazione dei manufatti e dei materiali risultanti dalle demolizioni.

Al fine di mitigare l'impatto sulla qualità dell'aria verranno adottati alcuni accorgimenti quali: adozione di velocità ridotta da parte dei mezzi pesanti; copertura dei cassoni dei mezzi con teli in modo da ridurre eventuali dispersioni di polveri durante il trasporto dei materiali; lavaggio giornaliero dei mezzi di cantiere e pulizia con acqua degli pneumatici dei veicoli in uscita;

componente ambiente idrico - le opere previste sono finalizzate alla regolazione delle piene del Borro di Spedaluzzo, in maniera tale da evitare esondazione e fenomeni in prossimità del tessuto urbano di Montevarchi.

La qualità delle acque del corso d'acqua è discreta, poiché le aree che contribuiscono al deflusso superficiale non sono industrializzate e scarsamente antropizzate. Il borro durante i mesi estivi presenta costantemente lunghi periodi di deflusso pari a zero. Considerato che la maggior parte dei movimenti terra sono all'esterno dell'alveo (realizzazione delle arginature di contenimento della cassa di espansione), si prevede di concentrare la realizzazione dei manufatti in alveo in un periodo di secca degli alvei stessi evitando così fenomeni di intorbidimento.

Non si prevede la deviazione temporanea di corsi d'acqua per esigenze di cantiere in quanto oltre a concentrare le lavorazioni nel periodo estivo, in fase di cantierizzazione si predisporrà eventualmente la messa in opera di tubazioni provvisorie finalizzate a non far interferire le portate di magra con i lavori in essere;

componente rifiuti - il proponente evidenzia che l'area oggetto dell'intervento non rientra tra i siti inquinati iscritti nell'Anagrafe Regionale; i ridotti volumi di terreno movimentati per la sistemazione dell'area potranno essere riutilizzati all'interno delle aree di cantiere.

- le opere previste non producono alcun rifiuto pericoloso ed inoltre a monte della cassa di espansione non sono presenti scarichi, sia di tipo industriale che civile di particolare importanza; il proponente non prevede significative quantità di inquinanti nel materiale di deposito;

componente suolo e sottosuolo - il materiale di scavo per la modellazione della vasca, che totalizza 4.800 mc, a seguito di caratterizzazione, verrà reimpiegato in sito per la formazione degli argini per una quantità pari a 1.800 mc, 1.160 mc derivano dallo scotico e quindi per la loro caratteristica prettamente organica verranno destinati a discarica, mentre i rimanenti 1.840 mc, se richiesti, potranno essere destinati al reimpiego in altro cantiere;

componente flora, vegetazione, fauna ecosistemi - la ditta afferma che l'intervento non comporta un rischio di danneggiamento della vegetazione in fase di esercizio da alterazione dei bilanci idrici, poiché la presenza degli interventi non altera se non localmente i livelli durante gli eventi di piena, lasciando comunque invariati i livelli durante gli eventi ordinari. Allo stato di progetto sarà asportato solo il materiale vegetale presente nelle zone dove è prevista la realizzazione delle arginature di contenimento della cassa;

componente paesaggio e beni culturali - il proponente mette in evidenza che gli interventi previsti non avranno conseguenze significative, dirette o indirette, nel contesto paesaggistico in quanto le nuove arginature saranno inerbiti e di modesta altezza rispetto al piano campagna;

componente rumore e vibrazioni - il proponente fa presente che il rumore in fase di cantiere sarà prodotto dall'utilizzo di mezzi meccanici limitatamente alla fase di lavorazione, che comunque sarà di breve durata;

Dato atto che presso il Settore VIA non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Dato altresì atto di quanto segue, con riferimento ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti competenti in materia ambientale:

L'ARPAT, nel contributo del 09/03/2022 (prot n. 0097012) espresso sulla documentazione iniziale trasmessa dal proponente, aveva richiesto dei chiarimenti relativi alle componenti ambientali suolo e sottosuolo-terre e rocce da scavo, gestione delle acque meteoriche dilavanti e acque sotterranee, aspetti per i quali il proponente ha dato risposta nella documentazione integrativa e di chiarimento. Pertanto, il contributo istruttorio conclusivo della Agenzia del 06/05/2022, sottolinea quanto segue.

In merito agli aspetti ambientali componente suolo e sottosuolo – terre e rocce da scavo l'Agenzia ha evidenziato che dalle integrazioni presentate dal proponente, per la realizzazione degli argini della cassa di espansione non verrebbero utilizzati più terreni in situ, ma terreni provenienti da scavi esterni al sito in qualità di sottoprodotto per un volume di 1200 mc e non 1800 mc come precedentemente documentato. Per tali ragioni chiede che siano specificate:

- le effettive volumetrie di terre escavate (se il volume necessario alla cassa ammonta a 4800 mc, con il riposizionamento dei terreni di scotico per 1160 mc, lo scavo dovrebbe essere di 5960 mc);

- le modalità di gestione delle terre escavate e la modalità di definizione dei requisiti di qualità ambientale per le terre trasportate esternamente al sito di produzione;

- relativamente alla gestione delle acque meteoriche dilavanti ed alla realizzazione dei sistemi di raccolta l'Agenzia prende atto di quanto specificato dal proponente e rimanda ad una fase successiva al presente procedimento eventuali richieste di integrazioni per la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento di cantiere (PSC);

- in merito alla componente aria-emissioni diffuse - ARPAT rimanda alla fase esecutiva la predisposizione di un documento specifico inerente la valutazione delle emissioni in atmosfera, con produzione di dati quantitativi, prendendo a riferimento l'Allegato 2 al PRQA della Regione Toscana.

- in riferimento alla componente rumore l'agenzia raccomanda che l'apertura di ogni area di lavoro dovrà essere preceduta da una valutazione dell'impatto acustico, redatta secondo le indicazioni del D.G.R. Toscana n. 857/2013, nei casi previsti dalla normativa (L. n. 447/1995, L.R. n. 89/1998); qualora da tale valutazione, almeno per alcune lavorazioni acusticamente più impattanti, risulti necessario richiedere l'autorizzazione in deroga ai limiti di pressione sonora, per il superamento dei limiti di normativa, la ditta non dovrà iniziare tali lavorazioni fino a che il Comune non avrà rilasciato la suddetta autorizzazione.

Vengono, altresì, indicati gli accorgimenti per i cantieri di cui alle linee guida 2018 di ARPAT precisando che tali indicazioni, insieme ad altre più specifiche qualora occorrenti, saranno da rendere obbligatorie per l'impresa appaltatrice;

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, nel contributo del 03/03/2022, espresso sulla documentazione iniziale, nel prendere atto "*che gli interventi previsti determinano una riduzione delle aree allagabili in alcune zone, e che sono evidenziate le modifiche tra aree allagabili per eventi trentennali e duecentennali, rispettivamente nelle configurazioni di stato attuale e di stato di progetto*", ricorda che "*che gli interventi devono essere attuati nel rispetto dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei Piani di bacino vigenti per il territorio interessato*" (consultabili sul sito ufficiale) così come segue:

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017), aggiornato nella seduta

dello scorso 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità, con l'adozione (deliberazione n. 26) del nuovo Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021-2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale;

- Piano di Gestione delle Acque (PGA) del distretto dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017);

- Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Nord, approvato con D.C.R. n. 11 del 25/01/2005 (pubblicato sul BURT del 16/02/2005 n. 7 parte II), aggiornato nella seduta dello scorso 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità, con l'adozione (deliberazione n. 25) del nuovo Piano di Gestione delle Acque 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale.”.

Ciò premesso, l'Autorità di Bacino Distrettuale evidenzia tra l'altro che “Per l'area in esame il Piano di Gestione delle Acque individua la presenza di:

- C.i. superficiale Fiume Arno Valdarno Superiore (corpo idrico fortemente modificato, stato ecologico scarso, stato chimico buono, obiettivi: stato ecologico sufficiente al 2027, non deterioramento dello stato chimico).

- C.i. sotterraneo Corpo idrico del Valdarno Superiore, Arezzo e Casentino – zona Valdarno Superiore (acquifero in mezzo poroso, stato chimico buono, stato quantitativo scadente, obiettivi: stato quantitativo buono al 2027, non deterioramento dello stato chimico).

Considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Si segnala che gli “Indirizzi di PGA” contengono indirizzi per la progettazione e realizzazione degli interventi nelle aree di contesto fluviale, nelle zone di alveo attivo e nelle zone ripariali dei corpi idrici fluviali, che potrebbero essere interessate dall'intervento in oggetto (artt. 24 e 25). Per l'opera in progetto, si evidenzia in particolare che l'art.25 “Indirizzi per la gestione dell'alveo attivo” prevedono che gli interventi realizzati in queste aree siano progettati senza determinare incremento alle barriere esistenti in alveo (comma a) e migliorando, nei casi in cui l'obiettivo di stato ecologico non sia raggiunto, la naturalità del corso d'acqua (comma d). Si richiede pertanto di valutare la possibilità di prevedere interventi di miglioramento della fascia di vegetazione riparia e di introdurre elementi di diversificazione all'interno del canale di magra, quali creazione di irregolarità pseudo naturali alla base di sponde/argini, inserimento di elementi di diversificazione alla base di sponde regolarizzate/argini, interventi finalizzati a diversificare la scabrezza del fondo, migliorare la capacità di ritenzione delle acque ed incrementare la presenza di habitat, nella direzione indicata nei citati indirizzi di PGRA.

Infine, si ritiene importante che nelle fasi di cantiere vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare impatti negativi sulle acque superficiali e sotterranee e che vengano seguite le indicazioni presenti nelle “Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale” (ARPAT, 2018);

Publiacqua SpA, nel proprio contributo del 10/03/2022 (prot. 0099581), sulla documentazione iniziale fornita dal proponente, ha espresso posizione favorevole alla realizzazione del progetto;

Dato infine atto di quanto evidenziato nei contributi tecnici istruttori pervenuti dagli Uffici regionali interessati:

il Settore Genio Civile Valdarno Superiore, nel proprio contributo iniziale del 01/03/2022 rileva che “il progetto di realizzazione dei lavori in parola della cassa di espansione sul Borro di Spedaluzzo in Loc. Ossaia. è già stato sottoposto all'attenzione dello scrivente Settore da parte del Comune di Monteverchi al quale con il decreto n. 6537 del 23/4/2021 è stata rilasciata l'autorizzazione idraulica con prescrizioni e con decreto n. 1131 del 2-1-2022 è stata rilasciata l'autorizzazione per i lavori in variante della citata autorizzazione.

Gli elaborati messi a disposizione dal proponente sono gli stessi già valutati in sede di variante autorizzata.

Conclusioni:

Sulla base della valutazione della documentazione agli atti di questo Settore, e di quella messa a disposizione del proponente nel presente procedimento, si comunica il progetto delle opere di cui in oggetto è stato autorizzato con i decreti sopra citati nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute.”;

il Settore Autorità di gestione FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole, nel proprio contributo del 01/03/2022, non evidenzia problematiche ostative in relazione alle materie agricole di competenza e fornisca alcune raccomandazioni;

il Settore regionale Tutela della natura e del mare, nel contributo del 07/03/2022 evidenzia che la distanza dell'area di intervento dai Siti Natura 2000 più prossimi e in particolare dalla ZSC/ZPS Valle dell'Inferno e Bandella situata a valle dell'area di intervento e la tipologia delle opere da realizzare fanno ritenere non necessaria l'attivazione di un procedimento di Valutazione di Incidenza, ritiene altresì che il progetto non produca effetti significativi sulla coerenza della rete ecologica regionale individuata dal PIT-PPR ed in particolare sulle componenti vegetazionale e faunistica, e raccomanda alcune misure di mitigazione, recepite nel presente atto;

Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell'istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Preso atto che il proponente ha chiesto l'apposizione di condizioni ambientali (prescrizioni) al provvedimento di verifica, ove necessario nell'istanza di avvio del procedimento;

Considerato che:

il progetto ha come obiettivo quello di garantire la messa in sicurezza del borro dello Spedaluzzo dalla via Chiantigiana fino a valle e consiste nella realizzazione di un argine in terra armata lungo via dell'Ossaia, in uno scavo dell'area destinata alla cassa d'espansione per abbassare la quota del terreno. Inoltre, è prevista la demolizione dell'attuale argine per consentire l'allargamento della attuale area di invaso;

la realizzazione dell'intervento porterà ad una mitigazione del rischio idraulico, riducendo i fenomeni di allagamento ed erosione;

il progetto di realizzazione dei lavori di realizzazione della cassa di espansione sul Borro di Spedaluzzo in Loc. Ossaia, è già stato sottoposto all'attenzione del Settore Genio Civile competente da parte del Comune di Montevarchi al quale, con il decreto n. 6537 del 23/4/2021, è stata rilasciata l'autorizzazione idraulica con prescrizioni e con decreto n. 1131 del 2-1-2022 è stata rilasciata l'autorizzazione per i lavori in variante della citata autorizzazione;

gli elaborati messi a disposizione dalla Società proponente sono gli stessi già valutati in sede di variante autorizzata;

l'istruttoria svolta non ha evidenziato motivi che ostano alla esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame, ma ha evidenziato specifiche indicazioni per la corretta gestione ambientale della fase di cantiere;

il progetto è finalizzato alla mitigazione del rischio da alluvione ed è quindi funzionale alla salvaguardia della incolumità pubblica, dei beni e delle infrastrutture;

Esaminati i criteri per la verifica di assoggettabilità, di cui all'allegato V alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono stati tenuti di conto nell'ambito del presente atto;

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall'esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull'ambiente;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti, formulare le seguenti prescrizioni:

1. almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori, il proponente – sentita l'impresa appaltatrice - deve presentare ad ARPAT un elaborato di dettaglio, in cui siano riportate le modalità operative delle lavorazioni al fine di definire le effettive volumetrie di terre escavate nonché le modalità di gestione delle terre escavate ed i necessari requisiti di qualità ambientale per le terre trasportate esternamente al sito di produzione;

[la presente prescrizione 1. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura di ARPAT che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

2. il proponente, in fase di realizzazione delle opere previste, deve adottare le buone pratiche di cui alle "Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale" (ARPAT, Gennaio 2018), pubblicate sul sito *web* dell'Agenzia. Dette buone pratiche devono essere portate a conoscenza della impresa appaltatrice, tramite il loro inserimento nel Capitolato speciale di appalto;

[la presente prescrizione 2. è soggetta a controllo a cura di ARPAT che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale]

3. ai fini della richiesta di titolo edilizio, con lo scopo di ottimizzare l'inserimento paesaggistico dell'opera, con riferimento alla prima invariante strutturale del PIT/PPR (morfotipo fondovalle) deve essere approfondito l'assetto idrogeologico e l'eventuale presenza e la relativa profondità di una falda freatica, anche al fine di individuare le modalità e le tempistiche di esecuzione dello scavo. Con riferimento alla seconda invariante strutturale (morfotipo della matrice agroecosistemica di pianura) deve essere approfondita la possibilità di inserimento di opere di mitigazione che comportino il miglioramento della permeabilità ecologica delle aree anche attraverso la ricostituzione degli elementi vegetali lineari e puntuali. Sono fatte salve le norme di tutela delle fasce dei corsi d'acqua e delle opere idraulica di cui al r.d. 523/1904 ed alla l.r.41/2018;

[la presente prescrizione 3. è soggetta a verifica di ottemperanza a cura del Settore VIA regionale che consulerà il Settore regionale Paesaggio]

Ritenuto opportuno raccomandare quanto segue al proponente:

fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 120/2017, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle specifiche linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (S.N.P.A. 22/2019), anche con riferimento alle modalità per gestire il materiale che viene allontanato dalle aree di pertinenza fluviale come sottoprodotto;

in relazione alle trasformazioni legate all'escavazione delle terre ed alla costituzione degli argini, in previsione della rinaturalizzazione delle superfici interessate, si raccomandano le operazioni di asporto e riposizionamento dei primi 30 cm di scotico del terreno superficiale, con accantonamento temporaneo e reimpiego per rimodellazioni morfologiche e per il ripristino della fertilità dei suoli;

al termine dei lavori i cantieri si raccomanda che i cantieri siano tempestivamente smantellati, le aree di cantiere e quelle eventualmente destinate allo stoccaggio dei materiali ripristinate, al fine di ricreare le condizioni di originaria fertilità dei suoli ed eventualmente di idoneità alla coltivazione;

destinare i rifiuti prodotti dalle attività di cantiere a recupero anziché a smaltimento;

l'adozione di misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;

fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica e quanto previsto dalle N.T.C. 2018, l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica per la esecuzione delle opere previste;

l'attuazione delle seguenti buone pratiche per la tutela della natura, fatto salvo quanto previsto dall'art. 75 comma 2 della l.r. 30/2015:

- al termine dei lavori l'opportunità di prevedere opere di rinverdimento delle sponde, compatibilmente con le esigenze di sicurezza idraulica, mediante la costituzione di una fascia di vegetazione ripariale con l'impiego di specie erbacee, arbustive e possibilmente anche arboree utilizzando esclusivamente specie autoctone locali, secondo le disposizioni della di cui all'Art. 80 della L.R. 30/2015;

- riguardo l'utilizzazione di specie vegetali per rinverdimenti e/o sistemazione dell'area di intervento, si richiamano le disposizioni di cui all'Art. 80 della L.R. 30/2015: "c. 7. Ai fini della realizzazione di opere di riforestazione, rinverdimento e consolidamento, è vietata l'utilizzazione di specie vegetali non autoctone o autoctone ma particolarmente invasive, ed in particolare delle seguenti specie: Ailanto (*Ailanthus altissima*), Fico degli Ottentotti (*Carpobrotus sp. pl.*), Fico d'india (*Opuntia ficus-indica*), Amorfa (*Amorpha fruticosa*), Robinia (*Robinia pseudoacacia*) ed Eucalipto (*Eucalyptus*). (...); c. 9. Negli interventi di ingegneria naturalistica, in quelli di rinverdimento e di consolidamento, nonché, in generale, negli interventi di recupero ambientale di siti degradati, sono utilizzati prioritariamente ecotipi locali.";
- evitare che eventuali strutture idrauliche a cielo aperto (es. tombini, pozzetti, etc.) possano costituire trappole ecologiche per la fauna, predisponendo rampe di risalita o altri presidi idonei a facilitare la fuoriuscita di animali che dovessero cadervi dentro, anche col fine di mantenere tali strutture in efficienza;
- i lavori in alveo dovranno essere eseguiti salvaguardando la fauna acquatica e la qualità delle acque dall'inquinamento chimico e fisico, mediante l'adozione di pratiche idonee;
- evitare che liquidi e altre sostanze inquinanti siano disperse nel terreno e nei corsi d'acqua, individuando apposite aree dedicate nei cantieri e messe in sicurezza per la movimentazione e l'utilizzo di sostanze pericolose; in caso di contaminazione accidentale il terreno va rimosso e smaltito in discarica;

Ritenuto inoltre opportuno ricordare al proponente, quanto segue, con riferimento alle pertinenti disposizioni normative e norme di piano, come emerse in sede istruttoria:

il rispetto delle prescrizioni contenute nei decreti regionali n. 6537 del 23/4/2021 e n. 1131 del 2-1-2022 di rilascio dell'autorizzazione idraulica da parte del competente Genio Civile;

le misure di mitigazione della produzione di emissioni diffuse da polveri in fase di cantiere, di cui al paragrafo 6 della parte seconda del Piano regionale della qualità dell'aria;

le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art. 40 ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere. Nel caso in cui nell'area del campo base sia installata una piazzola per il lavaggio e il rifornimento degli automezzi essa dovrà essere realizzata con pavimentazione impermeabile; le acque di lavaggio dei mezzi devono essere trattate prima dello scarico oppure gestire come rifiuto liquido;

qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, l'attivazione delle procedure di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006;

il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune interessato una deroga acustica privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione. A tal proposito si ricorda quanto indicato da ARPAT nel contributo riportato in premessa al presente atto;

al termine dei lavori, il ripristino dell'area di intervento (anche attraverso il necessario inerbimento delle porzioni interessate da scavo e riporto) e la rimozione di macchinari, attrezzature e installazioni utilizzate, nonché la rimozione dei rifiuti prodotti;

quanto previsto dall'art. 14 della L.R. 7/2005, in merito alla tutela della fauna ittica, nonché le buone pratiche nella realizzazione e gestione delle opere idrauliche di cui alla D.G.R.1315 del 28/10/2019;

le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare pericolo o intralcio alla circolazione;

le pertinenti indicazioni della pianificazione di bacino del Distretto dell'Appennino Settentrionale, come riportate in premessa al presente atto, con riferimento al PGA ed al PGRA;

nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, prendere in esame, tra l'altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di

infrastrutture di trasporto, di condotte del gas nonché in aree a pericolosità idraulica. Adottare misure per evitare l'accesso dei non addetti alle aree di cantiere;

Dato atto che:

il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto si devono conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e settoriale;

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto di "*realizzazione di una cassa di espansione e altre opere idrauliche in Loc. Ossaia,* " nel Comune di Montevarchi (AR), proposto dalla Società ME S.p.a. (sede legale: Via Volturno n. 61, San Giuliano Milanese (MI); P.iva: 02854230964), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 55 della L.R. 10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali Soggetti competenti al controllo dell'adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo, quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

3) di stabilire che il progetto in esame deve essere realizzato entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul BURT del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente. Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del D. Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui al presente provvedimento;

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in Piazza dell'Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente procedimento;

5) di notificare il presente decreto alla proponente ME S.p.a.;

6) di comunicare il presente decreto alle Amministrazioni e ai Soggetti interessati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI - Comunicati

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord**

Domanda di autorizzazione esplorativa alla ricerca di acqua sotterranea in comune di Seravezza PRATICA Codice Sidit n. 1887/2022 Intestataro GAIA SpA.

La ditta GAIA SpA con sede in via Donizetti, 16 Marina di Pietrasanta, ha presentato con nota prot. 131255 del 29/03/2022, istanza di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee attraverso la perforazione di un pozzo esplorativo/produttivo ad eventuale uso POTABILE, sito in comune di Seravezza Loc. Marzocchino su terreno di proprietà dell' Istituto Per Il Sostentamento Del Clero della Diocesi Di Pisa contraddistinto al NTC dello stesso comune al Foglio 41 mappali 3528. per derivare una portata massima pari a 10l/s e minima di 1 l/s per un volume annuo di 315.360 mc .

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio Mazzanti.

Il presente avviso è pubblicato sull'albo pretorio del comune di Seravezza e all'albo pretorio della Regione Toscana per 15 giorni consecutivi e sul BURT regionale a decorrere dalla data del 25/05/2022.

Ai sensi dell'art. 45 del regolamento n° 61/R/2016, la pubblicazione del presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 8 della L. 241/1990, che dovrà concludersi entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo interruzione dei termini necessari per l'acquisizione di ulteriore documentazione eventualmente richiesta, di pareri per le valutazioni ambientali, per l'eventuale esame di opposizioni presentati da enti o da privati, di domande in concorrenza.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Nord di Lucca in via della Quarquonia, 2 e potranno essere visionati previo appuntamento telefonando al numero 055 4386371

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate alla Regione entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo [http:// regione.toscana.it/apaci](http://regione.toscana.it/apaci), o in forma cartacea con invio a Regione Toscana, Genio Civile Toscana Nord, sede di Lucca, via della Quarquonia, 2.

La pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 c. 3 della L. 241/1990.

La visita locale d'istruttoria è fissata alle ore 11.30 del giorno 28 giugno 2022 con ritrovo presso il luogo ove è prevista la perforazione.

AL SOPRALLUOGO POTRÀ INTERVENIRE CHIUNQUE ABBIA INTERESSE.

Il Dirigente
Enzo Di Carlo

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica superficiale dal Fosso Verolla in loc. Pod. Caminino - Fraz. Roccatederighi nel comune di Roccastrada (GR), per uso agricolo - Ditta Individuale Locatelli Daniela. Pratica n. 1032/2022.

La Sig.ra Locatelli Daniela in qualità di Titolare della Ditta Individuale Locatelli Daniela con sede in Roccastrada (GR), loc. Pod. Caminino – strada Prov. Peruzzo Fraz. Roccatederighi, P.Iva 01142220530, ha presentato in data 18/03/2022, prot. Reg. n. 113302, richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica dal Fosso Verolla per un volume di acqua pari a 2.400,00 mc/annui, una portata media annua pari a 0,08 l/s e massima pari a 0,5 l/s, per uso agricolo, in località Pod. Caminino - Fraz. Roccatederighi nel comune di Roccastrada (GR), come indicato negli elaborati grafici allegati all'istanza.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio del comune di Roccastrada per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 25/05/2022, sul BURT e sul sito web della Regione Toscana al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche>.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci n. 57, e potranno essere visionati, previo appuntamento telefonando al n. 055/4386533. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, in forma scritta, alla Regione Toscana entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURT mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo <http://regione.toscana.it/apaci>.

La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 12/07/2022 con ritrovo alle ore 10:00 presso la Casa Comunale di Roccastrada (GR).

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sul sito ufficiale della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito.

Il presente avviso costituisce comunicazione di avvio del procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud**

Domanda di rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica superficiale dal corso d'acqua Fiume Ombrone in loc. Steccaia nel Comune di Grosseto per uso idroelettrico - Ditta Consorzio 6 Toscana Sud pratica n. 1517/2022.

Il Sig. Bellacchi Fabio in qualità di presidente e legale rappresentante del Consorzio 6 Toscana Sud con sede in via Ximenes n. 3, ha presentato in data 13/04/2022, prot. Reg. n. 0168914 del 26/04/2022 richiesta di rinnovo della concessione di derivazione (DGRT n. 03298 del 23/04/1992) ed utilizzo di acqua pubblica dal Fiume Ombrone ad uso idroelettrico, per un volume annuo presunto di 155.520.000 metri cubi, con una portata media pari a 7.500 l/s (moduli 75), per 240 giorni/anno, per 24 ore/giorno, salto utile di 6,18 mt e una potenza nominale di 250 Kw, in località Steccaia nel Comune di Grosseto (GR), le opere insistono su terreni individuati al Catasto Terreni nel Foglio n. 94, il punto di derivazione ha coordinate Nord 42° 45' 52,90" – Est 11° 9' 58,72".

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Genio Civile Toscana Sud.

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della Regione Toscana ed all'albo pretorio del comune di Grosseto, per 15 giorni consecutivi.

Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati per la visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Grosseto, ufficio Acque in Corso Carducci n. 57, e potranno essere visionati nell'orario d'ufficio dalle ore 9:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere presentate, in forma scritta, alla Regione Toscana entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso all'albo pretorio del comune interessato, mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo [http:// regione.toscana.it/apaci](http://regione.toscana.it/apaci).

La visita locale d'istruttoria è fissata per il giorno 13 Giugno 2022 con ritrovo alle ore 10:00 presso la Casa Comunale di Grosseto.

In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico

avviso pubblicato sul sito internet della Regione Toscana e sull'albo pretorio del comune interessato e sul BURT.

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito.

Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore**

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di concessione per la derivazione di acque pubbliche nel territorio del Comune di PORTOFERRAIO (LI), Procedimento Sidit 2206/2022. - Richiedente: Elbaterme srl.

In data 28/01/2022 Elbaterme srl ha presentato domanda in Atti a questa Amministrazione acquisita al Prot. 33689 relativa alla richiesta di concessione per la derivazione di acqua sotterranea ad uso civile, per mezzo di n.1 punto di derivazione ubicato nel territorio del comune di PORTOFERRAIO (LI) località San Giovanni nel Foglio.10 particella 738. I quantitativi richiesti valutati in conformità all'allegato C d.p.g.r. 61/R-2016 e ss.ii.mm., sommano a un massimo complessivo di 5000 m³/annui

Il presente avviso sarà pubblicato nell'albo pretorio del Comune di PORTOFERRAIO (LI) per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 25/05/2022 sul BURT e consultabile sul sito web della Regione Toscana tramite il seguente link: <https://www.regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche>

L'originale della domanda ed i documenti allegati sono depositati, per la visione, presso gli uffici del Genio Civile Valdarno Inferiore, nelle seguenti sedi:

- per le derivazioni ricadenti nella provincia di Pisa e nei comuni di Altopascio (LU), Capannori (LU), Montecarlo (LU), Porcari (LU), Radicondoli (SI): Via Emilia 448/A, Loc. Ospedaletto, 56121 Pisa (PI).

- per le derivazioni ubicate nella provincia di Livorno e nel comune di Monterotondo Marittimo (GR): Via A. Nardini 31, 57125 Livorno (LI).

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate nelle seguenti modalità:

- per le richieste di acqua pubblica superiori ai 3.000 mc annui: entro 45 gg, dalla data di pubblicazione del presente avviso;

- per le richieste di acqua pubblica inferiori ai 3.000 mc annui: entro 15 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere inviate nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo (PEC): regionetoscana@postacert.toscana.it, o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, alla sede di Livorno o di Pisa come sopra specificato.

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata per il giorno 15/06/2022 con ritrovo alle ore 15:30 presso l'ubicazione della derivazione. In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni.

Ai sensi dell'art 45 del D.G.R.T. n. 61/R 2016 il presente avviso vale come avvio del procedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si comunica che:

- L'Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è la Regione Toscana-Direzione Difesa del Suolo -Ufficio Genio Civile Valdarno Inferiore

- Il Responsabile competente ad emettere il provvedimento finale nonché responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Giovanni Testa, P.O. del settore Risorsa Idrica del Genio Civile Valdarno Inferiore.

- Il procedimento dovrà concludersi nei termini previsti dal D.G.R.T. n. 61/R 2016, salvo sospensione del termine per l'acquisizione pareri, atti di assenso e certificazioni o per eventuale richiesta di documentazione integrativa.

- Decorsi i termini per la conclusione del procedimento avverso il silenzio dell'Amministrazione è possibile esperire rimedi contemplati all'art. 2, comma 8 Legge 241/1990 e ss.mm.ii

Per informazioni e contatti: P.O: Dott. Geol. Giovanni Testa, Tel. (055/4387022), e-mail: giovanni.testa@regione.toscana.it

Il Dirigente
Francesco Pistone

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento Regionale D.P.G.R. 61/R/2016 E successive modifiche concessione di captazione di acque pubbliche EX R.D. 1775/1933. Richiedente: SOCIETÀ AGRICOLA ISOLE E OLENA S.R.L. Pratica: CONCESSIONE PREFERENZIALE - POZZO ESISTENTE SIDIT: 1156/2022_LOC. 2165.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE
VALDARNO SUPERIORE
DELLA REGIONE TOSCANA

RENDE NOTO CHE

Paolo De Marchi, in qualità di amministratore unico

della SOCIETÀ AGRICOLA ISOLE E OLENA S.R.L. ha presentato la domanda per ottenere concessione di acque pubbliche per uso AGRICOLO da prelevare mediante n. 1 pozzo esistente in terreno di proprietà del richiedente, posto nel Comune di BARBERINO TAVARNELLE (FI), località Isole e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 68 particella 110, per un quantitativo annuo massimo di 3.103 mc/anno e per una portata media presumibile di 0,1 l/s.

Si rende noto che, ai sensi degli artt. 8 e 95 del R.D. 1775/1933, e dell'Art. 48 c.3 del D.P.G.R. 61/R/2016, la visita istruttoria è convocata il giorno 05/07/2022 alle ore 11:30 presso il posto.

Per eventuali esigenze organizzative la conferenza istruttoria potrà essere effettuata (previo preavviso) in modalità di videoconferenza attraverso i canali di accesso forniti dall'Ufficio, previo contatto telefonico con i seguenti referenti: Cesa Alessandra, tel. 0554382337 mail alessandra.cesa@regione.toscana.it.

In quella sede gli interessati potranno presentare motivate osservazioni ed opposizioni.

L'avviso di istruttoria sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune di BARBERINO TAVARNELLE (FI) per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 23/05/2022, sulla pagina web della Regione Toscana per 15 gg e sul B.U.R.T.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Firenze, via San Gallo, 34/A Firenze (FI).

Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana Direzione "Difesa del Suolo e Protezione Civile" Settore Genio Civile Valdarno Superiore – Via San Gallo, 34/a Firenze, i modi dell'eventuale presa visione dovranno essere concordati con il Responsabile del Procedimento.

La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della L.241/1990.

*p. Il Dirigente di Settore Genio Civile
Valdarno Superiore
Gennarino Costabile*

*La P.O. Procedure Tecnico Autorizzative in materia
di Acque Valdarno Superiore
e Responsabile del Procedimento
Carmelo Cacciatore*

**Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore**

**T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche.
Domanda in data 30/03/2022 per rinnovo di concessione
di derivazione di acque sotterranee (con contestuale
domanda di variante sostanziale) da n. 1 pozzo ubicato
nel territorio del Comune di Caprese Michelangelo
(Ar), Loc. Zenzano, per uso Civile. Ditta: CENTRO
SPORTIVO CAPRESE MICHELANGELO srl
Pratica n. RIN001_ACS2007_00002.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE
VALDARNO SUPERIORE**

- Vista la L.R. 80/2015 e successive modificazioni e integrazioni, "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

- Visto il D.P.G.R. n. 61/R del 16/08/2016, "Regolamento di attuazione dell'Art. 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28/12/2015, n.80 (...) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua (...)";

RENDE NOTO CHE

La Ditta Centro Sportivo Caprese Michelangelo srl ha presentato in data 30/03/2022 domanda per rinnovo di concessione di derivazione di acqua sotterranea da n. 1 pozzo (con contestuale domanda di variante sostanziale) nel territorio del Comune di Caprese Michelangelo (Ar), Loc. Zenzano, con un fabbisogno medio annuo di mc 5.000 per uso Civile.

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il titolare di posizione organizzativa "Procedure tecnico autorizzative in materia di acqua - Valdarno Superiore",

Ing. Carmelo Cacciatore (tel. 0554382621, mail: carmelo.cacciatore@regione.toscana.it).

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci (<http://www.regione.toscana.it/apaci>) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Superiore, sede di Arezzo, via A. Testa, 2, 52100 Arezzo (AR).

Copia della domanda e della documentazione progettuale sono depositati, per la visione, presso la sede del Genio Civile di Arezzo, con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Per informazioni e contatti: Nadia Pavanelli, Tel. (055-4382714), e-mail: nadia.pavanelli@regione.toscana.it.

ALTRI ENTI

**AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL
FIUME PO**

DECRETO 11 aprile 2022, n. 42

Art. 1, comma 10 delle Norme di Attuazione (NA) del "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po" (PAI Po). Approvazione degli aggiornamenti delle cartografie dell'Elaborato n. 2 del PAI Po consistenti nel loro adeguamento alle verifiche di compatibilità di cui all'art. 18 comma 3 NA trasmesse dalle Regioni del bacino idrografico del Po ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.

SEGUE ATTO

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po**Decreto del Segretario Generale n. 42 del 11 aprile 2022**

Oggetto: Art. 1, comma 10 delle Norme di Attuazione (NA) del “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po” (PAI Po). Approvazione degli aggiornamenti delle cartografie dell’Elaborato n. 2 del PAI Po consistenti nel loro adeguamento alle verifiche di compatibilità di cui all’art. 18 comma 3 NA trasmesse dalle Regioni del bacino idrografico del Po ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.

IL SEGRETARIO GENERALE

(omissis)

DECRETA**ARTICOLO 1**

(Approvazione degli aggiornamenti delle tavole cartografiche degli Allegati 4 e 4.1 dell’Elaborato n. 2 del PAI del Po in adeguamento alle risultanze delle verifiche di compatibilità trasmesse dalle Regioni ai sensi del comma 6 dell’art. 18 delle NA del PAI medesimo)

1. Sono approvati gli aggiornamenti delle tavole cartografiche di cui agli Allegati 4 (Delimitazione delle aree in dissesto – Cartografia in scala 1:25.000) e 4.1 (Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato – Cartografia in scala 1:10.000/1.5.000) dell’Elaborato n. 2 (“Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici – Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo”) del PAI del Po conseguenti al recepimento delle risultanze delle verifiche di compatibilità di cui al comma 3 dell’art. 18 delle NA del suddetto PAI trasmesse dalle Regioni territorialmente interessate dal PAI medesimo in ottemperanza al comma 6 del medesimo articolo, per i quali non è stata a suo tempo adottata dalla soppressa Autorità di bacino del fiume Po la Deliberazione del Comitato Istituzionale prevista dall’art. 1, comma 10 delle citate NA e che sono stati approvati dalle Amministrazioni Comunali ai sensi dell’art. 18 del PAI entro il 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del D. L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120)

2. Per le finalità di aggiornamento delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvione del PGRA distrettuale eventualmente conseguenti agli adeguamenti degli Elaborati del PAI di cui al comma precedente, trova applicazione la procedura prevista dai commi 5 ss. dell’articolo 9 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 4 del 17 dicembre 2015, come modificato dall’art. 10 della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 5 del 7 dicembre 2016.

ARTICOLO 2**(Pubblicazione del Decreto)**

1. Il presente Decreto è pubblicato sul sito web dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, all’indirizzo https://www.adbpo.it/PAI/PAI_DissestiPo/Dissesto2020/ e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente interessate.

ARTICOLO 3**(Adempimenti della Segreteria tecnico operativa conseguenti al presente Decreto)**

1. A seguito della pubblicazione del presente Decreto a norma del precedente articolo 2 la Segreteria tecnico operativa procederà all’aggiornamento materiale delle cartografie di cui agli Allegati 4 e 4.1 dell’Elaborato n. 2 del PAI, adeguandole agli aggiornamenti di cui all’art.1 del presente Decreto. Dette cartografie sono rese disponibili sul sito di questa Autorità, consultabile al seguente indirizzo: https://www.adbpo.it/PAI/PAI_DissestiPo/Dissesto2020/

ARTICOLO 4**(Disposizioni per la Regione Autonoma Valle d'Aosta)**

1. Sono fatte salve, in ogni caso, le prerogative per l'attuazione del PAI riconosciute alla Regione Autonoma Valle d'Aosta per gli aggiornamenti del PAI di cui al presente Decreto ai sensi del proprio Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

ARTICOLO 5**(Disposizioni per la Provincia Autonoma di Trento)**

1. Salve, in ogni caso, le prerogative per l'attuazione del PAI riconosciute alla Provincia Autonoma di Trento per i territori di propria competenza ai sensi del proprio Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, al fine di recepire nel PAI, per le finalità conoscitive proprie della pianificazione di bacino distrettuale, gli aggiornamenti delle aree incluse nelle cartografie dell'Elaborato n. 2 disposti da detta Provincia Autonoma successivamente all'entrata in vigore del PAI stesso, si promuove l'avvio di un'attività congiunta tra l'Autorità di bacino distrettuale e la suddetta Provincia Autonoma finalizzata a definire le modalità più congrue (anche sotto il profilo tecnico) per pervenire all'aggiornamento degli Allegati 4 e 4,1 del citato Elaborato n. 2 per la parte relativa al territorio della Provincia stessa.

2. La presa d'atto degli aggiornamenti di cui al comma precedente sarà effettuata da questa Autorità a seguito dell'espletamento dell'attività ivi menzionata, con modalità comunque coerenti con le previsioni di cui all'art. 68 comma 4bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Il Segretario Generale
(Meuccio Berselli)

AUTORITA' PORTUALE REGIONALEORDINANZA 13 maggio 2022, **prot. n. 1853**

D.P.M. Porto Santo Stefano - Via Barellai - società "FAN di Arianna Profili, Fabiano De Miccoli C. S.a.s." - Richiesta rilascio concessione demaniale marittima quadriennale per posa tavoli, sedie, ombrelli per attività di somministrazione accessoria alla attività principale ricadente in ambito comunale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

- con istanza acquisita al prot. n. 1057 del 18/03/2022, integrata con istanza Modello Domanda D1 – rilascio concessione - e Modello Domanda D5 – anticipata occupazione – e documentazione tecnica con pec del 04/05/2022, prot. n. 1747, la società "FAN di Arianna Profili, Fabiano De Miccoli & C. S.a.s.", ha chiesto il rilascio di una concessione demaniale marittima per posa tavoli, sedie ed ombrelloni su area demaniale marittima - Via Barellai -, per somministrazione, accessoria alla attività commerciale (paninetteria – hamburgeria) esercitata all'interno del manufatto posto su area comunale, al civico 22;

- la richiesta di concessione di cui alla predetta istanza, è motivata dalla necessità di poter disporre di una porzione di area da asservire al limitrofo manufatto commerciale, al fine di rimediare in parte alla sua ridotta capienza operativa;

- tale spazio di area demaniale per posa tavoli si colloca fra altre aree con stessa utilizzazione e accessorie alle attività principali poste sempre su area di fronte in ambito comunale;

Visto:

- l'art. 18 R.C.d.N. e la vigente normativa in materia di trasferimento di funzioni amministrative nella gestione del demanio marittimo;

- la L.R. 28/5/2012, n. 23 e ss.mm.ii.;

- la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, recepita nell'ordinamento italiano del D.Lgs. 26/3/2010, n. 59;

- la deliberazione n. 20/2015 di approvazione indirizzi,

criteri e direttive per la gestione delle aree demaniali;
- le norme vigenti in materia.

Per quanto premesso,

ORDINA

la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana e all'albo on line dell'Autorità Portuale Regionale della richiesta sopra descritta.

INVITA

tutti coloro che ne avessero interesse a presentare per iscritto, entro il termine perentorio di 30 gg. dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Toscana, le osservazioni e/o opposizioni ritenute opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso al procedimento inerente l'atto richiesto. Detto termine vale anche per la presentazione di motivate domande concorrenti che, a pena di inammissibilità dovranno essere presentate a questa Autorità Portuale Regionale e saranno eventualmente pubblicate ai soli fini della presentazione di osservazioni.

Le domande incomplete o inesatte non verranno prese in considerazione.

Può essere presa visione della documentazione presso gli uffici dell'Autorità Portuale Regionale, previo appuntamento.

Il Segretario Generale
Alessandro Rosselli

A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.DISPOSIZIONE 12 aprile 2022, **rep. n. 42**

Nuovo impianto di depurazione a servizio del Capoluogo di Montescudaio. Decreto motivato di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio e determinazione urgente della indennità provvisoria ex art. 22 bis del D.P.R. 327 dell'8 giugno 2001.

SEGUE ATTO

ENTE EMETTITORE: A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A.

Sede Legale: Via del Gazometro, 9 - 57122 Livorno

OGGETTO: Nuovo impianto di depurazione a servizio del Capoluogo di Montescudaio. Decreto motivato di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio e determinazione urgente della indennità provvisoria ex art. 22 bis del D.P.R. 327 dell'8 giugno 2001 - REP. N. 42 del 12 aprile 2022

TESTO:

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'

Vista la legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.

Visto il testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità (D.P.R. 327/2001) e s.m.i.

Vista la legge regionale toscana n.30/2005 così come modificata dalla L.R. 47 del 01.08.2016;

Vista la legge regionale toscana 5 giugno 2012, n. 24 e s.m.i.

Vista la legge regionale toscana 1 agosto 2011, n. 35 e s.m.i.

Vista la legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n. 69 e s.m.i.

Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Premesso che l'Autorità Idrica Toscana (AIT) costituisce Autorità Espropriante per la realizzazione degli interventi relativi a nuove opere e di quelli previsti dai Piani di Ambito (art. 22 legge regionale toscana 28 dicembre 2011 n. 69);

Premesso che AIT ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

Premesso altresì che l'Autorità Idrica Toscana con deliberazione n.5/2013 del 12 febbraio 2013 ha delegato al Gestore del Servizio Idrico Integrato l'esercizio dei poteri espropriativi di cui la medesima Autorità risulta titolare ai sensi di legge e che l'ambito di estensione della delega comprende tutte le fasi e gli atti amministrativi del processo ablativo di espropriazione per pubblica utilità ad esclusione della indizione e della complessiva conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 10 del DPR 327/01 e s.m.i. finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, dell'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità;

Richiamata la Delibera Assembleare n. 12 del 19.12.2001, con la quale è stata affidata la Gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO n. 5 "Toscana Costa" (ora Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa) alla società ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con approvazione di specifica Convenzione di Gestione e richiamata altresì la modifica della Convenzione di Affidamento del 01.07.2014 registrata a Firenze il 25/07/2014 al N.12877 (REP. 43586) presso lo studio del Notaio Auricchio nella quale, tra le altre, viene recepito quanto previsto dalla deliberazione di AIT n.5/2013 in tema di delega in materia di espropri (art. 19 bis);

Vista la procura speciale, del notaio Andrea Colosimo del 30 luglio 2015, rep. 45335, raccolta n.12575 che conferisce all'ing. Camillo Palermo (PLRCLL69S12A089H) i poteri relativi alle funzioni di esproprio;

Vista la richiesta del Dirigente Fabrizio Pacini, prot. 0015041/20, del 07.09.2020 nella quale si evidenzia la necessità di procedere alla costituzione di diritti reali per la realizzazione del seguente progetto: "Realizzazione dell'impianto di Depurazione di Montescudaio" (codice budget G083-0638-000);

Visto che per il progetto sopracitato è previsto un importo complessivo per le indennità di esproprio e occupazione temporanea per complessivi euro 11.274,23 spendibili sul codice budget di cui al comma precedente;

Visto che in data 07.09.2020 è stato depositato presso l'Ufficio Espropri della Scrivente il progetto dell'opera, unitamente agli elaborati e documenti occorrenti, nonché una relazione sommaria indicante la natura e lo scopo dell'opera, la urgenza, la spesa presunta, la descrizione delle aree da espropriare o da occupare temporaneamente tra le quali è ricompresa l'area di Sua proprietà;

Visto che il progetto è stato pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Montescudaio e sul sito internet di ASA (www.asaspa.it) per opportuna conoscenza degli interessati;

Visto che ASA SpA ha trasmesso una nota finalizzata alla richiesta di nulla osta all'avvio del procedimento delle attività espropriative, così come previsto dalla determina 2/2015, e l'Autorità Idrica Toscana, con nota inviata via PEC, in atti AIT prot. N.0010492/20, del 01.09.2020, ha rilasciato il previsto nulla osta;

Richiamato il Provvedimento del Consigliere Delegato prot. 0023347/20 del 31/12/2020 avente ad oggetto PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO PER NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL CAPOLUOGO DI MONTESCUDAIO che, tra le altre, autorizza il Responsabile espropri per pubblica utilità Ing. Camillo Palermo con il più ampio mandato, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato, a emanare il decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e/o asservimento di aree e ogni altro atto collegato per acquisire la disponibilità dei terreni indicati nel piano particellare di esproprio;

Visto che la scrivente ha altresì provveduto a dare comunicazione personale ai proprietari di avvio del procedimento espropriativo ex art. 11 c. 2 e 16, comma 5, d.p.r. 327/2001 e dell'art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241 finalizzata all'esproprio ed eventuale variante urbanistica ex art.34 L.R. 65/2014. Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione ex art. 22 bis d.p.r. 327/2001;

Considerato che è stato rilevato il frazionamento, trascritto in data 11.03.2021, della particella 112 del foglio 20 del Comune di Montescudaio e che la suddetta particella generava la particella 778 di 5554 m² e la particella 777 di 1075 m²;

Visto che l'art. 22 bis del citato D.P.R. n.327/01 prevede che, qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla

determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si darà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide;

Visto che il Piano degli investimenti di ASA, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo di AIT n. 15/2020, prevede la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a servizio del capoluogo di Montescudaio;

Visto altresì che l'opera rientra nell'“Accordo di Programma per l'attuazione di interventi relativi al settore fognatura e depurazione del servizio idrico integrato attuativo delle disposizioni di cui all'art. 26 della l.r. 20/2006 ed all'art. 19 ter del regolamento regionale n. 46R/2008” e che pertanto riveste carattere d'urgenza;

Visto che l'intervento non è diversamente localizzabile;

Vista la perizia di stima del geom. Villanelli del 27/03/2020 che determina in 3,50 € al m² il valore di mercato più probabile dei terreni in quella zona;

Ricordato che con sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10/06/2011 è stato sancito il principio che anche per le aree agricole o ad esse assimilabili, in caso di espropriazione, l'indennizzo deve essere commisurato al valore di mercato del bene;

Ricordato che il promotore e beneficiario dell'espropriazione, come definito all'art. 3 del DPR 327/2001, è la scrivente Società ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A. – Gestore del Servizio idrico Integrato per la Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa, con sede in Livorno (LI) in via del Gazometro, 9;

Visto il D.lgs. 152/2006 ed in particolare l'art. 158-bis, il quale prevede che l'approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei piani di investimenti comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici;

Vista la L.R. 69/2011 ed in particolare l'art. 22 che prevede che i progetti definitivi di cui al precedente capoverso siano approvati dall'Autorità Idrica Toscana la quale provvede alla convocazione di apposita conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale;

Vista la Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 indetta da AIT in forma semplificata in modalità asincrona e finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in oggetto e contestuale variante urbanistica, con dichiarazione di pubblica utilità, apposizione vincolo preordinato all'esproprio e rilascio di titolo abilitativo, coinvolgendo le Amministrazioni interessate;

Visto che l'Autorità Idrica Toscana ha provveduto a dare avviso ai sensi dell'art. 34 LR 65/2014 con pubblicazione sul BURT del 25/08/2021 (Parte II n. 34) per la variante allo strumento urbanistico del Comune di Montescudaio mediante approvazione progetto e non sono pervenute osservazioni entro i termini;

Visto che con Decreto del Direttore Generale n. 7 del 12.01.2022, pubblicato sul BURT del 01.04.2022 (Parte II n. 4), è stato approvato il progetto definitivo denominato “NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL CAPOLUOGO DI MONTESCUDAIO”;

Considerato che l'emissione del Decreto del Direttore Generale n. 7/22 sopra citato comporta la variazione degli strumenti urbanistici comunali, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere;

Visto che il suddetto decreto è stato pubblicato sul sito web dell'Autorità Idrica Toscana, nella sezione Amministrazione trasparente;

Considerato che sulla base del principio “tempus regit actum” il procedimento amministrativo di esproprio è validamente incardinato nei confronti di chi, al momento dell'avvio al procedimento, è il proprietario del bene;

Considerato che non è scaduto il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità;

Ritenuta la particolare urgenza e la determinazione urgente dell'indennità provvisoria per le motivazioni espresse in premessa;

Richiamati gli articoli 11, 16, 21 e 22 bis, 23, 24, 41, 49, 50 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327;

Per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa e qui integralmente richiamate a motivazione del provvedimento:

DISPONE

- in favore di ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A. (C.F. e P.Iva 01177760491), avente sede in Livorno, in via del Gazometro, 9 l'occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio dei beni immobili di seguito riportati, in vista della realizzazione del NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL CAPOLUOGO DI MONTESCUDAIO, come meglio specificato nella tabella sottostante e nella piantina allegata, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Comune	Foglio	Particella	Intestatari	Proprietà	Qualità, classe	Superficie totale particella (m ²)
Montescudaio	20	286	GRANCHI LUCIANO	500	seminativo, 3	2.700
			PAPINI ILVA	500		
		778	GRANCHI LUCIANO	500	sem. arboreo,	5.554

		PAPINI ILVA	500	3	
	777	MARTOLINI FIORELLA	500	sem. arboreo, 3	1.075
		PECCIANI RODOLFO	500		
	64	MARTOLINI FIORELLA	500	vigneto, 2	440
		PECCIANI RODOLFO	500		

Precisamente dispone in favore della Società ASA AZIENDA SERVIZI SPA (CF e PI 01177760491), con sede legale in Livorno (LI), in via del Gazometro, 9 l'**occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio** della particella 286 del foglio 20 del Comune di Montescudaio, di 207 m² della particella 778 del foglio 20 del Comune di Montescudaio, di 145 m² della particella 64 del foglio 20 del Comune di Montescudaio e di 156 m² della particella 777 del foglio 20 del Comune di Montescudaio così come meglio specificato nella seguente tabella.

Comune	Foglio	Particella	Intestatari	Proprietà	Superficie totale particella (m ²)	Superficie soggetta a occupazione d'urgenza (m ²)
Montescudaio	20	286	Granchi Luciano	500	2.700	2.700
			Papini Ilva	500		
		778	Granchi Luciano	500	5.554	207
			Papini Ilva	500		
		777	Martolini Fiorella	500	1.075	156
			Peccianti Rodolfo	500		
64	Martolini Fiorella	500	440	145		
	Peccianti Rodolfo	500				

DISPONE altresì

- in favore di ASA Azienda Servizi Ambientali S.P.A. (CF e PI 01177760491), avente sede in Livorno, in via del Gazometro, 9 l'**occupazione temporanea non preordinata all'esproprio** ex art. 49 del D.P.R. 327/01, dei beni immobili, di seguito riportati, necessari per la realizzazione del NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL CAPOLUOGO DI MONTESCUDAIO, nelle misure meglio specificate nella seguente tabella e nella planimetria allegata:

Comune	Foglio	Particella	Intestatari	Proprietà	Superficie totale particella (m ²)	Superficie occupazione temporanea (m ²)
Montescudaio	20	778	GRANCHI LUCIANO	500	5.554	589
			PAPINI ILVA	500		
		777	MARTOLINI FIORELLA	500	1.075	201
			PECCIANI RODOLFO	500		
		64	MARTOLINI FIORELLA	500	440	161
			PECCIANI RODOLFO	500		

DETERMINA

- In via urgente e provvisoria, ai sensi dell'art. 22 bis c.1 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea ex art. 50 del d.p.r. 327/01. Tale indennità è stata calcolata nel rispetto di quanto previsto nella sentenza del Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011;

Comune	Fg.	P.lla	Intestatari	Sup. totale p.la (m ²)	Sup. soggetta a esproprio (m ²)	Sup. occupazione temp. (m ²)	Valore di mercato (€/m ²)	Indennità a esproprio (€)	Indennità occupazione temp. (€)	Totale Indennità a p.la (€)
Montescudaio	20	286	Granchi Luciano	2.700	2.700	0	3,50	9.450,00	0,00	9.450,00
			Papini Ilva							
	778	Granchi Luciano	5.554	207	589	3,50	724,50	28,63	753,20	
		Papini Ilva								
	777	Martolini Fiorella	1.075	156	201	3,50	546,00	9,77	555,80	
		Peccianti Rodolfo								
	64	Martolini Fiorella	440	145	161	3,50	507,50	7,83	515,40	
		Peccianti Rodolfo								

ORDINA

1. di notificare il presente decreto, nella parte di rispettiva competenza, ai proprietari originali catastali (soggetti pro tempore legittimati) nelle forme degli atti processuali civili;
2. di trasmettere il presente decreto, all'ufficio regionale per le espropriazioni che cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione agli enti che li hanno adottati, ricevendo altresì le comunicazioni relative alle procedure espropriative di cui all'articolo 14, comma 3, del d.p.r. 327/2001
3. di pubblicare sul BURT un estratto del presente provvedimento;
4. di registrare l'atto presso l'Agenzia delle Entrate di competenza;

Il presente atto decreta l'occupazione preordinata all'espropriazione (ex art. 22-bis d.p.r. 327/01 e ss.mm.ii.) e l'occupazione temporanea (ex art. 49 d.p.r. 327/01 e ss.mm.ii.) delle aree provvisoriamente necessarie alla realizzazione delle opere.

Ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.P.R. 327/2001, il Verbale di stato di consistenza dei beni espropriati sarà redatto unitamente al Verbale di immissione in possesso.

Si rende noto che ai sensi dell'art. 24 c.3 del d.p.r. 327/2001, il Verbale di immissione in possesso ed il Verbale di stato di consistenza saranno redatti da personale ASA S.p.A. in contraddittorio con l'espropriato o suo delegato, oppure, in caso di assenza o di rifiuto, con l'intervento di due testimoni non dipendenti da ASA S.p.A. o sue controllate; alle operazioni possono partecipare i titolari di diritti reali o personali sulle aree. Questi ultimi, allo stato non conosciuti dall'ente espropriante, saranno avvisati a cura dell'espropriato.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica; per i terzi interessati il presente decreto è opponibile entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Livorno, li 12 aprile 2022

ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A
 Autorità Espropriante
 Legge Regione Toscana 69/2011 art.22 c.4
 Il Responsabile Espropriazioni per Pubblica Utilità
 Ing. Camillo Palermo

A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.

DECRETO 18 maggio 2022, rep. n. 43

**BY PASS CONDOTTA PRINCIPALE DEL-
L'ACQUEDOTTO DN500 IN VIA GROTTA**

DELLE FATE A LIVORNO. Decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile di ASA S.p.A. e di asservimento coattivo di aree utilizzate per scopi di interesse pubblico ai sensi dell'art. 42bis del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii.

SEGUE ATTO

ENTE EMETTITORE: A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A.

Sede Legale: Via del Gazometro, 9 - 57122 Livorno

OGGETTO: BY PASS CONDOTTA PRINCIPALE DELL'ACQUEDOTTO DN500 IN VIA GROTTA DELLE FATE A LIVORNO. Decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile di ASA S.p.A. e di asservimento coattivo di aree utilizzate per scopi di interesse pubblico ai sensi dell'art.42-bis del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii.- REP. N. 43 del 18 maggio 2022

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'

Vista la legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;

Visto il testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità (D.P.R. 327/2001) e sue mm.ii.;

Vista la legge regionale toscana n.30/2005 così come modificata dalla L.R. 47 del 01.08.2016;

Vista la legge regionale toscana 5 giugno 2012, n. 24 e s.m.i.;

Vista la legge regionale toscana 1° agosto 2011, n. 35 e s.m.i.;

Vista la legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n. 69 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Premesso che l'Autorità Idrica Toscana (AIT) costituisce Autorità Espropriante per la realizzazione degli interventi relativi a nuove opere e di quelli previsti dai Piani di Ambito (art. 22 legge regionale toscana 28 dicembre 2011 n. 69);

Premesso che AIT ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

Premesso altresì che l'Autorità Idrica Toscana con deliberazione n.5/2013 del 12 febbraio 2013 ha delegato al Gestore del Servizio Idrico Integrato l'esercizio dei poteri espropriativi di cui la medesima Autorità risulta titolare ai sensi di legge e che l'ambito di estensione della delega comprende tutte le fasi e gli atti amministrativi del processo ablativo di espropriazione per pubblica utilità ad esclusione della indizione e della complessiva conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 10 del DPR 327/01 e s.m.i. finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, dell'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità;

Richiamata la Delibera Assembleare n. 12 del 19.12.2001, con la quale è stata affidata la Gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO n. 5 "Toscana Costa" (ora Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa) alla società ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con approvazione di specifica Convenzione di Gestione e richiamata altresì la modifica della Convenzione di Affidamento del 01.07.2014 registrata a Firenze il 25/07/2014 al N.12877 (REP. 43586) presso lo studio del Notaio Auricchio nella quale, tra le altre, viene recepito quanto previsto dalla deliberazione di AIT n.5/2013 in tema di delega in materia di espropri (art. 19 bis);

Vista la procura speciale, del notaio Andrea Colosimo del 30 luglio 2015, rep. 45335, raccolta n.12575 che conferisce all'ing. Camillo Palermo (PLRCLL69S12A089H) i poteri relativi alle funzioni di esproprio;

Vista la richiesta del Dirigente Fabrizio Pacini, prot. n. 13109/20 del 31.07.2020, nella quale si evidenzia la necessità di procedere alla costituzione di diritti reali per i quali è previsto un importo complessivo di euro 3064,30 sul budget G028-5618-008;

Visto che in data 03/08/2020 è stato depositato presso l'Ufficio Espropri della Scrivente il progetto dell'opera, unitamente agli elaborati e documenti occorrenti, nonché una relazione sommaria indicante la natura e lo scopo dell'opera, la urgenza, la spesa presunta, la descrizione delle aree da espropriare o da asservire tra le quali è ricompresa l'area di Sua proprietà;

Richiamato il Provvedimento del Consigliere Delegato prot. 13577/20 del 10.08.2020 avente ad oggetto il Procedimento di esproprio per BY PASS CONDOTTA PRINCIPALE DELL'ACQUEDOTTO DN500 IN VIA GROTTA DELLE FATE A LIVORNO che, tra le altre, autorizza il Responsabile espropri per pubblica utilità Ing. Camillo Palermo con il più ampio mandato, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato, a emanare il decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e/o asservimento di aree e ogni altro atto collegato per acquisire la disponibilità dei terreni indicati nel piano particellare di esproprio;

Visto che il suddetto Piano prevede la realizzazione di una condotta sui terreni di Sua proprietà;

Vista la stima dell'Ing. Fabrizio Pacini del 31.07.2020 che individua in 4,48 €/mq il valore di mercato più probabile dei terreni siti nel Comune di Livorno e catastalmente individuati al foglio di mappa n. 65 particella 1040 (ora particella 1553 e 1554 foglio 65 Comune di Livorno) e foglio di mappa n.47 particella 1031;

Visto che ASA con nota prot. n. 18895/22 del 28/10/2020 e successiva integrazione prot. n.18824/20 del 2/11/2020 ha inviato alla Autorità Idrica Toscana formale richiesta di autorizzazione a procedere, unitamente agli elaborati ed ai documenti occorrenti, così come previsto dalla determina 2/2015 e AIT, con nota inviata via PEC prot.13360 del 03/11/2020, in atti prot.18951/20, ha rilasciato il previsto nulla osta;

Visto che la scrivente, con nota prot.0019148/20 del 05.11.2020 avente ad oggetto BY PASS CONDOTTA PRINCIPALE DELL'ACQUEDOTTO DN500 IN VIA GROTTA DELLE FATE A LIVORNO, ha provveduto a dare comunicazione ai proprietari catastali di avvio del procedimento ex art. 11 c. 2 e art. 16 c.5 del D.p.r. 327/2001 ed ex art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 finalizzata all'esproprio e occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione ex art. 22 bis del D.p.r. 327/2001;

Vista la nota pervenuta dalla Autorità Idrica Toscana il 30 giugno 2021 prot.8059/21 avente ad oggetto "Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti. Progetto di realizzazione By-Pass su condotta principale acquedotto DN500 in Via Grotta delle Fate, Livorno - Cod. MI_ACQ04_05_1695 - Procedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'Art. 42bis del DPR 327/01 s.m.i. della servitù (GARGANI) ed esproprio (PINI CARTER) con riferimento alle particelle poste in Livorno, distinte al Catasto dei Terreni, Foglio n° 47 - particella 1031 - intestataria GARGANI Patrizia, *omissis*, Foglio n° 65 - particella 1040 - intestatarie PINI CARTER Enrica, *omissis*, e PINI CARTER Letizia, *omissis*. NULLA OSTA e DELEGA SPECIFICA per l'avvio del procedimento di acquisizione sanante ex Art. 42 bis del DPR 327/01 s.m.i.";

Visto che la scrivente, con nota del 10.08.2021 avente ad oggetto BY PASS CONDOTTA PRINCIPALE DELL'ACQUEDOTTO DN500 IN VIA GROTTA DELLE FATE A LIVORNO, ha provveduto a dare comunicazione ai proprietari catastali di avvio del procedimento ex art. 11 c. 2 e art. 16 c.5 del D.p.r. 327/2001 ed ex art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 finalizzata all'avvio del procedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis del DPR 327/01 s.m.i.;

Visto che non sono pervenute osservazioni;

Visto l'art. 42-bis del D.P.R. n.327/01 e ss.mm.ii, per il quale, qualora l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile, sotto condizione sospensiva del pagamento al proprietario di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale ovvero il suo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti;

Visto che le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche per l'acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nel settore dell'acqua;

Ricordato che il promotore e beneficiario dell'espropriazione, come definito all'art. 3 del DPR 327/2001, è la scrivente Società ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A. - Gestore del Servizio idrico Integrato per la Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa, con sede in Livorno (LI) in via del Gazometro, 9;

Visti i lavori del Genio Civile, cui progetto è stato approvato con Conferenza dei Servizi definitiva del 19/2/2019 dal COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. n. 482/2017, riguardanti la Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti;

Dato atto che l'opera BY PASS CONDOTTA PRINCIPALE DELL'ACQUEDOTTO DN500 IN VIA GROTTA DELLE FATE A LIVORNO costituisce un intervento concordato con l'Ufficio del Genio Civile per risolvere l'interferenza tra i lavori di riprofilatura degli argini del Rio Ardenza, di cui al comma precedente, e la condotta idrica esistente servente il serbatoio Banditella;

Dato che il completamento dell'opera BY PASS CONDOTTA PRINCIPALE DELL'ACQUEDOTTO DN500 IN VIA GROTTA DELLE FATE A LIVORNO è stato dettato dalle tempistiche dei lavori in progetto del Genio Civile "Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti";

Visto che i lavori del By pass sono stati realizzati in accordo con il Genio Civile utilizzando le aree di occupazione temporanea già formalizzate dalla Regione per la normale prosecuzione dei lavori di messa in sicurezza del Rio Ardenza, e dei suoi principali affluenti;

Dato atto che l'intervento non era diversamente localizzabile;

Visto che il Gestore del Servizio Idrico Integrato ASA SpA rileva l'importanza imprescindibile e strategica dell'opera per garantire la continuità di un servizio pubblico di primaria importanza quale è l'approvvigionamento idrico, evitando disagi all'utenza di Livorno interessata;

Considerato che l'opera pubblica di BY PASS DELLA CONDOTTA PRINCIPALE DELL'ACQUEDOTTO IN VIA GROTTA DELLE FATE A LIVORNO interessa le proprietà identificate catastalmente al Comune di Livorno al Foglio di Mappa n. 47, particella n. 1031, intestata a Gargani Patrizia, nata a Livorno il 30/10/1938, C.F. GRGPRZ38R70E625E; e al foglio di Mappa n. 65 del NTC di Livorno, particella n. 1554 (ex 1040), intestata PINI CARTER Enrica, nata a Livorno il 06/03/1937, PNCNRC37C46E625M, e PINI CARTER Letizia, nata a Livorno il 06/11/1940, C.F. PNCLT240S46E625P;

Visto che l'ultimazione della suddetta opera, cui lavori sono iniziati nel mese di Marzo 2021 e conclusi entro il mese di Giugno 2021, ha permesso di risolvere l'interferenza tra i lavori di riprofilatura degli argini del Rio Ardenza e la condotta idrica esistente e pertanto ha garantito la continuità del servizio pubblico, evitando disagi sull'approvvigionamento idrico all'utenza di Livorno interessata;

Dato atto che all'interesse del privato sacrificato in questa sede risulta possa darsi adeguata e completa soddisfazione attraverso le previsioni di legge;

Visto che nella valutazione degli interessi in conflitto, si ritiene necessario procedere con l'acquisizione al patrimonio indisponibile di ASA S.p.A. nonché con l'asservimento coattivo delle suddette aree utilizzate per scopi di interesse pubblico ai sensi dell'art.42-bis del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii.;

Considerato che ai sensi dell'articolo 42-bis c.1 e 5 del d.p.r. 327/01 e ss.mm.ii al proprietario deve essere corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo liquidato nella misura del venti per cento del valore venale del bene; è altresì computato a titolo risarcitorio l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi dell'art. 42-bis comma 3 del d.p.r. 327/01 e ss.mm.ii.;

Visto che l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma precedente è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità;

Ricordato che con sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10/06/2011 è stato sancito il principio che anche per le aree agricole o ad esse assimilabili, in caso di espropriazione, l'indennizzo deve essere commisurato al valore di mercato del bene;

Visto il frazionamento, numero di protocollo 2022/LI0021478 approvato in data 19/04/2022, della particella 1040 del foglio 65 del Comune di Livorno che generava la particella 1153 di 12944 m² e la particella 1154 di 756 m²;

Richiamati gli articoli 11, 16, 20, 21 e 22 bis, 23, 24, 41, 42 bis, 49 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii;

Per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa e qui integralmente richiamate a motivazione del provvedimento:

DECRETA

- Di acquisire al patrimonio indisponibile di ASA Azienda Servizi Ambientali S.P.A. (CF e PI 01177760491), avente sede in Livorno, in via del Gazometro, 9 il bene immobile interessato dall'opera di BY-PASS DELLA CONDOTTA PRINCIPALE DELL'ACQUEDOTTO IN VIA GROTTA DELLE FATE e utilizzato per scopi di interesse pubblico, individuato catastalmente al foglio di mappa n. 65 del Comune di Livorno, particella 1554, come meglio specificato nella tabella sottostante e nella piantina allegata, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Comune	Foglio	Particella	Intestazione	Quota Proprietà	Qualità, Classe	Superficie totale particella (m ²)	Superficie p.IIa acquisita ai sensi art. 42-bis d.p.r. 327/01 (m ²)
Livorno	65	1554 (ex 1040)	Pini Carter Enrica	50%	Orto Irrig., Classe 1	756	756
			Pini Carter Letizia	50%			

- Di disporre in favore di in favore di ASA Azienda Servizi Ambientali S.P.A. (CF e PI 01177760491), avente sede in Livorno, in via del Gazometro, 9 l'asservimento coattivo, ai sensi del comma 6 art. 42-bis d.p.r. 327/01 e ss.mm.ii., del bene immobile interessato dall'opera di BY-PASS DELLA CONDOTTA PRINCIPALE DELL'ACQUEDOTTO IN VIA GROTTA DELLE FATE e utilizzato per scopi di interesse pubblico, individuato catastalmente al foglio di mappa n. 47 del Comune di Livorno, particella 1031, nella misura di 247 m², come meglio specificato nella tabella sottostante e nella piantina allegata, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Comune	Foglio	Particella	Intestazione	Quota Proprietà	Qualità, Classe	Superficie totale particella (m ²)	Superficie p.IIa asservita ai sensi del comma 6 art. 42-bis d.p.r. 327/01 (m ²)
Livorno	47	1031	Gargani Patrizia	100 %	Orto irrig., Classe 1	4995	247

La servitù avrà per oggetto il diritto di passo - carrabile e pedonale - e di acquedotto sul terreno su cui è stato operato lo scavo e interrimento delle tubazioni; installazione apparecchi di manovra e cartelli segnalatori, eventuali opere sussidiarie per la sicurezza. Tutte le tubazioni e le opere realizzate sono inamovibili e di proprietà di Asa Azienda Servizi Ambientali spa.

La servitù conferirà quindi ad ASA, la facoltà di:

- far accedere sul fondo asservito il proprio personale o chi per esso con mezzi d'opera e di trasporto necessari all'esercizio, alla manutenzione dell'acquedotto stesso e di compiere i relativi lavori;

Asa potrà in definitiva accedere liberamente con personale e mezzi idonei alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria alle proprie opere in ogni tempo per sorveglianza, manutenzione, esercizio, riparazione e recuperi. La concedente non potrà costruire o fare costruire nuove opere di qualsiasi genere a distanza inferiore a m. 1.5 dalla generatrice esterna della tubazione e dovrà mantenere la superficie asservita nelle attuali condizioni, senza alterazione della profondità di posa della tubazione.

E' vietato altresì piantare alberi all'interno della fascia asservita o qualunque altro oggetto che possa impedire o rendere difficoltoso il passaggio dei mezzi operativi per le operazioni di manutenzione della rete.

ASA spa è obbligata a rimettere in pristino i manufatti eventualmente manomessi o danneggiati durante i lavori di manutenzione.

Resta inteso quindi che ASA risarcirà i concedenti di ogni danno o perdita dovesse arrecarle durante l'esercizio delle tubazioni ASA o la loro manutenzione. L'esercizio e la manutenzione delle Tubazioni ASA dovranno essere eseguite in maniera da non arrecare alcun tipo di danno alle strutture e sottoservizi esistenti.

DETERMINA

l'indennità da corrispondere ai proprietari per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo determinato nella misura del venti per cento del valore venale del bene, ai sensi dell'art. 42-bis c.1 e 5 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. È computato altresì a titolo risarcitorio per l'occupazione protrattasi dal mese di Marzo 2021 al mese di Maggio 2022 l'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene ai sensi dell'art.42-bis c.3 D.P.R. 327/2001. Gli importi delle suddette indennità, calcolate nel rispetto di quanto previsto nella sentenza del Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011, sono riportati nella seguente tabella:

Comune	Fg.	P.IIa	Intestazione	CF/P.IVA	Valore di mercato [€/mq]	Indennizzo per il pregiudizio patrimoniale [€]	Indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale [€]	Risarcimento per occupazione [€]	Totale indennità [€]
LIVORNO	47	1031	GARGANI Patrizia	GRGPRZ38R70E625E	4,48	276,27	55,25	9,21	344,18
	65	1554	PINI CARTER Enrica	PNCNRC37C46E625M	4,48	3386,88	677,38	211,68	4275,94
			PINI CARTER Letizia	PNCLTZ40S46E625P					

DISPONE

1. Il passaggio del diritto di proprietà dell'area acquisita ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii.;
2. La costituzione del diritto di servitù sulle aree asservite ai sensi dell'art. 42-bis c. 6 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii.;
3. Il pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto, ai sensi dell'art. 42-bis c.4 del D.P.R. 327 dell'8 giugno 2001, mediante bonifico bancario previa acquisizione del codice IBAN del beneficiario ovvero mediante deposito della medesima somma presso la Cassa Depositi e Prestiti (Oggi Ministero delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato¹);

Ai sensi dell'art. 42-bis, comma 4, d.P.R. 327/2001, il passaggio del diritto di proprietà e la costituzione del diritto di servitù sono sospensivamente condizionati al pagamento delle somme cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero al loro deposito effettuato ai sensi dell'art. 20 comma 14 d.P.R. 327/2001

ORDINA

1. di notificare il presente decreto, nella parte di rispettiva competenza, ai proprietari catastali (soggetti pro tempore legittimati) nelle forme degli atti processuali civili;
2. di trasmettere il presente decreto, all'ufficio regionale per le espropriazioni che cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione agli enti che li hanno adottati, ricevendo altresì le comunicazioni relative alle procedure espropriative di cui all'articolo 14, comma 3, del d.p.r. 327/2001
3. di pubblicare sul BURT un estratto del presente provvedimento entro 5 giorni dalla pubblicazione;
4. di registrare l'atto presso l'Agenzia delle Entrate di competenza;
5. di trascrivere senza indugio presso l'Agenzia delle Entrate Territorio di competenza;
6. di dare comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale del presente atto.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica; per i terzi interessati il presente decreto è opponibile entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Livorno, li 18 maggio 2022

ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A
Autorità Espropriante

¹ I compiti sono stati trasferiti ai sensi dell'art. 2 del d.m. 5.12.2003

A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.

**BY PASS CONDOTTA PRINCIPALE
DELL'ACQUEDOTTO DN500 IN VIA GROTTA
DELLE FATE A LIVORNO. Ordine di pagamento
diretto e deposito indennizzo di cui ai commi 1
e 3 dell'art. 42;bis del D.P.R 327/01 a seguito di**

**emanazione Decreto di acquisizione al patrimonio
indisponibile di ASA S.p.A. e di asservimento coattivo
di aree utilizzate per scopi di interesse pubblico ai
sensi dell'art.42;bis del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii.**

SEGUE ATTO

ENTE EMETTITORE: A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A.

Sede Legale: Via del Gazometro, 9 - 57122 Livorno

OGGETTO: BY PASS CONDOTTA PRINCIPALE DELL'ACQUEDOTTO DN500 IN VIA GROTTA DELLE FATE A LIVORNO. Ordine di pagamento diretto e deposito indennizzo di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 42-bis del D.P.R 327/01 a seguito di emanazione Decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile di ASA S.p.A. e di asservimento coattivo di aree utilizzate per scopi di interesse pubblico ai sensi dell'art.42-bis del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii, REP. N. 43 del 18 maggio 2022.

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'

Vista la legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.;

Visto il testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità (D.P.R. 327/2001) e sue mm.ii.;

Vista la legge regionale toscana n.30/2005 così come modificata dalla L.R. 47 del 01.08.2016;

Vista la legge regionale toscana 5 giugno 2012, n. 24 e s.m.i.;

Vista la legge regionale toscana 1° agosto 2011, n. 35 e s.m.i.;

Vista la legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n. 69 e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Premesso che l'Autorità Idrica Toscana (AIT) costituisce Autorità Espropriante per la realizzazione degli interventi relativi a nuove opere e di quelli previsti dai Piani di Ambito (art. 22 legge regionale toscana 28 dicembre 2011 n. 69);

Premesso che AIT ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

Premesso altresì che l'Autorità Idrica Toscana con deliberazione n.5/2013 del 12 febbraio 2013 ha delegato al Gestore del Servizio Idrico Integrato l'esercizio dei poteri espropriativi di cui la medesima Autorità risulta titolare ai sensi di legge e che l'ambito di estensione della delega comprende tutte le fasi e gli atti amministrativi del processo ablativo di espropriazione per pubblica utilità ad esclusione della indizione e della complessiva conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 10 del DPR 327/01 e s.m.i. finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, dell'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità;

Richiamata la Delibera Assembleare n. 12 del 19.12.2001, con la quale è stata affidata la Gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO n. 5 "Toscana Costa" (ora Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa) alla società ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con approvazione di specifica Convenzione di Gestione e richiamata altresì la modifica della Convenzione di Affidamento del 01.07.2014 registrata a Firenze il 25/07/2014 al N.12877 (REP. 43586) presso lo studio del Notaio Auricchio nella quale, tra le altre, viene recepito quanto previsto dalla deliberazione di AIT n.5/2013 in tema di delega in materia di espropri (art. 19 bis);

Vista la procura speciale, del notaio Andrea Colosimo del 30 luglio 2015, rep. 45335, raccolta n.12575 che conferisce all'ing. Camillo Palermo (PLRCLL69S12A089H) i poteri relativi alle funzioni di esproprio;

Vista la richiesta del Dirigente Fabrizio Pacini, prot. n. 13109/20 del 31.07.2020, nella quale si evidenzia la necessità di procedere alla costituzione di diritti reali per i quali è previsto un importo complessivo di euro 3064,30 sul budget G028-5618-008;

Visto che in data 03/08/2020 è stato depositato presso l'Ufficio Espropri della Scrivente il progetto dell'opera, unitamente agli elaborati e documenti occorrenti, nonché una relazione sommaria indicante la natura e lo scopo dell'opera, la urgenza, la spesa presunta, la descrizione delle aree da espropriare o da asservire tra le quali è ricompresa l'area di Sua proprietà;

Richiamato il Provvedimento del Consigliere Delegato prot. 13577/20 del 10.08.2020 avente ad oggetto il Procedimento di esproprio per BY PASS CONDOTTA PRINCIPALE DELL'ACQUEDOTTO DN500 IN VIA GROTTA DELLE FATE A LIVORNO che, tra le altre, autorizza il Responsabile espropri per pubblica utilità Ing. Camillo Palermo con il più ampio mandato, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato, a emanare il decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e/o asservimento di aree e ogni altro atto collegato per acquisire la disponibilità dei terreni indicati nel piano particellare di esproprio;

Visto che il suddetto Piano prevede la realizzazione di una condotta sui terreni di Sua proprietà;

Vista la stima dell'Ing. Fabrizio Pacini del 31.07.2020 che individua in 4,48 €/mq il valore di mercato più probabile dei terreni siti nel Comune di Livorno e catastalmente individuati al foglio di mappa n. 65 particella 1040 (ora particelle 1553 e 1554 foglio 65 Comune di Livorno) e foglio di mappa n.47 particella 1031;

Vista la nota pervenuta dalla Autorità Idrica Toscana il 30 giugno 2021 prot.8059/21 avente ad oggetto "Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti. Progetto di realizzazione By-Pass su condotta principale acquedotto DN500 in Via Grotta delle Fate, Livorno - Cod. MI_ACQ04_05_1695 – Procedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'Art. 42bis del DPR 327/01 s.m.i. della servitù (GARGANI) ed esproprio (PINI CARTER) con riferimento alle particelle poste in Livorno, distinte al Catasto dei Terreni, Foglio n° 47 – particella 1031 – intestataria GARGANI Patrizia, *omissis*, Foglio n° 65 – particella 1040 – intestatarie PINI CARTER Enrica, *omissis*, e PINI CARTER Letizia, *omissis*. NULLA OSTA e DELEGA SPECIFICA per l'avvio del procedimento di acquisizione sanante ex Art. 42 bis del DPR 327/01 s.m.i.";

Visto che la scrivente, con nota del 10.08.2021 avente ad oggetto BY PASS CONDOTTA PRINCIPALE DELL'ACQUEDOTTO DN500 IN VIA GROTTA DELLE FATE A LIVORNO, ha provveduto a dare comunicazione ai proprietari catastali di avvio del procedimento ex art. 11 c. 2 e art. 16 c.5 del D.p.r. 327/2001 ed ex art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 finalizzata all'avvio del procedimento di acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis del DPR 327/01 s.m.i.;

Visto il frazionamento, numero di protocollo 2022/LI0021478 approvato in data 19/04/2022, della particella 1040 del foglio 65 del Comune di Livorno che generava la particella 1153 di 12944 m² e la particella 1154 di 756 m²;

Visto che non sono pervenute osservazioni;

Visto l'art. 42-bis del D.P.R. n.327/01 e ss.mm.ii, per il quale, qualora l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile, sotto condizione sospensiva del pagamento al proprietario di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale ovvero il suo deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti;

Visto che le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche per l'acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nel settore dell'acqua;

Ricordato che il promotore e beneficiario dell'espropriazione, come definito all'art. 3 del DPR 327/2001, è la scrivente Società ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A. – Gestore del Servizio idrico Integrato per la Conferenza Territoriale n. 5 Toscana Costa, con sede in Livorno (LI) in via del Gazometro, 9;

Visti i lavori del Genio Civile, cui progetto è stato approvato con Conferenza dei Servizi definitiva del 19/2/2019 dal COMMISSARIO DELEGATO O.C.D.P.C. n. 482/2017, riguardanti la Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti;

Dato atto che l'opera BY PASS CONDOTTA PRINCIPALE DELL'ACQUEDOTTO DN500 IN VIA GROTTA DELLE FATE A LIVORNO costituisce un intervento concordato con l'Ufficio del Genio Civile per risolvere l'interferenza tra i lavori di riprofilatura degli argini del Rio Ardenza, di cui al comma precedente, e la condotta idrica esistente servente il serbatoio Banditella;

Dato che il completamento dell'opera BY PASS CONDOTTA PRINCIPALE DELL'ACQUEDOTTO DN500 IN VIA GROTTA DELLE FATE A LIVORNO è stato dettato dalle tempistiche dei lavori in progetto del Genio Civile "Interventi di mitigazione del rischio idraulico. Sistemazione idraulica del Rio Ardenza e principali affluenti";

Visto che i lavori del By pass sono stati realizzati in accordo con il Genio Civile utilizzando le aree di occupazione temporanea già formalizzate dalla Regione per la normale prosecuzione dei lavori di messa in sicurezza del Rio Ardenza, e dei suoi principali affluenti;

Dato atto che l'intervento non era diversamente localizzabile;

Visto che il Gestore del Servizio Idrico Integrato ASA SpA rileva l'importanza imprescindibile e strategica dell'opera per garantire la continuità di un servizio pubblico di primaria importanza quale è l'approvvigionamento idrico, evitando disagi all'utenza di Livorno interessata;

Considerato che l'opera pubblica di BY PASS DELLA CONDOTTA PRINCIPALE DELL'ACQUEDOTTO IN VIA GROTTA DELLE FATE A LIVORNO interessa le proprietà identificate catastalmente al Comune di Livorno al Foglio di Mappa n. 47, particella n. 1031, intestata a Gargani Patrizia, *omissis*; e al foglio di Mappa n. 65 del NTC di Livorno, particella n. 1554 (ex 1040), intestata PINI CARTER Enrica, *omissis*, e PINI CARTER Letizia, *omissis*;

Visto che l'ultimazione della suddetta opera, cui lavori sono iniziati nel mese di Marzo 2021 e conclusi entro il mese di Giugno 2021, ha permesso di risolvere l'interferenza tra i lavori di riprofilatura degli argini del Rio Ardenza e la condotta idrica esistente e pertanto ha garantito la continuità del servizio pubblico, evitando disagi sull'approvvigionamento idrico all'utenza di Livorno interessata;

Dato atto che all'interesse del privato sacrificato in questa sede risulta possa darsi adeguata e completa soddisfazione attraverso le previsioni di legge;

Visto che nella valutazione degli interessi in conflitto, si è ritenuto necessario procedere con l'acquisizione al patrimonio indisponibile di ASA S.p.A. nonché con l'asservimento coattivo delle suddette aree utilizzate per scopi di interesse pubblico ai sensi dell'art.42-bis del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii. ;

Visto il Decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile di ASA S.p.A. e di asservimento coattivo di aree utilizzate per scopi di interesse pubblico ai sensi dell'art.42-bis del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., REP. N. 43 del 18 maggio 2022,

avente oggetto "BY PASS CONDOTTA PRINCIPALE DELL'ACQUEDOTTO DN500 IN VIA GROTTA DELLE FATE A LIVORNO - Acquisizione sanante ai sensi dell'art. 42-bis del DPR 327/01 ss.mm.ii.";

Considerato che ai sensi dell'articolo 42-bis c.1 e 5 del d.p.r. 327/01 e ss.mm.ii al proprietario deve essere corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo liquidato nella misura del venti per cento del valore venale del bene; è altresì computato a titolo risarcitorio l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi dell'art. 42-bis comma 3 del d.p.r. 327/01 e ss.mm.ii;

Visto che l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma precedente è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità;

Ricordato che con sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 10/06/2011 è stato sancito il principio che anche per le aree agricole o ad esse assimilabili, in caso di espropriazione, l'indennizzo deve essere commisurato al valore di mercato del bene;

Visto che del presente provvedimento è curata la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Visto che decorsi 30 giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza diventerà esecutiva;

Richiamati gli articoli 11, 16, 20, 21 e 22 bis, 23, 24, 41, 42 bis, 49 del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii;

Per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa e qui integralmente richiamate a motivazione del provvedimento:

DISPONE

Il pagamento da corrispondere ai proprietari ovvero il deposito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze dell'indennità per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. È computato altresì a titolo risarcitorio per l'occupazione protrattasi dal mese di Marzo 2021 al mese di Maggio 2022 l'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene ai sensi dell'art.42-bis c.3 D.P.R. 327/2001. Gli importi delle suddette indennità, calcolate nel rispetto di quanto previsto nella sentenza del Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011, sono riportati nella seguente tabella:

Comune	Fg.	P.IIa	Intestazione	CF/P.IVA	Valore di mercato [€/mq]	Indennizzo per il pregiudizio patrimoniale [€]	Indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale [€]	Risarcimento per occupazione [€]	Totale indennità [€]
LIVORNO	47	1031	GARGANI Patrizia	GRGPRZ38R70E625E	4,48	276,27	55,25	9,21	344,18
	65	1554	PINI CARTER Enrica	PNCNRC37C46E625M	4,48	3386,88	677,38	211,68	4275,94
			PINI CARTER Letizia	PNCLTZ40S46E625P					

Livorno, li 18 maggio 2022

ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A
 Autorità Espropriante
 Legge Regione Toscana 69/2011 art.22 c.4
 Il Responsabile Espropriazioni per Pubblica Utilità
 Ing. Camillo Palermo

**CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO
VALDARNO**

**Decreto definitivo di esproprio e di costituzione di
servitù di transito con determinazione urgente delle
indennità provvisorie.**

DECRETO 10 maggio 2022, **prot. n. 3805**

SEGUE ATTO E ALLEGATO

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno*Ufficio per le espropriazioni***Prot. n. 0003805/2022 del 10/05/2022****DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO E DI COSTITUZIONE DI SERVITU' DI TRANSITO CON
DETERMINAZIONE URGENTE DELLE INDENNITA' PROVVISORIE***ai sensi dell'art.22 del D.P.R. 327/2001 e smi***Oggetto: Realizzazione di rampa e piazzole di manovra sulla sommità arginale in sinistra idraulica del Torrente Brana, nel tratto compreso tra l'autostrada A11 e Ponte a Moso, in comune di Agliana (PT)" - Titolare 13_1_836.***Autorità Espropriante: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno;**Beneficiario dell'espropriazione: Regione Toscana;**Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni: Dott.ssa Alessandra Deri***Il Responsabile dell'Ufficio Espropri****Premesso che:**

- ai sensi dell'articolo 2 comma 3 lett. a) della L.R. 30/2005 costituiscono autorità espropriante "i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2012 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994), per le opere da loro realizzate ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 79/2012";
- il progetto relativo alla "Realizzazione di rampa e piazzole di manovra sulla sommità arginale in sinistra idraulica del Torrente Brana, nel tratto compreso tra l'autostrada A11 e Ponte a Moso, in comune di Agliana (PT)" è compreso nel Piano delle attività di bonifica per l'anno 2021 di questo Consorzio, approvato ai sensi della L.R. 79/2012 con Deliberazione Assemblea consortile n. 18 del 26/11/2020 e successivi aggiornamenti e integrazioni;
- il Piano delle Attività di Bonifica 2021 sopra citato, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 79/2012, è stato approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazioni n. 1682 del 29/01/2020, n. 84 del 08/02/2021 e successive integrazioni, nell'ambito del Documento Operativo per la Difesa del Suolo di cui all'art. 3 della L.R. 80/2015;
- l'art. 3 comma 11 della L.R. 80/2015 stabilisce "Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e prevista nel documento operativo per la difesa del suolo, siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.";
- la procedura di cui al citato art.3 c.11 della L.R. 80/2015 è applicabile anche alle opere rientranti nel Piano delle attività di Bonifica, facente parte del Documento Operativo per la Difesa del Suolo, come conferma la nota del 31/01/2019 a firma del Responsabile del Settore Assetto Idrogeologico della Direzione Difesa del Suolo della Regione Toscana, acquisita al protocollo consortile con il prot. n. 1393/1/A in pari data;

Dato atto che:*Omissis***Dato atto altresì che:**

- è necessario dare inizio prontamente ai lavori poiché trattasi di interventi da eseguirsi con urgenza ai fini della difesa del suolo e della prevenzione del rischio idraulico nei territori circostanti, come risulta dai contenuti del Documento Operativo per la Difesa del Suolo per l'anno 2021 e dagli atti della conferenza dei servizi svolta per l'approvazione del progetto definitivo sopra citati;

- detti lavori possono essere realizzati, per la maggior parte, solo nei mesi estivi e pertanto occorre procedere tempestivamente all'acquisizione delle aree private necessarie, ai fini della loro disponibilità per l'indizione della gara di appalto in maniera da dare corso alle opere nella prossima stagione estiva;
- il progetto definitivo approvato comprende, tra gli altri, gli elaborati relativi al Piano particellare di esproprio (Elaborato L) che individuano le aree oggetto di espropriazione che saranno intestate alla Regione Toscana (Demanio Opere Idrauliche) ex art. 3 c. 12 L.R. 80/2015;
- ai fini dell'esatta individuazione delle aree da acquisire, si è provveduto ad eseguire il relativo frazionamento catastale (frazionamento prot. PT0012069 del 13/04/2022);
- Per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e smi, occorre stabilire in via d'urgenza l'indennità provvisoria di esproprio, in maniera da procedere con l'emissione del decreto definitivo di esproprio e di quello di costituzione di servitù di transito;
- si procederà alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei terreni con le modalità di cui all'articolo 24 comma 3 del D.P.R. 327/2001;

DECRETA

di stabilire in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e smi, per i motivi espressi in narrativa, le indennità provvisorie di esproprio e di asservimento determinate ai sensi degli articoli 40 commi 1 e 4 e 42 del D.P.R. 327/2001 e smi, tenuto conto della Sentenza della Corte Costituzionale n.181 del 10.06.2011 nonché della limitazione al diritto di proprietà derivante dalla costituzione della servitù di transito pedonale e carrabile, da corrispondere per i terreni occorrenti per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, come riportato nelle tabelle allegate al presente atto sotto la lettera "A" a formarne parti integranti e sostanziali;

DECRETA INOLTRE

In primo luogo

- di disporre, ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 327/2001 e smi, il passaggio del diritto di proprietà in favore della **REGIONE TOSCANA**, con sede in Firenze Piazza Duomo n.10, Codice Fiscale: 01386030488, degli immobili posti nel **Comune di Agliana** rappresentati al Catasto Terreni nel foglio 4 nel modo che segue:

1) Proprietà: **De Iaco Franco** nato a Prato il 22/09/1963 c.f.DCEFNC63P22G999A prop.1/1;

Foglio	Particella	Qualità catastale	Classe	Sup.mq
4	805	prato	1	464

Indennità di esproprio da corrispondere: €. 1.801,00

2) Proprietà: **Mannelli Alessio** nato a Firenze il 07/07/1971 c.f. MNNLSS71L07D612Z prop.1/1;

Foglio	Particella	Qualità catastale	Classe	Sup.mq
4	26	prato	2	940

Indennità di esproprio da corrispondere: €. 1.410,00

3) Proprietà: **Cosci Valentina** nata a Prato il 09/02/1976 c.f. CSCVNT76B49G999L prop.1/1;

<i>Foglio</i>	<i>Particell</i>	<i>Qualità catastale</i>	<i>Classe</i>	<i>Sup.mq</i>
4	64	prato	2	390

Indennità di esproprio da corrispondere: € 585,00

4) Proprietà: **Piccolella Maria Giovanna** nata a Monteverde il 01/01/1967 c.f. PCCMGV67A41F660I prop.1/1;

Foglio	Particella	Qualità catastale	Classe	Sup.mq
4	806	prato	2	16
4	168	prato	2	190

Indennità di esproprio da corrispondere: € 445,00

Totale indennità da corrispondere € 4.241,00

In secondo luogo

- di disporre, ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 327/2001 e smi, la costituzione della servitù di transito pedonale e carrabile con ogni mezzo in favore della **REGIONE TOSCANA**, con sede in Firenze Piazza Duomo n.10, Codice Fiscale: 01386030488, per l'accesso all'opera idraulica realizzata sui terreni espropriati, la servitù è costituita sulla fascia di terreno evidenziata con colore verde nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera "B" che costituisce porzione del terreno rappresentato al Catasto Terreni del comune di Agliana nel foglio 4 nel modo che segue:

1) Proprietà: **De Iaco Franco** nato a Prato il 22/09/1963 c.f. DCEFNC63P22G999A prop.1/1;

Foglio	Particella	Qualità catastale	Classe	Sup.catastale	Sup. in asservimrnto
4	12	Ente Urbano	--	3896	240

Indennità di asservimento da corrispondere: € 120,00

2) Proprietà: **Mannelli Alessio** nato a Firenze il 07/07/1971 c.f. MNNLSS71L07D612Z prop.1/1;

Foglio	Particella	Qualità catastale	Classe	Sup.catastale	Sup. in asservimrnto
4	27	Seminativo arborato	1	23380	243

Indennità di asservimento da corrispondere: € 121,50

Totale indennità di asservimento € 241,50

DA' ATTO

- che i documenti in allegato al presente atto concorrono a formarne parte integrante e sostanziale;

INVITA

- ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.P.R. 327/2001, le ditte intestatarie degli immobili interessati dall'esproprio a comunicare entro 30 giorni dall'immissione in possesso l'eventuale condivisione dell'indennità come determinata in via d'urgenza dalla tabella allegata al presente atto;

PRECISA

- che ai sensi dell'art. 22 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e smi "Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni."

- che ai sensi dell'art. 22 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e smi "Se non condivide la determinazione della misura dell'indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'art. 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima."

RENDE NOTO ALTRESÌ:

- che il presente Decreto, composto di n. 7 pagine oltre allegato ed esente bollo per effetto del D.P.R. 26 Ottobre 1972 n. 642 allegato B lett. 22, sarà notificato, a cura e spese dell'Ente espropriante agli interessati nelle forme di legge previste;

- che, a seguito del presente decreto, si procederà con l'esecuzione dell'immissione in possesso nei terreni, in osservanza di quanto stabilito dal D.P.R. 327/2001 artt. 23 c.1 lett. g) e h) e 24 comma 1;

- che il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, registrato all'Agenzia delle Entrate di Firenze e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pistoia senza indugio;

- che una volta trascritto, tutti i diritti reali e personali relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità ai sensi dell'art.25 c.3 del D.P.R. 327/2001;

- che, contro il presente decreto è possibile ricorrere al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nei termini e con le forme previsti dagli artt. 143 comma 2 e 192 e ss. del RD 11.12.1933 n. 1775;

- che il Responsabile del Procedimento di espropriazione ai sensi dell'art. 5, L. 241/90 è il Dirigente dell'Area Patrimonio ed Espropri, Dott.ssa Alessandra Deri;

- che il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, nella qualità di titolare del trattamento tratta i dati, unicamente per le finalità pubbliche previste dal DPR 327/2001. I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente. Informazioni dettagliate anche in ordine al diritto di accesso ed agli altri diritti, sono riportate nell'informativa completa presso le sedi consortili e sul sito <https://www.cbmv.it/privacy-policy>.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

Dott.ssa Alessandra Deri

"Realizzazione di rampa e piazzole di manovra sulla sommità arginale in sinistra idraulica del Torrente Brana, nel tratto compreso tra l'autostrada A11 e Ponte a Moso, in comune di Agliana (PT)" - Titolare 13_1_836. ALLEGATO AL DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO CON E COSTITUZIONE DI SERVITU' DI TRANSITO CON DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA											
DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO ex art. 22 D.P.R. 327/2001											
DITTA ESPROPRIATA 1): De Iaco Franco nato a Prato il 22/09/1963 c.f.DCEFNC63P22G999A prop.1/1;											
Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto - lap - affittuario)
4	12	4360	805	334	464	prato	canneto	€ 1,50	€ 501,00	€ 1,00	334,00
				130			resede	€ 10,00	€ 1.300,00	€ -	0,00
Totale indennità per ditta									€ 1.801,00		€ 334,00
DITTA ESPROPRIATA 2): Mannelli Alessio nato a Firenze il 07/07/1971 c.f. MNLSS71L07D612Z prop.1/1;											
Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto - lap - affittuario)
4	26	940	//	940	940	prato	canneto	€ 1,50	€ 1.410,00	€ 1,00	940,00
Totale indennità per ditta									€ 1.410,00		€ 940,00
DITTA ESPROPRIATA 3) Cosci Valentina nata a Prato il 09/02/1976 c.f. CSCVNT76B49G999L prop.1/1;											
Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto - lap - affittuario)
4	64	390	//	390	390	prato	canneto	€ 1,50	€ 585,00	€ 1,00	€ 390,00
Totale indennità per ditta									€ 585,00		€ 390,00
DITTA ESPROPRIATA 4) Piccolella Maria Giovanna nata a Monteverde il 01/01/1967 c.f. PCCMGV67A41F660I prop.1/1;											
Foglio	Mappale originario	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. esproprio mq	Sup. totale esproprio mq	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di esproprio	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto - lap - affittuario)
4	82	745	806	16	206	prato	viabilità	€ 10,00	€ 160,00	€ -	-
4	168	190	//	190		prato	canneto	€ 1,50	€ 285,00	€ 1,00	€ 190,00
Totale indennità per ditta									€ 445,00		€ 190,00
Totale indennità di esproprio									€ 4.241,00		€ 1.854,00
DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA DI ASSERVIMENTO ex art. 22 D.P.R. 327/2001											
DITTA ASSERVITA 1): De Iaco Franco nato a Prato il 22/09/1963 c.f.DCEFNC63P22G999A prop.1/1;											
Foglio	Mappale	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. in asservimento mq	Sup. totale in asservimnt	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di asservimento (5%del valore)	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto -
4	12	3.896	//	240	240	Ente Urbano	viabilità	€ 10,00	€ 120,00	€ -	€ -
									€ 120,00	€ -	€ -
DITTA ASSERVITA 2):Mannelli Alessio nato a Firenze il 07/07/1971 c.f. MNLSS71L07D612Z prop.1/1											
Foglio	Mappale	Sup. totale mq	Mappale derivato	Sup. in asservimento mq	Sup. totale in asservime	Qualità catastale	Qualità effettiva	Valore €/mq	Indennità di asservimento (5%del valore)	V.A.M. per indennità aggiuntiva	Indennità aggiuntiva (coltivatore diretto -
4	27	23.380	//	243	243	seminativo arborato	viabilità/viv aio	€ 10,00	€ 121,50	€ 15,00	€ 182,25
Totale indennità per ditta									€ 121,50		€ 182,25
Totale indennità di asservimento									€ 241,50		

**RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. UFFICIO
TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI
FIRENZE**

DECRETO 6 maggio 2022, rep. n. 24

ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA

**UTILITA' - D.P.R. 8 Giugno 2001 n. 327 come
modificato da Dlgs 27 Dicembre 2002 n. 302 Art. 2
comma 89 della Legge n. 244 del 24.12.2007.**

SEGUE ATTO E ALLEGATI

UFFICIO TERRITORIALE PER LE ESPROPRIAZIONI
DIREZIONE OPERATIVA TERRITORIALE INFRASTRUTTURE FIRENZE

IL DIRIGENTE

- Premesso che con Atto di Concessione Ministeriale di cui al DM n. 138-T del 31.10.2000 così come integrato dal DM n. 60-T del 28.11.2002, sono stati delegati a RFI S.p.A., concessionaria dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, i poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 del DPR 327/2001 e s.m.i.;
- Vista la Delibera n. TC.FI-06/03-2016 in data 27 Gennaio 2016 emessa dal Referente di Progetto di R.F.I. S.p.A. Direzione Investimenti – Direttrice Tirrenica Nord con la quale è stato approvato il progetto per il “Raddoppio della Tratta Pistoia – Montecatini Terme – Seconda Fase”, e dichiarata, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001, la Pubblica Utilità e l'urgenza della esecuzione delle opere;
- Vista la proroga dei termini disposta con Repertorio RFI_DIN_DIC N° 12 del 21/01/2021 nei termini di Legge fino alla data del 27/01/2023;
- Visto che il termine finale delle dichiarazioni di Pubblica Utilità non risulta ancora scaduto;
- Visto il Decreto di Occupazione d'Urgenza Rep. N. 151 del 06/06/2016;
- Visto il Decreto di Occupazione d'Urgenza Rep. N. 152 del 06/06/2016;
- Visto il Decreto di Occupazione d'Urgenza Rep. N. 153 del 06/06/2016;
- Visto il Decreto di Occupazione d'Urgenza Rep. N. 155 del 06/06/2016;
- Visto il Decreto di Occupazione d'Urgenza Rep. N. 156 del 06/06/2016;
- Visto il Decreto di Occupazione d'Urgenza Rep. N. 210 del 22/09/2017;
- Visto il Decreto di Occupazione d'Urgenza Rep. N. 6 del 15/01/2018;
- Visto il Decreto di Occupazione d'Urgenza Rep. N. 25 del 09/02/2018;
- Visto il Decreto di Occupazione d'Urgenza Rep. N. 257 del 19/10/2018;
- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in possesso del 12/07/2016 redatto in contraddittorio con la proprietà Pagni Maria Mara, Priami Albano, Priami Daila e Immobiliare Tuscania s.r.l.;
- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in possesso del 12/07/2016 redatto in contraddittorio con la proprietà Magrini Alessandro, Magrini Luca e Meucci Paola;
- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in possesso del 12/07/2016 redatto in contraddittorio con la proprietà Tredici Arturo;
- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in possesso del 13/07/2016 redatto in contraddittorio con la proprietà Spampina Anna Maria ora Bartolozzi Luciano in virtù dell'atto di donazione Notaio Nicola Ottavi di Pistoia Repertorio 10096 del 11/01/2019;
- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in possesso del 13/07/2016 redatto in contraddittorio con la proprietà Grazia Giuliano;
- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in possesso del 13/07/2016 redatto in contraddittorio con la proprietà Mosi Milena Rosa e Pratesi Moreno;
- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in possesso del 13/07/2016 redatto in contraddittorio con la proprietà Nuti Rosanna;
- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in possesso del 14/07/2016 redatto in contraddittorio con la proprietà Bianciardi Rossana e Segantini Mario;
- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in possesso del 14/07/2016 redatto in contraddittorio con la proprietà IL FAZZOLETTO SOCIETA' AGRICOLA S.N.C. DI BRUNO PERFIDO & C. con sede in PRATO (PO);

- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in possesso del 14/07/2016 redatto in contraddittorio con la proprietà Magazzini Luca;
- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in possesso del 14/07/2016 redatto per la proprietà Nanni Marco alla presenza di due testimoni;
- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in possesso del 15/07/2016 redatto in contraddittorio con la proprietà Tesi Enrico;
- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in possesso del 18/07/2016 redatto per la proprietà Feri Ugo alla presenza di due testimoni;
- Visto il Verbale di accordi e contestuale immissione in possesso, sottoscritto in data 29/03/2017 con il Sig. Baldi Enrico;
- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in possesso del 25/10/2017 redatto in contraddittorio con la proprietà Gestri Leandro-Paolo-Roberto/Magnani Anna Maria ora Marchese Rosanna in virtù dell'atto di compravendita Notaio Chiostrini Anna Repertorio 1121 del 17/04/2018;
- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in possesso del 25/10/2017 redatto in contraddittorio con la proprietà Del Moro Filippo, Luigi e Neri Donetta;
- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in possesso del 25/10/2017 redatto in contraddittorio con la proprietà Bruni Benedetta;
- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in possesso del 25/10/2017 redatto in contraddittorio con la proprietà Gestri Veronica;
- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in possesso del 25/10/2017 redatto in contraddittorio con la proprietà Chiti Roberto ora Lo Iacono Giuseppina e Scioscio Rocco in virtù dell'atto di compravendita Notaio Lorenzo Zogheri di Pistoia Repertorio 44615 del 21/02/2020;
- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in possesso del 08/02/2018 redatto in contraddittorio con la proprietà Ghelli Linda;
- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in possesso del 08/02/2018 redatto in contraddittorio con la proprietà Immobiliare Toscana s.r.l.;
- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in possesso del 23/03/2018 redatto in contraddittorio con la proprietà Barbarani Franca;
- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in possesso del 23/03/2018 redatto per la proprietà Fedi Federico alla presenza di due testimoni;
- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in possesso del 23/03/2018 redatto in contraddittorio con la proprietà Fedi Beatrice (ora Giovannelli Matteo);
- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in possesso del 23/03/2018 redatto in contraddittorio con la proprietà Marchese Rosanna;
- Visto il Verbale di Consistenza ed immissione in possesso del 20/11/2018 redatto in contraddittorio con la proprietà Bellucci Rosita-Degli Esposti Iole;
- Visto il Verbale di Accordi sottoscritto in data 18/01/2018 con la proprietà Nanni Marco;
- Visto l'atto di divisione Notaio Chiostrini Paola Repertorio 100097 del 18/12/2018 con il quale il Sig. Feri Ugo ha acquisito la piena proprietà della particella 166 del Foglio 248 di Pistoia;
- Visto l'atto di compravendita Notaio Francesco De Luca di Prato Repertorio 160546 del 02/08/2021 con il quale il Sig. Nanni Marco ha ceduto la proprietà delle particelle 642-643-577-578 del Foglio 248 di Pistoia al Sig. Nebbia Marco nato a Pistoia il 26/07/1993 – c.f. NBBMRC93L26G713P;
- Visto l'Atto di Compravendita Notaio Paggi Monica Repertorio 5811 del 06/08/2019 con il quale la Sig.ra Fedi Beatrice ha venduto la proprietà delle aree sottoposte ad espropriazione al Sig. Giovannelli Matteo, senza riservarsi alcun diritto sul saldo delle indennità spettanti per la espropriazione;
- Visto il frazionamento protocollo 2020/16625 del 05/06/2020;
- Visto il frazionamento protocollo 2021/12176 del 30/04/2021;
- Vista l'Ordinanza di pagamento diretto Repertorio n. 67 del 19/06/2020, pubblicata sul BUR della Regione Toscana n. 27 del 01/07/2020;
- Vista l'Ordinanza di pagamento diretto Repertorio n. 18 del 19/01/2022, pubblicata sul BUR della Regione Toscana n. 4 del 26/01/2022;

- Vista l'Ordinanza di pagamento diretto Repertorio n. 19 del 17/02/2022, pubblicata sul BUR della Regione Toscana n. 10 del 09/03/2022;
- Vista l'Ordinanza di deposito Repertorio n. 349 del 18/11/2016, pubblicata sul BUR della Regione Toscana n. 49 del 07/12/2016;
- Vista l'Ordinanza di deposito Repertorio n. 91 del 16/04/2018, pubblicata sul BUR della Regione Toscana n. 20 del 16/05/2018;
- Viste le determinazioni della Commissione Provinciale Espropri di Pistoia n. 10/2019 e 05/2020;
- Viste le quietanze di pagamento delle indennità di espropriazione nei confronti di tutti i suddetti proprietari;
- Viste le quietanze di deposito delle indennità non accettate;
- Visto l'articolo 23 del DPR 327 del 08.06.2001;

D E C R E T A

- a) **A FAVORE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.** con domicilio fiscale in Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (RM) – c.f. 01585570581 l'espropriazione degli immobili posti in Comune di Pistoia occorsi per la realizzazione del suddetto progetto, ed in particolare per l'ampliamento della sede ferroviaria esistente, individuati nell'allegato A del presente provvedimento.
- b) **A FAVORE DEL COMUNE DI PISTOIA** con domicilio fiscale in Piazza del Duomo, 1 – 51100 – Pistoia c.f. 00108690470 l'espropriazione degli immobili posti in Comune di Pistoia, occorsi per realizzazione del suddetto progetto, ed in particolare per la realizzazione delle viabilità tra il nuovo sottopasso carrabile posto al km 3+783 della linea ferroviaria e Via di Gabbiano, ed individuati nell'allegato B del presente provvedimento.
- c) **A FAVORE DEL DEMANIO DELLA REGIONE TOSCANA** con domicilio fiscale in Piazza del Duomo, 10 – 50122 Firenze – c.f. 01386030488 l'espropriazione degli immobili posti in Comune di Pistoia, occorsi per realizzazione del torrente Tazzera, ed individuati nell'allegato C del presente provvedimento.

D I S P O N E

- d) La servitù di passaggio sugli immobili posti in Comune di Pistoia individuati nell'allegato D del presente provvedimento.
La servitù è costituita, per il transito carrabile su una striscia di terreno della larghezza di metri 4,00 individuata dalle particelle 567,606 e 611 del Foglio 248 del Comune di Pistoia.
La servitù è costituita sulle particelle 577,578 e 642 del Foglio 248 del Comune di Pistoia.

Le servitù sopra costituite, disciplinate ai sensi del Libro Terzo, titolo VI del Codice Civile, sono soggette alle seguenti limitazioni e prescrizioni:

- Divieto di far vegetare piante ad alto fusto sulle aree asservite che possano precludere l'esercizio della servitù stessa;
- Divieto di costruzione sulle aree asservite;
- Divieto di sosta con qualsiasi mezzo sulle aree asservite. Il transito sui fondi serventi è consentito ai mezzi solo per raggiungere i fondi dominanti;
- Divieto di deposito di qualsiasi materiale sulle aree asservite;

L'esercizio della servitù è limitato ai proprietari dei fondi immediatamente adiacenti ai beni asserviti per il ripristino dell'accessibilità agli stessi fino alla viabilità pubblica.

Il presente Decreto sarà pubblicato, sul B.U.R. della Regione Toscana, trascritto presso l'Agenzia del Territorio Servizi di Pubblicità Immobiliare di Pistoia nonché registrato e volturato a termini di legge. Adempite le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità. Trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione, anche per il terzo, l'indennità resta fissata nella somma corrisposta.

Il presente decreto è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER LE

ESPROPRIAZIONI

Dott. Ing. Gabriele Tivci

Allegato A
 Lavoro: Potenziamento della linea Pisa-La Spezia-Viareggio/Pisa - Radoppo della Tratta Pisaia - Montecatini Terme

N.	DATI ANAGRAFICI DELLA DITTA INTERESSATA	DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA										DATI RELATIVI ALLA INDENNITA' CONCORDATA E CORRISPOSTA						
		CATASTO Terreni/ fabbricati	COMUNE	Foglio	Particella Origine/Dirivata	Superficie N.°/Piano	Qualità catastrale	Beneficiario espropriazione	Titolo di Occupazione	INDENNITA' DI ESPROPRIO non apprese	INDENNITA' DI ESPROPRIO non apprese	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE	INDENNITA' PER SERVITU'	INDENNITA' DEFINITIVA COMPLESSIVA	CAUSALE			
1	BALDI ENRICO nato a MARLIANA (PT) il 20/04/1996 Proprietà 1000/1000 C.F. BLONC80202960A	Terreni	Pisaia	249	374	568	81	VIVAO	Reti Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovia in sede propria e sue dipendenze	€ 4.7310,00	€ 11.258,28	vedi allegato D	€ 58.598,28	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Dinto Rep. 07/2020			
2	BARBARANI FRANCA nata a PISTOIA (PT) il 01/11/1948 Proprietà 1/1, bene personale C.F. BRTCCN88S0133Q	Fabbricati	Pisaia	248	263	626	86	FI - AREA URBANA	Reti Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovia in sede propria e sue dipendenze	€ 1.760,00			€ 1.760,00	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Dinto Rep. 07/2020			
3	BARBARANI FRANCA nata a SERRAVALLE PISTOIESE (PT) il 13/05/1938 Proprietà per 1/1 C.F. BRPNCS353860C	Fabbricati	Pisaia	248	286	558	62 bis	FI - AREA URBANA	Reti Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovia in sede propria e sue dipendenze	€ 5.081,90	€ 1.516,67		€ 6.598,57	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Dinto Rep. 07/2020			
4	BELLOCCI ROSITA' nata a PISTOIA (PT) il 20/01/1969 Proprietà 1/3 C.F. BLRST6A0G713W	Fabbricati	Pisaia	248	36	563	62	FI - AREA URBANA	Reti Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovia in sede propria e sue dipendenze	€ 3.840,00	€ 4.859,40		€ 8.699,40	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Dinto Rep. 07/2020			
5	BELLOCCI ROSITA' nata a PISTOIA (PT) il 20/01/1969 Proprietà 1/3 C.F. BLRST6A0G713W	Fabbricati	Pisaia	248	24 sub 16	645 sub 2	66	FI - AREA URBANA	Reti Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovia in sede propria e sue dipendenze	€ 4.840,80	€ 772,92		€ 5.613,72	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Dinto Rep. 19/2022			
6	BRUNI BENEDETTA nata a PISTOIA (PT) il 08/06/1974 Proprietà 1/1 in regime di separazione dei beni C.F. BRNBD174860713A	Fabbricati	Pisaia	248	24 sub 14	645 sub 1	66	FI - AREA URBANA	Reti Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovia in sede propria e sue dipendenze	€ 2.325,00	€ 460,83		€ 2.785,83	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Dinto Rep. 19/2022			
7	BEL MONDO LUIGI nato a PISTOIA (PT) il 01/09/1948 Proprietà 1/1, bene personale C.F. DJMFR8R6279412Z	Fabbricati	Pisaia	248	186	552	44	SEMNAVITIO	Reti Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovia in sede propria e sue dipendenze	€ 2.180,00	€ 90,28		€ 1.087,73	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Dinto Rep. 19/2022			
8	BEL MONDO LUIGI nato a PISTOIA (PT) il 01/09/1948 Proprietà 1/1, bene personale C.F. DJMFR8R6279412Z	Terreni	Pisaia	249	186	552	480	SEMNAVITIO	Reti Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovia in sede propria e sue dipendenze	€ 2.180,00			€ 2.180,00	Indennità depositata per quota di Euro 2.180,00, in attesa di deliberazione della Riformulazione Commissione Provinciale di Pisaia in data 17/02/2019			
9	BEL MONDO LUIGI nato a PISTOIA (PT) il 01/09/1948 Proprietà 1/1, bene personale C.F. DJMFR8R6279412Z	Fabbricati	Pisaia	248	31 sub 20	560 sub 4	64	FI - AREA URBANA	Reti Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovia in sede propria e sue dipendenze	€ 997,46	€ 90,28		€ 1.087,73	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Dinto Rep. 19/2022			
10	BEL MONDO LUIGI nato a PISTOIA (PT) il 01/09/1948 Proprietà 1/1, bene personale C.F. DJMFR8R6279412Z	Terreni	Pisaia	248	186	552	480	SEMNAVITIO	Reti Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovia in sede propria e sue dipendenze	€ 2.180,00			€ 2.180,00	Indennità depositata per quota di Euro 2.180,00, in attesa di deliberazione della Riformulazione Commissione Provinciale di Pisaia in data 17/02/2019			
11	BEL MONDO LUIGI nato a PISTOIA (PT) il 01/09/1948 Proprietà 1/1, bene personale C.F. DJMFR8R6279412Z	Fabbricati	Pisaia	248	24 sub 17	645 sub 3	67	FI - AREA URBANA	Reti Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovia in sede propria e sue dipendenze	€ 4.200,00	€ 714,58		€ 4.914,58	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Dinto Rep. 19/2022			
12	BEL MONDO LUIGI nato a PISTOIA (PT) il 01/09/1948 Proprietà 1/2 C.F. GHLNDR267830713F	Terreni	Pisaia	248	441	640	71	SEMNAVITIO	Reti Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovia in sede propria e sue dipendenze	€ 576,00			€ 576,00	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Dinto Rep. 19/2022			
13	BEL MONDO LUIGI nato a PISTOIA (PT) il 01/09/1948 Proprietà 1/1, bene personale C.F. DJMFR8R6279412Z	Fabbricati	Pisaia	248	31 sub 13	560 sub 1	65	FI - AREA URBANA	Reti Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovia in sede propria e sue dipendenze	€ 927,46	€ 108,33		€ 1.035,79	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Dinto Rep. 19/2022			
14	BEL MONDO LUIGI nato a PISTOIA (PT) il 01/09/1948 Proprietà 1/1, bene personale C.F. DJMFR8R6279412Z	Terreni	Pisaia	248	428	586	44	SEMNAVITIO	Reti Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovia in sede propria e sue dipendenze	€ 897,25			€ 897,25	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Dinto Rep. 19/2020			
15	BEL MONDO LUIGI nato a PISTOIA (PT) il 01/09/1948 Proprietà 1/1, bene personale C.F. DJMFR8R6279412Z	Terreni	Pisaia	248	46	607	79	SEM RIRARBOR	Reti Ferroviaria Italiana S.p.A.	Ferrovia in sede propria e sue dipendenze	€ 25.054,47	€ 1.054,81	vedi allegato D	€ 26.109,28	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Dinto Rep. 07/2020			

Allegato B
Lavoro Potenziamento della linea Pistoia-Lucca-Viareggio/Pisa - Raddoppio Della Tratta Pistoia - Montecatini Terme

N. DATI ANAGRAFICI DELL'ADITTA INTERESSATA		DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA										DATI RELATIVI ALLA INDENNITA' CONCORDATA E CORRISPONDA					
CATASTO	COMUNE	Foglio	Particella Originaria	Particella Derivata	Superficie Piano	Qualità catastale	Beneficiario espropriazione	Titolo di Occupazione	INDENNITA' DI ESPROPRIO agricolo	INDENNITA' DI ESPROPRIO non agricolo	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE	INDENNITA' PER SERVITU'	INDENNITA' DEFINITIVA COMPLESSIVA	CAUSALE			
1	BARTOLOZZI LUCIANO nato a PISTOIA (PT) il 01/11/1948 Proprietà 1/1 - bene personale C.F. BRTLCN48S01G173Q	Pistoia	248 263	625	45	FI - AREA URBANA	Comune di Pistoia	Sede strada e sue dipendenze	€ 990,00	€ 990,00			€ 990,00	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Di etbo Rep 6/7/2020			
2	BIANCHARDI ROSSANA nata a GAVORRANO (GR) il 06/10/1955 Proprietà 1/1 C.F. BICNSR65G60M48W SEGANTINI MARIO nato a FOIANO DELLA CHIANA (AR) il 20/09/1943 Proprietà 1/2 C.F. SONMRA49P20D49P	Pistoia	248 373	565	350	SEMIRRARB	Comune di Pistoia	Sede strada e sue dipendenze	€ 16.726,30	€ 16.726,30			€ 16.726,30	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Di etbo Rep 6/7/2020			
3	IL FAZZOLETTO SOCIETA' AGRICOLA S.N.C. DI BRUNO FERRIDO & C. con sede in PRATO (PO) C.F. 02360630775	Pistoia	248 46	604	640	SEMIRRARBOR	Comune di Pistoia	Sede strada e sue dipendenze	€ 8.001,00	€ 8.001,00			€ 9.715,50	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Di etbo Rep 6/7/2020			
4	MASQUINI LUCA nato a PISTOIA (PT) il 05/01/1968 Proprietà 1/1 C.F. MGLCQJ98A05713V	Pistoia	248 47	608	180	VIVAO	Comune di Pistoia	Sede strada e sue dipendenze	€ 102.165,35	€ 102.165,35	€ 1.881,71		€ 104.047,06	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Di etbo Rep 6/7/2020			
5	MANI MARCO nato a PISTOIA (PT) il 01/08/1946 Proprietà 1/1 C.F. NNMNRC45A01G73R	Pistoia	248 49	614	3040		Comune di Pistoia	Sede strada e sue dipendenze	€ 51.376,00	€ 51.376,00	€ 10.959,06		€ 62.335,06	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Di etbo Rep 19/2/2022			
6	NUTI ROSANNA nata a BARBERNO DI MUGELLO (FI) il 14/02/1936 Proprietà 1000/1000 C.F. NTURN38564632Z	Pistoia	248 264	553	385	SEMINATIVO ARBORATO	Comune di Pistoia	Sede strada e sue dipendenze	€ 8.470,00	€ 8.470,00			€ 33.660,00	Indennità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Di etbo Rep 6/7/2020			
TOTALI Euro									213.043,75	990,00	12.660,77	/	236.724,52				

Allegato C

Lavoro: Potenziamento della linea Pistoia-Lucca-Viareggio/Pisa - Raddoppio Della Tratta Pistoia - Montecatini Terme

N. DATI ANAGRAFICI DELLA DITTA INTERESSATA		DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA										DATI RELATIVI ALLA INDENNITA' CONCORRATA E CORRISPOSTA					
CATASTO Terreni/Fabbricati	COMUNE	Foglio	Particella Originaria	Particella Derivata	Superficie Piano	N.ro Piano	Qualità catastale	Beneficio espropriaione	Titolo di Occupazione	INDENNITA' DI ESPROPRIO agricolo	INDENNITA' DI ESPROPRIO non agricolo	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE	INDENNITA' PER SERVITU'	INDENNITA' DEFINITIVA COMPLESSIVA	CAUSALE		
1	MAGAZZINI LUCCA nato a PISTOIA (PT) il 05/01/1968 Proprietà 1/1 C.F. MGZL CURBAV65713V	Pistoia	248	47	310	74	VVA/O		Scade canale	€ 9.510,80	0,00	0,00	/	€ 9.510,80	Indennità concordata ed interimemente corrisposta. Ordinanza n. 1000 bisetto Resp. 672/2021		
TOTALI EURO										9.510,80	0,00	0,00	/	9.510,80			

Allegato D
 Lavoro: Potenziamento della linea Pistoia-Lucca-Viareggio/Pisa - Sudoppio della Tratta Pistoia - Montecatini Terme

N. DATI ANAGRAFICI DELLA DITTA INTERESSATA		DATI CATASTRALI DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DALLA COSTITUZIONE DI SERVIZI DI PASSAGGIO										DATI RELATIVI ALLA INDEBITTA CONCORDATA E CORRISPOSTA			
COMUNE	Foglio	Particella Originaria	Particella Derivata	Superficie	N. Piani	Qualità catastale	Titolo di Circostrazione				INDENNITA' DI ESPROPRIO	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE	INDENNITA' PER SERVITU'	CAUSALE	
Terreli	Pistoia 248	374	567	160	81	VIVAO	Servizi di passo carabile costituiti in favore di: Foglio 248 - p.lia 686 - mq 265 - proprietà L. FAZZOLI E TRO SOCIETA' AGRICOLA S.N.C. DI BRUNO PERFIDO & C. con sede in PRATO (PO) Proprietà 1/1 Foglio 248 - p.lia 691 - mq 240 - proprietà L. FAZZOLI E TRO SOCIETA' AGRICOLA S.N.C. DI BRUNO PERFIDO & C. con sede in PRATO (PO) Proprietà 1/1 Foglio 248 - p.lia 633 - mq 89 - proprietà IMMOBILIARE TUSCANA S.R.L. con sede in PISTOIA (PT), C.F. 01238870474 - Proprietà 1/1				vedi allegato A	vedi allegato A	€ 1.440,00	Inferità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Diretto Rep. 87/2020	
Terreli	Pistoia 246	46	606	245	79	SEMI PR. ARBOREO	Foglio 246 - p.lia 511 - mq 310 - proprietà MASAZZI LUCA s.n.c. PISTOIA (PT) (I. 0561/1999) - C.F. 02587052719 - Proprietà 1/1 Foglio 246 - p.lia 633 - mq 89 - proprietà IMMOBILIARE TUSCANA S.R.L. con sede in PISTOIA (PT), C.F. 01238870474 - Proprietà 1/1				vedi allegato A	vedi allegato A	€ 2.333,63	Inferità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Diretto Rep. 87/2020	
Terreli	Pistoia 248	47	611	310	74	VIVAO	Foglio 248 - p.lia 633 - mq 69 - proprietà IMMOBILIARE TUSCANA S.R.L. con sede in PISTOIA (PT), C.F. 01238870474 - Proprietà 1/1				vedi allegato A	vedi allegato A	€ 3.345,60	Inferità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Diretto Rep. 87/2020	
Terreli	Pistoia 248	378 (ex 41)	642	302	73	SEMI PR. ARBOREO	Foglio 248 - p.lia 287 - mq 200 - proprietà GAVAZZI FRANCO nato a PISTOIA (PT) il 17/09/1958 - C.F. GYZNCS81H70719K - Proprietà 1/2 e NICCOLI RINA nata a SERRAVALLE PISTOIESE (PT) il 10/07/1935 - C.F. NCRN13X1599600 - Proprietà 1/2				/	/	€ 548,00 € 1.155,50	Inferità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Diretto Rep. 10/2022	
Terreli	Pistoia 248	41	577	104	73	SEMI PR. ARBOREO	Foglio 248 - p.lia 639 - mq 1399 - proprietà GHELLINDA nata a PISTOIA (PT) il 23/12/1982 - C.F. GHLLNDBT60373F - Proprietà 1/2 e NESI ROMANA nata a PISTOIA (PT) il 02/04/1937 - C.F. NSERMA37A262719A - Proprietà 1/2				/	/	€ 548,00 € 1.155,50	Inferità concordata ed interamente corrisposta - Ordinanza di Pagamento Diretto Rep. 10/2022	
TOTALI Euro												8.800,73			

SEZIONE II

- Determinazioni**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
MASSA CARRARA**DETERMINAZIONE 3 maggio 2022, **n. 537**

Ordine di pagamento diretto saldo indennità di esproprio spettante a ditte diverse - S.P. n. 15 Calcinaia - Lavori di ripristino frana in località Luscinnao in Comune di Casola in Lunigiana (MS) CUP H96G18000180001.

SEGUE ATTO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA- CARRARA

Determinazione Dirigenziale n. 537 del 03/05/2022

Ordine di pagamento diretto saldo indennità di esproprio spettante a ditte diverse - S.P. n. 15 Calcinaia – Lavori di ripristino frana in località Luscignanao in Comune di Casola in Lunigiana (MS) CUP H96G18000180001

IL DIRIGENTE

della Provincia di Massa-Carrara

-omissis-

D E T E R M I N A

- di ordinare per le motivazioni espresse in premessa, come previsto dall'art. 26, comma 1-bis del D.P.R. n. 327/2001, il pagamento diretto a favore delle seguenti ditte, meglio identificate nell'allegato 1, parte integrante del presente atto, non soggetto a pubblicazione, del saldo dell'indennità di esproprio riguardante i beni interessati dai lavori di "Ripristino frana lungo S.P. 15 Calcinaia in località Luscignano in Comune di Casola in Lunigiana (MS) - CUP H96G18000180001" come segue :

Ditta proprietaria n. 1	Bene da espropriare in Comune di Casola in L.			Indennità di esproprio
	fg.	mapp	superficie mq.	
Battaglini Luciana per 1/1	22	1021 (ex mapp.660)	256	€ 1.536,00
		1024 (ex mapp.661)	227	€ 127,12
Totale indennità di esproprio				€ 1.663,12
A detrarre acconto corrisposto Determinazione Dirigenziale n. 1041/2020				€ 1.408,00
Saldo indennità di esproprio (A)				€ 255,12
interessi legali al feb 2022 sul saldo (B)				€ 0,67
Totale (A+B)				€ 255,79

Ditta proprietaria n. 3	Bene da espropriare in Comune di Casola in L.			Indennità di esproprio
	fg.	mapp	superficie mq.	
Bozzo Costa Cataldi Angelo per 1/9 Bozzo Costa Cataldi Lorenzo per 4/9 Bozzo Costa Cataldi M. Teresa per 4/9	22	1018 (ex mapp.268)	264	€ 660,00
A detrarre acconto corrisposto Determinazione Dirigenziale n. 1041/2020				€ 614,00
Saldo indennità di esproprio (A)				€ 46,00
interessi legali al feb 2022 sul saldo (B)				€ 0,11
Totale spettante (A+B)				€ 46,11

Ditta proprietaria n. 4	Bene da espropriare in Comune di Casola in L.			Indennità di esproprio
	fg.	mapp	superficie mq.	
Ruffini Monia per 1/2 Ruffini Marco per 1/2	22	1020 (ex mapp. 270)	135	€ 742,50
A detrarre acconto corrisposto Determinazione Dirigenziale n. 1041/2020				€ 704,00
Saldo indennità di esproprio (A)				€ 38,50

interessi legali al feb 2022 sul saldo (B)	€ 0,10
Totale (A+B)	€ 38,60

- di dare atto che la spesa è già stata imputata al capitolo 10052.02.53213402 del bil 2020 Impegni 663, 664, 665, 666, 667, 668 e che il pagamento delle indennità di esproprio sopra indicata non è soggetta alla ritenuta prevista dall'art. 81 ,comma 1, lettera b) ultima parte , del testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917/1986, in base a quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001, ed inoltre, rientrando nell'ambito della procedura espropriativa , non è soggetto agli obblighi disposti da L. 136/2010 , D.L. 187/10 convertito in L. 217/10, Circolare 10/10 A.V.C.P. e Circolare 18/10 A.V.C.P. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sull'utilizzo del CIG ai sensi art. 11 L. 3/2003;
- di dare immediatamente notizia del presente provvedimento al terzo che risulta titolare di un diritto ;
- di curare la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 26.7 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo decorsi trenta (30) giorni dal compimento delle suddette formalità, se non è proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità, e che sarà pubblicato per quindici (15) giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line, ai fini della sua generale conoscenza;
- di dare atto, altresì, che, divenuta esecutiva la presente determinazione, si provvederà al pagamento in questione mediante successivo atto di liquidazione.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana, entro sessanta giorni dall'avvenuta notificazione dell'atto o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro il termine di centoventi giorni dalla medesima data di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il Dirigente del Settore

Michela Stefano

- Avvisi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA

Avviso di adeguamento al Piano di Indirizzo Territoriale - PPR della Regione Toscana e alla L.r. 65/2014 del Piano Territoriale di Coordinamento della Pro-

vincia di Pisa - definitiva approvazione agli esiti della conferenza paesaggistica regionale (art. 19 e art. 31 l.r. 65/2014 e art. 21 della disciplina del Piano di PIT-PPR).

SEGUE ATTO



PROVINCIA DI PISA

Istituzione dei Comuni
per il governo dell'Area Vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni

Settore
Affari e Servizi Generali
Servizi Ambientali e Territoriali

AVVISO DI ADEGUAMENTO AL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE - PPR DELLA REGIONE TOSCANA E ALLA L.R. 65/2014 DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DELLA PROVINCIA DI PISA - DEFINITIVA APPROVAZIONE AGLI ESITI DELLA CONFERENZA PAESAGGISTICA REGIONALE (ART. 19 E ART. 31 L.R. 65/2014 E ART. 21 DELLA DISCIPLINA DEL PIANO DI PIT-PPR).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la LR 65 del 10 novembre 2014 e s.m.i;
Visto in particolare l'art 19 della LR 65/2014;
Vista la LR 10 del 12 febbraio 2010;
Vista la Delibera di Consiglio Provinciale di Pisa nr 7 del 16/03/2022 con la quale è stato approvato l'adeguamento al Piano di Indirizzo Territoriale - PPR della Regione Toscana e alla LR. 65/2014 del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pisa - Definitiva approvazione agli esiti della Conferenza paesaggistica regionale (art.19 e art. 31 l.r. 65/2014 e art. 21 Disciplina del piano PIT -PPR).
Vista la conclusione del procedimento di conformazione ex art. 21 della Disciplina del PIT-PPR da parte della Regione Toscana, come da verbale della Conferenza paesaggistica del 5/05/2022 acquisito al Prot. n. 21873 del 18/05/2022 che autorizza alla pubblicazione dello strumento di Pianificazione Territoriale di coordinamento della Provincia di Pisa;

RENDE NOTO

Che con Delibera di Consiglio Provinciale di Pisa nr 7 del 16/03/2022 è stato approvato l'adeguamento al Piano di Indirizzo Territoriale - PPR della Regione Toscana e alla L.R. 65/2014 del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pisa - Definitiva approvazione agli esiti della Conferenza paesaggistica regionale (art.19 e art. 31 L.R. 65/2014 e art. 21 disciplina del piano di PIT – PPR);

Che con la quarta seduta della Conferenza Paesaggistica del 5/05/2022, ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del Piano del PIT, con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015, ai fini della Conformazione ai

Provincia di Pisa – Via P. Nenni, 30, 56124 Pisa Tel. 050929111

protocollo@provvisa.pcertificata.it

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali visita il nostro sito www.provincia.pisa.it, accedendo alla sezione "privacy"

[Amministrazione trasparente](#) > [Altri Contenuti](#) > [Dati ulteriori](#) > **Privacy**

contenuti del PIT-PPR, la Conferenza paesaggistica ha dichiarato conformato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pisa, come da verbale Prot. n. 21873 del 18/05/2022;

Lo Strumento di pianificazione territoriale diviene efficace decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT ai sensi dell'art 19 comma 6 della LR 65/2014;

Il PTC di cui all'art. 90 della L.R.65/2014 APPROVATO è costituito dai seguenti elaborati:

A. Elaborati grafici di Quadro conoscitivo e Documenti:

TAVOLE

- Tav.Q.C.1 Il sistema sanitario,
- Tav.Q.C.2 Il sistema della didattica e della ricerca,
- Tav.Q.C.3 Il sistema della cultura e delle stratificazioni insediative,
- Tav.Q.C.4 Il sistema della grande e media distribuzione commerciale,
- Tav.Q.C.5 Il sistema delle aree produttive di beni e di servizi,
- Tav.Q.C.5b Il sistema delle aree produttive di beni e di servizi – articolazione tipologica - esemplificazione su alcuni ambiti di indagine,
- Tav.Q.C.6 Il sistema turistico ricettivo,
- Tav.Q.C.7 Risorse agro-ambientali - la potenzialità agricola dei suoli e patrimonio edilizio rurale d'interesse tradizionale,
- Tav.Q.C.7b Risorse agroambientali - le aree vocate alla produzione di vini a denominazione di origine controllata D.O.C. e D.O.C.G. e le aree tartufigene,
- Tav.Q.C.7c Risorse agroambientali –Uso del suolo,
- Tav.Q.C.7d Risorse agroambientali – La risorsa idrica,
- Tav.Q.C.7e.1 Risorse agroambientali – il sistema vegetazionale,
- Tav.Q.C.7e.2 Risorse agroambientali – Il sistema vegetazionale del Monte Pisano,
- Tav.Q.C.7f Risorse agroambientali – Carta della biodiversità rilevata,
- Tav.Q.C.7g Risorse agroambientali – Aziende agricole per classe di S.A.U.,
- Tav.Q.C.7h Risorse agroambientali – La mano d'opera agricola,
- Tav.Q.C.8a Reti infrastrutturali: infrastrutture viarie e ferroviarie,
- Tav.Q.C.8 b Reti infrastrutturali: linee elettriche di alta tensione, vapordotti,
- Tav.Q.C.9 Il sistema dello sport,
- Tav.Q.C.10 Il sistema dei vincoli paesaggistici,
- Tav.Q.C.11 Il vincolo idrogeologico,
- Tav.Q.C.12 Siti d'interesse minerario, mineralogico e paleontologico, grotte ed aree carsiche,
- Tav.Q.C.13 Concessioni minerarie per le acque minerali
- Tav.Q.C.14 La viabilità storica (parziale),
- Tav.Q.C.15 Condizioni di fragilità ambientale del territorio,
- Tav.Q.C.16 Le industrie a rischio d'incidente rilevante,
- Tav.Q.C.17 Il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti,
- Tav.Q.C.18 Gli istituti faunistico venatori.
- Tav.Q.C.19 Il sistema ambientale.
- Tav.Q.C.20 Il piano della protezione civile - aree per l'ammassamento dei soccorritori e delle risorse,
- Tav.Q.C.21 Le previsioni localizzative derivanti da intese di cui all'art. 81 D.P.R.616/77 e art. 25 L. 210/85,
- Tav.Q.C.22a Limiti di operatività dei piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dei bacini del fiume Arno, del Serchio e del bacino Toscana Costa,
- Tav.Q.C.22b Documentazione sussidiaria al quadro conoscitivo della pericolosità geomorfologia.
- Tav.Q.C.22c Documentazione sussidiaria al quadro conoscitivo della pericolosità idraulica,
- Tav.Q.C.22d Carta geologica,
- Tav.Q.C.22e Carta geomorfologia,
- Tav.Q.C.23 I sistemi territoriali di programma regionali e i sistemi economici locali nel territorio provinciale,
- TAV Q.C.24 Cartografia identificativa degli Ambiti Regionali di Paesaggio nella Provincia di Pisa, nella ricognizione aggiornata al PIT PPR;

Provincia di Pisa – Via P. Nenni, 30, 56124 Pisa Tel. 050929111

protocollo@provvisa.pcertificata.it

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali visita il nostro sito www.provincia.pisa.it, accedendo alla sezione "privacy"

[Amministrazione trasparente](#) > [Altri Contenuti](#) > [Dati ulteriori](#) > [Privacy](#)

- TAV Q.C.25 Patrimonio Territoriale: Ricognizione della I INVARIANTE del PIT I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici,
- TAV Q.C.26 Patrimonio Territoriale: Ricognizione della II INVARIANTE del PIT I caratteri ecosistemici del paesaggio;
- TAV Q.C.27 Patrimonio Territoriale: Ricognizione della III INVARIANTE del PIT II carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali,
- TAV Q.C.28 Patrimonio Territoriale: Ricognizione della IV INVARIANTE del PIT I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali,
- TAV QC.29 Cartografia di sintesi "Interventi infrastrutturali: mobilità sostenibile" del P.R.I.I.M riferimento Ciclopista dell'Arno, Ciclovía Tirrenica (turistica di interesse nazionale) e del collegamento Ciclovía del Sole – Francigena – Tirrenica, da Lucca a Livorno;
- TAV QC.30 Ricognizione dei beni Paesaggistici del PIT in conformità al Codice dei beni culturali e del paesaggio Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42: - Beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del codice - immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del Codice, - aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142 del Codice;
- TAV P.1 I sistemi territoriali locali della Provincia,
- TAV P.2 Il sistema funzionale integrato dei servizi d'interesse sovra comunale e i centri ordinatori,
- TAV P.3 Articolazione del sistema funzionale delle aree produttive,
- TAV P.4 Articolazione del sistema infrastrutturale della mobilità e degli interventi,
- TAV P.4b Articolazione del sistema infrastrutturale della mobilità e degli interventi -stralci nel sistema territoriale della pianura dell'Arno,
- TAV P.4c Articolazione del sistema infrastrutturale della mobilità e degli interventi -stralci nel sistema territoriale della pianura dell'Arno e delle Colline interne e meridionali,
- TAV.P.5 *soppressa*
- TAV P.6 Il sistema ambientale,
- TAV.P.7 Il territorio agricolo,
- TAV.P.8 *soppressa*,
- TAV P.9 La vulnerabilità idrogeologica,
- TAV.P.10 I Sistemi di Paesaggio,
- TAV P.11 Modalità di gestione del sistema vegetazionale,
- TAV P.12 Le aree boscate e i limiti alle trasformazioni,
- TAV.P.13 *soppressa*
- TAV P.14 Aree ed elementi di rilevanza ecologica per la definizione della rete ecologica provinciale;
- TAV.P.15 *soppressa*
- TAV.P.16 Aree non idonee all'installazione degli impianti fotovoltaici a terra, di cui all'art.7 comma1 LR 11/2011 e succ.mod. e integrazioni.

DOCUMENTI

- Doc.Q.C.1 *soppresso*
- Doc.Q.C.2 *soppresso*
- Doc.Q.C.3 Monitoraggio e controllo dell'impatto elettromagnetico prodotto dalle linee ad alta tensione esistenti sul territorio della provincia di Pisa,
- Doc.Q.C.4a La vegetazione del Monte Pisano,
- Doc.Q.C.4b Gli alberi monumentali della provincia di Pisa,
- Doc.Q.C.5a Analisi delle conoscenze faunistiche della provincia di Pisa,
- Doc.Q.C.5b La flora della provincia di Pisa –Aspetti corologici e biogeografici,
- Doc.Q.C.6 S.I.R. in Provincia di Pisa – Schede,
- Doc.Q.C.7 Siti di interesse minerario e mineralogico della Provincia di Pisa
- Doc.Q.C.8 Siti di interesse paleontologico della provincia di Pisa;
- Doc.Q.C.9 Indicazioni del settore Ambiente ed energia, in relazione alle componenti Ambientali per i Comuni;
- Doc Q.C.10 Immobili scolastici della Provincia di Pisa di cui alla Parte II del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e Paesaggio), estrapolato dall'anagrafe Regionale edilizia scolastica.
- Doc.P.1 *soppresso*

Provincia di Pisa – Via P. Nenni, 30, 56124 Pisa Tel. 050929111

protocollo@provvisa.pcertificata.it

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali visita il nostro sito www.provincia.pisa.it, accedendo alla sezione "privacy"

[Amministrazione trasparente](#) > [Altri Contenuti](#) > [Dati ulteriori](#) > **Privacy**

- Doc.P.2 Metodologia per la gestione, l'incremento e la qualificazione del paesaggio vegetale, dei boschi e delle foreste,
- Doc.P.3 Limiti di compatibilità con il funzionamento dell'antenna interferometrica Virgo. L'inquinamento dell'ambiente da vibrazioni, rumore acustico e campi elettromagnetici,

B. Elaborati del Piano, costituiti da:

- Relazione generale
- Norme Tecniche di Attuazione (NTA);
- Documento Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS contenente il quadro ambientale e ecologico Provinciale di cui all'art.6 delle NTA del PTC;
- Relazione del Responsabile del Procedimento, comprensiva dei Verbali della Conferenza paesaggistica (ALLEGATO A);
- Rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione (ALLEGATO B);
- Elenco completo degli elaborati del PTCP con firma/impronta digitale (ALLEGATO C).

Gli elaborati del PTCP sono visionabili, consultabili e scaricabili, nel periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio e fino al 60° giorno successivo alla pubblicazione sul BURT dell'atto di approvazione del Piano Territoriale di coordinamento Provinciale agli esiti della Conferenza paesaggistica sul link: <https://www.provincia.pisa.it/argomenti/ptc>

Il garante dell'informazione e della partecipazione è il dott. Matteo Pelliti.

Il Dirigente
Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe Pozzana

COMUNE DI BIENTINA (Pisa)

Piano Operativo e contesuale variante al PS del comune di Bientina. Avviso di adozione ai sensi dell'art. 19 della L.r. 65/2014 e di avvio delle consultazioni ai sensi dell'art. 25 della L.r. 10/2010.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visti gli atti di ufficio;

Visto l'art. 19 della L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65 e ss.mm.ii;

Visto l'art. 25 della L.R.T. 10 febbraio 2010, n. 10 e ss.mm.ii;

RENDE NOTO

- che con deliberazione consiliare n. 23 del 26/04/2022, è stato adottato, ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. n. 65/2014, il PRIMO PIANO OPERATIVO E CONTESTUALE VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL P.S. AL P.I.T./P.P.R. EAL P.S.I.U., e contestualmente, ai fini del Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, il RAPPORTO AMBIENTALE e la SINTESI NON TECNICA ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L.R. 10/2010;

- che ai sensi dell'articolo 19 comma 1 della L.R. 65/2014, la deliberazione con i relativi allegati è stata trasmessa alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa e all'Unione Valdera;

- che ai sensi dell'articolo 25 comma 1 della L.R. 10/2010 la deliberazione con i relativi allegati è stata trasmessa al Comitato Tecnico presso l'Unione Valdera quale autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale nonché agli enti territoriali interessati;

- che la deliberazione sopraccitata, unitamente agli elaborati di variante e ai suoi allegati, resterà depositata presso il Servizio Pianificazione e Governo del Territorio, posto in P.za Vittorio Emanuele II, per 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna;

- che, nel periodo suddetto, la documentazione potrà essere consultata dagli interessati presso il Servizio Pianificazione e Governo del Territorio nell'orario di apertura al pubblico, nonché al seguente link <https://www.comune.bientina.pi.it/home/amministrazione/garante/adequamento-piano-strutturale/Adozione.html>;

RENDE NOTO ALTRESI'

- che, ai fini del procedimento di VAS, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 10/2010, il presente avviso costituisce avvio delle consultazioni per lo svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- che in applicazione dell'art. 25 della L.r. 10/2010:

- Il soggetto proponente è la Giunta Comunale del Comune di Bientina

- Il soggetto procedente è il Consiglio Comunale del Comune di Bientina

- L'autorità competente è il Comitato Tecnico di Valutazione istituito presso l'Unione Valdera;

AVVISA

- che entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni consecutivi, con decorrenza dalla data odierna, chiunque può presentare osservazioni di cui all'art. 19 della L.R. 65/2014, da trasmettere, in formato digitale, al Comune di Bientina all'indirizzo di posta certificata (comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it) oppure da consegnare, in formato cartaceo, all'Ufficio Protocollo

- che entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), chiunque può presentare osservazioni e pareri di cui all'art. 25 della L.R. 10/2010, da trasmettere, in formato digitale, all'Unione Valdera all'indirizzo di posta certificata (unionevaldera@postacert.toscana.it), oppure da consegnare, in formato cartaceo, all'Ufficio Protocollo.

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)

Avviso di adozione "Piano di Lottizzazione per la realizzazione di n. 4 unità immobiliari unifamiliari in via della Repubblica ad Orentano - Isolato 6B".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Delibera Giunta Comunale n. 15 del 29/04/2019 con la quale è stato adottato il "Piano di Lottizzazione per la realizzazione di n.4 unità immobiliari unifamiliari in via della Repubblica ad Orentano - Isolato 6B", ai sensi dell'articolo 111 della L.R. 65/2014;

RENDE NOTO

che gli atti relativi al "Piano di Lottizzazione per la realizzazione di n. 4 unità immobiliari unifamiliari in via della Repubblica ad Orentano - Isolato 6B" sono depositati presso la Sede Comunale, e resi accessibili sul sito istituzionale del Comune (<https://castelfranco-disotto.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/igrid/4221>), per trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione e presentare osservazioni.

Il Responsabile del Procedimento
Pierguido Pini

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)

Avviso di adozione “Piano di Recupero di fabbricato ex agricolo, con demolizione di volume pericolante e spostamento dello stesso in altro sito - Corte Bisti e Via Dori”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Delibera Giunta Comunale n. 18 del 29/04/2019 con la quale è stato adottato il “Piano di Recupero di fabbricato ex agricolo, con demolizione di volume pericolante e spostamento dello stesso in altro sito - Corte Bisti e Via Dori”, ai sensi dell’articolo 111 della L.R. 65/2014,

RENDE NOTO

che gli atti relativi al “Piano di Recupero di fabbricato ex agricolo, con demolizione di volume pericolante e spostamento dello stesso in altro sito - Corte Bisti e Via Dori” sono depositati presso la Sede Comunale e resi accessibili sul sito istituzionale del Comune (<https://castelfranco-disotto.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/igrid/4221>), per trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione e presentare osservazioni.

Il Responsabile del Procedimento
Pierguido Pini

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)

Avviso di adozione “Piano di Recupero con spostamento di volumi per riqualificazione e ristrutturazione urbanistica - Via Morandi/Via Signorini”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Delibera Giunta Comunale n.19 del 29/04/2019 con la quale è stato adottato il “Piano di Recupero con spostamento di volumi per riqualificazione e ristrutturazione urbanistica - Via Morandi/Via Signorini”, ai sensi dell’articolo 111 della L.R. 65/2014,

RENDE NOTO

che gli atti relativi al “Piano di Recupero con spostamento di volumi per riqualificazione e ristrutturazione urbanistica - Via Morandi/Via Signorini” sono depositati presso la Sede Comunale e resi accessibili sul sito istituzionale del Comune (<https://castelfranco-disotto.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/igrid/4221>), per trenta

giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione e presentare osservazioni.

Il Responsabile del Procedimento
Pierguido Pini

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)

Avviso di adozione “Piano di Recupero di fabbricato ex agricolo, con demolizione e ricostruzione - Corte Dori”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Delibera Giunta Comunale n.16 del 29/04/2019 con la quale è stato adottato il “Piano di Recupero di fabbricato ex agricolo, con demolizione e ricostruzione - Corte Dori”, ai sensi dell’articolo 111 della L.R. 65/2014;

RENDE NOTO

che gli atti relativi al “Piano di Recupero di fabbricato ex agricolo, con demolizione e ricostruzione - Corte Dori” sono depositati presso la Sede Comunale e resi accessibili sul sito istituzionale del Comune (<https://castelfranco-disotto.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/igrid/4221>), per trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione e presentare osservazioni.

Il Responsabile del Procedimento
Pierguido Pini

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO (Pisa)

Avviso di adozione “Piano di Recupero di complesso edilizio in località Pelato, via Comunale di Ponticelli”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Delibera Giunta Comunale n. 17 del 29/04/2019 con la quale è stato adottato il “Piano di Recupero di complesso edilizio in Località Pelato, via Comunale di Ponticelli”, ai sensi dell’articolo 111 della L.R. 65/2014;

RENDE NOTO

che gli atti relativi al “Piano di Recupero di complesso edilizio in Località Pelato, via Comunale di

Ponticelli” sono depositati presso la Sede Comunale e resi accessibili sul sito istituzionale del Comune (<https://castelfranco-disotto.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/igrid/4221>), per trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione, durante i quali chiunque ha facoltà di prendere visione e presentare osservazioni.

Il Responsabile del Procedimento
Pierguido Pini

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)

Variante semplificata al piano operativo art. 30 L.r. n. 65/2014 edificio “Pensione Andrea” allegato II schede isolati urbani - Comparto 47M.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 3 della L.R. 65/2014;

PREMESSO

- che con atto n. 6 del 10.02.2022 il Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 32 della L.R. n. 65/2014, ha adottato la Variante semplificata al Piano Operativo Comunale art. 30 L.R. n. 65/2014 edificio “Pensione Andrea” - Allegato II Schede isolati urbani - Comparto n. 47M;

- che la predetta deliberazione n. 6/2022 con i relativi allegati è stata trasmessa via PEC in data 22.02.2022 - Prot. Generale. n.3061 - alla Regione Toscana e alla Provincia di Siena;

Tutti gli atti relativi sono stati resi accessibili sul sito del Comune e per la durata di 30 (TRENTA) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 02 marzo 2022, durante i quali chiunque ha avuto facoltà di prenderne visione e presentare al Comune le proprie osservazioni per scritto su carta legale;

Rilevato che nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.T. come risulta da certificazione del Segretario Comunale in data 16.05.2022 - non sono pervenute osservazioni scritte;

Visto l’art.32 comma 3 L.R. n. 65 del 10.11.2014;

RENDE NOTO

La variante al Piano Operativo approvata acquista efficacia, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 65/2014, dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.

La delibera è altresì liberamente consultabile in formato cartaceo presso il servizio Urbanistica Edilizia Privata, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico lunedì e venerdì dalle 11,00 alle 13,00. La consultazione assistita può essere effettuata sempre presso il Servizio Urbanistica, previo appuntamento telefonando ai numeri 0578 652307 o 0578 652320, il lunedì e il venerdì dalle 11,00 alle 13,00 e il martedì pomeriggio dalle 15,00 alle 16,30.

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. Chianciano Terme, 16 maggio 2022.

Il Responsabile del procedimento Arch. Anna Maria Ottaviani.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 223 del D. Lgs. n. 82/2005.

COMUNE DI LUCCA

Variante al Regolamento Urbanistico denominata Revoca Delibera n. 110 del 16.11.2021 e contestuale approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica di opera pubblica inerente la “Realizzazione del nuovo asse suburbano tra la rotatoria di via dell’Acquacalda e la rotatoria di Viale Castracani e contestuale adozione di Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 34 della L.R. 65/2014”, adottata con deliberazione del C.C. n. 19 del 15/03/2022.

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 comma 1 della Legge Regionale 65/2014, dato atto che nei disposti 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso di adozione non sono pervenute osservazioni in merito alla Variante al R.U. sopra indicata, come attestato nella Relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento Prot. n. 72456 del 13/05/2022;

RENDE NOTO

Che l’efficacia della Variante al Regolamento Urbanistico denominata “Revoca Delibera n. 110 del 16.11.2021 e contestuale approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica di opera pubblica inerente la “Realizzazione del nuovo asse suburbano tra la rotatoria di via dell’Acquacalda e la rotatoria di Viale Castracani e contestuale adozione di Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 34 della L.R. 65/2014” decorre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 comma 1 della L.R. n. 65/2014.

La delibera di adozione ed i relativi elaborati allegati, confermati stante il mancato ricevimento delle osservazioni, la relazione finale del Responsabile Unico del Procedimento ed il presente avviso sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Lucca all'indirizzo <http://www.comune.lucca.it>

Il Dirigente
Antonella Giannini

COMUNE DI LUCCA

U.O. 5.1 P.T. 6/2022 “Restauro della Palestra Bacchettoni”, approvazione del Progetto Definitivo e contestuale modifica ai sensi dell’art. 34 della L.R. 65/2014 alle NTA del PO adottato.

IL DIRIGENTE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.34 comma 1 della Legge Regionale 65/2014;

AVVISA

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26-04-2022, il Comune di Lucca ha approvato il “Progetto Definitivo per il restauro della Palestra Bacchettoni” di Lucca e contestualmente ha adottato una modifica alle NTA del Piano Operativo ai sensi dell’art. 34 della L.R. 65/2014;

- la delibera e gli elaborati costituenti il progetto definitivo sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Lucca all’indirizzo:

https://www.comune.lucca.it/adozione_Piano_Operativo

- che entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare le osservazioni che ritenga opportune;

- le osservazioni dovranno essere presentate, entro il termine sopra indicato, al Comune di Lucca (in duplice copia, se cartacea) facendole pervenire con le seguenti modalità:

- per posta raccomandata A/R, in busta chiusa indirizzata all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Lucca - Piazza San Giovanni Leopardi n.3, 55100 Lucca (LU), recante la seguente dicitura: “U.O. 5.4 Strumenti Urbanistici - Osservazione modifica PO per Palestra Bacchettoni”. Farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante;

- tramite Pec al seguente indirizzo comune.lucca@postacert.toscana.it, riportando nell’oggetto la seguente dicitura: “U.O. 5.4 Strumenti Urbanistici - Osservazione modifica PO per Palestra Bacchettoni”;

- consegnate a mano direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Lucca - in Piazza San Giovanni Leonardi n. 3 - Lucca, nei giorni di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì, venerdì ore 9:00 - 13:00; martedì e giovedì ore 15:00 - 17:00) che ne rilascerà apposita ricevuta. La richiesta di osservazione potrà essere redatta su apposito modello predisposto dall’Amministrazione Comunale e scaricabile dal sito istituzionale al link suddetto, in alternativa su carta libera riportando nell’oggetto la seguente dicitura “U.O. 5.4 Strumenti Urbanistici - Osservazione modifica PO per Palestra Bacchettoni”.

Il Dirigente
Antonella Giannini

COMUNE DI MONTESPERTOLI (Firenze)

Adozione del P.A.P.M.A.A. CON VALORE DI PIANO ATTUATIVO AZIENDA AGRICOLA DIONISO DI FORCONI LORENZO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

TENUTO CONTO

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 28/04/2022 è stato ADOTTATO il P.A.P.M.A.A. CON VALORE DI PIANO ATTUATIVO AZIENDA AGRICOLA DIONISO DI FORCONI LORENZO ai sensi dell’art. 74 della L.R.T. 10 novembre 2014 n. 65 per la realizzazione di interventi agronomici finalizzati alla realizzazione di un annesso agricolo destinato a cantina;

- La suddetta deliberazione, unitamente alla documentazione allegata, è disponibile sul sito web del Comune di Montespertoli al seguente link: https://montespertoli.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=6141&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=6142

e presso la Segreteria del Comune di Montespertoli.

- La suddetta deliberazione, unitamente alla documentazione allegata, è depositata in libera visione del pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del presente avviso di deposito.

- Entro il termine perentorio di cui sopra, chiunque abbia interesse può presentare osservazioni al Sindaco del Comune di Montespertoli c/o Assetto del Territorio - piazza del Popolo 1, 50025, Montespertoli, Firenze,

con le seguenti modalità: a mano presso U.R.P. (ufficio protocollo); a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in forma telematica all'indirizzo pec: comune.montespertoli@postacert.toscana.it

*per Il Responsabile
del Servizio Assetto del Territorio
Sergio Mancini*

COMUNE DI PIANCASTAGNAIO (Siena)

Varianti mediante sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 35 della l.r.t. 65/2014 - proprietà Hotel Ragno d'Oro di Perini Gastone - approvazione definitiva mediante delibera di cc 72/2019.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 35 della L.R.T.65/2014;

AVVISA

che in data 20/11/2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 72 è stato preso delle mancate osservazioni alla pubblicazione sul B.U.R.T. n. 41 parte II del 09/10/2019 dell'avviso di deposito del progetto e del verbale della conferenza dei servizi decisoria riguardante la variante mediante sportello unico per le attività produttive art. 35 L.R.T. 65/2014 e art. 8 D.P.R. 160/2010 per la "demolizione e la ricostruzione della copertura con contestuale aumento di volume della struttura alberghiera denominata Ragno d'Oro" situata in Viale Antonio Gramsci 811.

*Il Responsabile
Laura Frosoni*

COMUNE DI PIANCASTAGNAIO (Siena)

Varianti mediante sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 35 della l.r.t. 65/2014 - proprietà Pelletteria Garpe S.r.l. approvazione definitiva mediante delibera di cc 53/2019.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art.35 della L.R.T. 65/2014;

AVVISA

che in data 31/07/2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 53 è stato preso atto delle mancate osservazioni alla pubblicazione sul B.U.R.T. n. 15 parte II del 10/04/2019 dell'avviso di deposito del progetto e del verbale della conferenza dei servizi decisoria riguardante la variante, mediante sportello unico per le attività produttive art. 35 L.R.T. 65/2014, per la "ristrutturazione e l'ampliamento di un edificio produttivo in loc. Casa del Corto, Via Liguria 43" - proprietà GARPE SRL.

*Il Responsabile
Laura Frosoni*

COMUNE DI PIANCASTAGNAIO (Siena)

Varianti mediante sportello unico per le attività produttive di cui all'art. 35 della l.r.t. 65/2014 - proprietà Pelletteria Cassaro di Cassaro Giovanni - approvazione definitiva mediante delibera di cc 55/2019.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 35 della L.R.T. 65/2014;

AVVISA

che in data 31/07/2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 55 è stato preso atto delle mancate osservazioni alla pubblicazione sul B.U.R.T. n. 17 parte II del 24/04/2019 dell'avviso di deposito del progetto e del verbale della conferenza dei servizi decisoria riguardante la variante, mediante sportello unico per le attività produttive art. 35 L.R.T.65/2014, per la "realizzazione di un edificio produttivo in Loc. Poggio Grande" - proprietà Pelletteria Cassaro di Cassaro Giovanni

*Il Responsabile
Laura Frosoni*

COMUNE DI PIETRASANTA (Lucca)

Art. 19 del d.lgs. 152/2006, art. 48 della l.r. 10/2010: verifica di assoggettabilità di competenza comunale relativo al progetto: "Realizzazione di attrezzature di interesse pubblico e privato destinata a Circolo Associativo da eseguire all'interno dell'area in loc. Pergolaia, via Unità d'Italia", nel comune di Pietrasanta (LU). Proponente: Società Mutley S.r.l. Provvedimento conclusivo di non assoggettabilità.

AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE

**IMPRESE SERVIZIO TECNICO AMBIENTE,
LLPP E MANUTENZIONI UFFICIO AMBIENTE**

Si informa che in data 10.05.2022 è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 731 recante il titolo:

Art. 19 del d.lgs. 152/2006, art. 48 della l.r. 10/2010: verifica di assoggettabilità di competenza comunale relativo al progetto: “Realizzazione di attrezzature di interesse pubblico e privato destinata a Circolo Associativo da eseguire all’interno dell’area in loc. Pergolaia, via Unità d’Italia”, nel comune di Pietrasanta (LU). Proponente: Società Mutley S.r.l. Provvedimento conclusivo di non assoggettabilità.

A partire dalla data della presente pubblicazione decorrono i termini di cui al comma 6 bis dell’art. 48 della L.R. 10/2010 stabiliti in anni cinque.

Il provvedimento di non assoggettabilità a VIA è consultabile alla pagina

<https://www.comune.pietrasanta.lu.it/home/comune/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-2/organizzazione/articolazione-degli-uffici/ambiente/via-valutazione-di-impatto-ambientale>

COMUNE DI PISA

Progetto PINQUA progetto di riqualificazione edilizia ed urbana - PISA.THIS (tolerance, hospitality, inclusion e sustainability) - Parco Via Pungiluppo. Variante al Regolamento Urbanistico vigente ai sensi dell’art. 34 della L.R. 65/2014 -adozione.

IL DIRIGENTE

Accertata la regolarità delle procedure attuate, così come previste dall’art. 34 della L.R. n. 65/2014;

RENDE NOTO

- che la delibera di C.C. n. 19 del 10.05.2022, immediatamente esecutiva ai sensi di Legge, il suddetto atto è stato approvato;

- gli atti relativi sono stati inoltrati alla Regione Toscana ed all’Amministrazione Provinciale di Pisa e restano depositati presso la Direzione Urbanistica Edilizia Privata, per la consultazione al pubblico;

- gli atti sono altresì consultabili sul sito istituzionale dell’ente al seguente link:

<https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/delibera-di-cc-n-19-del-10052022-adozione>

*La Dirigente
Daisy Ricci*

COMUNE DI PISTOIA

Esproprio per pubblica utilità. BOTTEGONE: DALLA CITTA’ LINEARE ALLA SMART SOCIAL CITY - INTERVENTO 3 “AREE A VERDE URBANO FUNZIONALI ALL’INCREMENTO DELLA RESILIENZA TERRITORIALE: PARCHI URBANI (SUDS) E PARCHEGGI DRENANTI (CUP C52I18000050001)”. NULLA OSTA allo Svincolo di Indennità di Esproprio ai Sigg. Bellini Ledi e Razzoli Fabrizio.

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO**

Richiamato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327;

Preso atto che il versamento di Euro 9.270,00, relativo all’indennità di esproprio stabilita ex Art. 20 del D.P.R. 327/2001, per l’esproprio di mq 765 del mappale 588 e mq 525 del mappale 1098, di cui alla comunicazione al prot. n. 82751 del 04/08/2021, è stato effettuato alla Cassa DD.PP., al n. 1371890, a favore della Sig.ra Bellini Ledi, omissis e del Sig. Razzoli Fabrizio, entrambi residenti in. omissis;

Dato atto:

- che in data 11/03/22, con comunicazione protocollo n. 32113, i proprietari accettavano la cifra proposta chiedendo a questa Amministrazione che l’area adibita allo stoccaggio delle acque bianche sottratte al naturale assorbimento del terreno e la relativa pertinenza, ricadenti all’interno della particella 1098, venisse esclusa dall’area prevista da espropriare;

- che in data 30/03/22 con comunicazione prot. n. 40703, a seguito di sopralluogo, questo Ufficio accoglieva le osservazioni presentate e riduceva l’area di esproprio prevista per il mappale 1098, di mq 326;

- che, in seguito alla riduzione dell’area di esproprio del mle 1098, quantificato in €/mq 6,00, l’indennità offerta viene ridotta di € 1.956,00 e che pertanto l’indennità totale prevista per l’esproprio di entrambe le particelle risulta pari ad € 7.314,00;

Accertato:

- che i terreni a cui si riferisce l’indennità offerta di esproprio sono intestati ai Sigg. Bellini Ledi e Razzoli Fabrizio, nella quota di proprietà di 1/2 ciascuno;

- che sui suddetti terreni e su quelli da cui gli stessi sono derivati, non insistono diritti di terzi né sono presenti iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli;

Dato atto:

- che, come comunicato alla proprietà, l’indennità definitiva sarà calcolata solo in seguito al frazionamento

catastale, con l'individuazione dell'esatta consistenza del terreno da espropriare ed indennizzare;

Considerato che:

- in conseguenza a quanto sopra, l'indennità d'esproprio offerta e di cui viene richiesto lo svincolo, può ritenersi definitiva per il solo valore a mq;
- per questo motivo al comproprietario che richiede lo svincolo è dovuta la corresponsione dell'80% di quanto dovuto, rimandando al momento dell'effettiva quantificazione la corresponsione della somma spettante rimanente o la retrocessione di quella eccedente a favore del Comune;

Dato atto:

- della richiesta di Svincolo dell'Indennità presentata in data 09/05/2022, prot. 58594;
- che in data 17/05/2022 con comunicazione prot. 62545 sono pervenute a questo Ufficio le dichiarazioni di non sussistenza di diritti di terzi sulle aree da espropriare;

DICHIARA CHE NULLA OSTA

che il Ministero dell'economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato - Sede di Firenze, Via Pietrapiana, 53 - 50122 Firenze, svincoli e versi la somma di Euro 5.851,20 (cinquemilaottocentocinequantuno/20), pari all'80% dell'indennità spettante, pari ad € 7.314,00, a favore dei Sigg. Bellini Ledi, ... omissis e Razzoli Fabrizio ... omissis, entrambi residenti in. omissis e comproprietari delle aree per la quota di ½ ciascuno;

DICHIARA INOLTRE

che la somma non è soggetta alla ritenuta fiscale di cui all' articolo 11 comma 7° della Legge n. 413 del 30.12.1991 in quanto il terreno ricade in area assimilabile a "Zona Omogenea F".

*Il Responsabile
del Procedimento Espropriativo
Maurizio Silveti*

COMUNE DI PITIGLIANO (Grosseto)

Adozione, ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. 65/2014, della variante al Regolamento Urbanistico, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica nell'ambito del procedimento di V.A.S., ai sensi dell'art. 8 della L.R.T. 10/2010.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO URBANISTICA

Vista la L.R.T. 65/2014 e s.m.i. "Norme per il Governo del Territorio";

Vista la L.R.T. 10/2010 e s.m.i. "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza";

RENDE NOTO

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 28.03.2022, immediatamente eseguibile, è stata adottata la variante al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i.;

- che la stessa corredata di tutti gli elaborati è depositata presso l'Ufficio Urbanistica per la durata di 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. e più precisamente dal 25.05.2022 al 24.07.2022;

- che chiunque nei suddetti termini può prenderne visione e presentare le osservazioni che ritenga opportune;

- che con la medesima Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 28.03.2022 sono stati adottati, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica;

- che il deposito di cui sopra ha validità anche ai fini della consultazione degli atti in materia di VAS, di cui all'art. 25 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., da effettuare contemporaneamente alle osservazioni di cui all'art. 19 della L.R.T. 65/2014 e s.m.i. sulla variante al Regolamento Urbanistico;

- che gli elaborati della variante al Regolamento Urbanistico, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica sono consultabili presso l'Ufficio Urbanistica e sul sito istituzionale all'indirizzo www.comune.pitigliano.gr.it per la durata di 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. e più precisamente dal 25.05.2022 al 24.07.2022, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare le proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 25 comma 2 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., che dovranno essere indirizzate all'Autorità procedente, all'Autorità competente o al proponente;

- che ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. b) della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., l'autorità procedente è individuata nel Consiglio Comunale e l'autorità proponente nel Servizio Urbanistica;

- che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Urbanistica, Marzia Stefani e il Garante dell'Informazione e della Partecipazione è la Dott.ssa Monica Valentini.

*Il Responsabile
Marzia Stefani*

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)

Piano di Recupero per la riqualificazione del complesso “Ex carcere ed ex convento di San Domenico” in San Gimignano. Avviso di adozione ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO

RENDE NOTO CHE

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 17.05.2022, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014, è stato adottato il Piano di Recupero per la riqualificazione del complesso “Ex carcere ed ex convento di San Domenico” in San Gimignano;

- tutta la documentazione facente parte del Piano di Recupero è stata trasmessa alla Provincia di Siena, secondo i disposti dell’art. 111, comma 3 della sopra citata L.R. 65/2014;

- tutta la documentazione facente parte del Piano di Recupero è pubblicata e scaricabile sul sito istituzionale del Comune di San Gimignano nella sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio - Strumenti di attuazione degli atti di governo del territorio;

- a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso decorrono 30 giorni entro e non oltre i quali chiunque potrà presentare osservazioni scritte a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [comune.sangimignano@postacert.toscana.it](mailto:sangimignano@postacert.toscana.it) oppure in forma cartacea all’indirizzo “Comune di San Gimignano - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), Piazzale Martiri di Montemaggio, 4 - 57037 - San Gimignano (SI)”, oppure previa deposito a mano presso l’URP di cui sopra, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico;

- gli atti sono depositati presso il Settore lavori Pubblici e Servizi al Territorio - Ufficio urbanistica.

Il Dirigente
Valentina Perrone

COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)

“Variante al Piano Operativo Comunale per modifica della disciplina della scheda norma del SUB Comparto 3 A - UTOE 29 Agnano - art. 32 legge regionale 65/2014 e s.m.i. adozione”.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 65/2014 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 37 del 28.04.2022 il Consiglio Comunale ha adottato, ai sensi dell’ articolo 32 della Legge Regionale del 10 novembre 2014, n. 65 e s.m.i., la “VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE PER MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA SCHEDA NORMA DEL SUB COMPARTO 3 a - UTOE 29 AGNANO - ART. 32 LEGGE REGIONALE 65/2014 E S.M.I. ADOZIONE”;

AVVISA

- che, a decorrere dalla data odierna si trovano pubblicati sul sito istituzionale del Comune e depositati presso il Settore Tecnico, Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, gli atti relativi all’adozione della Variante in oggetto che rimarranno depositati per trenta giorni consecutivi;

- che durante i trenta giorni di deposito chiunque potrà prenderne visione nonché presentare osservazioni.

Il presente avviso è reso noto al pubblico mediante inserzione sul B.U.R.T. e accessibile sul sito istituzionale del Comune.

Il Dirigente
Leonardo Musumeci

COMUNE DI SANSEPOLCRO (Arezzo)

VARIANTE n. 08.Septies (già nonies) al R.U. PER modifiche alla DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA IN VIA GINNA MARCELLI - avviso di conclusione della procedura e di VAS e di approvazione ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5, della L.R. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visti

- gli articoli da 17 a 19 della L.R. 65/2014 che disciplina il procedimento di approvazione degli atti di governo del territorio;

- l’art. 5 dell’ACCORDO tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e Regione Toscana del 17/05/2018 che disciplina le modalità di approvazione degli strumenti urbanistici che riguardano aree soggette a vincolo paesaggistico che non costituiscano “mero adeguamento al PIT – PPR”;

- la L.R. 10/2010 e, in particolare, gli articoli da 23 a 28 della L.R. 10/2010 che disciplinano la procedura di VAS;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 11/09/2020 è stata avviata la VARIANTE N. 08.NONIES AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014

e, contestualmente, è stato approvato il DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS E DI VERIFICA DELLA COERENZA, COMPATIBILITÀ E CONFORMITÀ AL PIT-PPR avviando anche la correlata procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 22 della L.R. 10/2010;

- la nota del 02/09/2021 con cui è stato necessario per la variante in questione attivare successivamente la procedura di VAS, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/2010;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 162 del 28/12/2021 del 30/11/2020 con cui è stato adottato lo strumento urbanistico sopra citato con denominazione "VARIANTE N. 08.Septies (già nonies) AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA IN VIA GINNA MARCELLI"; con la medesima Deliberazione di Consiglio Comunale n. 162 del 28/12/2021 sono stati adottati, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 10/2010, il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica, redatti ai sensi dell'art. 24 della medesima L.R. 10/2010;

Dato atto che

- la variante adottata è stata pubblicata nel sito web del comune agli indirizzi: <http://www.comune.sansepolcro.ar.it/procedure-di-vas-e-di-assoggettabilit%C3%A0-vas/vas>, per ciò che riguarda la documentazione di VAS, e <http://www2.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-aru/adottati> per ciò che riguarda tutti gli elaborati dello strumento urbanistico;

- l'avviso di adozione è stato pubblicato sul B.U.R.T., Parte II, n. 3, del 19/01/2022;

- il periodo per la presentazione di osservazioni, sia alla sezione urbanistica che agli elaborati redatti per la procedura di VAS, si è concluso il 21/03/2022;

- nel suddetto periodo non sono pervenuti osservazioni o contributi esterni al Comune mentre è stato formulato un contributo da parte del Servizio Urbanistica al fine di correggere alcuni refusi e recepire anche una parte del contributo della Regione Toscana – Settore Pianificazione del Territorio già trasmesso a seguito dell'avvio del procedimento e non recepito nella fase di adozione per mero errore;

RENDE NOTO CHE

- la procedura di VAS si è conclusa con il Parere motivato favorevole di compatibilità ambientale Pf/Vas 01, emesso dalla Autorità comunale competente per la VAS nella seduta 24/03/2022;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/04/2022 sono state approvate le modifiche relative al recepimento del contributo formulato dal Servizio Urbanistica del Comune ed è stato definitivamente approvato lo strumento urbanistico denominato "VARIANTE N. 08.Sexies (già nonies) AL R.U. PER MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI AREE CON DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE PRODUTTIVA".

La Deliberazione Consiliare di approvazione definitiva e gli elaborati allegati saranno depositati presso il Servizio Urbanistica del Comune di Sansepolcro a libera visione del pubblico.

Gli elaborati facenti parte dello strumento urbanistico approvato saranno inoltre consultabili nel sito web del Comune di Sansepolcro ai seguenti indirizzi:

<http://www.comune.sansepolcro.ar.it/procedure-di-vas-e-di-assoggettabilit%C3%A0-vas/vas> per ciò che riguarda gli atti e gli elaborati attinenti la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

<http://www2.comune.sansepolcro.ar.it/varianti-aru/vigenti> per ciò che riguarda tutti gli elaborati dello strumento urbanistico definitivamente approvato.

Il Responsabile del Procedimento

Maria Luisa Sogli

UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO

(Arezzo)

Lavori di messa in sicurezza della strada Provinciale Setteponti all'interno del centro abitato del capoluogo. DECRETO DI ESPROPRIAZIONE.

SEGUE ATTO

Il sottoscritto Dott. Geol. Simone Frosini, in qualità di Responsabile della Gestione Associata Ufficio Espropri dell'Unione dei Comuni del Pratomagno, a nome e per conto del Comune di Castiglion Fibocchi

VISTO il D.P.R. n. 327/2001;

PREMESSO che

1. con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 9/02/2017 si è approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per i "Lavori di messa in sicurezza di un tratto della strada Provinciale Setteponti all'interno del centro abitato";
2. che con Delibera G.C. n. 50 del 21/06/2017 è stato approvato il progetto definitivo per l'intervento di messa in sicurezza di un tratto della S.P. Setteponti all'interno del centro urbano del capoluogo ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera;
3. in dipendenza della realizzazione delle opere di cui ai precedenti punti, si è reso necessario effettuare opere di viabilità pedonale, segnaletica stradale, illuminazione pubblica, mediante cessione di proprietà e passaggio al patrimonio demaniale;
4. ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 l'approvazione del progetto ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in argomento;

RICHIAMATO il Decreto n. 4 del 05/09/2017, a firma dello scrivente, inerente "Occupazione di Urgenza e di Immissione in Possesso con Determinazione provvisoria dell'indennità di occupazione di Esproprio" relativamente al Foglio Catastale n. 22 – particella 146, porzione, intestata a:

Castellucci Isolina nata a Castiglion Fibocchi il 20/11/1943
C.F: CSTSLN43S60C318C - Proprietà per 1/2

ACCERTATO che tale immobile è una porzione di resede prospiciente il fabbricato di proprietà e la viabilità provinciale per una lunghezza di mt. 25,00 e larghezza circa mt. 4,20 e quindi per una superficie di mq. 105,00;

VISTA la Relazione Tecnica di Stima del Comune di Castiglion Fibocchi del 16/08/2017 nella quale viene stimato un valore immobiliare di euro 3,49 a mq e pertanto un valore stimato totale (3,49x 105,00) ammontante ad **euro 366,45**;

DATO ATTO che in seguito al frazionamento depositato all'Agenzia delle Entrate di Arezzo con Prot. 2018/AR0139879 con il quale viene individuata la particella e l'effettiva superficie occupata come segue:

Foglio 22 Part. 547 di mq. 68,00.

ACCERTATO pertanto che l'indennizzo dovuto per l'occupazione in urgenza di cui al citato Decreto n. 4 del 05/09/2017, adeguato alle nuove superfici individuate con il frazionamento precedentemente richiamato, ammonta a:

- Indennità per occupazione € 3,49x68,00 mq. = Euro 237,32/12 = 19,78/12 = 1,65/mese

- 1,65 euro x 12 mensilità = **19,80 euro**

ACCERTATO pertanto che la somma complessiva riconosciuta a titolo di espropriazione e occupazione d'urgenza ammonta a:

- euro 237,32 + euro 19,80 = **euro 257,12.**

Nella considerazione che il suddetto intestatario è proprietario per $\frac{1}{2}$ l'indennità di occupazione ed esproprio ammonta ad **Euro 128,56.**

RICHIAMATA l'Immissione in possesso delle particelle insistenti nel Foglio Catastale n. 22 - particella 547, proveniente dal frazionamento del 28/12/2018 - n. AR0139879 - della particella 146 di cui al citato Decreto n.04 del 05/09/2017;

VISTO che **la proprietà della citata particella non condivide l'indennità offerta**, opponendo rifiuto, si procede a norma dell'art. 21 D.P.R. 327/2001, con immediato deposito della somma ammontate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato per un ammontare di Euro 128,56 a favore di Castellucci Isolina;

VISTA la necessità di provvedere al deposito definitivo delle somme quantificate per l'acquisizione dei citati immobili di proprietà di Castellucci Isolina;

RITENUTO, pertanto, che sussistano i presupposti per procedere all'esproprio in argomento;

DECRETA

- 1) E' disposta l'espropriazione a favore del COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI con sede in Castiglion Fibocchi (c.f. 00284440518) dei beni immobili sotto riportati:

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI - CATASTO FABBRICATI

Castellucci Isolina	FG	P.Ile	Mq (tot)	Indennità esproprio e occupazione urgenza
Nata a Castiglion Fibocchi il 20/11/1943 C.F: CSTSLN43S60C318C Proprietà 1/2	22	547	68,00	Euro 128,56.

- 2) Ordina l'immediato deposito al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato per un ammontare di euro 128,56 a favore di Castellucci Isolina come sopra individuata;

- 3) Il presente provvedimento - esente da bollo ai sensi dell'art. 22 del Tab. B) del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e soggetto alla tassa di registro proporzionale - sarà notificato ai proprietari interessati nelle forme di legge. Sarà, inoltre, registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Arezzo, volturato e trascritto alla Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio

di Arezzo, nonchè pubblicato per estratto nel B.U.R.T. a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

4) Il presente provvedimento può essere impugnato per vizi di legittimità con ricorso al T.A.R. della Toscana nel termine di 60 giorni dall'avvenuta notificazione, o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Loro Ciuffenna, lì 05 maggio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Geol. Frosini Simone



UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO
(Arezzo)

Lavori di messa in sicurezza della strada Provin-

ciale Setteponti all'interno del centro abitato del capoluogo. **DECRETO DI ESPROPRIAZIONE. (Rolf).**

SEGUE ATTO

Il sottoscritto Dott. Geol. Simone Frosini, in qualità di Responsabile della Gestione Associata Ufficio Espropri dell'Unione dei Comuni del Pratomagno, a nome e per conto del Comune di Castiglion Fibocchi

VISTO il D.P.R. n. 327/2001;

PREMESSO che

1. con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 9/02/2017 si è approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per i "Lavori di messa in sicurezza di un tratto della strada Provinciale Setteponti all'interno del centro abitato";
2. che con Delibera G.C. n. 50 del 21/06/2017 è stato approvato il progetto definitivo per l'intervento di messa in sicurezza di un tratto della S.P. Setteponti all'interno del centro urbano del capoluogo ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera;
3. in dipendenza della realizzazione delle opere di cui ai precedenti punti, si è reso necessario effettuare opere di viabilità pedonale, segnaletica stradale, illuminazione pubblica, mediante cessione di proprietà e passaggio al patrimonio demaniale;
4. ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 l'approvazione del progetto ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in argomento;

RICHIAMATO il Decreto n. 6 del 05/09/2017, a firma dello scrivente, inerente "Occupazione di Urgenza e di Immissione in Possesso con Determinazione provvisoria dell'indennità di occupazione di Esproprio" relativamente al Foglio Catastale n. 21 – particella 65, porzione, intestata a:

Freymark Marc Rolf nato in Svizzera il 15/01/1967
C.F: FRYMCR67A15Z133E - Proprietà per 1/4

ACCERTATO che tali immobili sono una porzione di resede prospiciente il fabbricato di proprietà e la viabilità provinciale una lunghezza di mt. 50,00 e larghezza circa mt. 0,70 e quindi per una superficie di mq. 35,00;

VISTA la Relazione Tecnica di Stima del Comune di Castiglion Fibocchi del 16/08/2017 nella quale viene stimato un valore immobiliare di euro 3,49 a mq e pertanto un valore stimato totale (3,49x 35,00) ammontante ad **euro 122,15**;

DATO ATTO che in seguito al frazionamento depositato all'Agenzia delle Entrate di Arezzo con Prot. AR0025021/2019 con il quale vengono individuata la particella e l'effettiva superficie occupata come segue:

Foglio 21 Part. 621 di mq. 57,00.

ACCERTATO pertanto che l'indennizzo dovuto per l'occupazione in urgenza di cui al citato Decreto n. 6 del 05/09/2017, adeguato alle nuove superfici individuate con il frazionamento precedentemente richiamato, ammonta a:

- Indennità per occupazione € 3,49x57,00 mq. = Euro 198,93/12 = 16,58/12 = 1,38/mese

- 1,38 euro x 12 mensilità = **16,58 euro**

ACCERTATO pertanto che la somma complessiva riconosciuta a titolo di espropriazione e occupazione d'urgenza ammonta a:

- euro 198,93 + euro 16,58 = **euro 215,51.**

Nella considerazione che il suddetto intestatario è proprietario per $\frac{1}{4}$ dell'indennità di occupazione ed esproprio ammontante ad **Euro 53,88.**

RICHIAMATA l'Immissione in possesso delle particelle insistenti nel Foglio Catastale n. 21 - particella 621, proveniente dal frazionamento del 28/12/2018 - n. AR0025021 - della particella 65 di cui al citato Decreto n.07 del 05/09/2017;

VISTO che **la proprietà della citata particella non condivide l'indennità offerta**, opponendo rifiuto, si procede a norma dell'art. 21 D.P.R. 327/2001, con immediato deposito della somma ammontate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato per un ammontare di Euro 53,88 a favore di Freymark Marc Rolf;

VISTA la necessità di provvedere al deposito definitivo delle somme quantificate per l'acquisizione dei citati immobili di proprietà di Freymark Marc Rolf, oltre a provvedere all'adozione del provvedimento di espropriazione e di asservimento a favore del Comune di Castiglion Fibocchi;

RITENUTO, pertanto, che sussistano i presupposti per procedere all'esproprio in argomento;

DECRETA

- 1) E' disposta l'espropriazione a favore del COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI con sede in Castiglion Fibocchi (c.f. 00284440518) dei beni immobili sotto riportati:

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI - CATASTO FABBRICATI

Freymark Marc Rolf nato in Svizzera il 15/01/1967 C.F: FRYMCR67A15Z133E - Proprietà 1/4	FG	P.Ile	Mq (tot)	Indennità esproprio e occupazione urgenza
	21	621	57,00	Euro 53,88

- 2) Ordina l'immediato deposito al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze/Prato per un ammontare di euro 53,88 a favore di Freymark Marc Rolf come sopra individuato;

- 3) Il presente provvedimento - esente da bollo ai sensi dell'art. 22 del Tab. B) del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e soggetto alla tassa di registro proporzionale - sarà notificato ai proprietari interessati nelle forme di legge. Sarà, inoltre, registrato presso l'Agenzia delle

Entrate Ufficio di Arezzo, volturato e trascritto alla Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio di Arezzo, nonchè pubblicato per estratto nel B.U.R.T. a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

4) Il presente provvedimento può essere impugnato per vizi di legittimità con ricorso al T.A.R. della Toscana nel termine di 60 giorni dall'avvenuta notificazione, o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Loro Ciuffenna, lì 05 maggio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Geol. Frosini Simone



MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**